IL
DOTTOR
VOLGARE,

OVVERO

IL COMPENDIO

DI TUTTA LA LEGGE CIVILE, CANONICA, FEUDALE, e MUNICIPALE, nelle cose più ricevute in pratica;

Moralizzato in Lingua Italiana

DA GIO: BATTISTA DE LUCA
PRETE CARDINALE DI SANTA CHIESA,
AUTORE del TEATRO della VERITA', e GIUSTIZIA,
con l'istess'ordine del detto TEATRO.

TOMO SESTO.

IN COLONIA,
A spese di MODESTO FENZO Stampatore in Venezia.
M. DCC. XL.

II

IL DOTTOR VOLGARE

LIBRO DECIMOQUINTO

PARTE SECONDA

DELLI GIUDIZJ CRIMINALI,

E della loro Pratica nella Curia Romana.

INDICE
DEGLI ARGOMENTI
DE' CAPITOLI
DI QUESTA PARTE SECONDA
DELLI GIUDIZJ,
E della Pratica Criminale.

C A P. V.

Delli delitti: E delle pene, e delle loro diverse specie con l'ordine alfabetico.

C A P. VI.

Delle diverse specie, o sorti di un medesimo genere di pena, ordinaria, o straordinaria: E del diverso modo di praticarle.

C A P. VII.

Delle cause, le quali minuiscano le pene, le quali per altro entrerebbono in quel delitto.

C A P. VIII.

Della total esenzione, o veramente liberazione dalle pene de' delitti, o sia per giustizia, o per grazia, o per composizione, ancorchè già siano commessi, e provati; o sia per giustizia, o per grazia, o per composizione.

C A P. IX.

Degli effetti civili, li quali risultano nelle robbe dalli delitti, e dalle cause criminali nelle robbe: Come sono, la refezione delli danni, e degl' interessi, e delle spese alle Parti offese: Ed ancora delle pene reali, o pecuniarie, così a favore del Fisco, come a favore della parte offesa; e delle loro diverse specie.

CA-

CAPITOLO PRIMO.

Del Giudizio Criminale, e della sua pratica, e sue diverse specie: E particolarmente quando vi sia necessaria l' accusa, o la querela della Parte offesa; o pure se si possa procedere per inquisizione, o per l' officio del Giudice.

SOMMARIO

1 *Molte cose, che si contengono nella pratica civile, si applicano a questa criminale; e perchè queste pratiche si distinguano.*
2 *Protesta dell' Autore, che non sia Criminalista di professione, o di esercizio.*
3 *Che per il foro sia migliore la pratica che la teorica.*
4 *Della distinzione delli Civilisti, e delli Criminalisti nella Curia.*
5 *Del motivo per il quale l' Autore s' induce a questa pratica, ancorchè non ne sia professore.*
6 *Quali cause vengano sotto la materia criminale.*
7 *Quando si possa procedere per inquisizione, o per officio senza l' accusa; e quando questa sia necessaria.*
8 *Della ragione, alla quale è appoggiato l' uso comune di procedere per inquisizione.*
9 *Dello stesso; e donde nascano gli equivoci de' Legisti.*
10 *Della differenza de' tempi, e de' costumi.*
11 *Dell' usanza antica, che fosse lecito, ed onorevole il fare l' accusatore.*
12 *Dell' errore circa l' applicazione delle leggi fatte in tempo de' Romani antichi.*
13 *In quali casi non si debba pocedere se non per accusa.*
14 *Della ragione per la quale in alcuni delitti non si procede senza la querela della Parte.*
15 *Dello stesso circa l' adulterio.*
16 *A chi spetta la ragione di accusare; ed a che fine ciò si disputa.*
17 *Delli requisiti da desiderarsi nel Giudice Criminale.*

CAP. I.

1 Ncorchè molte cose trattate nella Parte antecedente del Giudizio Civile, e della sua pratica feriscano ancora quest' altra Parte del Giudizio, e della pratica Criminale, e particolarmente sopra la persona del Giudice, e degli altri suoi ministri, ed operarj, ed ancora sopra le leggi, con le quali si deve giudicare, e sopra le prove che si siano fatte, per l' una, e per l' altra parte, se siano rilevanti, o nò, con altre cose, le quali si possono dire comuni all' uno, ed all'altro genere di giudizj: Nondimeno molte cose sono particolari del Giudizio, overo della Materia Criminale, che però conviene distintamente discorrere anche
2 di quest' altra pratica.

Conosco bene, che in questo proposito potrà meritamente convenire a me quella taccia, la quale nel Proemio, ed altrove si è più volte accennata, e della quale sono degni coloro, i quali essendo professori del foro esterno giudiziario, e contenzioso, vogliono ingerirsi nel discorrere, e trattare delle materie del foro interno, da essi attualmente non praticate per professione: Ed (all' incontro) di coloro, li quali, essendo professori del foro interno, si vogliono ingerire nelle materie spettanti al foro esterno giudiziario, senza che ne abbiano pratica alcuna: E dal che nasce il frequente inciampo negli
3 equivoci, dovendo ciascuno trattare di quel che abbia praticato, non bastando la sola notizia della scienza, o della teorica generale in astratto senza averla praticata. Essendo la pratica la maestra migliore, sicchè (conforme si è parimente accennato nel Proemio) la lettura, overo lo studio delle scienze in astratto viene rassomigliato al mangiare, overo al masticare, ma senza la digestione, la quale viene a farsi con la pratica: Che però sarebbe un grand' errore di quegli infermi, li quali si dessero totalmente alla cura d' alcune persone di bell' ingegno, e studiose, le quali avessero scientificamente studiato la Medicina, ma non
4 l' avessero in modo alcuno praticata, con casi simili.

E ciò ragionevolmente si può adattare alla mia persona, mentre essendo per lo stile della Curia Romana quasi totalmente distinte le professioni Criminale, e Civile, così nei Giudici, come nei difensori, sicchè molto rari sono quelli, li quali professino l' una, e l'altra: Maggiormente quando il caso portasse, che il professore avesse sufficiente occupazione nelle materie civili ecclesiastiche, e profane: Ed avendo il caso ciò portato

in

in me, sicchè nello spazio d'anni quasi trenta, che (parte occasionalmente per causa della mia carica di Vicario Generale nella pratica, e parte in figura formale d' Avvocato, dopoi che determinai di fermarmi in Roma) mi è occorso di praticate la Curia, così le occupazioni nelle cause civili, come ancora il genio, e qualche stile della Curia, che (non si sa da qua principio sia originato) non si abbiano in grande stima i professori del foro criminale a comparazione di quelli del civile, mi hanno tenuto totalmente lontano da queste materie, nelle quali meritamente si può dire, che sia errore il mio d' ingerirmi.

Questo rispetto però mi ha trattenuto di passarmene in queste 5 materie con un silenzio totale nel Teatro, come in Opera fatta da professore, e dirizzata a professori per giudicare, o per consigliare: Ed anche per il motivo principale di mostrare gli abusi, con i quali pare che modernamente si cammini con quello stile, il quale si dice prammatico, di non riflettere principalmente all' applicazione delle regole, e delle teoriche legali a i casi particolari, de' quali si tratta, distinguendo bene le loro circostanze, dalle quali dipende il tutto, sicchè perciò si è cercato tenere un certo stile nuovo, e diverso dall' uso corrente.

Ma per quel che riguarda all' Opera presente, non si stima incongruo il dare qualche tocco di queste materie criminali, in quella maniera però, che si può permettere a chi per sì lungo tempo ne vive alieno: Attesocchè l' Opera non è dirizzata a' professori per avere a fare con essa il Giudice, o veramente il consigliere, o pure il difensore delle cause: Ma è dirizzata alli non professori per un lume generale, e per una tale quale notizia: Che però a quest' effetto potrà bastare quel che doppo sì lungo oblio, la memoria possa suggerire; mentre nell' occasioni si dovrà ricorrere a' professori pratici in quel paese, o veramente in quel Tribunale, nel quale si tratti la causa: Onde quei lettori, li quali siano ben versati nella materia come particolari suoi professori, dovranno avere giusto motivo di compatire lo scrittore.

Nè si può usare in questa parte quello stile, il quale si è usato in tutta l'Opera, cioè di accennare i luoghi del Teatro, mentre per l' acccennata ragione, ivi non si contiene in modo alcuno la presente materia criminale.

6 Sotto questo genere dunque delle cause, o veramente delli Giudizj Criminali vengono tutte quelle cause dell' uno, e dell' altro foro, ecclesiastico, e secolare, le quali vengano trattate in forma di Giudizio, o di processo Criminale nella forma, che di sotto si va discorrendo: E questa forma è di due sorti: Una cioè vera contro l' inquisito presente, il quale sia nelle forze del Giu-

Giudice, e della giustizia: E l'altra finta, o veramente contumaciale, contro l'inquisito assente, e contumace.

Il primo dubbio dunque, il qual cade in questa materia criminale, riguarda il punto, se si possa, o nò procedere per inquisizione, e ad instanza del procuratore del Fisco, senza l'accusatore; e quando vi sia necessaria l'accusa, overo la querela della Parte offesa.

7

Ed in ciò, camminando con i termini della ragion comune civile, cade la distinzione tra quei Giudizj, li quali si dicono pubblici per la qualità de' delitti, sicchè si dia l'azione popolare ad ogn'uno: E quelli, che si dicono privati, nelli quali viene stimata precisamente necessaria l'accusa, o veramente la querela della Parte offesa: E sopra questa distinzione si affaticano molto quegl' antichi, e moderni scrittori, li quali alla scolastica camminano con la sola lettera delle leggi, non badando alla pratica: Ed anche quei moderni collettori, o copiatori, i quali, credendo di parlare per la pratica, camminano con le autorità di questi interpreti scolastici, disputando, quali siano i Giudizj, o veramente i delitti pubblici, e quali siano i privati per l'applicazione della suddetta distinzione.

Contiene però tutto ciò una delle solite simplicità de' puri Prammatici, mentre per una certa osservanza generale de' Tribunali, e particolarmente nella nostra Italia, indifferentemente in tutti i delitti si cammina per inquisizione, e come si dice, per officio del Giudice, sicchè il procuratore, o veramente qualch' altro ministro del Fisco, faccia le parti dell'accusatore, per il che si verifica bene il concorso delle tre persone, le quali sono necessarie in ogni Giudizio; mentre il ministro pubblico deputato a quest' effetto dal Principe fa le parti dell'Attore.

E più chiaramente ciò cammina nella Curia Romana, ed in tutto questo Principato da lei dipendente dello Stato Ecclesiastico, per i bannimenti generali, per i quali così espressamente si dispone.

Sopra questa osservanza parimente si scorge la solita varietà delle opinioni, ed anche la molta semplicità de' nostri: Attesocchè alcuni l'attribuiscono alla disposizione della legge canonica, non riflettendo, che in molti paesi, o Principati, per alcuni rispetti quella sopra le materie profane non si pratica.

8

Altri attribuiscono questa osservanza ad una certa consuetudine generale, la quale viene da loro stimata esorbitante, e correttoria della ragion comune, per il che inferiscono alle solite freddure altre volte accennate in proposito delle consuetudini, o veramente degli statuti, e dell'altre leggi particolari, sopra la loro stretta

ſtretta intelligenza, ed operazione: E ciò è errore, mentre non riflettono, che queſta uſanza nacque in queſte noſtre Parti dell' Europa occidentale, e particolarmente della noſtra Italia, per la ſciſſura dell' Imperio Romano, ed ancora per l'introduzione di tanti Principati, e dominj, e di tante Repubbliche, e per l' occaſione di tante fazioni, ſicchè quando furono ritrovate le leggi civili, e che cominciò ad averſene l'uſo, già per più ſecoli prima ſi era introdotta queſt'uſanza, la quale però è anteriore alla ragion comune, e per conſeguenza non è correttoria, ma impeditiva, che queſta non naſceſſe, o che non ſi metteſſe in uſo.

E dal non riflettere a queſto diſcorſo naſce la maggior parte degli equivoci, e delle inezie de' Giuriſti; mentre imbevuti di 9 quelle favolette, le quali con una gran ſimplicità ſi raccontano a gli ſcolari dalli maeſtri dell'Iſtituta, più ignoranti in queſto particolare de' medeſimi diſcepoli, ſi credono, che dall'origine del Mondo naſceſſero le leggi civili, ſempre continuate, e che Giuſtiniano foſſe come una ſpecie d'Adamo.

O pure perchè non riflettono alla gran differenza de' tempi, e de' coſtumi, e de' paeſi, cioè tra il tempo dell' ordinazione, e 10 quello della compilazione di queſte leggi, ed il luogo dove ſeguì, ed il tempo della loro invenzione, e della introduzione del loro uſo con lo ſpazio di ſei e più ſecoli di mezzo, nel quale ſeguì una sì gran revoluzione delle coſe.

E particolarmente, all'effetto di che ſi tratta, ſi ſcorge la differenza chiara, per la gran diverſità de' coſtumi de' tempi antichi, e moderni: Atteſocchè nell'antica Repubblica Romana, con mol- 11 ta prudenza, e più che fina politica, fu introdotto il coſtume, che il fare l'accuſatore de' delinquenti, ed il perorare contro di eſſi, non ſolamente non foſſe mancamento, ma onorevolezza e merito anche negli eſtranei, e che eſſi non foſſero gli offeſi, facendoſi da Cicerone, ed altri uomimi grandi: Ed a ſomiglianza di quel che oggidì inſegna la pratica nella Città di Venezia, grand'immagine dell'antica Repubblica Romana in quei Nobili, per l'offizio pubblico dell'Avvocadore: Che (all'incontro) ne' tempi moderni, da per tutto, e particolarmente in molte Parti della noſtra Italia, non ſolamente ciò viene ſtimato un mancamento grande, ed una ſpecie d'infamia negli eſtranei, li quali faceſſero le parti dell'accuſatore, o dell'Iſtigatore, eccetto quei miniſtri pubblici, li quali lo facciano per la ragione dell'offizio: Ma tra le perſone nobili, ed anche di mediocre civiltà, viene ſtimato un mancamento nella ſteſſa Parte offeſa, vivendoſi coll'opinione, che convenga vendicare l'ingiuria da ſe ſteſſo con l'autorità privata: A tal ſegno che in alcuni paeſi, con maggior diligenza ſi metto-

no

no in fuga, o in salvo quelli li quali siano stati feriti, o ingiuriati, ed offesi, di quel che facciano gli offensori, ed i delinquenti, abborrendo che si metta in carta, e che se ne faccia processo: O veramente acciò non siano costretti a far la pace, o pure a dar la sicurtà, overo a ricevere il precetto: E per conseguenza quest' uso di procedere in ogni caso per inquisizione, e ad istanza de' ministri fiscali, resta precisamente necessario.

12 Ma continuandosi tuttavia nelle medesime simplicità, di non distinguere i tempi, e di non considerare, che le leggi civili in questa parte si devono avere come se non fossero nel Mondo, alcuni professori appoggiati a quel che dissero alcuni de' primi Interpreti, più nelle scuole per istruzione de' giovani, con la sola lettera delle leggi, che nel foro per la pratica, confessando la regola, le danno nullaostante alcune limitazioni, come ordinate dalle suddette leggi: E particolarmente in quelle cause d'ingiurie, o di danni dati, le quali si possono dir miste, o veramente che alternatamente producono una delle due azioni, civile, o criminale; sicchè, eleggendosene una, cessi l'altra, per quel che, in occasione della pregiudizialità, si è accennato di sopra nella Pratica Civile nel capitolo quinto, ed anche nella materia Giurisdizionale: Però questo ancora contiene un'equivoco, attesocchè ciò non dipende dalla qualità del delitto, che produca la limitazione legale, ma dipende dalla ragione dell'interesse della parte offesa, alla quale possa essere più spediente d'eleggere la via civile: Sicchè spettando a lei l'elezione secondo la natura degli alternati, non deve il Giudice, o il ministro fiscale ingerirvisi.

13 E nondimeno questa ragione oggi ne anche sussiste, mentre ciò camminava anticamente secondo i termini della suddetta legge civile, la quale all'offeso, overo all'ingiuriato, o danneggiato con delitto, oltre la refezione del danno, e dell'interesse, che da i Giuristi si dice il *simplo*, dava l'altra pena borsale a beneficio del medesimo offeso, o dell'ingiuriato per ricompensa dell'offesa dell'ingiuria, nel duplo, o nel triplo, o nel quadruplo; che però era più ispediente alla Parte offesa di ottenere questa pena, e di eleggere questa via civile, che di accusare, e di eleggere la via criminale per la pena personale: Ma oggi questa specie di pena non è più in uso a favore delle Parti, sicchè quel duplo, o quadruplo, o non uplo, o decuplo, che secondo le diverse leggi de' paesi sia in uso, per quel che se ne accenna di sotto nel capitolo quinto, nella parola *conti mal resi*, si applica al Fisco in ragione di pena criminale: E per conseguenza non cammina la suddetta ragione; sicchè anche in questa specie di delitti camminerà la stessa regola, cessando il pregiudizio della Parte offesa, mentre

la

la rifezione del fimplo fi deve fare anche camminandofi criminalmente.

Che però febbene in pratica in quefta forte di delitti, in alcuni paefi, o Tribunali, con ftili anche diverfi, non fi fuole procedere fenza l'accufa, o la querela della Parte offefa: Nondimeno ciò nafce da una delle due ragioni, cioè: O dalla tacita remiffione in cafo di danni dati: O veramente in cafo d'ingiurie, che convenga diffimulare, e feppelire il cafo fotto la fecretezza, per riputazione dell' ingiuriato, al quale riufcirebbero di maggior mancamento la pubblicità del proceffo, ed il gaftigo del delinquente: Quando però le circoftanze de' cafi non ricerchino il dover mettere le mani per riparare agl' inconvenienti, ed ai delitti maggiori, perchè forfe l'ingiuriato diffimuli l'ingiuria per vendicarla da fe fteffo, onde compla col caftigo dargli fodisfazione fufficiente, per liberarlo dall'obbligo di vendicarfi: E per confeguenza, chiaro refta l'errore di coloro, li quali, con l'inezia leguleica, vogliono in ciò camminare con le generalità, ftabilendo delle regole, e delle limitazioni in aftratto, e fermandofi alla fola lettera di quel che trovano fcritto da' Dottori più antichi, non diftinguendo i tempi, ed i paefi, e le loro ufanze, e le occafioni, nelle quali fi fia fcritto: Che però fi conclude che in effetto la materia non fia capace d'una regola certa, e generale, ma che il tutto dipenda dalle circoftanze particolari de' cafi, e dell'ufanze de' paefi, o da' ftili de' Tribunali.

14

Lo fteffo cammina nell'altra limitazione, la quale fi fuol dare alla fuddetta regola, nell'adulterio, o nell'inceftο, ed in altri fimili delitti, li quali portano qualche macchia confiderabile, da non lavarfi col folo gaftigo giudiziale, ficchè piuttofto comple di diffimularli, e di feppelirli fotto la fecretezza: Che però farebbe troppo grand' imprudenza di quel Giudice o Magiftrato, il quale fenza querela metteffe mano a sì fatta forte di delitti, per inquifizione: Ogni volta che la pubblicità, ed il fofpetto del lenocinio non richiedeffe diverfamente, per quel che fi accenna anche di fotto nel capitolo quinto, trattando dell'Adulterio, e dell'Inceſto, e di altri fimili delitti: Sicchè parimente fi fcorge lo fteffo errore in camminare con le fole generalità delle regole, o delle limitazioni.

15

E febbene oggi ancora in pratica occorre bene fpeffo difputare di quefta ragione d'accufare, a chi fpetti, e da chi fi poffa efercitare: Nondimeno ciò riguarda due diverfi effetti: Uno, cioè il quale fi accenna di fotto nel capitolo ottavo in occafione di trattare della pace, o della remiffione della Parte offefa, per le grazie, o per le compofizioni, ed ancora per la refezione degli intereffi:

16

tereffi : E l'altro per i privilegi che possano spettare all' Accusatore : Conforme particolarmente occorre per l' elezione, o variazione del foro, che spetti alle vedove, o alle vergini, e ad altre persone privilegiate con simili contingenze, ma nel rimanente le questioni che sopra ciò si disputano da' Dottori, pare restino in pratica ideali: Tuttavia, conforme si è detto, non è materia capace di una regola certa, e generale; che però sarà sempre errore il camminare con le sole generalità; mentre in effetto il tutto dipende dalle leggi, e da' stili de' paesi, e de' Tribunali: Ed anche ne' i medesimi paesi e Tribunali, dalle circostanza de i casi.

17 Che però a questi, ed a molti altri simili effetti si verifica quel che si discorre di sopra nella Pratica civile nel capitolo quarto, ed altrove; cioè che in queste materie criminali particolarmente nelli Giudici, e nelli Magistrati, (presupposta l' integrità, e la retta intenzione) si deve desiderare più un buon giudizio, e la prudenza affinati dalla pratica, e dalla sperienza de' casi seguiti, che una gran letteratura, bastando che questa vi sia a sufficienza, in quella maniera che nel libro duodecimo si è detto de' Parrocchi, e di sotto nella Relazione della Curia si dice de' Vescovi, in occasione di trattare della Congregazione dell' esame de' Vescovi.

CA-

CAPITOLO SECONDO.

Del principio, overo dell' introduzione del Giudizio Criminale, col processo informativo, così sopra la prova, o la ricognizione del corpo del delitto; come ancora sopra le prove, o indizj contro li delinquenti. Ed altresì quando si debba venire alla carcerazione dell'inquisito.

SOMMARIO.

1 *Del principio del processo informativo.*
2 *Del corpo del delitto, che altrove si dice il* delitto in genere.
3 *Della deposizione dell' offeso quando viva.*
4 *Se dal Giudice laico si possa fare la recognizione del delitto in luogo immune.*
5 *Delle difficoltà sopra questo corpo del delitto.*
6 *Gli offesi sono tenuti denonciare il caso.*
7 *Dell' esame de' testimonj per il processo informativo.*
8 *Quando si possano i testimonj tormentare.*
9 *Degl' indizj anche remoti, e generali.*
10 *Quando si possa, o si debba venire alla carcerazione dell' inquisito.*
11 *Della citazione con la trasmessione dell'inquisizione, o del monitorio, overo ad informare.*
12 *Se si possa procedere per officio, o per inquisizione.*
13 *Degli effetti quando si proceda a querela della Parte.*
14 *Si distingue il termine dell'* Inquisizione.
15 *Come si debba concepire la citazione, overo il monitorio.*
16 *Se; e quando il citato sia tenuto comparire di persona; e del salvocondotto che si deve offerire al citato.*
17 *Della differenza quando il citato comparisca, o nò.*
18 *Della moderazione delle pene comminate nel monitorio.*

CA.

CAP. II.

1 Eguito che sia qualche delitto, il quale, o per querela della Parte offesa, o per denuncia, o veramente per istanza del procuratore del Fisco, o d' altro officiale, o ministro a ciò deputato, venga a notizia del Giudice: Si comincia da questo a fabbricare il processo informativo, cioè che senza citare quelli, li quali si suppongono delinquenti, anzi quanto più sia possibile di nascosto, si procurano le prove, o gl' indizj, e si prende l' informazione del fatto.

La prima cosa, che per la fabbricazione di questo processo si deve fare, consiste nella prova, e nella recognizione del corpo del delitto, per la regola de' Criminalisti, che non basta che sia se-
2 guito un caso, se non costa, che sia seguito con delitto, e con sceleratezza, quando questa prova sia verificabile: Che però si distinguono due generi di delitti: Uno, cioè di quelli li quali si dicono *di fatto permanente*, e che lasciano il vestigio: Come (per esempio) sono, l' omicidio, le ferite, le rotture, o fratture, le falsificazioni delle scritture, o d' altri atti; la moneta falsa o tosata, il libello famoso, e cose simili: E l' altro di quei delitti li quali non lasciano vestigio alcuno, e si dicono di *fatto transeunte*: Come sono, la lesa maestà divina, o umana, le bestemmie, l' ingiurie, l' adulterio, e l' incesto, ed anche alle volte la sodomia, e lo stupro stesso quando non sia cosa recente e simili.

Nel primo genere: Quando l' offeso sia ancor vivo, e che il suo esame sia praticabile, si riceve la sua deposizione sopra la persona del delinquente, quando l' abbia conosciuta, e non aven-
3 dola conosciuta, si fa descrivere con quei segni che sia possibile: Ed ancora s' interroga, se, e di chi avesse sospetto, facendosi ancora la ricognizione delle ferite, o d' altre percosse: E lo stesso a proporzione nell' altre specie de delitti: Ma se l' offeso sia già morto, sicchè non sia praticabile quanto di sopra si accenna, in tal caso si fa la ricognizione del cadavere, e delle ferite, o di quell' altro modo, col quale sia seguito l' omicidio; se (per esempio) col laccio, o in altra forma, ed anche delle vesti, e di tutte l' altre circostanze.

Cade però sopra questa prova, o ricognizione frequentemente la disputa tra gli ecclesiastici, ed i laici, accennata nella materia Giurisdizionale; cioè se il magistrato secolare possa, senza licenza del Vescovo, o di altro Superiore ecclesiastico, fare questa rico-
4 gnizione, o respettivamente ricevere la deposizione in Chiesa, o in

in altro luogo sacro, o immune, conforme frequentemente occorre nell'esumazione de' cadaveri nelle Chiese, o ne' Cimiterj, e nell'esame de i feriti negli Ospedali: Ed ancorchè sopra ciò si scorga la solita varietà delle opinioni, col solito stile fazionario, e adulatorio alla propria podestà: E sopra di che si lascia il suo luogo alla verità, dipendendo in gran parte dall'osservanza, e dagli stili: Nondimeno quando anche si debba tenere l' opinione, la quale è più ricevuta appresso gli ecclesiastici, che ciò non si possa fare: Tuttavia facendosi de fatto, oprarà bene la violazione dell'immunità, per l'incorso delle censure, e ad altri effetti, e sarà cosa mal fatta, ma non toglierà che la prova non si sia fatta per la legittimazione del processo.

5 Le difficoltà, le quali sopra questa prova, o ricognizione del corpo del delitto, sogliono cadere in questo genere di delitti, li quali lasciano de' vestigi, e che si dicono di fatto permanente, sono in due casi: Uno; cioè quando il corpo non si ritrovi, conforme occorre quando il cadavere si sia abbruggiato, o veramente sia stato buttato in mare, o in fiume, o in qualche voragine, o che si sia nascosto: O pure che sia in luogo sacro, nel quale non si dia l'adito: O veramente che quella scrittura falsificata sia stata occultata, o stracciata dallo stesso inquisito, o da altri a sua istanza, con casi simili: Ed in tal caso si fa la prova in quella maniera che si può, per la fama, o per lo rumore, e per quelli li quali abbiano visto il corpo del delitto, ed in quell' altre maniere, che siano praticabili per le circostanze del fatto.

E l'altro caso è, quando vi sia il corpo, ma non vi siano i segni, li quali concludano il delitto: Come (per esempio) se si ritrova il cadavere annerito, o gonfio, o con gl'interiori corrosi, e con altri segni equivoci, li quali possono essere naturali, come cagionati dalla malignità del morbo, o veramenre da altro accidente di annegatura, o simile: Ed allora si deve tuttavia fare la recognizione, e sodisfare a questo requisito così necessario, per la prova del corpo del delitto, mentre nel progresso del processo le prove, o gl' indizj speciali possono chiarire l'equivoco, e certificare, se quei segni nascano piuttosto dal delitto, cne dalla causa naturale.

Nell'altro genere di quei delitti, li quali non lasciano vestigio, e che si dicono di fatto *transeunte*, si soddisfa a questo requisito in quella maniera che comportino le circostanze del fatto: Come (per esempio) nel furto, con le lamentazioni di quello il quale l'abbia patito, e con la prova dell'esistenza antecedente della cosa robbata: E nell'ingiurie, con la deposizione di coloro li quali l'abbia-

l'abbiano sentite: O pure che nello stesso tempo si faccia la prova del delitto, così in genere, come in specie, nella maniera che si può.

A questo effetto, e per sapere i delitti li quali occorrono nella Città: Come ancora per riparare agl' inconvenienti, che si cercano celare, per farne la vendetta di propria autorità: Nella Curia, ed in tutto questo Principato stà prudentemente provisto, che quelli li quali patiscono offese, o ingiurie, o furti, ed ogni altro danno per via criminosa, sotto pene siano tenuti darne la denuncia: Sicchè, anche volendo, non si può il delitto dissimulare, o rimettere, quando non si tratti di quella specie di delitti, che per riputazione conviene dissimulare, conforme si è detto dell' adulterio, e simili.

6

Soddisfatto che sia a questo requisito, così necessario, ed essenziale del corpo del delitto, che altrove si dice la prova del *delitto in genere*: Si viene all'esame de' testimonj, i quali si presuppongano sospetti, o informati, come vicini, o come parenti, o come compagni, o pure come indotti, o denunciati, o che in altra maniera si possano credere informati.

7

E circa li testimonj, in alcuni casi si verifica una cosa, la quale a prima faccia si presuppone che sia esorbitante, ed è pur vera, e ragionevole: Cioè che i testimonj, quando siano convinti, overo sufficientemente indiziati, che possano essere informati, in rigore di legge si possono tormentare, anche quando si trattasse di quei delitti di minore sfera, per i quali non si possa venire a' tormenti contro il principale inquisito: Per quella ragione che tanto si dice falsità l'alterar il vero, ed il deporre il falso, quanto il negare, o tacere la verità, quando vi concorra il precetto del Giudice che la debba dire: Benſicchè molto di raro, e quasi mai questo rigore si pratica, quando non si tratti di cause gravi.

8

Si esaminano ancora li testimonj sopra gl' indizj più remoti: Come (per esempio) sono: La fuga, o l'essersi messo in salvo, o in luogo immune quello il quale si sospetta che sia delinquente: La fama pubblica: Le minaccie precedenti: L'inimicizia scoverta, o veramente la causa dalla quale abbia potuto quella nascere: La mala vita di quella persona, e se sia solito delinquere, con cose simili proporzionate alla qualità del delitto: Come (per esempio) in caso di furto, o di rapina, l'essersi visto fare delle spese, o maneggiar denaro, overo avere delle robbe preziose sproporzionate al suo povero stato, overo menar vita oziosa, e tale che (secondo la sua condizione) non avrebbe possuto, nè potrebbe menarla, senza essere un ladro, o un falsario, con altre

9

circo-

circostanze simili, dalle quali si possa in lui sospettare, overo argomentar il delitto.

Seguita questa prova, tale quale si sia possuta avere: Quando, secondo lo stile, e l'usanze del paese, o del Tribunale respettivamente, non vi sia motivo tale che lo proibisca, si suole
10 venir alla carcerazione di quel tale, il quale si presuppone che sia il delinquente: E sebbene tra Criminalisti si scorge la solita varietà delle opinioni, qual sorte d'indizj si ricerchino per poter venire alla carcerazione, e se debbano essere tali che bastino per la tortura, o per altri tormenti, nel che si dovrà camminare con le leggi, o stili particolari de' luoghi, e de' Tribunali, venendo stimata una cosa arbitraria, e per lo più secondo la pratica più frequente, bastando indizj, o sospetti tali quali siano, per assicurarsi della persona, ancorchè non siano sufficienti per i tormenti, che volgarmente si dicono a *tortura*: Attesocchè sarebbe troppo gran schiochezza di quel Giudice, il quale trascurasse d'assicurarsi della persona, per aspettare tale sorte di prova, che non facilmente si può arrivar subito, nè sempre si può fare così secreta, che non s'arrivi a sospettare dal sospettoso delinquente.

Anzi alle volte, secondo le circostanze de' casi, anche prima di cominciare il processo, e di fare la prova, o la recognizione del corpo del delitto, avutosi di questo avviso, si suol venire all' assicurazione di quelle persone, delle quali, o per denuncia dell' accusatore, o per ammonizione degli esploratori, e ministri che volgarmente diciamo *spie*, o per altri argomenti si possa avere il sospetto, per non dargli campo da fuggire, o di mettersi in salvo: Maggiormente quando si tratta di persone popolari, e di ordinaria condizione, sicchè la carcerazione non porti quel pregiudizio nella reputazione, che porta alle persone nobili, o qualificate, per il che si deve camminare con la dovuta circospezione.

Ed all'incontro, in alcuni casi, si suole camminare con la suddetta circospezione, sicchè non si venga alla carcerazione, se non quando si abbia più che buono in mano, perchè forse si tratti di personaggi qualificati, overo che per altri rispetti la carcerazione potrebbe cagionare degl'inconvenienti o de' danni, e de' pregiudizj irreparabili a quella persona: O pure alle volte perchè non comple, per non guastare il processo, e per non dare impedimento alle prove, ed agl' indizj, che si possano avere: O pure che essendovi indizj sufficienti, tuttavia si dissimulino, e si citi solamente ad informare la Curia, senza trasmettergli l'inquisizione, overo il monitorio, per non metterli in maggior sospetto: Che però si dice una materia incapace di regole certe e generali, applicabili ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze par-

ticolari di ciaſcun caſo, dalle quali ſi dovrà regolare il prudente arbitrio del Giudice.

Quando dunque, o perchè non ſi ſtima ſpediente come ſopra, overo perchè l' inquiſito ſi ſia poſto in fuga, o in ſalvo: O in qualche luogo immune, o pure che ſia perſona potente, o protetta da altro potente, ſicchè non ſia facilmente praticabile la carcerazione ſenza pericolo d' inconvenienti, e del perdimento del riſpetto della Corte, onde convenga diſſimulare, e di tirare in lungo per addormentare l' inquiſito, e per aſſicurarlo a praticare, per poterlo avere con maggiore ſicurezza nelle mani, conforme alle volte i Giudici prudenti ſogliono praticare: E per il qual' effetto, conforme ſi è accennato di ſopra nel capitolo antecedente, ne' Giudici criminali ſi ricerca più il giudizio e la deſtrezza affinata dalla pratica, che la parte ſcientifica della teorica.

In tal caſo, ſi viene alla citazione dell'inquiſito, la quale (ſecondo i varj ſtili de' luoghi, e de' Tribunali) ſi ſuol eſplicare con diverſi nomi, o vocaboli: Atteſocchè in alcune Parti: Come
11 (per eſempio) nella Curia Romana, ſi dice traſmettere il monitorio, ed in altri ſi dice di traſmettere l'inquiſizione, con vocaboli ſimili, che ſebbene poco importano, per conſiſtere il punto nella ſoſtanza, nondimeno è bene ſaperlo, per non inciampare negli equivoci: Atteſocchè nel Regno di Napoli ſi dice ad informare la Curia: E pure nella Curia Romana, ed in tutto queſto Principato, dove ſi uſano i ſudetti termini di monitorio, o d'inquiſizione, ſi cita ad informare la Curia per pochi indizj, o ſoſpetti, ed alle volte per la ſola accuſa, o denuncia, all'effetto che non comparendo, s'incorra quella contumacia impropria, che ſi dice *giudiziale*, la quale ſerve per qualche indizio: Ma queſt'atto nel ſuddetto Regno ſi dice *ad deponendum*: Che però ſi vede quanto grande ſia la diverſità de' termini in Principati così vicini, dal che ſi può argomentare per gli altri più lontani.

Ed ancorchè (ſecondo la diſpoſizione della legge Civile de' Romani, che diciamo ragion comune) all'effetto di poter venire
12 a queſti atti, ſi cammini con la diſtinzione tra li delitti, e li giudizj pubblici, e li privati, per la neceſſità, che ne' privati ſi ſcorge nell'accuſa, overo dell'accuſatore, ſicchè non ſi poſſa camminare per inquiſizione: Nondimeno, conforme ſi è accennato di ſopra nel capitolo antecedente, per le ragioni ivi dedotte, queſte diſtinzioni comunemente, e da per tutto pajono bandite dalla pratica, mentre in ogni ſorte di delitto ſi cammina per inquiſizioue: Scorgendoſi qualche differenza tra queſto caſo, e l'altro che vi ſia l' accuſatore, o l' iſtigatore, overo

l'ade-

l'aderente al Fisco, così per le diligenze migliori, e per le migliori notizie per la prova del delitto, come ancora per l'interesse de' Notarj, e d' altri ministri, circa i viatici, e le altre spese, che bisognassero per far le prove, e fabbricare il processo: Attesocchè, quando si cammina per inquisizione, la soddisfazione delle loro mercedi e spese dipende dall'evento della causa, se l'inquisito si prova delinquente, o almeno sufficientemente indiziato: Che (all'incontro) quando segua ad istanza dell' accusatore, o dell'istigatore, questo li paga, o ne resta debitore, dipendendo la di lui reintegrazione dall' evento suddetto, e sopra di che gran parte hanno i stili de' Tribunali, sicchè non si dà una regola certa, e generale.

13

Dovendosi ancora avvertire circa questo termine d'*Inquisizione*, che altro è il procedere per Inquisizione, cioè *ex officio*, senza querela, o accusa della Parte offesa: Ed altro è il trasmettere l' Inquisizione, cioè il monitorio, o la citazione, mentre ciò si fa anche in caso che si proceda per accusa.

14

In questa citazione dunque, narrandosi il delitto con tutte le sue circostanze, e denunciandosi all'inquisito, che egli ne sia sufficientemente indiziato; secondo la qualità delle prove, le quali siano nel processo informativo, si ammonisce a dovere dentro un certo termine prefissogli comparire avanti quel Giudice per informarlo, e scolparsi della sua imputazione, minacciandolo che altrimente non comparendo, in contumacia si procederà alle pene, le quali si devono specificare, sicchè a quelle solamente si potrà venire, e non ad altre non specificate: Per la ragione che il citato deve saperlo, acciò possa in tal maniera deliberare quel che gli sia più ispediente, e sappia a che condanna si espone, non comparendo.

15

Si deve ancora specificare il modo di comparire; cioè se di persona, overo per procuratore: Bensì che (secondo l' uso più comune) quando non si tratti di materie più che leggiere, e di cause, le quali tra Criminalisti si dicono più civili, che criminali, per ordinario si fa la citazione a comparire di persona, la quale poi si suol moderare, e si suole concedere dal Giudice la facoltà di comparire per procuratore, quando se ne faccia l'istanza, e si mostri che il preteso delitto sia tale, che non porti la pena afflittiva del corpo, conforme si è anche accennato di sopra, trattando de' Procuratori.

16

Anzi per levarli ogni pretesto di scusa, si suole, e si deve offerire il salvo condotto da ogn'altro delitto, o pregiudizio; mentre altrimente il citato avrà sempre la scusa del non sicuro accesso.

Dall'esito di questa citazione nasce la distinzione delli due Giudizj di sopraaccennati nel capitolo primo, cioè del vero, e del con-

tumaciale: Attefocchè fe il citato comparifce, e fi coftituifce, fi camminerà con effo, o refpettivamente col fuo procuratore nel Giudizio vero, con citarlo, e fentirlo in tutti gli atti: Ma fe non comparirà, ficchè fia riputato contumace, fi camminerà nel Giudizio contumaciale: Che però quefti due Giudizj di fotto fi trattano diftintamente per avere una diverfa forma.

17

Prima che paffi il termine prefiffo, e che il citato fia indeterminato, fe debba comparire o nò, fi fogliono fare le iftanze in fuo nome per la moderazione delle pene comminate nel monitorio, overo nell'inquifizione, come eccefsive, e fproporzionate al delitto, che fi narra, ed alle volte fi concede: Ma quando ciò non fegua fi deve avvertire, che il mettere le pene eccedenti fervirà per la nullità della condanna contumaciale, conforme di fotto fi difcorre: Quando però dal proceffo non rifultaffero qualità tali, che le pene comminate non fi poffano dire fproporzionate, ficchè il tutto fempre dipende dalle circoftanze del fatto.

18

CA-

CAPITOLO TERZO.

Del processo, o giudizio contumaciale nelle cause criminali: E particolarmente sopra il bando capitale, ed anche del bando non capitale: E sopra l' esecuzione ed effetti dell' uno, o l' altro bando.

SOMMARIO

1 *Del bando capitale, che altrove si dice* forgiudica.
2 *Si deve riflettere alla diversità de' termini, o de' vocaboli de' paesi per molti effetti.*
3 *Dell' altre pene minori contumaciali, e per bando.*
4 *Se vi sia necessaria sentenza.*
5 *Delle scuse, o del termine a carcerazione.*
6 *Dell' allegazione di qualche impedimento.*
7 *Della sentenza sopra il bando capitale; e degli effetti che opera.*
8 *A che giovi l' allegare qualche scusa.*
9 *Dell' effetto del bando capitale, che il bandito non può avere commercio.*
10 *Che possa essere ucciso da ogn'uno; e come.*
11 *Se si possa uccidere fuora del territorio.*
12 *E se in luogo immune.*
13 *Dell' ignominia della pittura in luoghi publici.*
14 *Dell' esilio de' parenti.*
15 *Della pratica contro la sua persona quando sia preso vivo.*
16 *A che fine se gli assegna qualche termine.*
17 *Della ragione per la quale il monitorio, o la citazione deve esprimere le pene.*
18 *Se il bandito capitale si renda intestabile.*
19 *Delle nullità del processo contumaciale.*
20 *Di quella della giurisdizione, o incompetenza.*
21 *Come debba il Giudice delegato concepire la citazione.*
22 *Della nullità per il diffetto della citazione.*
23 *Dell' altra nullità per l' eccesso delle pene, o per l' incongruenza del termine, o del luogo.*
24 *Per quali delitti si può convincere il bando capitale.*
25 *Che vi si ricerchino indizj per i tormenti.*
26 *Dell' esecuzione della citazione.*
27 *Dell' eccesso delle pene comminate.*
28 *Dell' altre specie di scusa.*
29 *Della purgazione della contumacia dentro l' anno.*
30 *Quando le nullità non pregiudichino al Terzo.*
31 *Della* forgiudica *nel Regno di Napoli.*

CAP. III.

1 E maggiori difficoltà, e le più frequenti dispute, le quali occorrono in questo Giudizio Criminale contumaciale, riguardano il caso della condanna alla pena ordinaria, la quale viene spiegata col termine *di bando capitale*, overo della vita, così nella Curia Romana, come in molte altre Parti d' Italia: E nel Regno di Napoli s' esplica col termine di *forgiudicazione*; sicchè ivi si dicono forgiudicati quelli, li quali in Roma diciamo banditi della vita: Usandosi ivi questo termine di banditi ne' ladri pubblici di campagna, e grassatori delle strade, che in Roma si dicono assassini di strada.

2 E da questa diversità di termini, in molte materie anche giuridiche, e forensi, nell' uno, e l' altro Giudizio Civile, e Criminale, tra due Principati confinanti, e vicini, anzi con qualche connessione, nasce la prova di quel che nel Proemio, ed in molti altri luoghi si è accennato, della maggior difficoltà, che sia oggidì in questa facoltà legale pratica, di quel che fosse in tempo dell' antico Imperio Romano, quando da per tutto era un Principato, ed una legge sola, e correano gli stessi termini, sicchè quegli, il quale fosse dotto, e ben pratico Giurisconsulto in un luogo, era tale da per tutto: Il che oggi non si può dire; attesocchè quello, il quale sia un' eccellente, e primario Avvocato in un Principato, andando nell' altro, sarà un' uomo novo, e quasi idiota, per la direzione delle cause: Anzi da un Tribunale all' altro d' uno stesso Principato, o dentro una stessa Città, conforme anche si accenna nella Relazione della Curia, trattando de' Curiali.

3 Si discorre però di questo Giudizio contumaciale col presupposto, che porti il bando capitale come produttivo de' più gravi pregiudizj, e di maggiori conseguenze, mentre a proporzione di quello che si dice con tal' occasione, si può inferir al bando minore della galera in vita, overo a tempo, o pure dell' esilio che in Roma, ed in altre Parti si usa anche in contumacia, ma altrove non si usa: Poichè quando non si può venire alla *forgiudica*, si resta nel termine di contumace con qualche pena, o multa nella robba, nè si usa questa condanna contumaciale alla galera, overo all' esilio.

4 Quando dunque l' inquisito non comparisca nel termine stabilitogli nel monitorio, overo nell' inquisizione trasmessagli, e che (secondo i diversi stili, o pratiche de' Tribunali) venga ripu-

riputato contumace; in tal caso caso cade la disputa nella Curia e negli altri Tribunali dello Stato Ecclesiastico, i quali si regolano con la stessa pratica, in queste materie criminali, secondo lo stile quasi comune di tutti i Principati: Che i Tribunali inferiori e subordinati si regolano con lo stile de i Tribunali maggiori delle Città Metropoli, overo residenziale del Principe: Se vi sia di bisogno, che segua la sentenza condannatoria, overo declaratoria sopra l' incorso delle pene contenute nel monitorio per divenire bandito: O pure che basti la sola contumacia.

Nasce la ragione del dubitare da una Costituzione detta l'Egidiana, la qual dispone, che i contumaci si debbano avere per confessi, e per condannati alle pene comminategli. Nondimeno in pratica è ricevuto il contrario, che vi sia necessaria la sentenza: E ciò con molta ragione, mentre possono occorrere molte cose, le quali siano stimate dal Giudice degne di scusare dalla contumacia: Come (per esempio) quando, non essendo seguita la citazione personale, nè costando che la medesima persona sia stata vista nel luogo stesso, o altro adiacente, doppo trasmessogli il monitorio, per qualche congionto si alleghi la sua assenza, overo la sua carcerazione, o altro impedimento simile in altro luogo, sicchè respettivamente si domandi il termine competente ad avvisare l'assente del monitorio trasmessogli a sua casa, overo in mano de' domestici, e de' parenti, acciò sapendolo possa ubbidire, e comparire, non essendo dovere che in tanto si dichiari contumace, mentre non si sà se si debba risolvere ad ubidire, o nò: Ogni volta che (conforme si è accennato) non sia una assenza, o latitazione affettata, ed inverisimile.

5

E lo stesso si dice, quando si allegasse la carcerazione, overo l' arresto, o il precetto di un' altro superiore sotto pene gravi, o altro impedimento simile: Che però non vi cade una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso, dalle quali sopra ciò và regolato l' arbritrio del Giudice.

6

E per conseguenza è necessaria la suddetta sentenza, o dichiarazione, con la quale venga quel contumace dichiarato bandito, ed incorso nell' altre pene comminategli: Come per (esempio) in Roma, e nello Stato Ecclesiastico sogliono essere la confiscazione de beni, e la privazione degli officj, dignità, beneficj, e pensioni.

7

Purchè però espressamente si dica; mentre non dicendosi, il solo bando capitale non cagiona questo effetto di privazione, d' officj, dignità, beneficj, e pensioni, se non quando il bando seguisse per un delitto, il quale per disposizione della legge comune,

mune, o particolare, portasse seco questa pena, la quale in tal caso si dice nascere dal delitto, e non dal bando conforme s'accenna nella materia de' Beneficj, e delle Pensioni.

8 Suole però riuscire profittevole questa cautela di allegare qualche scusa, o qualche timore, o veramente oppore dell'incompetenza del Giudice, e del diffetto della giurisdizione, ancorchè l'eccezione fosse poco rilevante, e che meritasse di essere rejetta; attesocchè porta qualche termine, e qualche discussione, con la quale si guadagna del tempo, il quale si stima la miglior medicina in queste materie.

Seguito dunque che sia legittimamente questo bando, o veramente questa condanna contumaciale, ne seguono molti effetti pregiudiziali al condannato, ed al bandito: Primieramente, che rigorosamente gli è proibito ogni ricetto, ed ogni commercio: E

9 particolarmente in questo Principato, nel quale vi sono Bolle rigorosissime sopra questa ricettazione, o commercio con banditi, e queste Bolle sono in pratica, ed in osservanza, nella quale sta tutto il punto per il buon governo della Repubblica (importando poco che vi siano le buone leggi, quando non ve ne sia l' osservanza) che però questo bando importa propriamente quel che appresso gli antichi Romani si esplicava con l'interdizione dell'acqua, e del fuoco, come elementi necessarj alla vita umana, e che dipoi appresso gli altri antichi più moderni si solea esplicare col termine della diffidazione.

L' altro effetto è quello, che può da ciascuno, dentro però il territorio, e la giurisdizione di quel Giudice, o magistrato, che l' abbia bandito, esser lecitamente ucciso, con facoltà di troncarsele

10 gli il capo, per poterlo presentare allo stesso Giudice, overo ad un'altro dello stesso territorio, o Principato, dentro il quale cammina il bando, per ottenerne il premio della taglia che già vi fosse, overo d' esser egli rimesso dal suo bando, o da altra condanna, e pregiudizj; che però fatta la legittima ricognizione (secondo gli stili de' Tribunali) che quel capo sia di quella tal persona, la quale fosse legittimamente bandita, e che tuttavia stesse già in quello stato di bando, sicchè non avesse salvo condotto, o altra legittima assicurazione, in tal caso quel capo s' espone in pubblico, e l'uccisore, overo quegli il quale lo presenta, ne ottiene il premio, come sopra.

Ma quando l' omicidio fosse seguito fuori del territorio, dal quale quel tale non era bandito, o veramente che stesse sotto qualche salvo condotto, o assicurazione, che nel Regno di Napoli si

11 dice *guidatico*: In tal caso sarà omicidio illecito, e punibile, mentre deve seguire in quel luogo, o territorio, nel quale sia bandito:

dito; E sebbene alcuni zelanti magistrati, ed officiali sogliono procurare di fare uccidere, o veramente di far prendere i banditi nel territorio alieno, per trasportarsi vivi nelle loro forze all'effetto di punirli, overo d'avere le loro teste per farle esporre, non gastigando, ma premiando quelli li quali ciò facciano: Nondimeno, ciò sarà di fatto, ed il superiore di quel luogo, nel quale occorra il caso, se avrà in mano li autori, li gastigherà come delinquenti per un'omicidio illecito.

12 Cadendo la questione, quando ciò seguisse in Chiesa, o in' altro luogo immune, se si possa dire atto lecito, o illecito, e punibile: Nascendo la ragione del dubitare dalla questione; se le Chiese, e gli altri luoghi sacri, o immuni, si dicano essere, o nò nel territorio del Principe secolare: Attesocchè, se sono nel territorio, in tal caso l'atto per il foro esterno secolare resta lecito: Ed (all' incontro) resta illecito se saranno fuora: Ma sopra ciò non è mia parte fermare cos'alcuna, per l'accennata ragione di non aver praticato, nè di praticare queste materie criminali; che però se ne lascia il suo luogo alla verità: Intendo bensicchè appresso i pratici sia stimata più probabile, e fondata, e più comunemente ricevuta l' opinione, che siano nel territorio, con il privilegio dell' esenzione, secondo la distinzione accennata nel titolo della Giurisdizione nel libro terzo; che però l'atto non sarà illecito per ragione dell'omicidio proibito, ma sarà tale per ragione del sacrilegio, e della violazione dell' immunità ecclesiastica, incorrendo le pene di questo delitto, e non quelle dell'omicidio.

13 Il terzo effetto (secondo il diverso stile de' paesi, e la diversa qualità de' delitti, più gravi, overo più scandalosi) è quello dell' ignominia, cioè che in pittura esposta in luogo pubblico, l' immagine di quel bandito si mette in figura di appicato alle forche per il collo, overo per un piede: Essendo ciò solito farsi, così per l'ignominia, e per la mortificazione de' parenti, e per esempio è terrore degli altri, come ancora acciò siano invitati anche i forastieri, avendo in tal maniera notizia del bando, e della persona, ad ucciderlo, per riportarne gli accennati premj: E ciò si suol praticare, secondo le leggi, e li stili particolari.

14 Anzi quando siano banditi facinorosi, i quali non contenti de' delitti commessi, per i quali abbiano avuta la condanna, continuano a farne degli altri, ed a turbare la pubblica quiete, si suole venire all'esilio de' parenti fino ad un certo grado, secondo i diversi stili, sicchè non vi cade una regola certa, e generale: Però in questo Principato ciò non si suol praticare.

15 Ed il quarto effetto maggiore, e più pregiudiziale per lui è quello, che quando dalla famiglia della Corte, o veramente da un

un particolare, per gli accennati premj, sia carcerato, e presentato al Giudice vivo, non è ammesso a difese, nè alla prova della sua innocenza, o veramente ad altra escolpazione, ma solamente si fa un processo sommario sopra la ricognizione, o confronto della sua persona, e ritrovandosi che sia veramente quel tale con i soliti rincontri, di nome, di cognome, patria, aspetto, ed altri segni, ed anche alle volte quello dell'età: Non bastando quel solo del nome, e del cognome per l'uso frequente, che molte persone si trovano d'uno stesso nome, e cognome, anche d'una stessa patria: Che però per tal'effetto vi bisogna il suddetto processo sommario, con la recognizione de' testimonj, li quali dicano che quella persona sia quella stessa la quale si contiene nella sentenza del bando; si viene subito all'attual esecuzione della vita, in quella forma che sia proporzionata all'uso del paese, ed alla qualità della persona, o del delitto, con la mannara, o col laccio, o con la mazzola, o pure col fuoco, secondo che i delitti ricercano: Sicchè a questi tali non resta altro ricovero, se non quello della nullità del processo, il quale per altro con la contumacia resta legittimato, ancorchè non siano ripetiti i testimonj, nè siano seguiti quegli altri atti, li quali sono necessarj per la legittimazione, e compilazione del processo col Reo presente.

Che però a questo effetto, doppo fatta la recognizione della persona, se gli assegna un breve termine, a dire la causa, per la quale non si debba venire all'esecuzione della sentenza, acciò possa allegare qualche nullità, col mezzo della quale si sogliono questi banditi frequentemente salvare dal suddetto rigore, il quale altrimente avrà il suo luogo. 16

Per quella ragione, che contro il contumace si finge il tutto alla peggio, cioè che il processo sia legittimato, e che abbia confessato il delitto, con tutte le qualità, e circostanze contenute nel monitorio, overo nell'inquisizione, o citazione trasmessagli.

Come ancora a questo fine si ricerca quel che di sopra si è accennato; cioè che il monitorio, overo l'inquisizione, o citazione debba contenere distintamente il delitto, uno, o più, con tutte le circostanze contenute nel processo informativo, e le pene, alle quali (quando non comparisca) si pensa condannare; mentre in tal caso si deve avere il delitto per vero, e che non si discolpi sufficientemente, acciò sapendo il tutto, possa deliberare se debba comparire, o nò, ed a quali pregiudizj si espone, non comparendo con la contumacia. 17

Alcuni vi mettono un'altr'effetto dell'intestabilità, e della perdita d'ogn'altra facoltà di disporre del suo avere, volendo 18
che

che il bandito capitale diventi servo della pena: Però questa opinione non ha fondamento alcuno; e perciò con ragione viene più comunemente riprovata, mentre oggidì non si danno più i veri servi della pena: A tal segno, che anche que' delinquenti, i quali per verità siano condannati alla pena ordinaria della vita, e che attualmente si facciano morire per mano del ministro della giustizia, quando non siano anche condannati nell'altra pena della confiscazione de' beni, fanno testamento, o in altra maniera dispongono del loro avere: Che però in quelle Parti, nelle quali sia in uso la confiscazione, ciò non segue in pratica per il difetto del soggetto, cioè per non aver robba di che disporre: Ma quando ve ne restasse, cioè che fosse fuori del territorio, si potrà esercitare tal facoltà: E perciò molto più si potrà fare per uno, il quale sia condannato con una finzione; che però ritiene tutte quelle cose, delle quali nella sentenza non sia privato.

Si restringono dunque per ordinario tutte le difficoltà, o le dispute al punto della validità, o nullità di questo processo contumaciale, così per isfuggire il suddetto rigore della pena nella persona, quando capiti in mano della Corte, come ancora per isfuggire l' ignominia della pubblica esposizione del capo: quando sia ucciso: Ed anche per evitare la confiscazione de' beni, ancorchè sia ucciso, overo che muoja naturalmente.

19

Per quel dunque che appartiene all' invalidità di questo processo, o giudizio, la quale (come sopra) suol' essere l' unico refugio de' banditi per isfuggire il suddetto rigore, quando capitino in mano della Corte: Per più capi si suole pretendere la nullità; Primieramente cioè per il difetto della giurisdizione, overo della competenza del Giudice: Secondariamente per il difetto della citazione: Terzo per difetto di non essersi bene accusata la contumacia, e servati i dovuti termini: E quarto per l' ingiustizia notoria, e certa della condanna.

Circa la prima specie dell' incompetenza del Giudice: La decisione dipende dalla sua qualità; cioè se sia un' incompetenza certa, e totale; sicchè non vi sia attacco, nè pretesto alcuno di quel Giudice con quell'inquisito, e bandito da lui non solamente per la diversità del foro in generale: Come (per esempio) il Giudice laico col chierico, mentre questo caso è indubitato, ma ancora nello stesso genere del foro laicale: perchè non vi sia niuna competenza, dell'origine, o del domicilio, o del luogo del delitto, o della contrattazione: o pure perchè sia un Giudice delegato ad un certo genere di cause, o di persone, sotto il quale genere sia certo che non venga, nè quella causa, nè quella persona; onde in sostanza quel Giudice si debba riputare per persona privata

20

a ri-

a rispetto di quella persona: E questa specie d' incompetenza come quella che nasce da un totale difetto della giurisdizione, cagiona la nullità, per quella ragione che il citato non era tenuto comparire avanti di lui, e che potea disprezzare quella citazione, e per conseguenza non si sia possuto riputar contumace.

21 Che però quando il caso porta, che si tratti di Giudice delegato, con una delegazione particolare in quella causa, nella quale per altro non vi averebbe che fare: Acciò la citazione obblighi il citato a comparire, e che altrimente possa esser fatto contumace, vi bisogna, che nella citazione, non solamente si enunci la delegazione, ma che se ne inserisca il tenore, acciò il citato lo sappia; mentre altrimente, sapendo che quegli il quale lo cita, a rispetto suo, sia una persona privata, lo può disprezzare: Eccetto se si trattasse d' una delegazione notoria; O veramente che la citazione fosse fatta nel luogo, nel quale fosse presente il delegante, col concorso di circostanze tali, che il citato si stimasse in obbligo di crederlo.

Ma se l' imcompetenza non sia totale, cioè che quel Giudice vi abbia qualche ragione di competenza, ma che sia per qualche motivo ricusabile, per capo di disposizione: Overo per ragione di prevenzione della causa da un' altro Giudice anche competente: O pure per una competenza maggiore, e per ragione d' un foro più privilegiato d' un' altro: In tal caso non entrerà la nullità per due ragioni: Una, cioè che il citato deve imputare a se stesso perchè causa non abbia opposto dell' incompetenza, e declinato quel foro: E l' altra, per l' accennato effetto della contumacia che fa presumere il consenso del contumace nella forma la quale sia a lui più pregiudiziale, e per conseguenza che si presuma il consenso nella giurisdizione, la quale, quando vi sia abitualmente, resta prorogabile; il che non è nel caso antecedente del difetto totale, per la regola che non è prorogabile quella giurisdizione la quale non vi sia, nè il consenso della Parte può fare, che un privato diventi Giudice.

Quanto all' altra specie di nullità per il difetto della citazione:
22 Questa può seguire in più maniere; cioè, o che sia malamente eseguita, o veramente che sia in altro modo malamente concepita.

Il difetto dell' esecuzione può nascere, perche non si sia osservata la forma ordinata nel monitorio; E sopra di ciò non si può dare una regola certa, e generale mentre dipende dal tenore del monitorio, dal quale apparisce in che forma si sia ordinata la citazione, e se questa si sia osservata, o nò; nel che ha gran

parte

parte lo stile del Tribunale; sicchè basta sapere la regola, che quando non si sia osservata la forma della citazione, questa sia invalida, e s'abbia per non fatta, per doverla poi applicare secondo le circostanze del fatto.

E quanto all'altro difetto, che la citazione sia malamente concepita: Ciò può seguire per più capi. Uno, cioè perchè contenga un termine troppo breve, ed incongruo, nel quale non sia possibile il comparire; mentre in tal caso la citazione non obbliga per niente: L'altro che fosse notoria l'incongruenza del luogo, overo del tempo, e della stagione, e che fosse certo il citato di non esser tenuto obbedire, il che o cagionerà nullità in alcuni paesi, ed in altri ne competerà la restituzione in integro, per la quale questa sia stimata giusta causa: Il terzo, quando fosse mal concepita la narrativa dell'inquisizione, con tutte le circostanze, conforme di sopra si è accennato: Quarto, quando la citazione si debba dire invalida, come ordinata fuori del territorio, e della giurisdizione: O veramente come decretata in giorno non giuridico, ma feriato, nel quale non si potesse fare, il che dipende dagli stili, ed anche dalla qualità de' casi, in molti de' quali si può procedere anche in giorno feriato.

E finalmente, se dagli stessi atti del processo informativo apparisse, che il monitorio non si potea trasmettere, overo non con quella pena, o perchè non vi fossero indizj sufficienti, o veramente che fosse certo, e chiaro, che per quel delitto, o presupporlo vero, e provato, con un processo ben legittimato, non vi potesse cadere la pena ordinaria della vita, o altra comminata.

La ragione di questi due difetti è chiara, attesocchè, circa il 23 notorio eccesso della pena, non può la finzione operare più della verità; mentre per disposizione della legge, la può imitar, e supplire, ma non la può superare: Che però, se essendo l'inquisito nelle forze del Giudice, anche confesso, o convitto, non potrebbe essere condannato alla pena della vita, quindi segue che non potrà ciò seguire in contumacia, e per una finzione; mentre la contumacia opera che il contumace si debba fingere per presente, e per confesso, sicchè in suo pregiudizio il processo s'abbia per ben legittimato, ma non rende maggior il delitto, nè fa crescere la pena.

E quindi nasce, che sebbene nel suddetto Regno di Napoli, quegli antichi Criminalisti credeano, che si potesse mandare la citazione *ad informandum*, ed a *forgiudica*, che vuol dire lo stesso 24 che il bando capitale per quei delitti, per i quali entrasse la pena della mutilazione de' membri, ancorchè non vi entrasse la pena della vita: Nondimeno giudiziosamente, e con ragione, appresso i

so i più moderni tal'opinione è stata riprovata, ed è bandita dalla pratica.

Con ragione ancora è necessario, che all'effetto del bando capitale vi siano indizj sufficienti a' tormenti, senza i quali l'inquisito, anche presente, non potea essere legittimamente sottoposto all'esame rigoroso, mediante il quale nascesse la legittima confessione, che per altro sarebbe illegittima, e malamente estorta: Dunque se non ostarebbe la confessione vera, per la condanna alla pena ordinaria, molto meno dovrà ostare la finta, e la contumaciale.

25

Sopra l'esecuzione della citazione si suol disputare, se sia valida, ed obbligatoria, quando essendo decretata validamente, cioè in giorno legittimo, ed in luogo congruo del proprio territorio, sia stata eseguita fuori di quello, o veramente nel territorio, ma in luogo immune, come (per esempio) in Chiesa: Ed ancorchè vi sia qualche varietà d'opinioni: Pare nondimeno, che sia più probabile, e più comunemente ricevuto, che l'esecuzione sia valida, ed obbligatoria, per quel che se n'è discorso di sopra nel titolo della Giurisdizione: E quanto all'essersi eseguita in giorno feriato, vi si scorge anche la stessa varietà delle opinioni: E pare che sia più comunemente ricevuto, che non si possa fare, quando lo stile non sia in contrario. O veramente che le circostanze del fatto necessitassero ad eseguirla in quel giorno, perchè per colpa, o malizia di colui, il quale abbia ad essere citato, non sia eseguibile in altro tempo.

26

Si deve avvertire però, circa quel difetto, il quale nasce dall'eccesso, overo dall'incongruenza della pena, che ciò deve esser certo, ma non già quando a tutto rigore vi possa entrare, cioè che vi siano circostanze tali, che di giustizia ne sia dovuta la moderazione; mentre in tal caso si deve dire in colpa il citato, perchè non abbia fatto le istanze per la moderazione, conforme di sopra si è accennato, quando dell'eccesso non apparisca dallo stesso processo informativo.

27

Si può dare ancora questa nullità del chiaro eccesso della pena, anche se il delitto di sua natura lo portasse, per la qualità del delinquente, quando di questa apparisse dallo stesso processo informativo in tempo che si è decretato il monitorio: Come (per esempio) per la minor età, la quale regolarmente scusa dalla pena ordinaria, quando le circostanze del fatto siano tali, che si debba camminare con la regola che non entrino le limitazioni, per quel che sopra ciò si discorre di sotto nel capitolo settimo.

L'altra specie di nullità suol'esser quella di non essersi ben' accusata

28 fata la contumacia in giorni giuridici, e coll'osservare i suoi termini secondo lo stile del Tribunale, dal quale in ciò dipende il tutto: Che però non facilmente vi si può dare una regola certa e generale applicabile ad ogni caso, e ad ogni luogo.

Si può ancora dare il caso della scusa per un'ingiustizia notoria, per la quale sarebbe una chiara iniquità, ed un rigore totalmente irragionevole l'eseguire tal condanna contumaciale, ancorchè la sentenza si possa dire valida, e ben fatta, secondo quello stato, o tempo: Come (per esempio) se essendovi nel processo informativo indizj sufficienti a tortura, in maniera che giustamente, e validamente si sia trasmesso il monitorio, o l'inquisizione, ed anche si sia proceduto agli altri atti contumaciali, si fosse dopoi accidentalmente scoperto, che la verità fosse in contrario, sicchè senza le difese formali, di ciò apparisse, e fosse certo appresso il Giudice: Cioè, se (per esempio) per confessione, o per prova concludente apparisse, che quel delitto fosse stato commesso per un'altro, onde gl'indizj si scoprano fallaci, conforme più volte ha insegnato la pratica: O veramente che dopoi; con prova certa, la quale fosse fatta in altra maniera che per via delle difese del contumace, quei testimonj, dall'esame de' quali nel processo informativo nascono gl'indizj, si convincessero per falsi, e che fosse stata una mera impostura, con casi simili, a' quali si adatti la medesima ragione.

Si concede ancora la purgazione di questa contumacia dentro di un'anno, nello spazio del quale se il bandito si costituisca, in tal caso viene ammesso alle difese, ed a purgare gl'indizj: Che

29 però appresso i Beneficialisti stà ricevuto, che quando la sentenza contumaciale porta la pena della privazione de i beneficj, questi dentro l'anno non si dicono vacare, nè si devono conferire, mentre la vacanza è incerta, e (come essi dicono) stà in pendulo, per la suddetta facoltà di purgare la contumacia: Ma passato l'anno questa facoltà si perde, quando dal Principe Sovrano, overo da altro Magistrato, il quale abbia tal facoltà, non se ne conceda la restituzione in integro, o veramente una graziosa abilitazione: Però sopra di ciò non cade una regola certa, per esser materia arbitraria, e di grazia più che di giustizia, o veramente di Giustizia distributiva, più che di commutativa.

Riguarda tutto ciò il corso, e la perfezione del giudizio, overo del processo contumaciale: Ma quando sia compito, in tal caso suol entrare l'altra ispezione sopra la liberazione dal bando per graziosa restituzione del Principe, overo d'altro Magistrato, il quale ne abbia la podestà, o pure per la presentata di qualche bandito vivo o morto, o per indulto generale; ma di ciò si discorre di sotto nel capitolo ottavo.

Si deve però avvertire circa le suddette nullità, che giovano bene al bandito per isfuggire il rigore dell'esecuzione della sentenza, sicchè possa essere ammesso alle difese, e per toglier di mezzo la condanna: Ma ciò non deve pregiudicare al terzo, il quale affidato dal bando del Giudice, abbia ucciso, overo presentato vivo quel tale, come bandito: Così per l'esenzione dall'omicidio: Come ancora per ottenere il premio della presentata, con la remissione del suo bando, o di qualch'altro pregiudizio. Che però spesse volte occorre in pratica, che la presentata d'un bandito giovi a colui il quale la faccia, e nondimeno che dopoi quel bandito presentato la scampi per questo capo di nullità.

31 Nel suddetto Regno di Napoli non si pratica questo termine dell'anno a purgare il bando, ma si tiene un certo stile diverso, cioè che doppo accusata la contumacia, e dichiarata quella persona per contumace vero, che si suol dire *fuorbandito*, si aspetta per un anno prima di venire alla sentenza della forgiudica, e doppo questa non è più ammesso alla purgazione della contumacia, che in sostanza vuol dire il medesimo, con una sola mutazione di formalità circa quest' effetto: Vi è però la diversità notabile per gli altri effetti, cioè che ivi dentro quell'anno non si può dire bandito capitale, ma solamente si dice contumace della Corte, sicchè non può essere ucciso lecitamente, nè meno è proibito il suo commercio, con altri effetti che risultano dalla sentenza del bando.

Bensì che ivi si usa alle volte, che per alcuni delitti gravi, e particolarmente quando si tratta di omicidio con archibugio, si abbrevi di questo termine: Ed anche è frequente l'uso de'salvicondotti, overo delle assicurazioni, le quali ivi dicono guidatici; per un certo termine prefisso, dentro il quale possa quel bandito avere in mano, uno, o più banditi per rimettersi, che ivi si dice *indultarsi*, così richiedendo la necessità del paese per la gran frequenza de'banditi.

Quando dunque il bando sia nullo, in tal caso cessano i suddetti rigori, e quell'inquisito si ammette alle difese, e bisogna legittimare li processo nella maniera che si va discorrendo nel capitolo seguente del processo col Reo presente.

CA-

CAPITOLO QUARTO.

Del Giudizio, overo del processo Criminale vero, contro l'inquisito presente, il quale stia nelle forze del Giudice: E dell'esame rigoroso, il quale si fa con i tormenti: E degli altri atti, li quali si facciano fino alla condanna, o veramente all'assoluzione.

SOMMARIO.

1 *Dell'esame; o costituto del reo.*
2 *Del termine alle difese; e dell'assegnazione de' difensori.*
3 *Della carità, la quale in Roma si usa in questo proposito.*
4 *Della legittimazione del processo, e della repetizione de testimonj.*
5 *Quando si esca dallo stile ordinario in questa legittimazione del processo.*
6 *Che alle volte si venga all'esame rigoroso con i tormenti, prima delle difese.*
7 *Non si viene a questo esame senza indizj sufficienti, ed altrimente la confessione è nulla.*
8 *Se la confessione spontanea scusi dalla pena ordinaria della vita.*
9 *Dell'altra difesa doppo i tormenti, e la legittimazione del processo.*
10 *Dello stile de' Fiscali nell'esame de' testimonj a difesa.*
11 *Sopra che si faccia il processo defensivo, e della repulsa de' testimonj.*
12 *Si distinguono più casi, o ispezioni sopra la spedizione della causa.*
13 *Della confessione del reo, e della sua efficacia, ed operazione.*
14 *Dell'eccezioni contro la confessione.*
15 *Delli tormenti, che si danno anche al confesso per i complici.*
16 *Del convinto, che resta tale, non ostante le difese.*
17 *Degl' indizj indubitati.*
18 *Del caso che non vi sia prova concludente, ma più che semipiena, che cosa si debba fare.*
19 *Dello stile buono della Curia per regolare l'arbitrio in questo caso.*
20 *Quando convenga venire all'assolutoria, ma che gl' indizj non siano purgati affatto.*
21 *Degli effetti dell'assolutoria per difetto di prove sufficienti.*
22 *Del rilasso con sicurtà.*
23 *Dello stesso che nel numero 6. de' tormenti, e modo di usarli; e delle diverse loro specie.*
24 *Delle persone incapaci de' tormenti.*
25 *Dell'ordine da tenere per tormentare più rei di uno stesso delitto.*
26 *Di quello che segua doppo li tormenti; e che cosa si ricerca acciò la confes-*

confessione fatta nelli tormenti vaglia circa la ratificazione.
27 *Dell'appellazione; quando; e come si dia nella Curia in criminale.*
28 *Se li moti proprj, i quali negano l'appellazione, siano esorbitanti, o nò.*
29 *Nelle cause criminali giova molto la celerità del castigo.*
30 *Della materia delle prove, quando siano sufficienti, o nò.*

C A P. IV.

1 NEll'altro caso che, cessando la contumacia, l'inquisito, o per forza, o per obbidienza alla citazione, overo per spontanea presentazione, si ritrovi presente sotto le forze del Giudice, e nelle carceri: Quando nel processo informativo vi siano indizj, li quali siano sufficienti all'esame semplice, che si faccia per ritrovare la verità; in tal caso si viene al suddetto esame, il quale si dice il *costituto*, e questo si suole ripettere più volte, e quando il Reo persista nella negativa, e che si tratti di delitti, per i quali possa essere luogo all'esame rigoroso per mezzo de'tormenti, si deve badare, se vi siano indizj sufficienti per tal specie di esame, che volgarmente si dicono *indizj a tortura*, ed allora si viene alla contestazione della lite, con la quale (conforme i Criminalisti dicono) il nome di quel tale si descrive tra i Rei; cioè che precedenti uno, o più esami, o dimande, o costituti, sopra di quello di che venga inquisito, ed indiziato, e denunciandosegli le pretensioni dell'accusatore, overo del Fisco con gl'indizj che vi siano, anche con la lettura del processo, secondo in vari' stili, se gli assegna un termine competente alle difese ad arbitrio del Giudice, circa la maggiore, o minore bre-2 vità del quale non si dà una regola certa, per dipendere dalla qualità de i casi; mentre alle volte, quando si tratta di delitti scandalosi, sicchè convenga per buon governo di farne apparire il gastigo, con ogni maggior celerità possibile, si danno termini brevissimi per le difese, ed a purgare gl'indizj che sono contro di lui. Ed in quello stesso atto se gli dimanda se abbia i propri Avvocati, e Procuratori, e non avendoli, perchè la sua povertà non lo comporti, assumono la sua difesa l'Avvocato, ed il Procuratore de'poveri, i quali sono stipendiati dal Pubblico, e lo devono fare per l'officio loro: Bensì che anche in questo caso de' poveri, se il Reo non confidando totalmente di questi pubblici, ed ordinari difensori, il che non suole accadere, faccia l'istanza che si deputi qualche altro da lui nominato, nel quale egli confidi; in tal caso quegli il quale sia richiesto a fare la carità, per ordinario 3 non lo suol denegare.

Ed a questo fine, in Roma molto lodevolmente, e con esemplare pietà imitabile da tutti, la compagnia della Carità, nella Chie-

sa

sa di S. Girolamo tiene stipendiato un Curiale, il quale parimente si chiama il Procuratore de' poveri, nella stessa maniera, che si chiama l'altro stipendiato dal Principe, sicchè i Procuratori sono due, conforme si discorre nella Relazione della Curia nel capitolo quadragesimo primo.

Seguita l'assegnazione di questo termine, con l'atto consecutivo della pubblicazione del processo informativo, del quale si offerisce, e si dà la copia, quando si voglia: Se il Reo non vorrà dare i testimonj per repetiti, ed il processo per legittimato, in tal caso deve l'accusatore, overo il Procuratore del Fisco legittimare le prove già fatte nel processo informativo, con la repetizione de' testimonj, citata la parte, all'effetto di dare anche gl' interrogatorj, per la regola legale che i *testimonj esaminati senza questa citazione* non fanno prova alcuna.

Bensì che in ciò non cade una regola certa, mentre in alcune Parti, per la pratica più frequente, il Reo per isfuggire queste lunghezze, e per liberarsi quanto prima dalle molestie delle carceri con le difese, suol dare il processo per legittimato, ed i testimonj per ripetiti, ed esaminati, approvandoli quanto alla forma dell'esame solamente, riserbandosi d'impugnarli, nel detto, e nelle persone, eccettuati i morti, e gli assenti, se a rispetto di questi, così complisse, mentre in effetto per lo più questa repetizione in alcuni paesi importa una mera cerimonia, più tosto pregiudiziale al Reo nel consumare maggior tempo, per rispetto di quel Tribunale, nel quale in alcuni casi particolari non si sogliono ammettere gli interrogatorj della Parte, ed anche l'altra miglior pratica dell'intervento dell'interprete, come si fà in civile per quel che si è accennato nella Pratica Civile nel capitolo diciotto: E sebbene nella Curia si ammettono gl' interrogatorj, ad ogni modo in ciò con chirografi speciali (secondo la qualità delle cause) la pratica suol'essere varia: O veramente perchè la repetizione con gl'interrogatorj stabilisce meglio per lo più il detto delli testimonj del Fisco: Però non è materia capace di una regola certa, e genarale applicabile indifferentemente ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze di ciascun caso da considerarsi secondo la prudenza del difensore.

Alle volte però si dà il caso, che comple il doversi fare questa repetizione per avere occasione di tirare in lungo, mentre quando si tratta di cause gravi, e che i difensori sappiano, o credano, che quel Reo sia veramente delinquente, la migliore difesa si suole costituire nella lunghezza, per godere il beneficio del tempo, e delle buone congiunture, che nel progresso si possono avere: E particolarmente quando occorresse,

che i testimonj fossero assenti, overo in altra maniera impediti: Dicendo i Criminalisti, che sia molto minore in travaglio del lungo carcere, con la speranza di poterne uscir libero, che uscirne presto per la strada della mannaja, o della forca, o della galera.

Ma perchè all'incontro, quando si tratta de' delitti scandalosi, 5 e di mal'esempio, de' quali comple fare quanto prima la dimostrazione, i ministri fiscali stimano pregiudiziale alla causa questi sutterfugj, e dilazioni: Però nel Tribunale, particolarmente del Governatore di Roma, dove per lo più si trattano le cause criminali delli delitti che occorrono nella Città, e nel suo distretto, o sia per facoltà data generalmente dalle Bolle, o dal Papa come Principe Sovrano, al Governatore, o ad altro Magistrato: O veramente sia per facoltà speciale che le gli comunichi in ciascun caso con l'oracolo della voce viva, si supplisce questo difetto, e si cammina col processo informativo legittimato per mezzo del confronto delli testimonj con l' inquisito secondo le circostanze particolari.

Maggiormente quando il detto de'testimonj venga bene amminicolato da altri indizj, e molto più quando nel suddetto esame solamente verbale, il quale si dice il *costituto*, mediante il quale si fà la contestazione della lite, il Reo abbia confessato il delitto, o veramente che sia ben convinto, o che vi concorrano indizj indubitati, sicchè chiaramente si veda la verità, e che il dimandare la repetizione sia per una sola cautela di tirare in lungo.

Anzi alle volte, quando così ricerchi la qualità della causa, e 6 che il Reo stia su la negativa, si suole interporre l'arbitrio di venire all'esame rigoroso per mezzo de' tormenti, alle volte (secondo la qualità de' casi) anche prima di concedere il suddetto termine a fare le difese: Ma sopra di ciò non si può dare una regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, essendo materia arbitraria, la quale va regolata dalle circostanze particolari, non essendo solito ciò praticarsi, se non di raro, e per causa più che giusta, per lo servizio della Reppubblica, e della giustizia: E quando si stimi doversi fare, si piglia l'oracolo del Papa.

Non si deve però venire al suddetto esame rigoroso, nel quale 7 possa nascere la confessione del Reo, la quale quando poi sia ratificata si stima la miglior prova che si dia, e che basti a condannarlo, senza che precedano gl' indizj sufficienti alla tortura, nella stessa maniera, che si è discorso nel capitolo antecedente in proposito della confessione contumaciale: Sicchè, facendosi altrimente, la confessione sarà nulla, come malamente estorta: Tuttavia quando vi sia, questa è un mal' inimico per il Reo, e difficilmente lo suol salvare: almeno dalla pena estraordinaria: che

però

però questa specie di nullità, suole alle volte giovare per evitare la pena ordinaria.

8 Anzi quando il difensore sia certo, che quel Reo abbia fatto il delitto, i Criminalisti antichi danno per cautela, che si faccia una confessione spontanea, e sincera, qualificandola con qualche causa escusante, ad effetto d' evitare la pena ordinaria, dalla quale dicono i Giuristi, che questa confessione deve scusarè; mentre quegli il quale, sapendo la sua conscienza, può probabilmente temere il laccio, o la manaja, molto volontier., e di buon cuore abbraccierà la galera, o la deportazione, o l' essere confinato in qualche fortezza, con altre simili pene straordinarie, con le quali si salva la vita.

Però questa cautela alle volte riesce di poco profitto, essendo ben cognita; mentre i Fiscali sogliono dire, che non si curano di tal confessione, e che vi rinunciano volontieri, facendo istanza che si continui il processo, come se quella non vi fosse: E per conseguenza di raro se ne sente la pratica: E quando segua, non vi si può dare una certa regola, dipendendo il tutto dall' arbitrio del Giudice, secondo le circostanze particolari, dalle quali apparisca, se ciò provenga dalla suddetta cautela affettata, e per consulta delli difensori, o se veramente provenga da una candida, e sincera confessione della verità, senza che quel Reo ne sia stato istrutto.

9 Legittimato dunque il processo, con la repetizione de' testimonj, overo con l'essersi dati per ripetiti, ed il processo per legittimato, si dà (secondo i diversi stili come sopra) la copia del processo informativo al difensore del Reo, al quale essendo tuttavia in Secreta ritenutò, quando siano cause gravi si concede la facoltà di parlare col suo Avvocato, o Procuratore per informarlo delle sue discolpe, e dell' eccezioni, che abbia contro li testimonj, overo del modo di purgare gl' indizj, col mostrare che egli in quel giorno del delitto fosse in altro luogo, che suol' essere l' ancora migliore degli inquisiti, coartando la negativa, overo escludendo la possibilità: E sebbene in alcuni Tribunali si pretende, che quando il Reo, nel suo esame, o costituto non abbia dedotto questa specie di difese, o di scuse, non si debba ammettere ad articolarle, e provarle: Nondimeno pare cosa poco probabile; mentre, o per ignoranza, o per inavertenza, overo per quel timore, che concepisce un Reo, stando avanti al Giudice, o per trascuraggine del notaro, o per altro accidente ciò sia possuto seguire; e ciò sarà un' indizio contro il Reo, e dovrà dare qualche sospetto, ma non escluderà la facoltà di provàre.

Che però si viene alla compilazione del processo defensivo, nel quale si tiene una forma alquanto diversa da quel che si tenga nell' offensivo mentre nell' esame de testimonj a difesa interviene il Procuratore del Fisco, e si danno per sua parte gl' interrogatorj, sicchè fa da interrogante, e da interprete, con
10 maggiore esatezza, e rigore di quel che si faccia nelle cause civili, atterrendo bene spesso i testimonj con minaccie di carceri, e di gravi gastighi, quando sinceramente non dicano la verità: Attesocchè, sebbene è una cosa mal fatta, tuttavia alle volte si suol fare, e cagiona de'cattivi effetti.

Questo processo difensivo per ordinario suole ferire tre cose: Una, cioè sopra la' riprova, o la ripulsa de' testimonj indot-
11 ti per il Fisco, o per l' accusatore, provando che siano nemici dell' inquisito, o veramente parenti, o stretti amici dell' accusatore, o dell' aderente, o che siano persone infami, o vili, o in altro modo non degne di fede, overo altre volte inquisiti di falsità, e puniti come falsi, overo che siano sedotti, o subornati, con altre simili cause di ripulsa: Secondariamente sopra le generalità, cioè della buona vita, e fama dell' inquisito; Però oggidì ciò si suol dire un panno caldo, che per se stesso poco giova al male, ma solamente dà un tale quale ajuto, o fomento agli altri medicamenti: E terzo circa le prove della difesa speciale, coartando, come si è detto, la negativa, ed escludendo la possibilità, quando sia possibile, e questa si stima la strada migliore: O veramente cercando in altra maniera di convincere i testimonj del Fisco per falsi: O pure quando veramente il delitto si sia commesso, provando le cause giuste, che l' abbiano mosso, e che lo debbano scusare dalle pene: Come (per esempio) se fosse seguito per difesa della propria vita, o del proprio onore, o veramente per giusto sdegno, conforme suole occorrere frequentemente per vendicare l' ingiurie, che si facciano con le disonestà verso le donne, e con altri modi che possano spettare per la difesa totale, overo almeno per la minorazione della pena.

Compito che sia il processo defensivo, sicchè segua la pubblicazione totale del processo, e che si assuma la disputa sopra la
12 decisione della causa, si devono distinguere più casi: Il primo cioè che il Reo sia legittimamente confesso: L' altro che, non ostante le difese, tuttavia resti ben convinto con prove vere, ed espresse: Il terzo che vi siano indizj indubitati: Il quarto che vi sia una tal prova, la quale sebbene non sia totalmente perfetta, sicchè il Reo si possa dire ben convinto, nondimeno sia più che semipiena: Ed il quinto che resti nondimeno indiziato, in maniera che gl' indizj non si siano totalmente purgati.

Nel

Nel primo caso cade l' ispezione, se la confessione sia legittima, in maniera che non ostanti le difese, tuttavia resti in piede, e faccia la sua solita operazione di una prova perfetta, e concludente: Overo che (all'incontro) non sia legittima, o che sia stata snervata, o debilitata dalle difese: Attesocchè, sebbene la regola è, che, la confessione propria si dice una prova perfetta, concludente, e maggiore di tutte l' altre, sicchè con il confesso non resti da fare altro, che di condannarlo: Nondimeno ciò s' intende, quando quella sia legittima, chiara, sincera, e pura, in maniera che non resti più capace delle molte eccezioni, e dispute che vi sogliono cadere: E sopra di che non si può dare una regola certa e generale; attesocchè sebbene abbiamo le teoriche generali, le quali sono vere, nondimeno il punto stà nell' applicazione al fatto, la quale dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, da bilanciarsi col prudente arbitrio del Giudice.

13

Ed a questo effetto più volte si è accennato, che si desidera in queste materie criminali più che nell' altre, principalmente nel Giudice un buono giudizio, raffinato dalla pratica nell' interrogare, e nel fare il costituto al Reo, ed anche dal modo di confessare, accorgersi della qualità della confessione: Sicchè, quantunque i Criminalisti si diffondano molto in questa materia: Nondimeno non è riducibile a regole certe per la capacità d' ognuno, dipendendo il tutto (conforme si è detto) dalle circostanze particolari de casi.

L' eccezioni dunque, le quali si sogliono dare contro la confessione sono molte: Primieramente che non sia legittima, come fatta in occasione di un costituto, il quale non si dovea fare, per non esservi indizj sufficienti, senza i quali non si può venire a quest' atto: Secondariamente, quando si pretendesse estorta con interrogatorj soggestivi i quali comunemente da tutti i Scrittori dell' uno, e dell' altro foro, interno, ed esterno, vengono tanto dannati, e pure sono così frequentemente praticati.

14

Terzo quando la confessione si pretenda estorta con dolo, overo con inganno, il che particolarmente suole occorrere in pratica con le promesse, che se gli facciano dal Giudice, o dal Notaro, overo dalli ministri Fiscali, dell'impunità, overo di moderargli la pena, e sopra di che occorre spesso disputare.

Quarto, quando con le difese si sia provato abbastanza, che la confessione fosse erronea, o veramente (conforme spesso suole occorrere) che sia fatta per paura, o per minaccie.

Quinto, quando la confessione fosse equivoca, e non totalmente

te chiara, sicchè sia capace d'interpretazione; mentre in tal caso si deve interpretare a favore del confitente, acciò gli pregiudichi quanto meno sia possibile.

Sesto, quando sia qualificata, che (per esempio) confessi il Reo d' aver fatto quell' omicidio, ma per difesa della propria vita, overo per causa d' onore, o pure a rissa, e non a caso pensato, o con altra qualità, la quale scusi totalmente, overo almeno minuisca la pena: Attesocchè, sebbene la regola è, che *in criminale la confessione ammette divisione*, sicchè si riceve sopra il delitto, e si rigetta sopra la qualità scusante, quando non se ne dia la prove, o almeno qualche fumo competente: Nondimeno tal confessione regolarmente non è sufficiente per la condanna alla pena ordinaria: Cadendo la questione sopra l' estraordinaria più, o meno grave: Però sopra di ciò non si può dare una regola certa, e generale, dipendendo dagli altri indizj buoni, o cattivi per il Reo, e dall' altre circostanze del fatto, dalle quali si deve vedere, se questa sia una cautela affettata, e maliziosa.

Settimo, che la confessione fosse fatta da un minore, overo da colui, il quale sia stimato di giudizio non totalmente perfetto, con molte altre simili considerazioni, le quali nascono dalla qualità del fatto.

Quando dunque vi sia la confessione, la quale non patisca alcuna di queste, o altre simili eccezioni, in tal caso entra la suddetta regola, che non resta da far'altro, se non che di venire alla condanna, essendo stimato errore il venire all' esame rigoroso con i tormenti: mentre in caso che sostenendoli, rivocasse la confessione, o che questa s'intendesse rivocata con la purgazione degl' indizj in tutto, o in parte, non si potrebbe venire alla condanna, almeno della pena ordinaria, e sarebbe un perdere, o diminuire le ragioni acquistate all' Attore; o questo sia l' accusatore, o sia il Fisco.

Ma perchè alle volte bisogna tormentare quel Reo per rispetto degli altri delinquenti, cioè per legittimare la sua deposizione contro i compagni del delitto, per la regola che *il detto del compagno non prova in modo alcuno, contro l' altro se non a fare indizio per la cattura*, ma che quando sia ratificato nelli tormenti, sia di qualche maggior forza, per l' effetto de' tormenti, quando sia accompagnato da altri indizj: O veramente perchè bisognasse sapere da lui per via de' tormenti i complici, o li favori del delitto, insegnando frequentemente la pratica, che i ladroni, e gli assassini di strada, ed i sicarj, ed altri masnadieri, che conoscendo (come essi sogliono dire) d' esser maturo il suo pero, e di esser loro dovuta la forca, overo la mazzuola

zuola, confessano i delitti proprj, ma cercano a tutto potere di tener celati i compagni, e li complici, e particolarmente le persone potenti loro fautori e protettori, restandogli in tal maniera la speranza di dover essere dalla potenza di quelli liberati, con osservarli questa fede.

In questo caso dunque, per quanto la memoria mi suggerisce degli stili, e delle pratiche de' Tribunali del Regno di Napoli, prima si viene alla sentenza condannatoria, e dipoi si viene alli tormenti per quest' effetto solamente, usando quei Criminalisti il termine di tormentarlo come cadavere, e come un' uomo, il quale quanto a se si debba avere per già morto: O pure che precedano proteste, e dichiarazioni tali, che in sostanza sia il medesimo: Però si lascia il suo luogo alla verità, se ciò si osservi, o nò in altri Tribunali; mentre in quelli della Curia suppongono i Criminalisti pratici che non si usi.

Nel secondo caso di sopra distinto, cioè che non ostante le difese fatte, overo che si abbiano per fatte, perche il Reo vi avesse legittimamente rinunciato, o pure, che la rinuncia fosse seguita de fatto, perchè nel termine prefisso non avesse fatto cosa alcuna, resti tuttavia convinto: In tal caso entra lo stesso si è detto nel confesso, cioè che sia luogo alla condanna, e non si debba venire a tormenti, eccetto che nei casi e modi di sopra accennati, sicchè non vi è bisogno di ripeterle: Solendo cadere il dubbio sopra questa circostanza, se sia sufficientemente convinto, o nò: Però quando sia veramente convinto allora non resta da far altro che condannare.

16

Nel terzo caso, che il Reo non sia, nè confesso, nè convinto, ma che vi siano contro di esso indizj indubitati, per lo che, quando stia forte sù la negativa, cade il dubbio, se si debba venire, o nò all' esame rigoroso con i tormenti, essendo punto problematico: Essendo che per l'opinione negativa, assiste la ragione di esporsi al pericolo di perdere le ragioni acquistate al Fisco, e di fare beneficio al Reo, mentre sostenendo i tormenti, può purgare totalmente gl' indizj, o veramente senza dubbio li debilita in maniera, che non si può venire a condanna della pena ordinaria, e forse ne anche ad altra afflittiva del corpo.

17

Ed (all' incontro) si considera, che secondo un' opinione più probabile, e più comune, con la sola prova, la quale risulta dagli indizj indubitati; si può ben venire alla condanna d' una pena straordinaria, ma non all' ordinaria: Restando il dubbio, se si possa venire a pena afflittiva del corpo, nel che si scorge qualche varietà d' opinioni, e forse la più comune e la negativa: Tuttavia pare che sopra di ciò non si possa dare una

regola

regola certa, convenendo governarsi secondo che portano le circostanze de' casi.

La stessa questione problematica cade nel quarto caso, cioè che vi sia una prova quasichè piena, e concludente, e molto maggiore di quella, la quale basta per i tormenti, sicchè induca l'animo del Giudice a credere, che quel Reo abbia commesso il delitto: Però in rigore di ragione la prova non sia sufficiente per la condanna alla pena ordinaria, ma si stima sufficiente per la straordinaria, maggiormente quando si tratta di persona diffamata, o di qualità tale, che rimettendosi in libertà, se ne possano temere degli altri delitti, ed inconvenienti con la perturbazione della pubblica quiete: Sicchè complisse più mettersi in sicuro con una pena straordinaria più o meno grave, in maniera che si rimedj alli futuri disordini temuti, più tosto che, mettendolo a i tormenti, costituirsi nella necessità d'averlo a liberare, quando li sostenga: Che però bisogna sempre ripetere lo stesso intercalare, cioè che in queste materie non si può dare una regola certa, per dipendere il tutto dalle circostanze de' casi particolari, dalle quali si deve regolare il prudente arbitrio del Giudice, col supposto che sia giusto, ed integro, e che abbia solamente avanti gli occhi il servizio della giustizia, e non altro.

18

Nella Curia, così per i delitti che occorrono nella Città di Roma, e suo distretto, come anche per tutto lo Stato Ecclesiastico per il foro laicale, e per tutte le cause del foro ecclesiastico, le quali per appellazione, o in altra maniera siano trattate nel Tribunale dell'Auditore della Camera, questi casi sono bene governati; e l'arbitrio, dal quale dipende l'attaccarsi più ad un partito che ad un'altro, è molto ben regolato: Attesocchè nelle cause di Roma, e del distretto, le quali siano trattate nelli Tribunali del Governatore, o del Vicario, o dell'Auditore della Camera, overo del Senatore, il Giudice non cammina col suo giudizio solamente, ma con quello d'una congregazione costituita da più persone pratiche, conforme si discorre nella Relazione della Curia, trattando di questi Tribunali: E doppo che maturamente si sia esaminato il tutto, e che vi sia la risoluzione, se ne dà parte al Papa, dal quale si prende l'oracolo: E questo oracolo del Principe Sovrano alle volte è solito regolarsi con le leggi prudenziali: Però nelle cause del foro ecclesiastico, le quali siano trattate nel suddetto Tribunale dell'Auditore della Camera, come devolute per appellazione, si deve riflettere agli stili del Giudice della prima istanza.

19

E quanto alle cause del foro laicale di tutta quella Parte dello Stato Ecclesiastico, la quale sia soggetta alla Congregazione della Con-

Consulta, conforme parimente si discorre nella sudetta Relazione della Curia nel capitolo ventidue, trattando di questa Congregazione, i Presidi, ed i Governatori, doppo avere maturamente esaminato il tutto, lo partecipano col proprio voto a questa Congregazione, costituita da un numero considerabile di Cardinali, e Prelati pratici nelli governi, e ricevono l'oracolo come si debbano regolare: Anzi che ciò segue ancora nei primi due casi, che il Reo sia confesso, o convinto, che non si procede alla condanna senza questa participazione, la quale ancora segue nel caso, che capiti nelle forze della Corte il bandito capitale, prima che si venga all'esecuzione della sua condanna, nella maniera che si è discorso nel capitolo antecedente, e più distintamente nel detto capitolo ventidue della Relazione.

Finalmente, nel quinto, ed ultimo caso, che per le difese non si siano totalmente purgati gl' indizj, sicchè sia luogo alla sentenza assolutoria per capo d' innocenza, overo d' essere stato ritrovato non colpevole: Cade l' ispezione sopra la forza degli indizj, che restassero tuttavia non purgati, se siano sufficienti, o nò

20 a poter venire all'esame rigoroso della tortura, sotto il generico nome della quale vengono ancora gli altri tormenti: Attesocchè, quando non vi siano sufficienti, è solito tenersi una delle due strade, secondo la qualità de' delitti, overo degli indizj, che restano tuttavia non purgati, ed anche secondo la qualità della persona, sicchè non è materia capace d'una regola certa, e generale: Cioè che, o si viene alla sentenza assolutoria con la clausula *per quello che fin'ora si è dedotto:* Overo secondo altri stili con la clausula *purchè non sopravengano nuovi indizj.*

Questa forma di assolutoria, opera che non sia un' assolutoria

21 totale, e però sopraggiungendo nuove prove, e nuovi indizj, si riassume il processo nel suo primiero stato, e si fà conto che gl'indizj vecchj siano rimasti non purgati.

O veramente senza venire a sentenza assolutoria, per tenere

22 meglio imbrigliato il Reo, si rilassa con la cauzione di doversi presentare ad ogni ordine, che in sostanza è una specie d'assolutoria condizionale, come sopra.

In caso poi che gl'indizj, li quali restano non purgati dalle difese, siano stimati sufficienti alli tormenti, alli quali per la qualità del delitto si possa venire, il che si verifica in tutti que' delitti, ne' quali vi cada la pena afflittiva del corpo; allora si viene a questa specie di esame rigoroso, cioè che di nuovo si fa

23 l'esame verbale del Reo, ammonendolo a volere confessare la verità, certificandolo degl' indizj, che sono contro di lui con insinuargli che altrimente si verrà all' esame rigoroso de' tormen-

ti:

ti: E quando tuttavia persista nella negativa, si fa il decreto che si venga a questo esame, per esecuzione del quale si porta al luogo del tormento, a vista del quale se gli fa di nuovo la suddetta monizione, e persistendo nella negativa, si viene all'esecuzione di quel tormento, che se gli sia destinato, come più proporzionato alla qualità della persona, e del delitto, ed anche degl'indizj maggiori, o minori che vi siano, per i quali venendo in cognizione, che probabilmente sia reo del delitto, ma che sia costante nel negarlo, s'induca qualche volta a regolare il suo arbitrio, in usare qualche maggior rigore, il quale va regolato ancora dalla maggiore, o minore fortezza del tormentando: Che però non è materia capace di una regola certa, e generale, così circa la specie del tormenro, come ancora circa il tempo più, o meno breve, dipendendo il tutto dalle suddette, e dall'altre simili circostanze del fatto, dalle quali si dovrà regolare l'arbitrio.

Appresso gli antichi si stimava gran tormento quello, il quale si dice della tortura, e che in molte Parti d'Italia si dice la *corda*, sicchè si chiama la regina de'tormenti: Ma oggidì pare, che si sia resa molto familiare, e facile a sostenere, in maniera che (per quanto insegna la pratica) dalla maggior parte delli tormentati venga sostenuta con franchezza.

Attribuiscono ciò alcuni a certi incantesmi, o carratteri scritti in alcune cartuccie, che si fanno tenere adosso, overo si fanno inghiottire dal tormentando, per il che i Giudici, ed i Fiscali usano esate diligenze nelle vivande di quel giorno, overo dell' antecedente, ed anche sopra la persona tormentando, ricercandolo in tutte le parti del corpo, ed anche facendogli radere tutti i peli, ne i quali si potessero tenere nascosto gl'incantesmi: Ma lasciando sempre il dovuto luogo alla verità, si crede che queste siano tutte illusioni, e simplicità, non dovendosi facilmente attribuire quest'autorità al demonio, ed agli stregoni suoi ministri.

Sono però lodevoli queste diligenze, attesocchè stimandosi probabile, che l'effetto di questi incantesmi non provenga dalla loro virtù, ed operazione, ma dal concerto, overo dall'apprensione del tormentando, il quale l'adopra, conviene usare queste diligenze per atterrirlo, e per toglierli questa impressione.

Ad un'altra ragione attribuiscono alcuni questo poco effetto, che opera il tormento della tortura; cioè, che quelli, li quali si danno alla mala vita del sicario, overo del ladrone, pensando a quel che gli può occorrere, e che la fortezza delle braccia nel sostenere i tormenti li possa salvare dalla forca, overo dalla mazzuola, o dalla ruota, in campagna, e sotto gli arbori a poco a poco si vanno esercitando in questo tormento della tortura, avezzando in

tal

tal maniera le braccia, ed il corpo, che niente, o molto poco si patisca, e molto più quando ciò s'incominci da giovanetto, quando l'ossa, e le membra siano ancora teneri, e più facili a piegare.

Quindi sperimentandosi quest'inconveniente, si è cercato d'introdurre alcuni altre sorti di tormenti, e particolarmente in Roma quello, il quale si dice della veglia, da non doversi però usare, se non in casi attrocissimi, e concorrendovi urgentissimi indizj, per il che cadono frequentemente le dispute; se; e quando vi debba entrare o nò, e sopra di che parimente non si può dare una regola certa, e generale, per dipendere il tutto dalle circostanze de'casi.

Bensì che per la stessa ragione accennata di sopra in proposito della tortura, conforme negli stessi morbi naturali la pratica insegna, che col tempo diventano meno fieri, o perchè la gente vi si avvezzi, e perda quel terrore, che dia ne' principj, overo, che vi ritrovi de' rimedj: Così anche occorre in questi tormenti, per il che alla giornata si va rendendo di meno terrore, ed anche dalli Giudici si va allargando l'arbitrio di darla per delitti non tanto atroci; sicchè non vi si può dare una certa regola, essendo cosa arbitraria.

Parimente arbitrario, ed incapace di una regola certa è il punto, quando la persona sia capace, o nò de' tormenti: Attesocchè sebbene per le regole generali se ne stimano incapaci i minori, i stroppj, i rotti, le donne gravide, ed altre persone imperfette, o che patiscano qualche infermità: Nondimeno si stima errore il camminare indifferentemente con ogni persona, ed in ogni caso con queste generalità; mentre il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, particolarmente per quel che spetta a' minori: Attesocchè, conforme si discorre di sotto nel capitolo settimo, trattando della moderazione delle pene, non di tutti i minori si deve stimare eguale la condizione, ma secondo la maggiore, o minore robustezza, e la maggior, o minor'età, e sopra tutto la maggiore, o minore malizia, e la qualità del delitto più o meno attroce.

14

E maggiormente quando si tratta di quei luoghi, nei quali l'età minore (secondo la diposizione delle leggi civili) si stenda fino all' anno ventesimoquinto; mentre in molte Parti della nostra Italia, come sono li Regni delle due Sicilie, oltre, e citra il Faro, ed alcuni luoghi della Toscana, e dell' altre Parti si ristringe all' anno decimottavo: Ed in Roma, ed in altre Parti all' anno vigesimo, con altre varietà, che forse vi fossero: Sicchè tra questo spazio di mezzo, per quel che porta l' uso comune pare una troppo chiara sciocchezza il volere in ciò caminare con le leggi antiche

tiche, per quel che in proposito di contratti si è più diffusamente accennato di sopra nel libro settimo delli Contratti, ed alienazioni, e di sotto in pratica nel capitolo settimo.

Ed a rispetto de' stroppj, e de' rotti, o delle donne gravide, e simili, tal' imperfezione opererà, che non si possano adoperare i tormenti della veglia, o della tortura, e simili, ma non perciò gli escluderà dall' altre specie proporzionate allo stato loro, secondo il parere de' Medici, e de' Chirurghi: mentre altrimente questa sorte di gente con molta facilità si sarebbe lecito il far dei delitti, con sicurezza di non essere castigati: Bensì che a rispetto delle donne gravide, è solito aspettarsi il tempo del parto, astenendosi fra tanto da ogni tormento.

Vanno ancora i Criminalisti discorrendo dell' ordine, il quale si deve tenere nel tormentare più persone inquisite nello stesso delitto: E sebbene danno per regola, che si deve cominciare dai 25 più deboli, come (per esempio) dalle donne, o veramente dalli putti con le sferzature, e con altre specie di tormenti proporzionati alle loro età; mentre (per ordinario) col mezzo di questi si suol ricevere il maggior lume per rintracciare, e scoprire i delitti occulti: Nondimeno parimente la materia non è soggetta ad una regola certa, e necessaria; attesocchè alle volte comple cominciare da' capi, e da' più forti per atterrir gli altri, stante lo stile de' Criminalisti, che quando quel capo, e più forte confessi, e che ceda alli tormenti, se ne fa pubblicità, che (all' incontro) quando li sostiene, si tiene celato: E ciò non pare che sia proibito, essendochè la proibizione cade, quando si pubblicasse la bugia nel dire, che l'avesse confessato, se non fosse per atterrire gli altri; attesocchè in tal caso sarebbe specie d'interrogatorio suggestivo, anzi peggio.

Consumato dunque il tormento, se il Reo lo sostiene, in tal maniera purgando gl' indizj, per ordinario dovrà esser luogo all' 26 assolutoria, eccetto se fossero indizj tali, che non restassero totalmente purgati con un tormento solo, sicchè fosse luogo alla ripetizione, o dello stesso tormento, o di qualche altra specie: Maggiormente quando l' effetto de' tormenti di più compagni, o complici d' uno stesso delitto riuscisse diverso, perchè uno confessasse, e l' altro non: Che però parimente non vi cade una regola certa applicabile ad ogni caso, per dipendere il tutto dalle circostanze particolari.

Ma se (all' incontro) cedesse ai tormenti, e confessasse, allora non basta questa confessione per la condanna, se doppo levato dalli tormenti, e fuora di quelli non ratifica, nel qual caso non resta da far' altro che di condannarlo: Ma se non ratificasse,

si

si espone di nuovo a i tormenti; attesocchè alcuni tristi sopra ciò ben'istrutti, procurano usare la cautela, la quale da' Criminalisti si dice di fare il giochetto, particolarmente nel tormento della veglia, nel quale il maggior fastidio consiste nella noja, che porta la continuazione; mentre in tal maniera cercano d'interromperla, per lo che i Giudici, ed i Fiscali all'incontro (secondo la qualità de i casi, e delle persone) cercano d'adoprare le contro cautele, che alle volte con molti riescono vane.

Non giova però questa cautela per l'assolutoria, ma quando essendosi ripetito più volte, si scorga che non giovino altre diligenze, e che non si possa venire alla condanna della pena ordinaria, si stimano tuttavia quelle confessioni, ancorchè non ratificate, ma rivocate con la scusa d'essersi fatte per il patimento del tormento, che siano sufficienti alla condanna d'una pena straordinaria, più, o meno grave, secondo la qualità del delitto, e della persona, ed i rispetti che si devono avere, per i scandali che possono seguire nel mettere tal persona in libertà: Che però sempre bisogna ripetere, e concludere quel che più volte si è accennato; cioè che per queste materie criminali, nelli Giudici vi bisogna un gran giudizio ben affinato dalla pratica, e dall'esperienza, accompagnato dalla letteratura (la quale si deve supporre, ma sola non basta) e da una somma integrità.

Sopra le appellazioni, ed i ricorsi da queste condanne criminali non molto si sentono in pratica nella Corte di Roma quelle dispute, le quali si leggono appresso i Scrittori: E ciò nasce per i moti proprj de i due Pii, Quarto, e Quinto, di non ammettere l'appellazione all'effetto sospensivo; per tanto nelle pene afflittive del corpo non si ritarda l'esecuzione, anche quando sia irretrattabile nella vita, che però il Reo suole sapere, che sia seguita la sua condanna, in quello stesso tempo che viene portato in confortarla per prepararsi al patibolo: Bensicchè, quando vi sia l'Avvocato de' poveri diligente, e caritativo, conforme per ordinario suol'essere, conferendosi per lo più questa carica a persone dotte, e caritative: E che quest'Avvocato conosca d'esservi gravame, o troppo rigore, suole nella Curia ricorrere al Papa, del quale molto lodevolmente gli è pronta l'udienza nelle giornate de gli altri officiali, ed anche (secondo l'urgenza) in altre giornate estraordinarie, per impedire, overo perchè si moderi la pena, secondo le contingenze de' casi.

27

Pajono ad alcuni esorbitanti questi moti proprj; però quando si rifletterà bene alla maniera, con la quale si praticano, non si scorgerà tanta esorbitanza; imperciocchè se si tratta delle condanne, le quali seguono nel Tribunale del Governatore di Roma, dove questa pratica è più frequente, ed in altri dentro la stessa Città, non si può dire, che sia una condanna fatta da un Giudice solo, il

28

quale sia ignorante, overo appassionato, e per il qual rispetto è stato introdotto il rimedio dell'appellazione, mentre la condanna segue col voto della Congregazione costituita da un competente numero di persone pratiche nel mestiere, conforme più distintamente in ciascun Tribunale, si accenna nella Relazione della Curia: E di più dal capo di quel Tribunale se ne dà parte allo stesso Pontefice, conforme ivi parimente si accenna.

E nelle cause dello Stato Ecclesiastico le condanne de' Governatori, o de' Presidi, overo de' loro Luogotenenti non hanno l'esecuzione, senza participarlo prima alla Congregazione della Consulta, la quale è costituita da un numero copioso di Cardinali, e di Prelati pratici, conforme si narra nella suddetta Relazione, sicchè si può dire che il tutto segua con gran maturità, e col parere di molti.

Ed in oltre (conforme più volte si è accennato) non dandosi in questo Mondo, in quel che dipende dall'umane operazioni, un bene totalmente perfetto, senza la mistura di qualche male, e di qualche inconveniente; conviene eleggere quella parte, la quale sia la più preponderante per il ben pubblico: E questa si stima esser quella di qualche rigore piuttosto esorbitante, per tener a freno, ed in timore i delinquenti.

E per questo rispetto, la medicina migliore si stima quella della celerità, e quando la memoria del delitto appresso il popolo sia fresca: Che però quando col presupposto de' suoi dovuti termini, e che si dia il suo conveniente luogo alle difese, secondo le contingenze de' casi, e con la dovuta discrezione, fosse possibile, che il pubblico spettacolo del gastigo seguisse il medesimo giorno, sarebbe cosa migliore, e di molto servizio della Repubblica: Attesocchè il gastigo de' delinquenti nelli pubblici, e solenni spettacoli, niente opera per il delitto già seguito, al quale non si rimedia: Anzi (secondo il senso di coloro li quali professano una sciocca pietà, si duplica il danno alla Repubblica, con l'uccisione di più persone, parte per mano de' delinquenti, e parte per mano della giustizia: Ma si fa per terrore del popolo, e per freno, che non si commettano degli altri delitti: Sicchè quando si desse luogo alli sutterfuggj, ed alle cabale de' Giuristi, con quelle lunghezze che portano l'appellazioni, e li ricorsi, non si darebbe mai il caso del gastigo; e dandosi, seguirebbe così tardi, che essendosi perduta la memoria di quel delitto, non sarebbe quell'impressione, per la quale le leggi hanno introdotto il gastigo de i delinquenti con i pubblici spettacoli.

E quindi segue, che in queste materie criminali con ragione si verifica la limitazione della proposizione filosofica, che *non si possa*

dare l'effetto diverso dalla sua causa: Attesocchè frequentemente la pratica insegna, che da alcune leggi, e stili, li quali (a discorrerla teoricamente, ed in astratto) pajono cattivi, ed esorbitanti, risulta un'effetto buono del timore della giustizia, e della pubblica quiete: Insegnando l'esperienza, che il Mondo è meglio governato col rigore, che con la piacevolezza; e che si opera più per timore, che per amore, così richiedendo la corruzione de' costumi.

Le maggiori difficoltà, e dispute, le quali cadano, così nelle cose contenute nel presente capitolo, come nell'antecedente del Giudizio Contumaciale riguardano la materia delle prove; cioè quando queste si possano dire concludenti, in maniera che il Reo si debba dire convinto, sicchè sia luogo alla condanna: O veramente circa la qualità degl'indizj; se, e quando si possano dire indubitati, o respettivamente sufficienti per i tormenti: Così all'effetto di adoperare questi contro il Reo presente: Come anche all'altro di potergli trasmettere il monitorio, overo l'inquisizione, perchè sia luogo alla condanna contumaciale, e quando sia luogo alla congiunzione degl'indizj.

30

Però in ciò si stima impossibile il darvi delle regole certe, e generali proporzionate a quest'Opera, per la capacità de' non professori; mentre bisognarebbe far de i grossi volumi, i quali nè anche basterebbono, essendo tutta materia di fatto, e d'arbitrio, da regolarsi dalle circostanze particolari di ciascun caso: Che però bisogna in ciò deferire a i professori: Ed a quest'effetto il Principe si deve stimare in obbligo d'invigilar bene nella deputazione de' Giudici di valore, e d'integrità, e di sperimentata idoneità, e che siano passati per gradi: Così per la gravità della materia, la quale porta gravissimi, ed irreparabili pregiudizj, nella vita, nella robba, ed anche nella riputazione, non solamente di quella persona, ma di tutto il suo parentato: Come ancora per essere materia quasi tutta arbitraria, ed incapace di quelle regole certe, e generali, che abbiamo nelle materie civili, ecclesiastiche, o profane: Che però, oltre la letteratura, e la sperienza, delle quali si può avere qualche informazione, si deve riflettere alla vita, e costumi, ed ancora alli nobili natali, li quali per il più portano seco l'integrità, e la puntualità: Mentre si congiungono assieme li due stimoli del timore, della coscienza, e dell'amore della riputazione.

CAPITOLO QVINTO.

Delli delitti: E delle pene: E delle loro diverse specie con l' ordine Alfabetico.

SOMMARIO.

A

1 *Si accenna l' ordine che si tiene.*
2 *Abigeato, che cosa sia.*
3 e 4 *Abborto, ed Infanticidio, ed Esposti.*
5 *Adulterio.*
6 *Affetto, overo conato senza l' effetto se sia punibile.*
7 *Alessandrina per l' offese de' litiganti, e loro defensori.*
8 *Apostasia.*
9 *Arbori, e Viti; e del loro tagliamento.*
10 *Archibugiata senza l' effetto.*
11 *Armamenti.*
12 *Arme; e loro uso.*
13 *Arte Magica.*
14 *Assassinio.*
15 *Assistenza al delitto, overo ajuto, associazione, accompagnamento, calore ec.*
16 *Ateismo.*

B

17 *Baggio forzoso delle donne.*
18 *Bandi, e Bandimenti; da chi si possano fare; e quali obblighino.*
19 *Banditi, e della loro protezione, o recettazione.*
20 *Barattaria.*
21 *Bastoni, e Bastonate.*
22 *Bestemmia.*
23 *Bestialità.*
24 *Borsaroli.*

C

25 *Cabbale.*
26 *Calunnie.*
27 *Cappoggiare, e Cappegiatori.*
28 *Carceri, Carcerati, e Carcerieri.*
29 *Carcere privato.*

30 Car-

N

O

P

R

S

CAR

CAP. V.

1 Posta la prova sufficiente alla condanna, perchè il Reo sia confesso, overo convinto, secondo quel che si è discorso nel capitolo antecedente: Entra l' ispezzione sopra la qualità delle pene, e queste vanno regolate dalla qualità de i delitti, per la moltiplicità de' quali riuscirà forse cosa nojosa l'averli a discorrere distintamente: Però stimandosi necessario, non che opportuno; quindi per qualche maggiore commodità si discorreranno le specie dei delitti con l' ordine Alfabetico, acciò più prontamente si possa ritrovare, e vedere quel delitto, del quale si desidera la notizia, seguendo l' orme d' alcuni eccellenti Criminalisti.

ABIGEATO.

Questo delitto vuol dire il furto che si faccia con violenza, o senza, di animali in quantità notabile a forma di gregge, overo di armento; cioè di dieci pecore, o di quattro animali grossi, o pure secondo che portano i stili, e le usanze de paesi: 2 E questo delitto della legge civile vien distinto dal furto di uno, o più animali in minor numero; per il che i Criminalisti lo stimano più grave, però in sostanza cade sotto il genere del furto, con qualche circostanza maggiore, overo più aggravante.

ABBORTO, ED INFANTICIDIO.

Significa generalmente ogni discioglimento di ventre pregnante, con l' emissione del feto concepito, imperfetto, o pure perfetto, 3 ma che per qualche accidente muoja nello stesso atto del parto: Overo che nasca vivo, ma non sia vivace, conforme occorre in coloro li quali nascono nell' ottavo mese, per il che li Giuristi disputano tanto, se succeda, sopravivendo per qualche tempo, alla madre, o al padre, ed agl'altri parenti, overo se rompa il testamento, conforme si discorre nelle sue materie particolari.

Non sempre però ciò importa delitto; attesocchè frequentemente occorre che segua per debolezza de' reni della donna a causa di qualche fatica, overo per cibo contrario, o per altro caso che volgarmente, (secondo la favella più polita della Toscana overo della Corte di Roma) si dice *abortire*, o *sconciare*, overo *sconciatura*, ancorchè in altre Parti dell' Italia (secondo la gran varietà di quest' idioma) si soglia esplicare con una gran diversità di vocaboli, cioè di *dolersi* o di *fragiarsi*, e simili.

E quando anche segua, non per il solo caso, ma per qualche colpa, non sempre però cade sotto questa specie di delitto: Come (per esempio) quando alla donna gravida si dia un calcio, o qualche altra percossa, overo si usi qualche violenza, o se gli faccia qualche paura, sicchè la faccia abortire: Attesocchè questi atti colposi saranno degni di quel gastigo, che richiede l'atto per se stesso, con qualche maggior rigore per questa circostanza aggravante, dell' effetto malo che ne sia seguito: Però non cade propriamente sotto quel delitto, il quale principalmente si dice dell' *Aborto*: ch' è propriamente, quando studiosamente si procura con sceleratezza, e col fine che non segua quel parto perfetto, e vitale.

Questo delitto è frequentissimo in quelle donne, le quali (essendo in effetto disoneste) procurano di celare la disonestà, e di conservarsi in opinione d' oneste, per il timore de' parenti, o per la propria riputazione; come sono quelle, le quali non siano ancora maritate, che volgarmente diciamo *zitelle*, o veramente le vedove, ed anche le maritate, quando sia assente, o infermo il marito; Ed alle volte si dà questo delitto dell' Aborto procurato, anche senza saputa, nè colpa della donna onesta, la quale legitimamente siasi ingravidata di suo marito, procurandosi da terzi interessati nelle successioni, le quali se li toglierebbono da quel parto, se seguisse vitale, e perfetto conforme (per esempio) segue ne' Fidecommissi, e ne' Feudi, e cose simili: Ed alle volte l' ha insegnato la pratica.

Per questo delitto dunque, così contro la stessa donna, come contro ogn'altro, il quale in qualunque modo vi cooperi studiosamente: Ed anche contro di coloro li quali l' insegnano, o veramente danno de bocconi, o bevande per tal' effetto, i Criminalisti, li quali parlano generalmente, ed in astratto, caminano con la distinzione tra il feto animato, e l' inanimato, cioè che nel primo caso vi entri la pena ordinaria dell' Omicidio, ma nel secondo la pena straordinaria, mentre non si può dire che sia Omicidio: E molto maggiormente quando vi sia quel delitto, il quale si dice Infanticidio più che Aborto; cioè che prodotto in luce il parto vitale, e perfetto, si uccida il fanciullo, conforme di sotto si dice.

Nondimeno in ciò non si può dare una regola certa e generale applicabile da per tutto, per la più volte allegnata ragione della gran diversità de' stili delli Principati: In questo però di Roma, e dello Stato Ecclesiastico, per la Bolla di Sisto Quinto, indifferentemente vi è la pena ordinaria della vita: Però questa Bolla fu moderata per Gregorio Decimoquarto, sicchè si procede più

con

con i termini della ragion comune, cadendovi quelle scuse o moderazioni, le quali generalmente cadono nell' Omicidio, e negli altri delitti, e la pratica vien regolata dalle circostanze più, o meno aggravanti del fatto.

Si dà ancora frequentemente il caso, che le donne, doppo aver partorito il feto perfetto, e vitale (conforme di sopra si è detto) l' ammazzino, o lo buttino, o lo facciano buttare in qualche parte, e per ordinario nelle cloache domestiche, le quali sogliono essere la sepoltura di questi poveri putti, essendovi di quelle donne infami, o sciocche, le quali nemeno avvertono a dargli almeno l' acqua del Battesimo, e ciò si dice Infanticidio più che Aborto.

In questo caso maggiormente vi entra la stessa pena ordinaria dell' omicidio volontario: Anzi nelle madri, à rigore si può dire Parricidio: Ma perchè ciò si suole commettere dalle donnicivole, non per animo perverso di ammazzare quella creatura, ma solamente per coprire la loro onestà: Quindi segue, che la pratica non facilmente insegna l' esecuzione di questa pena, ma di qualche altra minore: Maggiormente per la difficoltà della prova sopra la qualità del feto, quando non vi siano circostanze aggravanti, le quali provino il dolo, per toglere (per esempio) la successione, o per fare dispetto al marito con cose simili: Attesocchè, quando si faccia per lo suddetto fine di occultare il Parto, per la ragione di non palesare la sua disonestà, allora si può dire che sia un delitto fatto per la difesa della propria vita, della quale probabilmente potrebbe temere, overo per difesa della sua fama, e riputazione, il che scusa dalla pena ordinaria della vita: Maggiormente per la gran difficoltà della prova concludente, se quel Parto fosse vivace, o nò.

Alcune donne vorrebbono salvare la vita del Parto, ma nello stesso tempo vorrebbono celarlo, per la loro onestà, per il che usano d' esporlo in qualche luogo, acciò da persone caritative sia preso, nodrito, ed allevato: E questi sono quelli che volgarmente si dicono Esposti: Ed in Roma l' insegna la pratica così frequente, nell' Ospedale di S. Spirito: Però ne' luoghi piccoli, ne' quali non vi siano questi Ospedali, o altri luoghi bene ordinati a tal fine, s' espongono di notte in qualche strada, o piazza pubblica, il che alle volte, e particolarmente in tempo d' inverno ne cagiona la morte, ma non perciò si potrà dire delitto volontario, overo Aborto procurato: Dovendo bensì l' atto meritare qualche gastigo con maggiore o minore rigore, secondo che portino le circostanze del caso.

E perchè per questa esposizione, particolarmente nelle ruote degli Ospedali,

Ospedali, e de'luoghi ben regolati, nelli quali per ordinario non occorre il caso della morte, si suol fare anche dalle donne oneste, e da' loro mariti, per il solo motivo dell' impotenza nell' allevarli: Quindi per questa possibilità appresso i Giuristi pare più comunemente ricevuto, che questi Esposti si debbano presumere più tosto legittimi che illegittimi per la capacità degli Ordini, de' Beneficj, e dell'altre cose, delle quali siano incapaci gl'illegittimi, ancorchè non manchino de' contradittorj: ma di ciò si parla nelle Annotazioni al Concilio di Trento.

ADULTERIO.

Questo delitto propriamente cade nella copula carnale, la quale segua con persone legate al vincolo del Matrimonio, cioè tra l'uomo, e la donna, ciascuno de' quali abbia moglie, o marito, o veramente tra l' uomo amogliato, e la donna libera, o (all' incontro) tra l'uomo libero, e la donna maritata.

Sopra la pena di questo delitto si scorge una gran varietà tra Scrittori; attesocchè si distingue la legge Civile dalla Canonica, ed anche nella stessa Civile si suol dare l'altra distinzione tra la legge più antica de i Digesti, e la più moderna del Codice; cioè che questa seconda sia più rigorosa, e che imponga la pena ordinaria della vita: Come ancora discorrono molto sopra il maggior rigore della legge Canonica, e particolarmente contro i Chierici, Secolari, o Regolari, contro i quali s' impone la pena d'una perpetua detrusione in carcere, o in Monasterio: E sopra di che l' eruditissimo Giurista Alciato va scherzando; che, se ciò si praticasse, molti pochi Preti, e Religiosi si vedrebbono nelle Chiese, e per le Città.

Altri distinguono tra l' uomo, e la donna; cioè che nell' uomo ammogliato con una donna libera, per una certa consuetudine non sia delitto punibile, ma che sia tale nell'uomo libero, o ammogliato, che sia, quando segua con una donna maritata: E nondimeno, anche in questo caso, vanno considerando, se quella donna, ancorchè abbia il marito, tuttavia sia pubblica meretrice, o pure se il marito se ne contenti: Ma che (all' incontro) nella donna, quando non se ne contenta il marito, sia sempre delitto punibile, ancorchè fosse con l' uomo libero: Considerando alcuni l' antico rigore del Vecchio Testamento del maggior rigore contro le donne adultere, che contro gli uomini, ordinando che fossero lapidate: Conforme particolarmente insegna la Storia di Susanna accusata dalli due vecchi maligni, e lussuriosi: Ed anche nel Vangelo il caso della donna adultera, la quale fu presentata a Gesù Cristo,

sto, da cui fu divinamente con quella bella risoluzione liberata senza dare occasione della malignità contro di esso, ordinando fosse lapidata da coloro li quali fossero senza peccato.

Queste però, e simili questioni, pare servano per trattenimento delle Accademie; attesocchè molto di raro, e quasi mai si sentono in pratica, all' affetto principale del gastigo del delitto, essendo ben frequenti civilmente tra il marito e la moglie per l' effetto della separazione del toro, che volgarmente si dice il *Divorzio:* Ed anche alle volte (benchè più di raro) per l' interesse borsale sopra il lucro della dote, o sua parte, overo per la legittimità de i figli: Ed a questo fine servono quelle questioni, le quali con tanto studio, e curiosità disputano li Criminalisti, e particolarmente il prodigioso Farinaccio, sopra la prova dell' Adulterio, e sopra i suoi segni, e se li baci, e gli abbracciamenti, overo il mettere le mani nel petto su le zinne, e gl'altri atti disonesti, provino tal delitto, o veramente cagionino i suddetti effetti della separazione del Foro, e del lucro della dote, per la qual occasione anche i Civilisti, ed i Canonisti, e Morali si diffondono molto sopra tal prova: Che però molto di raro in pratica la materia viene trattata criminalmente per il gastigo, particolarmente contro le donne. Pure quando occorra il caso, non vi si può dare una regola certa e generale, mentre in effetto si deve camminare con le usanze de' paesi, le quali sogliono essere diverse, e devono regolare la materia.

In questa specie di delitto molti più comunemente vogliono, che non si possa procedere per officio, e per inquisizione, ma solamente per accusa d' uno de' coniugi, al quale si sia fatta l' ingiuria per l'Adulterio: Però ciò contiene una delle solite simplicità; mentre si cammina con la disposizione delle leggi Civili, non avvertendo che queste in molti altri delitti, e casi ordinano il medesimo, distinguendo i delitti pubblici da i privati, ed anche distinguendo le persone, le quali veramente non possono essere accusate: Che però questo non è caso speciale: Ma perchè le leggi Civili in questa parte non sono più in uso, per quel che se n'è discorso di sopra nel capitolo secondo, quindi risultano gli equivoci.

Bensicchè la pratica forse da per tutto ragionevolmente ammette questa proposizione, per la legge dell' onestà, e della convenienze; cioè non mettere in pubblico quelle cose, le quali si devono tenere occulte; attesocchè bene spesso i mariti, ancorchè siano onorati, e puntuali, procurano dissimulare il fatto, ancorchè lo sappiano, per minor pregiudizio della riputazione propria, e delle case, e per isfuggire gl' inconvenienti maggiori: Che però sarebbe una grand' impruden-

za,

za, anzi una specie d'ingiustizia, e di delitto, quella di quel Giudice, il quale per inquisizione, o per denuncia, senza la querela del marito, o del padre mettesse mano a queste materie.

E lo stesso cammina negli stupri, e negli incesti, e negli altri delitti simili, ne i quali entrasse la stessa ragione, quando la pubblicità non sia tale che la faccia cessare, e che per lo scandalo convenga farne qualche dimostrazione: Che però avendo voluto alle volte, o per zelo indiscreto, o per imprudenza, overo per tristizia di fare dell'estorsioni, alcuni Vescovi, ed altri Prelati, processare, e gastigare i Chierici di Adulterio, o di altro peccato di carne, sono stati causa dell'ammazzamento delle donne, ed anche alle volte delli stessi Chierici, e di molt'altri inconvenienti, li quali non sarebbono seguiti, se il fatto si fosse dissimulato, e non si fosse messo in giudizio.

AFFETTO.

Questa non è specie di delitto particolare, ma è un vocabolo generale, il quale abbraccia ogni sorte di delitto, che si sia cercato, o tentato di fare, ancorchè non si sia consumato, e che per alcuni si spiega col vocabolo di *Conato*: Come (per esempio parlando della cosa in ciò più frequente) abbiamo nell'archibugiata, cioè che con l'archibugio carico a palle si tiri ad una persona con mal'animo d'ucciderla, ancorchè ciò non segua, perchè non lo colpisca, sicchè il colpo vada in vano, si dice Affetto, o Conato di commettere l'omicidio, ancorchè non ne sia seguito l'effetto: O veramente che con altr'arme si sia tirato il colpo mortale, ma che per l'impedimento del giacco, o della veste forte, come (per esempio) sono i colletti di dante, e cose simili, o per altro accidente, non ne sia seguito l'effetto.

In questo caso non si dubita, che l'atto sia punibile, mentre per parte del delinquente si può dire, che il delitto sia consumato per non essere mancato da lui: Però la questione cade tra li Criminalisti, se vi debba entrare quella stessa pena, la quale sia imposta al delitto, quando si fosse consumato: Ed in ciò la regola è negativa, cioè che non si punisca l'Affetto, quando non ne sia seguito l'effetto: Eccetto se si trattasse di delitti molto atroci, come particolarmente si stima quello di lesa maestà, o veramente della prodizione della Patria, e cose simili: Tuttavia in ciò non si può dare una regola certa, e generale; e quali siano, o nò i delitti atroci, ne i quali il solo Affetto, overo il Conato debba esser punito con la pena ordinaria grave, come se già fosse seguito l'effetto, dipendendo dalle leggi, e da' stili particolari di ciascun Prin-

Principato: Attesocchè per i diversi costumi de' paesi, o de' Principati, quel che in un luogo sarà stimato delitto leggiero, in un' altro luogo sarà stimato gravissimo, ed atroce.

E particolarmente, quasi dapertutto, conforme specialmente insegna la pratica nello Stato Ecclesiastico, ed anche nel Regno di Napoli, atroce a questo effetto vien riputata l'archibugiata, venendo stimato questo strumento diabolico, e proditorio, come quello che opera molto da lontano, e da luogo nascosto, sicchè la persona non si può difendere, nè guardare, come può fare contro l' arme di ferro, o di legno, conforme si dice di sotto nella parola *archibugiata*: E lo stesso comunemente viene riputato nell' Assassinio, ed in molti altri delitti, secondo la diversità de' paesi.

Bensicchè quando anche vi debba entrare la regola negativa: Tuttavia questa gioverà per evitare quella pena, che porta seco il delitto già consumato, ma non perciò rende immune totalmente il delinquente da qualche gastigo, e pena straordinaria, maggiore, o minore, secondo che l' Affetto, overo il Conato sia più prossimo, o più, rimoto, o che persuadano le circostanze del caso più, o meno aggravanti; che però non è materia capace di una regola certa e generale.

ALESSANDRINA.

Questo vocabolo, per se stesso non importa delitto alcuno, si-
7 gnificando quella Bolla di Papa Alessadro Sesto, la quale fu fatta sopra il gastigo di quei delitti, che si commettessero nella Corte di Roma per causa di liti, e con offese, o con ingiurie del collitigante, overo de' Giudici, d'Avvocati, Procuratori, Sollicitatori, Notari, ed altri operarj nella lite: Cioè, oltre quella pena, che l'atto portarebbe per se medesimo indifferentemente con ciascuno, e per qualsivoglia causa: In questo caso si rende maggiore con l'incorso delle pene contenute nella suddetta Bolla: Come sono, la perdita della lite, e delle sue ragioni: Le censure ecclesiastiche: Ed anche le corporali maggiori, o minori, secondo la qualità dell' offesa.

Ed ancorchè questa Bolla parli della Corte di Roma, nondimeno per i bandimenti generali dello Stato Ecclesiastico, è stata stesa a tutto il suddetto Stato, con la dichiarazione, o aggiunzione, che debbano entrare le medesime pene, anche quando l'offesa seguisse doppo già finita la lite, purchè sia seguita per la stessa causa, ma non già per altra diversa: Che però sopra ciò sogliono cadere le dispute, attesocchè sapendosi questa legge rigorosa, quello il quale abbia il mal'animo di commettere il delitto

per

per causa della lite, studiosamente va affettando dell' altre cause: Appunto come suol seguire nella rottura della pace, o della parola, sotto la quale si stia con casi simili.

Rare volte però, e quasi mai segue in pratica il caso di trattare di questa specie di delitto nella Curia, sicchè nello spazio di circa anni trenta che la pratico, per la mia notizia non è occorso il caso per due ragioni: Una, del buon governo, e della giustizia esattamente amministrata, per lo che il lupo, e l'agnello pacificamente bevono in una stessa fonte: Cosa veramente degna di molta lode: Quando però si continui nell' osservanza di quelle buone regole, dalle quali è nato così buon'effetto, con la trascuraggine delle quali può seguire il ritorno de' mali antichi, per i quali bisognò fare questa, ed altre leggi, le quali oggidì in pratica restano quasi inutili, perchè non occorre il caso.

E l'altra causa è, che ciò si deve attribuire alla molta integrità, la quale generalmente, e come per regola (ancorchè soggetta a qualche limitazione) si professa da' Curiali, e particolarmente da' classici, i quali s'adoprano nelle cause gravi delle persone potenti, che sogliono cagionare quest'effetto, in maniera che alla giornata la pratica insegna, che un litigante assumerà per sua difesa con somma confidenza un Curiale, il quale gli sia contrario in altre cause, senza che l'altro collitigante se n' ingelosisca, nè che perciò si manchi di fare esattamente l' Officio suo: Cosa veramente degna di grandissima lode, ed alla conservazione della quale si deve molto esattamente invigilare, gastigando severamente anche le piccole, e le leggiere contravenzioni, acciò non ne sortiscano le grandi, all' usanza delle spine, e dell' erbe cattive, che bisogna diligentemente svellerle, quando siano nascenti, e piccole, ancorchè all' ora paja che non facciano danno alcuno: O veramente de i morbi nel corpo umano che si deve adoprare il medicamento, quando siano piccoli, e nel principio, mentre tutti i mali abusi, i quali occorrono nella Repubblica, sono della stessa natura, che le piante, e gli animali; cioè che nascono molto piccoli, e pianpiano insensibilmente diventano grandi, quando è molto difficile di rimediarvi.

APOSTASIA.

In due maniere occorre questo delitto: Una più grave di molto maggior pena, quando segua circa la Fede; ed è che essendo alcuno Cristiano, abbandonando questa Fede, ne abbracci un' altra diversa, come (per esempio) la Giudaica, o la Maomettana: Attesocchè quando, senza partirsi dalla stessa Fede, si muti sola-

folamente fetta, che (per efempio) da Cattolico, diventi Luterano, o Calvinifta, fi dice Erefia, e non Apoftafia: E quando fenza partirfi da tutti gli articoli della Fede Cattolica, fi aderifca alla Chiefa Greca, la quale nega l' ubbidienza al Pontifice Romano, fi dirà Scifma: Il quale fi dice ancora, quando negandofi l'ubbidienza ad un Pontefice legittimo, quella fi dia al non legittimo, che volgarmente fi dice *Antipapa*.

Le pene di quefta fpecie d' Apoftafia fono graviffime: La perdita della vita, della robba, e della riputazione, e d'ogni onore, e dignità: Però di quefta fpecie di delitto non fi tratta ne i Tribunali ordinarj, ficchè non è materia da feguaci nel foro giudiziario corrente, venendo trattata dalla S. Congregazione dell'Inquifizione univerfale, la quale ha le fue regole legali, e teologiche, come anche le prudenziali: Ufando per lo più una fomma benignità, per ridurre la pecorella fmarrita al fuo ovile: Ed alle volte il rigore contro gli oftinati, fecondo le circoftanze del fatto: Che però non è materia capace d' una regola certa e generale, nè vi fi devono ingerire i Giurifti forenfi.

L'altra fpecie d'Apoftafia minore è quella la quale fi commette da i Religiofi Profeffi, quando abbandonando i Chioftri, e l'Abito Monaftico, reaffumano lo ftato, e la vita fecolare: Ed in ciò parimente non cade una regola certa e generale, applicabile a tutti i cafi: Attefocchè ciafcuna Religione ha le fue leggi, ed i fuoi ftili, e rare volte è materia forenfe; mentre per lo più quefto delitto viene punito nella forma eftragiudiziale dentro la Religione, overo dalla S. Congregazione fopra Regolari, la quale ufa parimente le leggi, overo le regole prudenziali unite con le legali, ficchè è uno ftile diverfo da quello, il quale fi tiene per i Giudici, e per i Tribunali ordinarj, conforme fi accenna nella Relazione della Curia, trattando delle Sacre Congregazioni.

ARBORI, E VITI TAGLIATE.

Nelle leggi Civili fi trova rigorofamente proibito queft' atto di tagliamento d'Arbori, e di Viti, fotto pene rigorofe: Però ciò va 9 intefo, quando il tagliamento fi faccia per ingiuria, o per difpetto, e come fi dice per *devaftazione*, ma non già quando principalmente fegua per propria comodità di quel legname da fuoco, o per altr'ufo, o veramente per pafcolo d'animali; mentre in tal cafo farà un femplice danno dato, e non entrerà quefto delitto,

ARCHIBUGIATA.

Di questo delitto si è accennato qualche cosa di sopra, in oc-
10 casione di trattare dell'Affetto, overo del Conato; cioè che quando anche non ne segua l'omicidio, o la ferita, tuttavia il solo scaricare, o sparare l'Archibugio carico, in maniera che colpendo, fosse abile ad uccidere, overo a ferire mortalmente, viene stimato delitto grave, e degno della pena ordinaria della vita, ma non già quando si tirasse con pallini piccoli da fare un'offesa leggiera; attesocchè in tal caso entrerà bene una pena straordinaria, perchè la specie della caricatura esclude la deliberazione dell' omicidio: Tuttavia non vi si può dare una regola certa e generale, dipendendo dalle leggi, e stili particolari de' Principati: Mentre nello Stato Ecclesiastico per li bandimenti generali, per lo sparo dell'Archibugio senza offesa, o pure il tentativo di spararlo, senza che pigli fuoco, vi è la pena di cinque anni di galera, e della confiscazione della metà de' beni, purchè lo sparo non sia contro la persona, quando sia in casa propria, o in Chiesa, o in altro luogo sagro, overo nel palazzo del pubblico Magistrato, o in presenza del Giudice, o altro officiale; attesocchè in tal caso vi è la stessa pena della vita, e di confiscazione di beni, com'è nel caso che segua l'offesa; poichè sebbene, quando non abbia colpito, si suole moderare la pena, tuttavia la pratica suole dipendere dalle circostanze del fatto più, o meno aggravanti.

ARMAMENTI.

Qual sia propriamente quell' Armamento del quale parlano i Giuristi, derivato più dalle leggi Feudali, che dalle Civili, si è
11 accennato nel libro secondo de' Regali: Cioè che sia l'armare, ed il formare esercito, per terra, o per mare, il che importa una ragione regale di prima classe, la quale oggidì per un'uso comune spetta solamente al Principe Sovrano, ed a coloro, li quali dipendentemente da lui per servizio del Principato, come suoi ministri, abbiano tal facoltà; che però se un privato, anche se sia Barone, o Signore, ma suddito, senza licenza, o privilegio del Sovrano, farà quest'Armamento, da per tutto sarà stimaao reo d' un delitto grave, il quale pizzichi di quello di lesa maestà, senza però che vi si possa dare una regola certa, e generale, applicabile da pertutto per la diversità delle leggi, e de' stili de' Principati: E lo stesso per la medesima ragione pare cammini nel fare

for-

fortificazioni, e nel fabbricare quell' arme, le quali in quantità, o qualità siano proporzionate alla stessa ragione di guerra: Come sono quell'arme grosse, le quali si dicono *Artiglierie*, overo *Bombarde*, o *Cannoni*, ed anche *Archibugi*, *Picche*, e *Spade* in gran quantità, a forma d'armerie, e per armare un'esercito, conforme nel suddetto luogo si discorre: Ogni volta però che ad un Signore suddito ciò non spetti per ragione di privilegio esplicito, o veramente di quell'implicito, e presunto, il quale risulta da un possesso antichissimo, ed immemorabile.

Nella Corte Romana però, e nel suo Stato Ecclesiastico ciò cammina con molto rigore, non solamente quando si tratta di simile Armamento a forma di guerra pubblica, ma ancora quando si armi, e si assoldi gente in qualche numero per contese private: Essendo anche proibite le truppe, e le adunanze di persone armate, che eccedano qualche numero per le Costituzioni Appostoliche, sotto gravissime pene della vita, e confiscazione de' beni, anche quando segua per inimicizie private, o veramente per l'occasione di qualche lite, o differenza per mantenersi qualche possesso, o ragione con la mano armata, quando si faccia di propria autorità, e senza licenza de' Superiori: Molto più quando sia a mal fine di rubbare, o di fare altro eccesso, che volgarmente si dice *armare in campagna*; mentre in tal caso da per tutto è delitto gravissimo, e questi tali sono chiamati banditi.

ARMI, E LORO USO.

12 La stessa incapacità d'una regola, certa, e generale, applicabile da per tutto, si scorge circa l'uso dell'Armi per la diversità delle leggi, e degli stili de' Principati, sicchè anche in questo medesimo Principato dello Stato Ecclesiastico non vi cade una regola certa: Attesocchè, oltre quel che ne dispongono le Bolle Pontificie, quasi tutta la materia criminale, e particolarmente questa dell'uso dell'Armi, dipende dalli bandimenti: Cioè in Roma, e nel distretto, da quelli del Governatore: E per lo Stato Ecclesiastico, in quelle Parti, le quali siano soggette alla Consulta, dalli bandimenti del Cardinale sopraintendente generale, il quale si dice il Cardinal Nipote, conforme si accenna nella Relazione della Curia: E questi bandimenti, di tempo in tempo, ed in ogni Pontificato, o Governo respettivamente, si sogliono rinuovare con qualche giunta, o dichiarazione, e riforma, secondo che la contingenza de' casi, o quella de' tempi richieda.

 Solen-

Solendosi per ordinario camminare con la distinzione del genere dell' Arme, tra le grandi, o lunghe, le quali volgarmente si dicono *lecite*, come sono gli Archibugi, le Spade, e le Arme in asta: E le corte, o brevi, che volgarmente si dicono *proibite*, quando siano minori di due palmi di canna, come sono gli Archibugetti, e le Pistole, i Mazzacatti, ed i Cortelli di certe forme cattive, e fuora dell'uso ordinario della tavola, ed altre armi simili.

Anzi in ciascun genere entra la distinzione sopra la qualità, cioè nell'Armi di fuoco, trà gli Archibugi da caccia, e quelli da ruota, e da grilletto respettivamente: E ne i medesimi da ruota, tra i semplici Archibugi, e quelli più grossi, ed operativi, li quali si dicono *Pistoni*: Come ancora nell'Armi lunghe di ferro, tra le Spade ordinarie, e quelle che si dicono *Verduchi*: E nello stesso genere dell'Armi corte proibite da fuoco, per la maggiore, o minore brevità: Ed in quelle da ferro, per la più, o meno cattiva qualità; attesocchè (per esempio) si scorge notabile differenza tra le Daghe, o li Cortellacci, o le mezze Spade, o le storte, di quel che sia de i Stilletti, e de' Pugnali: Ed anche nel genere de i Cortelli, tra quelli li quali si dicono alla *genovese*, overo a fronda d'oliva, e gli altri più ordinarj, ancorchè sieno parimente probiti.

Ed in tutti i generi suddetti respettivamente d'Armi, lunghe, o brevi, si scorge anche gran differenza, circa il tenerle in casa, ed il portarle adosso: Che però non è materia da potervi fermamente discorrere, e darvi una regola certa: Maggiormente che sopra ciò in questo Principato resta provisto per i non professori, ed anche per le persone idiote, le quali non abbiano perizia della Lingua Latina, con i bandi; mentre con molta ragione, e per quei motivi, li quali si sono accennati nel principio del Proemio, sono in Lingua Italiana, e facile: Ed oltre il pubblicarsi, si riducono in stampa, e si vendono a ciascuno nella stamperia camerale, particolarmente per la suddetta variazione.

Quello però che alle volte suol dare l'occasione alle dispute in ogni materia, ma più frequentemente in questa dell'Armi proibite, riguarda il caso della scusa, che se ne portasse per capo dell' ignoranza: Cioè che molti, non sapendo le pene rigorose, s'inducono a portare, o a tenere alcune sorti d'Armi, che non si credono proibite: E sopra di ciò si scorge tra Criminalisti non poca varietà d'opinioni: Però si dovrà deferire agli stili, ed alle pratiche de' Tribunali, li quali in queste materie fanno il tutto; quando però siano stili, li quali (secondo i requisiti giuridici) si siano bene stabiliti, ma non già per qualche mala pratica di fatto in alcuni casi.

Però,

Però, quando il punto si debba discorrere, per termini di ragione, pare che si cammini con la distinzione; cioè che, o si tratta di cittadini, o di continui abitanti, i quali sappiano, overo debbano sapere i bandimenti, come pubblicati ne i luoghi, ne i quali essi vivessero, ed in tal caso quest'ignoranza non suffraga, mentre, non si presume, se non quando la minor età, o la stolidezza, o altra giusta causa non ne porti la scusa, o almeno la minorazione della pena, secondo quel che si ne discorre nel capitolo seguente; attesocchè altrimente non sarebbe praticabile il buon governo della Reppublica, se ciascuno con questo protesto d' ignoranza potesse rendersi lecito il contravenire.

O veramente si tratta di forastieri: Ed in tal caso si cammina con la distinzione di quegli atti, i quali siano intrinsecamente, e di loro natura mali, e che da per tutto importano delitto, e gli altri, li quali di loro natura non siano mali, ne' importino delitto da per tutto, sicchè siano proibiti in un luogo, e non in un' altro, con i bandimenti, o con le leggi particolari: Cioè che nel primo caso, l' essere forastiero indifferentemente non suffraghi; mentre l' atto per se stesso, anche nella sua Patria sia proibito, e criminoso: Eccetto se il bandimento del luogo forastiero contenesse qualche pena più grave, di quel che al delitto imponga la legge comune, o la particolare della sua Patria: E nell' altro, che la scusa entri, quando sia venuto così di breve in quel paese, che verisimilmente non abbia potuto avere notizia delle sue leggi, e de' bandimenti, ma non già quando vi sia dimorato tanto tempo, che l' ignoranza si renda ingiusta, ed inescusabile.

Quando poi si debba dire a quest' effetto tempo breve, o respettivamente sufficiente: Ancorchè i Giuristi più comunemente credano, che vi debba correre lo spazio almeno di un' anno, ed in dubbio pare che con questa opinione si debba camminare: Nondimeno queste e simili generalità, le quali si fermano da scrittori, dovranno servire per un certo lume, ad effetto di regolare l' arbitrio, ma non già che abbiano da stabilire una regola così ferma, e generale, che in qualunque caso si abbia da camminare nella stessa maniera: Attesocchè in effetto è una materia, la quale dipende dall' arbritrio del Giudice, da regolarsi però giuridicamente, e con le regole legali, dalle circostanze particolari di ciascun caso.

Tra queste circostanze, in alcune occorrenze (ancorchè queste materie nella Curia da me non siano state praticate) solevo dire, che si deve badare alla qualità della Patria di quel forastiere; e se nel suo paese il portar Armi di simile qualità, abbia le

stesse proibizioni, e le stesse pene, o nò: Ed ancora si deve badare alla qualità del paese, se sia confinante con questo Principato, overo molto lontano; attesocchè nelli confinanti vi è minor scusa, sapendosi bene per fama generale il molto ragionevole, e ben regolato rigore della giustizia in Roma, come in Città pacifica, ed in una Corte Ecclesiastica, nella quale conviene più che altrove di conservare la pubblica quiete, e la sicurezza di coloro, li quali vi concorrono: E per conseguenza se quella sorte d' Armi sia proibita, e penale nel suo paese, si deve presupporre, che molto più sia proibita, e penale in Roma: Ed (all' incontro) sarà scusabile, quando tal sorte d' Armi nel suo paese, ed anche più generalmente, non sia proibita, o pure proibita sotto pene molto minori: Come (per esempio) occorre in alcune sorti di Cortelli, o di Daghe, o di Pugnali larghi, e simili, ma non già quando si tratta d' Archibugetti, o di Pistole, o di Stili, o veramente di Cortelli destinati non ad altro uso, che a quello di fare del male, e simili: Che però sempre si conclude, che il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso.

ARTEMAGICA.

Di questa sorte di delitto, il quale generalmente abbraccia gl' Incantesmi, ed i Sortilegj, e le Superstizioni, non è congruo quivi trattare, mentre nella Curia Romana non ne trattano i Giu-
15 dici, ed i Tribunali forensi; che però non cade sotto la materia Giudiziaria, essendo materia, della quale conosce il Tribunale dell' Inquisizione, che volgarmente si dice del *S. Offizio*: Maggiormente che ha infiniti capi, ed ispezioni, sicchè per se stessa ricercherebbe un considerabile volume: E lo stesso riguarda l' Astrologia Giudiciaria, bastando dire che queste cose siano proibite nel genere de i delitti, sicchè nell' occorrenze si dovrà deferire a i pratici nel suddetto Tribunale.

ASSASSINIO.

Questa parola *Assassino*, overo *Assassinio* è incognita agli anti-
14 chi Giurisconsulti nelle leggi Civili, ed anche agli antichi scrittori nella Lingua Latina: Anzi incognita alla legge Canonica più antica, la quale si contiene nelli cinque libri de' Decretali compilati per ordine di Gregorio Nono: Attesocchè la più antica legge, o scrittura, la quale faccia menzione di questo vocabolo, è un decreto del Concilio di Lione sotto Innocenzo Quarto, successore mediato del suddetto Gregorio, ed il quale fu commen-

tatore

tatore de' suddetti cinque libri de' Decretali; che però questo decreto fu registrato nel Sesto di Bonifacio Ottavo, e questa è la legge originale, e la regolatrice della materia.

Erano gli Assassini, de' quali parla il suddetto decreto conciliare, alcuni popoli della Siria', seguaci della setta Maomettana, li quali col motivo della Religione professavano un' empio Istituto dell' esatta ubbidienza al loro Re, o altro comandante, nel commettere degli omicidij de' Cristiani, anche di Principi, e di altre persone in qualsivoglia modo qualificate, ed ancorchè vi fosse il manifesto pericolo della loro vita, credendosi di acquistare in tal maniera un gran merito del martirio: Che però quelli, li quali desideravano di far morire i loro nemici, si accordavano con i capi di questa setta, che da per tutto tenevano distribuiti de' seguaci, e degli operarj, facendoli da putti imbevere delle lingue, e de i costumi di diversi paesi, acciò in ogni paese riuscisse facile questa impresa.

E perchè con questi mandatarj non si stimava profittevole medicina alcuna; attesochè quella delle Censure, e dell' altre pene spirituali non era loro adattabile, per essere infedeli, e le pene corporali erano da essi poco temute; mentre non stimavano la propria vita, ed attribuivano a merito il perderla per ubbidire al loro comandante: Quindi fu stimato opportuno di provedervi, con gravi pene spirituali, e temporali contro i Cristiani mandati, conforme fu fatto dal suddetto Concilio, ed ancora da ciascun Principe nel suo Principato, per trattarsi di causa comune, e con queste diligenze, in qualche progresso di tempo, restò questa Setta totalmente dissipata, e distrutta.

Non cessò però la mala introduzione di questo modo di commettere degli omicidj per via di sicarj Cristiani, del nostro pacifico commercio, come condotti a quest'opera con la mercede, a somiglianza di quel che faceano li suddetti Assassini: Che però a questi è rimasto il medesimo nome, o vocabolo d' Assassini; ed all'omicidio, il quale si commetta in questo modo, è rimasto il vocabolo, overo la qualità dell' Assassinio: E per conseguenza, essendo comunemente riprovate le sottiglie̲zze d' alcuni scrittori; resta in pratica ricevuto, che per questa sorte di delitto, s'incorrano tutte le pene, le quali per il suddetto Concilio, e per altre leggi siano imposte a gli Assassini, così contro il mandante, come contro il mandatario, ancorchè il suddetto decreto conciliare parli solamente del mandante: E tra l'altre pene è quella della privazione dell'Immunità Ecclesiastica, stimandosi caso eccettuato, conforme si è accennato nel libro antecedente, nel titolo dell'Immunità Ecclesiastica.

Questo delitto dunque, come troppo attroce porta seco diverse pene: Primieramente, cioè l' accennata pena della privazione dell' Immunità Ecclesiastica.

Secondariamente la privazione dell'altra Immunità personale del foro, sicchè il Chierico, o altra persona ecclesiastica si renda suddita dell'uno, e dell'altro foro, conforme si accenna nella materia Giurisdizionale.

Terzo le pene spirituali delle Censure, ed anche della privazione de' Beneficj ecclesiastici, sotto nome de quali, a quest'effetto, vengono anche le Pensioni Ecclesiastiche.

Quarto circa quello che si è accennato di sopra nella parola *Affetto*; cioè che sebbene (secondo l'opinione più comunemente ricevuta in pratica) la regola è, che non si punisce l' affetto senza l'effetto, con quella pena ordinaria, e grave, la quale sia imposta al delitto, quando segua l'effetto: Nondimeno ciò (secondo una opinione) si limita in questo delitto, come del genere, il quale abbia dell'atroce; E quantunque non mancano de' Scrittori in maggior numero, i quali vogliono, che quando non segua l' effetto, non si debba punire il solo affetto con la pena ordinaria: Però questa opinione, la quale è più comune, cammina bene, quando sia un conato rimoto, ma non già quando si sia venuto ad un'atto molto prossimo, e tale, del quale non si dubiti, che fosse drizzato all' omicidio: Come (per esempio) sparando un' Archibugio, o Pistola carica a palle, ancorchè non colga, o che ferisca non mortalmente: Potendosi scusare, quando il conato sia con armi tali, che si possa dire d' essersi fatto per fare un sfregio, overo un' altra piccola percossa: E pare che in molte Parti la pratica sia tale, e che in altre nelle quali convenga usare con gli Assassini rigori straordinarj per estirparne l'abuso, e perchè la frequenza de' casi così ricerca, si osservi l'altra opinione: Che però si dovrà camminare con quell' opinione, la quale sia ricevuta in quel Principato, e ne' suoi Tribunali grandi, e primarj.

Quinto per la prova di tal qualità, bastando anche l' imperfetta, ed amminicolativa.

Sesto, che questi tali si chiamano diffidati subito dalla legge, come specie de' banditi, ogni volta che il fatto sia più che certo, e notorio.

Settimo, che questo è uno di quei delitti atroci, il quale si suole eccettuare, anzi s' intende eccettuato negli indulti generali, e nelle grazie, sicchè nelle composizioni particolari ha bisogno di special menzione.

Non si mette tra le sue pene quella della vita, con la confisca-zione

zione de' beni, in Roma, e nello Stato Ecclesiastico; mentre questa cade in ogni semplice omicidio volontario, ed appensato: Però tuttavia questa circostanza aggravante resta operativa per i tormenti; attesocchè in questo delitto entra il tormento della Veglia, il quale non entra per un semplice omicidio: Ed anche per lo più rigoroso, e più ignominioso modo d'eseguire la pena ordinaria, con la Mazzola, overo con la Ruota, ed in alcune Parti con lo strascino a coda di cavallo, e con lo squartamento, secondo le circostanze del caso, ed i stili de' paesi, essendo veramente delitto, nel quale ogni gran rigore sarà sempre poco: Bensicchè la varietà della pratica, più, o meno rigorosa, dipende dalla qualità delle circostanze.

Le dispute frequenti, le quali cadono in questa specie di delitto, particolarmente con l' occasione del suddetto privilegio dell' Immunità Ecclesiastica, per la soverchia pietà, o soverchio regolato zelo d' alcuni Canonisti e Morali, riguardano la verificazione di questa qualità, e circostanza, desiderandosi il concorso di tre requisiti: Il primo cioè, che si tratti d'omicidio in persona d'un Cristiano, sicchè se fosse una ferita, overo un'altra percossa fatta fare da un mandatario condotto con danaro, non perciò si possa dire Assassinio, ogni volta che costi, che il mandato, e la sua esecuzione, come anche il modo di eseguire siano drizzati a questo solo fine, senza l'animo d'uccidere: Secondariamente che per parte del mandante vi sia la promessa del denaro, o di altra robba, in una somma, e quantità certa, non bastando un' offerta, o veramente una promessa vaga, e generale; cioè che gli sarà grato, overo che lo saprà ben riconoscere, conforme di sopra si è accennato: E terzo, che il mandatario accetti tal promessa, come per una specie di contratto di locazione, e di conduzione di quest'opera infame, e sì che questa mercede, come prezzo, o mercede dell'opera, e della locazione, sia causa principale, che dal mandatario, uno, o più si commetta l'omicidio in assenza del mandante.

Che però, se il mandante intervenisse nell'omicidio, e che menasse seco i sicarj, li quali fossero a tal'effetto pagati, e che di suo ordine commettessero l'omicidio in sua presenza, in tal caso non sarà Assassinio.

Come ancora, se il mandatario fosse nemico dell'ucciso, e che per altro, per ingiurie gravi, o per altri rispetti; avesse, in animo d' uccidere quella persona, ma che un' altro nemico gli desse stimolo e calore di farlo, con dargli anche, o promettergli danaro, o altra robba, non perciò sarà Assassinio: E per conseguenza, sopra la stretta, e la rigorosa giustificazione di questi

questi requisiti, intendendosi secondo la lettera, cerca la suddetta pietà, forse pregiudiziale alla pubblica quiete, di alcuni zelanti indiscreti di salvare questa sorte di gente così perniciosa: Che però vi calza l'esempio altre volte accennato di coloro, li quali cercano di difendere, e di salvare le vipere, e gli aspidi, e gli altri serpenti velenosi, o veramente gli orsi, ed i lupi, e gli altri simili animali dannosi, acciò tornino a dannificare, e ad uccidere gl' innocenti, con i quali si viene ad usare una grandissima empietà, usando pietà a gli tristi, ed a i malfattori. Overo come quell' ortolano, il quale coltivi, ed ingrassi l'ortiche, e le spine, acciò dannifichino, e suffochino le piante buone e fruttifere, e che rendano il giardino un bosco, o veramente una machia, con simili esempj.

Si stima però questo un chiaro errore: Attesocchè, quando si debba camminare con la lettera della legge Canonica, overo del suddetto Decreto del Concilio Lugdunense, il quale originalmente parla di questo delitto, dovrebbe aver luogo solamente nel mandante, e non nel mandatario: Ed ancora che il mandatario fosse infedele, e non cristiano, e di quella Setta, della quale ivi si parla: E nondimeno sta comunemente ricevuto, che abbia luogo, anche contro il mandatario, il quale fosse Cristiano.

Anzi anche contro il mezzano, o altro, il qual fosse il principale cooperatore, overo che a quest'effetto desse, o prestasse il denaro, o in altro modo studiosamente cooperasse: E pure il Canone di questi non parla: Che però la forza non sta nella formalità delle parole, ma nella ragione, overo nell'effetto considerato dalla legge col detto dell' Appostolo, che *la lettera uccide*, e lo spirito vivifica.

E per conseguenza, se gl' Infedeli, con permissione del Principe, sotto la sua protezione, ed assicurazione vivono pacificamente in un luogo, all'uso degli altri cittadini, ed abitanti: O veramente che, all' uso degli altri negozianti, vadano in una Fiera, overo ad un pubblico Porto, conforme in Roma, ed in molte altre Parti dell'Italia, e della Germania, e d'altri paesi, insegna la pratica più frequente negli Ebrei: Ed anche in molte Città, e Porti, nei Turchi, con i quali s'abbia il pacifico commercio: Si crede vanità il dire, che se un'altro Infedele, o veramente un Cristiano farà in tal maniera assassinare uno di questi Infedeli, non si debba dire Assassinio.

Attesocchè (eccettuata la diversità della Religione per gli effetti spirituali dell'anima) nel rimanente questa sorte d' Infedeli in niente differisce dagli altri cittadini, ed abitanti, anche nelle parti favorevoli, e privilegiate, fondate nell' equità, e benchè si trat-

trattasse contro d'un Cristiano, conforme altrove più volte si è accennato.

Come ancora, circa l'altra parte del primo requisito; cioè che debba seguire l'omicidio, sicchè non basti la ferita, overo la percossa: Ciò contiene un' equivoco troppo chiaro, e forse sciocco, nell'attendere questo requisito generalmente, e nella sola lettera: Attesocchè si deve intendere nella maniera, che si è accennato di sopra, cioè quando il mandato, il quale si sia dato, e successivamente la sua esecuzione, siano principalmente ordinati per la sola ferita non mortale, o percossa, sicchè non vi sia stato l'animo di commettere l'omicidio.

Cadendo in tal caso il dubbio, quando fuora dell' intenzione, seguisse la morte del ferito, o del percosso, se si debba dire omicidio con qualità d'Assassinio: Ed in ciò pare che sia più ricevuta l'opinione negativa, se pure le circostanze aggravanti non fossero tali, che persuadessero il contrario: E sebbene molti Scrittori vogliono, che quando non segua l'effettivo omicidio, non si debba dire Assassinio: Tuttavia queste sono tradizioni di coloro, li quali abbiano scritto all'opportunità delle cause per la difesa de' Rei: O pure di coloro, li quali siano pieni di quella pietà di sopra accennata, che suole riuscire pregiudiziale alla Repubblica, praticando ciò indifferentemente in tutti i casi, mentre si deve intendere secondo l'usanze de' paesi, e secondo le altre circostanze del fatto, le quali persuadano il maggiore, o minore rigore, conforme di sopra si è detto.

Sciocchezza grande ancora, e cosa molto irragionevole si stima quell'altra formalità, che vi debba intervenire la somma, o quantità certa del denaro, come per un contratto formato di compra, e di vendita, overo di locazione, e di conduzione: Attesocchè in tal maniera sarà l'aprire una porta molto larga a gli Assassinj, e di ridurre la legge alla sola formalità delle parole, e non alla sostanza delle cose, secondo quello stile giudaico, il quale appresso noi Cristiani è tanto dannato: Conforme pare che segua nella Simonia, ed in altri simili delitti; mentre la ragione, overo il fine della legge (secondo l' interpretazione comunemente datagli, overo secondo l' estensione di sopra accennata, a quei casi de' quali la legge non parla) consiste nell' estirpare con gravi pene quest'abuso dalla Repubblica; che però si deve attendere la ragione, e non la lettera: Per quella molto probabile ragione; che *molti omicidj si commettono per questa strada, che per altro non seguirebbono*: Attesocchè alcuni maligni, e di mal genio, ma vili, e poltroni, non ardirebbono di andare ad incontrare il loro nemico, che in tal maniera fanno assassinare con lo star' essi in casa propria,

pria, overo in altro luogo ficuro: Anzi in quel tempo più che mai, affettando la frequenza delle Chiefe, e dell' opere pie, o degli efercizi fpirituali, per acquiftare la buona fama, e per coprire il delitto col manto della Religione.

Ed ancora, perchè quando la perfona la quale ha fofpetto di nimicizie, vede il fuo nemico, overo quello, del quale può fofpettare, fi mette in guardia, ed in difefa: O veramente con le diligenze può fapere, fe quegli pratichi, o nò nel paefe: Che (all' incontro) non può guardarfi da perfona non conofciuta, o fe pure conofciuta, che non abbia fofpetto alcuno: Che però fi può dire che quefto delitto abbia ancora anneffa una certa qualità di prodizione.

E per confeguenza, ogni volta che ne fegua queft' effetto, importarà poco, che la convenzione tra il mandante, e 'l mandatario fia più in un modo che nell' altro, importando ciò una femplice formalità di parole.

Per quefto la qualità dell' Affaffinio farà efclufa folamente; quando fi verifichi una delle fuddette due cofe: La prima; cioè che il mandante fia prefente, e che egli fi poffa dire il principal delinquente, ficchè i ficarj condotti fiano fuoi miniftri, ed operarj: E l' altra quando quegli, il quale fa l' omicidio, o che tenta di farlo, lo faccia principalmente in fuo nome, e per la propria vendetta, ancorchè vi fia la fpinta, la quale in tal modo gli fia data da un' altro: Riflettendo principalmente (come fi è detto) alla foftanza, overo al fine, ed all' effetto della legge, e non alla formalità delle parole: Che però febbene alcuni fcrittori vogliono, che la promeffa debba avere una certezza tale, che fia capace della taffa ad arbritrio del Giudice: Nondimeno (lafciando il fuo luogo alla verità, per non effer quefta mia totale profeffione, per quel che da principio fi è accennato) quefte fottigliezze, e formalità, come nodrimento de' delitti, e delle fcufe di così perniciofi malfattori, fi dovrebbono bandire dalla pratica.

ASSISTENZA AL DELITTO,

Overo ajuto, affociazione, accompagnamento, calore ec.

Sopra quefti atti, nella Corte Romana, e nel fuo Principato temporale dello Stato Ecclefiaftico, per i bandimenti generali, 15 ceffano quelle difpute le quali fi fanno da' Criminalifti; fe s' incorra, o nò quella pena, ch' è impofta a colui, il quale faccia il delitto: E fopra di che fi fcorge la folita varietà dell'opinioni; che

però

però conviene camminare con le leggi, e con gli stili de' paesi, e de' Tribunali: Attesocchè per i suddetti bandimenti sta ordinato, che per questi atti d' assistenza, o d' accompagnamento, o d' ajuto, s' incorrano le medesime pene: Ogni volta però che siano atti premeditati, e studiosi, secondo i termini della ragion comune, e che abbiano reso animoso il delinquente: Ma non già quando ciò nascesse dal caso, ed all' improviso, cioè che una persona, vedendo che qualche suo amico, o parente, con le arme alla mano abbia contrasto con un' altro, senza sapere, ch' egli sia l' aggressore, e che voglia fare l' omicidio appensato, corra a dargli ajuto, ed assistenza, acciò non gli sia fatta soverchiaria: Sicchè il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso, e per conseguenza resta una questione più di fatto, che di legge: O pure che ciò segua doppo il delitto per custodia della persona, senza niuna premeditazione, o concerto.

Alle volte porta il caso, che il principale delinquente, al quale si sia dato l' assistenza, overo l' associazione, o l' ajuto, sia scusabile dalla pena ordinaria, per qualche circostanza, la quale richieda la minorazione della pena: Come (per esempio) se qualche persona volesse vendicare l' offesa, o l' ingiuria con l' adultero di sua moglie, o con lo stupratore di sua figlia, o sorella, con casi simili, li quali portino un giusto sdegno, che scusi dalla pena ordinaria: O pure che avesse una certa licenza, che gli dia il sangue, o la natura: A causa d' esempio quando il figlio rubbasse denari, o robbe al padre, o alla madre, con casi simili, alli quali si adatti la stessa ragione: E che per ciò fare assumesse seco per ajuto, ed assistenza, e per cooperazione al delitto de' sicarj, e dell' altre persone, nelle quali non cadesse la medesima ragione del giusto dolore, overo del giusto, o scusabile motivo della vendetta, o della confidenza: Che però entra il dubbio, se questi compagni, o assistenti, e cooperatori, debbano soggiacere alla pena ordinaria, e più grave;

A prima faccia pare che anche questi associatori, ed assistenti debbano essere esenti dalla pena ordinaria, per la ragione che non può, nè deve l' accessorio esser maggiore del principale: Ed anche per la regola legale, che *nelle cose comuni, ed individue il privilegio d' uno de' compagni suffraga agli altri*.

Però il contrario è più probabile, e così in occasione de' casi seguiti, in tempo moderno è stato deciso dalla più volte menzionata Congregazione della Sacra Consulta, della quale si parla nel capitolo ventidue della Relazione della Curia: E ciò per la ragione, che quella causa, la quale scusa il principale, non si adatta agli associatori, ed assistenti, o ajutanti, li quali non hanno scu-

sa alcuna dal dolo, e dalla gravità del delitto: Quando non fossero persone tali, che per qualche rispetto di servizio, o di vassallaggio, o di parentela, o altro simile non abbiano moralmente possuto, o dovuto negare al principale quest' associazione, o assistenza ed ajuto.

ATEISMO.

Circa questo più di tutti infame, e detestaaile delitto, severamente dannato, e punito, anche dagli antichi Etnici, e Gentili, e da quei moderni Infedeli barbari, che diciamo Turchi, o in altro modo seguaci della Setta Maomettana: Per quel che si 16 appartiene alla pratica della Curia Romana, cammina lo stesso, che si è detto sopra l' Apostasia, e che di sotto si dirà dell' Eresia: Cioè che non sia materia da Giudici, e Tribunali forensi, da trattarsi nella forma giudiziaria, e contenziosa; attesocchè viene trattata della Sac. Congregazione dell' Inquisizione, overo dal Tribunale del S. Officio: Che però non si stima congruo alla presente Opera, per le persone volgari, e per coloro, li quali non siano professori, e che non pratichino il suddetto Tribunale, al quale non si dà adito ad ogni sorte di difensore, o di Causidico.

BAGGIO FORZOSO
delle donne.

Questa specie di delitto non pare trattata dalla Legge Comu-17 ne: sicchè (secondo i suoi termini) cade sotto quel genere, il quale si dice dello *Stellionato*, e per conseguenza è incapace d'una regola certa e generale, dipendendo il tutto dalle leggi, e da' stili particolari de' paesi, a i quali si deve diferire.

Ma per quel che appartiene alla pratica della Curia Romana, della quale si tratta, con i medesimi più volte accennati bandimenti generali, quando segua il baggio violento di donna onesta, senza il fine di volere per forza fare con essa il Matrimonio, o veramente con tal mezzo impedirlo con un' altro, vi è la pena della galera in vita, e della confiscazione de' beni, ancorchè non seguisse il baggio effettivo, ma l' abbracciamento della donna, o altro atto prossimo allo stesso fine: Ma quando sia per lo suddetto effetto di fare, o d' impedire il Matrimonio, vi è anche la pena della vita: Con dichiarazione che non giovi la minor' età, quando sia sopra gl' anni venti per la vita, e sopra gl' anni

ni diciotto per la galera: Bensì che questa è una materia, la quale non riceve una regola certa, e generale, applicabile a tutti gli casi, venendo stimata arbitraria; che però si suole regolare l' arbitrio, più o meno rigoroso, secondo le circostanze particolari di ciascun caso.

BANDI, E BANDIMENTI,
Da chi si possono fare, e quali obblighino.

Li Bandi, overo i Bandimenti, che vuol dire lo stesso, differiscono dalle leggi: Primieramente circa la podestà: Cioè che alcuni Magistrati hanno la facoltà di fare Bandi, ma non fanno leggi, come sono gli accennati, Sopraintendente generale dello Stato Ecclesiastico, ed il Governatore di Roma: E secondariamente che le leggi sono perpetue, e non cessano per la mutazione della persona di quel Magistrato, o di quel Principe, il quale l' abbia fatte: Che (all' incontro) cessano i Bandi, quando per l' autorità del Sovrano, il quale può fare le leggi perpetue non si disponga diversamente. 18

Si vedono ancora appresso i Giuristi diverse questioni sopra la pubblicazione, e l' affissione de' Bandi, acciò vengano alla verisimile notizia di tutti: Però in pratica la disputa di tali questioni si può dire bandita dal foro; attesocchè per ordinario si osserva la forma solita puntualmente; Sicchè cessa ogni dubbio: Mentre a somiglianza di quel che alla giornata va seguendo nelle regole della Cancellaria, e ne' capitoli li quali si fanno sopra i nuovi appalti. Quando il caso porti qualche questione sopra un punto, al quale non si sia pensato, overo che non si sia ben dichiarato, si rimedia con la rinovazione, aggiungendo, overo dichiarando quel che bisogna: E questa è la ragione tante volte accennata, per la quale non si può dare in queste materie criminali una regola certa, e generale per tutti i casi, e per tutti i luoghi, e per tutti li tempi; attesocchè alla giornata le cose si variano, secondo che portino la contingenze.

Le maggiori occasioni di dispute sono a rispetto di quei forastieri, i quali essendo di passaggio, o veramente essendo venuti molto di prossimo, alleghino l' ignoranza verisimile, per essere scusati dalla contravenzione, e dal rigoroso in corso delle pene: Ma essendosi di ciò accennato qualche cosa di sopra, trattando delle Armi; però potrà bastare quel che ivi si è detto.

BAN-

BANDITI,

E della loro protezione, o recettazione.

De i Bandi capitali, e de i Banditi si è discorso di sopra nel capitolo terzo, in quel che riguarda le loro persone, ed il potere essere uccisi da ognuno, non solamente senza pena, ma eziandio con la mercede: Che però sotto questa materia delli delitti, e delle pene, cadono: La ricettazione: La protezione: Ed i favori de Banditi.

19

Da per tutto questi atti sono rigorosamente proibiti con le leggi particolari sotto la pena ordinaria della vita, ed altre pene ordinarie, nella robba, e negli ufficj, e dignità: E particolarmente in questo Principato vi sono alcune Bolle rigorosissime: E quel che più importa, s' invigila sopra la loro osservanza, attesochè (conforme altre volte si è detto) importa poco o niente, che vi siano delle buone leggi, e delle buone provisioni, quando non ve ne sia l' esatta osservanza.

E particolarmente vi è la solita pena della vita, e della confiscazione de' beni, per la Bolla di Sisto Quinto sopra ciò fatta, la qual' è la principal regolatrice della materia, ed è notabile per quella specialità, la quale si scorge in questo caso, cioè della deroga de' fidecommissi, o veramente delle cautele, che ne' fidecomissi si sogliono mettere per escludere il fisco; Caminando però questa deroga durante la vita naturale del delinquente per questa causa, ma non già doppo la sua morte.

Sopra le protezioni, e favori non si ammette scusa alcuna: Però non facilmente in pratica se ne vede il gastigo, per la difficoltà d' averne la giustificazione giudiziale, overo per le altre circostanze che portino l' usanze de' paesi, o altre contingenze.

Sotto nome di recettazione viene ancora la corrispondenza, la quale si abbia con i Banditi anche per lettere, e biglietti, o per cifre o contrasegni, o per mezzani con l' ambasciata: Si suole però scusare questo delitto, per la giusta credulità, che quella persona non fosse bandita: O veramente che in sua assenza qualche atto di ricettazione, o di mandarli robba da mangiare; o da bere, o da vestire, si fosse fatto da servitori, o da ministri, senza suo ordine, e senza sua saputa: O pure che fosse stato, per forza, e con le violenze che usano i Banditi de fatto: O veramente per quella forza la quale si dice interpretativa; cioè per le minaccie di volere uccidere la persona, o veramente incendiare i campi, e le case, è devastare gli arbori, e le vigne o veramente

ramente amazzare, o stroppiare gli ammali in campagna, con altri simili danni, li quali si sogliono minacciare, ed alle volte anche eseguire.

Però sopra queste, e simili scuse, o dispute, non si può dare una regola certa, e generale applicabile a tutti i casi, per dipendere il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso: Ed ancora dalle pratiche, e dagli stili, e respettivamente da' Bandi: Camminandosi nella materia con qualche rigore, anche alle volte esorbitante: per quel giusto motivo, che spesso questi sogliono essere pretesti affettati, e sono manti da coprire la protezione, e la ricettazione: Che però per la pubblica quiete comple alle volte usare in queste materie de' rigori esorbitanti per eleggere delli due mali, il meno: O veramente per attendere la preponderanza del maggior bene pubblico, anteponendolo al privato: Sicchè la materia è incapace d' una regola certa; attesocchè dalla qualità delle persone, e dall' altre circostanze particolari del fatto dipende il volere, se la forza, o violenza sia pretesto, o nò: E per conseguenza, quando occorre il caso, converrà ricorrere a professori ben pratici in quel luogo, ed in quel Tribunale; onde il conseglio, overo l'ajuto d'eccellenti, e molto dotti professori degli altri paesi, sarà poco profittevole, potendo ben servire per qualche lume de i consiglieri, o defensori pratici del paese: Conforme l' esperienza insegna anche nelle cause civili, per la più volte accennata ragione, che stante la gran diversità de' Principati, e delle loro leggi, anzi la diversità dell' opinioni, e de' stili tra gli Tribunali di un medesimo principato, ed alle volte di una medesima Città, pare che in quel che riguarda il foro pratico, la perizia si restringa a quel solo paese, overo a quei soli Tribunali, nelli quali il Professore sia versato.

BARATARIA.

Questo nome, o vocabolo non è conosciuto dalle Leggi Civili de' Romani, nemeno dagli antichi scrittori della Lingua Latina: che però viene stimato un vocabolo barbaro, come significante ogni ribalderia, ed ogni cosa malfatta: E suol significare diversi delitti: Cioè quello che si commette da i marinari, e dai naviganti, conforme se n' è discorso di sopra nel libro settimo in proposito di trattare dell' Assicurazioni: Ed ancora suole significare la corrottela de' Giudici, e degli altri officiali pubblici, li quali ne sogliono essere imputati nel sindicato: E significa ancora quegli inganni li quali si fanno nei giuochi; che però i givocatori tristi, li quali volgarmente si dicono *di vantaggio*, vengono chiamati Barri: Però in questi generi di delitti non si dà una regola

sopra le pene; attesocchè il tutto dipende dagli stili particolari de paesi; mentre sebbene anche dalla ragione comune sono puniti, però la pratica de' paesi è varia.

BASTONI, E BASTONATE.

Sopra di ciò la legge comune non ha provisto specialmente; che però quelle percosse, le quali occorrono con i bastoni, vengono sotto il genere dell' ingiurie, overo sotto l' altro della violenza, o sotto l' altro dello Stellionato, il quale abbraccia tutti quei delitti, sopra i quali non si sia dalla legge specialmente provisto: E regolarmente il Bastone viene stimato un' armatura non proporzionata all' omicidio, overo alle ferite mortali: Sicchè quando il caso lo portasse questa qualità di strumento, o armatura, suol' essere un' argomento esclusivo del delitto studioso, ed appensato, per evitare la pena ordinaria: Bensì che questa è una semplice presunzione legale, la quale s' esclude con la prova contraria anche cavata da persecuzioni, overo da amminicoli, li quali giuridicamente siano sufficienti: Attesocchè alle volte si suole adoprare questa cautela, volendosi fare un' omicidio appensato, di farlo con i Bastoni, per escludere la qualità dell' appensato; e per evitare la pena ordinaria, maggiormente quando siano appensatamente, ed all' improviso date in capo da uno inimico capitale: Ma in dubbio ciò non si presume come sopra: Che però parimente non è materia capace d' una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso, e particolarmente dalla qualità dei medesimi Bastoni, e dall' uso del paese: Attesocchè se (per esempio) di giorno, o di notte si porti il Bastone in mano, nella forma ordinariamente usata nel paese, per appoggio, o per guardarsi da cani, overo per difesa da qualche impertinenza, in tal caso caminerà bene la presunzione suddetta: Ma se si adopraranno di quei grossi Bastoni, li quali siano insoliti, e sproporzionati all' uso suddetto, ed alla qualità delle persone, cioè che si usano da' pastori, e che volgarmente si dicono *ungini* o *sagliocche*, e simili; In tal caso sarà argomento di quell' omicidio, o altro delitto premeditato, particolarmente quando segua da un' inimico, e con ferite in parti nobili come sopra.

Per i bandimenti generali di questo Principato sta provisto sopra l' uso de' Bastoni con la distinzione de' tempi, cioè del giorno, e della notte: Tuttavia non è materia capace d' una regola certa e generale, dipendendo in gran parte il regolare queste materie dall' usanze del paese, e dalla qualità delle persone: Convenendo alle volte di fare delle strette, e rigorose proibizioni dell' uso de' Bastoni

Bastoni, ed anche delle rigorose dimostrazioni nel gastigo delle bastonate, ancorchè siano leggiere, e con semplici bacchette, per la grave ingiuria che ciò suole apportare, sicchè ne nascono degli omicidj, e dell'inimicizie capitali, produttive di molti altri inconvenienti.

B E S T E M M I A.

I Criminalisti degli altri Principati si diffondono molto in questo delitto della Bestemmia, così sopra le pene, e se sia in uso, o nò la disposizione della Legge Civile, la quale v' impone la pena ordinaria della vita; Come ancora circa la giurisdizione, e la competenza del foro; attesocchè in alcuni Principati si cammina tuttavia con le regole della ragione commune; che questo sia un delitto di misto foro, onde possa procedere l'uno, e l' altro Giudice, ecclesiastico, e laicale, dandosi luogo alla prevenzione, quando si tratti di laici: Anzi in alcuni altri Principati, o sia per privilegio Appostolico, o per consuetudine, in vigore della quale si possa allegare il medesimo privilegio (nel che si lascia il suo luogo alla verità, senza fermare, nè supporre cosa alcuna) si pretende che il Giudice Ecclesiastico non abbia la giurisdizione con li laici per le pene personali, o reali, anche nei delitti di misto foro, e per conseguenza che non proceda in queste cause di Bestemmie, ma che ne spetti il gastigo ai Magistrati secolari: Eccetto se si trattasse di Bestemmie ereticali, e che vi entrasse l' officio della Santa Inquisizione, e che per questo capo vi potessero mettere le mani i Vescovi come Inquisitori nelle loro Diocesi: Che però non è materia capace d' una regola certa, e generale, applicabile dapertutto.

22

Però lasciando per gli altri principati il suo luogo alla verità: Per quel che spetta alla pratica della Curia di Roma, della quale si tratta, e del suo Principato temporale, si cammina con la suddetta disposizione della ragione comune, cioè che sia delitto di Misto Foro, sicchè si dia luogo alla prevenzione, e che vi mettano le mani, anche i Giudici, ed i Magistrati secolari, quando si tratta di laici: Conforme l' insegna la pratica, che vi si provede nelli Bandimeni generali della Consulta, overo del Sopraintendente generale dello Stato, come di Magistrato secolare: Però ciò si riduce alle Bestemmie leggiere, e di poca considerazione, solite farsi per ordinario da contadini, e da mulattieri, o veramente da givocatori, e simili persone di bassa condizione, più per vizio, e per cattiva usanza nell' impeto della colera, che per dolo; Attesocchè quando siano Bestemmie dolose, ed appensate, o veramente anche in colera, ma gravi, ed ereticali, in tal caso vi suol mettere le

 mani

mani il Tribunale dell' Inquisizione: E per conseguenza non è materia propozionata alli professori del foro giudiziario corrente, nè conviene il parlarne in quest' Opera, per quel che se n' è accennato di sopra, parlando dell'Apostasia, e dell' Ateismo, e dell' Artemagica; e di sotto si dice, trattando dell' Eresia, e dello Sciisma.

B E S T I A L I T A'

23 Questo delitto significa il comercio carnale, il quale si avesse con gli animali brutti; e dalle leggi viene severamente gastigato, anche con la pena ordinaria della vita: Però rarissime volte ciò si sente in pratica, sicchè i Criminalisti ne trattano molto poco; attesocchè nelle Città, e ne' luoghi abitati, con gran difficoltà se ne dà il caso, essendo solito forse occorrere nelli custodi degl'animali in campagna, quando siano soli, in maniera che non facilmente se ne abbia la notizia: E non essendo materia di conseguenze pregiudiziali alla Repubblica, ed alla pubblica quiete, quindi segue che non vi si usino più che tanto quelle diligenze le quali si sogliono usare per gli altri delitti.

B O R S A R O L I

24 Questi cadono sotto il genere del Furto.

C A B A L E.

25 Si dice lo stesso che dell' Astrologia, e cose simili spettanti alla Religione.

C A L U N N I E.

26 Questo è dellitto punibile, anche in termini di ragione comune ad arbritrio del Giudice, secondo le circostanze de' casi; che però non è materia capace di una regola certa, ed è materia molto rara in pratica.

CAPPEGIARE, E CAPPEGGIATORI.

27 Questo delitto cade parimente sotto il genere del furto, con una circostanza aggravante, la quale fa crescere la pena secondo i bandimenti generali di questo Principato, overo li particolari di Roma.

CAR-

CARCERI, CARCERATI,
e Carcerieri.

Sopra questa materia si diffondono molto gli Scrittori Criminalisti, oltre quel che ne trattano i Civilisti, in occasione di quei contratti, o altre disposizioni, che si facciano in carcere a favore
28 del carcerante, o di altro suo dipendente, per quel; che se n' è accennato sotto diverse materie, e particolarmente sotto quella delle Alienazioni, e contratti proibiti, ed ancora in quella de' Testamenti.

E parimente si fanno molte dispute; se; e quando si possa, o si debba venire all'atto della carcerazione del querelato, o veramente dell'inquisito; sopra di che si è accennato qualche cosa di sopra nel capitolo secondo: Cioè che viene stimata una materia arbitraria, da regolarsi con le circostanze particolari, e per conseguenza che sia incapace d'una regola certa e generale: Attesocchè alle volte non comple di venire a quest'atto, quando non si abbiano in mano prove, ed indizj più che grandi, per non guastare il processo, e per altri rispetti: Ed alle volte comple anche per semplici sospetti, o veramente con la sola denunzia assicurarsi della persona.

Si suole disputare ancora sopra la qualità delle persone, le quali non debbano essere carcerate in carcere formale, o pubblico, ma che se gli debba assegnare la casa propria per carcere, overo qualche Chiesa, o Monastero, o respettivamente qualche Castello, o la casa di qualche matrona onesta, o pure che debba bastare un'idonea sicurtà: E sopra di ciò gli Scrittori vanno dicendo diverse cose, rispetto alle donne, o agli infermi, overo a vecchi, o a Dottori, ed a Chierici, ed altre persone costituite in qualche Dignità ecclesiastica, o profana, e simili.

Ma oltre che ciò non riguarda la materia del presente capitolo, nel quale si discorre delli delitti, e delle loro pene: Restano degni di disprezzo piuttosto quelli, li quali sopra ciò si affaticano a voler dare in ciò regole certe, e generali, essendone la materia incapace, come meramente arbitraria, da regolarsi secondo i stili de' paesi, e de' Tribunali, e secondo le circostanze particolari, per la diversa qualità delle persone, delli delitti, overo delle cause, e delle contingenze de' tempi.

CARCERE PRIVATO.

Parlando dunque di quei delitti, li quali cadono sotto questa
29 parola di Carcere: Da per tutto (anche secondo le regole della

ragion comune) viene stimato delitto grave, e degno della pena ordinaria il Carcere privato: Ma però queste regole, come quasi in ogni altra cosa, non hanno generalmente, e da per tutto la stessa pratica, essendo questa diversa, per la tante volte accennata diversità de' Principati, e delle loro leggi e stili, con i quali conviene camminare: Quindi segue che si parla solamente della pratica della Curia Romana, e del suo Principato temporale, dove questo delitto di Carcere privato viene stimato gravissimo, e soggetto alle pene, così della vita, come della confiscazione de' beni, ed anche di Censure, e di privazione d'ogni altra ragione: E vi si suole camminare con molto rigore, e vigilanza, per lo che ne' popoli, e tra sudditi si può dire, che se ne sia perduta la memoria, sicchè rare volte occorre in pratica trattarne: Dichiarandosi, che si dica Carcere privato, e soggetto all'incorso delle suddette pene, quando si sia fatto l'atto per esercitare la giurisdizione, e farsi la giustizia con le proprie mani, onde vi fosse complicata la turbazione della giurisdizione pubblica: Non già quando seguisse per la semplice correzione de' figli, o de' servitori, e simili sudditi, o veramente per altro effetto leggiero, stante la moderazione indottane dalla consuetudine.

Questo si stima un' avvertimento profittevole, anzi necessario per quei Signori, ò persone nobili e potenti, le quali ne i loro paesi si asumono volontieri questa licenza, tollerata, o dissimulata da i Governanti, acciò sappiano guardarsene, quando gli occorra di dimorare in Roma, o in altre Parti di questo Principato, essendovi nel tempo della mia dimora facilmente molti inciampati di questi tali, con artegiani, e con altra gente popolare, la quale abusandosi del buon governo, e del timore, in che le persone nobili si contengono, fanno volontieri de' mancamenti, sicchè ha bisognato adoprare non poca fatica, e favori grandi a salvargli la vita, o scusarli dall'altre pene, col motivo della giusta ignoranza di tali leggi, e dell'uso diverso del proprio paese, senza restar però esente da un rigoroso carcere per qualche tempo, e dal rigoroso esilio da tutto lo Stato, per grazia speciale del Pontefice.

CARCERI,

e loro frattura, o fuga.

La fuga dalle Carceri dapertutto, e con le stesse regole della 30 ragion comune, quando sia con frattura, o rottura, o con violenza fatta a i custodi, così espressa nella persona con offese, e minac-

minaccie, come anche interpretativa con inganni, o col furto delle chiavi, o veramente con queste falsificate, viene stimato grave delitto: Maggiormente però in questo Principato, del quale si tratta, dove parimente per le sue leggi particolari è stimato grave delitto degno della pena ordinaria della vita, e della confiscazione de' beni, così nei carcerati, li quali fuggano, come in quelli, li quali diano loro ajuto, ed assistenza, o che in altra maniera siano cooperatori alla fuga: Ed anche gli stessi carcerieri, quando corrotti dalli carcerati, o da altri loro fautori, vi consentano, ed aprano le porte, o veramente che, accorgendosi della frattura, overo della preparazione della fuga, la dissimulino: Bensicchè la pratica di queste pene non è sempre uniforme, dipendendo in gran parte dalle circostanze del fatto, più e meno aggravanti; sicchè, eccetto alcuni casi, li quali abbiano circostanze aggravanti, la pena ordinaria non si suole praticare, usandosi per lo più quella della galera: E tra le circostanze aggravanti suole essere quella di ferire, o di usare violenza formale, ed espressa al carceriere.

COMMERCIO

De' Carcerieri con le donne carcerate, e dell'altre offese fatte a Carcerati.

Grave delitto ancora viene stimato quello dei Carcerieri, soggetto alla stessa pena ordinaria, quando abbiano commercio carnale con le donne carcerate, ancorchè siano libere, e senza violenza: Molto più quando si adoprasse violenza, o altra circostanza aggravante di Adulterio, o di Stupro: E ciò cammina, non solamente nella pratica che vi avessero essi Carcerieri, ma ancora i Giudici, Fiscali, ed i Notari, e gli altri officiali, e ministri della Corte: Anzi contro li Carcerieri, Giudici, Fiscali, Notari, ed altri officiali, e ministri, entreranno le stesse pene, quando siano stromenti, o mezzani, o in altra maniera cooperatori, che ciò segua con persone private introdotte nelle carceri a quest'effetto, o veramente con carcerati.

31

E per la stessa ragione, il medesimo si deve dire in qualunque offesa, o ingiuria, la quale si facesse anche agli uomini carcerati, ed in ogni altro caso, nel quale vi entrasse la medesima ragione di violare la pubblica fede, e sicurezza, nella quale devono vivere quelli, li quali si tengono ivi ristretti, e disarmati, e non abili alle difese, essendo questo delitto, più, o meno grave, secondo la qualità, o circostanze de' casi: Che però resta pari-

mente materia incapace d'una regola, o veramente d'una pratica generale, ed uniforme per essere arbitraria.

Come ancora è quella del gastigo di coloro, li quali, essendo carcerati per debiti, o per cause leggiere, fuggano dalle Carceri senza violenza vera, nè interpretativa, ma perchè le ritrovano aperte per la rottura, ò apertura fattane da altri carcerati fuggiti, sicchè non facciano altro atto, che di esercitare lo stimolo naturale di fuggire la prigione, e di mettersi in libertà.

CARTE FALSE.

Di queste si parla di sotto, trattando generalmente de' Givochi.

CASTRARE
se medesimo, o altri.

Quando questo atto si faccia in persona d'altri, con violenza, 53 vera, o interpretativa, in maniera che non si possa dire fatto di consenso, e di libera volontà di colui, il quale patisce la castratura, si dice senza dubbio un delitto grave, e degno della pena ordinaria, non solamente perchè importa la mutilazione di membri tanto considerabili, e che influiscono a molti effetti, sicchè rendono l'uomo diverso da gli altri: Ma ancora (quando particolarmente ciò non segua ne i putti per lo fine della musica, e che si faccia per dispetto, o per ingiuria) questa viene stimata un' ingiuria gravissima: Con la differenza tra la violenza vera, e l'interpretativa; che per la seconda difficilmente si dà il caso, che vi possa arrivare la pena ordinaria della vita.

Rare volte però si sente in pratica questa specie di delitto; attesocchè oggidì si è reso tanto frequente l'uso di questi Castrati, per volontà in quei putti, e per loro maggior beneficio; poichè essendo per altro persone popolari, e che dovrebbono vivere in stato più depresso, ne segue, che col mezzo della musica, e della buona voce, che in tal maniera se gli conserva, acquistano molte comodità, ed una vita civile di gran lunga eccedente la loro condizione: Tuttavia per ordinario non si può, nè si deve fare senza licenza de' Superiori, ed altrimente incorrono nelle pene ad arbitrio.

CAVALCATE.

Sebbene questo delitto può cadere sotto quello delle conventicole, 54 ad ogni modo pare che sia una cosa più singolare della Curia, e del

e del suo Principato temporale non conosciuto specialmente, e con tanto rigore dalla legge comune, nè trattato da' Criminalisti d'altri paesi, e Principati, nascendo la proibizione della radunanza di più persone armate, ed unite assieme a cavallo per la campagna, quando non sia unione di passaggieri per le pubbliche strade, o veramente di cacciatori conosciuti, e notorj per alcune Bolle fatte, per estirpare l' uso de' banditi a cavallo, ed altri scorrittori della campagna, come tanto pregiudiziale alla pubblica quiete; sicchè, per togliere anche da lontano l' occasione di simile introduzione così perniciosa, si è introdotta questa proibizione con qualche rigore, essendovi la pena ordinaria della vita, e della confiscazione de' beni, ed altre pene.

CHIAVE FALSE.

35 Di questo si tratta di sotto nel genere de' Furti.

CONCUBINATO.

36 Si distingue tra li Chierici, e li secolari; attesocchè sebbene indifferentemente per la legge Canonica viene proibito, nondimeno per la suddetta legge Canonica, ed anche per il Concilio di Trento, è più proibito nelli Chierici con la privazione de' beneficj, e con altre pene: E nelli secolari viene stimato delitto di misto foro.

CONFESSORI
rivelanti, o sollecitanti la Confessione.

37 Di questi delitti non si tratta per la stessa ragione accennata dell' Artemagica, dell' Apostasia, e dell' Eresia, cioè che siano materie spettanti al S. Officio.

CONFIDENZA.

38 Questo è un delitto particolare della Curia Romana sopra la materia Beneficiale, e viene stimato simile, o prossimo a quello della Simonia, per lo che vi è un Giudice, overo un Tribunale particolare, il quale si dice Auditore dello confidenze: Ma per non ripetere le medesime cose se ne dà qualche tocco di sotto parlando della Simonia.

CON-

CONFINI LEVATI,
o alterati.

Se ne parla di sotto, trattando della Rottura de' termini, o limiti.

39

CONFISCAZIONE.

Questa parola, o termine non importa delitto, ma pena di più, e diversi delitti, conforme in ciascuno si va accennando, ed essendosi della sua materia accennato qualche cosa di sopra nel libro secondo de' Regali, basta rimettersi a quel che ivi si dice; mentre il sapere quando vi entri, o nò, si va discorrendo in occasione di parlare di ciascun delitto in particolare: Ed anche se ne discorre di sotto nel capitolo nono.

40

CONGIURE.

Cade per lo più questo delitto sotto quello della Lesa Maestà, o veramente delle rivoluzioni, de' quali si tratta di sotto; che però non occorre ripeterlo.

41

CONSEGLIO.

Quando uno consulti ad un'altro di dover fare un'omicidio, o un furto, o altro delitto, non si dubita che questo conseglio sia del genere de' mali, e che importi delitto degno di qualche gastigo: Ma il dubbio cade sopra la qualità della pena, nel che non si può dare una regola certa e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso: E solamente quella generalità, che vi si può dare, consiste nella distinzione, se quel consiglio sia stato causa immediata del delitto, sicchè non si sarebbe altrimenti commesso, o pure sia stato una maggiore spinta, ma che tanto si sarebbe fatto.

42

CONTI FRAUDATI,
o malamente resi.

Quando si tratta di conti, che si rendono da amministratori di persone, o di corpi privati, e che non si diano fedelmente, ma con qualche alterazione, o fraude, entrerà sotto i delitti generali della Falsità, o del Furto, overo della Fraude, e del Dolo, e sotto il genere dello Stellionato.

43

Specie

Specie dunque di delitto particolare si dice negli amministratori pubblici del Fisco, overo della Camera del Principe, o della Repubblica, i quali siano tenuti a rendere i conti, e li diano men fedeli, per lo che in ogni Principato vi sono le sue leggi particolari, le quali v'impongono pene gravi: E per quel che spetta al presente Principato della Curia di Roma, del quale si tratta, per le Bolle Pontificie vi sono imposte diverse pene, così corporali, come spirituali delle Censure, ed anche la pena reale, o pecuniaria del decuplo, cioè di pagare in pena dieci volte di più di quel che importi la somma fraudata: E ciò non solamente suole occorrere con li Tesorieri, ed altri amministratori fiscali, li quali abbiano tal' amministrazione in officio, ma ancora con gli Appaltatori delle dogane, e delle gabelle, e di altre rendite, e ragioni pubbliche, e fiscali; mentre finito l' appalto, per saldare i conti, e per avere la liberazione, e molto più quando, secondo l' uso generale di questi Appaltatori, mettono a conto per loro scarico li defalchi, e le bonificazioni, che se gli devono fare, sono tenuti a dare i conti, i quali si danno giurati; acciò non vi sia la scusa, che l' alterazione provenisse senza loro saputa, per colpa, o errore de' ministri, e degli scritturali.

Sopra l'incorso di queste pene sogliono cadere diverse dispute, d'alcune delle quali si tratta nel Teatro nella materia de' Regali; E particolarmente, se per l' incorso di tali pene vi sia necessario il dolo, e che di questo debba apparire altronde, o pure che basti il dolo presunto, il quale nasce dal trovarsi in fatto li conti meno fedeli,

Come ancora se ciò debba camminare solamente nelle partite dell' introito, e non in quelle dell' esito: O veramente, se per l' incorso delle pene basta il solo atto d'avere esibito i conti con giuramento, o pure che vi sia necessaria la loro discussione, e la bonificazione delle partite alterate, o non vere, sicchè il delitto debba essere consumato, per la facoltà che, pendente la discussione de' conti, possa competere di ritrattarsi, e d'accomodare l'errore: Sopra di che non [illegible] uò dare una regola certa, e generale per la pratica, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari: Che però, in occorrenza, si dovrà ricorrere a' professori pratici del Tri- nel quale si tratti la materia, ed ancora a quel che se ne Teatro sotto la materia de' Regali.

CON-

CONTRABANDI,
o contravenzione de' Bandi.

Di ciò si è a bastanza parlato in occasione di trattare dell' Armi, ed anche di parlare de' Bandi, e de' Bandimenti; se, e quando entrino le scuse per capo d' ignoranza, o nò: Sogliono bensì 44 in questo proposito cadere delle questioni giurisdizionali, sopra le quali non facilmente cade una regola certa e generale applicabile a tutti i casi, dipendendo dalle circostanze del fatto, e dal tenore de' medesimi bandi, o leggi; cioè se di tal contravenzione spetti di conoscere al Principe, o veramente al Magistrato maggiore, dal quale si sia fatta la legge, overo il bando, o pure che lo possano conoscere i Baroni, e gli altri Magistrati, ed officiali inferiori, nella maniera che si può conoscere ogni delitto, ed ogni contravenzione di legge comune, o municipale.

E sotto questo nome di Contrabandi vengono ancora l'estrazioni che si facciano de' vittuali, e d'altre cose dal Principato contro la proibizione, ed ancora le fraudi che si facciano alle dogane, ed alle gabelle, del che si tratta di sotto ne' suoi luoghi.

CONVENTICOLE.

Vuole dire lo stesso, che illecite radunanze, o per machinare cosa pregiudiziale al Principe, o alla Repubblica, o veramente 45 contro altri Magistrati, ed officiali, o pure per introdurre qualche abuso, o per fare altro male: E se queste radunanze son proibite anche dall'antiche leggi civili per il buon governo temporale della Repubblica: Molto più sono proibite da' Canoni, e da' Concilj per il buon governo della Religione Cattolica, e della Repubblica Cristiana per impedire, che non nascano degli abusi, o veramente che essendo nati, si svelgano presto, con il più volte accennato esempio dell'erbe perniciose, e delle spine; cioè che sia molto più facile lo svellerle, quando sono tenere; attesocchè si patisce gran difficoltà, e vi bisogna della spesa, e fatic[illegible] quando abbiano fatto le radici considerabili, e che [illegible] sate, e dilatate: O veramente coll'esempio del fuoco, [illegible] mali velenosi, e cose simili.

Che però il Concilio di Trento particolarmente, inerendo al senso de' Canoni, e de' Concilj antichi, incarica alli Vescovi, e ad altri Ordinarj de' luoghi, ad invigilare nella visita delle Scuole, o Congregazioni, overo adunanze, così d' uomini, come di donne,

donne, e di ſtarvi molto oculato, col proibirle, quando conoſca, che vi poſſa eſſere di preſente, overo che poſſa naſcerne in avvenire qualche diſordine: E non minore diligenza, per le regole della Politica, vi adoprano i Principi, ed i Magiſtrati ſecolari, per gli pregiudizj temporali: Anzi che riſpetto allo ſpirituale, v'invigila con gran diligenza la Congregazione dell' Inquiſizione per mezzo delli ſuoi Miniſtri, ed Inquiſitori locali, e dove queſti non ſiano, n'incarica li Veſcovi, e gli altri Ordinarj de' luoghi.

Queſto delitto non ha pena certa, nè riceve una regola generale applicabile a tutti i caſi, ed a tutte le perſone, così per la più volte accennata ragione della gran diverſità delle leggi, e de' ſtili particolari: Come ancora perchè la materia va governata più con la legge prudenziale, che con la ſcritta, ſecondo la qualità de' luoghi, e delle perſone, e de' tempi, e dell' altre contingenze, nè con tutte le perſone di una ſteſſa adunanza, o conventicola ſi uſa lo ſteſſo ſtile, camminandoſi con qualche rigore maggiore con gli autori, che con gli altri; ſicchè ſi deve dire materia arbitraria, da regolarſi con le circoſtanze di ciaſcun caſo.

E quindi naſce, che da per tutto ſiano proibiti i givochi pubblici, acciò con queſto preteſto non ſeguano delle conventicole, e delle illecite adunanze: Atteſocchè, ſebbene vi concorre ancora l'altra ragione del bene, il quale principalmente ſi dice privato, ancorchè per conſeguenza ridondi anche nel pubblico, acciò le caſe, e le perſone non ſi impoveriſcano, ed i figliuoli di famiglia, overo i giovanotti ineſperti non ſiano ingannati, e rubbati da i Barri, e dalli givocatori di vantaggio: Nondimeno vi concorre ancora la ſuddetta ragione politica del ben pubblico, principale: Che però s' invigila molto ſopra gli andamenti di queſti givochi, o converſazioni: Ed a queſto fine particolarmente rieſce molto profittevole al buon governo l'uſo delle ſpie occulte, del quale ſi parla nella Relazione della Curia, trattando del Governatore di Roma.

C O R N A,
ed altre ſporchezze avanti la caſa.

Queſta ſpecie di delitto non ha proviſione ſpeciale nella legge commune, ma cade ſotto il genere dell'ingiurie, o veramente de' Libelli famoſi, o pure ſotto il genere dello Stellionato: Ma perchè (ſecondo le diverſe uſanze de' paeſi) ciò ſi ſuole apprendere, più, o meno, ſicchè in alcune Parti importa un' ingiuria molto grave, la quale neceſſita alla vendetta, ed a riſentimenti, li quali cagionano de' ſcandali, e degli inconvenienti gravi; però da per 46

tutto

tutto sta provisto con leggi, o bandi particolari, sicchè non è materia capace d'una regola certa e generale applicabile a tutti i casi, ed a tutti i paesi.

Nel Regno di Napoli questa sorte d'ingiurie, che si faccia col buttare delle Corna avanti la porta, o la casa di qualch'uno, o d'attaccarle al muro, o alle porte, e di sporcare le medesime parti con sterco, o con inchiostro, o col fare cose simili, si esplica col termine, o vocabolo generale della *macriata*, e porta delle pene gravi imposte per quelle leggi: Ed in questo Principato, per i bandimenti generali, vi è la pena della galera, ed anche della vita, ad arbitrio, da regolarsi secondo le circostanze de' casi, e secondo la qualità delle persone, alle quali si faccia tal ingiuria: Attesocchè, sebbene i bandimenti così dispongono indifferentemente, anche quando ciò seguisse nelle case di meretrici, e dell'altre persone disoneste, o vili, onde il caso non sia per cagionare molti inconvenienti, come sarebbe quando si faccia alle persone oneste, o qualificate; Nondimeno ciò si deve diversamente praticare più in un caso, che nell'altro.

CORROTTELE,
o corrompere in generale.

Questa parola di Corrottela, così legalmente, come ancora per l'uso comune di parlare, nell'una, e nell'altra Lingua, Latina, e Volgare Italiana, riceve diverse significazioni: Ma la più generale, e la più propria è quella dell'introduzione degli abusi, e delle cattive usanze, pregiudiziali alla Repubblica, o veramente alli buoni costumi; che però la mala consuetudine si dice Corrutela: Secondo questa significazione non importa delitto speciale, il quale abbia le sue pene particolari, onde generalmente vi cade quel che di sopra si è detto delle conventicole; cioè che si deve premere al proibirle, ed all'estirparle, mettendo le pene all'esercizio overo alla continuazione degli abusi col severo gastigo, e paricolarmente nei principj, o veramente in tempo prossimo a qualche inconveniente, il quale sia seguito dall'abuso più che in altri tempi, nella maniera che porta la pratica nella materia dell'uso dell'armi proibite: Sicchè parimente non è materia capace d'una regola certa e generale.

47

CORROTTELA DE' GIUDICI.

48 L'altra significazione più giuridica, e più particolare è quella della corrottela de' Giudici, li quali ricevano denaro, o altri dona-

donativi proibiti, per l'amministrazione della giustizia; mentre anche nell'uso comune di parlare volgare dell'Italia si dice corrompere, e nell'uso forense si suol'esplicare col termine di *Baretteria*, o veramente con quello delle *Sordi*, che tutto batte nello stesso.

Sopra questo delitto parimente non si può dare una regola certa e generale applicabile a tutti i casi, dipendendo parimente dalle leggi, e dalli stili diversi de' Principati: Sono però diverse le pene dei Giudici, di quello che siano le pene delle Parti, o de' mediatori, ancorchè tutti vengano stimati delinquenti, e degni di gastigo: Il punto però sta nell' osservanza delle leggi, le quali da per tutto sono buone, e prudenti, ma non da per tutto s'osservano, come si dovrebbe.

Nella Curia Romana, della quale si tratta, di questo delitto (per la Dio' grazia) si può dire, che se ne sia perduto il nome, e la memoria; sicchè se pure forse occorresse qualche alterazione della giustizia, ciò può nascere dal motivo dell'ambizione nei tristi, e nei deboli dalli favori delle raccomandazioni, ma non si sentono sporchezze per questa via di corrottele. E sebbene l' interesse alle volte può cagionare qualche alterazione, per quei emolumenti leciti, e pubblici delle propine, overo delle participazioni, le quali perciò si dovrebbono proibire, conforme si accenna di sopra nel capitolo vigesimo terzo della Pratica Civile, trattando delle spese giudiziali, nondimeno non sarà corrottela.

Questa buona usanza, che nella Curia di Roma non si sentano di quelle sporchezze, le quali forse si sentono in alcun' altre Parti, si può riferire a più cause: Primieramente perchè le cariche, le Giudicature, ed i Governi, per lo più sono in potere di persone nobili, e ricche, le quali vengono alla Corte dalle loro patrie per tirarsi avanti alle Dignità ecclesiastiche grandi per mezzo de' servizi, e dei meriti, e del buon nome, sicchè cercano piuttosto di spendere, e di buttare il suo, che di guadagnare: E sebbene si suole dire, che bene spesso ciò non provenga dalla virtù del bene oprare, e dallo stimolo della giustizia, ma dall'ambizione: Tuttavia ciò poco importa, mentre in ciò si deve attendere l'effetto, e non la causa.

E l'altra ragione nasce dall' unione dell' una e l'altra giurisdizione, e podestà, ecclesiastica, e laicale, sicchè si rende molto facile lo scoprire il delitto, quando occorra, il che generalmente cammina in tutte le altre specie di delitti, per non esservi la contradistinzione delle persone esenti, nelle quali non si permette, che si possano sforzare con l'esame anche rigoroso, quando siano mezzani, o cooperatori, conforme occorre in quei paesi, nei quali le giurisdizioni siano distinte, e che sia in uso la mal regolata disu-

nione

nione tra esse con la gelosia, che una podestà non s'intrichi con le persone soggette all'altra, e senza volersi dare la mano l'un l'altro, come sarebbe di dovere: Attesocchè (per esempio) per quanto porta la tradizione in alcuni paesi, appresso i Giudici, ed i Magistrati secolari, sogliono essere i mezzani di queste sporchezze i Chierici Secolari, o Regolari, per la sicurezza, che come esenti non possano essere sforzati ad esaminarsi nel Sindicato, overo nell'inquisizione, la quale contro di essi si faccia: Ed (all'incontro) gli ecclesiastici adoprano i secolari per la stessa ragione: Ma ciò non è verificabile nella Curia Romana; attesocchè, quando anche la causa sia nel Tribunale del Governatore, ancorchè questo di sua natura sia magistrato secolare; nondimeno, quando vi sia di mezzo la persona ecclesiastica forastiera, le sue ordinarie facoltà vi arrivano; e quando sia Romana, se gli comunicano le facoltà necessarie; E se la causa sia nel foro Capitolino, o altro laicale, vi è facile, e pronto il rimedio, perchè il Tribunale ecclesiastico non gli nega la conveniente assistenza: E ciò si dovrebbe introdurre, e praticare anche negli altri Principati: Non già che fosse bene di permettere, che il Magistrato secolare, con l'autorità propria potesse in ciò forzare gli ecclesiastici, ma che si camminasse con la dovuta convenienza, e corrispondenza, dandosi la mano l'uno, e l'altro con la conveniente assistenza, lodata piuttosto da' Canoni, per lo scoprimento, e per il gastigo de i delitti, nascendo da queste disunioni e gelosie tutti, o almeno gran parte de gl'inconvenienti.

CORRUZIONE DE' SERVI.

Sotto questo nome, o vocabolo di *Corruzione*, o di corrompere viene quel delitto, che appresso gli antichi Romani era molto frequente; che però le leggi Civili ne trattano più di quel che oggidì porti la pratica, per la ragione della differenza assegnatane nel libro quarto delle Servitù, per la quale oggidì in questa materia de' Servi non occorrono quelle cose, che anticamente erano così frequenti.

CRASSAZIONE.

Si è discorso di questo delitto nel libro antecedente in occasione di trattare dell'Immunità Ecclesiastica: Ed anche se ne tratta di sotto parlando del Furto, del quale questa si dice circostanza aggravante, sicchè non occorre ripetere le stesse cose.

DAN-

DANNI DATI.

51 Questa materia de' danni dati, per ordinario non cade sotto i giudizj criminali, eccetto che quando si facesse studiosamente per ingiuria, conforme si è discorso di sopra nella parola arbori tagliati: Attesocchè, quando sia per pascolo d'animali, o per altro uso, se ne tratta civilmente, per quel che se n'accenna nella Relazione della Curia, in occasione di trattare del Tribunale dell'Agricoltura, dove si potrà vedere.

DARDANARIE.

52 S. ne tratta di sotto nella parola Monopolio.

DEBITO
due volte chiesto, o esatto.

53 Anche in termini di ragione comune, questo viene stimato delitto degno della pena straordinaria, quando però sia consumato: e perciò (secondo la più vera opinione, e la più ricevuta in pratica) non basta il dimandarlo, quando non ne segua l'esazione: E sebbene nel Regno di Napoli vi è una prammatica, la quale impone le pene, quando anche si dimandi di nuovo un debito già pagato: Nondimeno sta parimente ricevuto, che s'intenda, quando ne segua l'esazione maliziosamente, sapendo già d'esser pagato una volta, ma non quando seguisse per errore, o per giusta ignoranza: Che però in pratica nella Curia Romana quasi mai si sente trattare di questo delitto: E nel Regno suddetto, per esservi l'accennata prammatica ciò suol servire di pretesto ad alcuni Baroni, overo a quei Governatori, i quali vadano in governo, non già per governare, ma per fare dell'estorsioni, all'effetto di praticarlo con quella gente comoda, e ben'aggiustata, con la quale non si possa trovare altro attacco de' delitti.

DEBITORE FALLITO,
o decotto.

54 Quando il Fallimento sia doloso, conforme suole frequentemente occorrere in quei ribaldi, li quali cercano d'arrichirsi con i Fallimenti dolosi, ed affettati per lasciare i figli ricchi, li quali dipoi facciano del Signore, e del Cavalerazzo, si dice delitto gravissimo degno della pena ordinaria della vita, e che porta seco l' infa-

infamia: A tal segno che ragionevolmente la santa mem. di Pio V. stimò questi dolosi decottori indegni dell' Immunità Ecclesiastica: Ancorchè per non essere tra li casi eccettuati della Bolla di Gregorio Decimoquarto si supponga, che oggidì ciò non cammini: Bensì che se ne dovrebbe ordinare l' osservanza: Però non si sa per qual cagione il gastigo di questo delitto si suole trascurare.

DECUPLO.

55 Questo non è delitto, ma è pena, e se n' è parlato di sopra nella parola *Conti mal resi*.

DENUNCIA NON FATTA.

56 In termini della ragion comune la revelazione non fatta si dice delitto, quando si tratti solamente delle congiure contro il Principe, o la Repubblica, o di altro trattato il quale porti seco il delitto di Lesa Maestà, ed in questo caso porta la pena ordinaria della vita.

E ne' termini della ragion Canonica, e per le Bolle Apostoliche è anche delitto punibile con pene gravi il non denunciare gli Eretici, overo li sospetti d' Eresia, sicchè vi sia la Lesa Maestà divina, al Tribunale del Sant' Officio.

In molte Parti, e forse da per tutto, ma particolarmente in questo Principato dello Stato Ecclesiastico, viene stimato delitto punibile con pene diverse, secondo la qualità de' casi, il non dare la denunzia delle ingiurie, o delle offese, overo de' furti negli stessi principali, con li quali il delitto si sia commesso: E molto più nelli Medici, e nelli Chirurghi, e Barbieri, li quali siano chiamati a curare li feriti.

DOLO,

frande ed inganno.

57 Questi non sono delitti speciali, ai quali la legge abbia provisto, ma più tosto, sono qualità, con la quale si faccia l' atto illecito, sicchè vengono sotto il genere dello Stellionato, e per lo più sono puniti con la pena straordinaria ad arbitrio, secondo le circostanze de' casi, più o meno aggravanti: Ed in parte se n' accenna qualche cosa sotto la parola *falsità*, particolarmente in proposito delle false suggestioni.

D U E L L O.

Da per tutto il Duello è proibito tra Cristiani con Censure, e con altre pene per i Canoni, e per le Bolle Appostoliche; ma, per quel che appartiene alle pene temporali, sono diverse le leggi: Ed in questo Principato vi sono pene gravissime della vita, e confiscazione de' beni, ed altre.

58

E R E S I A.

Sopra questo gravissimo delitto, le di cui pene sono notorie, va detto il medesimo, che si è accennato di sopra, trattando dell'Apostasia dalla Fede, cioè che non sia materia proporzionata a quest' Opera, e per la gente volgare, ne conviene a' Giuristi per il foro pratico giudiziale, venendo trattata dal Tribunale dell' Inquisizione con le sue leggi, e con i stili particolari: Ed ancora perchè ricercarebbe una troppo gran digressione.

59

E S I M I Z I O N E.
de' carcerati.

60 Di questo delitto si parla di sotto nella parola *Resistenza della Corte*.

E S P I L A T A E R E D I T A'.

Questo è delitto in un' estraneo, ma non in colui, il quale abbia il titolo ereditario, e che occultasse de' beni ereditarj; attesocchè in tal caso sarà tenuto a quel che la legge dispone civilmente, ma non vi entra questo delitto.

61

E S T R A Z I O N I,
overo tratte agl' inimici.

Questa specie di delitto in ragione comune cammina da per tutto, quando si estraano dal Territorio, o dal Principato, arme, o vittuali, ed altre cose spettanti all' uso umano, overo all' uso, ed all'arte della guerra per portarli agl'inimici comuni: come sono gl'Infedeli, con i quali sia proibito il commercio. O veramente per portarli alli nemici di quel Principe, o di quella Repubblica: E questo nella suddetta ragion comune si dice delitto grave degno di pena capitale, e della perdita della robba: Però in ciascun

62

ſcun Principato vi ſono le leggi particolari rigoroſe : E particolarmente in queſto, oltre l' ordinaria pena della vita, e della confiſcazione de' beni, vi ſono le Cenſure, e le altre pene contenute nelle Bolle Appoſtoliche: Molto di raro però occorre queſto caſo in pratica.

ESTRAZIONE, 'o TRATTA
fuori del Territorio, o del Principato.

L' altra ſpecie d' eſtrazione, overo di tratta è quella, la quale ſi faccia de' vittuali; come ſono, grano, biade, oglio, vino, e coſe ſimili, o veramente de' cavalli, ed altri animali, o di lane, e ſete, ed altre merci fuori del Principato, o fuori del Territorio di quella Città per mercanzia: E ſopra di ciò non ſi può dare una regola certa, e generale; atteſocchè la Legge Comune non ha conoſciuto queſta ſpecie di delitto, mentre tratta ſolamente della prima, cioè quando ſi portino le robbe a' nemici: Per la più volte accennata ragione, che in quei tempi non vi era tanta diviſione de' Principati, ma l' Imperio Romano, il quale aſſorbiva gran Parte del Mondo, era un Principato ſolo: Che però il tutto dipende dalle diverſe leggi particolari di ciaſcun Principato; mentre (per eſempio) vediamo nella noſtra Italia, in queſti due Principati confinanti, i quali ſi poſſono dire i maggiori, almeno per ampiezza di paeſe, di queſta Provincia, cioè nel Regno di Napoli, e nello Stato Eccleſiaſtico, che in quello, conſtituito di dodici ampie Provincie, ſi gode una piena libertà di traſportare i grani, e le altre robbe da un luogo all' altro, e da una Provincia all' altra, eccetto che ne' tempi di careſtia, ne i quali ſi diano le proviſioni particolari, ſicchè la proibizione ſi reſtringe all' eſtrazione fuori del Regno; nel qual caſo ſi dice di commetterſi il contrabando: Ed (all' incontro) nello Stato Eccleſiaſtico particolarmente circa il grano vi ſono delle proibizioni grandiſſime con notabile diverſità di leggi, e di ſtili, ed anche di pene da una Provincia all' altra, anzi da una Città, o luogo all' altro, con molte ſtrettezze: Oltre la medeſima proibizione più rigoroſa, e più generale, quando ſegua fuori dello Stato: E di queſta materia ſi è accennato qualche coſa di ſopra nel libro ſecondo de' Regali.

E S T R A Z I O N E
delli rifugiati in Chieſa:

Queſto è delitto più ſpirituale per le Cenſure Eccleſiaſtiche; che per le pene; e ſe ne parla nel libro antecedente, trattando dell' Immunità Eccleſiaſtica.

FA-

FABBRICARE
in luogi pubblici, overo in quel d' altri.

Quando si tratta de' luoghi pubblici, e particolarmente delle muraglie della Città, o della Fortezza, da per tutto (anche in termini di ragione comune) è delitto punibile, più, o meno 65 grave, secondo la qualità delle muraglie, o de' siti, o pure delle fortezze, ed anche secondo la diversità de' stili, o delle leggi de' Principati; sicchè non è materia capace d' una regola certa; ma nel sito de' privati per lo più non se ne suole trattare criminalmente, eccetto che se fosse con dolo, e con mal' animo d' usurpare la robba d' altri.

FALLIMENTO.

66 Se n'è trattato di sopra nella parola *Debitore falito, o decoto*.

FALSITA' IN GENERALE.

Si dice questo un genere di delitto complessivo di molte specie tra esse diverse; cioè, de' Testimonj falsi, e delle Scritture, così pubbliche, come private, falsificate, overo alterate in diver- 67 se forme: O veramente di quella falsità, la quale cade anche nelle parole false, con suggestioni, overo con machine, e diffamazioni pregiudiziali: Come ancora con simulazioni probite e pregiudiziali; attesocchè tutto ciò cade sotto questo genere: E per conseguenza non è materia capace d' una regola certa, e generale, nè si può dire che sia un delitto, il quale abbia una certa pena; mentre le pene sono diverse, maggiori, e minori, secondo le diverse qualità delle specie, ed ancora nella medesima specie, secondo le diverse circostanze più o meno aggravanti.

Quel che generalmente in questa materia di Falsità si suol disputare, riguarda il punto; se si debba dire punibile quella Falsità, la quale, così in atto, come in potenza non sia pregiudiziale ad alcuno, sicchè si dica Falsità non atta a nuocere.

Ed in ciò, sebbene la regola generale dispone, che questa specie di Falsità non sia punibile: Tuttavia non si può dire, che sia una regola ferma; attesocchè quella s'intende all' effetto della pena ordinaria, ed anche per l' interesse della Parte, ma non perciò toglie la pena straordinaria, maggiore, o minore, secondo le circostanze, più o meno *aggravanti*; mentre la Falsità, come sorella della bugia si dice sempre intrinsecamente mala, ed è sempre delitto

degno di qualche pena, quando non si possa dire una bugia, overo una falsità officiosa, detta, o fatta per qualche buon fine, o pure che le circostanze del fatto escludano ogni delitto.

Come ancora, circa la prova si sogliono da Giuristi disputare delle questioni generali, overo si sogliono dare delle regole generali: E particolarmente che, per essere materia, la quale si suol fare di nascosto, e con molta cautela, e per conseguenza di prova difficile, quindi nasca, che bastino le prove minori, ed imperfette, anche per presunzioni, ed amminicoli, o veramente per sospizioni, circa le quali si cammina con la distinzione; se si tratta in civile, overo in criminale; cioè che bastino, e si ammettano più volontieri nel primo caso, che nel secondo: Con alcun' altre distinzioni, e sonò; se la sospizione sia patente, o nò; overo se sia intrinseca, o estrinseca; e con la distinzione degli effetti, cioè che: Altro sia all' effetto de' tormenti: Ed altro all' effetto della condanna: Ed anche a rispetto di questa, che: Altro sia per la pena ordinaria, e grave: Ed altro per l' estraordinaria, e minore.

Ma parimente non si può dire, che sia materia capace di una regola certa e generale, per dipendere il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso: Sicchè in sostanza si dice materia, più di fatto, che di legge; attesocchè le teoriche legali si possono dir certe, ma la difficoltà consiste nell' applicazione al caso di che si tratta: E per conseguenza vi si suole scorgere la solita simplicità, o veramente il solito errore de' Prammatici, nel camminare alla cieca, con le sole generalità, o veramente con la lettera delle dottrine, e delle decisioni, le quali feriscono casi particolari diversi.

Venendo dunque alle diverse specie di questo genere: Per quel che appartiene a quella Falsità, la quale risulta dalla diffamazione; di ciò si discorre di sotto in occasione di trattare dei Libelli Famosi.

FALSE SOGGESTIONI.

E per quel che appartiene all'altra specie delle false soggestioni 68 pregiudiziali al terzo per utile proprio, o di altra persona dipendente, come per lo più suole occorrere circa quelle false soggestioni, e machine, che si sogliono fare con gli infermi, o con le donne, o con i vecchi, e con altre persone simili più facili ad essere ingannate, per estorquere i testamenti, e le altre disposizioni, e per uccellare quella robba, la quale per altro sarebbe dovuta al figlio, overo ad un parente, se n' è discorso a bastanza

za di sopra nel libro nono, trattando della materia de' Testamenti, dove ancora si è discorso dell'altre falsità, e machine, le quali si sogliono fare nell'asserire, e presupporre per sani di mente coloro, li quali ne siano veramente infermi: Overo col supporre una persona per l'altra, la quale sia già morta, overo in istato da non poter testare: O pure che, essendo in tale stato, non avesse quella intenzione: Attesocchè sebbene di ciò si è ivi discorso all'effetto civile della validità, o dell'invalidità dell'atto, nondimeno le stesse cose influiscono a quest' effetto criminale, per la punizione di tal delitto, con la medesima distinzione accennata di sopra, circa le prove; cioè che maggiori si ricerchino all'effetto criminale, e per lo gastigo, che all'effetto civile, per la validità, o per l'invalidità dell'atto.

FALSITA'
nel mutarsi nome, o nel presupporsi un'altra persona.

Falsità si dice ancora quella che si commette nel mutarsi nome, e cognome studiosamente, e con machinazione pregiudiziale al terzo: O veramente col presupporsi d'essere un'altra persona, conforme si è parimente accennato nella suddetta materia de' Testamenti, ed anche in quella de' Fidecommissi, e delle Sostituzioni, accennando il moderno caso di colui, il quale si fingeva d'essere il Re Sebastiano di Portogallo: Overo il più moderno in Roma d' Andrea Casale Bolognese, che l' uno, e l' altro furono mandati in galera, dove morirono: E l' esempio più antico di quello che si faceva il Re Antioco, con altri casi simili: Attesocchè per questo delitto, quando sia doloso, e con machinazione pregiudiziale al terzo, vi è la pena ordinaria della vita. Però la pratica suol' essere diversa, secondo le circostanze de' casi, ed anche per le regole prudenziali, o politiche, adoprate nel suddetto caso di quel Calabrese, il quale così bene si sapeva fingere il suddetto Re Sebastiano: Cioè che sebbene si dovesse, e si potesse far morire, nondimeno per toglier l'occasione delle dicerie, e de' sospetti, fu stimato bene di metterlo nelle galere di Spagna, acciò stesse ivi pubblicamente esposto a tutti: Benſicchè questi sono casi molto rari per la pratica, la quale per lo più si restringe alli testimonj, ed alle scritture false: Poichè sebbene, anche sotto questo genere cade ancora il delitto della Moneta falsa, o tosata, nondimeno se ne parla a parte di sotto nella parola *Moneta falsa*.

F A L S I T A'
de' teſtimonj, e della dichiarazione circa l'uſo de' teſtimonj, ed altre prove.

Per quel che dunque appartiene alli teſtimonj falſi, vi cade la 70 e 71 ſteſſa diſtinzione tra gli effetti civili, ed i criminali; cioè che, una ſia quella falſità, la quale naſce da bugie non doloſe, e da variazioni, o contrarietà, all'effetto che il teſtimonio non ſi debba dire degno di fede, e che non debba giovare a colui il quale l'abbia indotto, per quel che ſi diſcorre di ſopra nella Pratica Civile nel capitolo diciotto, trattando della prova fatta per teſtimonj: E l'altra ſia la falſità doloſa per il gaſtigo in criminale, così degli ſteſſi teſtimonj falſi, come di quelli, li quali gl' inducono, o che in altra maniera ſiano cooperatori della falſità; atteſocchè a queſt'effetto vi biſogna il dolo, e la machinazione per mezzo della ſubornazione, o della compiacenza: Ed in queſto caſo ſi dice delitto grave, e degno di ſevero gaſtigo, con la pena ordinaria della vita, così ne' teſtimonj, come in coloro, li quali gl' inducono: Bensì chè rare volte queſta pena ſi pratica, per la ragione che difficilmente ſi arriva a concludere bene quel vero dolo, il quale a queſt'effetto ſi ricerca, ſicchè non vi ſia qualche manto, il quale baſti a ſcuſare da queſta pena, e renderla minore: Tuttavia è materia eſemplare, e molto pregiudiziale alla Repubblica; che però merita in dubbio piuttoſto il rigore, che l'equità.

Cadendo la queſtione tra Criminaliſti ſe queſta pena debba entrarvi, quando quello ſia teſtimonio falſo, ma che dica il vero; cioè che eſſendo la coſa veramente nella maniera che ſi ſuppone, e non potendoſi provare a ſufficienza, per la morte, o per l'aſſenza di coloro, li quali lo ſapiano, o perchè non lo vogliano dire, s'inducano de' teſtimonj, li quali ſiano falſi, quanto alla propria ſcienza, ma ſiano veri quanto al fatto del quale depongono: Ed in ciò ſi ſcorge qualche varietà d'opinioni. Però la più probabile pare, che ſia quella, la quale ſi ſtima per teſtimonj falſi degni delle pene impoſte a queſto delitto: Perocchè il dire una coſa, la quale ſia vera, importi una circoſtanza, la quale ſgravi il delitto, e ſminuiſca quella pena ordinaria, la quale s'incorrerebbe, quando ſi foſſe detto il falſo.

Tuttavia, conforme ſi accenna di ſopra, così nel gaſtigo di queſti teſtimonj, li quali falſamente depongono il vero ſuggerito loro da chi gl'induce, o veramente da quei terzi, li quali veramente lo ſappiano, ma non ſi vogliano eſaminare: Come ancora in coloro, li quali ſiano totalmente falſi anche nel detto, non cade una re-

gola

gola certa, e generale applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dall'arbitrio del Giudice dotto, ed integro: E questo arbitrio si dovrà regolare dalla qualità della causa, e dall'altre circostanze di quel caso circa la pena maggiore, o minore: Attesocchè molte volte si dà il caso, che si stimi sufficiente la frusta, o la berlina, o l'esilio: Altre volte si mandano in galera, ed alle volte si adopra la pena ordinaria della vita: Avendo particolarmente il riguardo ai costumi delli paesi, ed alle contingenze de' tempi, se si debba usare, o nò qualche straordinario rigore, forse per togliere l' abuso che si fosse già introdotto, sicchè convenga valersi dell'afforismo de' Medici, che ai mali estremi, overo invecchiati, ed incancheriti, bisogna adoprare medicamenti estremi, e rigorosi, uscendo dall'ordinario stile; ilche però si dice più per Tribunali Collegiali, e Grandi, che per Giudici unici, ed inferiori: O veramente perchè convenga usare lo stesso rigore nei principj, acciò il male non nasca, overo che non cresca, con l'accennato esempio del giardiniero, il quale dev'essere diligente, acciò non piglino piede, nè facciano radice alcuna l'erbe, o le spine di mala qualità: Che però si stimano degni di disprezzo coloro, i quali in queste, o simili materie, con la solita simplicità leguleica, camminano con le sole generalità: Overo che indifferentemente camminano alla cieca con quel che trovano scritto appresso alcuni Autori, senza riflettere alla dovuta distinzione de' casi, e delle loro circostanze, e particolarmente alla diversità de' luoghi, de' tempi, e de' presupposti, con i quali parlano i scrittori.

Si stima bensì lodevole quella regola generale, che in questa specie di delitti sporchi, nei quali non cade la scusa dell' umana fragilità per le sensualità, o per le vendette, e l'ire, sicchè nascano da una deprovata natura, e studiosa malizia, in dubbio si debba abbracciare la strada più rigorosa, e si debbano interporre gli arbitrj, con sentimenti di crudeltà, più che di pietà, essendo questo delitto di falsità forse il più pernicioso, che sia nella Repubblica: E questo quanto a i testimonj falsi per il loro gastigo.

A rispetto poi della fede, che ai medesimi testimonj si debba dare in questa materia criminale, quando siano varj, o contrarj, in maniera che in una delle due deposizioni è di bisogno, che siano falsi: Pare che l'esame rigoroso con i tormenti per ordinario sia il Giudice di questa lite, sicchè si debba deferire a quel detto, nel quale persistano nelli tormenti: Ma tuttavia, ciò non ostante, restano testimonj defettosi, e non degni d'intiera fede, la quale sarà maggiore, o minore secondo l'altre circostanze del fatto: Che però la materia non è capace d'una regola certa, e generale per tutt' i casi.

E per

E per quest'effetto, non è fuori di proposito il ripettere più volte quel che di sopra si è accennato; cioè che in questi Giudizj criminali, più che nei civili , presupposta l'integrità, e la retta intenzione, che sono le basi generali, e principali, si deve desiderare nei Giudici sopra tutto un buon giudizio affinato dalla pratica, e dalla sperienza, col supposto però della sufficiente letteratura: E ciò così per il modo di regolare l'arbitrio sopra il gastigo, come ancora, e forse sopra tutto, circa le prove, e per bilanciare le presunzioni, e gli amminicoli; mentre (conforme si è detto di sopra) in questa materia di falsità, generalmente, o sia nei testimonj, overo nelle scritture, per essere una cosa di sua natura occulta, e di prova difficile, si cammina per lo più con le presunzioni, e con le congetture, nelle quali, anche nelle cause civili, ha dell'impossibile il darvi una regola certa: Che però è troppo grand'errore il volervi camminare con le generalità, o veramente con le autorità, e con le decisioni seguite sopra gli altri casi; attesocchè queste solamente giovano per una guida, o veramente per una scorta, o pure per un lume da regolare il cammino, secondo la qualità della strada, nella quale si fosse.

Quanto poi al gastigo de' principali, a favore de' quali si siano fatte le deposizioni false de' testimonj: Parimente, non è materia capace d'una regola generale, entrandovi a proporzione le stesse considerazioni: Ma per quel che spetta alle generalità, le quali devono servire (come si è detto) per una guida, o per un lume, si dovrà camminare con la distinzione de' casi: Cioè, che se constarà concludentemente del delitto positivo della subornazione, o di altra maliziosa, e dolosa induzione, sicchè sia certo il delitto positivo, e doloso; in tal caso vi debba entrare la medesima pena, la quale di rigore sia dovuta, con le medesime considerazioni accennate ne' testimonj, e forse maggiormente, e che il delitto sia degno di maggior gastigo, quando la falsità sia totale, così nella deposizione, come nel detto.

Ma se si tratta dell'altro caso, che li testimonj siano falsi, perchè veramente non lo sappiano, ma che dicano il vero; in tal caso pare che il principale sia degno di qualche maggiore scusa, di quel che siano i testimonj, sicchè vi si debba camminare con qualche maggior morbidezza.

Se poi le prove della falsità non fossero perfette, e concludenti, ma amminicolative; allora si cammina con le regole generali degli altri delitti circa il peso, o veramente circa la qualità degli indizj: Uno de' quali in questa materia nasce dall'interesse, cioè che il testimonio falso si presume subornato da colui, il quale vi avesse l'interesse, ed a favore di chi si sia fatta la deposizione.

Per

Per togliere ogni attacco di scusa, o di difesa, quando particolarmente siano testimonj falsi nelle cause civili, viene usata la cautela, della quale si tratta nella Pratica Civile; cioè che l'altra Parte cita quella, a favore della quale siano indotti i testimonj, li quali si presuppongono falsi, a dichiarare se voglia servirsene, o nò, esplicando che ciò si faccia a fine di redarguirli *de falso*; attesocchè, quando il collitigante così ammonito dichiarerà di volersene servire, scoperta poi la falsità, non sarà degno di scusa, anche nel criminale, se pure le circostanze del fatto non lo scusino.

Bensicchè la prova del delitto in quel principale collitigante, la quale nasce da quest'uso, si dice legale, e presunta; e però non è abile per quella pena ordinaria e rigorosa, la quale sia imposta dalle leggi comuni, o particolari, overo da bandimenti; attesocchè questa entra nel caso della prova positiva della subornazione, e della dolosa induzione: Ed in somma resta fermo che sia una materia, più di fatto, e d'arbitrio, che di legge: E per conseguenza incapace di regole certe, e generali.

F A L S I T A'
nel tacere, o nel negare la verità.

L'altra specie di falsità è quella, la quale ne' testimonj si considera, quando tacciano, o neghino di sapere quella verità che 72 sanno: Però sebbene questo si dice anche delitto di falsità, mentre questa, così si verifica nel dire il falso, e la bugia, come nel negare, o tacere il vero, sicchè essendo di ciò convinti, in rigore di legge meritano il gastigo, così essi, come li principali i quali gli abbiano subornati, o veramente che in altra maniera l'abbiano indotti a negare, overo a celare quel che sapessero: Nondimeno, per un cert'uso comune, e non irragionevole, come appoggiato allo stimolo naturale della difesa, non si stima delitto punibile nel principale, anche quando con donativi, o con promesse abbia cercato di guadagnarsi il testimonio, onde questa sia una circostanza, la quale serva ad aggravare gl'indizj: E quanto a' testimonj, pare che cammini lo stesso uso: O pure che nelle pene si cammini leggiermente, sicchè il maggior gastigo, che se gli soglia dare, sia quello de' tormenti, a quali si sogliono sottomettere, quando vi siano indizj sufficienti della loro scienza, conforme s'è accennato di sopra nel capitolo secondo: Tuttavia in queste, e simili cose conviene deferire a gli stili de' paesi, e de' Tribunali, senza che vi si possa dare una regola certa.

FALSITA'
nelle scritture: e delle diverse sue specie.

Per quel che poi spetta all' altro genere della falsità delle scritture: Parimente la materia è incapace di una regola certa, e generale, applicabile a tutti i casi: Così per le diverse specie delle falsità, le quali si considerano: Come ancora per le diverse circostanze in ciascuna specie più e meno aggravanti: Attesocchè, quando anche di concerto tra li contraenti si faccia un' antidata, la quale sia pregiudiziale al terzo: Come (per esempio) per la maggior frequenza viene considerata quell' antidata, la quale si faccia nelle polizze, e nell'altre scritture private tra il debitore, ed il creditore posteriore, per escludere, overo per mettere in mezzo il creditore anteriore: O veramente sono quelle ricevute, e quietanze, le quali con antidate si facciano da uno, il quale sia fallito, o che sia per falire, alli suoi debitori, in pregiudizio de' suoi creditori: Ed in questi, o altri casi simili, sebbene questa si dice una falsità commessa nella scrittura: Nondimeno quando si giustifica, sarà bene le sue operazioni in civile, che non se gli dia fede, ma per un cert' uso non è solito stimarsi delitto di falsità formale punibile in criminale: O pure che procedendovisi criminalmente, sia luogo a qualche pena straordinaria, ma non a quella, la quale cade nella vera formale falsità.

73

Quanto poi alle vere, e formali falsità, se ne danno parimente diverse specie, con le circostanze, più o meno aggravanti: Una, cioè quando la falsità segua nella scrittura vera, con qualche rasura, o alterazione de' tempi o delle persone, o de' luoghi, o pure in qualche giunta, o postilla, sicchè il corpo, overo la sostanza della scrittura sia vero, ma che l' alterazione sia in qualche accidente.

L' altra specie di falsità è, quando l'atto in sostanza sia vero, ma la scrittura, la quale vi si sia fatta, fosse falsa, così fabbricata per avere la prova, che per altro mancasse; a somiglianza di quel che si è detto de' testimonj falsi sopra il vero.

La terza specie è, quando la falsità sia totale, così in quel fatto, il quale si presuppone nella scrittura, come ancora nello stesso corpo della scrittura, cioè che si finga uno stromento di qualche pubblico Notaro, overo un' estratto di qualche pubblico, o approvato archivio, senza che veramente la scrittura sia di quel Notaro, o di quell' Archivista, ma intendendo il suo carattere, e sigillo, e che contenga un fatto falso, sicchè materialmente, e fomalmente vi sia la falsità.

Anzi

Anzi si sogliono prendere le misure più alte, nell'imitare i caratteri, e li sigilli de' Principi Sovrani, e de' Magistrati, ed officiali grandi, facendo delle Bolle, e de' privilegi, o Patenti, ed altre spedizioni, secondo la qualità de' negozj, e lo stile de' Principati, con casi simili, di maggiore, o di minore sfera nelli negozj, così pubblici, come privati.

E la quarta specie è, quando il corpo della scrittura materiale sia vero, ma sia falso il contenuto, in tutto, o in parte: Come (per esempio) che quell'istromento sia scritto, e sottoscritto da quel pubblico Notaro, e che contenga il vero sigillo, sicchè nel materiale non vi sia falsità alcuna, ma che quella sia falsa nel formale, cioè nel contenuto, il quale non sia vero: O veramente che essendosi dato fiduciariamente (com'è solito) a qualche ministro, o procuratore un foglio con la sottoscrizione in bianco, per un certo fine, o veramente per alcune occorrenze, il medesimo fiduciario, o veramente un'altro, in mano del quale, o per furto, o per caso sia capitato quel foglio, vi scriva, o vi faccia scrivere qualche obbligo, o altra concessione non dovuta, nè pensata da colui, il quale abbia fatto la sottoscrizione, che però la sottoscrizione sarà vera, ma la scrittura sarà falsa; con casi simili.

In tutti questi casi si dice falsità dolosa, la quale importa un delitto grave di sua natura punibile, con la suddetta pena ordinaria, stabilita dalle leggi comuni, o particolari del paese: Però sarebbe un manifesto errore il volere camminare con le sole generalità nel gastigo; mentre questo in pratica suole, e deve essere maggiore, o minore, secondo la diversa qualita de' casi, e le diverse circostanze, più o meno aggravanti: Che però si dice materia incapace d' una regola certa e generale applicabile a tutti i casi.

Attesocchè non dovrà essere così punito quegli, il quale falsifichi qualche polizza, o lettera privata per qualche interesse di non molta considerazione: O veramente quello, il quale falsificasse qualche privilegio, o altra scrittura antica senza pregiudizio del terzo, ma per vanità, e per quei fini di nobiltà, li quali si sono accennati nel libro terzo delle Preeminenze, conforme occorre frequentemente ne' villani arricchiti, con casi simili: Come merita di essere punito colui, il quale falsificasse le lettere Appostoliche, o Regie, o altre scritture pubbliche di molta importanza, sicchè le medesime leggi comuni, e particolari hanno in ciò gradi di pene diverse, conforme particolarmente nella Curia abbiamo, che così rigorosamente con pene corporali, reali, e spirituali si puniscono le falsificazioni delle Bolle, e dell' altre Lettere Appostoliche.

Benefic-

Benficchè anche ne' medefimi gradi individuali non fi dà una regola certa, ed uniforme, attefocchè la diverfità delle circoftanze più o meno aggravanti fa diverfificare il modo del gaftigo; circa il quale fi deve principalmente riflettere, fe il cafo fia di mal'efempio, e di mala introduzione, ed anche la falfità facile a commetterfi, in maniera che poffa tal'introduzione cagionare degl' inconvenienti grandi nella Repubblica; Come (per efempio) fono quelle piccole lettere di cambio, e quei piccoli bollettini, li quali fi chiamano *pagherò*, o altre note che paffano tra mercanti con fcacchetti di carta, fenza Notaro, e fenza teftimonj, per fomme graviffime, e per negozj di molta importanza: Attefocchè febbene fi dice di falfificare una fcrittura privata: Nondimeno farà una gran differenza tra quefto cafo, e quello della falfificazione d' una femplice polizza, o quietanza di perfone private di ordinaria condizione, ed in cofe di non grave importanza, o di confeguenze non così cattive.

Come ancora farà gran differenza tra quella falfità, la quale fi faccia nelli femplici monitorj, o inibizioni, fecondo l'ufo dell' Auditore della Camera in carta pecora, e quella che fi faccia nelle patenti de' luoghi de' Monti, le quali alla fteffa forma nella carta pecora fi fanno dal Teforiero: Attefocchè in quefto fecondo cafo, per effere efemplare, e di graviffime confeguenze, fi deve ufare un più che rigorofo, e fevero gaftigo, il quale dia nell'eforbitante, praticando quel detto, che *fia ordine, il non offervare l'ordine*; mentre quefta mala introduzione potrebbe caufare de' difordini grandiffimi nella Repubblica, con cafi fimili, a' quali convenga la fteffa ragione, con la quale fi devono regolare gli altri, mettendofi quefti per un'efempio.

Anzi per la medefima ragione della mala introduzione, la quale può partorire delle confeguenze cattive, e delli difordini troppo pregiudiziali, conviene alle volte più feveramente gaftigare quel delitto, il quale abbia minor falfità, di quel che fi faccia in un' altro, il quale ne abbia maggiore: Come (per efempio) fe una perfona privata per fuo intereffe fabbrica da fe fteffa, o per mezzo d'altre perfone private pratiche nel meftiere, uno ftromento totalmente falfo di pianta, imitando il carattere, ed il figillo del Notaro: Quefta materialmente farà falfità maggiore di quella che fi faccia dal medefimo Notaro, il quale veramente di fua mano, e col fuo figillo, o fegno faccia uno ftromento falfo; mentre nel primo cafo tutto è falfità, ed in quefto fecondo l'atto è in parte vero, ed in parte falfo: E nondimeno farà fenza dubbio degno di maggior rigore, e di più fevero gaftigo quefto fecondo cafo del primo, per la fede pubblica, e per il mal'efempio, overo per la

mala

mala introduzione, ed anche per la maggior difficoltà nel provare la falsità.

Ed a somiglianza sarà degno di molto maggior gastigo quel Secretario, o Cancelliero, o altro Officiale pubblico, per mano del quale passano quegli atti, falsificando la sottoscrizione d' un' altro officiale, o veramente ingannando questo a fargli sottoscrivere cosa non vera, di quel che meriti d' essere gastigato un privato, il quale faccia tutta quella scrittura falsa di pianta ed imitazione, con casi simili: Che però si conchiude, che la materia resti incapace di una regola certa, e che il tutto vada regolato dalle circostanze particolari.

F A L S I T A'
nel valersi del nome di un famoso Giurisconsulto.

74 Appresso quei Leggisti, i quali, ancorchè siano dotti in questo mestiere, con quella dottrina che porta seco quella gran fatica di schiena da facchino, e che dai professori dell'altre lettere vien chiamato *labor improbus*, cioè di fermarsi alla lettera di quel che trovano scritto, ed ivi constituire tutta la scienza nelli repertorj, e nelle notizie dell' autorità, senza discorso, nè raziocinio alcuno, e senza distinguere i casi.

Viene stimato delitto di falsità degno di severo gastigo quello di coloro; i quali assumono il nome d' un famoso Giurisconsulto, dando col suo nome fuora de' consulti, o de' pareri, conforme nella Curia suole occorrere spesso, cioè che qualche Agente, o Sollicitatore, richiesto di fuora da suoi corrispondenti a far scrivere *pro veritate* sopra un caso da qualche famoso Avvocato o Giurisconsulto, si ingegna egli di studiare il caso, facendo il consulto sotto quel nome, per guadagnare quegli emolumenti; Attesocchè sarà ben' un' atto mal fatto, e degno di qualche mortificazione estragiudiziale, come anche dannoso nell' anima per il danno, che può cagionare quel' erroneo, e poco maturo conseglio, ma non sarà quel delitto positivo di falsità, la quale si considera dalli Dottori antichi in quei consulti, o voti, che più frequentemente in quei tempi da' Principi, o da' Signori, overo da' Magistrati si chiedevano a' Giurisconsulti famosi, all'effetto di decidere, e di regolare alcuni casi civili, o criminali, con casi simili.

F A L S I T A'
degli artefici, o Mercanti.

75 Si dà ancora un' altra specie di falsità negli artefici, overo ne' mercanti, nelle merci, e nell' altre robbe, le quali si vendono, o che

che si fabbricano: Come (per esempio) se l' argentiero, overo l' orefice, fabbricando, e vendendo per tutto oro, o per tutto argento alcuni vasi, li faccia di rame o d' altra materia ben coverti di quel metallo più nobile, e più prezioso: O veramente che quel drappo il quale si desidera di tutta seta, o di tutt' oro fino, si falsifichi, meschiandovi della lana, o del follero, o veramente dell' oro falso: E così ancora gli speziali, o gli droghieri circa li medicamenti, o circa le merci: E gli venditori del vino, o dell' oglio, meschiandovi dell' acqua, o altre materie inferiori, con casi simili; attesocchè tutto si dice falsità punibile; però non in tutti sarà la medesima pena, nè camminarà la medesima maniera di procedere, dovendo essere diversa secondo le diverse circostanze de' casi: E particolarmente si dovrebbe con qualche severità punire quell' abuso, il quale resta impunito di così gran mistura dell' acqua nel vino, che in Roma si usa.

F E L L O N I A.

Questo è un delitto particolare, il quale si considera nei feudatarj maggiori, o minori verso il padrone, e se ne dà qualche cenno nel libro Primo de' Feudi, in occasione di parlare della devoluzione, e della caducità del Feudo, che è una della pene di questo delitto: E quanto all' altre pene non è materia che riceve una regola generale, per non essere conosciuta dalla legge comune, sicchè il tutto dipende dalle leggi particolari de' Principati, e cade sotto il genere del delitto di Lesa Maestà, overo della Ribellione.

76

F E R I T E.

Parimente questo genere non è capace di una regola generale, ed uniforme, così nel modo di procedere, come nel gastigo delle pene, dipendendo dalla qualità delle ferite, se siano mortali o nò; o veramente se, non essendo mortali, siano state causa della morte, più, o meno prossima, per la febre sopraggiunta, o per altro accidente; intorno a che i Criminalisti s'intricano tanto, meschiandovi non piccole simplicità al solito de' Leggisti: Ed ancora secondo la qualità dell' occasione; se in rissa, o appensatamente; e se con animo d' uccidere, o pure di fare qualche piccola percossa, o mortificazione: E ciò dipende in gran parte dalla qualità dell' armi, o degli stromenti, con i quali le ferite si siano fatte: Essendo gran differenza, quando ciò segua con armi di fuoco, o di ferro di loro natura atte a ferir mortalmente, di

77

quel

quel che fia quando fegua col baftone, o veramente con un' cortello ordinario da tavola, con cafi fimili: Ed anche nello fteffo genere d' armature, dipendendo dal modo di adoprarle: Come(per efempio) la fpada di taglio in parti ignobili, e non pericolofe in tempo che fi poteva adoprare di punta, o pure caricando artificiofamente l' archibugio con piccoli pallini da uccelletti, non abili ad uccidere, nè a ferire mortalmente, ma per ferire leggiermente, ad effetto di mettere fpavento, fecondo l' ufanza de' cuftodi delle vigne, e de' giardini, per ifpaventare i daneggianti: Ed alle volte de' prudenti padri di famiglia, per fpaventare i zerbini, li quali vadano vicino la fua cafa, amoreggiando con qualche donna, con cafi fimili; ficchè il tutto dipende dalle circoftanze particolari del fatto.

Per i bandimenti generali di quefto Principato, o rifpettivamente del Governatore di Roma, anche nelle ferite, o percoffe non mortali, nè fatte con animo d' uccidere, fta fpecialmente provifto con diverfe pene, maggiori, o minori, fecondo le circoftanze de' cafi, giudiziofamente diftinguendole ferite, overo i sfregi, che fi faceffero in faccia; mentre portano un' affronto, ed un' ingiuria grave, che però portano feco pena maggiore, ed ancora fi ftima delitto più grave, e per confeguenza degno di maggior gaftigo, così del mandante, come del mandatario, quando per una fpecie d'affaffinio, ciò fi faccia fare per mezzo d' altri, per le fteffe ragioni confiderate nella parola *Affaffinio*.

F I N Z I O N E.

Quefto delitto di Finzione fi confidera a due affetti; uno cioè di fingere, o di fimulare un atto non vero per pregiudicare ad un terzo nell' intereffe civile, nella maniera che alla giornata fi fanno delle donazioni: ed altri contratti: E ciò propriamente cade fotto il termine della fimulazione, che febbene in foftanza è delitto, mentre contiene una falfità pregiudiziale al terzo, nondimeno per una certa ufanza non fi fuol trattare in criminale.

L' altra fpecie di Finzione fi dà fopra un delitto: A caufa d' effempio, per far travagliare un fuo nemico fi finga di farfi tirare qualche archibugiata a vento: O veramente avendo appreffo di fe il denaro d' un altro, ad effetto di fraudarlo, fi finga d' effere ftato rubbato in cafa, o pure, andando da un luogo all' altro fi finga d' effere ftato affaffinato per ftrada: Ed in tal cafo quando quefta finzione porti feco l' impoftura contro alcune perfone, perchè nomini di effere ftato affaffinato da Tizio, o da Sempronio, allora fi dice delitto grave degno a rigore della pena anche ordinaria della vita, ancorchè non folita praticarfi, quando le circoftanze aggravanti del cafo non lo richiedano, o refpettivamente di altra pena pro-

porzionata a quel delitto, che si è supposto: Ma se non vi sia l' impostura, sicchè si dica in generale d' essere stato rubbato al solo fine, ed effetto di coprire il suo mancamento; in tal caso sarà bene anche delitto punibile di una pena straordinaria, secondo le circostanze del fatto, onde sia un delitto, il quale cada sotto il genere dello Stellionato.

FORNICAZIONE.

Questa parola nella sua generale significazione abbraccia l' adulterio, lo stupro, e l' incesto: Ma perchè di questi si parla singolarmente, però quivi non occorre discorrerne, nella sua stretta significazione importando la copula con una donna libera, con la quale non è delitto punibile, eccetto se vi concorresse qualche circostanza, la quale lo rendesse tale: Come sono: La qualità delle persone, dalla quale nascesse il sacrilegio, del quale anche si parla nel suo luogo: O veramente la violenza che si usasse alla donna, nel qual caso è delitto punibile con pena maggiore, o minore, secondo le circostanze del fatto.

79

FRAVDE.

Di questo genere si è accennato qualche cosa di sopra nella parola *Dolo*, dove si potrà vedere, essendo parimente materia incapace di una regola generale, ed uniforme.

80

FUMO VENDUTO.

Questo è delitto, che si commette da coloro li quali danno ad intendere di procurare de' favori per estorquere de' regali: Ed è punibile più, o meno, secondo le circostanze del fatto, cadendo sotto il genere dello Stellionato.

81

FURTO.

in generale; e sue diverse specie.

82 Sotto la generale significazinoe di questo vocabolo viene ogni atto, per il quale uno pigli la robba dell' altro contro volontà del proprio padrone, o segua con violenza, o senza, o sia l' atto esplicito, o veramente implicito sotto un' altro nome: Che però quando un procuratore, overo un ministro, o un servitore, amministrando poco fedelmente, dia li conti alterati, così nell' introito, come nell' esito, in sostanza si dice di commettere il furto in quel che in tal maniera occupi contro la volontà del padrone: Overo se sotto nome d' imprestito, o con altro pretesto, ed

in-

inganno s' estorquano anche per mezzo d' atti volontarj de' denari, o dell' altre robbe senza l' animo di restituirle, e sapendo di non avere le forze per la restituzione, si dice parimente di commettere un furto: Però in questi, o simili casi si dice un furto implicito, o veramente improprio, il quale si suol esplicare con termini, o vocaboli diversi, di truffa, o di fraude, o d' inganno ec.

Che però propriamente il furto consiste, quando contro la volontà espressa, o presunta del padrone si occuppi la robba d' altri senza titolo alcuno, e propriamente significa quell' atto, il quale (secondo il nostro uso di parlar volgare Italiano) si dice di rubbare, o di rubbamento, o di ladroneccio, sicchè quelli li quali lo fanno si dicono ladri, o furbi.

E quindi segue che se ad un servitore, overo ad un' altra persona si dia qualche somma di denaro, o altra robba, acciò la conservi, o la consegni ad un' altro, e questo finga di essere stato rubbato, overo ne finga qualche altro caso, allora si dirà delinquente, e sarà degno di gastigo per la violazione della fede, e per la fraude, ma in istretti termini giuridici non sarà furto, nè si dirà vero ladro.

Legalmente però, ed in più stretta significazione quest' atto di pigliare la robba d' altri, e che volgarmente diciamo *rubbare*, si distingue in più specie, oltre l' altra distinzione di sopra accennata tra il furto implicito, e l' esplicito: Cioè che il furto propriamente significa quell' atto di rubbamento del denaro, o d' altra robba mobile, che si faccia di nascosto del padrone, senza violenza alcuna, quando non segua in animali di numero considerabile: attesocchè, in tal caso assume un' altra specie diversa di abigeato, del quale di sopra si è discorso.

Ma quando segua lo stess' atto di pigliare la robba d' altri per forza, e con violenza, la quale s' usi al padrone, o veramente a colui il quale in suo nome la conservi, e l' amministri, in tal caso si dice *rapina* o veramente (secondo l' uso volgare di parlare) si dice *ladroneccio*, col presupposto che segua in casa, o in campagna, ed in luoghi privati; attesochè se seguisse in strada, overo in piazza pubblica, in tal caso legalmente si dice *grassazione* di strada, e volgarmente in Roma si dice impropriamente *assassinio di strada pubblica*, ancorchè la parola assassinio propriamente significhi un' altra specie di delitto come sopra.

E quando l' occupazione di quel d' altri segua nelle robbe stabili, si dice *spoglio*, o veramente *usurpazione*: Distinguendosi queste, ed altre simiglianti specie, per la diversità delle pene, che sono tra esse, e per altri effetti, li quali ne risultano: Però sotto

questa parola del furto si discorre di tutte queste specie, ancorchè abbiano i nomi, ed i vocaboli diversi.

FURTO
improprio, ed interpretativo.

83 Per quel che dunque appartiene al furto improprio, overo interpretativo, il quale si dice essere nell' infedeltà, o nella truffa, o veramente in altra frode, ed inganno: Questo propriamente non cade sotto quelle leggi, le quali parlano, e dispongono del furto, e de' ladri, o de' ladronecci, ma cammina sotto il genere della fraude, e del dolo, o veramente dello stellionato; che però non vi è stabilita una pena certa, ma vi cade la pena straordinaria, ad arbitrio del Giudice, secondo le circostanze de i casi, ed anche secondo le leggi, o gli stili, ed i costumi de' paesi: Attesocchè in un paese importerà un delitto maggiore di quel che sia in un' altro.

E lo stesso cammina in quell' altra specie di furto improprio, il quale si dà nello spoglio, o veramente nell' usurpazione de beni stabili, o equivalenti: Che però qui vi si discorre solamente dell' altre tre specie, nelle quali propriamente questo delitto si distingue per il giudizio criminale, cioè: Del furto semplice nella sua stretta significazione, che vuol dire, che sia occulto, e senza violenza alcuna: Della rapina, che vuol dire il furto con violenza: E della grassazione, la quale in Roma volgarmente si dice *assassinio in strada pubblica* per un certo modo di parlare, conforme di sopra si accenna.

FURTO
semplice senza circostanze: E del qualificato con violenza, o rapina.

84 Per quel che spetta alla prima specie del furto semplice nella sua stretta significazione, senza che abbia circostanza alcuna aggravante, conforme di sotto si discorre; non si può stabilire una regola certa, ed uniforme applicabile a tutti i paesi del nostro Mondo civile, ne' quali si viva con le stesse leggi comuni de' Romani; attesocchè ogni Principato sopra ciò ha le sue leggi, ed i suoi stili particolari, con i quali si deve camminare: Maggiormente che tra i Giuristi si scorge al solito, non poca varietà d' opinioni: Che però camminando secondo la pratica della Curia, della quale principalmente si tratta, e con i più volte accennati bandimenti generali, di tutto lo Stato Ecclesiastico, o respettivamente con quelli del Governatore di Roma, i quali per lo più sono cavati dal senso più comune de' Dottori, sicchè poca differenza forse in ciò si scorgerà tra questi, e le leggi overo i stili degli altri Principati, e particolarmente nella nostra

Italia; si distinguono tre casi: Uno, cioè del primo furto: L'altro quando siano due: Ed il terzo quando siano tre, o più.

Nel primo caso: Quando il furto sia sopra il valore di dieci scudi, vi è la pena del quadruplo, e della berlina, e del bollo: Da dieci fino a cinquanta, lo stesso quadruplo, il bollo, e la frusta: Da i cinquanta sotto i cinque cento, la galera ad arbitrio: Ma quando passi i cinquecento, si dice furto grande, e delitto grave, il quale porta la pena ordinaria della vita, anche per la prima volta, ancorchè non vi siano circostanze aggravanti, sicchè resti ne' termini di furto semplice.

Bensicchè in questo caso del primo furto semplice, senza le circostanze aggravanti: Ancorchè siano minacciate queste pene: Nondimeno rare volte si viene alla loro pratica, ma si sogliono diminuire, secondo che richiedano le circostanze de' casi, e la più volte accennata ragione dell' esemplarità: E particolarmente pare che abbia dell'ideale la pena del quadruplo da applicarsi al Fisco, oltre il simplo, il quale si deve restituire alla Parte, essendovi posta questa pena per non deviare della ragion comune, dalla quale tal pena viene imposta: Attesocchè quelli, li quali si diano a questo mestiere del ladro, per ordinario sono poveri, poltroni, e viziosi, i quali dissipano in vizj molto presto ciò che rubbano, sicchè molto di raro la pratica porta la refezione del solo simplo alla Parte, quando non si ritrovino le stesse robbe rubbate: E nel qual caso ancora spesse volte conviene al rubbato di ricomprarle per le spese, che vi bisognano a ricuperarle; e però molto meno è praticabile il quadruplo.

Nel secondo caso, che siano de' furti nella piccola somma di sotto alli dieci scudi, in Roma, e nel suo distretto, per gli accennati bandimenti del Governatore, entra la galera per anni dieci: Sopra li dieci alli cinquanta, la galera perpetua, o a tempo ad arbitrio: E sopra queste somme, anche della vita, da moderarsi secondo le circostanze de' casi ad arbitrio: Ma quando sia il terzo furto, e maggiormente se siano più, in tal caso, a quest'effetto della pena, ma non già a quello dell'immunità ecclesiastica, si dice ladro famoso, sicchè indifferentemente, senza distinzione di somme, secondo una opinione, entra la pena della forca: Tuttavia la pratica parimente suol'essere regolata dalle circostanze de' casi, se siano, o nò aggravanti; attesocchè quando non siano aggravanti, non si suol praticare questa pena.

Quando il furto non resti ne' termini di semplice, ma che sia qualificato con la rottura delle porte, o delle casse, o con gli scalamenti, overo con le chiavi false, o con i grimardelli, o pure con il sacrilegio: In ciascuno di questi casi, quando sia sopra li dieci

dieci scudi, anche per la prima volta, si dice delitto grave per la pena ordinaria della forca, e della confiscazione de' beni: Ma parimente va il tutto regolato dalle circostanze de' casi, e particolarmente dalle male qualità del delinquente, e dalla frequenza de' casi: E se sia minore di dieci scudi, entra la pena della galera: E molto più, quando vi sia la replica del secondo, ed anche del terzo: Ma parimente la pratica vien regolata dalle circostanze de' casi, sicchè non è materia capace d'una regola certa, ed uniforme: Come generalmente si può dire, che sia tutta la materia criminale.

L'altra specie di furto con violenza, sicchè passi nella rapina, però senza l'altra circostanza della grassazione, perchè non sia a passaggieri in strada pubblica, ma in altri luoghi, così abitati, come fuora: Quando sia di giorno, entra la galera per anni dieci: E quando sia di notte la pena ordinaria della forca, senza distinzione di somma, bastando che vi sia la violenza: Ma parimente la pratica del rigore, o della moderazione dipende dalla somma, e dall'altre circostanze, e particolarmente da quella, se sia primo, o replicato; e dalla mala qualità della persona, o pure dall'abuso, e dagl'inconvenienti che occorrano.

In questo proposito di violenza, stante che anticamente i bandimenti non parlavano dell'oppio, il quale si desse alle persone a questo fine di rubbarle nel tempo che dormisse, nacque nella nostra età il dubbio; se si dovesse dire furto con violenza: Ed essendone in occasione di discorso familiare richiesto il mio senso da un molto dotto, e morale Governatore di Roma mio amico, credevo che questa si dovesse dire una violenza maggiore di quel che si facesse con le percosse, o veramente con le minaccie, e con l'impugnazione dell'armi, all'uso de' ladri, e particolarmente de' cappeggiatori; mentre così pare che vi sia una specie di proditorio: Ed ancora perchè l'oppio è una specie di veleno, il quale maggiormente leva le forze al corpo, sicchè può cagionare anche la perdita della vita: E questo caso fu cagione, che nella rinovazione de' bandimenti si facesse la special menzione anche dell'oppio.

Furto con violenza senza dubbio, anzi con circostanza aggravante, e degna di maggior rigore per praticarvi la pena ordinaria, è quello il quale si faccia per mezzo de ricatti, o con la violenza vera nella persona, dalla quale si voglia estorquere il denaro: O veramente con la violenza interpretativa, cioè quando con biglietti, overo con imbasciate si minacci la vita, o veramente il danno della devastazione delle robbe di campagna; mentre il tutto si dice ricatto.

Con minor dubbio entra indifferentemente la pena ordinaria della

la vita, e della confiscazione de' beni, quando il furto passi a maggior grado di grassazione, che volgarmente si dice di *rottura*, overo di *assassinio di strada pubblica*; attesocchè questo delitto porta anche la perdita dell'Immunità ecclesiastica conforme si accenna, trattando dell'Immunità nel libro decimo quarto: Tuttavia parimente la pratica si deve regolare dalle circostanze del furto, cioè quando fosse primo delitto di somma non considerabile, o che l'essere stato in strada pubblica l'avesse portato il caso, senza che si possa dire, che fosse a forma d'assassino di strada, conforme alle volte occorre, particolarmente in giovanotti imprudenti, li quali non badassero a questa circostanza di strada pubblica, o d'altro luogo: Attesocchè, sebbene in questo delitto a rigore non si desidera la circostanza della premeditazione, nondimeno il non esservi questa circostanza si suole avere in considerazione nella pratica, per la moderazione delle pene.

Alle suddette pene respettivamente soggiacciono, così li principali delinquenti, li quali, siano i ladri, come ancora quelli, li quali ne gli diano l'assistenza, o l'ajuto, o in altra maniera siano cooperatori al delitto; conforme particolarmente suol' occorrere in coloro, li quali facciano la spia delli passaggieri, o veramente dove sia la robba da potersi rubbare.

GABELLE

fraudate, o malamente esatte.

85 Della prima specie delle gabelle fraudate, rare volte si dà il caso del processo criminale, per le pene personali: Ma secondo l'uso comune queste cause vengono stimate come civili, con la pena connaturale a questo delitto, cioè della perdita di tutta la robba, della quale si dovea pagare la gabella: Bensicchè (secondo le diverse leggi, o stili de' Principati, o de' luoghi) oltre la suddetta pena, la quale si dice del *commesso*, vi si sogliono mettere dell'altre pene pecuniarie, ed anche personali, sicchè non è materia capace di una regola certa, ed uniforme, dipendendo il tutto dalle leggi, o dai bandi locali.

Sogliono però sopra ciò cadere diverse questioni, sopra le quali si scorge la solita varietà dell'opinioni: Ma parimente la decisione dipende dall'osservanza, e da' stili; che però non vi si può dare una regola certa, e generale.

Primieramente cioè, quando s'intenda commessa la fraude, passando oltre il luogo solito, senza pagare, o senza denunciare la gabella: Secondariamente se la colpa, o la trascuraggine del servitore, o del vetturino, o del barcarolo debba in ciò pregiudicare al padrone: Terzo se sia bisogno, che la fraude sia trovata infragante, e che altrimente non si possa procedere sopra una cosa già fatta per inquisi-

quisizione, in quella maniera che si camina con gli altri delitti, dovendo incolpare li gabellieri se stessi, ed i loro ministri quando non usino le dovute diligenze a i passi, ed a i luoghi soliti. E quarto; se; e quando entri la prescrizione di questa pena per il passaggio del quinquennio, con altre questioni simili, sopra le quali in occorrenza si dovrà ricorrere a' professori pratici di quel paese mentre (conforme si è detto) il tutto dipende dalle leggi, o da' stili particolari, avendo in questa materia gran parte l' osservanza, quando però questa sia legittima con i suoi requisiti giuridici: Accennandosene ancora qualche cosa nella materia de' Regali, in occasione di trattare delle gabelle, e delle Dogane.

Nell' altro caso, che i gabellieri esigano più del dovere: Certa è la regola, o la teorica legale da per tutto, che questo sia un delitto degno di qualche gastigo con pena straordinaria, secondo le circostanze de' casi, oltre la restituzione dell' esatto: Però molto di raro ciò occorre in pratica, sicchè parimente non è materia capace di una regola certa, ed uniforme dipendendo dalle diverse usanze, e stili, e parimente se ne tratta nella sudetta materia de' Regali.

Sarà però delitto grave, ed abile anche a pene gravi, secondo le circostanze del fatto, più, o meno aggravanti quello d' un particolare, il quale sotto il pretesto della gabella, overo del passo estorquesse denaro da' passeggieri, o da altri mentre si dice d' esservi un doppio delitto, uno cioè di furto, e l' altro di usurpazione di giurisdizione, o di regalie.

GIUDEI, overo EBREI.

86 Di speciale nei Giudei, e negli altri Infedeli in questa materia criminale del foro esterno giudiziario, ed indifferente, senza entrare in materie di Fede, nè di Religione, le quali spettano all' Inquisizione viene stimato grave delitto degno di pene gravi, il concubito carnale, che da essi si abbia con i Cristiani, così a rispetto del Giudeo, o di altro Infedele; come dello stesso Cristiano, anche quando sia con donne libere, e pubbliche: Tuttavia la pratica suol' essere diversa, secondo la diversità de' stili, e luoghi, ed anche dalle circostanze de' casi.

GIURAMENTO *falso, overo spergiurio.*

87 Quando si tratta di Giuramento falso de' testimonj vi entra la materia della falsità, della quale di sopra si è discorso sotto la sua parola

parola *falsità*; che però questa specie di delitto si suol considerare nel principale, il quale sia spergiuro. Ed ancorchè secondo le regole, overo le teoriche generali sia un delitto indiferentemente punibile con la pena straordinaria, maggiore, o minore, secondo le circostanze, più o meno aggravanti: Nondimeno in pratica occorre rare volte di ciò trattare criminalmente, per la diversità de' tempi, e de' costumi. Attesocchè anticamente il giuramento era in una gran venerazione, che però non si dava se non con una gran maturità, e sollenità; per lo che, quando si desse falsamente veniva stimato un delitto gravissimo, e di grande scandolo; sicchè conveniva punirlo severamente, ed anche de fatto appresso il Mondo s' incorreva una gran taccia, ed una specie d' infamia: Ma essendosi oggidì reso troppo frequente e familiare, in maniera che si mette in ogni atto per stile, e come una specie di formulario, per quel che più volte nelle materie de' Contratti, e del Credito, e Debito, ed altrove si è accennato: Quindi segue, che l'effetto dello spergiuro si suole considerare in pratica per i pregiudizj civili, per i quali ancora (Conforme nelle suddette sue materie si accenna) si stima un errore, ed una delle solite simplicità de' Giuristi Prammatici il camminare alla cieca con la tradizione degli scrittori antichi, senza riflettere alla dovuta distinzione de' tempi, e de' costumi.

Pure anche di presente si può dare il caso di doversi procedere criminalmente al gastigo di tal delitto, quando così ricerchino le circostanze del fatto: Attesocchè, se si tratta di quello spergiuro, il quale s' incorre da coloro, li quali non osservano d' adempire quel che abbiano promesso col giuramento: O veramente quello che occorre negli atti pregiudiziali sopra le posizioni, o le risposte, ed altri atti simili, li quali si facciano col giuramento, come per un certo stile, in tal caso non entrerà la criminalità per una certa consuetudine, la quale pare che escluda il dolo, ed il delitto positivo: Ma quando si trattasse di quel giuramento, il quale studiosamente, ed appensatamente si dia per la decisione della lite, e che suole essere di due sorti; uno cioè quello il quale si dice *decisivo*, o veramente chiamato del *partito*: E l' altro, il quale si dice *suppletivo*, conforme si discorre nella pratica civile, sicchè vi sia il dolo, e la malizia positiva, questo sarà delitto più grave, e degno di maggior pena, senza però che vi si possa dare una regola certa, ed uniforme circa la pena, dipendendo dagli stili de' luoghi, e dalle circostanze, più o meno aggravanti.

Come ancora delitto più grave, e degno di maggior pena e di maggior rigore si deve stimare quello spergiuro, il quale si verifica nelli testimonj falsi, de' quali si è parlato di sopra sotto la parola

falsità

falsità: Attesocchè quando sia una fede falsa estragiudiziale, senza il giuramento attualmente dato, sarà degno di minor gastigo di quel che sia una deposizione falsa giurata, e giudiziale, per la ragione del maggior pregiudizio, che si fa alla Parte interessata, ed anche per l'offesa, la quale si fa a Dio, ed alla maestà del Giudice.

GIURISDIZIONE

usurpata, o turbata.

Non si dubita (a discorrerla generalmente, ed in astratto) che questo sia un delitto punibile: Però si deve parimente dire incapace di una regola certa, e generale: attesocchè il tutto dipende dalle circostanze, più, o meno aggravanti, per le quali si può dare il caso, che il delitto arrivi a qualità di gravissimo, e degno di pene gravi: Che però ne' bandimenti generali di questo Principato viene proibito l'usare il nome della Corte sotto pena della galera, ed anche della vita, quando sotto questo nome seguisse furto, o altro delitto, secondo che porteranno le circostanze de' casi.

88

GIUOCHI.

Il giocare, per se stesso non è delitto, quando non vi sia la mistura del dolo, e dell'inganno, overo della falsità delle carte, o dadi, ne' quali casi entreranno i delitti della falsità, overo del furto: Ma perchè i giuochi, anche tra secolari, sogliono partorire degli inconvenienti nella Repubblica, e cagionare degli altri delitti, o per le risse che occorrono in occasione del giuoco: O veramente che la gente popolare si diverta da suoi esercizj, e che per mantenere il vizio si dia al rubbare, ed a fare dell'altre indignità, sicchè la maggior parte della gente popolare pare che venga portata alla forca, overo alla galera, o dal giuoco, o dalle donne disoneste: Ed anche nella nobiltà, molti figliuoli di famiglia, e respettivamente giovani inesperti a causa del giuoco insidiano alla vita de' loro padri, e degli altri Maggiori, o veramente con facilità mandano in rovina le case anche grandi, e qualificate: Quindi prudentemente dapertutto, e particolarmente in Roma, ed in tutto questo Principato vi sono sopra ciò delli bandimenti, e delle provisioni opportune, acciò non si tengano le biscazze, ed i giuochi pubblici, proibendosi ancora il giuocare nelle strade, o nelle piazze pubbliche, o veramente nelle osterie, e taverne, o bettole, overo in altri ridotti, ad alcune sorti di giuochi più dannosi con diverse pene, secondo le contingenze de' tempi, e la qualità de' luoghi, sicchè sopra ciò non vi cade una regola generale, ed uniforme.

89

E per

E per la stessa ragione, anche in civile, la legge nega a colui, il quale giuochi a credito, e che vince, ogni azione in giudizio per l'esazione di quel che debba conseguire per causa di giuocho, ancorchè si trasmutasse in un' altro contratto, conforme più distintamente si discorre nel Teatro.

IMPOSTURA.

60 Di ciò si è accennato qualche cosa nella parola *finzione*, dove si potrà vedere: Importa però molto, se principalmente si faccia per scusare se stesso, conforme il caso esemplificato nella suddetta parola *finzione*, o veramente se si sia fatto principalmente con machinazione, per offendere il terzo.

IMBRATTAMENTI

61 Di questi si è discorso di sopra sotto la parola *Corna*.

INCANTESMI.

In questa specie di delitti si replica quello stesso che si è detto di sopra dell' Apostasia, dell' Eresia, delle Bestemmie gravi, e di cose simili, le quali concernano la Religione, cioè che po- 62 co si trattano nel foro esterno giudiziario, per trattarsi dalla Sacra Congregazione, o veramente dal Tribunale dell' Inquisizione; che però è materia incongrua all' Opera presente.

INCENDIO.

Quando sia studiosamente per danneggiare, o per vendetta, o per ingiuria, così nelle case dentro le Città, e luoghi abitati, come ancora in campagna nelle biade, e ne' seminati, overo nell' 63 are, o nelle case di villa, o ridotti degli animali, si dice delitto gravissimo, e degno della pena ordinaria della vita, per ragione comune, ed anche in Roma per i bandimenti del Governatore, aggiuntavi la solita pena della confiscazione de' beni: Essendo a tal segno grave, che si stima degno dell' Immunità Ecclesiastica, per essere uno de' casi eccettuati, conforme, si discorre nella sua materia dell' Immunità Ecclesiastica.

Occorre però trattarsi anche in criminale di questo genere di delitto, fuora di questo caso, con pene minori quando con qualche colpa, ma senza dolo, si metta fuoco alle stoppie,

ftoppie, o veramente che si faccia qualch'altra cosa, dalla quale nascano de' danni, e de' pregiudizj alli vicini, e particolarmente quando non precedano le dovute diligenze, o veramente, che ciò si faccia prima del tempo ordinario, e stabilito: Però ciò cade più sotto la materia civile, nella quale occorre disputare di questa materia d'Incendio tra il locatore, ed il conduttore, con casi simili; sicchè in criminale vi cade qualche piccola pena estraordinaria.

I N C E S T O.

A pigliare questa parola in quella larga significazione, con la quale viene usata da i Giuristi, significa ogni copula carnale dannata, e punibile, anche tra le persone estranee, quando vi sia la mistura del sacrilegio, o di altra circostanza aggravante; sicchè (per esempio) la copula con una Monaca professa si dice incestuosa, e tali si dicono gli figli procreati, ancorchè l'uomo fosse libero, e la donna sacra, overo (all'incontro) l'uomo Religioso professo, o Chierico secolare in sacri, e la donna secolare libera, e molto più quando vi sia la mistura dell'adulterio: Ma però questo è un modo di parlare improprio, e per magnificare il delitto, rassomigliandolo anche all'incesto vero, senza che influisca all' effetto di che si tratta; mentre il principal delitto punibile si dice di sacrilegio, conforme di sotto si discorre, trattando delle Monache violate.

94

L'incesto dunque, vero, e proprio consiste in quella copula carnale, la quale segua tra le persone congiunte per consanguinità, o veramente per affinità, dentro i gradi proibiti, onde tra essi, senza la dispensa Appostolica, non vi possa essere il Matrimonio legittimo: E per conseguenza conviene ancora a quella copula, la quale segua tra congiunti per affinità spirituale contratta per causa de' sacramenti, del Battesimo, e della Cresima, che volgarmente diciamo, compare, e commare: Sicchè generalmente tra tutte queste persone, o siano congionte per linea trasversale, come sono fratelli, e sorelle, e cugini, ed altri fino al quarto grado canonico, overo per linea retta ascensiva, e descensiva di madre, e figlio, o padre, e figlia, e così successivamente avo con nipote, ec.: Ed a rispetto dell'affinità sono il suocero, e la nuora; il genero, e la suocera; li cognati, e simili: Ma perchè nella linea retta, e particolarmente nel primo grado, nel quale, per lo più in ragione di forze naturali, ciò suole occorrere; cioè di figlio con madre, o di padre con figlia, o di genero con suocera, o di suocero con nuora, o di figliastro con madregna, o di

padre-

padregno con figliastra, viene stimato delitto più grave, ed abborrito quasi naturalmente da tutte le nazioni, ed in tutte le religioni, o sette: Quindi segue, che per dinotare la circostanza più aggravante, al termine dell'incesto, se ne aggiunge un'altro termine di nefario.

Nel gastigo di tal delitto si distingue tra quella congiunzione, la quale nasca per copula lecita per mezzo del Matrimonio, e che propriamente (secondo la comune stima, ed uso) si dicono parenti, e quella congiunzione, la qual nasce dalla copula illecita, e fornicaria : Come (per esempio) se essendosi avuta la copula carnale con una donna disonesta, si abbia dipoi con la sua sorella, o con la sua figlia ec.: Attesocchè sebbene (così forse richiedendo la condizione degli abusi di quei tempi) in questo Principato, per la Bolla di Sisto V., anche questo incesto per via di semplice copula fornicaria, viene stimato delitto grave, e degno della pena ordinaria della vita: Nondimeno pare che questo rigore non si pratichi, essendo veramente troppo esorbitante, quando la ragione di estirpare l'abuso, o veramente d' impedire, che non s'introduca, non persuadesse di doverlo usare.

Che però, discorrendo la materia generalmente, e secondo che la discorrono da per tutto i Criminalisti, si distingue quell'incesto il quale segua tra parenti, come sopra, per via di semplice copula fornicaria, e per umana fragilità, o come diciamo per amore: E quella copula, la quale segua con titolo, o nome di Matrimonio, o di nozze: Attesocchè quelli, li quali contraono le nozze incestuose scientemente, ma sotto la condizione, o speranza della dispensa Appostolica sopra l' impedimento, sicchè non vi sia la mala fede, nè il disprezzo della proibizione della Chiesa, non sono esenti da qualche pena estraordinaria, maggiore, o minore, secondo le circostanze, più, o meno aggravanti, essendo cosa illecita, conforme si è accennato nella materia Dotale, in occasione di trattare, quando si dica Matrimonio indegno; mentre alcuni de' nostri, con la solita simplicità, camminando con la lettera delle leggi, dicono questa sciocchezza; cioè che Matrimonio indegno si dica quello, il quale segua tra parenti in grado proibito, senza la dispensa Appostolica.

O veramente ciò segue scientemente, e col disprezzo dell'impedimento Canonico, sicchè si faccia il Matrimonio, con la congionta, e quello si consumi come cosa lecita, ed in tal caso è materia piuttosto del Tribunale dell'Inquisizione, volgarmente del Sant' Officio, e forse mai occorre trattarne ne' Tribunali, particolarmente nella nostra Italia per la Dio grazia netta dall'infezione dell' Eresia, eccetto quella piccola sentina, che è nelle sue estremità.

Ma

Ma se si tratta della copula illecita, senza il Matrimonio, o sua figura, e per il solo motivo di libidine; in tal caso si distingue tra quel coito, il quale si dice, non solamente incestuoso, ma anche nefario, cioè tra ascendenti con i descendenti per consanguinità, overo affinità, come sono figlio con madre, padre con figlia, suocero con nuora, genero con suocera, nepote con avia, overo avo con nepote ec.: Ed allora si crede più vero, che vi arrivi la pena grave, ed ordinaria della vita.

In caso poi che si trattasse fra trasversali, cioè tra fratello, e sorella; overo tra cognati di primo grado; o tra coggini, ed altri parenti; Alcuni semplicemente vogliono che il delitto si rassomigli all'adulterio, anzi che sia più grave, e che però vi arrivi ancora la pena della vita: Altri (all'incontro) semplicemente lo negano, ma che vi cada solamente la pena estraordinaria: Ed altri distinguono, se vi sia accoppiato ancora lo stupro, o nò; cioè che essendovi, vi arrivi la pena della vita, e non quando non vi sia.

Si crede però, che in tutte queste opinioni si scorga quel chiaro errore, il quale suol'essere il continuo pabolo de' moderni Collettori, overo Prammatici di camminare con le sole generalità, e quelle adattare a tutti i casi: Ma che sia più vero esser questa una materia incapace di una regola certa, e generale, dovendosi regolare secondo le circostanze de' casi, cioè secondo la maggiore, o minore strettezza delli gradi: Ed ancora secondo la maggiore, o minore malizia, e colpa: E molto più, secondo la qualità nobile, o ignobile delle persone, scandali, ed inconvenienti, che ne risultino, maggiori, o minori, secondo la qualità, e costumi de' paesi: O pure che, essendo sopra ciò insorto qualche abuso, convenga di usare de' rigori straordinarj, e grandi per terrore degli altri, conforme si è accennato di sopra in proposito della Bolla di Sisto Quinto.

INGIURIE.

96 Ancorchè gli scrittori si diffondano molto sopra questa specie di delitto: Nondimeno non vi si può dare una regola certa e generale applicabile a tutti li casi, non solamente per le diverse qualità dell' ingiurie, considerate dalle leggi, e da' scrittori: Ma ancora nelle stesse specie, e qualità, per la diversità delle circostanze, più, e meno aggravanti, secondo la diversa qualità delle persone: Ed anche (sopra tutto) secondo li diversi costumi de' paesi; attesocchè, (per esempio) una parola in un paese per essere più in uso, ancorchè per se stessa sia ingiuriosa, non impor-

terà

terà ingiuria grave, conforme importerà in un'altro: E lo stesso in quell'ingiurie, le quali nascono da gli atti de fatto, de pugni, o de schiaffi, o di capello in faccia, o di bacchettate, e cose simili: Attesocchè (per esempio) ad un plebeo, darà più fastidio l'avere de' buoni pugni a mano chiusa, la quale lo pestino, che avere uno schiaffo leggiero a mano aperta; all'incontro, a persone nobili, o civili, il fare a pugni non sarà stimato considerabile, ed il ricevere uno schiaffo anche leggiero sarà ingiuria gravissima, ed atroce: Come ancora il plebeo stimerà più grave l'essere trattato con un bastone, che con una bacchetta, o veramente l'essere ferito con la spada, che percosso col bastone: Per lo contrario tra le persone nobili, l'essere ferito con spada, o veramente con un' altra arma di ferro, o di fuoco, non cagionerà quell' ingiuria, che portarà una semplice percossa col bastone, overo con una bacchetta, con casi simili; facendo il tutto (come si è detto) il costume del paese: Che però i nostri primi maestri, ed interpreti, trattando de' delitti, li quali si facciano per causa della difesa della propria vita, vanno distinguendo i paesi, ne' quali sia vergogna il fuggire, e dove non sia vergogna.

E quindi segue, che sia una materia arbitraria, da doversi regolare secondo le circostanze particolari delli casi: Convenendo alle volte usare rigori grandi, ed esorbitanti, anche per ingiurie piccole, per toglierne l'uso, o per riparare a quei delitti, ed inconvenienti maggiori, che ne potrebbono nascere per volerle vendicare: Ed (all'incontro) quando anche siano gravi, conviene dissimularle, e lasciarle impunite, acciò mettendole in giudizio, ed in pubblico non cagionino maggiori inconvenienti, e non costituiscano l'ingiuriato, o veramente i suoi parenti in obbligo a farne quella vendetta, e dimostrazione, la quale per altro si sarebbe trascurata: E questa è la ragione, per la quale (conforme si è accennato di sopra nel capitolo secondo) in alcuni casi non si deve camminare per inquisizione, ma si deve aspettare l'accusa, o veramente la querela della parte offesa: Che però ciò non nasce dalla formalità delle regole legali, secondo la disposizione delle leggi civili, conforme crede la simplicità di coloro, i quali camminano con la lettera delle suddette leggi, onde formano sopra di ciò molte questioni, in occasione delle quali si fa una massa di molte inezie: Ma nasce dalla suddetta ragione, e dalle regole della prudenza, e del buon governo.

LA-

LADRONECCIO.

Di queſto delitto ſi è diſcorſo di ſopra trattando del Furto: Atteſocchè, ſebbene in Italiano propriamente queſta parola, come derivata dalla parola Latrocinio, ſignifica la rapina, o veramente 97 la graſſazione, che ſono coſe diverſe dal furto: Tuttavia, eſſendoſi ivi diſtinte queſte diverſe ſpecie, non occorre ripeterlo.

LENOCINIO.

Ancorchè per le leggi civili, anche antiche, e per prima della traslazione dell'Imperio da Roma a Coſtantinopoli, queſto delitto 98 di mediazione, o di mediatore delli delitti carnali, che volgarmente in Italia diciamo di ruffiani, e di ruffianeſmo, ſia ſtimato grave, e degno di rigoroſo gaſtigo, anche della deportazione, o della condanna al metallo: E le leggi più moderne fatte da Giuſtiniano in Coſtantinopoli v' impongano la pena ordinaria della vita, e per conſeguenza i Dottori comunemente concordano, che ſia un delitto graviſſimo, e di male conſeguenze, come molto pregiudiziale alla Repubblica: Oſſervando però che non ſia in uſo queſt' ultima pena più rigoroſa della vita, ſicchè la materia non abbia una regola certa, ed uniforme, ma che ſia una pena arbitraria, maggiore, e minore, ſecondo l' uſo de' paeſi, e le circoſtanze particolari di ciaſcun caſo: Anzi che in diverſi Principati vi ſiano le leggi particolari, le quali ſeveramente puniſcono queſto delitto, conforme in queſto Principato inſegna la Bolla di Siſto Quinto, e nel Regno di Napoli inſegnano quelle leggi particolari.

Nondimeno: O ſia che in quei tempi ſi uſaſſe quel pubblico lenocinio, che da molti ſi preſuppone; cioè che vi foſſero delle perſone, le quali pubblicamente, e principalmente faceſſero queſto miſtiere de ridotti nelle proprie caſe delle fanciulle, e de fanciulli, per i ſtupri, e per le ſodomie, o veramente per la mediazione con altri, ſtando a caſa propria: O ſia che oggidì la pratica, almeno nella noſtra Italia, ha sbandita queſta formale pubblicità: O veramente ſia che per i riſpetti accennati di ſopra in occaſione di parlare dell' Inceſto, e dell' Adulterio, cioè, che le regole prudenziali, e del buon governo proibiſcono il procedere in sì fatto delitto per inquiſizione, per non vituperare le caſe, e per non cagionare de' diſordini maggiori, nelle vendette private, per coſe, le quali per altro, ancorchè ſi ſappiano, ſi diſſimulano, e ſi moſtra di non ſaperle.

Quin-

Quindi segue, che molto di raro si sentono in pratica le cause, ed i gastighi per questo delitto: Eccetto quando il caso portasse in giudizio qualche causa di stupro, o di sodomia, overo d' adulterio, ad accusa del marito, o pure un' altro delitto originato della carnalità, seguita, o tentata, secondo i diversi costumi de' paesi, e de' popoli più, o meno risentiti in questa materia: Ed in questi casi, praticandosi per lo più questo mestiere da vili vecchiarelle, si sogliono a terrore de gli altri punire con la frusta, o coll'esilio; mentre nel rimanente dapertutto vi sono di questi stromenti, li quali già si sanno, sicchè sarebbe facile la prova, ma per non esservi la totale pubblicità, e per i rispetti suddetti, non usandosi oggidì quelle accuse, le quali per zelo pubblico, e senza pregiudizio della riputazione, anzi meritoriamente si usavano anticamente, per quel che si è accennato di sopra nel capitolo secondo, ne segue, che prudentemente ciò si dissimuli, e particolarmente in questa Città di Roma: Attesocchè per esservi una Corte ecclesiastica, con un gran numero di persone celibi, e di giovani nobili, e ricchi: Quindi segue che per l' umana fragilità non sia possibile d' impedire qualche inconveniente, che non conviene mettere in pubblicità: Invigilandosi diligentemente, che non seguano quei ridotti, i quali anticamente erano in uso, ed alle volte, con altri motivi, dandosi l' esilio ad alcune di queste vecchiarelle, e ad altre vili persone, le quali fossero troppo diffamate.

Che però hanno quasi dell' ideale le tante questioni, che sopra ciò disputano i Criminalisti, quando si debba dire vero lenocinio; e se basti, che ciò sia seguito per una volta sola, o veramente che vi sia necessaria la frequenza degli atti, almeno di tre: Ed ancora se si debba dire punibile tal delitto, quando il ruffianesmo segua per amorevolezza, e senza denaro, quasi che si debba dire solamente tale nel caso, che si faccia per mestiere, e con la mercede: Con altre simili questioni, delle quali si stima incongruo di trattare in quest' Opera, come in materia poco adattata alla pratica.

E ben considerabile per la pratica la differenza, la quale in ciò viene fatta tra quel lenocinio, che si commetta da persone totalmente estranee; le quali facciano questo mestiere della mediazione delle carnalità, che diciamo di ruffiane, o di ruffiani: E quel lenocinio, il quale si commetta da i mariti con l' introduzione degli uomini alle loro mogli, o veramente con la toleranza e la permissione positiva, che volgarmente diciamo *becchi contenti*: Ed anche ne i padri, e nelle madri, che prostituiscano le proprie figlie, che volgarmente diciamo di venderle, e particolarmente per la prima volta essendo zitelle, le prostituiscano allo stupro; mentre

questo è un delitto di conseguenza, per essere l' introduzione nella vita disonesta, e nel putanesmo. Che però anche in termine di ragion comune, appresso i Criminalisti, questa specie di lenocinio viene stimata degna di maggior gastigo, e la suddetta Bolla di Sisto V. vi mette la pena ordinaria della vita: Tuttavia (conforme si è detto) rare volte occorre il caso, che queste cose si mettano in giudizio, ma occorrendo, non vi si può dare una regola certa e generale, applicabile a tutt' i casi, ed a tutti li paesi, dipendendo il tutto delle circostanze particolari, e dall' usanze, o costumi de' paesi: Anzi negli stessi paesi, dalla differenza tra le Città grandi, ed i luoghi piccoli, nei quali più facilmente segua la pubblicità, e si renda maggiore lo scandolo; che però vi si deve camminare con qualche maggior vigilanza, e rigore.

LESA MAESTA' DIVINA.

99 Questo genere di delitto si divide in due specie; cioè di Maestà Divina, ed umana: Dicendosi lesa la maestà Divina con l' Eresia, o con l' Apostasia, o con l' Ateismo, e con altri somiglianti delitti circa la Fede, e la Religione; mentre tutte queste specie si sogliono esplicare col genere della lesa maestà Divina: Ma sopra questa specie non occorre diffondersi, per la ragione accennata di sopra, trattando dell' Apostasia, dell' Ateismo, delle bestemmie ereticali, e dell' Eresie stesse; essendoche (per quello almeno porta la pratica della nostra Italia) i Giudici, ed i Tribunali forensi di ciò non s' intricano, per essere materie le quali privativamente spettano all' Inquisizione, che volgarmente diciamo il *Tribunale del sant' officio*, il quale ha una certa pratica particolare, come un misto prudentemente cavato dall' una, e dall' altra legge, Canonica, e Civile, e dalle Bolle, e Decreti Pontificj, e da' Concilj, ed anche da' stili.

Solamente in proposito degli effetti temporali, e particolarmente di quello della confiscazione de' beni si suol disputare di questo delitto nei Tribunali forensi: Facendosi qualche differenza tra questa specie di delitto, e l' altra della lesa maestà umana; o veramente per gli altri delitti, che portino la medesima pena della confiscazione de' beni; cioè se si debba fare dal Principe, o Magistrato secolare, o nò, ed anche per i beni fuora del territorio, overo della giurisdizione di quel Giudice, il quale abbia fatto la condanna, per quel che se n' è accennato nel libro secondo de' Regali in occasione di trattare di questa Regalia, o ragion fiscale, ed anco di sotto nel capitolo nono.

LESA

LESA MAESTA' UMANA; *e delle sue diverse specie.*

100 Per quel che dunque appartiene all' altra specie di lesa maestà umana: Questa contiene sotto di se diverse specie, più, o meno gravi; che però non è materia, che in tutto riceva una stessa regola generale, ed uniforme; mentre i Criminalisti ne constituiscono diversi gradi, o specie, e delle quali si tratta ancora dagli Scrittori ecclesiastici per il punto dell'immunità locale delle Chiese, in occasione dell' eccettuazione di questo delitto, che se ne fa per la Bolla di Gregorio Decimoquarto, quando sia propria, e del primo grado, ma non quando sia impropria, e del grado inferiore.

Ed in oltre, in qualsivoglia specie si può parimente dire, che sia una materia incapace d' una regola certa, e generale, per la diversità, non solamente delle leggi, ma ancora degli stili, e de' costumi de' Principati, e de' paesi: Attesocchè appresso alcune nazioni il rebellarsi al proprio Principe, ed il muovergli la guerra, o veramente l' aderire ad un' altro Principe suo nemico, o servirlo in guerra, è cosa la quale frequentemente si usa, col titolo di mal contento; sicchè facilmente si perdona, ed il delinquente si riceve in grazia, nè ciò cagiona quei scandali, e quell' infamie, o male impressioni, che porta in altri paesi, ed appresso altre nazioni, dalle quali ciò mai si perdona: Che però (conforme si è detto) il tutto dipende dalle leggi, e da' stili de' paesi, e dalle circostanze particolari di ciascun caso, venendo più frequentemente queste materie regolate in gran parte da quella legge, la quale volgarmente si dice *politica*, o veramente ragione di stato, onde dalle persone ben' intendenti degli affari pubblici, forse con qualche ragione, vengono stimati degni d' irrisione, e di disprezzo quei puri Legisti, i quali con la solita inezia leguleica vogliono regolare queste materie con le regole generali della ragion civile, comune, e con le leggi dell'Imperio Romano, fatte quando questo risiedeva nell' Italia, o pure quando in Grecia, senza riflettere alla diversità de' tempi, e de' costumi, e de' Principati: Ed ancora senza fare la tanto opportuna, anzi necessaria riflessione alla storia legale tante volte accennata nel Proemio, ed altrove: Cioè che in queste nostre Parti Europee occidentali, queste leggi, secondo la loro compilazione, la quale fu fatta in Grecia per ordine di Giustiniano, non furono conosciute o veramente se furono conosciute, nondimeno andorono in totale disuso, ed in oblivione, sotto la quale furono sepolte per lo spazio di molti secoli,

ne i quali, per le tante guerre, e fazioni, e per per le mutazioni de' dominj così frequenti, questi delitti di ribellione erano trattati diversamente, secondo le diversità delle nazioni, e de' dominj: Che però quando cominciò l' uso delle suddette leggi civili, erano già invecchiati, non che introdotti gli stili, e gli usi circa il modo di procedere in questi delitti in ciascun paese.

E per conseguenza troppo chiara resta la simplicità di coltoro, e particolarmente nel volere applicare le autorità degli scrittori di un paese fondate su le leggi, e gli stili particolari di quello, a gli altri paesi totalmente diversi, ed in quali quelle leggi o stili non vi siano; che però queste autorità servono solamente per interpellare le passioni, o veramente l' avarizia, e la tirannia la quale si voglia esercitare.

Questa specie di delitto contiene sotto di se diverse specie sublaterne, di maggiori, o minori circostanze, o veramente di diversi gradi: Attesocchè, una è quella lesa maestà, la quale si dice totalmente pubblica, e che riguarda lo stato della mutazione del Principato: E questa si suole spiegare col termine della ribellione formale, sottraendosi dal dominio, e dall' ubbidienza di un Principe, e dandosi sotto il dominio, o veramente sotto la protezzione di un' altro, secondo l' altre volte accennato famoso Vespero Siciliano: O veramente elleggendosi un Principe proprio: O' pure mettendosi in stato di libertà, e di Repubblica: E questa è la specie maggiore, e la primaria, sopra la quale merita dirsi manifesta pazzia quella de' Giuristi, nel mettervi bocca, e nel volerla regolare con le loro leguleiche proposizioni, e con le tradizioni de' Dottorelli; attesocchè di questi casi è regolatore l' evento della guerra, e della maggiore, o minore potenza, per quel che se n'è accennato anco nella materia Giurisdizionale; che però pare aver la maggior parte più il politico, che il legale.

E lo stesso pare, cammini nell' altra specie di lesa maestà parimente pubblica, per la ragione dell'offesa, la quale si faccia al Principato, ancorchè il delitto per parte di chi lo commette non sia pubblico, nè popolare, com' è l' antecedente, ma sia privato: Cioè che qualche suddito ribellandosi al proprio Principe, e negandogli l' ubbidienza, gli muova guerra, e gli faccia resistenza, o veramente, che aderisca, o si dia al servizio d' un' altro Principe suo nemico, o pure gli dia ajuto di denaro, o d' arme, e di vittovaglie, in maniera che il delitto ferisca il Principato, e non la persona particolare di quel Principe, overo di quel supremo Magistrato.

La terza specie di lesa maestà, anche di primo grado, è quella la quale riguarda il delitto, che si commetta dal suddito nella propria

propria persona del Principe Sovrano, o veramente di quel suo Vicario, e supremo Magistrato, il quale in sua assenza lo rappresenti totalmente, e che ivi stia in sua vece, ma che non ferisca il Principato, perchè non si faccia per mutare il dominio, nè la forma del governo, ma che solamente, per vendetta privata, o per odio pubblico si uccida quella persona: E parimente sopra di questa specie di delitto cade poca disputa, che venga stimato gravissimo, e degno di gravissime pene, della vita, della confiscazione de' beni, dell'infamia, e di qualche gastigo, anche nella posterità: Ma parimente gran parte vi hanno le leggi, e stili particolari de' Principati.

La quarta specie di minor grado, soggetta però alla stessa pena ordinaria della vita, con qualche varietà, circa la confiscazione de' beni, o veramente circa l' infamia, e l' incapacità della posterità, è quella dell' offese gravi le quali si facciano a i parenti del Principe, o veramente a suoi Senatori, e quei primi Consiglieri, e Magistrati, i quali servano al suo lato, e che siano i primi regolatori, e li direttori del Principato, e della Repubblica, quando sia per ragione della carica, overo in odio, o in riguardo dello stesso Principe, o per altra causa pubblica, essendo diversa cosa, quando sia per inimicizia privata, overo per sua difesa: E questo parimente si dice un delitto grave degno della pena ordinaria, però di qualche minor circostanza per gli altri effetti, e particolarmente per quello della privazione dell'Immunità ecclesiastica: E parimente vi hanno gran parte i stili particolari del Principato.

E finalmente l' altra specie è quella più remota, che per leggi particolari si dice commettersi per l'offesa d' altri Giudici, o magistrati, o veramente per il carcere privato, o per la resistenza alla Corte, o per la esimizione de' carcerati, o pure per la protezione, o ricettazione di banditi, e casi simili, conforme particolarmente in questo Principato insegnano alcune Bolle: E questa si dice lesa maestà impropria, e per una somiglianza, sicchè non vi entrano le suddette pene, ma quelle, le quali per lo più siano imposte dalle leggi de' paesi.

LIBELLI FAMOSI.

101 Ancorchè per ordinario sotto questa parola venga quella scrittura, la quale in forma di cartello, o di epitafio s' affiga pubblicamente, per infamare, e per ingiuriare qualche persona, descrivendovi alcuni suoi delitti, o mancamenti: O veramente sia

quella scrittura in foglio, la quale come una specie di manifesto si manda in giro, o sia la scrittura in prosa, o sia in verso: Nondimeno, attendendo più la sostanza delle cose, che la formalità delle parole, sotto lo stesso genere di delitto viene ogn'altra cosa equivalente, la quale produca lo stesso effetto, cioè che essendosi composto il libello, o la pasquinata, si vada cantando sotto le fenestre della persona, la quale si voglia ingiuriare, o in altri luoghi pubblici, o veramente si metta in bocca di più d'uno, e particolarmente de' putti, che volgarmente diciamo ragazzi, i quali non sapendo che si dire, nè conoscendo il delitto, le comunicano tra essi, e le dicono, o le cantano pubblicamente: O pure facendo mettere le composizioni stampate nelle ventarole, ed anche in pittura, o con altro disegno fatto col lapis, o con la penna, o col carbone, dinotando quel che si voglia dire, overo usando la forma di qualche geroglifico, nella maniera che si è detto dell'attaccare le corna, o altre sporcizie alla casa di qualcheduno, e cose simili.

Per questo delitto dunque, quando segua dolosamente, e studiosamente con animo d'ingiuriare, e d'infamare qualche persona: Per termini della ragione comune, in senso più comunemente ricevuto da' Dottori, non vi entra la pena ordinaria della vita, ma una straordinaria ad arbitrio del Giudice, maggiore, o minore, secondo le circostanze del fatto, più, e meno aggravanti: Eccetto quando ciò segua contro la persona del Principe, o veramente di quel suo Vicario, o primo Magistrato, il quale in assenza lo rappresenti, e tenga le sue veci, nel qual caso entrano le pene più gravi, secondo le circostanze del fatto, e le leggi, o stili de' paesi: E quando sia contro altri Magistrati, e persone pubbliche, sarà una circostanza aggravante, per la quale entrarà una pena straordinaria più grave di quel, che dovrebb' essere, quando ciò seguisse con le persone private: Ma parimente, così a rispetto delle persone pubbliche, come delle private, non vi si può dare una regola certa, e generale, dipendendo (come si è detto) dalle leggi, overo dall' usanze de' paesi: A somiglianza di quel che si è detto di sopra dell'ingiurie, cioè che una stessa cosa, in un paese importarà un'ingiuria grave, ed in un'altro sarà stimata una cosa leggiera: O veramente dalle circostanze de' tempi, e de' casi seguiti, o pure dalla qualità delle persone, o dal motivo di togliere l'abuso, e simili.

Nella Corte di Roma però, ed in tutto il Principato temporale dello Stato Ecclesiastico, per la Bolla di Piò Quinto, e per i bandimenti generali dello Stato, ed anche per quei del Governatore di Roma, vi è la pena ordinaria della vita, e confisca-

zione

zione de' beni, ed anche dell'infamia indifferentemente: Cadendo la disputa, se la stessa pena vi debba entrare, quando tali composizioni infamatorie si tengano in casa, dove si ritrovino, o veramente che si siano ritrovate adosso, senza che siano pubblicate, o pure che si ritrovino, ma cancellate, sopra di che non si può dare una regola certa, ed uniforme, per dipendere tutto ciò dalle circostanze de' casi, e particolarmente dalla suddetta distinzione, tra il Principe, ed i privati, o pure dalla causa pubblica, o dalla privata: Ed ancora dal genio, overo dallo stile del Regnante: Attesocchè la pratica ha insegnato, che per alcuni ciò si sia dissimulato, e disprezzato, e forse più prudentemente; mentre così vanno più presto in oblio, e se ne fa minor pubblicità: Ed (all'incontro) altri vi abbiano usato un rigor grande, anche per bagatelle, e per motti pungenti, li quali in alcuni siano nati più da un prurito, overo acume dell'ingegno, e dalla vanità di farne pompa, che da dolo, e dal mal'animo d'infamare, e d'ingiuriare: Benfìcchè il rigoroso gastigo, ed il risentimento pubblico ha cagionato maggior pregiudizio a coloro, contro i quali questi libelli, che volgarmente si dicono pasquinate, si siano fatti per la maggior pubblicità: Ed ancora perchè si è maggiormente impresso nella mente degli uomini, e si è tramandato alla posterità con le tradizioni; mentre l'umana condizione porta di gustare più del proibito, che del permesso, e la satira è un cibo troppo grato all'uomo: Generalmente però la pratica non porta la pena ordinaria della vita, ma della galera, o dell'esilio, secondo le diverse circostanze.

Credono alcuni, che il dare i memoriali senza nome, overo lo scrivere le lettere cieche si dica ancora una specie di libello famoso: E dicono bene quanto ad una certa generale comprensione sotto questo genere: Ma, quanto alle pene, non cammina bene questa generalità, attesocchè molte volte ciò si fa appresso i Giudici, ed i Magistrati superiori per zelo della giustizia, acciò si remedi alli scandali, e si gastighino i delinquenti: E quando anche si faccia per livore, e per mal'animo; tuttavia, se da ciò ne nasca l'effetto buono, e che importi una specie di denuncia, non devono entrare le pene per scuoprire in tal maniera i delitti, ed i disordini, mentre oggidì la mutazione de' costumi porta, che l'accusare, overo denunciare i delitti pubblicamente, anche per zelo della pubblica quiete, non sia più cosa lecita, e meritoria com'era in tempo de' Romani antichi, ma che sia una infamia grande negli estranei non offesi, anzi una specie di mancamento negli stessi principali offesi, conforme di sopra nel capitolo secondo si è accennato: Sicchè per questa ragione è andata in disuso quella pena, la quale si dice del tallione; cioè che l'ingiusto, o il falso accu-

ſatore debba patire quella pena, che avrebbe dovuto patire l' accuſato, quando l' accuſa foſſe ſtata vera.

Anzi per la ſteſſa ragione del ben pubblico; e per non ritrarre le perſone da queſte accuſe, o denuncie, è andata in diſuſo quella condanna delle ſpeſe patite dall' accuſato innocente : la quale di ragione ſi dovrebbe fare, ma queſta condanna ſi fa ſolamente, overo ſi deve fare, quando ſia una machinazione, ed una calunnia più che chiara e manifeſta : Atteſocchè ſebbene conviene gaſtigare gl' ingiuſti, e gli falſi accuſatori, o denunciatori, e che il non farlo cagiona degli inconvenienti, rendendoſi in tal maniera alli maligni lecito il travagliare i loro emuli ingiuſtamente ſenza gaſtigo : Nondimeno maggiori inconvenienti naſcerebbono pregiudiziali alla pubblica quiete dal ritrare le perſone con queſto timore dall' accuſe, e dalle denuncie : Atteſocchè bene ſpeſſo, anche i notorj delinquenti, o per mancamento di prove o per violenze di favori, o veramente per corrutela de Giudici ſono dichiarati innocenti, ed ottengono l' aſſolutoria: Che però di due mali ſi deve tolerare il minore, attacandoſi alla parte preponderante conforme nel principio del Proemio ſi è accennato, e di ciò ſi diſcorre di ſotto nel capitolo nono, trattando delli effetti borſali, i quali riſultano dalli delitti nelle cauſe criminali.

A queſto fine dunque di punire, o non punire quelli, i quali diano memoriali, o lettere ſenza nome, che ſi dicono cieche, a i ſuperiori, principalmente per il fine del gaſtigo, e delle moleſtie dell' emolo, o del nemico, cammina bene la diſtinzione che molti danno: cioè, ſe quel male, che ſi dice ſia vero, o nò, mà non già quando ciò ſi faccia in forma di libello famoſo, o di paſquinata, come ſopra; atteſocchè in tal caſo ſi dice delitto punibile, ancorchè i mancamenti così pubblicati foſſero veri: Che però gran differenza è tra gli avviſi, e le denuncie, che ſi facciano a' ſuperiori per il gaſtigo, e quegli atti, li quali ſi facciano per ingiuria, doloſamente, ed a fine d' ingiuriare, e di infamare: Ma non già quando ſiano per iſcherzo, e paſſatempo tra amici, conforme particolarmente ſuole occorrere tra poeti, e poetaſtri, ed altri accademici.

E quindi ſegue che il tutto dipenda dalle circoſtanze de' caſi, dalle quali ſi debba regolare la pratica: Ed anche da coſtumi, o ſtili de' paeſi, per i quali queſti atti rieſcono più, o meno ſcandaloſi, conforme di ſopra ſi è accennato: E per conſeguenza chiaro reſta l' errore di coloro, li quali con la ſolita inezia leguleica in ciò camminano con le ſole generalità, o veramente con alcune deciſioni de' Tribunali, o tradizioni di Dottori, per altri caſi, ed in diverſi paeſi, o tra perſone di diverſa qualità, ſenza badare alla diverſità de' paeſi, ed altre circoſtanze.

LOT-

L O T T I,
scommesse e sponsioni.

101 Quest' atti *per se* ed in termini di ragion comune non sono illeciti, nè portano delitto alcuno, ogni volta che la bruttezza di qualche circostanza, la quale accidentalmente vi fosse, non cagionasse il delitto; mentre si dice di fare un contratto sopra l' incerto evento della fortuna, la quale egualmente può cagionare il danno, e l' utile: Nondimeno per le fraudi, le quali si sogliono commettere, e per gl' inconvenienti, che ne sogliono nascere, i bandimenti generali di questo Stato gli proibiscono senza la licenza de' superiori sotto la pena della perdita di quella robba, la quale si metta al lotto, ed anche d' altre pene pecuniarie: Ed il di più si discorre di sotto nella parola *scommesse*.

M A L E F C I I,
Veneficie, e Magie.

103 Di questo genere di delitti si dice il medesimo, che si è detto di sopra nelle bestemmie, o nel incantesimo, o astrologia, o arte magica; cioè che, almeno nella nostra Italia, non è materia per il foro giudiziario, nè per Giuristi, spettando al Tribunale dell' Inquisizione, conforme già più volte si è detto: E delle Magie si dice lo stesso, che si è detto nell'arte magica, nelli maleficj, sortilegi, bestemmie, e simili; cioè, che è una praticaparticolare, come materia del Sant'Officio.

MASCHERE, E MASCHERATI.

104 Ancorchè quest'atto per se stesso non sia illecito, nè la ragion comune pare che sopra di ciò disponga: Nondimeno in Roma, ed in questo Principato, per gli accennati bandi generali, e del Governatore, è cosa proibita, eccetto che ne' tempi di carnevale, quando pubblicamente si permetta a tutti i secolari con gli editti, e doppo che questi si siano affissi, con diverse forme, e restrizioni, con le quali si cammina.

Come ancora fuori del suddetto tempo del carnevale, e delle pubbliche maschere è proibito il travestirsi; cioè che gli uomini usino abiti da donne, e le donne vestano da uomini: O veramente che si portino le barbe posticcie, o che si porti la faccia coperta con le buffe, il che forse generalmente da per tutto viene proi-

proibito sotto diverse pene straordinarie, la pratica delle quali vien regolata diversamente, secondo le circostanze de' casi: E ciò con molta ragione, per le fraudi, che in tal maniera si possono commettere nel fare i delitti senza essere scoverti: E forse per questa ragione converebbe bandire, e proibire la corrente usanza della perucche, la quale nella sua introduzione ebbe qualche fondamento di ragione per il fine, per il quale seguì, ma resta troppo impropria, ed irragionevole nelle Città, e negli uomini oziosi, ed in quei paesi, ne' quali non entri quella ragione, la quale cammina negli altri, dove ne seguì l'introduzione; attesocchè in sì fatta maniera le persone mutano aspetto, sicchè vi cade la stessa ragione, la quale si considera nelle barbe posticcie, e nelle busse, overo nello travestirsi.

Generalmente però, per la disposizione, overo per l'intenzione della ragione comune canonica, si dice delitto punibile, quando, o per disprezzo, o veramente per giuoco nelle comedie, e negli altri spettacoli si usassero gli abiti sacri, o in altra maniera destinati al culto divino, ed all'ecclesiastiche funzioni, o veramente gli abiti di Religiosi, ed anche di Chierici, li quali si possono proibire a' secolari, così per distinguere gli uni dagli altri, come ancora per gli scandali, che da ciò possono risultare nel far que' atti, li quali non sono proibiti a' secolari, ma sono proibiti a' Religiosi, ed a' Chierici.

M I L I Z I A
deserta, overo abbandonata.

105 Questo delitto dalla legge civile è stimato gravissimo, e degno della pena ordinaria della vita, per quella particolar ragione, che l'ascriversi a qualche milizia ne' tempi antichi de' Romani si facea con molta solennità, e particolarmente con quella del giuramento solenne, la violazione del quale in quei tempi era stimata un gran delitto: Ma oggidì, non usandosi quelle solennità, questo delitto di soldato fuggito non ha una regola certa, ed uniforme, applicabile a tutti i casi, ed a tutti i paesi: Così per la diversità delle leggi, e de' bandimenti generali di ciascun esercito: Come ancora per il tempo, overo per l'occasione della fuga: Attesocchè si scorge una gran differenza tra quella fuga, la quale segua in Città, o in luoghi abitati fuori dell'occasione del combattere, per pentimento, o pure, come si dice, per fraudare la paga: E quella fuga la quale si faccia dall'esercito, quando già stia accampato, o pure dalla piazza assediata, o che tema d'assedio, o di sorpresa, quando ivi si stia in presidio: mentre che in que-

sti

sti ultimi casi, da per tutto vi è la pena ordinaria della vita, la quale si suole rigorosamente praticare, e per lo più senza processo, nè forma di giudizio, ma all' usanza di guerra, facendosi archibugiare, o impiccare di fatto: Ed (all'incontro) negli altri casi di minori circostanze, ancorchè forse generalmente da per tutto, per terrore, vi sia la stessa pena ordinaria, nondimeno non si suol praticare, ma si pratica l'estraordinaria, più, o meno grave, secondo le circostanze, più, o meno aggravanti de' casi, e le usanze de' Principati.

M I N A C C I E.

106 In questa specie non si può dare una regola certa, per dipendere il tutto dalle circostanze de' casi, cioè dalla qualità della persona che le fa, se sia solita eseguirle, e dalla qualità della persona, alla quale si facciano, se sia pubblico Officiale, e per causa dell'officio; sicchè nell'età nostra in Roma si è visto il gastigo con la pena della vita, fu però stimata una esorbitanza grande.

MINIERE SCAVATE.

107 Di ciò si parla nella parola *scavazioni*.

MONACHE VIOLATE,
e Monasterj scalati.

108 Questa specie di delitto cade sotto il genere del sacrilegio, per il quale, ed anche per lo stupro, che per lo più si commette con le Monache, le quali ordinariamente sogliono essere vergini, ed anche per il pubblico scandalo, e per la perniciosa introduzione, che questo delitto cagiona, viene stimato senza dubbio gravissimo, e degno della pena ordinaria della vita, e dell'infamia, come ancora della privazione degli officj, e de' beneficj, o dignità: E di più in questo Principato porta seco la solita pena della confiscazione de' beni, la quale per lo più è solita andare annessa alla pena della vita.

Anzi la stessa pena ordinaria entra per il solo attentato, con scalare le muraglie della Clausura de' Monasterj, o veramente con romperle, o pure con fare delle chiave false per le porte, ma ciò suol'essere regolato secondo le più, o meno aggravanti circostanze del fatto.

Bensicchè per la Dio grazia, particolarmente nella nostra Italia, molto di raro, e quasi mai si sentono trattare in giudizio somiglian-

glianti cause; o perchè, stante l'introduzione generale della Clausura, per il Concilio di Trento, e per la Bolla di Pio Quinto conforme si accenna nel libro antecedente, trattando delle Monache, quest' inconvenienti non occorrono per la diligente custodia di quella: O veramente, perchè quando il caso porti questi accidenti, si sogliono lodevolmente con prudenza tenere celati al possibile, non mettendosi alla pubblicità del giudizio, se non quando così sforzasse una irremediabile pubblicità, cercando di rimediare per l'avvenire, ed anche cercando di punire severamente i sacrileghi, sotto altre occasioni, o pretesti, cercandogli (come si dice) il pelo nell'vovo, per punire i loro peccati veniali, come se fossero mortali: E quando queste occasioni mancassero, e che la secretezza vi assista, si suole stimare, che sia minor male il dissimulare il caso, e di lasciare il delitto impunito, che farne pubblicità, per lo scandalo, e per l'infamia, così delle case, e delle persone, come de' Monasterj, e delle stesse Città; che però il zelo indiscreto suol in ciò essere di pregiudizio grande.

Ma perchè vi sono di molte Case, overo de' Conservatorj, nelli quali vivono collegialmente le donne, anche vergini, sotto qualche pio istituto, usando lo stess'abito, e lo stesso stile delle vere Monache, dalle quali nell'apparenza, pare che non differiscano, conforme si è accennato nel suddetto libro antecedente nel titolo de' Regolari nel capitolo ultimo: Quindi cade il dubbio, se in questa sorte di donne cadano le stesse pene: E pare che sia più probabile la parte negativa, per quella chiara ragione, che non essendo queste vere Religiose, nè propriamente spose di Cristo, con quel matrimonio spirituale, il quale si contrae mediante la Professione solenne: Quindi segue, che non vi sia l'adulterio spirituale, nè l'ingiuria che si faccia allo sposo celeste, dalla quale nasce il vero sacrilegio: Bensicchè sarà uno stupro, o veramente una fornicazione qualificata, con una circostanza molto aggravante, che però quella pena ordinaria dello stupro, la quale non è solita praticarsi, quando segua con le donne totalmente secolari, se non vi sia la violenza, si praticarà in questo caso per lo scandalo, e ciò col rigore maggiore, o minore, secondo l' usanze de' paesi, e le altre circostanze del fatto: Come ancora, se la donna sarà già corrotta, sicchè sia una semplice fornicazione, sarà tuttavia punibile in questo caso per lo scandalo, il quale non sarebbe se il caso fosse seguito con una donna libera nel secolo.

MONETA FALSA,
o tosata.

109 In questo genere di delitto, forse più che in ogn'altro, pare che

che cada una regola generale, ed uniforme, applicabile ad ogni caso, e ad ogni paese; cioè che da per tutto ciò sia stimato un delitto gravissimo, e degno della pena ordinaria della vita, e di altre pene, nella robba, e nella riputazione, o fama, e che vi si proceda con ogni rigore, a rispetto de' fabbricatori della moneta falsa, e de' fabbricatori de cunj, e degli altri stromenti.

Bensicchè anche vi si scorge la solita differenza delle pratiche, e de' stili, più, e meno rigorosi a rispetto della tosatura della moneta, vera, e legittima: Attesocchè sebbene da per tutto questo delitto parimente viene stimato grave, e degno della pena ordinaria: Nondimeno per quel che de fatto insegna l' esperienza delle stesse monete, in alcuni Principati, e governi si sta con maggior vigilanza, che negli altri: Essendovi necessarie particolarmente per la tosatura le diligenze, e le accuratezze maggiori, per la maggior difficoltà, che occorre nella prova del corpo del delitto, ogni volta che non sia il tosatore ritrovato infragante con gli stromenti, e con la tosatura contradistinta dalla moneta tosata; mentre ritrovandosi in suo potere la sola moneta, potrà dire quel tale, che così gli sia pervenuta alla mano: Maggiormente quando nel paese corrà quantità notabile di sì fatta moneta tosata: Che (all' incontro) ritrovandolegli quantità considerabile di moneta falsa, il processo cammina con più facilità.

E perchè (come si è detto) questo viene stimato un delitto gravissimo, e di prima classe, per la ragione della complicanza di molti delitti: Primieramente cioè dell'usurpazione di una podestà regale riserbata al Sovrano, da non esercitarsi, se non da chi ne abbia la speciale facoltà dal medesimo, per quello che si è discorso nella materia de' Regali nel Libro secondo: Secondariamente il delitto della falsità: Terzo quello del furto: E quarto quello della violazione della fede pubblica, con pregiudizio così grande della Repubblica, e del commercio.

A tal segno, che anche in coloro, li quali abbiano la legittima facoltà di fabbricare la moneta, e che la facciano vera: Tuttavia viene stimato un delitto grave, e degno di rigoroso gastigo quello della sola alterazione, la quale si suol fare, col mettervi più quantità di lega; di quello che porti l'uso comune, overo con adoprare materie più basse, sicchè la moneta non abbia il suo valore intrinseco per quel che si è accennato nella stessa materia de' Regali, trattando di questa specie di Regalia, di fabbricar moneta.

Quindi alcuni Autori (forse non senza qualche probabil fondamento) credono, che questo delitto, per una maggioranza di ragione di quel che sia nell'assassinio, e negli altri casi eccettuati, debba

debba essere stimato indegno dell' Immunità ecclesiastica locale: Nondimeno camminandosi con la sola lettera della legge, più comunemente si tiene il contrario; cioè che, mentre questo non è tra i casi espressamente eccettuati dalla Bolla Gregoriana debba godere: Concedendosi solamente la facoltà di levare gli stromenti, con la materia lavorata, o non lavorata, che fosse nello stesso luogo immune, per togliere l'occasione di continuare il delitto: E sopra di che si lascia l'intiero luogo alla verità, senza fermarvi cos' alcuna, rimettendosi al giudizio di coloro a' quali spetta, essendo un delitto di troppo gran gelosia, più che ogn'altro, doppo quello di stato, e della rebellione, overo della lesa maestà in primo grado: Sempre però col presupposto, che di ciò debba spettare la cognizione agli ecclesiastici in conformità delli Canoni, e delle Costituzioni Appostoliche.

Contro quelli, i quali ritengono le monete false, o tosate in casa, o veramente che le spendano, vi sono pene gravi da per tutto, e particolarmente in questo Principato, per li più volte accennati bandimenti generali, li quali obbligano, quando capiti in mano qualche moneta falsa, o tosata, di portarla ad alcuni officj, o veramente di tagliarla, e di renderla inutile, e non spendibile, così per levarne l' uso, come ancora per averne notizia, e scoprire i fabbricatori, o tosatori: Tuttavia in ciò non cade una regola certa, ed uniforme, per la pratica delle pene, dipendendo il tutto dalle circostanze di ciascun caso, per la qualità delle persone, ed anche per lo maggiore, o minore concorso degli altri indizj, o sospetti; sicchè, conforme si è detto, non vi si può dare una regola certa; attesocchè le leggi particolari sogliono portare una notabile alterazione, secondo particolarmente in questo Principato occorre per le Costituzioni Appostoliche di Pio Quinto, e di Urbano Ottavo.

Cade ancora in questa materia quella stessa questione giurisdizionale, la quale si è accennata nel suo titolo della Giurisdizione nel libro terzo sopra la contrettazione; cioè se fabbricandosi la moneta falsa, o tosandosi la vera in un Principato, o territorio, e portandosi in un'altro, senza spenderla, nè consumarvi delitto alcuno, diventi tuttavia quel tale suddito di quel territorio, e possa essere ivi punito: E si stima più vera l'affermativa; attesocchè in questi termini ciò cammina molto più di piano, e con minor difficoltà di quel che sia nella contrettazione della robba rubbata; mentre l'atto solo d' introdurre in un territorio, o Principato della moneta falsa, ò tosata importa delitto grave, e l'offesa del Principe, o Signore di quel territorio: Molto più quando anche si spendesse.

Oltre

Oltre che alcuni vi considerano un'altra ragione, cioè che questo delitto offenda la maestà di tutti li Principi in generale, e che però ciascuno ne abbia la cognizione, e si possa dire offeso: Tuttavia parimente la pratica dipende in gran parte dalle circostanze del fatto, più o meno aggravanti, e se la contrettazione fosse veramente accidentale, cioè per semplice passaggio, con la destinazione dello trasporto in altri luoghi, sicchè portata in maniera, che non fosse ivi spendibile.

Considerano ancora alcuni, circa la fabricazione, ed anche circa la tosatura, se la moneta sia di quello stesso Principato, overo di un' altro forasterio, quasi che in questo secondo caso sia delitto minore: Però non suol' essere refuggio molto profittevole, per isfuggire le pene gravi, particolarmente quando la moneta, ancorchè forastiera, sia spendibile, e che sia nel commercio in quel Principato.

M O N O P O L I I.

110 Consiste questo delitto nel fare studiosamente compra di gran quantità di vittuali, e di altre merci, e robbe, le quali servano per l'uso umano, all'effetto d'indurne la carestia, e di necessitare il popolo a comprarle da essi a prezzo alterato: E legalmente appresso gli antichi professori della Lingua Latina questo delitto vien chiamato *Dardanaria* come derivante dal nome d'un certo Dardano, il quale se ne presuppone l'autore, overo il primo introduttore appresso quei scrittori, li quali sono rimasti alla nostra notizia.

E sebbene questo atto da per tutto generalmente viene stimato delitto degno della pena straordinaria: Nondimeno non è capace di una regola certa, ed uniforme, applicabile a tutti i casi, ed a tutti li paesi, così per quella diversità delle pene, la quale risulta dalle diverse leggi, e bandimenti de' luoghi, come ancora per l' altra diversità, che si scorge nella stessa sostanza del delitto: Cioè che in alcune Parti, camminandosi con li soliti termini generali della ragion comune, o veramente del comun sentimento de' Giuristi, non ogni compra di mercanzie, anche in quantità considerabile, viene stimata Monopolio, ma solamente quando sia con la suddetta circostanza d'assorbire quasi il tutto, e come volgarmente si dice, *di affamare il paese*, cercando in tal maniera d' acquistare quella ragione privativa, la quale viene stimata di ragion regale del Principe Sovrano, per quel che se n'è discorso nella materia de' Regali, trattando della ragione privativa; attesocchè questa ragione privativa importa una specie di gabella, e cagiona

giona un maggior prezzo estrinseco, ed accidentale, diverso dall' intrinseco, e dal naturale.

Ed in altri paesi (all'incontro) conforme particolarmente occorre in questo Principato, e specialmente nel grano, e negli altri vittuali, e robbe che riguardano la pubblica annona, overo la grascia, sotto gravi pene sono proibite tutte le compre in quantità considerabile per mercanzia, che volgarmente si dicono le *incette*, concedendosene la facoltà ad alcuni Appaltatori Camerali, come parte di prezzo, e per una specie di ragione regale: Che però il tutto dipende dal tenore delle leggi, e de' bandimenti particolari, e dalla loro interpretazione, e pratica.

M U R I
di Città, e di Fortezza violati.

111 In termini di ragion comune, generalmente questo viene stimato un delitto grave, degno di gravi pene: Tuttavia non è materia capace di una regola certa, ed uniforme, applicabile ad ogni caso, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari: Cioè dalla qualità della Città, o della Fortezza, di maggiore, o minore gelosia: Come ancora dalle circostanze de' tempi, di maggiore, o minore sospetto: Ed anche dalla qualità della violazione, o pure dal fine per il quale quella segua, essendovene più sorti; cioè che: Altro è lo scalare le muraglie, overo il romperle, e farvi dell' aperture per l'uscita, o per l'entrata per qualche comodità privata: Ed altro per mal fine pubblico, e politico: Ed altro è occuparle, o servirsene col fabbricarvi, overo con appoggiarvi; sicchè il tutto dipende dalle circostanze particolari de' casi, e dal fine, per il quale si faccia: Ed anche dalle leggi, o stili particolari de' paesi.

NOME MUTATO
overo usurpato.

112 Il mutarsi nome, o cognome, quando non vi sia giusto motivo, per il quale ciò si facesse, viene stimato un delitto, il quale cade sotto il genere della falsità: Però non è materia capace d' una regola certa, dipendendo dalle circostanze del fatto, e particolarmente dal fine per lo quale ciò sia seguito.

Più grave delitto viene stimato l'altro dell'usurparsi un nome alieno, e di fingersi una persona diversa, per quello che se n' è accennato di sopra, trattando della falsità in generale: Ma parimente in ciò il tutto dipende dalle circostanze, più o meno ag-

gra-

gravanti, e dal fine per il quale ciò si sia fatto, e sopra tutto dagli effetti che ne siano seguiti: E molto più quando si usurpasse, o s' adoprasse il nome pubblico di Giudice, o di Magistrato, che volgarmente diciamo di usare il nome della Corte, essendo ciò proibito in questo Principato per i bandimenti generali, sotto pena della galera a tempo quando non ne segua effetto pregiudiziale, e sotto quella della vita, quando questo ne segua; però la pratica suol' essere diversa per la diversità delle circostanze.

OFFESA
per causa di lite.

113 Di questa specie di delitto si è discorso di sopra nella parola *Alessandrina*; cioè di quella Bolla d' Alessandro Sesto, la quale ciò rigorosamente proibisce nella Curia Romana.

OMICIDIO, ED UCCISIONE.

114 Gli professori della favella Italiana culta, secondo le loro regole, avranno giusto motivo di tacciare la situazione di questo delitto nel presente ordine alfabetico, perchè dovesse più tosto essere situato sotto la diversa lettera, o parola di vomicidio, mentre deriva dalla parola vomo: Però essendo in contrario l' uso comune di parlare; cioè che comunemente si dica omicidio, e non vomicidio: Quindi segue che nel trattare le cose praticabili per istruzione de' volgari si debba ubbidire più tosto a quest' uso comune, che alli rigori della gramatica.

Nel genere dunque di questo delitto non cade dubbio alcuno, che generalmente, e da per tutto, per un' istinto naturale, sia grave, e che sia degno di un severo, e rigoroso gastigo della pena ordinaria della vita, ritrovandosi così disposto in ogni legge, e particolarmente nella Divina, di dover dare la pelle per la pelle, e la vita propria per quella, la quale si sia tolta da un' altro: Così per essere delitto molto pregiudiziale alla Repubblica, ed alla vita civile del commercio umano: Come ancora perchè viene stimato una specie d' usurpazione della podestà di Dio, in mano del quale solamente devono stare la vita, e la morte degli vomini: Ma perchè alle volte questi casi occorrono per accidenti, overo con circostanze tali che portano qualche scusa totale, o veramente in parte, per la minorazione della pena: Quindi segue che tutto il punto consista nella qualità, o nelle circostanze dell' omicidio; che però da' Criminalisti se ne distinguono molte specie: Entrando primieramente la distinzione gene-

tale trà l' omicidio doloso, 'ed appensato, ed il non doloso, ed improviso, sicchè non si possa dire appensato.

La prima specie del doloso, e dell' appensato si distingue: Tra il semplice, il quale non abbia alcuna qualità, o circostanza aggravante; cioè che Tizio avendo odio, o inimicizia con Sempronio estraneo, studiosamente l' uccida: Ed il qualificato; cioè che questa uccisione segua con qualche qualità, o circostanza aggravante: E questa circostanza suol' essere di diverse specie. Una quando l' ucciso fosse Principe, o Magistrato tale, che vi entrasse la qualità della lesa maestà, o sia del primo, e maggior grado, o sia degli altri minori respettivamente: L' altra quando seguisse nella persona dei padre, o della madre, o de' figli, o de' frateli, overo d' altri parenti in grado tale che meriti dirsi parricidio: L' altra quando fosse con qualità d' assassinio, o veramente con l' altra qualità del proditorio, o pure con la qualità del sacrilegio, perchè si commetta in Chiesa, o altro luogo sagro, o' veramente in persona costituita negli ordini sacri di maggiore, o minore grado, o pure che sia per il fine di rubbare all' ucciso, che volgarmente si dice di *assassinare*, o che fosse sotto nome di Corte, o pure quando l' ucciso fosse in mano della Corte, overo in carcere, con altre circostanze simili aggravanti, sicchè facciano uscire il caso dalli termini dell' omicidio puro, e semplice.

E sebbene, anche per il puro, e semplice, quando vi sia la qualità dell' appensato, generalmente secondo i termini della ragion comune, vi cade la pena ordinaria della vita, con la quale in alcuni Principati, e particolarmente in questo, del quale si tratta, suole andare annessa la confiscazione de' beni: Nondimeno importa molto il vedere, se il delitto sia qualificato, o nò: Ed anche se le circostanze, che lo qualificano, siano più, o meno aggravanti, per diversi effetti, così delle pene maggiori, come ancora del più rigoroso modo di camminare nel processo, e nei tormenti, e nella specie della morte: Ed ancora per vedere, se si debba, o nò godere l'Immunità ecclesiastica: O veramente se si debba godere l' indulto generale, o qualche altra impunità: O se si debba ammettere, o nò qualche scusa, la quale salvi il delinquente dalla pena ordinaria, secondo che si discorre nel capitolo seguente, nel quale si tratta delle scuse, e delle moderazioni delle pene.

Quanto poi all' altro genere, o veramente all' altra specie più generale di sopra distinta dell' omicidio non doloso, nè appensato, ma improviso, e subitaneo: Entra l' altra distinzione generale tra il volontario, ed il non volontario: Il volontario è quello, il quale, sebbene occorre all' improviso, e senza quella premeditazione la

quale

quale cagioni il dolo, e lo renda appensato: Tuttavia si faccia con animo, e con volontà d'uccidere: E questo è di due specie: Uno che si dice necessario, che è quello il quale segua per difesa della vita, ed anche, (secondo le circostanze de casi) per difesa dell' onore, o della robba, conforme si discorre nel capitolo seguente, trattando delle cause scusanti delle pene de' delitti: L' altra è quella che segua volontariamente, e senza necessità, ma in rissa, overo in una questione, laquale occorra all' improviso, ed imperfettamente, o pure dopoi, quando ancora duri quell' impeto, o quella colera, che volgarmente si suol dire *a sangue caldo o bollente*, a differenza del doloso, e dell' appensato, il quale si dice a sangue freddo, conforme parimente si accenna nel capitolo seguente.

Il non volontario si dice quello, il quale si commettesse da un pazzo, overo da un putto, o da un'altra persona, la quale non abbia il discorso, e la discrezione, onde non sappia quel che si faccia: O pure si dice causale, quando segua da persona, la quale abbia l' uso sufficiente della ragione, sicchè sarebbe in esso verificabile il volontario: E questo parimente si distingue in molte specie', o veramente per il gastigo maggiore, o minore viene regolato dalle circostanze, più, o meno aggravanti, essendo solito seguire in più maniere: Una cioè col dolo, e con l' appensazione in generale, ma che il delitto segua a caso in una persona diversa da quella che si avea in animo di uccidere, come (per esempio) occorre negli omicidj, che seguano in scambio; cioè che volendo Tizio appensatamente uccidere Sempronio, per sbaglio ammazzasse Mevio, che si credea fosse Sempronio: O pure perchè così portasse il caso del colpo, conforme suol' occorrere nell' archibugiate, le quali in cambio di colpire una persona colpiscono un' altra: E questa specie di delitto causale ordinariamente va regolato con la natura del doloso, e dell' appensato: O veramente che avendo animo solamente di bastonare, o di ferire una persona, al solo effetto di mortificarla, o d' ingiuriarla, il caso portasse che la bastonatura, o la ferita cagionasse l' omicidio, il quale anche si dice causale, ma originato dal delitto, e dalla colpa, e come i Giuristi dicono, da un'opera illecita: Che parimente suol seguire in quelli omicidj, che commettono i ladri particolarmente di notte; cioè che, per non essere impediti, o conosciuti, sparano a terrore dell' archibugiate, con casi simili, sicchè l' origine, overo l' occasione sia mala, e contenga in se delitto.

Ed (all' incontro) che l' origine sia buona, o pure non mala, nè colposa; come (per esempio) occorre in quelli omicidj, i quali

 si

si commettono per i cacciatori; cioè che credendo di tirare ad una fiera, colpiscano un'uomo: O veramente da' medici, o dalle ostetrici, e simili, che a buon fine dando qualche medicamento ad una donna gravida, ne segua l'aborto del parto animato: O pure nel padre, o nel maestro, o nel marito, il quale lecitamente, e dentro i suoi termini permessi a correzione, bastoni, o percota il figlio, o il discepolo, o la moglie, o altro suddito, col quale si poteva lecitamente esercitare quell'atto, e che fuori dell' intenzione ne segua l'omicidio: Il che occorre ancora ne' Giudici, e nelli loro ministri di giustizia in quegli omicidj, i quali seguono ne' tormenti, con casi simili.

Ma sopra ciò non è possibile il dare una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso, più, e meno aggravanti, che scusino, o che respettivamente minuiscano la pena, overo che siano più, o meno degne di compassione: Sicchè in ciò si deferisce molto all'arbitrio del Giudice.

Cadendo particolarmente il dubbio per quella qualità, e circostanza aggravante, la quale nascesse dalle armi; cioè che, sebbene l'omicidio sia casuale, o veramente a difesa, o in altra maniera scusabile dalle pene più gravi, e particolarmente dall' ordinaria: Nondimeno sia seguito con armi proibite, l'uso delle quali solamente porti per se stesso la pena ordinaria: Che però entra il dubbio, se debba questa aver luogo, non per il delitto principale, ma per questa circostanza.

Ed in ciò si scorge la solita varietà delle opinioni: Però la più comunemente ricevuta pare esser quella, che si debba attendere la qualità, o veramente la natura del delitto principale: Tuttavia non vi si può stabilire una regola certa e generale, dipendendo in gran parte dalle leggi, e da' stili particolari de' Principati, e de' Tribunali, e particolarmente in questo Principato dalli bandimenti, circa i quali, ne meno si può fermare una regola certa; mentre alla giornata, secondo che porta la contingenza de' casi, si vanno facendo delle aggiunte, o dichiarazioni: Che però nell' occorrenze converrà ricorrere a' professori pratici in quel paese, o Tribunale, e sarà errore il camminare con le opinioni, o tradizioni de' Giuristi forastieri, o veramente de' paesani più antichi, e di quei tempi, che i bandimenti, overo gli stili fossero diversi.

Sotto questo genere d' omicidio cade ancora quello, che segua nella persona propria dell' uccisore, perchè ammazzi se stesso, con la medesima distinzione del volontario, o non volonta-

lontario: Attesocchè, quando non sia volontario, non vi cade delitto alcuno, ma essendo volontario, vi sono le medesime pene della morte ignominiosa per mano della giustizia, e della confiscazione de' beni; che però si punisce il cadavere con attaccarlo alla forca, ed anche secondo i casi, con squartarlo, e col confiscargli i beni: Bensicchè rare volte, e quasi mai ciò occorre in pratica, cioè che questo delitto per se stesso cagioni quel gastigo, il quale per altro dovrebbe seguire: Attesocchè a questo atto non si viene se non da' pazzi, o frenetici, o veramente appensatamente, ed a sangue freddo da quei delinquenti, li quali essendo veramente tali, e prevedendo certa, ed inevitabile la morte ignominiosa, per mano del Ministro della giustizia, si ammazzino da se stessi, per non patire quell'ignominia, e per non esporsi a gli spettacoli pubblici; sicchè già si debba presupponere degno di quelle pene per altri delitti.

PACE ROTTA,
o veramente procurata a forza.

115 L'uno, e l'altro caso contiene un delitto degno del gastigo, ma incapace di una regola certa, e generale per tutti i casi, dipendendo dalle circostanze particolari di ciascuno: E particolarmente circa la rottura della pace, si bada alla qualità della persona, o del Magistrato, sotto la parola del quale ciò sia seguito.

In questo Principato però, così per la Bolla d'Innocenzo Ottavo, come per i bandimenti generali, per l'una, e per l'altra specie di pace rotta, o procurata a forza, vi sono le pene rigorose della vita, e della confiscazione de' beni, ed altre che si possono vedere ne' medesimi bandimenti, ma tuttavia la pratica è varia, secondo le circostanze de' casi.

Sopra la scusa di questi delitti, e particolarmente del primo della pace rotta, i Criminalisti assumono molte questioni: Cioè se sopraggiungesse una nuova causa, la quale bene spesso si suole affettare: O pure se il delitto segua da qualche parente: O veramente che si pretenda che sia semplice tregua, o reconciliazione, e non pace formale: Ed in ciò i bandimenti suddetti cercano in gran parte di provedere con le dichiarazioni, e particolarmente con l'esprimere il termine, anche della semplice tregua, o reconciliazione, o della semplice parola: Tuttavia non vi può cadere una regola certa, e generale circa il modo di praticare le pene ordinarie, dipendendo il tutto dalle circostanze aggravanti, o scusanti respettiva-

mente, e dagli stili de' Tribunali; sicchè in occorrenza si dovrà ricorrere a' professori pratici di quel paese, o di quel Tribunale.

PARRICIDIO.

116 Si è di sopra parlato di questo delitto, in occasione di trattare dell' omicidio qualificato: E sebbene nella sua stretta significazione si restringe alle persone del padre, e della madre, e dell' avo, ed avia per quella pena rigorosa antica, la quale oggi è bandita dall' uso; cioè di cuscire in un cuojo il delinquente con la simia, il gallo, e la vipera: Nondimeno generalmente si dice quell' omicidio, il quale segua nelle persone così del padre, o della madre, o delli figli, o d' altri ascendenti, o descendenti, come ancora de' fratelli, o sorelle e d' altri trasversali fino al quarto grado: Ampliandosi dai Giuristi, anche alli padre e madre, e figli naturali solamente; o veramente a' padri, e madri spirituali, che volgarmente diciamo *compari*, e *comare*: Ma parimente in ciò non cade una regola certa, e generale; attesocchè la maggiore, o minore prossimità del grado, e della parentela cagiona la pena, più, o meno grave, essendo gran differenza tra l' omicidio del padre, o della madre, e d' un fratello carnale, che d' un parente più lontano, overo d' un compare; sicchè il tutto dipende dalle circostanze del fatto: Cadendo la questione tra feudisti, se per il parricidio si perda il feudo, e ciò dipende da quel che sia ricevuto in pratica.

PASQUINATE.

117 Se n' è parlato di sopra sotto la parola *Libelli famosi*.

PATTI ILLECITI.

118 Molti sono i patti, che dall' una e l' altra legge comune, Civile, e Canonica, ed anche dalla particolare, che diciamo *Municipale*, o veramente dalla Feudale, sono proibiti, e stimati illeciti, sicchè non producano obbligazione, o azione alcuna, ma non perciò importano delitto punibile, onde cadano sotto questa materia criminale: Eccetto quei patti, i quali o dai pazzi, o dagli elusi si dicono fatti col Demonio: Però in questa specie cade il medesimo, che si è detto in molte altre materie, le quali riguardano la Religione, cioè che (almeno secondo la pratica della nostra Italia) non appartengono ai Giuristi per la pratica del foro esterno giudiziario, spettando al Tribunale del S. Officio,

Impor-

Importano però delitto punibile i patti, li quali si facciano tra il mandante, ed il mandatario nel commettere un' assassinio, ed anche quei patti, li quali si facciano sopra gli stupri, e gli adulterj, e le altre carnalità, e molto più frequentemente sopra le simonie, ed anche i patti usurarj: Ma o sia per dipofizione di ragione, o per uso comune, questi patti non sono punibili per se stessi, se non siano effettuati, e consumati; mentre importano un semplice affetto, il quale (conforme si è più volte accennato) non è punibile senza l' effetto: Maggiormente quando non si sia venuto ad atto niuno di fatto, almeno preparatorio: Eccetto che nell' attrocissimo delitto di lesa maestà, nel quale i patti, o le convenzioni, overo i tratti, che per comun' uso di parlare si dicono *congiure*, conforme si è discorso sotto questa parola *congiura*, ed anche sopra *l' assassinio*, che tuttavia, almeno per i bandimenti, questi patti già stabiliti, e provati meritano qualche gastigo.

Che però per la pratica in criminale (anche molto di raro) secondo i diversi stili de' paesi, nel genere de' delitti, sogliono venire quei patti, li quali si fanno tra gli Avvocati, o Procuratori, ed altri Causidici, ed i litiganti, sopra la partecipazione di quella robba che si ricupera per via della lite per cota, o porzione, che volgarmente si dice *di cota lite*, essendo ciò proibito dalla ragion comune da per tutto, e specialmente in questo Principato, dalli bandimenti generali, per i quali si è cercato di togliere molti rampini delle limitazioni, o delle scuse, introdotti dalla sottegliezza de' Giuristi, e con le quali questa proibizione è quasi annientata: E nondimeno, non ostanti queste speciali provisioni, si può dire che questa specie di delitto sia bandita dal foro: O perchè quei mali Causidici, i quali attendono a queste indignità, essendo scaltri, ed accorti, cercano di farli occultamente, o palliarli in modo, che non siano giustificabili in giudizio: O veramente perchè i litiganti ottenendo la vittoria, volontieri osservano, e non ne fanno querela, o denuncia, senza la quale, non essendo delitto che ferisca la pubblica quiete, non si suol procedere per inquisizione: Che però solamente alle volte occorre incidentemente disputare di questa sorte di patti nelle cause civili, nelle quali ancora occorre disputare dei patti usurarj, o simoniaci, per gli effetti, che risultano dalla consumazione dell' usura, o della simonia: Attesocchè non si dice tale nè l' una, nè l' altra senza il patto, il quale viene stimato un requisito essenziale, conforme di sotto si discorre, trattando dell' uno, e dell' altro delitto, con casi simili.

P E C O L A T O.

119 Questo delitto consiste nell' uso del denaro fiscale, o in altra maniera pubblico, che se ne abbia da queglì Officiali pubblici, i quali ne siano amministratori; attesocchè ciò gli è proibito sotto diverse pene straordinarie, ed anche alle volte fino al grado dell' ordinaria, secondo le diverse circostanze dei casi: Che però non vi si può dare una regola certa e generale, così per la sud. detta ragione, che il tutto dipende dalle circostanze de' casi, più, e meno aggravanti, come ancora per la diversità delle leggi, e de' stili di ciascun Principato: Però in pratica rare volte occorre trattare di questo termine, ma più tosto dell' altro di sopra accennato, del *decuplo* in questo Principato, ed in alcun'altri del *nonuplo*, e simili.

E sebbene in rigore credono alcuni Criminalisti, che questo delitto si stenda a quei ministri, i quali maneggiano il denaro pubblico delle Comunità, overo dei Banchi pubblici, li quali si sogliono tenere per alcuni luoghi Pii, o per i Monti di Pietà, conforme nella nostra Italia insegna la pratica: alli Banchi del Monte della Pietà, e dell' Ospedale di S. Spirito in Roma: Degli Ospedali dell' Annunziata, e di S. Giacomo, del Monte della Pietà, e di quello del Monte della Misericordia in Napoli: Di S. Ambrogio in Milano: Di S. Giorgio in Genova: Del Monte Pio di Firenze, e simili: Nondimeno, per quello spetta all' uso per se, o per amici, pare che in pratica non si proceda criminalmente, ogni volta che non vi sia la fraude, e l' occultazione a fine di rubbarli, ma s' invigila sopra le sicurtà di questi amministratori, e nel rivedere spesso lo stato delle cose, per l' interesse civile accennato nella materia degli Amministratori, ed anche in quella del Credito, e del Debito.

Bensì, che questo delitto del Pecolato ha luogo nelli Tesorieri, e negli altri Officiali, li quali amministrano il denaro del Fisco: E molto più dovrà avere luogo con pene, e rigori maggiori in quelli Magistrati, ed Officiali più supremi, e di maggiore autorità, e confidenza del Principe, overo della Repubblica: Ed in questi pare, che debba amettersi quella prova la quale si suole ammettere nelle corrottele de' Giudici, ed Officiali, cioè di vedere lo stato loro prima della carica, e l' altro stato, doppo quella finita, di ricchezze grandi; Attesocchè quando non mostrino bene donde queste siano venute, si deve avere per provato questo delitto, il quale alle volte per le cricostanze de' casi si può dire che abbia del notorio, onde per esempio degli altri merita-

meritarebbe de' gastighi grandi, e rigorosi.

P E R G I U R O.

120 Di questa specie di delitto si può dire ancora, che sia quasi bandita dalla pratica in criminale, trattandosi alle volte per gli effetti civili: E se n' è accennato qualche cosa di sopra nella parola *Giuramento falso*, che vuol dire il medesimo.

P E S I, E M I S U R E.

121 Non si dubita, che questo sia delitto degno di gastigo, come complicativo di tre delitti: Uno cioè della falsità: L' altro del furto: E l' altro della violazione della fede pubblica: Tuttavia non vi si può dare una regola certa, e generale applicabile a tutti i casi, ed a tutti i paesi, mentre dipende in gran parte dalla diversità delle leggi, e degli stili di ciascun luogo: Ed anche nel medesimo luogo, dalle diverse circostanze del fatto più, o meno aggravanti: Cioè che: Altro sia coloro, li quali lo facciano in ragione privata: Ed altro in coloro, li quali lo facciano in ragione pubblica, o per causa di qualche officio, o altr' amministrazione: Come ancora, che: Altro sia in coloro, li quali li fabbricano: Ed altro in coloro, li quali se ne servono, badando al maggiore, o minor' effetto, o maggiore importanza di tal' uso, come anche alla contingenza de' tempi; attesocchè alle volte, per estirpare un' abuso introdotto, difficile a levarsi senza rigorose dimostrazioni, si sogliono usare dell' esorbitanze, le quali non si usano negli altri tempi, o contingenze, conforme si è detto dell' uso dell' armi, e cose simili.

Anche senza la falsità vi può essere il delitto punibile nell' adoprare i pesi, e le misure giuste, quando ciò segua contro le leggi, o gli stili del paese; cioè che sia proibito l' uso di quelle statere, o bilancie, o di quelle misure, che non siano approvate da un pubblico Magistrato; attesocchè questa materia suole andare tra le Regalie, per quel che se n' è accennato nel libro secondo de' Regali.

P O L I G A M I A.

122 Questo delitto significa quel Matrimonio, che si faccia da una persona, la quale sia già vincolata con un' altro Matrimonio legittimo, che però merita pene gravi, ed anche alle volte l' ordinaria, secondo le circostanze de' casi: Mà essendo parimente

parimente questa materia spettante al Sant' Officio non cade sotto questa ispezione: Lasciando il suo luogo alla verità; se; e quando; e come i Magistrati secolari abbiano la cognizione di questo delitto, non essendo mia parte l'entrare a decidere queste materie, nè volendo fare il parteggiano di ciascuna podestà, per quel che più volte si è protestato.

PREVARICAZIONE.

123 Questo delitto per ordinario si esemplifica negli Avvocati, e nelli Procuratori, e negli altri difensori delle cause civili, o criminali, i quali tradiscano i loro clienti, e se l'intendano con l'altra Parte: O pure che avendo difeso una Parte, piglino dipoi la difesa dell'altra, scuoprendo i segreti delle cause: Però rare volte in pratica, e particolarmente nella Curia Romana si sente questa specie di delitto nel Giudizio: Attesocchè, sebbene alle volte ne va occorrendo il caso in coloro, i quali si dicono della plebe, o della feccia della Curialità: Ed anche forse in coloro, a' quali Iddio ha dato un buon talento, e sono adoprati per la loro abilità, ma però sono tuttavia di mal genio, e facili a commettere dell'indignità, sicchè piacesse a Dio, che non ve ne fossero nel Mondo: Nondimeno (conforme si è detto di sopra, in proposito de' patti di cota lite) questi tali quanto più sono tristi, e di mal genio, sono tanto più sagaci, ed accorti nel commettere sì fatti mancamenti con molta cautela, in modo tale che non riesce facile la prova per il gastigo, il quale dovrebbe essere molto rigoroso, dando anche nell'esorbitante; attesocchè contiene sotto di se molti delitti: Cioè di falsità, di furto, e di violazione della fede. Però (come si è detto) ciò si sente poco in pratica, nè vi si può dare una regola certa, e generale, dipendendo in gran parte dagli stili de' paesi.

PRODIZIONE.

124 In due maniere questo delitto della prodizione, che volgarmente in Italia diciamo del *tradimento*, si suole considerare. Una, la quale si dice prodizione pubblica, di coloro che siano traditori del proprio Principe, e Signore, o veramente della propria Patria, quando questa abbia forma di Repubblica, e che goda la libertà, in pregiudizio della quale il cittadino commetta il tradimento: E questa specie di delitto cade sotto il genere della lesa maestà, della quale di sopra si è discorso.

L'altra è la prodizione privata, la quale si verifica in quell'

quell' omicidio, che si dice proditorio, eccettuato dalla Bolla di Gregorio Decimoquarto per il godimento dell'Immunità Ecclesiastica, conforme (trattando della suddetta Immunità) si è accennato nel libro antecedente.

E questa è una circostanza molto aggravante, la quale rende il delitto più atroce, e degno di maggior rigore, così circa la suddetta privazione dell'Immunità, come ancora circa il modo di procedere, e circa le specie de' tormenti più rigorosi, ed anche nel dar luogo alle pene ordinarie, che senza l'atrocità non sogliono entrare: Come (per esempio) quando si tratta del solo affetto, o conato senza l'effetto, o veramente che non scusi la minor'età, con casi simili, da regolarsi dalle loro circostanze.

Quando poi si dica vera prodizione, si è accennato nella suddetta materia dell' Immunità Ecclesiastica; dove, riferendosi più opinioni, si conchiude, che propriamente sia quel delitto, il quala si faccia sotto il manto dell'amicizia, la fiducia della quale, senza che preceda veruno sospetto, o motivo di guardarsi, sia stata cagione del delitto, il qual si sia fatto dallo stesso amico traditore, o veramente dalli nemici, in mano de' quali sia capitato per tradimento dell'amico: Attesocchè in colui, il quale abbia procurato di avere in mano il suo nemicc per via di tradimento fattogli da suoi amici, non si verifica la prodizione, conforme più distintamente si accenna nel suddetto titolo dell'Immunità Ecclesiastica, dove si potrà vedere.

RAPINA

125 Di questa specie di delitto si è già discorso di sopra, sotto la parola *Furto*, dove si potrà vedere.

RASURA
di Scritture.

126 Parimente di questa specie di delitto si è discorso di sopra, trattando della Falsità, sotto il di cui genere cade questa specie.

RATTO
di donne, o di putti.

127 Da per tutto generalmente questo delitto è punibile, però non vi cade una regola certa: Attesocchè sebbene la legge comune, e molto più la legge particolare de' Principati, e particolarmente di questo, del quale si tratta, v' impongono la pena ordinaria della vita,

vita, ed altre, e particolarmente quella della confiscazione de' beni, la quale pare che ordinariamente in questo Principato vada unita con quella della vita: Ad ogni modo la pratica suol'essere diversa, secondo le circostanze più, o meno aggravanti: E perchè di questa materia per ordinario in pratica occorre trattare civilmente, in occasione della validità del Matrimonio, tra il Rattore, e la Rapita, per la disposizione del Concilio di Trento, il quale annulla questa specie di Matrimonj, per lo che cadono le dispute, quando si dica ratto vero, o nò: Però si potrà vedere quel che nella detta materia Matrimoniale se ne accenna.

REBELLIONE.

128 Di questo delitto si è già parlato di sopra, trattando della Lesa Maestà, essendo questa una specie, la quale cade sotto quel genere.

RECETTAZIONE *de' Banditi.*

129 Se n'è parimente accennato qualche cosa di sopra, trattando de' Banditi; che però si potrà vedere nella parola *Bando*.

REPRESAGLIE.

130 Questo vocabolo, o termine propriamente ha certe significazioni, che non importano delitto, per quel che se n'è accennato nel libro secondo de' Regali: Però alle volte (secondo le diverse usanze, o maniere di parlare de' paesi) sotto questo nome viene significata quell'esecuzione, o amministrazione di giustizia, che la persona si faccia da se stesso con l'autorità privata, il che importa un delitto punibile.

RESISTENZA *alla Corte.*

131 Questo delitto da per tutto, in regole di ragion comune, viene stimato grave: Però la pratica è diversa, secondo la diversità de' Principati, e de' costumi de' paesi: Ma per quel che spetta a questo Principato dello Stato Ecclesiastico, e particolarmente dentro la Città di Roma, viene stimato un delitto gravissimo, e degno della pena ordinaria della vita, e della confiscazione de' beni, e d'altre pene gravi, essendovi delle Bolle rigorosissime, con alcune dichia-

dichiarazioni contenute nelli bandimenti: A ſegno che il ſolo chiamare ajuto, e favore, anche non ſeguendo l'effetto della reſiſtenza, venga ſtimato un delitto degno delle pene ſuddette, e vi ſi ſuole procedere alle volte con qualche rigore, ſecondo che portano le contingenze de' caſi, e de' tempi: Però è materia la quale in gran parte riceve la regola dagli ſtili, e dalle pratiche de'Principati, ed ancora dalle circoſtanze più, o meno aggravanti.

REVELAZIONE
fatta, o non fatta.

132 Se ne diſcorre di ſopra ſotto la parole *Confeſſore revelante.*

REVOLUZIONI,
e Tumulti popolari.

133 In tre maniere può ſeguire queſta revoluzione, o tumulto del popolo: In una, cioè totalmente pubblica di tutto il popolo, o veramente d'alcuna ſua parte, contro il proprio Principe, overo contro i ſuoi Magiſtrati, ed Officiali, con perderli affatto il riſpetto, e negargli l'ubbidienza, mettendoſi in libertà, o veramente acclamando un'altro Principe, o Signore: E queſta ſpecie cade ſotto il delitto della Ribellione, e della Leſa Maeſtà, della quale ſi è parlato di ſopra.

L'altra è quella revoluzione popolare, la quale ſi faccia contro uno, o più Officiali, o Magiſtrati, ſenza negare l'ubbidienza, e la ſoggezione al Principe, ed al ſuo Supremo Magiſtrato, il quale in aſſenza lo rapreſenti: Ed in queſto caſo ſi diſtingue la cauſa di tal revoluzione, e de' diſordini: Cioè ſe ſia contro quei pubblici Officiali, e Magiſtrati, per cauſa anche pubblica, come (per eſempio) ſuole occorrere per cauſa delle nuove gabelle, o gravezze, o per altra cauſa, la quale riguarda il governo: E parimente è una ſpecie di delitto di leſa maeſtà, ancorchè non così grave, e più degno della compaſſione, e del perdono, ſecondo le contingenze de' caſi, e de' tempi, ſicchè non è materia da puri Giuriſti, e da regolarſi con le ſole propoſizioni legali, avendovi gran parte le regole prudenziali, o politiche.

Ma ſe foſſe per cauſa privata, e perſonale: In tal caſo dipende parimente la regolazione del delitto dalle circoſtanze del caſo, e particolarmente dalla qualità di quell'Officiale, o Magiſtrato; cioè ſe ſia il ſupremo, il quale rappreſenti il Principe Sovrano aſſente, e che ſtia in ſua vece, overo ſia di minor claſſe: Come ancora dipende dal modo, col quale il delitto ſia ſeguito; che però

rò non è materia capace di una regola certa, e generale: Nondimeno, comunque sia, quando occorra questa sorte di revoluzione, overo di tumulto popolare, sarà sempre un delitto grave, e per ordinario degno della pena ordinaria, contro i capi, e gli autori.

La terza specie di tumulto popolare è quella, la quale segua per occasioni, o questioni meramente private, nelle quali segua il tumulto del popolo, o veramente un'adunanza notabile: E parimente non vi cade una regola certa, ed uniforme per tutti i casi; attesocchè questa specie di delitto, sebbene si trova nella ragion comune sotto il genere, il quale si dice *vi pubblica*: Nondimeno in gran parte dipende dalle leggi, e da' stili particolari de' paesi: Ed anche negli stessi paesi, dalle circostanze de' casi, e dagli effetti, che ne siano seguiti, conforme in questo Principato insegnano i bandimenti generali, i quali dispongono diversamente: Cioè che quando non ne segua effetto alcuno, la pena sia di tre tratti di corda: E quando segua effetto di non gran considerazione, sia della galera: Ma essendo effetto considerabile, della vita, ed anche della confiscazione della metà, o respettivamente di tutti i beni, conforme in essi si può vedere; che però resta una materia molto arbitraria.

ROTTURA DI PACE.

134 Se n'è trattato di sopra nella parola *Pace rotta*.

ROTTURA
di strada pubblica.

135 Se n'è discorso di sopra nella parola *Furto*, e nell' altra *Grassazione*, e nel libro antecedente, trattando dell'Immunità Ecclesiastica; attesocchè questo è uno de' casi eccettuati.

ROTTURA,
o remozione di termini, o di confini.

136 Li termini, overo i confini tra due vicini sono di più sorti; attesocchè: Altri sono pubblici, notorj, ed inalterabili, li quali sono posti, come si suol dire dalla natura, o veramente dalla ragione, o dall'uso comune delle Genti: Come (per esempio) tra le Nazioni, e le Provincie intiere sono le Alpi, i Pirenei, e simili, ed anche i fiumi grandi famosi: Ed altri sono della stessa natura, ma più privati, e ristretti, per distinguere il territorio di un

luogo

luogo abitato da quello dell'altro: Come (per esempio) sono le cime, o le sommità delle montagne, o delle colline, o li fiumi, e li torrenti, le valli, le strade pubbliche, e cose simili: Ed in questi non è praticabile il presente delitto, venendo chiamati dalla legge *fini inalterabili*, come non facilmente soggetti all' umana potenza.

L'altra specie si dice di confini meramente privati, ed artificiali, li quali si siano posti, e destinati con opera umana, dalla quale possono essere rotti, o tolti, o alterati: E questi parimente sono di più sorti: Attesocchè, quando si tratta di confini meramente privati, cioè tra due poderi vicini, per distinguere quel che sia d'un vicino, da quel che sia dell'altro, per lo più sogliono essere quei limiti, li quali si fanno con certe linee di terra un poco più elevate, e che si mantengono incolte, o veramente sono le sciepi, che in Roma diciamo *fratte, o muri divisorj* fatti a questo fine solamente, che si dicono ad uso di sciepe, o di fratta, overo di qualche fosso, o viale, o via vicinale, ed anche alle volte sono i termini di pietre.

Ma quest' ultima specie per lo più si suole adoprare per destinare i confini pubblici, cioè delli territorj di due Città, o due luoghi abitati confinanti, ed anche tra privati, quando si tratta di casali, overo di tenute grandi, in paese aperto, nel quale non sia facilmente praticabile l' uso delle fratte, o delle muraglie, o che quello delle linee della terra elevata, che diciamo *limiti*, non siano praticabili, o pure che siano meno sicuri, e cagione di risse, circa il modo della coltura.

A quest'ultima specie di confini delle pietre elevate propriamente conviene il nome, overo il vocabolo di termine, quando abbiano i suoi requisiti, cioè che, essendo moderni, siano apposti d'accordo, e di comun consenso de' confinanti, o veramente in caso di discordia, con l' autorità pubblica del Giudice competente: E quando siano antichi, e che non se ne abbia la memoria, la legge ne presume l'una, o l'altra qualità: Quando però, così nell' uno, come nell' altro caso, e particolarmente in questo secondo, abbiano i suoi ordinarj requisiti: Cioè che vi sia il lavoro, o l opera umana nella figura quadra, overo in altra maniera, che si dice *a faccia*, per dinotare quello, che sia dell'uno, e quello che sia dell'altro: E che ancora abbiano la corrispondenza delle linee, secondo le regole degli Agrimensori: Benѕicchè alle volte il caso porta, che per termini servono alcuni sassi grossi, e rozzi, così posti dalla natura, o dal caso, ma che per antica tradizione, ed osservanza abbiano servito per quello fine.

Questo delitto dunque della rottura, overo della remozione, o di

di altra alterazione di termini, del quale parlano le leggi antiche civili de' Romani, e che v'impongono alcune pene, propriamente cade in quest'ultima specie, come più soggetta alla rimozione, ed all'occultazione, o veramente alla rottura, overo all'asporto da luogo a luogo: Attesocchè sogliono nascere de' disordini, e degli inconvenienti grandi tra Principi, e Signori, ed anche tra popoli di luoghi abitati confinanti; che però viene stimata una materia di gran gelosia, ed un' atto abile a perturbare la pace, e la quiete pubblica, e come picciola scintilla, atta a cagionare degli incendj grandissimi. E per conseguenza, quando l'atto segua studiosamente, viene stimato un delitto grave, e degno della pena, maggiore, o minore, secondo che ricerchino le circostanze de' casi: E per questo si dice una materia arbitraria, non facilmente capace di una regola certa, e generale, applicabile a tutti i casi, ed a tutti li paesi: Dipendendo particolarmente la gravezza del delitto dal fine, per lo quale ciò sia seguito: Attesocchè quando fosse per quello di usurpare il paese, overo la giurisdizione del vicino, in tal caso sarà un delitto maggiore, abile ancora per le sue circostanze alla pena ordinaria, complicando in tal maniera il furto, overo l'occupazione di quel d'altri.

Degna d'irrisione però in questa materia resta la simplicità de' Giuristi, nell'applicare queste leggi, le quali feriscano sì fatti termini, a qualche casuale alterazione, overo intaccatura de' limiti, overo degl'altri confini delle vigne, o de' privati poderi tra due vicini di privata condizione: Sicchè, se (per esempio) un vicino, con occasione della coltura, con la zappa, o con l' aratro, o in altra maniera intacca il limite, overo il fosso, overo il viale, o che per disgrazia faccia cascare la pietra, la quale stia per termine, venga stimato un delitto grave, e vi si applichino le medesime leggi, le quali feriscano l'altro caso suddetto: Sciocchezza da non darsi maggiore, quando però non sia tristizia di quei Giudici, o Magistrati, o Baroni, e Signori, li quali esercitando quell'officio, o carica, più con sentimento, overo con regole di ladrone, e di fare solamente le parti piuttosto di tosare, e di mongere, anzi alle volte di scorticare, che di custodire, e di governare il gregge ad essi commesso, trascurando i delitti gravi, e scandalosi di quelle persone, con le quali per essere povere, e discole, non vi sia da far bene per la loro borsa, e per rubbare a mano salva, con gran diligenza sogliono invigilare sopra queste bagatelle, per fare delle estorsioni a persone da bene, comode, ed industriose, con le quali per vivere col timore della giustizia divina, ed umana, non vi possano avere altro attacco, conforme bene spesso la pratica insegna.

Atte-

Attesocchè anche in questa sorte di termini, overo di confini, con la sua proporzione, entra lo stesso delitto, e particolarmente quando si tratta di quei confini, li quali siano più intellettuali, che reali, e patenti, perchè nascano da un viale, overo da un piccolo fosso, o pure da una piccola linea di terra più elevata, ed incolta, che volgarmente si dice *limite* facilmente soggetto all'usurpazione, ed alla rottura.

Ma la forza del delitto consiste nel modo, e nel fine per il quale ciò si faccia, cioè che sia seguito studiosamente, e con dolo, all' effetto di dilatare il proprio dominio, e di usurpare quel d'altri, o veramente per ingiuria, e per l'emulazione che passasse tra i vicini, per fare dispetto: Che però il delitto sarà più, o meno grave, e degno di maggiore, o minore pena, secondo che porteranno le circostanze del fatto: Ma non già se per inavvertenza de' coloni, o d'operarj, o per altro accidente, seguisse qualche intaccatura, o alterazione, la quale non cagionasse, o non potesse cagionare il suddetto effetto dell'usurpazione di quel d' altri: E dall'effetto in dubbio nasce la prova, overo la presunzione del delitto, e se ciò si sia fatto studiosamente, e con dolo, o pure a caso.

Anche in civile, per questa rottura, o confusione de' termini, e de' confini, si dà una specie di pena accennata nella materia Enfiteutica, nella quale per lo più ciò suol' occorrere, ancorchè segua ancora alle volte nella feudale, e nella fidecommissaria, ed in quella della locazione, e conduzione: Cioè che se un'Enfiteuta, overo un conduttore a lungo tempo, o veramente un possessore d'un fidecommisso, avendo ivi aggiacenti robbe proprie possedute per prima, overo acquistate dipoi, come in robba propria, e per maggiore comodità, overo per formare tutto un podere, o un' edificio maggiore, togliesse, o confondesse i confini, sicchè non si distingua più l'un podere dall'altro; in tal caso la legge in pena dispone, che fatto il caso della devoluzione, il padrone diretto possa andare al possesso del tutto: E lo stesso possa fare il successore del fidecommisso, o veramente il locatore, fin'a tanto, che quegli, il quale abbia fatto tal confusione, o veramente il suo successore, il quale lo rappresenta, non provi concludentemente quali fossero gli antichi confini: Ogni volta che il podere, overo la parte non libera non abbia una quantità, o misura certa, e determinata: Per esempio di tante canne, o di tante pertiche, o veramente di tante moggia, o rubbia, sicchè dalla confusione de' confini nasca solamente il dubbio del sito migliore, o peggiore: Attesocchè in tal caso si bada alle antiche dimostrazioni, ed alle enunciative, o altri argomenti: E verso quella contrada, col ben

regolato arbitrio del prudente Giudice, se gli assegna quella quantità, col vantaggio di chi patisce la confusione, in pena, ed in odio di colui, il quale la faccia, di dargli la parte migliore, finchè non si provi dal confondente concludentemente, quale veramente fosse quella robba, dove fossero gli antichi confini.

SACRILEGIO.

137 Questo genere di delitto abbraccia più, e diverse specie; che però, non è capace di una pena, o veramente di una regola uniforme: Anzi non è delitto per se stesso, ma è una circostanza aggravante gli altri delitti per rendere la loro pena maggiore: Attesocchè sacrilegio si dice quell'abuso de' sacramenti, e dell'altre cose sacre, che si fa da quella gente pazza, la quale o per trovare de' tesori, overo per fini lascivi, o per vendetta, o per altri rispetti, si dia all'arte magica, ed alle superstizioni, e fattochiarie, onde il delitto consiste nella maggia, overo nella superstizione, aggravata dall'abuso de' Sacramenti, o dell'altre cose sacre; e questa parimente si dice materia spettante all'Inquisizione overo al Tribunale del Sant'Officio.

Sacrilegio ancora si dice quel delitto di carnalità, il quale segua con le Monache professe, overo con altre persone sacre, conforme si è accennato di sopra, trattando delle Monache violate; che però, quando anche una donna libera abbia il commercio carnale con un Religioso professo, o veramente con un Chierico secolare in sacris in tal caso (secondo il senso d'alcuni) si dice sacrilegio, ancorchè per uso comune quest'opinione non sia ricevuta, ma il principal delitto consisterà nello stupro, o nell'adulterio, o nella fornicazione, e questa si dice una circostanza aggravante, che lo rende maggiore.

Come ancora nello stesso genere di delitto di carne entra questa circostanza aggravante del sacrilegio, per ragione del luogo; cioè che segua in luogo sacro, come sono la Chiesa, ed il Cimiterio.

Nell'omicidio, e nelle ferite, e nell'altre percosse cade per una general significazione questo termine di sacrilegio, quando segua nelle persone costituite in sacris, overo in altra maniera consagrate a Dio, o pure in luogo sacro della Chiesa, o del Cimiterio, essendo il sacrilegio una violazione di cosa, o di persona sacra.

Parimente nel furto entra la stessa circostanza, overo lo stesso termine del sacrilegio, il quale si dice seguire in tre maniere: Una cioè rubbando, o violentemente usurpando una cosa sacra in luogo sacro: L'altra, levando la cosa sacra da un luogo profano: La terza finalmente levando la cosa profana dal luogo sacro.

Viene

Viene considerata questa qualità, o circostanza, del sacrilegio a due effetti: Uno, cioè come circostanza aggravante, per rendere il delitto più grave, e degno di pene più rigorose: E l'altro, del quale occorre più frequentemente disputare, e nel che si scorge una maggior scissura, e varietà d'opinioni, all'usanza solita fazionaria, o veramente adulatoria della propria podestà ecclesiastica, o laicale respettivamente: Cioè se si possa dire delitto di misto foro, all'effetto che anche il Giudice ecclesiastico ne sia competente con i secolari, quando questa mistura di giurisdizione sia in uso, per quel che si è detto nel titolo della Giurisdizione.

SCISMA.

138 Di questo delitto si dice il medesimo, che si è detto dell'eresia, e dell'apostasia, e simili; cioè che essendo materia concernente la religione, almeno per l'uso della nostra Italia, è incongruo a' Giuristi professori del foro esterno pratico il trattarne, spettando ciò al Tribunale dell'Inquisizione, che volgarmente diciamo del *Sant'Officio*.

SCOMMESSE, E SPONSIONI.

139 Questo per se stesso non è delitto, tuttavia in molti paesi, o casi si rende tale accidentalmente, per gl' inconvenienti, che ne sogliono nascere, o veramente per i delitti, che in tal maniera si possono palliare: Come (per esempio) per le Costituzioni Appostoliche abbiamo della proibizione delle scommesse, sopra la futura elezione del Pontefice: Ed ancora si può dare la scommessa criminosa per palliare il delitto sopra la vita d'un altro; cioè che, per celare l'assassinio, si faccia una scommessa col sicario, o con altra persona di mala vita, se il tale sarà tra tanto tempo ammazzato o nò; attesocchè in sostanza sarebbe allettare quel tale a commettere l'omicidio, per quel premio contenuto nella scommessa: E lo stesso si può, e si suole praticare per celare le simonie, e le corruttele, facendosi la scommessa, se si avrà, o nò la tal dignità, overo il tale officio, o pure se si vincerà quella lite, con casi simili.

Anzi in Roma, per il fine d'ovviare alle liti, ed alle risse, le quali sogliono occorrere, e particolarmente tra la pazza gente popolare, la quale, non badando agl' interessi proprj, e domestici, si rende fazionaria de' Principi, facendo delle scommesse sopra l'esito di qualche Campagna, overo di qualche Città, o Fortezza assediata, ciò si proibisce per i bandimenti del Governatore sotto

 pene

pene pecuniarie: E quanto alla validità delle scommesse, e sponsioni per gli effetti civili se ne discorre nel titolo delle Alienazioni, e de' Contratti proibiti.

SIMULAZIONI.

140 Questo generalmente viene stimato delitto: Però in tanto sarà tale all'effetto delle pene, in quanto che abbia la complicanza della falsità, nel simulare, o fingere una persona per un'altra, o veramente un' atto per l'altro; o pure che vi sia la complicazione dell'altro delitto del dolo, o della fraude: Attesocchè nel rimanente di questa specie di delitto, e quando sia simulazione criminosa, o nò, si suol disputare agli effetti civili: E quando sia criminosa cammina col genere della falsità.

SIMONIA.

141 Non è conosciuto questo delitto dalle leggi Civili de' Romani, per essere un delitto ecclesiastico, overo spirituale, il qual nasce da' Sacri Canoni, e dalle tradizioni de' Santi Padri: Avendo preso questo nome, o vocabolo da quello di Simon mago, il quale procurò di comprare dagli Appostoli la podestà di dare lo Spirito Santo, con l'imposizione delle mani: Ed anche nella Sacra Scrittura del Vecchio Testamento viene stimato delitto punito da Dio con il caso di Giezzi discepolo d'Eliseo Profeta, perchè ricevesse il premio da quel Signore, il quale fu curato dal suo maestro: Non essendo altro la simonia, che una commutazione delle cose spirituali con le temporali, mettendo in vendita con il prezzo, o con la recompensa quel che da Dio si sia conceduto graziosamente, e che però nella stessa maniera si deve ad altri concedere, e dispensare, o si tratti d'ordini minori, e sacri, o de' beneficj, officj, e dignità ecclesiastiche, o veramente di altre cose, le quali si possano dire spirituali.

Tra Cattolici non si dubita, ed è notorio, che questo sia un grave delitto, come ancora notorie sono le sue pene, così della nullità dell'atto (eccetto quello per il quale s'imprime il carattere nell'anima, come sono i Sacramenti, e particolarmente dell'Ordine, che se ne proibisce, o sospende l' esercizio): Come ancora delle Censure: E della privazione degli altri beneficj, Officj, e Dignità, che si abbiano, e dell' inabilitazione ad ottenerne degli altri: Ed anche delle pene corporali ad arbitrio, secondo le circostanze de' casi.

Però

Però in pratica molto di raro si tratta di questa materia criminalmente, e quasi mai se ne vede il gastigo, per la difficoltà della prova, la quale a quest'effetto penale viene desiderata perfetta, e concludente, con il patto precedente con il collatore, o veramente col padrone, a cui spetta il presentare, o nominare; mentre il patto viene stimato un requisito essenziale: E per conseguenza solendosi queste cose trattare in occulto, e con molta cautela, quindi segue, che tal prova si renda quasi impossibile, sicchè gli amminicoli, e le presunzioni, overo la diffamazione, servono per rendere la persona diffamata men degna, e che non meriti gli sia dato il beneficio, in concorso degli altri, ancorchè per altre qualità fosse più degno, e dovesse essere preferito; che però debba essere posposto, per quel che se ne discorre nella materia Beneficiale.

Dovendosi avvertire che: Altro è il trattare della Simonia in una larga, ed impropria significazione, all' effetto suddetto di rendere la persona men degna, o respettivamente a convincerla per sordida, e che riceva cose illecite per obbligarla alla restituzione, ed anche secondo le circostanze de' casi per gastigarla con qualche pena straordinaria per la cosa mal fatta: Ed altro è la Simonia vera, e propria, all'effetto dell'incorso delle pene ordinarie; mentre per quest'effetto vi bisognano tre cose: Primieramente il patto: Secondariamente che si tratti di cosa veramente spirituale: E terzo, che il delitto sia commesso da colui, il quale si hà da punire, o per se stesso, o con mandato, o con sua ratificazione: Che però quando si pigliano gli emolumenti pubblicamente sotto nome d'atti per le ordinazioni; e sebbene si dice una cosa illecita, e per un modo di parlare si dice simoniaca; nondimeno, mentre non vi è il patto, si dirà una estorsione, ed una cosa illecita, ma non Simonia vera, con casi simili.

Conforme ancora li contratti, overo le convenzioni, le quali si facciano sopra la vendita, o l' estinzione della pensione senza il beneplacito del Papa, o pure tra il Rassegnante, ed il Rassegnatario, sopra la cedola bancaria, o sopra le spese delle espedizioni, e cose simili, si dicono simoniaci per un modo di parlare impropriamente, e per la nullità di quell' atto, ma non a quest' effetto criminale delle pene; attesocchè particolarmente la pensione per se stessa è cosa temporale, e non spirituale; ma, per essere annessa alla spiritualità, ne segue, che per uno stile della Curia sì fatte convenzioni si dicano simoniache impropriamente, e come per una similitudine.

E per la stessa ragione, quelle Bolle, le quali parlano della confidenza beneficiale, per la quale s' impongono molte pene, non

hanno luogo nelle pensioni per quest' effetto penale; ciò che sia per la validità, o la nullità dell' atto, alla quale pare, che si restringa in pratica tutta questa materia ne i Giudizj civili, per quel che se ne discorre nel titolo de' Beneficj, e nell' altro delle Parrocchie, ed in quello de' Padronati, e nell'altro delle Pensioni: Parlando però di quel che appartiene al foro esterno giudiziale, lasciando a chi spetta il trattare del foro interno, nel quale la materia è molto vasta per l' altra specie della Simonia, la quale si dice mentale, ancorchè le tante distinzioni, o dichiarazioni de' moderni scrittori sopra la materia morale, abbiano assottigliato tanto la materia, o veramente datole tante vesti, o mantelli, ed altre coperture, che si sia quasi ridotta a formalità.

S I N D I C A T O.

42 Questo non è delitto, ma è un' obbligo che s' impone agli officiali i quali amministrano la giustizia, di rendere conto delle loro azioni, finito l' officio; sicchè, se vi siano delitti, o nò dipende dall' accuse che se gli diano: E circa la forma del dare il sindicato non si può assegnare una regola certa, e generale, dipendendo dalle leggi, e dalli stili particolari de' luoghi.

S O D O M I A.

43 E' notorio, anche appresso i rustici, e gl' idioti, che questo sia un gravissimo, ed enormissimo delitto, degno della pena ordinaria della vita, anzi più rigorosa nell' abbrugiare il cadavere con l' infamia: Ed in questo Principato con la confiscazione de' beni: Ma perchè all' effetto che si possa dire questo delitto consumato propriamente per le pene suddette, i Criminalisti vanno considerando molte circostanze, le quali non conviene di esplicarsi in quest' Opera, per non offendere l' orecchie delle persone oneste, le quali per curiosità, overo per istruzione la leggessero, quando non siano professori, e molto maggiormente quando fossero donne; che però si stima conveniente il lasciarle sotto il silenzio, potendosi nelle occorrenze ricorrere a' professori, ed a quei Criminalisti, i quali ne trattano di proposito.

Maggiormente che sebbene nella fama, e nell' opinione del Mondo corre, che questo delitto sia frequente, più, o meno secondo la diversità de' secoli, e de' paesi: Nondimeno per la difficoltà della prova, essendo solito commettersi occultamente, ed anche perchè non facilmente occorre il caso dell' accusa, o della denunzia, e che per i rispetti prudenziali più volte accennati in occasione degli altri

delitti

delitti scandalosi, e pregiudiziali alla riputazione, ma non pregiudiziali alla pubblica quiete, non si suol procedere per inquisizione: Quindi nasce che la materia sia molto rara in pratica, e per lo più tra gente plebea, la quale inavvedutamente, e senza cautela alcuna commetta queste sporchezze.

Ed in tal caso la pratica suol portare minor gastigo nel paziente, che nell' agente, scusandosi il paziente dalla pena ordinaria, per l'età tenera, o minore, soggetta a questo delitto, senza sapere più che tanto la sua bruttezza, supponendosi dalle leggi, e da' Giuristi (secondo un certo stimolo quasi naturale) che il paziente sia in tal'età tenera: Che però quando si verificasse quello di che in alcuni paesi si suole mormorare, e che appresso persone onorate, e puntuali pare impossibile a crederlo, cioè che la cosa fosse nell' opposto, e che la parte del paziente si facesse da persone d'età grave, e matura, non già per quello stimolo, overo per quell'istinto naturale, il quale si suol dare nel primo caso verso i giovanetti di bell'aspetto, ma per una sensualità, la quale pare abbia della bestialità, e di sporchezza troppo grande; in tal caso la pratica dovrebbe essere al contrario, anzi con maggiore severità, ed esorbitante rigore, gastigando questi infami pazienti più di gran lunga degli agenti.

SOLLECITAZIONE
in Confessione.

144 Di sopra nella parola *Confessore sollecitante.*

SORTILEGIO.

145 Si dice il medesimo, che negl' Incantesmi, e nelle Maggie, e simili, come sopra, e di sotto nella parola *Superstizione.*

STELLIONATO.

146 Questo non è delitto, ma è un vocabolo legale generico, comprensivo di tutti quei delitti, che occorressero, sopra i quali la legge non avesse specialmente provisto: Derivando questo termine da un certo animale chiamato Stellione, il quale ha la pelle, overo il manto di varj colori: Che però tutte quelle cose, le quali per uso del paese siano stimate mal fatte, e che importino delitto degno di qualche gastigo, senza che vi sia la special provisione della legge comune, o particolare, cadono sotto questo genere, il

 qua-

quale porta le pene arbitrarie, secondo le circostanze de' casi, non essendo possibile, che la legge possa pensare, e provedere a tutte quelle cose, che alla giornata produce l'umana malizia.

STOCCHI.

147 La legge comune non ha conosciuto questa specie di delitto, il quale in questo Principato, e negl'altri per leggi particolari ha acquistato questo nome particolare, o altro simile di Barocco, o di Civanza: Però anche in termini di ragion comune si può dire, che ciò cada sotto il genere del dolo, e della fraude, overo dello Stellionato: Cioè che li giovanotti inesperti, e desiderosi di dissipare, o veramente altre persone ruine del genere dissipatorio, le quali abbiano bisogno del denaro per spenderlo malamente, non trovandolo prontamente in prestito, o per mezzo di qualche contratto lecito, s'inducono a pigliare da questi tali uccellatori de' giovanotti delle robbe valutate a prezzo molto alterato, per venderle a molto minore, ed alle volte assai meno della metà: Però in pratica il gastigo di questo delitto pare, che non sia in uso, come dovrebbe essere, essendo pernicioso alla Repubblica, e complicando una specie di furto implicito, o virtuale considerabile.

STUPRO.

148 Significa questo delitto quell'atto di carnalità, che si commetta con le donzelle vergini, o veramente con le vedove per la prima volta doppo morto il marito: Bensicchè questo secondo caso viene stimato men grave, e di minor ingiuria del primo; attesocchè non importa la rottura, overo la deflorazione, come nel primo: Come ancora si usa questo termine da' Criminalisti per circostanza aggravante della Sodomia nei putti nel primo atto, dipendendo la gravità, nell'uno, e nell'altro sesso dall'età più tenera, e meno capace: Che però non è materia, la quale riceva una regola certa, ed uniforme per tutti li casi.

Per tanto entra la distinzione generale, a rispetto delle donne, tra lo stupro violento, ed il meramente volontario; cioè che il primo sia un delitto grave degno della pena ordinaria, quando sia con violenza vera, ed espressa, che volgarmente diciamo a forza: E della pena straordinaria, quando segua con quella violenza, la quale si dice interpretativa, cioè con seduzioni, e con inganni, e particolarmente con quello che si suol

fare.

rare alle semplici donzelle di volere pigliare per moglie: O pure che essendo totalmente volontario per parte della donna, vi sia nondimeno l'offesa, e l'ingiuria grave del padre, o degli altri parenti; per lo che meriti dirsi delitto degno di gastigo maggiore, o minore, secondo le circostanze de' casi, e l'usanze de' paesi, dalle quali si dovrà regolare il prudente arbitrio del Giudice; che però non è materia capace di una regola ferma, ed uniforme applicabile a tutti li casi, ed a tutti i luoghi.

S U P E R S T I Z I O N E.

149. Di questo genere di delitto si dice quel che si è detto di molti altri, li quali riguardano la Religione; cioè che sono materie spettanti al Tribunale dell' Inquisizione, con le regole del quale si deve camminare da' Vescovi, e da altri Inquisitori inferiori; sicchè non è materia forense ordinaria: Oltre che sarebbe una troppo gran digressione per avere ciò molte ispezioni, e distinzioni, a segno che alcuni Scrittori, i quali ne hanno scritto, vi abbiano composti degl' intieri volumi, e pure non bastano.

T E R M I N I

levati, o rotti.

150. Di ciò si è parlato sopra nella parola *Rottura de' termini.*

TESTIMONJ FALSI.

151. Se n' è discorso sopra nella parola *Falsità*, e nella parola *Pergiuro.*

T R A D I M E N T O.

152. Se n' è discorso nella parola *Prodizione.*

T R U F F A.

153. Se n' è discorso nella parola *Furto*, essendo propriamente la truffa, un furto implicito, e virtuale, o veramente un' estorsione di quel d' altri con inganni, o con false suggestioni, ed è delitto degno di gastigo maggiore, o minore, secondo le circostanze de' casi; che però è una materia arbitraria incapace d' una regola generale.

T. V.

T U M U L T O.

154. Se n'è discorso di sopra nella parola *Revoluzione popolare*, dove si potrà vedere.

V E L E N O.

155 Quando ne segua l'omicidio, questo non resta delitto, il quale faccia specie da se, ma sarà circostanza aggravante, per il maggior gastigo, e per il più rigoroso modo di procedere, rendendosi in tal maniera il delitto più qualificato, ed atroce, mentre viene stimato una specie di proditorio: A tal segno che alcuni credono, che non debba godere l'Immunità ecclesiastica: Però questa opinione non è ricevuta, quando non si verifichino gli altri requisiti della vera prodizione.

Ma quando non ne sia seguito l'effetto, sicchè si tratti solamente dell'affetto, e dell'attentato, o pure della preparazione: In tal caso tra Criminalisti si scorge qualche varietà d'opinioni, se vi arrivi, o nò la pena ordinaria: E pare che più comunemente sia stimata materia arbitraria, secondo le circostanze de' casi, più, o meno aggravanti.

In questo Principato però, per li bandimenti generali dello Stato, ed anche per quelli del Governatore di Roma, il solo attentato, o veramente la sola preparazione porta seco la pena ordinaria della vita, e della confiscazione de' beni, anche contro gli speziali, ed altri i quali gli vendano, overo che gli preparino: Però in questa specie di delitto la difficoltà consiste nella prova, e particolarmente nel verificare il corpo del delitto, conforme si è detto di sopra, trattando di questo requisito del corpo del delitto, nel capitolo secondo.

V I T I;
o Vigne tagliate.

156 Se n'è discorso di sopra nella parola *Arbori tagliati*, dove si potrà vedere.

V I O L E N Z A.

157 Non ha questo delitto specie, nè regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze, più, o meno aggravanti, e particolarmente-

te se gli atti siano imperiosi, per i quali vi possa anche arrivare la pena ordinaria; che però si dovrà deferire all'usanza de' paesi, ed agli stili de' Tribunali; mentre in alcuni paesi, le violenze, e gli atti imperiosi, che si usano, particolarmente dalle persone nobili, con li popolari, vengono stimate galanterie, ed atte a cagionare maggiore stima, e maggior concetto di spirito: A segno che anche i nobili di sentimenti giusti, ed onorati, sono costretti alle volte usare questo stile per la maggiore stima, che per altro non si avrebbe; attesocchè la gente popolare (all' incontro) abusando l' urbanità, non sa oprare, se non per forza: Ed (all' incontro) in altri paesi, e particolarmente in Roma, ed in questo Principato vi si ha molto riguardo, e vi si procede con qualche rigore, conforme si è accennato, in occasione del carcere privato, ed anche della resistenza alla corte.

VIZIO NEFANDO.

158 Vuol dir lo stesso, che la Sodomia, della quale si è parlato di sopra.

USURA.

159 Essendosi accennato sopra le Usure qualche cosa di sopra nella sua materia, nel libro quinto, però si potrà ivi vedere: Maggiormente che in criminale oggidì è caso raro in pratica, eccetto quando si pigli per pretesto all'effetto di fare delle estorsioni alle persone comode, ma pacifiche, con le quali non vi sia l'attacco d'altri delitti, per quel che si è accennato di sopra in proposito di trattare della Rottura de' termini, che parimente si suol verificare in questa specie di persone.

CA-

CAPITOLO SESTO.

Delle diverse specie, o sorti di un medesimo genere di pena, ordinaria, o straordinaria: E del diverso modo di praticarle.

SOMMARIO.

1 *Delle ispezioni di questo capitolo.*
2 *Delle distinzioni delle pene ordinarie, ed estraordinarie.*
3 *Della pena ordinaria della vita; e delli diversi modi, con i quali la vita si toglie.*
4 *Dell' altre pene annesse alla suddetta della vita.*
5 *Della pena temporale, o straordinaria.*
6 *Come si debbano praticare i modi di tali pene, più, o meno ignominiosi, o pregiudiziali.*
7 *Della distinzione tra li nobili, e li plebei.*
8 *Quando anche il nobile debba essere punito da plebeo.*

CAP. VI.

1 PResupposta la prova sufficiente del delitto, sicchè per termini di giustizia si debba, o si possa venire a gastigo, ed alla condanna della condegna pena: In tal caso cadono più ispezioni: Primieramente sopra il modo, o veramente sopra la pratica d' una delle diverse specie di pene, le quali cadano sotto uno stesso genere: Secondariamente quando quella pena, la quale per regola, e per ordinaria natura di quel delitto vi entrarebbe, si debba accrescere, o diminuire: E terzo quando la pena cessi totalmente, lasciando libero il delinquente.

2 Per quel che appartiene alla prima ispezione, della quale si tratta nel presente capitolo, trattandosi dell' altre nelli seguenti: La pena si distingue in due generi: Uno cioè dell' ordinaria: E l'altro dell' estraordinaria: E ciascuno di questi generi si distingue in più specie: Attesocchè, parlando dell' ordinaria, profana, o corporale, questa legalmente è ogni pena già stabilita dalla legge, sicchè sia certa: Però secondo l' uso più comune di parlare vuol dire lo stesso, che la pena della vita: E la spirituale nelle materie indifferenti è la Scommunica, come quella la quale importa la morte dell' anima: Ma nella materia Beneficiale si dice pena ordinaria la privazione del Beneficio, o della Dignità: Conforme nella materia degli Ordini,

Ordini, la pena ordinaria si dice la degradazione; Attesocchè questi atti importano in quel genere una annientazione, ed una total mutazione di stato; che però, conforme la morte naturale annichila la persona, e da uomo lo fa devenire cadavere, ed una massa di putredine, così la privazione, overo la degradazione annichila quella persona: e la riduce dall'essere, al non essere, o veramente da vivo, lo fa morto in quella specie di vita.

Che (all' incontro) la straordinaria cagiona qualche accidentale mutazione di stato più infelice, e d'inferiore qualità, ma non l'annichila, nè lo riduce al non essere; Attesocchè, se per esempio (parlando della pena corporale) un delinquente sarà condannato in galera, o veramente alla cava del metallo, o pure sarà confinato in un' Isola, o in una Fortezza, overo in un carcere, tuttavia si dice uomo vivo, ancorchè gliconvenga menare una vita più infelice, e travagliosa, degradando dal suo stato più comodo, e più felice, ma non vi è la morte: E così nelle Censure, o negli Ordini, o ne' Beneficj, se sarà sospeso dall'esercizio degli Ordini, e de' Ponteficali, o se gli sarà proibito l' esercizio della giurisdizione, o dell' amministrazione, o la precezione de' furtti, resta tuttavia possessore di quel Beneficio, o di quell' Ordine, o Dignità, nè l' anima sua si potrà dire, che sia morta, ed in disgrazia di Dio, ma si renderà di minor condizione di quel che fosse per prima, con casi simili.

Ciascuna specie dell' uno, e dell' altro genere di pena, si distingue in altre specie sublaterne, o veramente nella maniera della sua esecuzione: E particolarmente, per quel che appartiene alle pene corporali, e profane, le quali ordinariamente cadono sotto questa materia criminale: Come per esempio (parlando della pena ordinaria della vita) che sebbene, quanto al fine, è una medesima pena, la quale cagiona la morte violenta a quell' uomo, il quale sia in stato di sanità, e che naturalmente potrebbe vivere per un tempo notabile: Nondimeno il mezzo, overo il modo, col quale ciò segua, è di diverse specie, più o meno penose, overo più, o meno ignominiose, e pregiudiziali alla riputazione, così della persona, come anche del parentado, cioè che generalmente: Altro sia il farlo morire in uno spettacolo pubblico, e solenne in una piazza, o strada pubblica: Ed altro sia il farlo morire secretamente nelle stanze delle carceri: Per ordinario però deve seguire nel pubblico spettacolo, e nel luogo solito, overo in quello del delitto per terrore degli altri, che è il fine principale della giustizia la quale (conforme dice il Botero nella sua Ragione di Stato) non hà luogo, quando non si faccia al suo luogo.

Come ancora, nell' uno, o nell' altro modo: Altro è la morte con-

con la mannaja; Altro col laccio alla forca: Ed altro con la ruota, o con la mazzola, o pure il farlo appiccare per un piede, o veramente il farlo condurre al patibolo strascinato a coda di cavallo, overo in un carretto: Ed ancora col laccio di seta ad uso de' Signori in camera: O pure col tagliarli la gola, come si usa con i ribelli, con altre forme simili di maggiore, o di minore crudeltà, secondo la qualità dei delitti, per la quale si dà ancora la morte più, o meno penosa: Come (per esempio) nell'essere abbruggiato vivo, nella maniera che si fa agli Eretici, ed agli Apostati ostinati: O pure secondo quella pena delle leggi civili, che tra Cristiani più non si usa, per il motivo della salute dell'anima, e per non indurle a disperazione, imposta a i parricidi, d'essere posti vivi in un cuojo, con la simia, col serpe, e col gallo, e buttato in fiume, o in mare, con altri simili modi di crudeltà maggiore, attesocchè, in sostanza, il fine è lo stesso di morire con morte violenta, ma i modi sono diversi.

4 Anzi doppo seguita la morte, si considera ancora una specie di pena maggiore nello stesso cadavere, cioè nel dividerlo in pezzi, volgarmente diciamo squartare, e negandogli la sepoltura, nell'esporre quei membri pubblicamente in diverse parti, o pure nel bruggiarli.

5 Si dà ancora la pena più aggravante, ma per altre conseguenze: Come a dire, nella confiscazione de' beni, nell'infamia, e nell'incapacità degli onori pubblici della sua posterità, e descendenza, con altre simili.

E quanto all'altra pena temporale, o corporale straordinaria: Entra la medesima distinzione, a proporzione: sicchè la vita, la quale si conserva, si renda più, o meno infelice, ed incomoda, o veramente più, o meno ignominiosa, e pregiudiziale alla riputazione: Come (per esempio) vi è gran differenza tra l'essere condannato in galera al remo, e l'essere condannato nella stessa galera a fare il soldato, o veramente l'essere confinato in un'Isola, o in una Fortezza: O pure v'è gran differenza tra l'avere l'esilio semplicemente, e l'averlo precedente la frusta, o la berlina: Overo patire, o non patire la privazione degli onori pubblici, e delle cariche, con casi simili: O veramente patire una pena pecuniaria, e non corporale.

6 In questa pratica dunque dell'uno, o dell'altro genere di pena, se debba essere più per una specie, che per l'altra, non si può dare una regola certa, e generale, mentre dipende dalla qualità de' delitti: E nello stesso genere, o specie di delitto dipende dalle circostanze più, o meno aggravanti: Come ancora, e sopra,

pra tutto dalle usanze, e stili de' paesi; sicchè una specie di morte in un paese sarà stimata più, ed in un'altro meno ignominiosa: Ilchè ancora cammina nella pena estraordinaria.

Come (per esempio) vediamo nelli due più volte accennati confinanti Principati (nelli quali demostrativamente si sogliono restringere gli esempi) dello Stato Ecclesiastico, e del Regno di Napoli; cioè che nel primo, anche nell'età nostra si usava per verità, e molto più in contumacia la condanna delle persone nobili in galera al remo, ed anche alla forca: Però secondo la pratica corrente da qualche tempo in quà, quando si tratta di condanna vera, si adoprano anche le pene nobili, e non si ammette la suddetta pratica antica, ma quando sia condanna contumaciale, si scorge qualche diversità di pratica ne' Tribunali.

Ma (all'incontro) nell'altro Principato di sopra accennato ciò non si usa, ed è cosa aborritissima, sicchè una persona nobile, la quale non sia di genio più che infame, ed indegno, quando sia nelle forze della giustizia, si esporrà più tosto alla pena della vita ad uso di nobile con la mannaja, che ad essere mandato in galera al remo, eccetto se vi fosse mandato da soldato.

E sebbene la regola generale della ragion comune porta la distinzione tra le persone nobili, e le popolari; cioè che le nobili non debbano patire le pene vili, ed ignominiose: Come (per essempio) secondo l'uso d'Italia ne i delitti ordinari si dà la distinzione tra la forca, e la mannaja: Bastando a quest' effetto la nobiltà semplice, e legale, ancorchè non fosse generosa, e qualificata, secondo le distinzioni accennate nella materia delle Preeminenze nel libro terzo; Nondimeno anche in questo propoposito si scorge qualche differenza di pratica tra questi due Pirncipati, e così respettivamente negli altri, secondo le diverse usanze de' paesi: Ed anche negli stessi paesi vi è la diversità degli stili, cioè del civile, e del militare; che (per esempio) trà soldati vi è la stessa diversità di maniera, tra l'archibugiatura, e l'impiccatura, e le altre specie di morte di maggiore, o di minore ignominia.

7

Generalmente ancora si dà la limitazione della suddetta regola, o distinzione, quando vi sia la brutezza, overo la maggiore indignità del delitto, per la quale s'incorre la privazione della nobiltà; sicchè, quella non ostante, il delinquente venga stimato degno d'essere trattato da plebeo con maniera più infame, e più ignominiosa; Come (per esempio) nel delitto di Lesa Maestà, pure in quello di ladro, o d'assassino di strada, o altro simile: E nondimeno parimente in ciò non si può dare una regola certa, e generale,

8

rale, per avervi gran parte le usanze, ed i stili de' paesi, e de Tribunali, e le circostanze più o meno aggravanti del delitto: Ed ancora si deve avere molto in considerazione, se l' ignominiosa morte del delinquente ad uso di plebeo sia per apportare infamia, o pregiudizio alla famiglia, overo al parentado: Attesocchè sebbene quella persona nobile, la quale viva, ed operi indegnamente, merita pena maggiore di quello che meriti un plebeo, mentre ritrova la strada buona già apertagli da suoi Maggiori, e l' abbandona, conforme si accenna nel titolo delle Preeminenze: Nondimeno si deve avere il riguardo al terzo, quanto al modo, purchè non manchi la sostanza della pena personale, secondo le distinzioni accennate nel capitolo seguente.

Ma parimente in ciò non cade una regola certa, e generale applicabile da per tutto; attesocchè anche quando il delinquente sia di un parentado qualificato, tuttavia alle volte per il servizio della Repubblica conviene di fare qualche rigorosa dimostrazione di pena ignominiosa, e ciò per atterire in tal maniera gli altri, acciò la nobiltà non gli dia la licenza di commettere delle indegnità: Ed ancora acciò i medesimi parenti, vedendo la persona del parentado di mal genio, e di mala vita, cerchino di darvi altro rimedio opportuno, per il timore di non ricevere una simile ignominia: Che però in sostanza il tutto dipende dalle circostanze del fatto, e dall' usanza, e qualità de' paesi.

CA-

CAPITOLO SETTIMO.

Delle cause, le quali minuiscano le pene, che per altro entrerebbono in quel delitto.

SOMMARIO.

1 *Alle volte si devono moderare le pene.*
2 *Della distinzione della giustizia distributiva, e commutativa, anche nel modo di gastigare.*
3 *La morte per mano di giustizia si dice volontaria.*
4 *Delle cause per le quali la pena si deve diminuire.*
5 *Della minore età.*
6 *Della pratica di Roma, e dello Stato Ecclesiastico in questa materia de' Minori.*
7 *Della stessa materia de' Minori.*
8 *Delle regole circa l' altre cause, le quali scusano.*
9 *Se l' essere Chierico, o Religioso sia giusto motivo da minuire la pena; e della ragione per la quale contro i Chierici, o altri ecclesiastici non si dia il bando capitale.*
10 *Del modo col quale si devono far morire li Chierici, e le persone ecclesiastiche, quando già siano degne di morte.*
11 *Che alle volte l' esser Chierico, ò Religioso accresca la pena.*

CAP. VII.

1 OCcorre frequentemente, che per alcuni accidenti, o cricostanze conviene di accrescere, o diminuire, o moderare quelle pene, le quali (secondo le leggi comuni, o particolari) dovrebbono entrare per quel delitto, esercitando l' arbitrio nel maggiore, o minore rigore: Però sopra di ciò parimente non è possibile di stabilire una regola certa, ed uniforme per tutt' i casi, anche nello stesso paese, o Tribunale, mentre il tutto dipende dalle cirostanze particolari di ciascun caso, ed anche dalle contingenze de' tempi, per le quali convenga generalmente, per uno stesso genere, o specie di delitto, usare maggiore o minore rigore, conforme più volte si è accennato di sopra, trattando de Delitti, e delle loro Pene.

Cade però in questo proposito primieramente quella distinzione, la quale nel capitolo decimo del Proemio si è accennata, della giustizia distributiva, e della commutativa, con gli esempj, che ivi si sono addotti: Attesocchè gran differenza si scorge tra gli arbitrj del Sovrano, o veramente di quel Supremo Magistrato, il quale abbia una specie di Sovrano, sicchè abbia l' esercizio della giustizia distributiva, con la quale possa regolare il suo arbitrio: E quelli di un Magistrato, o Giudice ordinario inferiore, il quale abbia l' arbitrio ristretto dentro i termini, o limiti della giustizia commutativa; mentre il primo avrà campo più largo d' usare benignità, condonando la vita al delinquente, col mandarlo a servire alla guerra, overo ad altra pena minore, di quel che possa far un Giudice, o Magistrato inferiore: O veramente (all' incontro) quando per stile corrente non si pratichi qualche pena che dal sommo rigore della legge fosse imposta, non potrà, nè dovrà praticarla un magistrato inferiore, il quale sia ristretto a' limiti della giustizia commutativa, per quella ragione; che *quando la persona commette il delitto, viene a fare come un contratto con la giustizia, e con la Repubblica di sottomettersi alla pena per ciò imposta*: Che però, quando muore per mano di giustizia, si dice una morte volontaria di sua elezione, per quel che se ne accenna altrove, in occasione delle Pensioni, e delle Compagnie d' officio: E per conseguenza il contratto s' intende fatto secondo lo stato delle cose, e conforme l' uso che corre, il quale sia noto al popolo, al quale non sono note quelle leggi, che non siano in uso; Ma il Sovrano potrà alterare quel contratto, nella maniera che fa in civile, nelli contratti, e nell'altre disposizioni: Maggiormente quando così ricerchi la giusta causa dell' utilità pubblica.

Quali poi siano quelle cause, per le quali le pene si devono temperare, o moderare, non è possibile il narrarle nella presente Opera; mentre la materia è incapace di una regola certa, dipendendo il tutto dalle circostanze di ciascun caso: Ed ancora perchè sarebbe una troppo lunga, e nojosa digressione; attesocchè vi sono degl' Autori, i quali sopra ciò hanno composto de' volumi intieri, e nè anche bastano: Che però in occorrenza si dovrà ricorrere a' professori pratici in quel paese, o Tribunale, per la più volte accennata diversità delle leggi, e de' stili, ed anche de' costumi; mentre (per esempio) un' ingiuria nella persona propria, o de' parenti, e particolarmente per via di disonestà con le donne, farà maggiore impressione in un paese, che in un' altro; sicchè il motivo sarà più o meno degno di scusa respettivamente, con altre simili considerazioni.

La

La più frequente causa di minore, overo di moderare la pena, e della quale maggiormente disputano i Criminalisti, i quali danno sopra di ciò diverse regole generali, è quella della minor'età, la quale per la regola della ragion commune scusa dalla pena ordinaria: Ma ciò si limita nel caso, che si trattasse de' delitti molto atroci, da considerarsi ad arbitrio del Giudice, il quale si dovrà regolare dalle circostanze, più, e meno aggravanti di ciascun caso: E nondimeno in molte Parti sta provisto, che questo arbitrio non si conceda ad ogni semplice Giudice inferiore, ma solamente a' Tribunali, ed a Magistrati grandi, e particolarmente quando siano collegiali, scorgendosi anche sopra ciò la solita discrepanza, e la varietà delle opinioni.

5

In questo Principato (della pratica del quale si tratta) non occorrono facilmente queste dispute ne' soli termini della ragione comune :. Attesocchè ne' casi, li quali occorrono nella Città di Roma, e nel suo territorio, o che per altro accidente si trattino nella Curia, il capo di quel Tribunale, nel quale sia trattata la causa, doppo sentito il voto di molti nelle Congregazioni, le quali si sogliono tenere, conforme si accenna nella Relazione della Curia, parlando di ciascun Tribunale, nelli giorni stabiliti dell' Audienza, senza fuco, nè strepito giudiziario, ma in discorso famigliare in camera, ne fa parola al Papa, il quale, come Principe Sovrano, adoprando alle volte l'arbitrio anche con gl' accennati termini della giustizia distributiva, secondo le contingenze de' tempi, ordina il rigore della pena ordinaria contro i minori : Che però portano le tradizioni, che Sisto Quinto (alli molto lodevoli, ed imitabili rigori, del quale la pubblica quiete di Roma, e di tutto questo Principato deve rendere molte grazie) in un certo caso dicesse per ischerzo, che avendo egli degli anni molti, ne dava a quel delinquente alcuni de' suoi, perchè compisse l'età maggiore per il gastigo; sono però casi molto rari.

6

E per tutto lo Stato, seguendo la stessa comunicazione de' casi, per li Governatori alla Congregazione della Consulta, vi entra la stessa ragione di slargare l'arbitrio per il beneficio della quiete pubblica, e per essere un Magistrato grande, in figura di Principe : Maggiormente che (conforme s' accenna nella Relazione della Curia, parlando di questa Congregazione, quando occorre qualche caso straordinario, e che paja che sia congruo, ed opportuno di dovere uscire dalle regole, allora per l' organo del Cardinal Nipote, o del Secretario se ne prende l'oracolo dal Papa.

7 E veramente in questo proposito di scusare i delinquenti dal-

la pena ordinaria, o respettivamente dalli tormenti rigorosi, overo di dargli la restituzione in integro contro la confessione, o circa il bando per questo capo della minor età, con le regole, e le tradizioni generali, senza distinguere i casi, nè riflettere alle circostanze particolari di ciascuno, si scorge la solità simplicità, per non dire l'inezia de' nostri: Attesocchè (conforme si è accennato nel libro settimo, trattando delle Alienazioni, e de' Contratti de' minori) correndo nell' Italia una troppo irragionevole diversità di leggi, e di pratiche circa l'età minore; cioè che in molte Parti, come (per esempio) nelli Regni di Napoli, e di Sicilia, in Milano, in Firenze, in Lucca, ed in altri luoghi della Lombardia, e della Toscana, l'età maggiore entra doppo l' anno decimottavo compito: In Roma, ed in diverse altre Parti si ha doppo l' anno vigesimo, ed in altre si continua con l' antica ragion comune civile, nell' anno vigesimo quinto: Quindi segue, che sia troppo grande improprietà il dire, che una stessa persona, la quale farà il delitto in un luogo, per avere passato l' anno decimottavo, o vigesimo debba essere soggetta alla pena ordinaria, come maggiore: E che in un' altro debba essere scusata come minore, perchè non abbia compito l' anno vigesimo quinto, mentre vi è la stessa malizia.

Come ancora grand'improprietà si deve dire, che se un giovane forte, e fiero più che ogn' uomo maturo, faccia de' delitti nello stato che sia prossimo alla maggior' età, debba (perchè gli mancano alcuni pochi mesi, o giorni, a compire l'età maggiore) per una sola formalità essere scusato dalla pena ordinaria; overo che non si faccia differenza alcuna tra un putto, il quale in età tenera, non sapendo quel che si faccia, commetta de' delitti: Ed un'adulto, il qual sia prossimo all'età maggiore, in niente differente dagli altri uomini.

In oltre si deve aver riguardo alla qualità di ciascuna persona individuale, se sia di maggiore, o di minor malizia; e se questa supplisca, o nò il difetto dell' età, sicchè paja che la natura abbia presto, e fuori di staggione maturato quel frutto per la forza, badando principalmente al mal genio del giovane, ed al modo del delitto, se sia con quel dolo, ed appensazione, o preordinazione, che si possa dire prudenza nel genere della tristizia: O veramente (all'incontro) che sia provenuto dal bollore del sangue, e da un furore giovenile, o da mala educazione, e non con prudenza, e maturità, o pure che sia stato sedotto da altri maggiori, i quali l'abbiano adoprato per compagno, overo per cooperatore; mentre questa è propriamente la ragione, alla quale è appoggia-

poggia-

poggiata la legge circa la scusa de' minori; Sicchè il punto non consiste nella sola attrocità del delitto in generale, ma nella maniera con la quale il delitto si sia commesso, e nella qualità personale del delinquente, come sopra.

Attesocchè quando si vede un giovine, anche in età immatura, che faccia de' delitti gravi, e con circostanze tali, che non nascano dal bollore del sangue, overo dall' imprudenza giovanile, ma da una malizia positiva, e da una machinazione tale, che difficilmente lo farebbe un' uomo maturo, il quale non fosse più che di mal genio, in tal caso, è segno che la malizia sia in gran grado eccedente, e che coll' età maggiore sarà per dare in eccessi grandi; che però (conforme altrove si è detto) miglior governo sarà per la pubblica quiete di svellere totalmente quell' erba velenosa, overo quella cattiva spina, quando sia tenera, e si conosca di mala qualità, che mortificarla un poco, o coprirla con qualche poca terra, acciò in tanto faccia delle radici maggiori, sicchè doppo superato, o cessato l' impedimento, stenda i rami più grandi, e più vigorosi da diffendersi con le spine, in modo che non facilmente dal giardiniero si renda facile lo svellerla, o pure che ciò segua con danno grande dell'altre piante, e del giardino: O pure che conoscendosi un serpe di gran veleno, e di mala qualità, anche in tempo immaturo, e fuori dell'ordinario, se gli debba perdonare la vita, perchè sia ancor giovanetto, con casi simili: Insegnando la pratica, che questi cattivi genj per natura, dentro le carceri, e molto più dentro le galere, come nelle sentine della Repubblica degli uomini tristi, e viziosi, diventano peggiori, e la loro tristizia si affina maggiormente: Che però, conchiudendo, è una gran simplicità, per non dire una sciocchezza di coloro, li quali in questo proposito camminano con le sole generalità, fermandosi alla cieca nella sola lettera di quel che ritrovano scritto, senza far altra riflessione, o distinzione.

Con la stessa proporzione, o veramente con le medesime considerazioni, e non con le sole generalità si deve camminare in tutte quell'altre cause, le quali da' Giuristi si considerano sufficienti, per temperare, overo per moderare le pene: Come (per esempio) se il caso sia seguito nel calore di qualche grave sdegno, o grave ingiuria, o veramente per causa d'amore, o per alterazione del vino, e per cause simili. 8

E perche dagli antichi Canoni si dispone, che li Chierici non debbano essere puniti con la pena del sangue, ma debbano essere confinati, o veramente (usando le parole solite) essere detrusi perpetuamente in un Monasterio, o pure darsegli pena simile afflittiva, senza però l' effusione del sangue: Quindi corre la tradizio- 9

ne tra Pratici, che il Chiericato, overo la Professione in qualche Religione, anzi l'essere professore di qualche Milizia Ecclesiastica, ancorchè non sia vera Religione, induca lo stato Regolare, e che non sia una delle cause, le quali minuiscono, o veramente scusano dalla pena ordinaria della vita.

E questa credulità viene confermata dalla pratica, che contro i Chierici, o li Religiosi non si dia il bando della vita, il quale se gli darebbe, se fosse laico, perchè il delitto porti seco la pena capitale.

Sopra ciò si potrebbono considerare per lo zelo della giustizia, e della pubblica quiete molte cose in contrario: Attesocchè, se si considera il modo di regolare il gastigo a misura, ed a proporzione del delitto (com' è di dovere) cosa certa è, che in sentimento de' medesimi Canoni, e de' Concilj, e de' Santi Padri, i medesimi delitti sono di gran lunga più gravi nelli Chierici, e nelli Religiosi, che nelli secolari; poichè oltre quello, che seco porta quel delitto di sua natura in ogni genere di persone, vi si aggiungono il mancamento che si fa al proprio officio, lo scandalo, che si dà al popolo, ed il pregiudizio, il quale si fa all' Ordine Clericale, o Religioso: E per conseguenza, essendo stabilito da ogni legge divina, dell' uno, e dell' altro Testamento, ed anche dall' umana, e dalla civile, che quegli, il quale più pecca, debba essere più punito, non si sa vedere per qual ragione, il secolare, il quale pecca meno, debba essere più punito, di quel che sia il Chierico, il quale pecca più.

E se si considera il rispetto dell'Ordine Clericale, o Religioso, questo sarà ben degno di riguardo, sicchè con un Chierico, overo con un Religioso non si usi il modo del condegno gastigo, con quella pubblica ignominia, con la quale si pratica con i secolari, ma non perciò dovrà scusare la persona del delinquente dalla pena dovutagli: Anzi forse di minor pregiudizio all' Ordine si potrebbe dire il gastigo con la pena ordinaria occulta, che con la galera, o con altra pena simile ignominiosa, la quale abbia il tratto successivo, conforme ciascuno di sano giudizio può discorrere.

Ed in oltre, con molto fondamento da sacri Canoni così si dispone, per quella ragione che, supponendosi, farsi le condanne de' Chierici, e delle persone ecclesiastiche dalli Vescovi, e dalli Prelati, ed altri Superiori ecclesiastici, questi non possono, nè devono praticare pene del sangue, non perchè la qualità Clericale del Reo lo ricerchi, ma perchè ciò non conviene allo stato, ed alla qualità del Giudice, il quale lo deve condannare: Però i medesimi Canoni, lodando, e comandando il gastigo de' delinquenti,

ti, danno il modo di ridurli allo stato secolare, con la dissacrazione, quando siano costituiti in Sacris, e col consegnarli alla Curia secolare: Dunque la qualità del delinquente non si ha in considerazione alcuna.

E quindi nasce ancora la ragione dell'accennata pratica, che non si dia il bando capitale alli Chierici, ed all'altre persone ecclesiastiche, per la qualità de' Giudici ecclesiastici, li quali non condannano alla pena del sangue, e non possono dissacrare, e dare alla Curia secolare quel delinquente, il quale sia assente.

In oltre tutte le leggi, anche quelle de' Concilj Generali, le quali siano fatte con la particolare assistenza dello Spirito Santo, sempre vanno intese ritenendo i presupposti, e le ragioni, con le quali furono fatte: Che però, se col corso del tempo, e con la mutazione de' costumi, overo per le altre solite vicendevolezze, e contingenze delle cose umane, cessino i presupposti, e le ragioni, deve ancora cessare la legge, e quella si deve correggere, overo moderare, conforme ricerchino i tempi correnti.

Ne' tempi dunque antichi, quando furono fatti i Canoni, pochissimo era il numero de' Chierici, e de' Religiosi, onde rarissimi erano questi casi de' Chierici, o Religiosi delinquenti, ed i costumi erano molto diversi, il che non pare che di presente si possa dire.

Si accenna però tutto ciò in semplice forma discorsiva, al solo effetto, che (secondo le contingenze, e circostanze de' casi, e qualità de' paesi, e delle persone) vi riflettano i Superiori ecclesiastici, a' quali appartiene di provedervi, senza fermare cosa alcuna, rimettendosi a quello, che venga stimato più opportuno da' medesimi Superiori ecclesiastici, al sentimento, e giudizio de' quali si deve deferire.

All'incontro la stessa simplicità de' Giuristi prammatici, intendendo le leggi nella sola lettera, fino all' età nostra ha creduto, che i Chierici, quando precedente la dissagrazione, si devono far morire, non dovessero godere il beneficio di quella morte più soave, e più nobile, overo meno ignominiosa, la quale si dà con la mannaja, sicchè si dovesse adoprare l'altra più penosa, e stimata più ignominiosa del laccio: Però nell'età nostra il più affinato giudizio de' moderni ha mostrato, che questo fosse un'equivoco chiaro: Attesocchè i Canoni proibiscono quella scissura in pezzi, la quale si faccia per maggior ignominia, usando crudeltà anche col cadavere, per esempio, e terrore degli altri, che volgarmente diciamo di squartare: Ma non perciò si può, nè si deve inferire al danno, ed al pregiudizio de' medesimi ecclesiastici, li quali restassero di peggior condizione de' secolari, con essere privati di un

modo di morte meno penosa, e stimata meno ignominiosa, per l' uso nostro comune, e così più volte ha insegnato la pratica: Che però si conclude, e si replica quel che tante volte si è detto; cioè che tutto il male nell'amministrazione della giustizia nasca dall' intendere malamente le leggi nella sola lettera, e non nello spirito, overo nella ragione.

La suddetta privilegiativa qualità dell'essere Chierico, o Religioso, alle volte si sperimenta pregiudiziale, ed abile a fare che sia delitto punibile quell'atto, il quale in un secolare non sarebbe tale; cioè che l'atto sia proibito a' Chierici, ed a' Religiosi, e non a' secolari: Come (per esempio) il far maschere; il recitare in scena, e comparire ne' pubblici spettacoli, il portare, ed adoprare armes il giuocare a carte, e ad altri giuochi non proibiti a' secolari il conversare con donne pubbliche libere, e cose simili: Come ancora quello stess'atto, il quale indifferentemente anche ne' secolari sarà proibito, e punibile, sarà più punibile ne' Chierici, e ne' Religiosi per lo scandalo, e per le più strette proibizioni: Però in ciò non si può dare una regola certa, e generale; mentre il tutto dipende dalle leggi, e stili particolari delle Diocesi, o veramente delle Religioni respettivamente: Attesocchè particolarmente nelli Regolari non si cammina con le regole de' Giuristi nel foro esterno, ma con le regole, e stili particolari di ciascuna Religione, fuggendosi quanto più sia possibile la pubblicità: E ciò cammina ancora nelle cause civili tra essi, cioè che si devono fuggire i strepiti, ed i clamori del foro, e le formalità giudiziarie per quel che se n'è accennato nella Pratica Civile, trattando delli Giudizj sommarj, ed esecutivi.

CA-

CAPITOLO OTTAVO.

Della total esenzione, o veramente della liberazione dalle pene de' delitti, ancorchè già siano commessi, e provati; o sia per giustizia, o per composizione.

SOMMARIO.

1 *Della scusa totale per causa della difesa della propria vita, o riputazione.*
2 *Quando questa causa scusi dall' irregolarità.*
3 *Del giusto sdegno con il fornicatore della moglie, o di altri stretti parenti; overo per qualche altro sdegno giusto.*
4 *Del delitto casuale.*
5 *Se la consuetudine scusi dal delitto.*
6 *Se la necessità scusi dal furto.*
7 *Dell' omicidio, o altra percossa per ordine della giustizia.*
8 *Del pigliare le robbe vacanti, e di niuno; e delle represaglie.*
9 *Dell' assoluzione dovuta a chi presenta i banditi vivi, o morti.*
10 *Dell' impunità che si suole promettere.*
11 *Delli salvi condotti, o delli guidatici.*
12 *Della liberazione per via di grazia generale, che si dice indulto, o abolizione.*
13 *Delle grazie particolari, da quali si possano fare.*
14 *Della diferenza tra il Sovrano, e l' inferiore circa il far grazie.*
15 *Se si possano fare le grazie senza la pace della Parte offesa.*
16 *A quest' effetto importa sapere a chi spetta la ragione dell' accusa.*
17 *Quando si debbano concedere quelle grazie, o che concedute non suffraghino, come surrettizie.*
18 *Delle condizioni, che si sogliono mettere nelle grazie, e particolarmente negl' indulti generali.*
19 *Delle composizioni.*
20 *Se l' ottenere la grazia, overo il comporsi, porti prove del delitto, e de' pregiudizj.*

C A P. VIII.

RItenendo lo stesso presupposto del capitolo antecedente; cioè che vi sia la prova sufficiente del delitto, sicchè quando non vi fosse la causa scusante, o minorante, dovrebbe essere luogo alla condanna, ed al gastigo: Attesocchè, quando questo presupposto cessi, viene dovuta per giustizia l'assolutoria, o sia per capo dell'innocenza, o veramente per il difetto delle prove, onde non entrano i termini della scusa, la quale presuppone il reato.

Occorre frequentemente, che sia luogo alla totale liberazione del delinquente da ogni pena, così ordinaria, come straordinaria: E ciò suol'occorrere in tre maniere. Una che si dice *per giustizia*: L'altra che si dice *per mera grazia*: E la terza *mista*, cioè per composizione, e in altro modo, che partecipi, parte della grazia, e parte della giustizia.

Il primo modo per giustizia entra per lo più in quell' omicidio, o percossa che seguisse per causa della difesa della propria vita, o veramente del proprio onore, quando sia con li dovuti 1 termini, che li Giuristi esplicano con quelle parole del *moderame dell' incolpata tutela*; cioè che vi fosse un giusto timore della propria offesa nella vita, o nell'onore, senza detrimento del quale non si sarebbe possuto in altra maniera scansare in pericolo: E sopra di ciò non si può stabilire una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze de' casi, e particolarmente dalla qualità della persona, e dall' uso del paese: Stimandosi totalmente lecito ed impunibile questo caso della propria difesa, che ne anche s' incorra la pena dell' Irregolarità, la quale s' incorre in molti casi, quando anche l'omicidio non sia punibile, 2 per quello che se ne discorre nel libro antecedente, trattando delle Censure ecclesiastice: E quando l' omicidio, o altra percossa segua nella persona di un Chierico, ne meno s'incorrono le Censure, che si dicono del Canone, sicchè molto meno l'altre pene temporali.

L' altro caso degno di scusa totale (secondo la disposizione delle leggi civili) è quello del giusto sdegno, e del gran dolore, 3 per un' offesa grave: cioè quando si trovasse in fraganti il fornicatore dal padre con la figlia, o veramente l' adultero con la propria moglie, ilche per la parità della ragione si suole stendere al figlio, ed al fratello, respettivamente: E questa causa viene anche stimata giusta da i Canoni per scusare dalle Censure,

fure, quando l' adultero, overo il fornicatore fosse Chierico, bensì che non scusa dall' Irregolarità.

Tuttavia in questo caso non si può dare una regola certa, e generale, applicabile a tutti i casi, ed a tutti i paesi; attesocchè in alcuni Principati non è in uso la disposizione della ragion civile, ma per la pubblica quiete non si permette questa licenza di farsi la giustizia con le proprie mani: Sicchè anche in questo caso si stima delitto punibile, conforme particolarmente occorre in questo Principato, del quale si parla: Bensì che questo giusto dolore, quando sia in quel primo calore, e come si dice a *sangue bollente*, scuserà dalla pena ordinaria, ed anche dovrà moderare molto la straordinaria, secondo le circostanze de' casi, più o meno scusanti.

4 La casualità ancora è una delle cause scusanti dalle pene, quando niuna colpa vi preceda, e che il caso sia nato, facendo un' atto lecito, secondo le distinzioni accennate di sopra nel capitolo quinto nella parola *Omicidio*.

5 Sopra la consuetudine disputano molti Dottori, se debba scusare totalmente, o nò, alcuni tenendo semplicemente l'affermativa, non dovendosi dir delinquente colui il quale giustamente crede per l' uso comune, che l' atto non sia proibito: Altri semplicemente tenendo la negativa, per la ragione che la mala consuetudine si deve dire più tosto corrottela ed abuso, che consuetudine; che però non deve rendere lecito quell' atto il quale sia di sua natura illecito, e criminoso: Altri distinguono tra quei delitti, che naturalmente, e da per tutto di loro intrinseca natura siano proibiti, e del genere de' mali, e quelli che siano delitti per via di qualche legge particolare, o per altro accidente, secondo la distinzione accennata di sopra nel suddetto capitolo quinto sotto la parola *Bando*: E che per tanto la consuetudine suffraghi in questo secondo caso, e non nel primo: Altri distinguono tra gli effetti civili, overo utili, e le pene criminali; cioè che la consuetudine non giovi per gli effetti civili, ed utili come particolarmente occorre nelle usure, ma che scusi in criminale dalle pene: E finalmente altri con maggior probabilità dicono, che non sia materia capace d' una regola certa, e generale applicabile ad ogni caso, ma che la decisione dipenda dalle circostanze particolari di ciascun caso; cioè nel vedere che specie di consuetudine sia; e quali requisiti abbia: Valendosi di tutte le suddette opinioni per regolar l' arbitrio, secondo le suddette circostanze.

Si crede però molto difficile il verificare una consuetudine, che induca una totale impunità, ed una libera licenza in quegli atti, li quali siano per se stessi mali, e che importino delitto; attesocchè

chè si suol verificare solamente una certa permissione, over tolleranza, la quale è cosa diversa dalla consuetudine: Si verifica bene frequentemente questo caso per la moderazione del rigore delle pene imposte dalla legge scritta: O pure che sia legge tale, la quale abbia perduto il suo vigore per il non uso, secondo le distinzioni accennate nel Proemio.

Disputano ancora li Giuristi, e molto più i Morali, di un caso ideale per il foro esterno in criminale (ciò che sia del foro interno) circa la necessità precisa, la quale scusi dal furto per le ragioni già accennate incidentemente nel Proemio; attesocchè difficilmente in pratica si arrivano a verificare in un furto, del quale si tratti criminalmente, e per conseguenza si presupponga considerabile, quei requisiti di una necessità, che si desiderano, acciò si renda lecito, e scusabile.

6

Maggiore scusa di tutte è quella, la quale nasce dalla permissione della legge, come si verifica nei Giudici, e ministri di giustizia, e nei soldati in guerra pubblica, secondo li requisiti accennati nel libro secondo de' Regali: Ed ancora in quell' omicidio, il quale si commetta in persona di un bandito, secondo che si è accennato nel capitolo quinto nella parola *Bando*, *e Banditi*, ed ancora in quella moderata correzione, che faccia il padre al figlio, il maestro al discepolo, il marito alla moglie, il padrone al servo, con casi simili.

7

Anticamente si dava il caso di pigliare lecitamente la robba non sua, ma che fosse stata di un' altro quando deveniva di niuno: Però oggidì non si dà questo caso; attesocchè, conforme si è discorso nel suddetto libro secondo de' Regali, per una certa comune consuetudine li Principi, e li Signori, e le Repubbliche, o le Città respettivamente, hanno applicate a se stessi quei beni naufragati, o derelitti, o che non abbiano certo padrone, e che secondo le loro qualità lo presuppongono: Sicchè viene stimato delitto l' occuparli, e l' appropiarseli, mentre se ne deve stimare padrone il Principe, o la Repubblica, o altro, al quale per consuetudine queste robbe spettino: E delle Represaglie, overo dell' occupazione in ragione di guerra si parla nella materia de' Regali.

8

Per giustizia ancora si può dire dovuta l' assoluzione del delitto, come per una specie di contratto, quella che nasce dalle presentate de' banditi vivi, o veramente delle loro teste, o pure di altri delinquenti, ancorchè non banditi, o veramente per lo scoprimento d' un' altro delitto, secondo la qualità de' bandi, o delle leggi, e stili de' Principati, e Tribunali, a' quali si dovrà deferire: E per conseguenza nell'occorrenze bisognerà riccorrere a' professori.

9

professori pratici di quel Tribunale, sopra li requisiti che si devono verificare per la validità delle presentate, acciò si possano dire legittime, e che facciano quest'effetto; attesocchè sarebbe troppo gran digressione di volere tutto ciò esaminare per minuto.

10 E lo stesso convien dire circa l'impunità che si suol promettere ad alcuni complici del delitto, per scoprirlo, o per sapere gli altri delinquenti: Attesocchè sebbene la regola generale porta, che queste promesse si debbano osservare in termini di giustizia, come per una specie di contratto, e d' interposizione della fede pubblica la quale non si deve violare: Nondimeno, quando particolarmente si tratta di delitti gravi, ed enormi, sogliono i Criminalisti avere tanti rampini, e tanti attacchi, che difficilmente si arriva a praticare l' impunità totale, il che non è stimato cosa lodevole per la fede pubblica, la quale si deve osservare.

Bensì che quando anche non si bonifichi l' impunità totale, tuttavia per lo più vi entra la moderazione della pena ordinaria: Maggiormente quando la qualità del delitto, o veramente la qualità della persona, la quale prenda l' impunità, sia tale che si possa verificare il detto di quel Poeta, *che è pietade di tradir guerrier fallace*, sicchè parimente sarebbe nojosa digressione il diffondersi: E difondendovisi non basterebbe, per la diversità delle leggi, e de' stili particolari de' Principati, e de' Tribunali: Anzi nello stesso Tribunale per la diversità de' casi, e delle loro circostanze.

11 Come ancora il medesimo va detto circa i salvicondotti, che in altre parti si dicono giudatici, o fide, o affidazioni; Attesocchè la regola assiste all' osservanza della fede data in termine di giustizia, se non per l' effetto della liberazione del delitto, almeno per quello di metterlo nel suo stato di libertà: Nondimeno alle volte la giusta causa della pubblica utilità, o quiete, dispensa d' interporvi qualche arbitrio, purchè sia con la conveniente moderazione di quel rigore, che per altro vi entrerebbe, sicchè si faccia luogo alla moderazione di quella pena la quale vi dovrebbe entrare.

A somiglianza di quel che si è accennato nel libro antecedente, trattando dell' Immunità Ecclesiastica: Cioè che sebbene li Canoni, e le Bolle Appostoliche danno come un salvo condotto, overo una fida a coloro, i quali si ricoverano in Chiesa, tuttavia alle volte, quando così ricerchi la giusta causa dell' utilità, o della quiete pubblica, e di riparare ad altri inconvenienti, che si possono temere, quest' affidazione non si osserva, ma dal Papa, overo dalla Sacra Congregazione dell' Immunità, si consegna il refugiato delinquente al Magistrato secolare con quella legge, o convenzione però, che non possa essere condannato alla pena ordinaria, ma all' effetto di

mandarlo

mandarlo in galera, o di confinarlo in qualche fortezza, o in carcere, per riparare, che quel malfattore, essendo in Chiesa, e nella sua libertà, possa commettere degli altri delitti, il che si dovrebbe frequentemente praticare.

Quanto alla seconda ispezione della total liberazione da' delitti, 12 e dalle pene, per via di mera grazia, ciò si suole praticare in due maniere: Una per grazia generale, che legalmente in Lingua Latina, si dice *Abolizione*, e volgarmente si dice Indulto generale, solito concedersi nell' ingresso del nuovo Re, o Principe, o veramente in occasione della nascita di qualche figlio, o in quella del matrimonio, o altra occorrenza simile, per allegrezza pubblica: Però questa specie d'Indulto generale ordinariamente si verifica ne' Sovrani solamente, non concedendosi tal facoltà alli Baroni, ed agli altri Signori inferiori, quando non vi sia il privilegio del Sovrano, o pure il possesso immemorabile, o centenario, in vigor del quale si possa allegare il privilegio, conforme di ciò si è trattato di sopra nel libro secondo de' Regali.

Sopra questi Indulti si disputano diverse questioni da' Dottori di quei paesi, ne' quali ciò sia in uso: Conforme particolarmente nella nostra Italia occorre nelli due Regni di Napoli, e di Sicilia, e negli altri dominj posseduti dal Re Cattolico, il quale ha quest'uso, in occasione di pubbliche allegrezze, come sopra, il che si crede originato dalla molta pietà di questi Re: Però ne' nostri tempi corrotti ciò si dovrebbe esercitare con qualche maggior circospezione, mentre l'effetto cattivo opera, che la causa, la quale per prima era buona, oggidì resti mala; cioè che questa speranza, o fiducia faccia commettere più d'un delitto, che non si commetterebbe: Che però maggior pietà, e migliore indulto sarebbe, per la pubblica quiete, e per ovviare a' delitti, che alle volte si usassero delle rigorose riforme, e de' rigorosi, ed anche esorbitanti gastighi de' Giudici, e de' Magistrati, li quali non facciano bene l' officio loro nel gastigo de' malfattori: Ed anche nel gastigo de' protettori, e de' fautori de' medesimi, perchè di certo sarebbe molto maggior pietà verso i sudditi da bene, ed innocenti.

Le dispute dunque sono sopra quei delitti, li quali, quando anche non vi sia l'eccettuazione espressa, si devono intendere eccettuati, per disposizione di ragione: O veramente sopra quei delinquenti, i quali siano recidivi, e che più volte abbiano goduto di questa grazia: Overo circa la necessità della pace, o remissione della Parte offesa, e quando anche senza questa si possa godere l'indulto, o che il Magistrato possa concedere qualche tempo ad ottenerla, o pure che possa forzare la Parte offesa a doverla fare,

fare, con la refezione dell' interesse, o dell' ingiuria, con altre simili questioni, che sarebbe soverchia digressione esaminarle per minuto: Anzi nè anche ciò basterebbe per essere una materia incapace di regola certa, e generale, applicabile da per tutto, dipendendo in gran parte dalla formola, e dal tenore de' medesimi indulti, ed ancora da' stili particolari de' paesi, e Tribunali nel praticarli: Che però in occorrenza si dovrà ricorrere a' professori pratici di quel paese, ed agli Autori, particolarmente delli suddetti due Regni di Napoli, e di Sicilia, i quali ne trattano più degli altri.

Maggiormente che nella Curia Romana, ed in questo Principato, molto lodevolmente non si ha quest'uso: Attesocchè, sebbene più frequentemente, che in ogni altro Principato, si pratica la mutazione del nuovo Principe, il quale avrebbe più occasione degli altri di dare questi segni d'allegrezza, per l'improviso, e sempre fino all'ultimo momento, incerto passaggio così grande dallo stato di suddito privato, a quello di Principe sì grande; mentre negli altri per successione si può dire che sia una cosa già prevista un pezzo avanti, e quasi con poca mutazione di stato: Nondimeno ciò non si pratica, ma solamente in Roma nella morte del Papa si ritiene una certa usanza antica, che i Conservatori del Popolo aprono le carceri, e liberano li carcerati: Però ciò si ristringe a coloro i quali siano in carcere per cause leggiere; attesocchè quando si veda il caso imminente della morte del Papa, allora il primo ministro, il quale si dice il Cardinale Nipote, e sopraintendente generale, per mezzo del Governatore, e degli altri officiali fa trasportare gl'inquisiti d'importanza dalle carceri solite al Castello di Sant'Angelo per trasportarsi di nuovo alle carceri doppo creato il Papa, per il loro condegno gastigo.

12 L'altra specie di grazia è la particolare per ciascun caso, o delitto: Ed in questa specie vi cadono due ispezioni: Una cioè della podestà di quel Magistrato, o Signore, il quale faccia la grazia: E l'altra, posto che vi sia la podestà, circa la volontà, per difetto della quale sogliono queste grazie riuscire inefficaci, per il vizio della sorrezione, o veramente dell'orrezione, o di altro inganno.

Della prima parte della podestà si è in qualche modo discorso di sopra nel libro secondo de' Regali, dove si è detto, che la regola generale dispone, che questa facoltà sia di ragion regale, e che spetti al Principe Sovrano, o veramente a quei Signori,[1] e Feudatarj Regali, e di vera Dignità, li quali abbiano la ragione del Principato con le Regalie, o veramente di loro commissione, i Vicarj, o gli altri Officiali principali, i quali rappresentano le loro veci: Come (per esempio) sono i Vice Re, e li Governa-

tori

tori generali de' Regni, e de' Stati: Ed in questo Principato dello Stato Ecclesiastico sono i Legati nelle loro Provincie, e Legazioni: Che però (secondo le regole della ragion commune) ciò non compete alli Baroni, e Signori sudditi, li quali si dicono feudatarj impropri, e subalterni, che in sostanza fanno piuttosto una figura di Magistrati, overo di Governatori perpetui, subordinati, che di feudatarj veri, o de' Signori di vero allodio, per quel che se ne accenna ivi, ed anche nel libro primo de' Feudi.

Tuttavia in ciò non si può dare una regola certa, e generale applicabile da per tutto, scorgendovisi una gran differenza di leggi, o d'usanze, per quel che ancora se ne accenna nel libro terzo della Giurisdizione; mentre vediamo, che nel Regno di Napoli per quelle leggi i Baroni, ed i Feudatarj in sostanza sono totalmente subordinati, e piuttosto impropri, che propri: Nondimeno hanno questa facoltà di fare le grazie de' delitti, anche doppo la condanna, e di rimettere i banditi capitali, che ivi dicono fuorgiudicati della propria Curia: Ma in questo Principato dello Stato Ecclesiastico i Baroni, i quali possedono le Città, Terre, e Castelli, con diversi titoli; attesocchè alcuni li possedono in Feudo, ed altri più generalmente in un certo allodio improprio, che sia un misto accennato nella sua materia Feudale; per ordinario hanno questa facoltà di far grazie de' delitti, prima che ne segua la condanna espressa, o contumaciale, ma non dipoi: Però quando ve ne fossero di quelli, i quali avessero possesso di rimettere i banditi, e di far grazie, anche doppo la condanna, non s' intende di pregiudicarli, ma si lascia il suo luogo alla verità: Sicchè il tutto dipende dalle leggi, o consuetudini, o privilegi particolari, a' quali si deve deferire: Ed a rispetto delli Presidi delle Provincie, o de' Governatori di luoghi (ancorchè la regola generale sia negativa, cioè che non abbiano tal facoltà) si deve deferire alla forma della loro deputazione, overo alla consuetudine.

Si scorge però quella differenza tra il Principe Sovrano, o altro Signore, il quale abbia la Regalia, e la podestà di fare, e 14 di disfare le leggi positive, ed a quelle dispensare: Ed il Barone, o altro Signore, o Magistrato più subordinato, nel quale si debba presuppore questa facoltà del Sovrano, conforme nella suddetta materia de' Regali si è accennato: Cioè che per quello appartiene al foro esterno giudiziario, il Sovrano può fare queste grazie, ancorchè non precedesse la pace, o la remissione della Parte 15 te offesa, col concedere qualche dilazione ad ottenerla, o veramente col supplire il consenso, e con l'ordinare la refezione dell' interesse, secondo che gli parerà: Attesocchè sebbene molti Giuristi,

risti, e Morali disputano molto di questa podestà, e se ciò si possa fare, o nò, almeno senza la giusta causa della pubblica necessità, o utilità: Tuttavia (conforme ivi si dice) ciò che sia nel foro interno, nel quale si lascia il suo luogo alla verità: Per quel che appartiene all'esterno, si può attribuire a simplicità il senso di coloro, i quali nel proprio Principato, ed avanti i suoi Giudici, ed Officiali direttamente impugnano la podestà del Sovrano, quando la volontà sia costante: Servendo bene le loro ragioni per indurre il medesimo Sovrano, o veramente il suo successore a mutare la volontà: Ed anche appresso i Giudici, ed i Magistrati, ad interpretare quanto più strettamente si possa questa volontà, quando sia dubbia, e capace d'interpretazione.

Ma (all'incontro) quando si tratta de' Baroni, e de' Signori, o de' Magistrati subordinati, i quali non abbiano la suddetta facoltà di derogare alle leggi, e di togliere la ragione del terzo: Ancorchè competesse loro questa podestà di far grazie, e di rimettere i delitti, anche senza causa, ciò sempre si deve intendere per le ragioni del Fisco, ma non già per quelle della Parte offesa; che però deve precedere la pace, o la remissione, almeno come la condizione, la quale impedisca l'effetto della grazia, cioè che si faccia la grazia sotto la condizione, se tra tanto tempo si otterrà la remissione della Parte offesa, concedendosi in tanto qualche salvo condotto: Ma parimente in ciò non si può dare una regola certa, e generale, applicabile da per tutto, per la diversità delle leggi, o de' stili, con li quali si deve camminare.

E stante questa necessità della pace, overo della remissione della Parte offesa, acciò da' Baroni, e da' Signori subordinati si possa esercitare questa facoltà, per il gran numero, e la gran frequenza de' Baroni, che (parlando della nostra Italia) sono nell'accennato Regno di Napoli con questa prerogativa di far grazie: I 16 Dottori più frequentemente disputano a chi appartenga la ragione dell'accusa, o della vendetta; e se si debba dire, che sia ragione del sangue, sicchè appartenga a' più prossimi, congiunti con l'ordine della maggiore prossimità, nella maniera che nelle materie Feudali, ed Ensiteutiche, e simili vanno regolate le successioni, o le rinuovazioni, o altre prerogative, per ragione del sangue, come pare che si debba dire in questa materia, secondo i termini della ragion comune: O pure che sia una ragion ereditaria, sicchè spetti a coloro, i quali siano eredi, e successori della robba, conforme nel suddetto Regno si dispone per una legge particolare, che ivi si dice *prammatica*: E posto l'uno, o l'altro, cade il dubbio, se tal ragione spetti alli Religiosi Professi; e se per la loro persona passi al Monasterio: O pure se questa pace si possa dare da'

da' tutori, o da' curatori, quando il principale a chi spetta, per ragione dell'età, o per altro impedimento non lo possa fare per se stesso.

Però sopra queste, ed altre simili questioni non si può stabilire una regola certa, e generale, applicabile da per tutto, dipendendo dalle leggi, e dagli stili particolari, o veramente da quelle interpretazioni, che alle medesime leggi si siano date da' Savj, e Tribunali di quel paese, del quale si tratti.

17 E per quel che appartiene all'altra parte della volontà: Questa molto più si deve dire incapace di una regola certa, e generale, attesocchè dipende il tutto dalle circostanze del fatto in ciascun caso particolare, per quel che quasi in ogni materia si è frequentemente accennato in proposito delle questioni di volontà, e specialmente dell'orrezione, e sorrezione, o difetto dell'intenzione; cioè che sia cosa arbitraria, e che vada regolata dal verisimile, overo dallo stile.

Si danno però alcune regole generali, con le quali si deve regolare quest'arbitrio, oltre quella dello stile del Principe, o del Principato: Cioè che si debba fare menzione, se il graziato abbia avuto altre grazie per consimili, o altri delitti; e se sia solito delinquere, o nò, o veramente se sopra lo stesso delitto abbia avuto altra grazia più ristretta, e qualificata, della quale non abbia fatta menzione; che però la seconda grazia si deve dir nulla: O pure se avendo dimandata la grazia ad un'altro Superiore, quello l'abbia negata, e che dipoi, tacendo questa circostanza, l'abbia ottenuta da un'altro inferiore, con altre regole, e questioni simili, che sarebbe troppo nojosa digressione sproporzionata a quest'Opera, il volerle riassumere tutte per minuto.

Bensicchè, presupposta la podestà, devono i Principi, e gli altri, i quali l'abbiano, valersene con molta circospezione, sicchè ciò non ridondi in pregiudizio della giustizia, e della Repubblica: Attesocchè il fare la grazia a colui, il quale non meriti la compassione, nè abbia qualche giusta scusa, si dice fare una iniquità, ed un'incitare gli altri a fare de'delitti, favorendo i serpenti, e gli animali velenosi, acciò uccidano gl'innocenti, e profittevoli alla Repubblica, con la perturbazione del buon'ordine della vita civile, e della pubblica quiete: Ed in somma non si devono fare le grazie senza le regole della giustizia almeno distributiva accennate nel capitolo decimo del Proemio.

18 E perchè in alcune Parti, nelle quali regna quest'usanza poco lodevole delle grazie generali per Indulti, ed anche delle particolari, è solito mettervisi la condizione, che non si possa praticare per qualche tempo nel luogo del delitto, o veramente nel luogo dove sia la Parte offesa, quando non sia seguita la pace: Quindi

da'

da' Dottori di quei paesi, ne' quali ciò sia in uso, come particolarmente si verifica in quello del suddetto Regno di Napoli, si disputano diverse questioni, così in occasione delle grazie, o degli indulti, come ancora de' Salvicondotti, che ivi dicono *guidatici*, e particolarmente che cosa venga sotto il nome del luogo, overo del territorio, o se si chiama contravenire il semplice passaggio, o pure la breve dimora, con altre cose simili, circa le quali nell'occorrenze converrà ricorrere a' professori ben pratici in quel luogo, non essendo possibile il darvi una regola certa applicabile da per tutto, per avervi gran parte le circostanze particolari di ciascun caso.

19 Quel che si è detto in materia delle Grazie, pare che possa generalmente servire per l'altra ispezione della liberazione per via della composizione: E questa è di due sorti: Una la quale partecipa più della grazia, cioè che in effetto sia una specie di grazia, ma non fatta graziosamente, per essere fatta per denaro, overo in riguardo di qualche altro peso che se gl'imponga: Ed in questa specie pare che più propriamente si adatti tutto quello si è discorso di sopra in proposito delle Grazie, così in ragione della podestà, come in quella della volontà; che però non occorre di ripeterlo.

L'altra specie di composizione è quella la quale partecipa più della giustizia, e più facilmente vi cade la podestà de' Baroni, o veramente de' Magistrati, ed Officiali inferiori, secondo però le leggi, o stili de' Principati; sicchè parimente non vi cade una regola certa, e generale: Cioè che nello stato, nel quale le cose siano dubbie, e che l'evento della causa sia incerto, così per parte dell'inquisito, come per parte dell'accusatore, onde si possa dare il caso da purgare gl'indizj con le difese, o veramente con li tormenti, ed ottenerne l'assolutoria: Ed (all'incontro) che confessando ne' tormenti, o veramente non facendo le difese sufficienti, nè possa seguire la condanna; Ed in questo dubbio si faccia la composizione, come per una specie di quelle transazioni, le quali si usano tra litiganti nelle cause civili dubbiose, per quel che se n'accenna nel libro settimo, nel titolo delle Alienazioni, e de' Contratti, trattando di questa materia della Transazione.

20 Disputano ancora i Dottori, se ottenendosi la liberazione per queste strade di grazia, overo di composizione, si possa dire, che ne risulti una confessione del delitto, e per conseguenza che resti tuttavia macchiato dall'infamia, overo dalla taccia, per diversi effetti che sopra di ciò sogliono risultare: Ma parimente non è materia capace di una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dal tenore della supplica, o respettivamente del rescritto, che sopra ciò segua.

CAPITOLO NONO.

Degli effetti civili, li quali risultano dalli delitti, e dalle cause criminali nelle robbe: Come sono, la refezione delli danni, e degl'interessi, e delle spese alle Parti offese: Ed ancora delle pene reali, o pecuniarie, così a favore del Fisco, come a favore della parte offesa: e delle loro diverse specie.

S O M M A R I O.

1 *Quali siano le pene corporali.*
2 *Se le pene pecuniarie, o reali siano criminali.*
3 *Della distinzione tra le pene a favore del Fisco, e quelle a favore della Parte offesa.*
4 *Quali siano le pene a favore della Parte.*
5 *Delli danni, ed interessi intrinseci nel simplo.*
6 *Dell'interesse estrinseco, ed occasionale.*
7 *Come si distingua l'interesse intrinseco dall'estrinseco.*
8 *Dell'interesse per le spese fatte.*
9 *Se il Giudice criminale s'ingerisca in questi effetti, ed altri simili.*
10 *Se la sentenza condannatoria in criminale porti seco la condanna a questi effetti in civile.*
11 *Della refezione, alla quale sia tenuto l'accusatore verso l'accusato.*
12 *Della pena pecuniaria, o reale espressamente, e principalmente imposta.*
13 *Della confiscazione de' beni.*
14 *Della pena pecuniaria per ragione della condanna.*
15 *Se sia espediente castigare la borsa, e adoprare le pene pecuniarie.*
16 *Della pena reale per via della composizione.*
17 *Delle gravatorie, e multe.*
18 *Delle pene convenzionali per contravenzione delle sicurtà.*
19 *Del modo di partecipare di queste pene.*
20 *Protesta generale sopra tutta la materia Criminale.*

CA-

C A P. IX.

1 Uanto si è detto nelli capitoli antecedenti sopra la punizione de' delinquenti; Ferisce le pene personali, le quali si dicono tali, non solamente quando siano afflittive del corpo, ma ancora quando dell' anima con la privazione delle cose spirituali, come sono le Censure, overo afflittive dello spirito, o della stima, com'è la perdita di quelle ragioni, le quali costituiscono la persona in uno stato, o grado diverso dagli altri: E sono gli Officj, e li Magistrati, o veramente le Dignità, e li Beneficj Ecclesiastici; attesocchè, quando per il delitto se n' incorre la perdita, e la privazione di queste cose, si dice una specie di pena ordinaria, mentre si dice di morire in quel genere.

2 Ma perchè occorre spesso il gastigo, non nella persona, ma nella borsa, o nella robba per la stessa causa di qualche delitto: Ancorchè in istretti termini giuridici entri la distinzione tra le pene pecuniarie, o altre reali, le quali s' applichino al Fisco, e quelle che si applichino alla Parte offesa; cioè che le prime si dicano criminali, e personali impropriamente, overo indirettamente, gastigando la persona nella robba, e le altre si dicano civili: Nondimeno per un certo uso di parlare, o veramente per una contradistinzione, quelle pene, le quali si patiscono nel denaro, o in altra specie di robba, a differenza dell'altre pene suddette corporali, si dicono generalmente effetti civili, li quali nascono dalla causa criminale.

3 Sono dunque queste pene pecuniarie, o reali (conforme si è accennato) di due specie: Una cioè di quelle le quali s'applicano al Fisco pubblico, o veramente ad un terzo per ordine, o per concessione del Principe, o d'un'altro Superiore: Come (per esempio) sono i luoghi, o l'opere pie, alle quali li Vescovi sogliono, anzi devono applicare le pene pecuniarie: Attesocchè queste opere pie si dicono succedere in luogo del Fisco, il quale propriamente non si ha se non dal Papa, e dalli Sovrani, e non dagli altri Prelati, o Signori inferiori, per quello che si è discorso di sopra nel libro secondo de' Regali: E l' altra specie è di quelle pene, le quali si applicano alla Parte offesa per ricompensa del delitto, overo dell'ingiuria: Come (per esempio) sono quelle pene del duplo, o del triplo, o del quadruplo, che per il furto, overo per altri delitti si hanno nelle leggi civili: O veramente è quella pena della perdita della causa, o della ragione, che per altro si avesse, per l' occultazione, overo per la lacerazione delle

delle scritture dell'altra Parte, o per l'ingiuria fatta al collitigante, overo alli suoi defensori, con casi simili.

Questa seconda specie di pene da applicarsi alla Parte offesa in ragione di mera pena, e di mero lucro, oggi pare bandita dal foro, e dalla pratica; sicchè resta solamente quella specie di pene, le quali riguardano la refezione delli danni, e degl'interessi, tra li quali va computato quel danno, che si patisca nella riputazione per mezzo di qualche ingiuria, che in tal maniera vada ricompensata: Come (per esempio) si dice quella pena, che dalli Canoni s'impone allo stupratore violento, overo al rattore, di pigliare per moglie senza dote, overo di dotare del proprio la stuprata, o la rapita, conforme si è accennato nella sua materia Dotale; che però il padre, e gli altri, li quali per altro fossero obbligati a dotare quella donzella, riportano il comodo di essere sollevati da quel peso, il quale per altro ad essi spettarebbe: Però questa non si dice vera pena, ma una refezione del danno, e dell'interesse patito nella riputazione, che in tal maniera si rinfranca, con casi simili.

4

Trattando dunque primieramente di questi effetti civili con la Parte offesa, questi sono di più sorti: Uno dell'interesse intrinseco, ed immediato, il quale consiste nel rinfranco di quello, che la Parte offesa abbia perduto del suo, come (per esempio) nel furto, o nella rapina, che oltre la pena criminale nella persona, si deve restituire la robba tolta nella stessa specie, overo nel valore: O pure in colui il quale frauda le gabelle, o frauda li conti, con il furto implicito, overo che commette una falsità, la quale cagiona all'altra Parte qualche perdita: E ciò dalli Giuristi viene esplicato col termine del simplo a differenza di quel duplo, o triplo, o quadruplo, o del commesso, che sia dovuto in ragione di mera pena.

5

L'altra specie d'interesse si dice estrinseco, o veramente accidentale, ed occasionale, o consecutivo: Come (per esempio) se quegli, il quale abbia patito il furto, o lo spoglio, dicesse, che se quella robba non gli fosse stata rubbata, avrebbe potuto fare con essa qualche guadagno notabile, industriandola; o veramente con adoprarla avrebbe ottenuto qualche officio, o dignità di molto suo vantaggio, con casi simili.

6

E più adattatamente al caso, e con maggior frequenza occorre nell'omicidio, il quale porta la refezione delli danni alli figli, ed agli altri parenti nella dote, o negli alimenti, che dall' ucciso avrebbono possuto ottenere per mezzo de' suoi guadagni, ed industrie personali, se non fosse morto: O pure per quel guadagno che si sarebbe fatto con gli animali rubbati, o per quel danno

che

che si sia patito per non averli; cioè che per tal rispetto non si siano potuti coltivare i proprj terreni, o campi, con casi simili.

7 Distinguendosi in tal maniera queste specie d'interessi; cioè che l'intrinseco, ed il diretto sia quello, il quale propriamente consiste nel valore della robba perduta, per quanto quella importa, senz'altra conseguenza, o appendice: E l'estrinseco, overo l' accidentale sia quello, il quale ne nasca per conseguenza, o per illazione, sicchè abbia maggior dilatazione.

La terza specie la quale partecipa più della prima, che della 8 seconda, consiste nella refezione delle spese, che ha bisognato fare nella causa criminale, nelli Commissarj, ed in altro, per fare il processo, e per provare il delitto.

Sopra la refezione di tutti questi interessi in astratto, non cade 9 dubbio alcuno, ma questo suole cadere sopra la giurisdizione, o la competenza, quando le giurisdizioni siano totalmente divise, sicchè il Giudice criminale sia diverso dal civile, in maniera che uno non si possa ingerire nelle cause dell'altro: Cioè se il criminale possa condannare a quest' interesse civile, proseguendo anche la causa nella liquidazione: Ed in ciò, sebbene cadono diverse distinzioni, con la solita varietà delle opinioni: Nondimeno pare che non vi si possa dare una regola certa, e generale, applicabile a tutti i casi, dipendendo la decisione in gran parte dalle pratiche, e da' stili, nelli quali si suole scorgere molta diversità; onde sarebbe soverchia digressione il diffondervisi; che però bisogna camminare con lo stile.

Come ancora sogliono cadere le dispute, se la condanna alla pena personale per il delitto porti seco in conseguenza la condan-10 na alla restituzione de' suddetti interessi, ancorchè non si dicesse: O pure che trascurandoli, vi sia di bisogno d'intentarvi un giudizio a parte per ottenerne la condanna: Ed in ciò si suole distinguere tra la condanna alla pena ordinaria, ed all' estraordinaria; cioè che nel primo caso quella porti seco per conseguenza quest' effetto civile, e non nell' altro: Tuttavia parimente conviene dire il medesimo, che si è detto di sopra; cioè che conviene deferire agli stili, ed alle pratiche: Maggiormente che di raro occorrono in pratica sì fatte questioni, per quella ragione che i furti, e le rapine, e gli altri delitti si sogliono commettere per lo più da gente rovinata, e dissipatrice, sicchè anche di raro si arriva a ricuperare quella poca robba, la quale si trovasse in essere, dalle mani de' Ministri della Corte, onde spesso bisogna ricomprarla, e per conseguenza molto meno si può ricuperare quest'interesse.

Nella Consulta occorre frequentemente trattare della refezione de' viatici delli commissarj, e cavalcanti: Ma parimente vi hanno

gran parte i stili, e si può dire una materia arbitraria, la quale si deve, e si suole regolare con le circostanze particolari de' casi: Che però nell' occorrenze converrà ricorrere alli professori pratici in quel Tribunale, nel quale ciò occorre.

11 Per i termini della ragione comune, occorre alle volte disputare di questa medesima refezione delle spese, e delli danni, ed interessi alla riversa; cioè se l'accusato, ritrovandosi innocente, e riportando l' assolutoria, debba avere la refezione delle spese, e di tutti gli altri danni, ed interessi dall' ingiusto accusatore: Ed ancorchè la ragione comune disponga, che sia tenuto; mentre per la medesima soggiace ancora alla pena criminale, la quale si dice del Tallione: Nondimeno, conforme è andata in disuso questa pena criminale, così parimente si può dire che sia andato in disuso, e quasi bandito dalla pratica quest'effetto civile, quando non si tratti d'una calunnia più che chiara, e manifesta: E ciò per la ragione, che sia ispediente per il buon governo della Repubblica, e per la pubblica quiete di non discacciare, o ritrarre in tal maniera gli accusatori, e gl'istigatori: Attelocchè conviene di eleggere de' due mali, il minore; o pure che si deve dare il luogo alla preponderanza del maggior bene, il quale risulta dalle accuse, e dalle denuncie de' delitti: Tuttavia parimente tutto ciò dipende dalle pratiche, e dagli stili de' paesi, e de' Tribunali, a' quali bisogna, e si deve deferire.

12 Circa le pene pecuniarie, o reali, le quali si applicano al Fisco, o ad altri in sua vece come sopra, queste sono di più specie: Attelocchè la prima specie è di quelle pene, le quali si dicono principali, ed espresse, come imposte dalla legge in pena del delitto: Come (per esempio) è la pena del decuplo contro coloro, li quali fraudano i conti, overo l'amministrazione fiscale; O pure è la pena del commesso, o delli contrabandi, o delle gabelle fraudate, o che la legge, o il bando metta per la controvenzione una pena pecuniaria in una somma certa: Ed in questa specie cade poca disputa di legge, ma quella è tutta di fatto, cioè se costi del delitto, e della controvenzione a sufficienza.

13 La seconda specie è quella, la quale vada annessa alla pena corporale per una certa conseguenza, conforme per lo più occorre in questo Principato, quando vi entra la pena ordinaria della vita, che vi suole entrare l'altra della confiscazione de' beni, la quale per la ragion comune cade nel delitto di Lesa Maestà divina, o umana: Ma perchè di ciò si è parlato nel libro secondo de' Regali in occasione di trattare delle ragioni del Fisco: Però, convenendo quanto sia possibile di sfuggire la repetizione delle medesime cose, si potrà ivi vedere.

La

La terza specie delle pene pecuniarie, o in altra maniera reali, è quella, la quale si dice accidentale, e che nasca dall' uomo, più che dalla legge; cioè che que' delitti, nelli quali entrino le pene arbitrarie, sicchè la legge comune, o particolare non vi abbia stabilito una pena certa, ma che il Giudice, in cambio di condannare il delinquente ad una pena afflittiva del corpo, e condanni in una pena pecuniaria: E ciò parimente dipende dalle diverse pratiche, e stili de' paesi.

14

Sopra il modo di regolare quest'arbitrio si discorre così da' Giuristi, come da' Morali, se sia lodevole, o biasmevole, che li Giudici, e particolarmente li Vescovi, e gli altri Prelati ecclesiastici tengano questo stile, di gastigare piuttosto la borsa, che la persona: Ed ancorchè vi si scorga la solita varietà delle opinioni, nondimeno pare, che si debba camminare con la distinzione: Primieramente, se vi sia interesse proprio del Giudice, o nò: Attesocchè quando questo vi sia, perchè quella pena pecuniaria in tutto, o in parte si applichi a lui: Ed in tal caso si dovrà sempre dire una cosa mal fatta, come regolata piuttosto dall'interesse, che dalla giustizia, e dalla ragione del buon governo: Ma se non vi sarà l' interesse proprio, circoscritto il quale, per ordinario si presume la buona fede, ed il buon' animo, dipende la decisione dalla qualità del delinquente, e respettivamente da quella del delitto, e dall'altre circostanze; cioè dal costume del paese, e dalla contingenza de' tempi, ed altre cose simili: Attesocchè, quando per queste circostanze il ridurre il gastigo alla pena pecuniaria sia per cagionare qualche scandalo, o veramente per indurre una licenza, o facilità di commettere simili delitti, dalli quali ancorchè non gravi, possa nascere qualche altra mala introduzione, da cagionare degli altri delitti, e degl'inconvenienti più gravi: Allora, sarà sempre mal fatto.

15

Ma se, cessando questi rispetti, si tratta solamente del gastigo privato di quella persona, per deviarla dal commetterne più in avvenire, in tal caso quest'arbitrio si dovrà regolare dalla qualità, overo dal genio della medesima persona: Attesocchè se sarà un ricco liberale, e poco interessato, ma delizioso, ed amico delle comodità corporali; allora sarà errore il gastigare la borsa, ma si dovrà gastigare la persona con le carceri, o con l'esilio, o altri incomodi corporali, toccando come si suol dire la parte la quale duole, e che sia più sensitiva; attesocchè il gastigare nella robba quella persona, la quale ne abbia d'avanzo, e che non la stimi molto, non si dice gastigo: E molto più quando si tratta di figlioli di famiglia, o giovanotti, li quali stiano sotto la cura, e l'educazione de' Maggiori; mentre in tal modo non si gastiga

il

il delinquente, ma il padre, overo il zio, ed altri Maggiori.

Ed (all' incontro) se sarà un' avaro, e molto interessato, il quale più volontieri può soffrire un lungo carcere, ed ogn'altro disagio corporale, che lo spropriarsi di qualche cosa; in tal caso converrà piuttosto di gastigarlo nella borsa, come in una parte più delicata, e sensitiva, la quale più duole: Che però non è materia capace d'una regola certa, ed uniforme, se non in quella parte della buona fede, e del proprio disinteresse.

16 La quarta specie di pena borsale è quella, della quale si è fatta menzione di sopra; cioè che segua per via di composizione, quando la prova del delitto sia certa, sicchè la composizione succeda in luogo della pena corporale, onde non sia quell' altra specie di composizione, la quale segua piuttosto per via di transazione sopra il dubbio, e l'incerto esito della causa, conforme ivi si è discorso, dove si potrà vedere, per non ripetere le stesse cose.

La quinta specie è quella, la quale riguarda gl'incidenti, e che si adopera come mezzo da sforzare la persona a qualche adempimento: Come (per esempio) di sforzare un testimonio a dove-
17 re venire ad esaminarsi, o pure sforzare lo stesso principale, quando questo mezzo si stimi più efficace, ed opportuno, che da' Giuristi si dice *mulcta*, e nella Curia si dice *gravatoria*, cioè di dovere pagare un tanto il giorno, finchè ubbidisca, e che faccia quello che gli sia ordinato, tenendo piuttosto questa strada, che quella della carcerazione: E ciò parimente dipende dagli stili, e dall'altre circostanze de' casi.

E finalmente l'altra specie di pena pecuniaria è quella la quale si dice convenzionale, cioè che nasca dalla contravenzione di qualche obbligo che si sia fatto, sotto una pena pecuniaria, e che per
18 ordinario suol'essere la sicurtà, overo la cauzione di sicuro carcere, o di presentarsi ad ogni ordine, o pure di non offendere, o di osservare l'esilio, e simili: Ed in ciò parimente non si può stabilire una regola certa, e generale, circa il modo di esigere queste pene; cioè se si debbano esigere a rigore, o pure in una certa poca somma moderata, dipendendo il tutto dagli stili: E sopra l'esazione di questa specie di pena cadono le dispute frequentemente, non con il principale delinquente, il quale le incorra, ma col fideiussore innocente, cioè se la morte, o veramente la mutazione dello stato del principale lo scusi, e lo liberi dall'obbligo: O pure se segua la stessa liberazione per rispetto che il Giudice, overo li suoi ministri avessero messo quel principale in fuga, o pure che si sia avuto una volta in mano nelle carceri, e che si sia rilassato, con casi simili: E sopra di ciò si è accennato qualche

cosa

cosa nel libro ottavo del Credito, e del Debito, in occasione di trattare delli Fideiussori delli debitori, che a proporzione si potrà quivi applicare per qualche lume della materia, la quale parimente merita dirsi incapace d'una regola certa, e generale; mentre il tutto dipende dalle circostanze del fatto.

Sopra le participazioni di queste pene pecuniarie occorrono ancora delle dispute tra gli Appaltatori, e gli altri Officiali fiscali; 19 cioè se occorrendo il delitto nel tempo di uno, e seguendo la condanna, o la composizione, o l'esazione della pena in tempo d'un' altro, a chi sia dovuta: O pure se occorrendo il delitto in un luogo, o in una Provincia, e trattandosi la causa per appellazione, o per altro accidente in un'altro luogo, overo in un'altra Provincia, a quale Appaltatore, overo Officiale, o borsa fiscale questa pena sia dovuta; e di ciò si è accennato qualche cosa nel libro secondo de' Regali.

Questo è quanto in questa seconda Parte della materia Criminale, per uno scrittore il quale non l'abbia professata, occorre; 20 essendosi il tutto accennato a' non professori per un sufficiente lume generale: Non si pretenda però che con questo solo lume si debba fare il Giudice, overo il difensore delle cause: Ripetendo le stesse proteste fatte in ogni materia, le quali molto più calzano in questa per la ragione accennata da principio, attesocchè non è possibile di esaminare tutte le circostanze particolari: Maggiormente che (conforme più volte si è detto) questa materia Cri- 21 minale è incapace di regole totalmente certe, ed uniformi, così per la gran diversità delle leggi, e degli stili, come ancora perchè merita dirsi in gran parte arbitraria, da regolarsi dalle circostanze particolari di ciascun caso; che però un medesimo delitto, in una qualità di persone dovrà essere diversamente gastigato, di quel che sia in un'altra: O pure la medesima diversità è solita cagionarsi dalla qualità de' tempi, o delle occasioni, e dall'altre contingenze.

Bensicchè circa l'arbitrio suddetto, al quale pare che la maggior 22 parte delle cose si sia rimessa, si deve riflettere a quello che si dice nella Parte antecedente della pratica civile in questo medesimo libro nelli capitoli quarto, e decimo; cioè che questo arbitrio non si deve regolare dalla volontà, overo dalle private passioni, overo interesse, nè meno da uno sregolato, ed indiscreto rigore, overo (all'incontro) da vna sregolata pietà; Ma da quel che dispongano le leggi, overo che persuada la ragione, overo l'intenzione delle medesime, e che portino le più comuni, e le più probabili tradizioni de' Dottori, con altre ivi accennate considerazioni.

IL DOTTOR VOLGARE,

LIBRO DECIMOQUINTO

PARTE TERZA.

Della Relazione della Curia Romana Forense,

Non già della Corte.

INDICE

DE' CAPITOLI

DELLA

RELAZIONE DELLA CURIA.

CAP.

CAP. LXIII.

CA-

CAPITOLO PRIMO.

Delle parole, *Curia*, e *Curiale*, *Corte*, e *Cortigiano*; e delle loro significazioni; e differenze, con altre generalità proemiali.

S O M M A R I O.

1 *La parola* Curia *che cosa significa; e se diferisca dalla parola* Corte.
2 *Della parola* Curiale: *E quali generalmente vengano sotto questo vocabolo.*
3 *Quali vengano strettamente per l'uso di parlare.*
4 *E quali sotto il nome di Cortigiano.*
5 *Delle diverse specie de' Cortegiani.*
6 *Della ragione, per la quale si parla della Curia, e non della Corte.*
7 *Quali sono quelli, da' quali è costituita così la Curia, come la Corte.*
8 *Dell'antichità della parola* Curia.
9 *Quale sia la Curia Romana; e perchè si dica tale.*
10 *Delle altre Corti, o Curie.*
11 *Protesta circa l'ordine, ed in altre cose.*

C A P. I.

1 Gnuno per poca notizia che abbia de' principj dell' una, e dell' altra lingua Latina, ed Italiana, con qualche ragione, a prima faccia stimerà chiaro errore quello del titolo, o frontespicio della presente Relazione; cioè che debba essere della Curia, e non della Corte Romana: Attesocchè lo stesso vuol dire la Corte in Italiano, che la Curia in Latino; e per conseguenza lo stesso significa il Curiale in Latino, che il Cortigiano in Italiano, sicchè in regole, così di grammatica, overamente di lingua, come anche di legge, non vi si scorge differenza alcuna.

Nondimeno chi rifletterà all'uso del parlare della Città, overo della Corte di Roma, conoscerà, che la differenza sia molto notabile, e che sia necessaria, non che opportuna questa distinzione di parole, o di termini: Attesocchè, sebbene (secondo l' accennate regole legali, e grammaticali) la parola latina *Curia* in qualunque lingua si trasmuti, significa la Reggia, o veramente la Residenza del Principe, overo di que' Magistrati, li quali siano

li ſupremi regolatori della Repubblica, con i Tribunali, e con gl'altri Magiſtrati inferiori, così nelle coſe ſacre, come anche nelle politiche, nelle civili, e nelle giudiziarie; mentre queſta parola deriva dall' altra parola *Cura*, la quale s' abbia delle coſe pubbliche, dell'uno, e dell' altro governo, interno, ed eſterno, o veramente ſagro, e profano.

Tuttavia, per l'accennato comun'uſo di parlare nel noſtro idioma Italiano, in Roma la parola *Curia* ſignifica la ſola parte Forenſe, overo giudiziaria, per il foro eſterno delle liti; ſicchè le altre parti del Principato, così nelle materie politiche, come anche nelle grazioſe, e nelle auliche, vengono eſplicate con la parola *Corte*.

E per conſeguenza, ſebbene la parola *Curiale* conviene legalmente a tutti coloro, li quali ſeguitano la Corte, e che abbiano in eſſa delle cariche, e degl'impieghi, e miniſterj di diverſe righe, 2 maggiori, o minori, ſicchè ſi dicono Curiali i medeſimi Cardinali, e li Prelati, e generalmente tutti li Cauſidici, cioè Avvocati, Procuratori, Agenti, Spedizionieri, Sollicitatori, e Notari, come anche i Cortigiani, Curſori, Copiſti, e ſimili operarj: Nondimeno i Cardinali, e li Prelati ſono chiamati col proprio vocabolo particolare: E lo ſteſſo ſegue nelli Notari, nelli Curſori, e nelli Copiſti; che però le due parole generiche, e ſinonime de' *Curiali*, e de' *Cortegiani* ſono riſtrette a due generi di perſone, le quali in tal maniera ſi diſtinguono, ancorchè ciaſcun genere ſi diſtingua nelle ſue diverſe ſpecie, o sfere.

Cioè, che ſotto il nome de' Curiali vengono i Cauſidici, e quegli altri, i quali in qualche modo abbiano la cura delle cau-3 ſe litigioſe, e degli altri negozj pubblici contenzioſi, o grazioſi: E queſti ſono tra eſſi diſtinti, in Avvocati, Procuratori, Agenti, Spedizionieri, e Sollicitatori: E ſotto il nome de' Cortigiani vengono quelli, i quali ſervono al Papa, a' Cardinali, a' Prelati, 4 ad Ambaſciadori de' Principi, o delle Repubbliche, ed a' Titolati, e Signori diſtinti nelle claſſi, di Maeſtri di Camera, di Auditori, di Coppieri, di Cavallerizzi, di Scalchi, di Segretari, di Gentiluomini di ſpalliera, di Cappellani, e di Camerieri, oltre la 5 famiglia baſſa.

Della Curia dunque, e non della Corte ſarà mia parte il diſcorrere con lo ſteſs'ordine, il quale ſi è tenuto nel Teatro, per iſtruzione de' non profeſſori, a quei fini, ed effetti che ivi ſi ſono accennati: Non convenendo trattare della Corte aulica, o po-6 litica per due riſpetti: Primieramente, perchè le mie parti non ſono di fare lo Storico narratore della Corte in tutte le ſue notizie, e prerogative, ma ſolamente di dare una notizia generale alli foraſtieri

ſtieri

stieri per la direzione de' negozj, e delle cause: Come anche per essere queste due sfere quasi totalmente separate, sicchè li Cortigiani sono poco pratici della Curia, e li Curiali poco pratici della Corte: Che però non conviene uscire dalla propria sfera, nè parlare di quello in che si abbia poca pratica, particolarmente che la presente fatica è indirizzata al suddetto fine, e non ad altro.

Conviene bensì parlare di coloro, da' quali sono costituite, così la Curia, come la Corte: Come sono il Papa, i Cardinali, i Prelati, e gli altri Magistrati, ed Officiali: Ma per il solo fine de' negozj, e delle materie spettanti alla Curia, e non alla Corte, conforme il progresso di tutta la Relazione anderà mostrando.

7

Antichissimo è questo nome, o vocabolo della Curia Romana, ed è molto probabile, che abbia avuto i suoi natali in Roma; attesocchè nella più antica, e nella più autorevole Storia che sia nel mondo, cioè nella Sacra Scrittura, trattandosi de' fatti de' Macabei, se ne fa più volte menzione.

8

Si dice oggi la Curia Romana, non già dalla Città materiale di Roma, ma dalla persona del Pontefice Romano, onde in qualunque luogo questo sia, o dentro, o fuori dell'Italia, ivi si dirà che sia la Curia Romana: Ritenendo questo nome dalla sua primiera origine. Appunto come insegna la pratica nell'Imperio Romano, che sebbene fu trasferito primieramente in Grecia, ed oggi alcune sue reliquie ne sono in Germania, tuttavia ritiene gli stessi nomi, di Romano, e di Cesare.

9

Così l'uno come l'altro vocabolo di *Curia*, e di *Corte* si sono resi communi quasi a tutto il nostro Mondo civile comunicabile, sicchè ad ogni Tribunale ecclesiastico, o secolare, ancorchè piccolo, sogliono quelli convenire, secondo la diversità delle Lingue Latina, e Volgare: Ed anche la parola *Corte* conviene ad ogni Reggia, o Residenza del Principe Sovrano, overo di quel Supremo Magistrato, il quale in figura di Principe, e di Sovrano lo rappresenti.

10

Si dichiara, e si protesta però, che l'ordine il quale si tenga in questa Relazione, nel trattare prima d'uno che dell'altro Tribunale, nasce dal caso, e da quello che suggerisca la memoria, che però non ha da fare pregiudizio ad alcuno: Come ancora quanto si dice di ciascun Tribunale, o Magistrato, o genere di persone, non ha da fermar stato: Nè perchè si tralasci qualche prerogativa, ne avrà da risultare pregiudizio; attesocchè questa è una relazione alla grossa per un'istruzione generale de' forastieri, e per la direzione de' negozj, e non con altro fine, conforme di sopra si è detto. A

11

A *Di tutto ciò nel disc. 1. della Relazione della Curia nel libro 15. del Teatro.*

CAPITOLO SECONDO.

Del Papa, e delle sue diverse persone: E dell' altre persone, o Magistrati, o Tribunali in generale, da quali venga costituita la Curia Romana.

SOMMARIO.

CAP. II.

1 Capo, e Regolatore supremo di questa Curia è il Sommo Pontefice Romano, il quale per un'uso comune di parlare vien chiamato il Papa, cioè il padre de' poveri, essendo da ciò tal parola derivata: E. (conforme si è accennato nella materia Giurisdizionale) in una persona materiale di questo Pontefice, o veramente Papa concorrono più per-
2 sone formali, tra esse totalmente distinte, per la diversità degli effetti, overo de' rispetti, per la quale diversità la legge in tutti gli ordini, o gradi delle persone ammette questo concorso, anche per gli atti tra essi incompatibili, secondo quasi in ogni materia molto frequentemente si è accennato.

La

La prima persona dunque è quella del Sommo Pontefice Romano, cioè del Vicario di Cristo, Capo, Vescovo, e supremo regolatore di tutta la Chiesa Cattolica, della quale tutto il Mondo è territorio, e diocese, con quella giurisdizione, ed autorità che si è accennata nelli capitoli primo, e seguenti del libro terzo della suddetta materia Giurisdizionale, e nel capitolo primo delle Preeminenze: E questa è propriamente quella persona, la quale forma, e costituisce la Curia Romana dapertutto: E sebbene si dice ancora tale per gli altri effetti, e per le altre specie di giurisdizione, le quali competono in ragione delle infrascritte altre persone, però si dice così impropriamente per essere accessorie, e subordinate.

4 La seconda persona è quella del Patriarca d'Occidente, la quale per lo Stato corrente del Mondo, quasi si confonde con la prima persona del Papa, in maniera che de fatto in pratica non se ne abbia considerazione alcuna, eccetto che ad alcuni pochi effetti accennati nella sopradetta materia Giurisdizionale: E particolarmente per quello della giurisdizione del Collegio de' Cardinali in Sede vacante, quando non ostino le Bolle Ponficie, e particolarmente quella di Pio Quarto, con la quale si cammina, conforme ivi parimente si è accennato.

E degna però di molta considerazione la distinzione di questa persona, per chiarire, o per confondere la sciocchezza, o la tristizia di coloro, li quali credendo di mostrare il bell' ingegno, affettando di mostrarsi eruditi, con l'offendere, o col restringere

5 la podestà della Curia Romana, con equivoci manifesti, applicano a queste nostre Parti occidentali li decreti di alcuni Concili Generali, o veramente le Storie, o le tradizioni, le quali feriscano le Parti orientali, non bastando alla gran diversità della ragione: Attesocchè sebbene, anche ivi, la podestà Pontificia universale, secondo la prima persona, è la medesima: Nondimeno, quanto all'esercizio, in molte cose è diversa; mentre in quelle Parti vi sono i proprj Patriarchi: Appunto come se un Monarca grande, avendo il dominio, e la sovranità di più Regni, o Principati, ne concedesse con titolo di Feudo Regale, e di Dignità alcuni di essi a diversi Principi subordinati, e di alcuni ne ritenga il governo immediato per se stesso: Imperciocchè quantunque nelle Parti infeudate ritiene tuttavia l'alto dominio, e la sovranità per alcune occorrenze gravi, e straordinarie, nella maniera che si discorre nel libro primo de' Feudi: Nondimeno s'ingerisce poco nel governo ordinario, e corrente, perchè lo lascia all'infeudato: E per conseguenza si scorge una gran differenza tra le Parti orientali, nelle quali siano i Patriarchi, e queste occidentali,

tali, nelle quali il Papa faccia ancora da Patriarca, sicchè l'equivoco di costoro è troppo manifesto, non riflettendo a questa distinzione: Non che la podestà del Papa, come Papa, e Vescovo della Chiesa Universale sia diversa, mentre da per tutto è la medesima, ma per lo diverso modo dell'esercizio come sopra.

La terza persona parimente ecclesiastica, e spirituale è quella del Vescovo della Città di Roma, e del suo distretto: E sopra questo pare che la pratica sia diversa dalla teorica: Cioè che teoricamente, secondo il suo stato antico, il distretto sia di cento miglia in giro, ma di fatto la giurisdizione del Cardinal Vicario, il quale in nome del Papa rappresenta questa persona di Vescovo, si contiene drento il circuito moderno delle quaranta miglia.

6

Ed in oltre molto considerabile si deve stimare questa distinzione della persona del Vescovo da quella del Papa, per diversi effetti accennati sotto diverse materie, e particolarmente nel libro precedente, trattando de' Regolari, e delle Monache; cioè che quelle licenze, consensi, ed approvazioni, che si diano dal Papa, anche immediatamente per se stesso, o veramente per mezzo del suddetto Vicario, o del Vicegerente in cose congrue al Vescovo, ed all'Ordinario del luogo, non importino il consenso, overo l'approvazione Appostolica, come Papa, quando l'autorità di questo vi fosse ancora necessaria.

7

E la quarta persona è quella di Principe temporale di quel dominio della Chiesa, il quale si dice lo Stato Ecclesiastico, così immediato, come mediato, nell'Italia, ed ancora nella Francia della Città e Stato d'Avignone, e del Contado Venaisino.

Parimente la diversità di questa persona, da quella del Papa, anche per il foro pratico giudiziario, del quale si tratta, importa molto, all'effetto che le leggi, e le altre provisioni, le quali si facciano in ragione di questo Principato temporale, e per il suo governo, fingendosi fatte, come da un Principe laico, non obblighino i Chierici, e le altre persone ecclesiastiche, se non quando espressamente, o congetturalmente apparisca della volontà di mischiarvi l'altra persona del Papa, e di obbligare anche gli ecclesiastici, conforme si va discorrendo in diverse materie, e particolarmente in quella de' Giudizj civili in questo medesimo libro, in occasione della Costituzione Egidiana, circa l'appellazione: Ed ancora nella materia delle Successioni ab intestato nel libro undecimo in proposito degli Statuti, ancorchè siano confermati dal Papa, in ragione di Principe temporale.

8

Anticamente, e ne' tempi della Chiesa primitiva, così per la scarsezza de' Cristiani, come anche per l'oppressione de' Gentili, per

per la quale non si permettea esercizio alcuno della giurisdizione spirituale nella formalità de' giudizj, il Papa facea il tutto da se stesso: Ma doppo, crescendo il numero de' Cristiani, fu introdotto l'uso de' Preti, e de' Chierici per suo ajuto nelle materie spirituali, cioè nell' amministrazione de' Sacramenti, e nella Cura delle Anime: Attesocchè S. Marcello Primo ne fece la distribuzione dentro Roma in diverse Chiese con l' assegnazione d' alcuni Chierici, o Parrocchi, in luogo de' quali sono oggidì subentrati i Cardinali: E S. Dionisio Primo fece la medesima distribuzione di tutto il mondo in Vescovati, e Arcivescovati, overo in Diocesi, e Provincie.

Essendo poi cessate le persecuzioni de' Gentili, con la susseguita tranquillità della Chiesa, ed anche ottenendosi dalla medesima Chiesa il Dominio, e la giurisdizione temporale: Quindi seguì, che non potendo il Papa per se stesso supplire alla cognizione, ed alle decisioni delle cause, così spirituali, come profane, cominciò a valersi dell'ajuto, e dell'opera, primieramente de' suddetti Chierici, chiamati Cardinali, e dipoi d'alcuni suoi Cappellani, li quali oggi si chiamano Auditori di Ruota, e degl' altri Chierici, e ministri secondo la distinzione de' Tribunali, della quale di sotto si va discorrendo: Che però la sua Curia si ridusse alla presente formalità de' Tribunali, e Giudici, e Magistrati: E questi sono di due sorti: Una per le liti, e per le cause contenziose, così civili, come criminali: E l'altra per le cause graziose, e per quei negozj, li quali di loro natura si devono trattare in forma estragiudiziale. 9

In alcuni altri Principati, li Tribunali, overo li Magistrati concorrono egualmente co'l Principe a formare una stessa Corte, overo uno stesso corpo del Principato, del quale il Principe si dice il capo, e gli altri Magistrati, o Tribunali si dicono i membri, a somiglianza di quell'efformazione del corpo cattedratico, la quale si fa dal Vescovo, e dal Capitolo. 10

Ma ciò non cammina nel Principato spirituale del Papa, secondo la prima persona; attesocchè egli è il solo, e l'assoluto Principe, e Sovrano senza la necessaria partecipazione, o connessione degli altri Officiali, e Magistrati, anche dello stesso Collegio de' Cardinali: Attesocchè Cristo ad esso solo diede la podestà, nè questa dipende dalla traslazione, che ne fosse fatta dalli popoli, come seguì nell'Imperadore Romano, a somiglianza del quale gli scrittori l'esemplificano negli altri Principi, ma l'ottiene a dirittura da Cristo, come suo Vicario, e Luogotenente, sicchè negli altri Principi entra il paralello più volte accennato, del marito, e della moglie; cioè che la Repubblica si dica la moglie, come padrona 11

drona della dote, la quale consiste nelle Regalie, e' nelle ragioni del Principato, e che il Principe sia il suo marito: Ma in questo Principato ecclesiastico del Pontificato, il dominio tutto è in potere di Cristo, sicchè di esso è propriamente il Principato: E per conseguenza non vi è la dipendenza dalla Repubblica, nè dal popolo, conforme si accenna nel Proemio, in occasione di trattare de' requisiti della legge, ed anche nella materia Giurisdizionale, in occasione di trattare della podestà del Papa sopra il Concilio

11 Generale, negando quella del Concilio sopra il Papa, con le dichiarazioni ivi accennate: E con la solita protesta di parlare secondo le opinioni ricevute nella Curia per il foro giudiziario esterno pratico, senza entrare, nè ingerirsi nelle questioni de' Teologi, per non esser mia professione: Ed anche il tutto in forma di semplici discorsi.

Che però in questo Principato spirituale entrerà piuttosto il paralello ivi parimente accennato del padre di famiglia, il quale per suo ajuto e solievo nel governo della sua casa, e patrimonio tenga più ministri, ed operarj, maggiori, e minori, li quali formino una stessa corte, o famiglia, come ministri subordinati, e dipendenti, ma non come partecipi del dominio, e dell'amministrazione in ragione propria, e coeguale. A

A *Nel disc. 2. di quest'titolo.*

Quali poi siano questi Magistrati, o Ministri, si va di sotto discorrendo nel progresso di tutta la Relazione: E per quel che spetta alla podestà del Papa, parimente per la Curia, che vuol dire lo stesso, che per il foro esterno pratico, del quale solamente si tratta, si discorre a sufficienza nel suddetto libro terzo della Giurisdizione, dove si potrà vedere, per non ripetere più volte le stesse cose. B

B *Nel suddetto disc. 2.*

CA:

CAPITOLO TERZO.

Del Conclave, cioè del luogo nel quale si faccia l' elezione del Papa: E delle persone alle quali questa elezione appartenga: Ed in qual maniera si debba fare, acciò si possa dire legittima, e canonica.

SOMMARIO.

1 *Che la surrogazione del nuovo Papa si faccia per elezione.*
2 *A quali persone spetti questa elezione.*
3 *Delle funzioni tra la morte del Papa, e l'ingresso nel Conclave.*
4 *Dell'ingresso nel Conclave.*
5 *Della clausura e custodia del Conclave.*
6 *Dell'introduzione de' vittuali, ed altre robbe per le Ruote.*
7 *Della custodia delle Ruote.*
8 *Delli Conclavisti.*
9 *A che fine faccia questa narrazione.*
10 *Della forma dell'elezione.*
11 *Non si dà il voto per Procuratore.*
12 *Non si fa la convocazione degli assenti.*
13 *Quelli che non sono in sacris non hanno voto.*
14 *Non si attendono le Censure non dichiarate.*
15 *Li Cardinali, li quali non abbi preso il Capello, hanno voto.*
16 *In quali possa cadere l'elezione passiva; e perche cada in Cardinali.*
17 *Della giurisdizione del Collegio in Sede vacante.*
18 *Dell'altre funzioni doppo l'elezione.*

CAP. III.

1 ANcorchè nella legge divina del Vangelo, overo in quelle tradizioni degli Appostoli, o altre, le quali come derivanti dalla bocca di Cristo dalla Chiesa sono stimate di legge divina, per quel che si è accennato nel capitolo quarto del Proemio, non si ritrovi espressamente stabilito in che maniera si debba surrogare il nuovo Pontefice in luogo del mancante: Nondimeno pare, che Cristo, parlando con gli Appostoli, usasse i termini dell'elezione, in occasione di dirgli,

dirgli, che egli avea eletto essi, e non che essi avessero eletto lui: Overo per la vicina osservanza nell'immediato successore di S. Pietro: Attesocchè non ostante la nomina fattane in morte della persona di Cleto uomo santissimo, conforme Dio dichiarò nella sua assunzione nel quarto luogo doppo mancati li SS. Lino, e Cleto, seguì l'elezione, e la successione ordinatamente di questi due: Che però così si è sempre continuato nel corso di diciasette secoli, senza interruzione, non ostando tante persecuzioni, e fluttuazioni della Chiesa Cattolica, prima degl'Infedeli, e doppo degli Eretici, e de' Scismatici.

Quindi segue, che si debba credere, che tale fosse la divina volontà; e che però sebbene così i Canonisti, come i Teologi disputano la questione, se il Papa possa eleggere il suo successore: Nondimeno ciò serve per le scuole, e per i circoli, all'effetto d'esercitare l'ingegno: Ma non già per la pratica, nella quale resta fuori d'ogni dubbio, che si debba camminare per via d'elezione.

Essendo il Papa Vescovo, e Capo della Chiesa Universale, dovrebbe l'elezione spettare a tutti i fedeli, nella maniera che nelle Religioni si usa nell'elezione del Generale, conforme nel libro antecedente si accenna, trattando della materia de' Regolari; Ma ciò sarebbe impraticabile, e produrrebbe infiniti inconvenienti, così per la lontananza de' paesi, come anche maggiormente per l'inimicizie delle Nazioni, e de' Principati: Onde vediamo che a poter mettere assieme un Concilio Generale, anche con l'autorità del Papa vivente, e con l'ajuto di molti Principi potenti, vi si stenta tanto, e vi si consuma così lungo tempo, conforme insegnano le Storie di tutti li Concilj celebrati, e particolarmente delli due più moderni di Costanza, e di Trento: Molto più quando la Sede Papale vacasse: Ed ancora ciò era totalmente impraticabile in quei primi tempi, che la Chiesa stava sotto l'oppressioni de' Gentili, sicchè bisognava fare il tutto di nascosto dentro le spelonche, e le cattacombe: Che però da principio la consuetudine introdusse, che la podestà di tutto il popolo Cristiano, e di tutta la Chiesa si trasfondesse nella Chiesa, e nel Clero, e popolo Romano, come luogo della Residenza del Pontefice, e per molti secoli fù praticata l'elezione unitamente dal Clero, e dal popolo: Ma perchè in progresso di tempo ciò cominciò a cagionare de' scismi, e de' molti inconvenienti: Quindi per la stessa consuetudine questa facoltà fù ristretta al solo Clero Romano, costituito dalli Parrocchi, li quali per essere assegnati ad alcune Chiese tra esse distribuite, e per usarsi in quei tempi di spiegare questa assegnazione con la parola *incardinare*, overo *incardinati*, si dicevano Cardinali.

E da ciò nacque l'osservanza, con la quale per tanti secoli si è con-

continuato, e si continua, che per comun consenso della Chiesa questa facoltà, o ragione attiva di eleggere il Papa sia ristretta al solo Collegio de' Cardinali.

Cadendo solamente la questione altrove accennata (sopra la quale non è mia parte il fermare cosa alcuna) cioè quando il caso portasse la vacanza della Sede Papale in tempo che già fosse aperto, ed in piede un Concilio Generale: Dandone il motivo di dubitare la pratica del Concilio di Costanza: Ed (all' incontro) togliendo il dubbio la pratica de' casi più reiterati, nel tempo ch'era in piede il Concilio di Trento, e che concorresse qualche ragione particolare per le contingenze nel sudetto Concilio di Costanza: Pure si lascia in tutto e per tutto il suo luogo alla verità, non essendo mia parte il dirvi cos'alcuna.

Seguito dunque che sia il caso della vacanza della Sede per la morte del Pontefice: In conformità delle Costituzioni Appostoliche, e particolarmente delle ultime di Pio Quarto, di Gregorio Decimoquinto, e di Urbano Ottavo, con le quali si cammina, confermandosi, e respettivamente dichiarandosi le altre antecedenti: Doppo che il Cardinale Camerlengo, con l'intervento del Collegio, de' Chierici di Camera, e de' Maestri di Cerimonie, e di altri Ministri, si sia fatta la recognizione del cadavere del Papa morto, e che il Cardinale Camerlengo avrà avuto in consegna l' anello piscatorio, si pubblica la vacanza col suono lugubre per un' ora della campana grande del Campidoglio.

Per ordine del Decano del Sacro Collegio de' Cardinali si convoca una Congregazione, nella quale intervengono tutti quei Cardinali, li quali siano presenti in Roma, non impediti da infermità, ed in questa Congregazione primieramente si leggono, e si giurano le Bolle sopra l'elezione del Papa, ed altre cose, le quali riguardano il Conclave, ed il tempo della vacanza della Sede Appostolica: E il Cardinale Camerlengo consegna in piena Congregazione l'accennato anello piscatorio al primo Maestro delle Cerimonie, il quale lo fa riconoscere dal Cardinale Decano, e doppo lo porta in giro per tutti li Cardinali; e ciò seguito, egli stesso lo rompe: E lo stesso si fa del piombo

Si deputano ancora molti Officiali, cioè si eleggono di nuovo, o pure si confermano il Generale di Santa Chiesa, ed il Governatore di Roma, ed ancora si fa l'elezione del Governatore del Conclave, la quale suol cadere in un Prelato qualificato de' principali della Corte: E si consegnano alli Chierici di Camera a tal'effetto deputati le scritture della Dataria, e della Segretaria de' Brevi: Si elegge quello, il quale faccia l'orazione sopra l'elezione del Papa; mentre quegli il quale deve fare la funebre, si elegge dal

Car-

Cardinale Nepote del Pontefice morto, e si deputano tre Cardinali, cioè uno di qualsivoglia ordine per la struttura del Conclave, il quale per ordinario si fa nel Palazzo Appostolico Vaticano, come commodo, e capace, e si danno quegli altri ordini, li quali si stimano opportuni, e particolarmente per l'esequie del morto Pontefice, le quali, facendosi nel giorno seguente, continuano per altri otto, nella Chiesa di S. Pietro: E particolarmente si deputano i ministri necessarj, cioè il Confessore, li Medici, il Cerusico, li Barbieri, lo Speziale, i Facchini, ed altri li quali devono servire per la commodità pubblica: Ed in ciascuno di questi giorni, in occasione di andare alla suddetta Chiesa per l'esequie, prima di fare questa funzione, il Collegio si congrega nella Sacristia della medesima Chiesa, per dare udienza agli Ambasciadori de' Re, e de' Principi, ed alli Governatori, e Ministri, e per dare altri ordini, e prendere provisioni.

In queste Congregazioni si scorge la maestà grande del Collegio; mentre dà l'udienza a forma di Principe Sovrano alli medesimi Ambasciadori, li quali si genuflettono: Come ancora i Cardinali in casa, e per la Città vanno con mozzetta, e rocchetto scoverto senza la mantelletta per mostrare la giurisdizione, e la prerogativa di comandare in quel tempo; Ricevendo in casa le visite degli Ambasciadori, e degli altri Principi, ed anche l'ossequio del Baronaggio, e de' Prelati, e di molt'altre persone qualificate, col solito augurio adulatorio a ciascuno di coloro, li quali siano stimati papabili, del futuro Pontificato.

Compite l'esequie novendiali, nel giorno seguente si canta la Messa dello Spirito Santo in S. Pietro e si recita l'accennata orazione sopra l'elezione del nuovo Papa: E dipoi i Cardinali processionalmente se n'entrano in Conclave, il quale in tutto quel giorno resta aperto, fino alle tre ore di notte in circa, stando i Cardinali dentro le loro celle distribuite a sorte, senza privilegio, nè parzialità alcuna: Ed in quelle, vestiti col rocchetto, e mozzetta ricevono le visite, e gli ossequj, ed i medesimi di sopra accennati adulatorj augurj dagli Ambasciatori delle Corone, e degli altri Principi, come ancora dal Baronaggio, dalla Prelatura, e dalla Nobiltà, e da tutta la Corte, dalche in quella giornata si scorge una maestà troppo grande del Collegio.

4

Nella medesima sera si serra il Conclave, il quale da pertutto resta chiuso con muri, sicchè per l'entrata, e per l'uscita non vi resta altro, che la porta principale; della quale, dalla parte di dentro tiene le chiavi il Cardinale Camerlengo; e dalla parte di fuora le [illegible] quell'Officiale, detto il Maresciallo del Conclave, che è un'offizio, il quale per successione da tempo antico risiede

5

nel

nel capo della nobile casa Savelli, il quale (secondo lo stato presente) è il Principe d' Albano: E questo per tal rispetto ha la continua abitazione di giorno e di notte nello stesso palazzo Vaticano, in luogo commodo e vicino al Conclave: E questa porta non si apre se non quando sia necessario per l'ingresso di qualche Cardinale, il quale arrivi doppo la clausura, o veramente che debba uscire qualche Cardinale, o Conclavista per cause d'infirmità, o per occorrenza tale che non si possa in altra maniera praticare: Sicchè quando il Collegio, overo i Capi d' ordini vogliono dar udienza agli Ambasciatori Regi, e di altri Principi, overo agli Officiali per negozj, che non convenga trattarli per la Ruota in quei casi che lo permettano le Bolle Appostoliche, e secondo la loro forma, ciò segua per uno sportello della stessa porta, restando tuttavia questa serrata.

6 L' introduzione delle cose necessarie per il vitto cotidiano, già cotto, e preparato di fuori, così per il pranzo, come per la cena, di tutte l'altre cose che bisognano, si fa all'uso delli Monasterj di Monache, per alcune ruote, accommodate a quest'effetto in diversi luoghi proporzionati alla commodità di tutti: E per queste ruote ancora nelli casi parimente permessi dalle medesime Bolle, overamente (secondo la loro ricevuta interpretazione si parla alli Cardinali, ed alli Conclavisti.

7 Alla guardia, e custodia di queste ruote assistono alcuni Prelati giornalmente assegnati dal Governatore del Conclave, secondo le varie specie, o sfere de' Prelati; cioè che ad'una ruota assistono li Vescovi, gli Arcivescovi, e li Patriarchi: Ad un' altra gli Auditori della Ruota: Ad'un'altra li Chierici di Camera: E ad un altra la restante Prelatura di Segnatura: Ed ancora ad una assistono li Conservatori del Popolo Romano, li quali per tal'effetto hanno parimente l'abitazione nello stesso Palazzo del Conclave, e sogliono assumere alla loro assistenza alcuni nobili secolari.

Assistono i suddetti custodi, come ascoltatori di quello che si discorre, acciò non si discorra di altro, se non di quello che (come sopra) permettono le Bolle, ed ancora per rivedere diligentemente le vivande, e le altre robbe, le quali s'introducono, o che si estraono, acciò non vi siano lettere, o viglietti, o altre cose proibite dalle Bolle.

8 Restano nello stesso Conclave rinchiusi con li Cardinali, due soli de' loro famigliari, veri, ed attuali, per assistere al servizio della loro persona, e questi si dicono conclavisti: Eccetto gl' infermi a' quali si concede d'avere il terzo conclavista: Ed in oltre vi si introducono sotto la stessa clausura diverse persone per il servizio pubblico, overo comune, cioè: Un Religioso il quale fac-

cia la parte di Confessore e di Predicatore: Li Maestri delle Cerimonie: Il Sagrista del Papa: Il Secretario del Collegio: Due Medici: Un Chirurgo: Uno Speziale col suo ajutante: Due Barbieri, e due ajutanti: Un Falegname, ed il muratore, e qualche competente numero di facchini: Il Fontaniero, ed altri ministri per i servizj bassi, ma non già per apparecchiare le vivande; mentre ciò si fà di fuori nello stesso palazzo nell' officine destinate a ciascun Cardinale distintamente da' proprj servitori con l'assistenza del suo scalco, il quale anche si dice conclavista, e gode delli loro privilegj.

Nè si deve stimare fuori di proposito, anche per il fine del foro pratico giudiziario, il narrare tutto ciò, ed il rimanente che di sotto si và narrando; attesocchè occorre frequentemente di questo disputare, così per li privilegj de' Conclavisti, de' quali occorre trattare in occasione delle Pensioni, come ancora perchè in alcuni casi, in conformità delle suddette Costituzioni Appostoliche ciò influisce alla validità dell'elezione del Papa.

9

Serrato dunque il Conclave, nel quale (in conformità delle dette Bolle) con una scommoda, e stretta abitazione, come anche con un vitto frugale a proporzione della qualità delle persone, vivono tanti personaggi avvezzi a vivere nelli grandi, e sontuosi palazzi con una gran servitù, ad uso de' Principi, conforme conviene alla maestà della dignità, per il fine di necessitarli con il patimento ad abbreviare l'elezione.

10

Anticamente (per quello che insegnano le Storie, ed i diarj de' Conclavi) la forma dell'elezione avea del tumultuario, facendosi pubblicamente per adorazione, senza determinazione di ora, o di tempo, dal che nasceano degl'inconvenienti: Ma oggi si è rimediato con la Bolla di Gregorio Decimoquinto, la quale è stata in molte parti dichiarata, o supplita da quella d'Urbano Ottovo Successore; mentre con queste Bolle si prescrive la forma dello scrutinio, e dell'accesso, respettivamente, conforme il curioso nelle medesime potrà vedere; attesocchè sarebbe sovverchia digressione non proporzionata a quest'Opera, il volerla narrare per minuto, dovendosi fare lo scrutinio due volte il giorno cioè la mattina, ed il doppo pranzo.

Restando ferma la disposizione de' Canoni, e delle Costituzioni antiche, sopra la necessità che questa elezione debba essere conchiusa dalle due terze Parti de' voti, li quali sono in Conclave, senza computare il voto dell' eletto, e senza ammettere quella facoltà, che da' Canoni nell'altre elezioni si concede agli assenti, li quali siano legittimamente impediti di dare il voto per procuratore, conforme si è accennato nel libro duodecimo nel titolo de' Cano-

11

Canonici, e del Capitolo: Concedendosi solamente agl'infermi, li quali siano in Conclave, ma che non possano andare in Cappella, il dare il voto in iscritto, il quale si mette in una cassetta chiusa a questo effetto destinata, la quale si porta per le celle degli infermi da tre Cardinali, li quali si dicono infermieri, e si apre pubblicamente in Cappella nell'atto dello scrutinio.

E sebbene nell'altre elezioni deve precedere la convocazione degli assenti, almeno dentro due giornate, o pure l'intimazione del tempo del congresso, con qualche termine competente, per editto pubblico, per lettere citatorie circolari, overo in altra forma, che sia in uso: Nondimeno ciò non si pratica in queste specie d' elezione: Bensicchè la sua qualità opera la convocazione, e la venuta di tutti con diligenza, anche da lontani paesi; mentre si tratta di fatto notorio, del quale si mandano gli avvisi con le staffette, o corrieri da per tutto.

12

A rispetto delli presenti cammina lo stesso, che generalmente si ha nell'altre elezioni; cioè che quelli, li quali non siano in *Sacris*, non abbiano voto: Però, forse mai se ne dà il caso; attesocchè ordinariamente quei Cardinali, i quali non siano in *Sacris*, non sogliono trascurare di ottenere sopra di ciò la dispensa Appostolica: E più espressamente, e con minor dubbio in questa specie d' elezione cammina quel che generalmente sta ricevuto nell' altre; cioè che non si attendono le Censure, e gli altri impedimenti, li quali si pretendono contro li Cardinali, quando non siano espressamente dichiarate prima che venga il caso.

13

14

Fu ne' tempi antichi dubitato, se dovesse aver voto quel Cardinale, il quale non avesse preso il cappello Cardinalizio, nè avesse adempite quelle solennità, che si sogliono adempire, o pure che doppo averlo preso in tempo, che se gli fosse chiusa la bocca: Però oggi resta fuori d' ogni dubbio, che ciò non osti, per la dichiarazione di Pio V.: Attesocchè si dice perfettamente Cardinale a tutti gli effetti nell' istante che il Papa lo crea tale in Concistoro: E quanto a' voti, li quali si diano condizionali, o incerti, ed aerei, camminano le stesse regole generali della ragion comune, o veramente si cammina con quello che se ne sia disposto nelle sopraddette Bolle di Pio Quarto, Gregorio Decimoquinto, ed Urbano Ottavo.

15

Quanto all'elezione passiva, cioè quali persone sieno capaci del Pontificato, ed in quali possa l' elezione legittimamente cadere: La regola generale dispone, che ogni Cattolico, il quale sia capace dell'uso della ragione, possa esser eletto, sicchè i Scrittori, così Canonisti, come Teologi vanno sopra ciò facendo delle dispute intorno al mondo da tenersi, quando fosse eletto un'ammogliato, o ve-

16

o veramente in cieco, e simili: Però simili questioni servono per le Scuole, e per l'accademie, overo per i circoli, all'effetto d'esercitare l'ingegno; mentre per quanto insegna la sperienza non si dà il caso, che occorrano in pratica.

E portando l'osservanza continuata quasi di tre secoli, e particolarmente doppo sopito il famoso Scisma col Concilio di Costanza, che l'elezione sia sempre caduta in persona di un Cardinale: Quindi il volgo ignorante crede, che ciò sia necessario, e che non si possa eleggere altra sorte di persone, la quale non sia Cardinale: E l'altro volgo di coloro, li quali con un poco di grammatica, overo d'infarinatura delle cose del mondo credono di essere sapientoni, e di sapere il tutto, ancorchè in sostanza siano più ignoranti de' volgari, stima che questa sia una cosa mal fatta, di restringere l'elezione tra essi elettori, escludendone de fatto tanti Prelati, ed altri soggetti degni.

Però conforme la prima opinione contiene una semplicità della gente idiota, la quale giudica da quel che vede di fatto in pratica: Così l'altra contiene una sciocca satira senza fondamento: Attesocchè, conforme il Concilio di Trento, in occasione di trattare del Vicario Capitolare in Sede vacante, loda che essendovi nel Capitolo persone idonee, debba piuttosto in queste cadere l'elezione: E molto più al caso, i Canoni, ed i Concilj proibiscono l'assunzione alle dignità, ed alli gradi maggiori per salto, comandando il passaggio ordinato per i gradi: Così conviene fare in questa specie d'elezione; mentre la Dignità Cardinalizia è un grado di gran preparazione per l'altra maggiore Pontificia, per la notizia, che ne' Concistori, e nelle Congregazioni si acquista de' negozj, li quali spettano al buon governo dell'uno, e dell'altro Principato, e delle cose del Mondo, in maniera che per lo più non si entra nel posto come uomo nuovo, e non informato: E particolarmente perchè quelli, li quali si assumono alla Dignità Cardinalizia, anche per prima sogliono essere sufficientemente informati delle medesime cose, in occasione delle Nunziature, e dell' altre cariche da essi esercitate; che però sarebbe piuttosto errore, quando nel Collegio vi siano persone abili, e pratiche, di eleggere un forastiero non pratico, ancorchè fosse per altro savjssimo, e di santissimi costumi.

E lasciando le Storie più antiche, ma restringendosi alle più moderne: Ciò ha insegnato l'esperienza in Celestino Quinto, il quale dalla Chiesa è venerato come Santo: Ed anche in Adriano Sesto da tutti confessato uomo dottissimo di gran bontà, e prudenza, il primo de' quali non era Cardinale, com' era il secondo: E tuttavia ad ambi pregiudicò la poca pratica, con tal

si

si simili: E ciò a discorrerla solamente con le ragioni umane, senza valersi dell'altro motivo più efficace, e concludente appresso i Cattolici, cioè dell'operazione dello Spirito Santo.

Ma discorrendola ancora dall' evento, o con quel argomento, che li Dialettici dicono *a posteriori*: La pratica insegna, che quando si sia uscito fuori del Collegio, per il più ne siano nati degl' inconvenienti: Attesocchè oltre il suddetto caso di Celestino V. overo S. Pietro Morone, il quale fu necessitato rinunciare tra pochi mesi il Pontificato di una lunga vacanza per la morte di Benedetto Nono: Quando doppo la discordia tra Cardinali seguì l'elezione del Pontefice fuori del Collegio nella persona dell' Arcivescovo di Bordeos, chiamato Clemente V. e ne nacque un' inconveniente il quale partorì tanti pregiudizj, per la traslazione della Sedia in Francia: Et essendo Gregorio XI., doppo il corso d' anni settanta in circa, ritornato alla solita Residenza di Roma, nella sua morte (per la stessa discrepanza tra Cardinali) fu eletto l' Arcivescovo di Bari, chiamato Urbano VI.: Ma da ciò cominciò lo Scisma così pernicioso, il quale durò per anni quaranta in circa, e fu sopito con il Concilio di Costanza nell' elezione del Cardinale Colonna chiamato Martino V. in tempo che vi erano attualmente tre, ciascuno de' quali pretendea d'esser Papa; uno de' quali si chiamava Gregorio XII.: L'altro Giovanni XXII.: E l' ultimo Benedetto XIII., conforme si è accennato nel libro terzo della Giurisdizione, trattando della questione, se il Concilio sia sopra il Papa; e se lo possa deporre. Dunque anche dall' evento si vede, che la volontà di Dio sia in conformità di quello che porta la pratica continuata dal suddetto Martino fino al presente.

Quale poi sia la giurisdizione del Collegio nel tempo della Sede vacante si è discorso nel suddetto libro, nella materia della 17 Giurisdizione, e più distintamente se ne tratta nel Teatro; non essendo materia facile ad essere moralizata per la capacità de' non professori.

Conchiusa, che sia legittimamente l'elezione del nuovo Pontefi- 18 ce, e ricevuta che abbia l'adorazione in cappella dalli Cardinali, si rompe la clausura del Conclave, e vi s'introducono gli Ambasciadori de' Principi, il Baronaggio; la Prelatura, e la Corte tutta: Ed indi il Pontefice nuovamente eletto, vestito in abito Pontificio, eccetto il triregno, che non si usa se non doppo la coronazione, ma con la mitria, e col piviale, viene portato in spalla con la solita Sedia elevata dentro la Chiesa di San Pietro, dove assiso su l' altare maggiore, riceve pubblicamente, e solennemente l'adorazione da' Cardinali.

Questa però è una solennità maggiore, la quale non è precisamente necessaria, dicendosi già perfettamente Papa subito che sia conclusa la legittima elezione dalla maggior parte costituita, come si è detto, dalli due terzi almeno de' Cardinali presenti in Conclave: E la prima adorazione in cappella è un'atto di possesso: Sicchè, sebbene doppo alcuni giorni si fa l'altra solennità dell'incoronazione per mano del primo Cardinale Diacono: Nondimeno questa solennità dell'incoronazione è di vantaggio: Usandosi anche per stile di non far Bolle, nè di segnar Suppliche, prima di questa solennità: Ma ciò non opera acquisto di podestà maggiore.

Che però quantunque le regole della Cancellaria si sogliano pubblicare anche doppo, tuttavia si dichiara, che abbraccino tutte le vacanze, dallo stesso giorno della creazione, ed anche le vacanze occorse in tempo di Sede vacante in quei mesi, che per altro sarebbono stati riservati, quando la Sede non fosse stata vacante, se in quel giorno non fosse già seguita la provista, per quel che se ne accenna nella materia Beneficiale.

Si fa ancora doppo l'incoronazione l'altra solennità del possesso nella Chiesa di S. Giovanni Laterano: Ma parimente questa è una cerimonia, la quale viene attribuita più alla persona di Vescovo particolare di Roma, che di Papa, e di Vescovo universale della Chiesa.

Bensicchè, quando occorra il caso (molto raro però in prattica) che l'eletto non fosse consecrato Vescovo; in tal caso, prima della coronazione, si fa ancora la consecrazione per mano del Vescovo Ostiense, il quale è il Decano del Collegio de' Cardinali, e con quelle solennità, delle quali spetta più il discorrere alli maestri delle cerimonie che alli Giuristi per il foro: Con il di più, che si accenna nel Teatro. A

A Di tutto ciò nel disc. 3. di questo titolo.

CA:

CAPITOLO QUARTO.

Del Conciſtoro; e degli Atti Conciſtoriali, quali ſiano.

SOMMARIO.

1 *Della funzione del Conciſtoro.*
2 *Delle diverſe ſpecie del Conciſtoro.*
3 *Del Conciſtoro pubblico.*
4 *Del modo che ſi tenea anticamente il Conciſtoro ordinario ſecreto.*
5 *Del modo preſente; e come v'intervengono il Papa, ed i Cardinali.*
6 *Della creazione delli Cardinali.*
7 *Della Proviſta delli Veſcovati, ed Arciveſcovati.*
8 *Della traslazione de' Veſcovi.*
9 *Si concede il Pallio.*
10 *Si creano i Legati.*
11 *Si erigono le nuove Cattedrali, o Metropolitane.*
12 *Si conchiudono le Canonizazioni.*
13 *Degli altri negozj che ſi trattano in Conciſtoro.*
14 *Del rotolo de' Cardinali.*
15 *Dell'ozione de' titoli tra Cardinali.*

CAP. IV.

1 Reato che ſia il Papa, e fatte le ſolite cerimonie, e funzioni, nella maniera che ſi è accennato nel capitolo antecedente: La prima funzione è quella, la quale da eſſo ſi ſuol fare nel Conciſtoro, del rendimento delle grazie, e del gradimento al Collegio della ſua elezione, trattando anche de' negozj, quando la loro urgenza lo richiedeſſe: Ed in queſto primo Conciſtoro il Papa interviene con il Piviale, e con la Mitra, nel modo che ſuole intervenire nel Conciſtoro pubblico, e ſolenne.

Queſta funzione del Conciſtoro in generale è la maggiore, che ſia nella Corte, come in un Supremo Senato, o Conſeſſo, il quale viene coſtituito dal Principe Sovrano, con i ſuoi Senatori, o Collaterali, e Conſiglieri, che ſono i Cardinali.

In tre maniere si suole tenere il Concistoro. Uno, che si dice del Concistoro ordinario e secreto: L'altro detto pubblico e solenne: Ed il terzo, nominato semipubblico, cioè che participa dell'una e dell'altra qualità, perchè vi si faccia qualche funzione proporzionata al Concistoro pubblico, ed ancora vi si tratti de' negozj in forma di secreto.

Del pubblico, e solenne appartiene piuttosto trattare alli Maestri delle Cerimonie, non trattandovisi negozj spettanti alla Curia forense, ma piuttosto alla cerimoniale: Come sono: Li ricevimenti de' Re, e de' Principi grandi, overo de' loro Ambasciadori d'ubbidienza: Il dare il cappello Cardinalizio a' Cardinali nuovamente creati, e cose simili: Ed in questo Concistoro, in quel mentre che il Papa aspetta, acciò non stia ozioso, v' intervengono alcuni Avvocati Concistoriali, li quali informano in Lingua Latina, ed a forma d'orazione, delle virtù, e de' meriti di qualche Servo di Dio, supplicandolo della Canonizzazione, o della Beatificazione, o veramente per la concessione del culto.

3

Semipubblico si dice quel Concistoro, il quale si faccia per il medesimo effetto della Canonizzazione, della quale sia preparatorio; mentre in questo si ammettono ancora tutti li Vescovi, e gli Arcivescovi, li quali si ritrovano nella Corte a dare il voto, come per immagine, o figura di un Concilio generale, o veramente di una rappresentazione della Chiesa universale: Però la parte forense in questa materia, consiste nell'esame che se ne fa nella Congregazione de' Riti, più volte tenuta, ed anche nel Concistoro segreto, per quello che se ne accenna di sotto nel capitolo decimo quarto, trattando della suddetta Congregazione de' Riti.

La più frequente specie è quella del Concistoro secreto, ed ordinario, nel quale anticamente il Papa conosceva, e decideva per se stesso tutte le cause, le quali di presente si conoscono, e si decidono dalle Sacre Congregazioni Cardinalizie, e dagli altri Giudici, e Tribunali della Curia, dei quali di sotto si discorrerà: E quindi seguiva, che il Concistoro si tenesse quasi cotidianamente, e ne' tempi più moderni due volte la settimana: Ed ivi si disputassero le cause, con gli Avvocati, e con i Procuratori in forma contenziosa, ed ancora si sbrigassero quei negozj graziosi, li quali di presente si esplicano dalla Dataria, e dalla Segretaria de' Brevi, e da' diversi altri Organi, ed Officiali: Ma crescendo li negozj, e stimandosi che queste così frequenti, e pubbliche funzioni fossero poco decenti alla maestà del Papa, e del Collegio de' Cardinali: Quindi seguì, che li negozj in gran parte si cominciassero ad appoggiare ad alcuni Tribunali, ed

4

ed Officiali, ritenendone alcuni da trattarsi nel Conciſtoro.

Diſcorrendo dunque di queſta funzione ſecondo lo ſtato preſente: Il Conciſtoro (per ordinario) è ſolito tenerſi due volte il meſe, nel giorno di Lunedì, quando queſto non ſia feſtivo, nel qual caſo, o ſi traſporta per l'altro Lunedì non impedito, o veramente ſi tiene in un'altra giornata non impedita, ſecondo che porti la neceſſità, o la contingenza de' caſi, e de' negozj, e ciò ſuole occorrere nel Mercordì, o Venerdì, ancorchè ciò ſegua molto di raro.

Se ne fa l' intimazione alli Cardinali per li Curſori un giorno avanti, e per ordinario ſi tiene di mattina, ancorchè alle volte il caſo porti di tenerlo di giorno, o di ſera, ſecondo che piaccia al Papa, o che ricerchi la qualità, e l' urgenza de' negozj, ma parimente molto rari ſono i caſi, che ſi muti il ſolito ſtile della mattina: Si tiene il Conciſtoro in una ſtanza grande a ciò deſtinata, in quel palazzo, nel quale abita il Papa: E li Cardinali con l'abito di Città, cioè rocchetto, mantelletta, e mozzetta vanno a queſta funzione con pompa, e come volgarmente ſi dice con *corteggio*, nella maniera che ſi va alle cappelle, ed all' altre funzioni ſolenni, ſicchè vi ſi ſcorge una maeſtà grande, e ſi verifica quello che gli antichi Scrittori diſſero de' Senatori dell' antica Repubblica Romana, cioè che foſſero tanti Re, quanti Senatori.

Giunti al palazzo Pontificio, a piedi le ſcale ſi mettono nell' abito della capella, o di altra ſolennità, cioè con rocchetto, cappa magna, e berretta: Ed arrivati alla ſtanza deſtinata, ſi mettono ivi a ſedere in alcuni banchi di legno con ſpalliere, aſpettando che dalle ſue ſtanze arrivi il Papa, il quale quando vi ſia un competente numero di Cardinali, vi giunge, e ſi mette a ſedere a capo della ſtanza in una ſedia di velluto ſotto il baldacchino, con la predella di ſotto coperta con tappeto, ed a porte aperte pubblicamente, ed a viſta di quelli, li quali ſiano venuti corteggiando li Cardinali, e degli altri, con il ſolito abito domeſtico di veſte bianca, rocchetto, e mozzetta roſſa di velluto, o di raſo, ſtola, e camauro, dà l' udienza auricolare a qualſivoglia Cardinale, il quale la domandi.

In queſta funzione particolarmente ſi ſcorge la maeſtà grande di queſto Principe; atteſocchè ſi vedono de' Cardinali, li quali per naſcita ſiano Principi, e Signori grandi, o veramente di quelli, delli quali lo ſteſſo Pontefice ne' tempi andati foſſe ſtato familiare, o miniſtro attuale, ſtare in piede, e ſcoverto, con berretta in mano: Ed in tanto gli altri ſtanno coverti, ſedendo nelli banchi ſuddetti.

Finita.

Finita l'udienza, o pure quando il Papa non voglia più darla, dal Chierico del Conciſtoro ſi pubblica ad alta voce *l'extra omnes*, cioè che debbano uſcire tutti dalla ſtanza, nella quale però reſtano i Cardinali ſolamente a porte chiuſe, aſſiſtendo in una retrocamera li maeſtri delle cerimonie, ed alcuni altri officiali per eſeguire quello che occorra: E ſi trattano i negozj conciſtoriali, cioè che il Papa propone quello che gli occorra, e ſente il voto de' Cardinali, facendoſi i decreti, li quali ſi ſtendono dal Cardinale Vicecancelliero, ſicchè queſto faccia la figura del Notaro, o del Segretario del Papa, e del Conciſtoro: Atteſocchè ſebbene vi è un certo officiale, il quale ſi dice il Segretario del Conciſtoro, overo del Collegio: Nondimeno queſto è un'officio privato, per alcuni negozj ſpettanti agl'intereſſi, ed alla maſſa degli emolumenti del Collegio, ma non è Segretario degli atti conciſtoriali.

La primaria, e la più principale funzione pare, che ſia quella della nuova creazione de' Cardinali, per empire i luoghi vacanti; mentre oggi per la Bolla di Siſto V. non vi è più quell'incertezza di numero, la quale era anticamente, e che in ogni promozione cagionava occaſioni di doglianze, e di mormorazioni, quando ſe ne promoveſſero in numero inſolito: Atteſocchè per la Bolla ſuddetta ſi è ſtabilito il numero di ſettanta, conforme ſi è accennato nel libro terzo: Cioè, ſei Veſcovi, che ſono li più antichi per ozione, cinquanta Preti; E quattordici Diaconi, ſicchè ſi ſa quanti luoghi vachino: E queſti ſi ſogliono empire tutti, o in parte, ſecondo le contingenze de' tempi.

Il modo di fare queſta promozione, è che il Papa nel principio, o nel fine del Conciſtorio dice alli Cardinali, che *abbiano de' nuovi fratelli*, li quali da eſſo ſi nominano, domandandogli che coſa gliene paja: E per ordinario ſi approvano, e ſi lodano da tutti, o con ſegni affermativi levandoſi la beretta, e chinando il capo, o veramente dicendo ciaſcuno alcune poche parole in lode de' promoſſi: Eſſendo andate totalmente in diſuſo quelle oppoſizioni, le quali ſi portano dalle tradizioni, overo dagl'Iſtorici, ed anche da alcuni ſcrittori Giuriſti; che però vi ſi fa il decreto, e ſi pubblica la promozione, ed in tal maniera quelli, li quali ſono così pubblicati dal Papa, ſi dicono, e diventano ſubito perfettamente Cardinali: Atteſocchè, ſebbene ſi fanno alcune cerimonie nel darſeli il cappello, e la beretta, nondimeno non ſono preciſamente neceſſarie per le prerogative cardinalizie, per quello che ſi è detto nel capitolo antecedente, ſicchè parimente ſono bandite dalla pratica quelle queſtioni, le quali furono diſputate per alcuni Giuriſti antichi.

L'altra funzione conciſtoriale è quella della Proviſta delle Chie-

ſe

se Metropolitane, e Cattedrali, ed anche di quelli Monasterj, li quali siano concistoriali, cioè di quelle Cattedrali, o Metropolitane, le quali abbiano la giurisdizione, e l'amministrazione attuale, nelle quali si pratica quello che di sotto se n'accenna; attesocchè quelle le quali siano titolari solamente, per esser occupate dagl'infedeli, o dagli Eretici, ancorchè regolarmente si provedano ancora in Concistoro, tuttavia non si fa il processo sopra lo stato della Chiesa, il quale dal Cardinale relatore si dice piuttosto degno di pianto che di relazione, facendosi solamente il processo sopra le qualità del promovendo: Ed anche alle volte si provedono per Breve fuori del Concistoro, ancorchè ciò segua di raro.

Prima di venire a quest'atto della Provista de' Vescovati attuali, devono precedere alcun' altre funzioni: Attesocchè doppo che il Papa di moto proprio, overo a nomina de' Principi, o per elezione o postulazione de' capitoli abbia eletto il soggetto per quella Chiesa vacante: Se sarà Chiesa dentro l'Italia, o nell'Isole aggiacenti, si dovrà esporre all' esame, conforme si discorre di sotto nel capitolo diciotto, trattando della Congregazione dell' esame de' Vescovi: E quando sia stato approvato nell' esame, si deputa un Cardinale come relatore, avanti il quale si forma il processo sopra la vita, e li costumi, e gli altri requisiti del provisto, ed ancora sopra lo stato della Chiesa: E fatto tutto ciò dal medesimo Cardinale, l' elezione si preconiza in un Concistoro, narrando tutto quello che sia giustificato nel processo, all' effetto che li Cardinali possano pigliare informazione del tutto, e nel seguente Concistoro possano dire quel che gli occorresse in contrario: E dipoi nell' altro seguente Concistoro dal medesimo Cardinale si fa l' altr' atto, il quale si dice della *proposizione*: E quando non vi sia opposizione alcuna, la quale per ordinario non vi suol'essere, mentre tutti deferendo al giudizio del Papa, il quale l'abbia eletto, o che abbia accettato, la nomina o l' elezione, fanno l'accennato atto approvativo, con levarsi la beretta, ed inchinando il capo, il Papa fa il decreto sopra la provista di quel soggetto, il quale perciò diventa subito Vescovo, o Arcivescovo, così circa l'uso dell'abito, ed i trattamenti, come anche circa la giurisdizione, eccettuate quelle cose, le quali spettano all' ordine, per le quali dopoi vi bisogna la consecratione: E questo per ordinario si fa da un Cardinale con due Vescovi Assistenti, o pure da tre Vescovi: Bensicchè alle volte la proposizione si fa dal medesimo Papa, come suole occorrere, quando si tratta di persone, o di Chiese molto qualificate, ed in tal caso non si fa l' atto della preconizazione, sicchè basta un solo Concistoro: Ed

al

al Cardinale relatore spetta la propina come mercede della fatica nel fare il processo, ed altri atti, la quale si calcola alla ragione del quindici per cento della tassa della Chiesa.

Atto Concistoriale ancora è la traslazione, la quale si faccia da un Vescovato all'altro: O veramente l'assoluzione dal vincolo del-
8 la Chiesa, con ammetter la rassegna libera, mentre ciò parimente si fa in Concistoro.

E nello stesso Concistoro si fa la concessione del Pallio agli Arcivescovi, ed anche ad alcuni Vescovi, li quali l' abbiano per
9 privilegio: Come in Italia sono, Lucca, e Pavia: In Germania il Vescovo di Bamberga: In Francia il Vescovo d'Artun, il quale si dice Augustodonense: In Polonia lo pretende il Vescovo di Cracovia, ed in Ungheria quello il quale si dice delle cinque Chiese, tanto nominato nelle Storie del Concilio di Trento: E ciò segue per ordinario nel Conistoro seguente doppo la proposizione: E per questa funzione s' ammettono in Concistoro gli Avvocati Concistoriali con il Procuratore di quel Prelato, il quale chieda il Pallio, sicchè l'Avvocato ora per lui, e per ciò si dicono concistoriali di un certo numero provisti dal Papa in officio, perchè ad'essi solamente si concede quest'adito nel Concistoro per queste funzioni, conforme si discorre nel capitolo 41.

In Concistoro ancora si fa la deputazione delli Legati a latere, li quali si spediscono a' Principi per le pubbliche occorrenze, ed
10 ancora di quei Legati, li quali si deputano per alcune Provincie dello Stato Ecclesiastico.

Concistoriali parimente sono le nuove erezioni delle Chiese Cattedrali, o Metropolitane, o pure le loro unioni, quando vi con-
11 corrano quelle cause, delle quali si discorre di sotto nel capitolo decimoquinto, trattando della Congregazione Concistoriale.

La Canonizazione di qualche servo di Dio si conchiude, overo si decreta in Concistoro, doppo che si sia esaminata la materia
12 nella Congregazione de' Riti, conforme di sopra si è accennato, e si discorre di sotto, trattando della Congregazione de' Riti nel capitolo decimoquarto.

Si trattano ancora in Concistoro le occorrenze della Cristianità, e gli altri negozj gravi, come per esempio di pace, o di
13 guerra, o di mediazione tra Principi, ed anche alle volte qualche grave negozio, il quale riguardi il governo del Principato temporale, conforme al Papa paja opportuno: Conforme particolarmente occorre in quello che riguarda la Bolla di Pio V. di non infeudare; che però non vi cade una regola certa e generale, come cade negli altri atti suddetti del Principato ecclesiastico, li quali per stile corrente siano di loro natura Concistoriali.

Questi

Questi Atti Concistoriali producono alcuni emolumenti, nelli quali, ed in cert'altra participazione dell'espedizione di Cancellaria consiste una specie di distribuzioni cotidiane de' Cardinali presenti solamente: E questa distribuzione si fa ogni sei mesi: Dicen-
14 dosi presente a quest' effetto quel Cardinale, il quale sia presente in Roma in certi tempi stabiliti in alcuni capitoli del Collegio, ancorchè non intervenisse in Concistoro: E questa massa, o distribuzione si chiama il rotolo del cappello Cardinalizio, la quale si amministra per turno da uno de' Cardinali, il quale si chiama il Camerlengo, ed il suo officio suole durare per un' anno, quando non occorra continuare l'anno seguente per supplire le parti dell'altro Cardinale, il qual segue, perchè sia impedito: Essendo diverso dal Cardinale Camerlengo di Santa Chiesa, del quale di sotto si discorre: E per tal'effetto vi sono più ministri inferiori: Uno de' quali si chiama il Secretario, del quale di sopra si è fatta menzione: L'altro il Computista del Collegio. Il terzo 'l Depositario: E finalmente il Procuratore.

Parimente in Concistoro si fa l'ozione degli Ordini, e de' Titoli Cardinalizj, cioè da Prete passare al Vescovato, o da Diacono passare al Presbiterato, overo passare da un Vescovato, o da un
15 Titolo all' altro: Concedendosi questa facoltà di ottare solamente a' presenti in Concistoro, quando il Papa per grazia speciale non ne conceda la dispensa a qualche Cardinale assente, conforme alle volte insegna la pratica: Con il di più che sopra ciò si va accennando nel Teatro in questo medesimo titolo, ed anche nella materia Beneficiale, in occasione di discorrere della Riserva dell' Abbazie, e delle Commende, la quale nasce da questa qualità Concistoriale. A

Nel disc. 5. di questo titolo.

CA-

CAPITOLO QUINTO.

Degli Officiali, e Ministri del Papa, li quali assistono appresso di esso nel Palazzo Appostolico. Cioè il Datario, il Secretario de' Brevi, e diversi altri Secretarj: E degl'altri Officiali del Palazzo.

SOMMARIO.

CAP. V.

DI due sorti sono gli Officiali, e li Magistrati, e gli altri Ministri del Papa, dalli quali viene costituita la Curia. Una, cioè di coloro, li quali vivono nello stesso Palazzo Appostolico, ed assistono continuamente al suo servizio, come una specie di famigliari continui: E l'altra di coloro, li quali costituiscono le Congregazioni, e li Tribunali, vivendo nelle proprie case; che però si dicono ancora familiari del Papa, ma più rimoti, e per una certa funzione, o impropriètà legale.

Della prima specie sono: Primieramente quel ministro, il quale è il Sopraintendente Generale dello Stato Ecclesiastico, ed è partecipe di tutti li negozj dell'uno e dell'altro Principato: E questo volgarmente si dice il Cardinale Nipote, per rispetto che per lo più quegli che per natura, o per adozione, si assume dal Pontefice Regnante in Nipote con quel titolo, o adietto, che solea

1

esso

esso usare in stato di Cardinale, come persona di maggior confidenza, si suole assumere a questa carica; sicchè, non solamente ha la sopraintendenza giurisdizionale, con la Prefettura di quella Congregazione, la quale si dice della Consulta, in quello che riguarda il governo dello Stato temporale; conforme di sotto si discorre, trattando di questa Congregazione nel capitolo vigesimo: Ma ancora è partecipe di tutti gli altri negozj, così civili e giurisdizionali, come anche politici: Che però doppo che gli Ambasciadori de' Principi, e gli altri Officiali siano stati all'udienza ordinaria, o straordinaria del Papa nelli giorni stabiliti, vanno ancora all'udienza di questo Primo Ministro, il quale in questo Principato è di qualche autorità considerabile, conforme ordinariamente in tutti i Principati suol'essere il Primo Ministro, per trattare continuamente col Principe, e per la confidenza che questi abbia con esso lui: E quindi segue che ad'esso si crede in quelle cose che asserisca essersegli ordinate dal Papa: E volgarmente dalli Forensi si dice che abbia l'oracolo della voce viva. A

A *Di questo si tratta nel discorso 6. di questo titolo.*

2 Il Secondo Ministro Palatino, e continuo assistente, partecipe de' negozj politici dell'uno, e dell'altro Principato, ed anche in qualche parte de' civili, il quale ogni giorno ed anche più volte in uno stesso giorno, quando così ricerchi l'oportunità de' negozi viene ammesso all'udienza del Papa, è quegli il quale si chiama il Segretario di Stato; E questi suol'essere alle volte Prelato, ed alle volte Cardinale, secondo l'arbitrio del Pontefice regnante, di maggiore, o minore autorità, o vaglia, secondo le stesse contingenze accennate del Cardinale Nipote.

Queste due cariche non sono totalmente aliene dalli negozj forensi della Curia; attesochè in molte cose con le loro lettere, o biglietti, overo in voce da essi si pubblicano gli oracoli del Papa anche in queste materie spettanti alla Curia forense. B

B *Nel disc. 7. di questo titolo.*

3 Il terzo luogo viene occupato dal Datario, il quale parimente suol'essere un Prelato, overo un Cardinale ad arbitrio del Papa: E quando sia Prelato, questa carica, come anche l'antecedente del Secretario di Stato per la più frequente pratica suol portare alla Dignità del Cardinalato, nella quale si continua nella stessa carica ad arbitrio del Papa: Però, quando sia Cardinale, non s'intitola Datario, ma Prodatario, forse per le ragioni accennate nel capitolo sesto parlando del Cardinale Vicecancelliero.

Quest'Officio del Datario è di molta confidenza, e di stima; passando per le sue mani tutte le Proviste de' Beneficj ecclesiastici, e le Riserve delle Pensioni, come ancora le dispense matrimoniali, e le collazioni di molti Officj vacabili, li quali per lo più sono venali, conforme di sopra si è discorso nella materia de' Regali

gali nel libro secondo: Ed ha l'udienza del Papa ogni mattina, che non sia impedita da festa, per segnare le suppliche, le quali però non importano la grazia perfetta, se non ne segua la data, la quale si mette da' esso Datario, ed anche la registrazione, sicchè per prima hà facoltà di lacerarle, anche se siano segnate dal Papa: Ed è stimato quest'Officiale di tanta fede, che quando dalle Parti interessate si pretendesse, che la grazia contenesse qualche antidata, non se gli concede sopra ciò udienza, e se gli nega la facoltà di provarlo, per le ragioni accennate nella materia de' Beneficj nel capitolo decimosesto, in occasione di trattare delle Coadiutorie, nelle quali particolarmente per giusti motivi, li quali si sono ivi accennati, si suole usare l'antidata.

Ha quest' Officiale molti ministri subordinati, sicchè costituisce una specie di Tribunale, così nel tenere con essi le Congregazioni, per la buona direzione de' negozj, e nel dare l'udienza a pretendenti, ed a Spedizionieri, li quali legalmente si chiamano Sollecitatori de' negozj di Dataria, come ancora nel disputare alcuni punti che occorrono spettanti al medesimo Tribunale, anche in forma contenziosa in contradittorio con gli Avvocati, e Procuratori.

4 I suoi Officiali e Ministri subordinati sono: Uno il quale si chiama il Sottodatario, che per ordinario suole esser'un pratico Curiale, overo un pratico Spedizioniero, facendo figura quasi d'un suo Luogotenente, o Vicario, con l'uso dell'abito di Cameriere del Papa: L'altro è quegli il quale si dice *Perobitum*, ed ha la cura principale delle vacanze de' Beneficj: Due Revisori delle Suppliche, primo e secondo: Un'altro, il quale si chiama *del Missis*: Il Maestro del Registro: Ed un'Officiale delle Componende, con molti altri Officiali e Ministri inferiori subordinati: E tutti questi, e particolarmente *il Perobitum*, ed i due Revisori sono persone pratichissime, e di esperimentata fede, col lungo esercizio del mestiere di Spedizioniero, sicchè sono ben'informati degli stili, e di quel che si suole concedere, o nò.

E da ciò nasce la proposizione giuridica, che nel Papa non si dia ignoranza delle cose giuridiche; che però concedendosi quel che sia repugnante alle leggi, s'intende tacitamente dispensato, o derogato, per l'assistenza di questi pratichi ministri, sicchè non basta che le Suppliche passino per mano del Datario, o del Sottodatario, o del *Perobitum* respettivamente, ma si fanno passare per le mani de' suddetti Revisori gradatamente prima di uno, e poi dell'altro: e però difficilmente si dà il caso che s'incorra in qualche errore.

Ed in oltre, perchè sarebbe troppo incommodo del Papa, che dovesse

dovesse segnare di suo pugno tutte le Suppliche, per la gran moltiplicità de' negozj: Però vi è un'altro modo di segnare le Suppliche sopra quelle grazie, le quali per stile non abbiano difficoltà, e si sogliano ordinariamente concedere, o veramente che il Datario ne abbia commissione generale dal Papa, che si dicono *per concessum*, le quali si segnano da un'Officiale a quest'effetto deputato: E questo per ordinario suol'essere Prelato, segnando quelle Suppliche, le quali siano già controsegnate dal Datario, o da altro suo Ministro. C

C *Nel disc. 9. di questo titolo*

Il Secretario de' Brevi è ancora un' Officiale di grande stima, e confidenza, e parimente ha l' udienza dal Papa ogni mattina non impedita, per segnare le minute di que' Brevi, che sopra le grazie, o altre concessioni, o dispense si spediscono in carta pecora, segnati col sigillo dell'Anello Piscatorio, a differenza delle Bolle, le quali si spediscono per Cancellaria col sigillo pendente, e di piombo: E quest'Officiale suol'essere Prelato, ed alle volte Cardinale, secondo l'arbitrio del Papa con la stessa contingenza detta di sopra; cioè che essendo assunto a questa carica nello stato della Prelatura, alle volte sia promosso alla Porpora: Essendo parimente officio di gran confidenza; mentre si crede alla sua sottoscrizione in grazie, ed in negozj di grandissima importanza, li quali si sono spediti per Breve: Attesocchè di mano del Papa si segnano le minute, le quali si conservano, e di tempo in tempo si riducono in quinterni, o volumi come una specie di protocolli, e si conservano in un' archivio: Quando però non si tratti di quelle grazie di poca considerazione, le quali si sogliono concedere ordinariamente a tutti; mentre per queste non è necessaria tal diligenza. D

5

D *Nel detto discorso 7.*

Vi è ancora un' altro Segretario, il quale si dice de' Brevi, o veramente delle Lettere Latine a' Principi, per lo stile del Papa, di scrivere le sue Lettere, così missive, come responsive in Lingua Latina, nella stessa forma de' Brevi, col suddetto sigillo dell'Anello Piscatorio: Attesocchè, quando voglia scrivere lettere correnti, in forma di negozio in Lingua Italiana, o Latina, secondo la qualità delli paesi, e delle persone, alle quali si scriva, ciò si fa per la Segreteria di Stato, con la sottoscrizione del suddetto Cardinale primo ministro, o veramente dello stesso Segretario di Stato. E

6

E *Nello stesso discorso 7.*

Un' altro Segretario è quegli, il quale si dice de' Memoriali, cioè che ha cura di ricevere, sommariare, e riferire al Papa i Memoriali correnti, notando i Rescritti, secondo l'oracolo che ne riceve, sicchè parimente suol'esser introdotto ogni giorno all'udienza, overo secondo l'urgenza de' negozj, dandosi fede alla sua sottoscri-

7

toſcrizione: E ſebbene vi è anche quegli, il quale ſi dice il Segretario delle Cifre, però queſto è piuttoſto un miniſtro principale, e di molta confidenza del Segretario di Stato, ed ha poca, o niuna conneſſione con i negozj della Curia Forenſe, con la quale all'incontro ne hanno molta li ſuddetti Segretarj de' Brevi, e de' Memoriali. F

F Nel detto diſcorſo 7.

Gran parte nelli negozj della Curia Forenſe ha quell' Officiale Palatino, il quale ſi dice l' Auditore domeſtico del Papa, per eſſere un miniſtro, al quale ſtanno appoggiati li negozj ſpettanti al Tribunale della Segnatura di Grazia, del quale ſi parla di ſotto nel capitolo venteſimoſettimo, così per quelle commiſſioni, che ſi propongono in piena Segnatura, come ancora per quelle, le quali ſi ſegnano dal Papa in camera, ſecondo la diſtinzione accennata nel ſuddetto capitolo ventiſette, contradiſtinguendo la Segnatura di Grazia da quella di Giuſtizia: Ed ancora ſuole conoſcere alcune differenze, che occorrono ſopra la maggiore, o minore competenza de' Giudici, in quei caſi, ne' quali non vi poſſa metter le mani il Prefetto della Segnatura di Giuſtizia.

8

A queſto miniſtro ancora è appoggiata l' incombenza di prendere le informazioni eſtragiudiziali della qualità de' ſoggetti, li quali ſiano propoſti per la Proviſta de' Veſcovati: Ed in ſomma è come un'Ajutante di ſtudio del Papa, o pure come quell'Auditore, che ſi tiene da ogni Cardinale: In oltre ſe gli ſuol rimettere la conſulta di que' Memoriali, li quali ricerchino qualche eſame ſe ſi debbano concedere, o nò quelle coſe, delle quali ſi ſupplica, per il che occorre il medeſimo, che ſi è detto degli altri Officiali; cioè che ogni giorno, o pure (ſecondo l'urgenza de' negozj) ſia all'udienza del Papa. G

G Nel diſc. 8. di queſto titolo.

Tiene ancora il Papa appreſſo di ſe un Teologo dell'Ordine di San Domenico, il quale ſi chiama il Maeſtro del Sacro Palazzo: E l'autorità di queſto Officiale principalmente conſiſte nella giuriſdizione ſopra la materia dello ſtamparſi, e pubblicarſi, e dell' introdurſi, o del venderſi libri in Roma, e nel ſuo antico diſtretto, ſenza ſua licenza, o reviſione: Ed ancora il ſuo officio è di Predicatore ordinario della famiglia del Palazzo Appoſtolico, nell' Avvento, e nella Quareſima, oltre quel Predicatore, il quale predica al Papa con l'intervento de' Cardinali, e della Prelatura, il quale ſi dice il *Predicatore Appoſtolico*, *o Papale*: Intervenendo alle volte in queſta predica anche que' perſonaggi ſecolari, li quali non ſi ammettono a quella del Papa, oltre le famiglie de' Cardinali e de' Prelati, li quali intervengono in detta predica del Papa.

9

Ha luogo in cappella ſecondo la moderna riforma doppo l'ultimo

mo Auditore della Ruota; mentre prima che li suddetti Auditori fossero dichiarati Suddiaconi, sedeva doppo il Decano: Ed interviene nelle suddette Congregazioni dell'Inquisizione, e dell'Indice, ed in altre: Essendo anche posto molto riguardevole, e di stima, sicchè da questo, ed anche dall' antecedente dell' Auditore domestico alle volte si suol fare il passaggio alla Porpora.

E' Giudice ordinario; ed ha il Tribunale con i librari, e stampatori, quando stampino, o vendano libri senza la sua licenza, overo proibiti: E rivede ancora i sermoni, li quali dalli Procuratori Generali delle Religioni, e da altri si facciano nelle Domeniche dell'Avvento, ed in altri tempi nella Cappella Pontificia avanti il Papa, con altre prerogative. H

H *Nel detto discorso 8.*

Gli altri Officiali e Ministri del Palazzo non hanno connessione alcuna con la Curia Forense, ma vanno sotto il genere de' cortigiani e familiari aulici: Come sono: Il Maggiordomo: Il Mae-
10 stro di Camera: Il Coppiero: L'Elemosiniero: Il Cavallerizzo: E li Camerieri segreti, o respettivamente d'onore, così togati come di cappa corta.

Ed anche li Cappellani segreti, e gli altri Cappellani fuori delle mura, li Bussolanti, oltre li Capitani, e gl'altri Officiali delle guardie, e de' Cavalli leggieri, e de' Svizzeri, ed il restante della famiglia bassa de' palafrenieri ed altri ministri inferiori.

Bensicchè il Maggiordomo si può dire che sia della Curia Forense, e che costituisca una specie di Tribunale col suo Auditore, e Notaro, ed altri ministri, per esser Giudice competente con la
11 privativa in tutte le cause delli cortigiani, e familiari, ed altri ministri del Palazzo, delle Ville, de' Giardini, e di altre dipendenze: Ed è ancora Governatore di Frascati, e di Castel Gandolfo, come parimente luoghi di delizie, e di villeggiature del Papa, cadendo ancora sotto la sua giurisdizione molte persone, le quali vivono fuori del Palazzo nelle case proprie, ma che servono al Palazzo in qualche cosa, sicchè sieno ascritti in un certo rollo: Questa carica del Maggiordomo viene stimata la prima, overo delle prime del Palazzo, e suole risedere in un Prelato costituito nell'Ordine Vescovale, o Archiepiscopale; o Patriarcale, e per lo più da essa si suol fare il passaggio alla Porpora, come ancora suol' occorrere in quella del Maestro di Camera, il quale per la più frequente pratica è costituito nello stess'Ordine Vescovale, o Arcivescovale, o Patriarcale: E parimente questo Maggiordomo ha l'udienza continua, e cotidiana del Papa. I

I *Nello stesso discorso 8.*

Questi sono gli Officiali, e li Ministri del Papa, li quali come familiari attuali assistono continuamente al suo servizio, distribuito come sopra; attesocchè gli altri fanno figura piuttosto di Magi-

Q 2 strati,

ftrati, e di Giudici, conforme diftintamente di loro fi anderà difcorrendo.

Così da quel che fi è accennato con l'occafione de' fuddetti Officiali circa l'udienza, che ricevono dal Papa, come da quel che di fotto fi anderà dicendo nello fteffo propofito dell'udienza degli
12 altri Officiali e Magiftrati, oltre quella degli Ambafciadori de' Principi, e l'altre ftraordinarie, fi fcorge di quanta occupazione, e d'incommodità fia quefto Principato, il quale nel fommo d'una grande Maeftà porta in foftanza un gran fervizio, ed una gran fatica, fenza quafi alcun'ora di refpiro.

Attefocchè di continuo dà l'udienza, e bene fpeffo più d'una volta il giorno al Cardinale Nipote, ed al Segretario di Stato, per le materie più gravi, e politiche: E di più al Secretario de' Memoriali, ed all'Auditore, ed anche al Maggiordomo per i negozj domeftici: Ed oltre quefte udienze cotidiane ha tutte le giornate diftribuite in continue occupazioni: Attefocchè, cominciando dalla Domenica, per lo più quefta fuol'effere giornata occupata nelle cappelle, e nelle funzioni fpirituali: E quando quefte non occorrano, fi fuole applicare all'udienza di que' Vefcovi, li quali vengono alla vifita de' Limini, o di que' Prelati, li quali ritornaffero da' governi, o delli Generali delle Religioni, o de' Signori, e di altre perfone qualificate foraftiere, ed anche (fecondo le contingenze) di quelli della Città, e della Curia.

Il Lunedì, quando fi tenga Conciftoro, fi dà prima l'udienza al Datario, ed al Segretario de' Brevi, fegnando le Suppliche, e le minute de' Brevi, e doppo fi fa la funzione del Conciftoro, la quale occupa tutta la mattina, ed il giorno fi dà anche qualche udienza ftraordinaria: E quando in quella fettimana non fia Conciftoro; ma che, fecondo il corfo regolare, fi tenga la Segnatura di Grazia, fi occupa tutta la mattina nel fentire le informazioni de' Curiali, il che alle volte fi fuole ancora anticipare nella domenica; nella maniera che fi difcorre di fotto nel detto capitolo ventifette, trattando della Segnatura di Grazia.

Il Martedì vi fuol'effere l'occupazione della fuddetta Segnatura, o veramente l'efame de' Vefcovi, o pure di qualche Congregazione, la quale fi faccia avanti il Papa, conforme particolarmente occorre in quella de' Riti, quando s'abbia da trattare di qualche Canonizzazione, ed alle volte in quella *de propaganda Fide*, o pure di *Stato*, o altre, fecondo che porta la contingenza de' negozj.

Nel Mercordì fi dà l'udienza agli Officiali ordinarj; cioè al Governatore di Roma: All'Auditore della Camera: Al Teforiere Generale: Ed alli Segretarj delle Congregazioni: Ed anche al Vicegeren-

gerente: Ed alle volte al Senatore di Roma, ed agl' altri Ministri, ed Officiali secondo la contingenza de' negozj: E lo stesso Mercordì di sera si dà l'udienza all'Assessore del Sant'Officio, informandolo de' negozj, li quali si devono trattare la mattina seguente del Giovedì, nella quale si tiene avanti al Papa la Congregazione dell'Inquisizione, applicando doppo il giorno a qualche altra udienza straordinaria.

Il Venerdì si dà l'udienza agli Ambasciadori dell'Imperadore, del Re Cristianissimo, e di diversi altri Principi, e delle Repubbliche, ed anche di alcune Città suddite: Ed il Sabbato si dà l'udienza all'Ambasciadore del Re Cattolico, ed a quelli di alcuni altri Principi, e Repubbliche, o Città suddite, secondo la loro distribuzione: E si dà ancora l'udienza di nuovo alli suddetti Officiali, e Ministri, e particolarmente al Governatore di Roma, ed al Tesoriero, e ad altri, secondo che porta la necessità de' negozj: Oltre l'udienze, e gli altri negozj straordinarj: Che però si sta in una applicazione continua; mentre l' udienze straordinarie de' Principi, e Signori, ed altri forastieri, li quali vengono alla Corte, ed anche le udienze straordinarie degli Ambasciadori, e le straordinarie udienze de' Cardinali, oltre quelle, che si ricevono nel Concistoro, ed in occasione delle Congregazioni, e particolarmente di quella del Sant'Officio ogni Giovedì, ed altri negozj, portano continue, e gravissime occupazioni. K

K *Nelli disc. 2 di questo titolo.*

CAPITOLO SESTO.

Del Cardinale Vicecancelliere, e degli altri Officiali della Cancellaria Appostolica.

SOMMARIO.

1 *Per qual causa si dice Vicecancelliero.*
2 *E carica Cardinalizia.*
3 *In che consista il suo officio.*
4 *Delli suoi Officiali della Cancellaria nella spedizione delle Bolle.*
5 *Quali siano questi Officiali di Cancellaria.*
6 *Della podestà che hanno.*
7 *Del Regente della Cancellaria, circa le commissioni.*
8 *Di qualche presidenza del Cancelliero con la Ruota.*
9 *Di diverse altre prerogative di quest'Officiale.*

CAP. VI.

Isputano molto alcuni scrittori sopra il nome di quest' Officiale; cioè per qual causa si chiami Vicecancelliero: Ed intorno a ciò si sentono diverse semplicità: Attesocchè alcuni l' attribuiscono alla ragione, che il Papa sia il Cancelliero di Cristo, sicchè ad esso convenga questo nome, e per conseguenza che a quest' Officiale, come ministro del Papa, e come suo sostituto convenga il 1 nome di Vicecancelliero: Altri, che essendo anticamente grande la potenza, e l'autorità di quest'Officiale, cominciasse però a cozzare col Papa, ed a pretendere qualche uguaglianza, e che perciò fosse stimato bene abbassare in tal maniera il suo fasto, con abbassarlo di titolo: Ed altri più moderni, riassumendo la Storia più da capo, vanno dicendo che per essersi reso quest' Officio di molta autorità, quando era in mano d' un Cardinale, il Papa cominciasse ad appoggiarlo ad un Prelato, col titolo di Vicecancelliero, è che così si continuasse per un secolo intiero, e forse più, e che sebbene si fosse doppo restituito al Sacro Collegio, non conferendosi ad altri che a Cardinali, nondimeno si ritenesse tuttavia questo titolo già introdotto.

Ed

Ed (all' incontro) si può considerare l' opposto, secondo che insegna la pratica corrente nel Datario, cioè che quando sia Prelato, si chiama con questo nome, e quando sia Cardinale, si chiama con quello di Prodatario, quasi che disconvenendo alla Dignità Cardinalizia il fare questo ministero, in ragione d'officio, si faccia in ragione d' una certa provisione, esplicando le veci di colui, il quale dovrebbe essere l'Officiale.

Siasi però quello che si voglia, per esser cosa, la quale importa poco: Certa è la pratica di molti secoli a questa parte, che questa carica sia Cardinalizia, non solita conferirsi ad altri che a' Cardinali: Ed ancora sia perpetua, sicchè quantunque la podestà suprema del Papa non riceva vincolo da quel che dipenda dalle sue concessioni, o dalla legge positiva, per quello che in questo proposito di togliere le cariche, ed anche i beneficj, si è discorso nel libro secondo de' Regali: Nondimeno quando non vi sia più che gran causa, questa facoltà non si suole ridurre alla pratica.

2

Replicando dunque la protesta altre volte fatta, che dall' ordine, il quale si tenga degli Officiali, e Magistrati, non s'intenda di stabilire luogo alcuno, nè di fare pregiudizio circa le precedenze, tenendosi quest'ordine conforme la memoria lo soggerisca, o pure che il caso abbia portato di tenerlo nel Teatro: Ed ancora, per quello che si lasci, overo si dica con qualche equivoco, non s'intende fermare alcun stato, nè portare pregiudizio a ciascuno: Certa cosa è, che questo officio, o carica di Vicecancelliere fa nella Curia la prima figura, così per la ragione degli emolumenti, li quali sono molto considerabili, e maggiori di quelli dell'altre cariche, come ancora per l'uso dell'insigne Palazzo della Cancellaria, la quale si può dire un palazzo regio, e per molte altre prerogative che gode.

Attesocchè, primieramente egli è il Cancelliere, overo il Segretario legale del Papa, in que' negozj grandi e pubblici, li quali sono trattati, e conchiusi nel Concistoro, sicchè da esso si stendono i decreti, e si fanno ancora quelle sedi, le quali si dicono le cedole concistoriali.

3

Ed in oltre per mezzo suo, e de' suoi Officiali, e ministri subordinati, li quali si dicono gli Officiali della Cancellaria, si spediscono le Lettere Appostoliche in carta pecora, col Sigillo Appostolico pendente di piombo, come per un pubblico, o solenne Segretario, o Cancelliere del Papa, ancorchè le Suppliche come matrici, o imbreviature, dalle quali queste lettere si cavano, passino per mezzo del Datario, del quale si è discorso nel capitolo antecedente, secondo lo stile comune quasi a tutti li Prin-

4

cipi del Mondo: Cioè che sebbene le grazie, o le concessioni si fanno per un semplice rescritto nelli Memoriali, o veramente nelle Suppliche, per via del Secretario privato, o domestico, overo anche del pubblico Officiale: Nondimeno vi deve seguire il privileggio, overo un' altra spedizione più solenne, ed autentica per mano di quell'Officiale, il quale si suol dire il gran Cancelliere, overo il Segretario del Regno, o del Principato, e de' suoi Ministri, ed Officiali sostituti, li quali supplisono le sue veci, conforme nella materia Feudale si è accennato delle leggi, e de' stili del Regno di Napoli in proposito degli assensi regi, li quali si concedono sopra le alienazioni, o sopra gli obblighi de' Feudi, con casi simili.

Per le spedizioni dunque di queste Lettere, o Bolle, le quali si fanno per Cancellaria, sopra le grazie fatte in Concistoro, in vigore de' decreti, overo delle cedole concistoriali, delle quali si è discorso di sopra nel capitolo quarto, trattando del Concistoro: O veramente sopra le Proviste de' beneficj, e le Riserve delle pensioni: O pure sopra le dispense, e le altre grazie, le quali passano per l'organo del Datario, con le Suppliche segnate dallo stesso Papa, o veramente da un Officiale a ciò deputato, che si dicono *per concesso*, ed acciò queste spedizioni vadano ben regolate, nè vi sia occasione di deviare da' stili; vi è a quest' effetto deputato un gran numero d'Officiali, li quali hanno diversi titoli, con la distribuzione delle cariche tra essi, sicchè in questi Offizj della Cancellaria, li quali ordinariamente sono venali, consiste una gran parte di quegli Officj venali, de' quali si è discorso nel libro secondo de' Regali: Essendovene parte de' qualificati, che hanno annessa la prelatura, e parte di quelli, che convengono a persone ordinarie: Con la distribuzione ancora di que' officj, li quali si esercitano per se stessi, e di quelli che si esercitano per sostituti, conforme nella suddetta materia de' Regali si è accennato.

Sono questi Officiali: Il Regente della Cancellaria: Li Presidenti, overo gli Abbreviatori, che si dicono di parco maggiore, e minore, li quali formano un Collegio, ed una specie di Tribunale, per decidere le differenze, che occorrono tra gli Spedizionieri, e gli Officiali sopra la forma delle Lettere, o veramente sopra le clausule che si devono mettere, o nò; o pure sopra il pagamento delle annate, e degli altri emolumenti e diritti, e le altre cose che cadono in controversia: Ed anche sono quelli li quali si dicono Scrittori, Segretarj Appostolici, Piombatori, Cubicularj, Scutiferi, Cavallieri, Protonotarj, Suddiaconi, e simili.

Della

Della podestà di questo Cancelliere, e de' suddetti Officiali sopra le suddette materie, come ancora sopra la facoltà di prorogare il termine stabilito nella grazia a spedire le Lettere, overo per qualche altro adempimento, occorre alle volte disputare in Ruota, e negli altri Tribunali, conforme si va accennando nella materia Beneficiale, ed in quella delle Pensioni, ed in altre.

6

Anzi il Regente ha qualche maggiore participazione delle materie forensi per le commissioni delle cause, cioè circa la distribuzione che se ne fa agli Auditori della Ruota, ed agli altri Prelati di Segnatura anche a' Cardinali, essendo questa sua parte, per quello che se n'accenna di sotto nel capitolo ventisette, e ventiotto, trattando dell'una, e dell'altra Segnatura di Grazia, e di Giustizia.

7

Come ancora il Cardinale Vicecancelliere pare che abbia una certa presidenza nel Tribunale della Ruota; attesocchè ciascun'anno si fa una specie di Ruota Cerimoniale avanti di esso, con la quale occasione tiene tutti gli Auditori seco a pranzo: E da qualche tempo moderno si tiene la Ruota nello stesso Palazzo della Cancellaria, nel quale ancora si fà la funzione solenne delle conclusioni pubbliche, in presenza di tutto il Collegio sostenute dagli Auditori di Ruota novamente assunti, ed anche l'altra funzione privata di quelle dispute, le quali si dicono secrete con l' intervento degli Auditori della Ruota solamente, avanti il medesimo Cardinale Vicecancelliero, in mano del quale il nuovo Auditore giura l' osservanza delle proprie costituzioni del Tribunale.

8

Nel suddetto Palazzo ancora si fa la stessa funzione delle dispute pubbliche dagli Avvocati Concistoriali: Ed a questa carica va annesso l'insigne titolo della Chiesa de S. Lorenzo in Damaso, con la giurisdizione in quel Capitolo, e Clero, ed in molte sue Chiese filiali, e dependenti, con diverse altre prerogative, le quali si accennano nel Teatro. A

9

A *Nel disc. 10. di questo tit.*

CA-

CAPITOLO SETTIMO.

Del Cardinale Camerlengo, overo Camerario, e del suo Tribunale.

SOMMARIO.

1 *Dell'origine, e dell'Officio del Camerlengo.*
2 *Di diversi suoi Ministri, ed Officiali.*
3 *Donde sia nata la diminuzione dell'antica autorità.*
4 *Di quali cause abbia la cognizione di presente.*
5 *Della giurisdizione unita con li Maestri delle strade.*
6 *Della concessione de' siti pubblici, e di molti offici.*
7 *Della giurisdizione, e prerogativa in Sede vacante.*
8 *Alle volte è officio venale; e della ragione.*

CAP. VII.

Oppo seguita la soppressione della Dignità del Cardinale Archidiacono della Chiesa Romana, per quel che se n'accenna nel libro terzo nella materia delle Preeminenze: Bisognando tuttavia avere un Ministro, o veramente un' Officiale maggiore, con la direzione, e presidenza del quale gli altri ministri inferiori governasse-ro gl'interessi temporali della Camera Appostolica, e del Fisco Papale, così dell'uno, come dell' altro Principato, ecclesiastico, e profano: Quindi seguì quasi una restituzione della suddetta antica Dignità del Cardinale Archidiacono sotto questo diverso nome, o titolo del Cardinale Camerlengo, overo Camerario: Attesocchè, essendosegli data una presidenza, o prefettura sopra la suddetta amministrazione camerale, col voto d'alcuni Chierici, de' quali si parla di sotto nel capitolo trentesimo, cominciò a poco a poco ad appoggiarsegli ancora il governo della Città di Roma, e del suo distretto, ed anche qualche sopraintendenza in tutto lo Stato Ecclesiastico, con la cognizione delle cause nella seconda istanza, delle appellazioni de' ricorsi al Papa; che però si cominciò a stendere anche alle cause del Foro Ecclesiastico nel grado dell'appellazione, o de' ricorsi dagli Ordinarj, o dalli Metropolitani, e da' Legati ed altri Prelati.

Ma

Ma perchè, crescendo la moltitudine de' negozj, non potea quest' Officiale attendere al tutto per se stesso: Quindi cominciò
2 ad avere l'uso d'alcuni Ministri, ed Officiali subordinati, i quali supplissero le sue veci, secondo la distribuzione fatta tra essi: Cioè: Per il governo di Roma con la giurisdizione per tutto il distretto, deputando un' Officiale il quale si chiamasse il Vicecamerario; attesocchè, sebbene oggi si chiama il Governatore di Roma, tuttavia ritiene in alcuni atti giuridici lo stesso titolo, per il quale sede in Camera, e gode molte prerogative: L' altro era il suo Auditore, il quale generalmente conosceva le cause indifferenti, ma non s' ingeriva nelle cause camerali, nelle quali il Fisco avesse interesse, così nella prima istanza in Roma, e nel suo distretto, come nell' altre di fuori nella seconda istanza, introdotte in grado d' appellazione, o di ricorso: Ed è quell' Officiale, il quale oggidì si dice l' Auditore della Camera, essendo propriamente l'Auditore del Camerario: Ed il terzo era quello, il quale anche di presente ritiene lo stesso nome di Tesoriere Generale, per giudicare le suddette cause camerali solamente, oltre gli altri Officiali, e Ministri: Come particolarmente sono: Il Procuratore Fiscale, per le cause criminali, il quale si dice il *Fiscale di Roma:* Ed il Procuratore delle cause civili camerali, il quale si dice il *Commissario della Camera*: E li Computisti, ed altri.

Ma essendosi in progresso di tempo questi officj resi molto cospicui, e di grande autorità, sicchè facessero figura di Tri-
3 bunale per se stessi: Quindi seguì, che il Papa cominciò a provederli a drittura, per lo che, essendo Officiali independenti dal Camerlengo, non lo riconosceano più con quella subordinazione, che avevano per prima, e dalla quale risultava una grande sua autorità; che però questa ricevè un gran discapito, ed in progresso di tempo andò quasi in disuso, restandogli solamente l' autorità d'essere il capo, ed il Presidente del Tribunale della Camera, costituito dalli Chierici, del quale si tratta di sotto nel Capitolo trentesimo, sicchè in esso può intervenire sempre che gli piace: Convocando ancora il medesimo Tribunale in sua casa in alcune occasioni, conforme suole portare la pratica, e particolarmente per dare il possesso a qualche nuovo Cherico, o veramente permettere il prezzo alle carni in diversi tempi dell' anno, e per altre simili funzioni, ed occorrenze.

Ritiene ancora l'esercizio della giurisdizione nella prima istanza nelle cause camerali, cumulativamente col Tesoriere Generale,
4 sicchè tra essi ha luogo la prevenzione: Ed è ancora Giudice competente nelle cause degli Ebrei, e de' Mercanti, e particolar-

larmente nel caſo di fallimento, ed in altri ſimili, appellandoſi da eſſo al ſuddetto Tribunale della Camera, il quale è il Giudice della ſeconda iſtanza, onde tuttavia reſta in piedi il Tribunale del Camerlengo, il quale ſi regge per un'Auditore a tal'effetto deputato, che ſuol' eſſere un Prelato, overo un Togato a ſuo arbitrio.

Gli ſpetta ancora la cognizione delle cauſe delle ſtrade pubbliche, e de' retratti, ſecondo la Bolla di Gregorio XIII.: Unitamente però con li Maeſtri di ſtrade, ſicchè in queſta parte viene a formarſi una ſpecie di Tribunale miſto del Camerlengo, e delli Maeſtri di ſtrade, del quale ſi parla di ſotto nel capitolo trentacinque.

Una grande autorità ancora, e ſtima riſulta di preſente a queſto Officiale per la conceſſione de' ſiti in Piazza Navona, e negli altri luoghi pubblici della Città, per la vendita de' vittuali, e per altri uſi: Ed anche per la conceſſione di molti officj ſopra i medeſimi vittuali, ed in altre coſe: Ed in oltre ha la prefettura, e la ſopraintendenza degli ſtudj pubblici, con molt'altre prerogative.

Ma ſopra tutto la maggior figura da lui ſi fa nel tempo che ſegue la morte del Papa, e che dura la vacanza della Sede: Atteſocchè, quando corra la fama della grave infermità del Papa, ſicchè ſia in articolo di morte, non ſe gli nega l'adito, quando lo dimandi, per riconoſcere lo ſtato della vita, o della morte: E queſta ſeguita, da eſſo con l'intervento del ſuddetto Tribunale della Camera piena ſi fa la recognizione del cadavere, e ſi riceve da quel familiare confidente, che lo conſervava, l'Anello Piſcatorio, il quale doppo ſi rompe nella maniera che ſi è detto di ſopra nel capitolo terzo: E ſi fa la diſtribuzione del governo del Palazzo Appoſtolico, e di altre incombenze tra li Chierici ſuddetti: Come ancora dal medeſimo Camerlengo ſi diſtribuiſcono diverſi officj, così per il Palazzo, come per la fabbrica, e per la cuſtodia del Conclave, ed altre coſe a quello attinenti, delle quali di ſopra nel capitolo quarto.

In que' giorni dell' eſequie, prima che ſegua la clauſura del Conclave, cammina per Roma con la medeſima guardia del Papa de' ſoldati Svizzeri con le alabbarde, con qualche moderazione però nel numero, per conſtituire qualche differenza col Papa: E volendo, ſi ſogliono battere delle monete con l'impreſa della Sedia Vacante, e con le ſue armi, con diverſe altre prerogative, accompagnate dagli emolumenti, ed utili borſali conſiderabili.

Si ſtima però queſt'officio più temporale, che ſpirituale, come prin-

principalmente spettante al Principato secolare, più che all' ecclesiastico, e Papale, come sono il precedente della Cancellaria, ed il susseguente della Penitenziaria: Per loche in questo alle volte si è praticato, e si pratica quello che non si è mai praticato negli altri due suddetti, e nè meno nel Vicariato; cioè, che sia venale, nella maniera che sono i Chiericati, e gli altri Officj Camerali, conforme particolarmente fu praticato da Pio V. per il sussidio delle spese della guerra navale contro Turchi, e da altri Pontefici: Sempre però in persona di uno, il quale sia già Cardinale, sicchè la venalità consiste nel solo rispetto delle utilità meramente temporali senza mistura alcuna dell'amministrazione per la ragione degli emolumenti borsali, nel modo che si verifica negli altri Officij, per quel che se ne accenna nel libro secondo de' Regali, trattando della venalità dell' Auditorato della Camera, e del Tesorierato, e delli Chiericati di Camera, e degli altri Officj. A

A *Di tutto ciò nel disc. 11. di questo titolo.*

CA-

CAPITOLO OTTAVO.

Del Cardinale Penitenziero; e de' suoi Officiali, Ministri, e Tribunale.

SOMMARIO.

1 *Dell'origine ed officio del Penitenziero.*
2 *Della sua antica autorità; e della riforma.*
3 *Quale sia la sua autorità di presente.*
4 *Che sia carica Cardinalizia.*
5 *Degli altri Officiali di questo Tribunale; e delle loro Parti.*
6 *Del modo di concedere l'assoluzione dalla Scomunica del Canone.*
7 *Della pratica circa le dispense dall'Irregolarità occulta.*
8 *Degli Officiali maggiori.*
9 *Delli minori.*
10 *Il tutto si fa, e si dà gratis.*
11 *Delli Procuratori venali.*
12 *Dell'assistenza pubblica nelle tre Basiliche.*
13 *Delli Penitenzieri ordinarj nelle dette Basiliche, e nella Santa Casa di Loreto.*

CAP. VIII.

Conforme nelle Chiese Cattedrali anticamente vi erano due Officiali principali coadiutori del Vescovo nell' amministrazione della Chiesa, come due Vicarj fissi, e perpetui; cioè l' Archidiacono nella giurisdizione, e 1 nelle altre cose temporali: E l' Arciprete nelle cose divine, e spirituali: Essendo però l'uno, e l'altro officio di presente andati in disuso, sicchè queste Dignità restano improprie ed abusive nel solo titolo, per quello che se n'è discorso nel libro terzo delle Preeminenze.

Così ancora nella Chiesa Maggiore Romana, maestra, e superiore dell'altre vi erano le stesse due cariche; cioè l' Archidiacono per le cose temporali, conforme si è accennato nel capitolo 2 antecedente: E questo Officiale per le cose divine e spirituali: Non essendosegli dato il nome di Arciprete, ma di Penitenziero, per differenziarlo dagli Arcipreti particolari delle tre Basiliche Patriarcali di San Gio: Laterano, di San Pietro, e di Santa Maria Maggiore: Attesocchè questo è un Vicario, o Ministro nelle

nelle cose divine per tutta la Chiesa Universale, all'effetto di supplire le parti del Papa nell'assolvere dalle Censure, e dagli altri casi riservati li Pellegrini, egli altri, li quali da tutto il Mondo concorrano.

Non seguì ne' tempi antichi in questo Officiale quella suppressione, la quale nel detto capitolo antecedente si accenna, che seguisse nell' Archidiacono; che però la sua grande autorità ha avuto la continuazione fino al Pontificato di Pio IV., sotto il quale (in occasione della riforma della Corte desiderata dal Concilio di Trento, e dalli Principi, e popoli) ricevè una gran diminuzione, e riforma, mentre se gli tolsero molte facoltà, con le quali il Penitenziero facea una gran parte di quelle spedizioni, le quali di presente si fanno per la Dataria, e per la Segretaria de' Brevi, così nelle dispense matrimoniali, come ancora nell' altre dispense sopra l' età, o sopra i legittimi natali, o sopra l' Irregolarità, e gl'altri impedimenti per gli Ordini, e per li Beneficj: Ed ancora sopra il concedere il beneplacito Appostolico nell' alienazione de' beni di Chiesa, e nelle consermazioni Appostoliche, ed in altre simili spedizioni in maniera che forse, così per gli emolumenti, come per occasione di gratificare i suoi amorevoli, era questa la prima carica della Corte, maggiore di quello che di presente sia la Cancellaria, ancorchè questa ne' tempi più antichi fosse di gran lunga maggiore di quel che sia di presente.

Nello stato presente dunque, doppo la suddetta riforma di Pio IV., e secondo quello stato, nel quale costituì questo Tribunale la Bolla di Pio Quinto, successore, con la quale si cammina, le facoltà di questo Tribunale sono ristrette al foro interno, ed alle dispense dall' Irregolarità, o d' altri impedimenti occulti: Attesocchè quegl' impedimenti li quali siano pubblici, e maggiormente li dedotti in giudizio, passano per la Dataria, o per la Segretaria de' Brevi, secondo la loro diversa qualità: Restandogli ancora qualche reliquia dell'antica podestà, o veramente qualche partecipazione degli antichi emolumenti, per la conveniente sostentazione, così di esso Penitenziero, come di molti suoi Officiali, e Ministri, in alcune dispense matrimoniali de' gradi remoti, le quali si dicono *de' minori*.

Tuttavia resta una carica molto riguardevole, e di utile considerabile, ancorchè forse minore dell' altre due antecedenti, della Cancellaria, e del Camerlengato, ed è sempre carica Cardinalizia, ed a vita.

Gli Officiali, e li Ministri di questo Tribunale sono di diverse sorti: Attesocchè alcuni principali fanno una figura come di con-

congiudici, e di consultori con il Penitenziero, sicchè si sogliono congregare con lui in sua casa in un giorno di ciaschedun mese, chiamandosi la Segnatura della Sacra Penitenziaria per li casi gravi: Ed in due altri giorni poi per ciascheduna settimana si spediscono li casi meno gravi dal solo Regente in sua casa, congregandosi con li ministri inferiori, facendosi ciò più spesso, o più di raro, secondo che porta la contingenza de' negozj, per esaminare, e risolvere se quelle dispense, ed assoluzioni, ed altre grazie, le quali si dimandano, si debbano concedere, o nò, ed in qual maniera: Attesocchè, non solamente si dimandano le dispense e le assoluzioni occulte per il foro interno, ma ancora le assoluzioni d'alcune Censure pubbliche dedotte nel foro esterno, come quella, la quale si dice del Canone contro i percussori de' Chierici, quando questi percussori non vengano' di persona in Roma, secondo che dal Canone viene ordinato; mentre quando vengono se gli concede l' assoluzione senza altra difficoltà sotto la legge, e l' obbligo di soddisfare la Parte offesa, quando non avesse già ottenuta la remissione: Ma, quando si domandi per gli assenti, li quali si scusino di non poter venire a Roma (conforme dal Canone si dispone) per qualche giusta causa, d' inimicizia, o d' infermità, o di età grave, o di carcerazione, o di altro impedimento: In tal caso si esamina come in specie di un Tribunale, se si debba ammettere, o nò questa scusa.

Conforme ancora in casi occulti si pratica nelle dispense, nelle quali (particolarmente dell'Irregolarità per causa dell'omicidio volontario) si cammina con gran difficoltà e circospezione, negandosi per lo più costantemente alli promovendi, ed alli già promossi, concedendosi con molta difficoltà doppo più ripulse, e doppo che sia passato qualche tempo notabile, sicchè il delitto si possa dire andato in oblivione, e che non sia per cagionare scandalo: O pure (all' incontro) dandosi con facilità, quando il negare la dispensa ad un promosso potesse cagionare scandalo, ed indurre il sospetto, o la diffamazione del delitto, non vedendosi celebrare, nè amministrare nelle cose divine.

6

Tuttavia in ciò non si può dare una regola certa, ed uniforme, essendo materia arbitraria, nella quale si suole regolare l' arbitrio dalle circostanze particolari di ciascun caso, più, o meno degne di scusa: Attesocchè, quando vi siano circostanze aggravanti, non si suole stimare sufficiente la suddetta causa, la quale per altro si stima efficace, di non dare occasione di scandalo, e di scoprire il delitto, mentre si suole replicare all' oratore, che potrà entrare in qual-

7

che

che Religione, ed in tal maniera rimediare allo ſcandalo.

8 Queſti Officiali maggiori, li quali fanno le figure de congiudici, o di conſiglieri del Penitenziero, per lo più ſono Prelati qualificati, per dottrina, e per bontà: Uno de' quali ſi dice il Reggente della Penitenzieria, e queſto è il primo, come una ſpecie di Vicario Generale, ſicchè concede molte aſſoluzioni, e ſpediſce diverſi negozj da ſe ſolo, ſenz' altra participazione del Penitenziero, o della Congregazione: E queſt'officio (per quello che porta l'antica oſſervanza) è ſtimato fiſſo della Ruota, eſſendo ſolito conferirſi ad uno degli Auditori del ſuddetto Tribunale: L'altro ſi dice il Datario: Il terzo il Correttore: Il quarto il Canoniſta: Il quinto il Teologo, il quale ſuole eſſere un Religioſo, e per lo più della Compagnia di Gesù: Ed in oltre il Sigillatore, per quanto inſegna la pratica corrente.

Ed ancorchè (ſecondo la riforma di Pio Quinto) queſti officj maggiori ſi debbano provedere dal Sommo Penitenziero, o veramente a ſua nomina: Nondimeno per quel che n'inſegna la pratica, di fatto ſi provedono dal Papa a ſuo arbitrio.

9 Gli altri ſono Officiali minori, e ſono piuttoſto miniſtri, ed operarj che congiudici, o conſiglieri: E queſti ſono di due ſorti: Una cioè di coloro, li quali ſi dicono Procuratori, e che nella ſuddetta Congregazione propongono i negozj, e come pratici in queſte materie inſinuano, ſe la grazia ſia concedibile, o nò, o pure che dovendoſi concedere, quali leggi, o condizioni vi ſi debbano mettere, ed per ordinario ſono tre: Ed altretanti ſono alcuni altri Officiali di minor claſſe, li quali ſi chiamano ſcrittori, perchè ſcrivono i Brevi, li quali ſi concedono da queſto Tribunale della Penitenziaria: E queſti Officiali ſi provedono per concorſo, a ſomiglianza delle Parrocchie, con l'eſame.

10 Tutti i ſuddetti Officiali, maggiori, e minori, non poſſono pigliare premio, nè mercede alcuna, per piccola che ſia, ſicchè tutte le ſpedizioni di queſto Tribunale ſi danno *gratis*, eſſendo gli Officiali ſuddetti ſtipendiati con diverſo ſtipendio, ſecondo la loro qualità, e lo ſtipendio ſi cava da quelli emolumenti, li quali ſi pagano in Cancellaria per le diſpenſe matrimoniali accennate di ſopra.

10 Ed ancora per queſte ſpedizioni delle diſpenſe pubbliche vi è un certo numero d'Officiali, li quali ſi chiamano ancora Procuratori, e ſono officj venali, come gli altri di Cancellaria, alcuni de' quali ſpettano al Sommo Penitenziero, ed altri alla Camera: Però queſti non hanno participazione alcuna nel Tribunale, e nell'amminiſtrazione de' negozj del foro ſpirituale, ma ſola-

mente hanno qualche partecipazione degli emolumenti, per la quale vi cade la venalità.

Nella settimana Santa di ciascun anno, ma più frequentemente nell'anno Santo il Sommo Penitenziero è solito sedere in pubblico in quella sedia di legno, la quale si vede in ciascuna delle tre Basiliche Patriarcali, di San Gio: Laterano, di San Pietro, di Santa Maria Maggiore, elevata con gradini, con l' assistenza di tutti li suddetti Officiali, come in una forma di Tribunale, con la distribuzione delle giornate stabilite in ciascuna Basilica, ivi assolvendo i penitenti, li quali vi vengono, dalle Censure, e da' casi riservati, assistendoli i suddetti Officiali per consultare, quando occorra, che s'incontrino de' casi dubbj.

12

Ed in oltre in tutto l' anno in ciascuna delle suddette Chiese vi stanno alcuni Religiosi per confessori deputati dal Sommo Pontefice, li quali vivono in una casa vicino alla Chiesa: Cioè nella Basilica di San Gio: Laterano i Minori Osservanti Riformati: In quella di San Pietro quelli della Compagnia di Gesù: E nell' altra di Santa Maria Maggiore quelli della Religione di San Domenico, vivendo nelle case contigue respettivamente a forma di convento sotto il superiore dello stess' Ordine, soggetti però alla giurisdizione del Sommo Penitenziero in quelle cose, le quali riguardano l'officio, ma nell'altre cose le quali riguardano l' osservanza della regola, e la disciplina regolare, vivono sotto la giurisdizione de' proprj Superiori Regolari: Camminando lo stesso asomiglianza, nelli Penitenzieri della Santa Casa di Loreto, li quali sono della medesima Compagnia di Gesù. A

15

A *Nel disc. 12. di questo tit.*

CA-

CAPITOLO NONO.

Del Vicario di Roma; e del suo Tribunale, ed Officiali.

S M M A R I O.

1 *Il Papa è Vescovo di Roma, e governa questo Vescovato per mezzo del Vicario.*
2 *Dell'esorbitanza di più Vescovi in una Diocesi.*
3 *Quanta sia la Diocesi di questo Vescovato.*
4 *È carica Cardinalizia di stima; e quale sia la sua giurisdizione.*
5 *Del Vicegerente e delli due Luogotenenti civili e criminali, ed altri Officiali; e delle loro Parti.*
6 *Della Congregazione che tiene.*

C A P. IX.

Tante la diversità delle persone formali, le quali concorrono nella persona del Papa, accennate di sopra nel capitolo secondo: Particolarmente, per quel che tocca alla parte ecclesiastica di Papa come Vescovo universale della Chiesa, e di tutto il Mondo: E di Vescovo particolare della Città di Roma, e sua Diocese: Questa Diocese consiste in quel ricinto, o territorio il quale si chiama il distretto: E ciò non ha implicanza alcuna, secondo la pratica generale da per tutto, così nelle cose profane come nelle spirituali, cioè che uno sia Generale di una Religione, e sia Abbate, o Priore d'un Monastero: O veramente che sia capitano particolare d'una compagnia, con casi simili.

Ma non potendo il Papa per se stesso applicare al governo di questo Vescovato particolare, per le grandi occupazioni, che porta l'altra persona di Papa per il governo della Chiesa Universale: Quindi segue, che in quella maniera, che ogni semplice Vescovo nella sua Diocesi, per piccola che sia, tiene il suo Vicario Generale, così fa il Papa, nel deputare uno de' Cardinali per suo Vicario, per mezzo del quale esercita questa giurisdizione di Vescovo, e di Ordinario particolare della Città di Roma, e del suo distretto.

Si scorge però in questo Vescovato un'esorbitanza legale, accennata nel libro terzo, nel titolo della Giurisdizione, e nell' altro delle Preeminenze, cioè che dentro una stessa Diocesi, overo uno stesso territorio, vi siano più Vescovi, i quali abbiano la cumulativa nella stessa prima istanza, con la prevenzione, per quello che ivi si è discorso.

E sebbene l'antico distretto di Roma, secondo la disposizione delle leggi de' Romani sia di cento miglia in giro, che però la moderna determinazione fatta per gli statuti laicali della Città di quaranta miglia, non deve alterare questi confini spirituali, per quello che ancora nel suddetto libro terzo, ed anche di sopra si è accennato: Nondimeno, per una certa consuetudine, la giurisdizione del Vicario è parimente ristretta a questo circuito delle quaranta miglia, secondo la regola degli statuti, e secondo la pratica degli altri Tribunali, del Governatore di Roma, dell'Auditore della Camera, e del Senatore: Restando considerabile il suddetto distretto antico, per alcuni altri effetti accennati nella sudta materia delle Preeminenze.

Questa carica di Vicario di Roma, anticamente si solea variamente esercitare da un Prelato, overo da un Cardinale ad arbitrio del Papa, sicchè non era cardinalizia fissa: Però da un secolo a questa parte, e qualche cosa di più, si è resa cardinalizia, senza interruzione, con la stessa perpetuità dell'altre tre cariche di sopra accennate, di Vicecancelliero, di Camerlengo, e di Penitenziero: Ed è parimente una carica di molta stima, così per gli emolumenti, come ancora per qualche considerabile giurisdizione Vescovale, dell'uno, e dell'altro Clero, secolare, e regolare, quando i privilegi dell'esenzioni nelli suoi casi non ne diano la limitazione, secondo le generalità accennate in ogni Vescovo, ed Ordinario nella suddetta materia giurisdizionale.

Gli fanno fare una gran figura la superiorità, ed il governo di tanti Monasterj di Monache, con la deputazione delli Confessori, e degli altri Ministri: Ed ancora li concorsi di tante Parrocchie, secondo la forma del Concilio di Trento? L'approvazione degli ordinandi: E la giurisdizione con gli Ebrei, e con le donne disoneste, ed ancora con gli uomini, ancorchè secolari, li quali in alcuni tempi proibiti, e particolarmente dell'Avvento, e della Quaresima, andassero a parlare a Monache; o che praticassero con donne disoneste.

E' ancora esecutore delle Lettere Appostoliche in quel che riguarda la Città ed il suo territorio come sopra; nelle dispense matrimoniali, e nelli Beneplaciti Appostolici, sopra l'alienazione de' beni delle Chiese, e simili spedizioni; Come ancora nelle cause

matri-

matrimoniali, o della separazione del toro ed altre: Come però costituisce un Tribunale molto considerabile, oltre la non poca stima che gli dà la custodia, e l'amministrazione delle Reliquie, e de' Corpi Santi, li quali sono nelli sacri Cemeterj, e nelle sacre Catacombe.

E' maggiormente per il numero, e per la qualità degli Officiali, e de' Ministri subordinati, il principale de' quali si dice Vicegerente, il quale in sostanza fa quella figura, che fa il Vicario Generale del Vescovo, quando figuriamo che il Cardinale Vicario fosse il Vescovo: E questo è un Prelato costituito nell'ordine Vescovale, o Arcivescovale, per quelle funzioni pontificali, che occorrono fare, particolarmente nella collazione degli Ordini, e nella consecrazione dell' Oglio Santo e in quella delle Chiese, e delle Lapidi Sacrate, e nell'amministrazione del Sacramento della Cresima, ed in altre funzioni pontificali, sicchè fa quella figura che fanno li Suffraganei degli Elettori e degl'altri Arcivescovi grandi di Germania: Ed oggi questa carica si è resa qualificata, a segno che da essa si è fatto alle volte il passaggio alla Porpora.

In oltre vi sono due Luogotenenti: Uno per le cause civili, così ecclesiastiche, come profane, il quale parimente suol' essere un Prelato, come sono li due Luogotenti civili dell'Auditori della Camera, sicchè viene stimato un posto considerabile: E l'altro per le cause criminali, il quale suol'essere Togato: Essendo questo stile comune ad alcune altre Chiese grandi, e particolarmente (per quello che spetta alla nostra Italia) è quella di Milano; cioè che vi sia il Vicario Generale, e che di più vi siano due altri Vicarj subordinati: Uno de' quali si dice il civile: E l'altro criminale.

Di più vi è un'altro deputato, come per una specie di Vicario, o di Luogotenente, per li Monasterj delle Monache, che per il passato è stato solito essere un semplice Prete qualificato, e di presente il caso porta che sia un Prelato; però non è posto Prelatizio fisso, come quello del Luogotenente civile.

Ci è ancora il Segretario, il quale, come in figura del Cancelliero, overo del Segretario che suol' avere il Vescovo, fa solamente quelle parti, le quali riguardano gli atti estragiudiziali del governo Episcopale, come sono: Le giustificazioni delli requisiti degli Ordinandi, e le Lettere testimoniali, sopra gli Ordini già conferiti. Il concorso delle Parrocchie. L'approvazione de' Confessori: Le licenze solite darsi per li Monasterj delle Monache, e cose simili: Non ingerendosi questo Segretario negli atti giudiziali delle cause contenziose, civili, e criminali. Attesocchè per tal

effetto questo Tribunale ha li suoi Notari pubblici in officio, nella maniera che sono in tutti gli altri Tribunali, per quello che si accenna di sotto nel capitolo quarantesimo terzo, trattando delli Notari.

Come ancora questo Segretario non esplica quelle parti, le quali si sogliono esplicare dalli Cancellieri de' Vescovi, nelle Lettere che volgarmente diciamo *Bolle*, solite spedirsi sopra la provisione de' Beneficj; attesocchè questa facoltà ordinaria come di Vescovo, il Papa l'ha riservata a se, e non l' ha comunicata al Vicario; che però queste spedizioni si fanno per la Dataria, e per la Cancellaria.

Usa ancora questo Cardinale Vicario per la cognizione delle cause criminali, e per altre contingenze, tenere una Congregazione in sua casa, coll'intervento delli suddetti Officiali inferiori, e subordinati; cioè del Vicegerente delli Luogotenenti, e degli altri, ancorchè siano deputati dal Papa a dirittura, e non da esso: Intervenendovi ancora l' Avvocato Fiscale, ed il Procuratore Fiscale generale di Roma, e l'Avvocato, e Procuratore de' poveri, nella maniera che usano l' Auditore della Camera, ed il Governatore di Roma, con il di più che si accenna nel Teatro. A

A *Nel disc. 13. di questo tit.*

CA-

CAPITOLO DECIMO.

Della S. Congregazione dell' Inquisizione universale, la quale volgarmente si dice del Santo Officio; e del suo Tribunale.

Uesta Congregazione, la quale, così per l'antichità, come per l'altezza, e per la nobiltà della materia, fra tutte le altre Congregazioni, e Tribunali della Curia occupa il primo luogo, tratta principalmente delli negozj, e delle materie spettanti alla nostra Fede, ed alla Cattolica Religione, per conservarla candida, ed esente dagl'errori, e dalle false opinioni degl' Eretici, e de' Scismatici: Ed anche dalle superstizioni, così degl' Infedeli, come de' mali fedeli: Ma perchè a questa materia pare si adattino le ragioni assegnate nel principio del Proemio, in proposito della Sacra Scrittura, e de' suoi interpreti, e delle cose concernenti il sacro Rito; cioè che non convenga in lingua materna metterla in bocca de' volgari: Ed ancora perchè nella nostra età, in questo medesimo nostro idioma Italiano (così forse richiedendolo il bisogno per il suo fine) di questo Tribunale è stato copiosamente scritto da sublime, e più informata penna: Però se ne rimette il curioso Lettore a quello che se ne dice nel Teatro, ed all'accennato Scrittore: Maggiormente che questa Congregazione, in quello che riguarda il suddetto suo principale istituto, non pare che cada sotto la Curia forense, alla notizia della quale principalmente, per la direzione de' forastieri nel regolare i negozj, è ordinata la presente Relazione.

Non è però totalmente aliena dalli negozj forensi; attesocchè stante la privativa giurisdizione, e competenza che ha nelle cause di tutti gl'Inquisitori, e degl'altri Officiali e ministri, così maggiori, come minori dell'Inquisizione, ed anche delle robbe, o ragioni spettanti al suo peculio, congruo, e necessario per il mantenimento di alcuni Officiali e ministri, e respettivamente de' carcerati: Quindi segue, che per mezzo del suo Assessore, come Giudice ordinario della prima istanza, quando non paja altrimente alla Congregazione, e nelle instanze susseguenti, per mezzo di alcuni suoi Consultori, e respettivamente de' Cardinali, conosce e decide in forma giudiziale, e contenziosa quelle cause profane, ed indifferenti, le quali spettano alle suddette persone, e robbe respettivamente, conforme si vede in molti casi accennati nel Teatro: E nella stessa maniera, che fa l'altra Congregazione della Propagazione della Fede. A

A *Nel disc. 14. di questo tit.*

CAPITOLO UNDECIMO.

Della Sacra Congregazione del Concilio di Trento.

SOMMARIO.

1 *Dell'origine, ed introduzione di questa Congregazione.*
2 *Da quali è costituita.*
3 *Delle materie delle quali si tratta; e nel nu. 6.*
4 *Del Prefetto; e che si diano le spedizioni* gratis.
5 *Quando si disputino le cause in forma contenziosa.*
6 *Quando; ed in che modo si debba deferire alle dichiarazioni della S. Congregazione.*
7 *Del modo di procedere.*

CAP. XI.

Ssendo compito, confermato, e pubblicato il Concilio di Trento sotto Pio Quarto, dal medesimo Pontefice pochi mesi doppo fu deputata una Congregazione d' alcuni Cardinali, li quali, o come presidenti, o veramente in istato prelatizio, o in altra maniera vi erano intervenuti, sicchè fossero informati delli sentimenti del Concilio, e delli fondamenti delli decreti fattivi: E questa deputazione fu solamente per l' effetto della esecuzione, ma non già per l'interpretazione, la quale nella Bolla della conferma fu riservata al Papa, proibendone ogni glosa, commento, ed interpretazione: Ma avendo in progresso di tempo Sisto Quinto, per resecare le liti, e particolarmente tra gli ecclesiastici, in un giorno, e con una Bolla eretto quindici Congregazioni, tra le quali vi sono alcune, le quali erano già erette, come particolarmente è quella dell' Inquisizione accennata nel capitolo antecedente: A rispetto di questa del Concilio vi aggiunse la facoltà d'interpretare in quelle cose, le quali concernono la riforma, e le altre cose, eccetto le materie di Fede, che le riservò a se stesso, ed alli suoi Successori: Che però da questo

sto tempo si dice Congregazione Interprete del Concilio ; attesocchè per prima era semplice esecutrice, e non interprete.

E' costituita questa Congregazione da Cardinali solamente, senza mistura de' Prelati, fuorchè uno, in qualità di Segretario, il quale è relatore delli dubbj e delli Memoriali col suo voto, sicchè non vi è l'uso de Ponenti, come in alcun'altre Congregazioni, e particolarmente in quelle de' Vescovi, e Regolari, e dell' Immunità Ecclesiastica, ed il numero de' Cardinali è vario, secondo l'arbitrio del Papa.

2

E dipendendo la materia della Residenza dall' osservanza, ed interpretazione delli decreti del Concilio, per lo che abbraccia quasi tutte le materie ecclesiastiche: Però alle volte tratta e conosce della materia della Residenza de' Vescovi, ed altri in generale, e della visita de' limini, la quale si deve fare da' Vescovi; con l'occasione di questa visita ciascun Vescovo dà la relazione dello stato della sua Chiesa, e riceve gli ordini opportuni sopra quello che deve provedere, ancorchè vi sia un'altra Congregazione sopra la Residenza de' Vescovi.

Come ancora, essendosi per un decreto generale di questa Congregazione nell'anno 1624. tolte le facoltà che aveano li Superiori, Regolari di dare l'assenso sopra le alienazioni de' beni, l'assenso si concede da questa Congregazione, la quale si tiene in giorno di Sabbato nel Palazzo Appostolico due volte il mese, quando la qualità de' negozj, o l'impedimento delle feste non ne cagioni l'alterazione.

3

Vi è un Cardinale Prefetto, il quale sottoscrive li Decreti, e le Lettere, con la sottoscrizione ancora del Segretario, e col sigillo del medesimo Prefetto, al quale la Camera Appostolica da una recognizione di cento scudi d'oro il mese per mercede delle sue fatiche estraordinarie, e per una certa contribuzione al Segretario; mentre si danno tutte le spedizioni *gratis* senza mercede alcuna, per minima che sia, sicchè le Parti non hanno da patire altra spesa, che quella di una onesta ricognizione delle fatiche degli Agenti, o de' Sollecitatori, li quali abbiano cura de' negozj: Ed anche alle volte la spesa degli Avvocati, e de' Procuratori, quando il caso porti la disputa formale di qualche articolo, con la contradizione delle Parti interessate.

4

Attesocchè sebbene per la medesima Bolla di Sisto Quinto, questa, ed altre Congregazioni non possono conoscere, nè giudicare le cause contenziose, le quali ricercano le prove, ed il processo formale giudiziario: Nondimeno questo s' intende, quando contradica l'altra Parte interessata, ma quando si cammina d'accordo, occorrono queste dispute: Ed alle volte, anche contra-

5

dicen-

dicendo una delle Parti, quando si tratta della interpretazione di qualche Decreto del Concilio, che ciascuna delle Parti pretenda applicarlo, overo intenderlo secondo le sue opportunità; mentre questa facoltà è propria, e privativa di questa Congregazione: Rimettendosi alli Giudici ordinarj la decisione delle cause sopra il fatto, e le altre cose, le quali riguardino i loro meriti, quando una delle Parti contradica: O pure che dal Papa sia richiesto il voto di questa Congregazione: Conforme particolarmente, per la più frequente pratica, occorre sopra la restituzione in integro, la quale si dimanda dalli Regolari Professi dell'uno e dell'altro sesso, per annullare la Professione, o pure sopra la dispensa dell'Irregolarità pubblica, con casi simili.

Quelle dichiarazioni, le quali vanno in giro, e che si sono adunate dalla diligenza di alcuni Colletiori, per lo più sono di

6 questa Congregazione del Concilio: Ve ne sono però ancora dell'altre Congregazioni de' Vescovi, e de' Riti: Però in tutte cammina la stessa regola; che non si dia loro fede alcuna, quando non siano autentiche, cioè con la sottoscrizione, e col sigillo del Cardinal Prefetto, e del Segretario; attesocchè molte sono apocrife, o veramente alterate.

E quando anche siano vere, si deve avvertire alla differenza tra quelle dichiarazioni generali, le quali siano nate in astratto per l'interpretazione delli Decreti del Concilio, o di qualche Bolla Appostolica, e quelle le quali siano nate in occasione di casi particolari: Attesocchè nelle prime cammina bene il valersene in ogni caso, ma non nelle altre, nelle quali per l' applicazione bisogna riflettere alle circostanze particolari de' casi, per vedere se siano le medesime: Che però si stima chiaro errore di coloro, li quali, senza riflettere a questa distinzione, camminano alla cieca con la sola lettera d'alcune dichiarazioni.

In questa, ed in tutte le altre Congregazioni Cardinalizie si

7 tiene una stessa regola, o maniera di procedere; cioè che non si tiene Notaro particolare, nè si fanno li processi, e gli atti giudiziali, ma si cammina con le notizie, e con le informazioni estragiudiziali, delle quali si discorre nel capitolo seguente, trattando delle Congregazioni de' Vescovi e de' Regolari; mentre quella più che questo tratta le materie contenziose tra le Parti: Essendo propriamente il principale istituto di questa Congregazione dare gli oracoli sopra l' interpretazione delli Decreti del suddetto Concilio: Ed ancora nell'accennata materia delle Chiese, in occasione della visita de' Limini: E nella materia della Residenza: E nel rivedere ed approvare li Sinodi Diocesani, o Provinciali: Come ancora nelle reduzioni del peso delle Messe, e

nelle

nelle licenze d'accettare tali pesi: E di concedere l' accennato beneplacito nelle alienazioni de' beni Regolari, il che ancora alle volte si fa dalla suddetta Congregazione de' Regolari, conforme si accenna nel capitolo seguente: E particolarmente circa le reduzioni delli pesi delle Messe, e degl'Anniversarj, quando siano mancati gli assegnamenti, overo circa la licenza di accettare questi pesi perpetui in conformità delli Decreti generali di questa Congregazione sotto Urbano Ottavo, li quali si dicono li Decreti sopra la celebrazione delle Messe: Attesocchè quella facoltà, la quale sopra ciò spettava alli Vescovi, perchè se ne abusassero, se gli è tolta, e si è riservata a questa Sacra Congregazione.

Sarebbe troppo nojosa digressione il riassumere per minuto tutte le altre facoltà di questa Congregazione; che però in occorrenza si possono vedere appresso il Fagnano nelli suoi Commenti sopra li Decretali: Attesocchè, essendone questo stato Secretario, ne ha esatta informazione, conforme s'accenna nel Teatro. A

A *Nel disc. 16. di quest. tit.*

CA

CAPITOLO DUODECIMO.

Della Congregazione sopra i negozj de' Vescovi, e de' Regolari dell' uno, e dell' altro sesso.

SOMMARIO.

1 *Sono due Congregazioni separate: Una de' Vescovi, e l'altra de' Regolari; però sono unite e si stimano per una.*
2 *Per qual ragione fosse fatta l'unione.*
3 *Da quali venga costituita.*
4 *Si danno le spedizioni* gratis;
5 *Con quali regole, o leggi cammini questa Congregazione.*
6 *Dello stile, o modo di procedere con li Vescovi.*
7 *E dell'altro con li Regolari.*
8 *Delle materie, e de' negozj che ad essa spettano.*
9 *Della distribuzione delle cause tra Cardinali Ponenti.*

CAP. XII.

1 ANcorchè volgarmente queste Congregazioni siano stimate per una, per la ragione che siano rette dalli medesimi Cardinali, con lo stesso Prefetto, e con lo stesso Segretario, e che si tengano nel medesimo tempo, cioè una volta la settimana il Venerdì di giorno, eccetto li quattro mesi d'estate, che si tiene due volte il mese di mattina nel Palazzo Appostolico, in maniera che anche nelli suoi Decreti, per un certo uso comune di parlare, si esplicano col numero singolare della Congregazione de' Vescovi, e de' Regolari: Nondimeno (secondo la sua erezione nella Bolla di Sisto Quinto) sono due distinte: Cioè una sopra i negozj de' Vescovi, e del Clero Secolare: E l'altra sopra i negozj de' Regolari, dell'uno, e dell'altro sesso: Vengono però de fatto stimate una sola, per essere unite assieme, in quella maniera che de fatto viene stimato un Vescovato solo, o veramente un Regno solo quello, il quale sia costituito da più Diocesi, o da più Regni, li quali siano legalmente tra essi distinti, per quello che si è discorso nel libro terzo delle Preeminenze: E ciò fu cominciato maggiormente a praticare nel principio del Pontificato di Clemente Ottavo.

Fu però con molta ragione fatta quest' unione, per una certa connes-

conneſſione, la quale ſi ſcorge nell'una, e nell'altra ſorte de' negozj, e particolarmente per il governo de' Monaſterj delle Mona-
2 che, ancorchè ſiano eſenti, e ſiano governati dalli Regolari; mentre per il Concilio di Trento, e per le Bolle moderne vi hanno così gran parte i Veſcovi: Ed ancora per le frequenti differenze che occorrono tra li medeſimi Veſcovi, ed i Regolari, in occaſione delle Prediche, delle Proceſſioni, e delle Confeſſioni, e dell'altre materie accennate nel libro terzo della Giuriſdizione, e nel libro decimoquarto de' Regolari.

Parimente queſta Congregazione viene coſtituita da' Cardinali ſolamente, non eſſendovi altro il quale non ſia Cardinale, che il Segretario, il quale ſuol' eſſere un Prelato qualificato, che
3 ſia paſſato per gradi, e per conſeguenza pratico delle materie: Ed il numero de' Cardinali è vario, ſecondo l'arbitrio del Papa.

In queſta Congregazione ſi deve preſupporre ancora quello ſteſſo ſtile, che ſi è accennato nell'antecedente Congregazione del Concilio, così nel procedere in forma eſtragiudiziale, come anco-
4 ra nel dare tutte le ſpedizioni *gratis*, ſenza mercede alcuna; Dandoſi parimente dalla Camera qualche piccolo ſtipendio al Segretario per il mantenimento de' ſcrivani, ed ajutanti, e per le ſpeſe della carta e per altre occorrenze, ſicchè in fatti il ſuo laborioſiſſimo officio è gratuito, com'è quello de' Cardinali in tutte le Congregazioni.

Tra queſta Congregazione, e quella del Concilio ſi ſcorge qualche differenza nel modo di procedere, e di giudicare: Cioè che quella del Concilio cammina con iſtretti termini giuridichi, li quali riſultano dalli Canoni, o dalli Concilj, ſecondo lo ſtile de' Tribu-
5 nali: Che (all'incontro) queſta ragionevolmente alle volte ſuol camminare da Principe eccleſiaſtico, con le regole prudenziali, non devianti però dal ſenſo, overo dalla ragione de' Sacri Canoni, e de' Concilj, e con le notizie, e le informazioni, anche occulte, così richiedendo la qualità de' negozj, molti de' quali, o per ſoſtenere la Dignità Epiſcopale, o la riputazione delle Religioni, o de' Monaſterj, non conviene di mettere in pubblico, e di dargli forma giudiziale, ſicchè comple di governarli con una pia eccleſiaſtica politica, degna di lode per lo ſuddetto buon fine, ed effetto, che ne riſulta.

Quando dunque a queſta Congregazione ſi abbia ricorſo contro li Veſcovi, e gli altri Prelati, e Superiori eccleſiaſtici ſecolari dalli ſudditi per li gravami, e le ingiuſtizie, che ſi commetteſſero per ragione della Prelatura, o veramente per la loro mala, e ſcandaloſa vita, ciò ſi ſuole eſporre per mezzo de' memoriali a dirittura alla medeſima Congregazione, o veramente al Papa,

Papa, il qual'è solito rimettere sì fatti negozj a questa Congregazione, dalla quale, con Lettera sottoscritta dal Prefetto, e dal Segretario, si rimette copia del memoriale al medesimo Vescovo, o altro Prelato, acciò informi sopra quello, che ivi si contenga, come per una specie di citazione cortese, e non pregiudiziale al decoro della Dignità, la quale si cerca di sostenere al possibile.

E quando con l'informazione, la quale si dia in risposta, non si nieghi il fatto narrato, ma che la differenza consista nelle illazioni giuridiche, overo nell'effetto, che se ne pretende: In tal caso la Congregazione prende quella risoluzione, che le paja: Ma quando vi sia discordanza di fatto, e che con le scritture, non in pronto si dia una prova sufficiente, la quale chiarisca la verità; allora si suole commettere l' informazione, alle volte pubblica, ad alle volte secreta a qualche Vescovo convicino, o veramente a qualche Religioso accreditato, o ad altra persona, la quale paja opportuna; mentre (conforme si è detto) non si cammina con le strette regole legali, o giudiziarie, ma in forma estragiudiziale, e per lo più con le regole prudenziali, ad uso di Principe più che di Giudice: Ed alle volte si commettono le prove in forma di processo giudiziale, secondo che richiedano le circostanze de' casi.

Nelli negozj de' Regolari, cioè delli ricorsi delli Religiosi contro li loro Superiori, overo nelle differenze tra essi, si suol rimettere il memoriale al Generale della Religione, quando sia presente in Curia, o pure (secondo l'uso più frequente) al Procurator Generale, per l'informazione, nella stessa maniera che si è detto di sopra dei Vescovi, con la sua proporzione.

Tra le altre materie, le quali spettano particolarmente a questa Sacra Congregazione, è quella delle nuove fondazioni de' Monasteri e de' Conventi Regolari, dell' uno, e dell' altro sesso, per il che in essa si sentono frequentemente le dispute sopra queste nuove fondazioni delli Conventi de' Mendicanti, per l'opposizione degli altri Religiosi, li quali siano nello stesso luogo, overo nel convicino, conforme si discorre nella materia de' Regolari.

Le licenze per l' educande nelli Monasterj di Monache, overo per le Monache sopra il numero, o per le corrotte, o per le terze sorelle, ed altre, le quali abbiano qualche proibizione, si danno da questa Congregazione: La quale ancora concede alle volte il beneplacito sopra l'alienazione de' beni ecclesiastici de' Regolari, nella maniera che si è detto della Congregazione del Concilio, dalla quale per il più si suol concedere, senza necessitarli a passare per la Dataria, o per la Segretaria de' Brevi, secondo la qualità de' negozj: Per quella congrua ragione già accennata nel capitolo antecedente; cioè che i Regolari avevano i privilegi Appostolici

lici di poter fare queste alienazioni, con la sola licenza del loro Prelato Generale, o Provinciale. Ma essendosegli tolta, con i Decreti dell'anno mille seicento ventiquattro. Quindi fu stimato conveniente di non soggettarli alle spese delle spedizioni per le suddette strade; mentre per queste Congregazioni si da ogni cosa *gratis*: Però, conforme si dice nel capitolo antecedente, questo beneplacito pare sia più proprio e più peculiare della Congregazione del Concilio.

Si trattano ancora frequentemente in questa Congregazione le cause sopra la validità dell'elezione delli Provinciali, e degli altri Superiori locali.

Ed ancora in questo proposito dell'elezione occorre disputarvi dell'elezione del Vicario Capitolare in Sede Vacante, per lo che è solita la Congregazione alle volte deputare il Vicario Apostolico, il quale ancora si suole deputare, alli Vescovi, li quali facciano male l'officio loro Et ancora suol dare la facoltà al Vicario capitolare di conceder le Lettere Dimissoriali per gli Ordinandi dentro l'anno in casi particolari, ma non già in generale, conforme anche si accenna nelle Annotazioni al Concilio di Trento: Essendo queste materie più proprie e particolari della presente Congregazione.

Si disputano ancora le differenze tra gli Ordinarj, e li Parrocchi, e li Regolari, ma di ciò si suole trattare ancora in quella del Concilio: Ed anche alle volte questa Congregazione suol trattare della nullità della Professione de' Regolari, ancorchè per l'uso più frequente, di ciò si tratti nell'accennata del Concilio.

Usa questa Congregazione di distribuire le cause di qualche considerazione tra li Cardinali, col titolo di Ponenti, come per una specie di Commissarj, o di Relatori, il che non si usa da quella del Concilio, tenendosi un certo ordine dell'anzianità nel proporre ciascuno le sue cause: Questa distribuzione si stima una cosa lodevole, perchè così le cause si disputano, e si digeriscono meglio nelle circostanze del fatto avanti il Ponente: Bensì che ciò porta molta occupazione alli Cardinali: Con il di più, che si accenna nel Teatro. A

A *Nel disc. 16. di questo tit.*

CA-

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Della Congregazione sopra la giurisdizione, ed Immunità Ecclesiastica.

SOMMARIO.

1 *Dell'erezione di questa Congregazione.*
2 *Da quali viene costituita.*
3 *Della ragione per la quale v'intervengono i Prelati.*
4 *Delli negozj e materie che tratta; e che sia il solo Giudice delle appellazioni; e de' ricorsi in queste materie.*

CAP. XIII.

1 Questa Congregazione è più moderna delle altre accennate di sopra, e di diverse altre, delle quali si tratta di sotto, come eretta nella nostra età da Urbano Ottavo; attesocchè per prima queste materie dell'Immunità, o della Giurisdizione ecclesiastica, si soleano governare dalla suddetta Congregazione de' Vescovi.

2 Viene constituita questa Congregazione, non solamente da un numero competente di Cardinali ad arbitrio del Papa, con un Prelato, il quale faccia da Segretario, nella maniera che sono l'altre già accennate, del Concilio, e de' Vescovi, e Regolari, ma ancora da un competente numero di Prelati, parimente vario ad arbitrio del Papa, quasi di tutti gli ordini; cioè un Auditore della Ruota, ed un Chierico della Camera, e diversi altri Prelati dell'una, e dell'altra Segnatura: Ed è solita tenersi nello stesso Palazzo Apostolico in giorno di Martedì, secondo l'urgenza de negozj.

3 La ragione principale dell'intervento di questi Prelati è quella medesima, per la quale segue lo stesso intervento in alcune altre Congregazioni, delle quali di sotto si discorre, e particolarmente in quella della Consulta, e de Riti, la quale non si adatta alle altre: Cioè che bisogna vedere dei processi voluminosi, che si trasmettono dai Vescovi, ed anche alle volte da' Magistrati secolari, secondo il diverso stile de' paesi, sopra la prova, e sopra la qualità del caso eccettuato, o pure la qualità del luogo, se sia immune, o nò: E per conseguenza non convenendo alla dignità, nè permettendosi per altre occupazioni, che ciò si faccia da' Cardinali, ne segue che queste parti si facciano dalli Prelati, li quali si chia-

si chiamano Ponenti, studiando i processi, e riferendoli in Congregazione.

Nel rimanente questa Congregazione ordinariamente usa di procedere nella medesima forma estragiudiziale, e di dare tutte le spedizioni *gratis*, sottoscritte dal Cardinale Prefetto, e dal Segretario, conforme si è detto delle altre Congregazioni, per non ripetere le stesse cose tante volte: Bensì che alle volte assume una specie di cognizione giudiziale sopra la legittimazione del processo fatto sopra il delitto, il quale si pretenda accettuato.

E quello che fra le altre cose si può dire considerabile, per la pratica del foro, consiste che, almeno nell'Italia, è un Tribunale delli ricorsi, con la privativa in questa materia dell'Immunità, e della Giurisdizione ecclesiastica, con li secolari: Che però dalli Vescovi, e dagli altri Ordinarj de' luoghi, non si dà l'appellazione alli Metropolitani, o veramente ad altri Superiori, nella maniera che si dà nelle altre cause, ma solamente si dà il ricorso a questa Congregazione, la quale però non s'intrica nelle cause della giurisdizione ecclesiastica tra più Vescovi, o Prelati; attesocchè queste vanno trattate nella forma giudiziale in Ruota, e negl'altri Tribunali, ma solamente quando si tratta della violazione dell'immunità, o libertà, o giurisdizione ecclesiastica per i Giudici, e Tribunali secolari, con autorità di Giudice, o di Magistrato. A

K
Nel discorso 17. di questo titolo.

CAPITOLO DECIMO QUARTO.

Della Sacra Congregazione de' Riti.

SOMMARIO.

1 *Delle due specie di questa Congregazione; e di quali cose tratti la prima specie.*
2 *Da quali persone venga constituita,*
3 *Delle dichiarazioni di questa Congregazione.*
4 *Che abbia del giudiziale nel fare i processi.*
5 *Della Congregazione sopra le Canonizazioni, o Beatificazioni; e quali persone v' intervengono.*
6 *Che sia più giudiziale.*
7 *Per qual causa delle Canonizazioni, e Beatifizioni non si possa discorrere più esattamente.*
8 *Anticamente si faceano dal Vescovo, col Clero, e popolo di ciascuna Chiesa.*
9 *Dell' introduzione che si dovesse fare dal Papa solamente.*
10 *Delli decreti generali di Urbano Ottavo circa il Culto.*
11 *Con che regola si cammini nelle Canonizazioni, e Beatificazioni.*
12 *Della compilazione del processo.*
13 *Delle tre specie di cause per la Canonizazione, o Beatificazione.*
14 *Del Martirio.*
15 *Delli Miracoli e virtù nelli Confessori, e nelle Vergini.*
16 *S'adoprano i Medici ed altri Letterati.*
17 *Della differenza tra il caso della Beatificazione, e quello della Canonizione.*
18 *Maggior rigore nella Canonizazione.*
19 *Modo di procedere nella Beatificazione.*
20 *E del modo della Canonizazione.*
21 *Dove si possono vedere queste Ceremonie.*
22 *Delle spese, le quali si facciano nelle Canonizazioni, donde nascono; e dell'errore del Volgo in questo proposito.*
23 *Delle Reliquie.*

CAP. XIV.

1 FU parimente, con molte altre, da Sisto Quinto con la stessa Bolla eretta questa Congregazione, la quale si può dire che sia di due specie: Una, cioè ordinaria, per determinare le differenze, overo le difficoltà, le quali occorrano sopra i Riti, e le Cerimonie ecclesiastiche, nell' Officio divino, e nella Messa, e nell'altre funzioni ecclesiastiche, e sopra il modo di recitare l' Officio: Ed anche per decidere le differenze sopra le precedenze tra le Chiese, e tra li Prelati, e li Chierici constituiti in qualche Dignità, o pure tra li Chierici Seco-

Secolari, e li Regolari, o tra gli ecclesiastici, e li secolari; mentre le differenze di precedenza tra li Regolari di una stessa Religione in particolare si determinano dalla Sacra Congregazione de' Regolari.

E l'altra specie straordinaria è quella, la quale tratta delle materie della Canonizazione, o della Beatificazione, overo del Culto de' Servi di Dio, Martiri, Confessori, o Vergini.

La prima specie della Congregazione ordinaria viene constituita da un competente numero di Cardinali destinativi ad arbitrio del Papa, conforme sono le altre Congregazioni, col suo Secretario, il quale parimente è un Prelato, e con l'intervento d'uno, o più Maestri di Cerimonie del Papa: Ed in questa si trattano, e si terminano gl'accennati negozj, con lo stesso stile delle altre Congregazioni, cioè con la forma estragiudiziale, e con le informazioni de' Vescovi, o d'altre persone ecclesiastiche, dando tutte le spedizioni parimente gratis, sottoscritte dal Cardinale Prefetto, e dal Segretario.

Sono in gran parte di questa Congregazione quelle dichiarazioni, le quali vanno in giro ne' volumi di alcuni Collettori sopra la materia delle Cerimonie, e delle Precedenze, e nelle quali cammina la stessa regola, che si è accennata della Congregazione del Concilio; cioè, che non se gli presta fede, se non siano autentiche con la sottoscrizione, e Sigillo del Prefetto, e sottoscrizione del Segretario; che però non si crede alla Relazione degli Autori nelli volumi.

Pare che questa Congregazione abbia un poco più dell'altre del giudiziale, mentre alle volte sopra le questioni di precedenze, delle quali, contro la disposizione legale, si pretenda la consuetudine immemorabile, la quale non sia dannata dal Cerimoniale, si concede la remissoria per fare questa prova; che però si fa una specie di processo.

L'altra specie è quella della Congregazione straordinaria, sopra la Canonizazione, o la Beatificazione de' Santi, e de' Servi di Dio: E questa è più numerosa, attesocchè non solamente v'intervengono i medesimi accennati Cardinali della Congregazione ordinaria, col Segretario, e con alcuni de' Maestri delle Cerimonie; ma ancora diversi altri Prelati: Cioè: Li tre più anziani Auditori della Ruota, come periti Canonisti, e Consultori sopra le prove sufficienti delli miracoli, o delle virtù, o del martirio per la fede, conforme, di sotto si dice; Un Protonotario del numero de' Participanti oltre l'Attuario, o Notaro, avanti del quale si fanno gli atti ordinarj (Essendo questi Protonotarj da tempo antichissimo creati a questo fine) Ed ancora il Promotore della Fede, il quale è un oppositore, ed una specie di Fiscale; de fatto per lo più questa carica suole andare annessa a quella dell'Avvocato Fiscale della Camera, ancorchè

veramente sia carica diversa, la quale puol andare disgiunta.

V'intervengono ancora alcuni Religiosi come periti nella Teologia: E questi sogliono essere: Il Maestro del Sacro Palazzo dell'Ordine di S. Domenico, del quale di sopra si è parlato: Ed il Sagrista del Papa, il quale è dell'Ordine di S. Agostino: In oltre vi concorre l'opera di un numero considerabile (come s'è detto) di altri Teologi per lo più Religiosi di diverse Religioni, li quali si chiamano Consultori, per studiare con maggior'accuratezza le prove sopra la qualità de' miracoli, per i quali s'adoprano anche medici eccellenti, ed i professori di altre scienze, per esaminare se quelle operazioni siano sopranaturali, o veramente possano essere naturali.

6 Questa specie di Congregazione fa una figura maggiore di Tribunale contenzioso, facendosi de' voluminosi processi sopra i miracoli, e virtù, o veramente sopra il Martirio, all'effetto della Canonizazione, o della beatificazione, overo della concessione del Culto.

Di questa materia delle Canonizazioni, o Beatificazione de' Servi di Dio, e della sua pratica non è facile il discorrere accertatamente, e con distinzione: Attesocchè, per un certo stile della Curia, questa materia suol'essere particolare d'alcuni pochi Curiali, li quali, o in tutto, overo in gran parte, a quella s'applichino, mentre non molto vi attendono quelli Causidici, li quali siano occupati negli altri Tribunali, e nelle altre materie, forse perchè questa, come così grave, ricerca tutto l'uomo, e per questo rispetto devo confessarmene poco versato: Maggiormente che non è materia universale, ma locale della Curia Romana: Nè meno è materia popolare; che però non se gli adatta quella ragione, per la quale, con qualche giusto motivo di carità, quest' Opera è stata composta per la capacità, e per qualche direzione de' non professori, acciò possano in qualche parte sapere il fatto suo.

Si stima però opportuno il darne qualche piccolo, e superficiale cenno per lo solo motivo di togliere dalla mente del volgo inesperto degli equivoci, ed alcune erronee, e sinistre opinioni.

Anticamente il venerare per Santi, o per Beati quelli, li quali fossero morti con fama, e con comune opinione di santità (permettendolo, e tollerandolo il Papa, perchè così richiedesse la condizione di quei tempi) si facea da ciascuna Chiesa, cioè dal Vescovo, e dal Clero, e popolo di ciascuna Diocesi: E molto più quando ciò si facesse da tutta una Provincia, o Nazione: Ma perchè o fosse la soverchia pietà, e divozione de' popoli; O veramente la malizia d'alcuni, la sperienza insegnava, che da ciò seguissero alcuni inconvenienti: Quindi avenne, che sebbene per prima queste Canonizazioni solenni alle volte si facessero anche nella maniera che di presente si fanno dal Papa, come seguì in quella di S. Succiberto Vescovo Verden. fatta nell'ottavo secolo da Stefano Terzo,

pre-

presente Carlo Magno: Nondimeno, per quanto portano le Storie sacre, e le tradizioni, e memorie, non si era introdotta la privativa, la quale seguì da sei secoli incirca a questa Parte, che la Sede Appostolica riservasse a se questa podestà privativamente ad 9 ogn'altro; sicchè non si potessero venerare per Santi, o per Beati, se non quelli, li quali da essa, espressamente si fossero canonizati, o dichiarati tali: Permettendo la continuazione della venerazione, e del culto di coloro, li quali per antichissima, ed immemorabile consuetudine, overo per tradizioni, e testimonianze de' Santi Padri, ricevute dalla Chiesa Cattolica, fossero stati stimati, e venerati per tali, ancorchè non ne apparisse l'espressa Canonizazione, per prova della quale tal'antichità, overo qualificata attestazione bastasse.

Si rimediò in tal maniera agl'inconvenienti in parte; cioè circa l'ascriverli nel Catalogo de' Santi, e nell'onorarli con questo titolo, o attributo di Santi, ma non si rimediò agli altri inconvenienti, della facilità del Culto, con esporre le loro immagini nelle Chiese, con le laureole, o diademi, o splendori, o de' raggi d'intorno il capo, e con altri segni di Beatitudine, e con appendere delle tabelle, e degli altri segni di voti fatti, e di grazie ricevute nel luogo del sepolcro, overo vicino le immagini: Con dipingere rivelazioni, o estasi, e virtù, e con accendervi delle lampade, e col celebrarne le solennità, con le messe, e gli officj, e con altre dimostrazioni, dandosegli il titolo di Beato, contradistinto da quello di Santo.

Che però verso i principj del decimosettimo secolo corrente, sotto il Pontificato d' Urbano Ottavo, vi furono fatte per alcune 10 Costituzioni, e Decreti molte Provviste: Cioè proibendo tutti li suddetti, egl'altri simili atti, o segni di Culto pubblico, a coloro, li quali non fossero stati con autorità della Sede Appostolica canonizati per Santi, o dichiarati per Beati: Ordinando ancora che si levassero dalle Chiese, e dagl'Oratorj, ed altri luoghi ecclesiastici, o pii, tali immagini, con le laureole, o splendori, o raggi, ed altri segni simili, ed anche i voti, e le lampade, ed ogn' altra cosa: Riprovandosi ancora i libri, e le Storie, o altre iscrizioni sopra le rivelazioni, o miracoli, o beneficj ricevuti, se prima i libri non siano approvati dagli Ordinarj, e che quelli contengano una certa protesta, o dichiarazione, della quale ne furono concepite certe formule precise, e che si devono, e si sogliono mettere nel principio, e nel fine di quei libri, li quali trattino di queste materie.

Non si proibisce però di ricevere le memorie, o le immagini, o altri segni de' voti, o de' beneficj ricevuti, con che si ritengano in luogo occulto, e non in Chiesa, o in altro luogo pubblico: Eccettuandone solamente l'accennato caso dell'antica consue-

tudine immemorabile, overo delle antiche tradizioni de' Santi Padri ricevute dalla Chiesa Cattolica.

E di più, che in modo alcuno si ricevessero le prove, overo si concedesse la facoltà di farle, se prima come legittime, fatte avanti l'Ordinario, o altro deputato da questa Congregazione, secondo i modi prescritti, non si giustificasse il non Culto, e che si fosse esattamente in tutto ubbidito agli ordini suddetti.

Ordinando ancora, che senza la licenza del Papa, anche dalla medesima S. Congregazione non si possa procedere ad atto alcuno in questa materia di Canonizazione, o Beatificazione, o di dichiarazione di Martirio, se non doppo li cinquant'anni della morte: E che anche, passato questo termine, si debba chiedere la sudetta licenza al Papa.

Nel regolare questa materia sta ordinato, che si debba camminare col Rituale Romano, e con le Tradizioni d'alcuni Canonisti, 11 e particolarmente dell' *Ostiense*, il quale viene stimato il maestro della materia, nelli commenti di quei Canoni registrati nel Decretale, li quali parlano delle Reliquie, e della venerazione de' Santi: Come ancora lo stile della Sede Appostolica è di non muoversi a ciò, senza suppliche, e reiterate istanze (anche col passaggio di qualche tempo) de' Re, o de' Principi Grandi, o de' Regni, o Nazioni, e di altre persone molto qualificate: Però sopra ciò non cade una regola certa, essendo materia, la quale riceve la norma dalle circostanze de' casi particolari.

Soddisfatto alli detti Decreti, si concedono le Lettere remissoriali, e compulsoriali, per esaminare i testimonj, e per estrarre le- 12 gittimamente le scritture, e queste s' indrizzano a' Vescovi, e ad altre persone qualificate, e costituite in dignità ecclesiastica, con la formola degl'interrogatorj, e del modo di fare l'esame, overo l'estrazione respettivamente: E sopra questa remissoria, e compulsoria, se si debbano concedere, o nò, e se si dia il fumo sufficiente della materia articolata, e che questa sia rilevante, si sogliono avere delle dispute rigorose, per le opposizioni, le quali si fanno dal suddetto Promotore della Fede; che però queste cause hanno del contenzioso, con una strettissima, e rigorosa opposizione.

Formato, che sia il processo remissoriale, o compulsoriale, e trasmesso alla S. Congregazione, overo al suo Secretario ben chiuso, e sigillato: Quando vi sia l'accennato passaggio degli anni 50., e che non vi sia altr'ostacolo, nella forma suddetta si trasmette a questa Congregazione, la quale conosce della validità, e della rilevanza delle prove fatte sopra le virtù, ed i miracoli, o respettivamente sopra il Martirio patito per la Fede, e dipoi ne fa la relazione al Papa, adoprando a quest' effetto per consultori, come di sopra si è accennato, i tre più anziani Auditori della Ruota: E

ta: E questo processo si conserva nel proprio Officio, overo Archivio della Congregazione da colui il quale a questo effetto sia stato deputato dal medesimo Papa.

Seguito tutto ciò si assumono le dispute, prima nelle Congregazioni preparatorie col solo intervento de' Cardinali, Prelati, e
113 Consultori, come sopra; e dipoi in quelle Congregazioni le quali si fanno avanti il medesimo Papa, sopra la rilevanza delle prove, le quali sogliono battere sopra tre cose: Cioè, sopra il Martirio: O sopra li Miracoli: O sopra le virtù in coloro, li quali non abbiano patito il Martirio, sicchè cadano sotto il genere de' Confessori, overo delle Vergini.

Quando si cammina per la strada del Martirio, il punto con-
114 siste nella sua prova concludente per mano d'Infedeli, o d'Eretici, o di Scismatici, ed anche de' Cattolici in odio della Fede, o della Chiesa Cattolica, o della Sede Appostolica, overo dell'immunità e libertà ecclesiastica, sicchè perciò principalmente, ed unicamente sia seguita la morte, e non per inimicizia privata, o nazionale, o per antipatia con un genere di persone, o per altro somigliante motivo: E quando questa prova perfetta e concludente vi sia; in tal caso, ancorchè forse in istretti termini di ragione ciò si stimi sufficiente per la Canonizazione, dicendosi piuttosto una dichiarazione di quella Canonizazione, la quale nelli Martiri già si è fatta per la bocca di Dio: Tuttavia dalla Congregazione si cammina con qualche rigore, desiderandosi le prove, e le informazioni sopra la vita, e costumi di colui, il quale abbia patito il Martirio: Ed anche se doppo morte fossero seguiti de' Miracoli, li quali anche dalla Congregazione si ricercano.

Maggiori sono le difficoltà, quando si cammina per la strada de' Miracoli, sopra la loro prova concludente, almeno in nume-
115 ro di due, overo per quella delle virtù, ed estasi, e della lunga fame soprannaturale, e cose simili, nelli Confessori, e nelle Vergini, per la ragione che possono essere cose naturali, le quali si siano possute fare con grande artificio, o pure che siano nate dal
116 caso, overo dalla complessione, o dalla simpatia, o in altro modo possibile per natura, sicchè non sia necessariamente cosa soprannaturale, ed opera divina: Che però a quest'effetto s'adoprano de' Medici, Filosofi, Matematici, Geometri, ed altri professori: Ed in somma vi si adoprano esattissime diligenze, e rigori: Non essendo materia capace d'una regola certa, e generale applicabile a tutti li casi, come in una questione più di fatto, che di ragione, nella quale il tutto dipende dalle circostanze particolari di ciascun caso.

Si scorge però qualche differenza tra il caso, che si tratti per la
117 sola concessione del Culto, e della dichiarazione di Beato, sicchè se

gli possano ergere altari, e cappelle con le immagini, le quali abbiano gli accennati segni de' diademi, di splendori, di laureòle, e simili, e di potersegli recitare l'Officio, e la Messa, ed anche appendere, e tenere esposti in Chiesa, ed in altri luoghi pubblici a vista di tutti, li Miracoli, o le Rivelazioni, o gli atti di virtù: Ed il caso che si tratti della formale Canonizazione, col descriverlo nel Catalogo de' Santi consistendo la differenza nel diverso modo di procedere.

Attesocchè, per questo secondo caso, con molto maggior rigore si ricercano prove totalmente perfette, univoche, e totalmente concludenti: Ed (all'incontro) per il primo si desiderano ancora le prove concludenti, ma non tanto rigorose.

18

Come ancora circa il modo di procedere; cioè che, quando si tratta del primo caso della sola Beatificazione, ad effetto di permettere il Culto: Quando con più d'una Congregazione tenuta avanti di esso, il Papa riceva il voto della medesima Congregazione, che vi siano prove sufficienti, a tal'effetto vi fa il decreto in quella stessa forma privata, nella quale tiene la Congregazione in camera, e vi si spedisce il Breve, per l'esecuzione del quale i Cardinali, e gli altri della medesima Congregazione, in un giorno destinato, si congregano nella Chiesa di S. Pietro dietro l'Altare Maggiore nel luogo solito della Cappella Pontificia solenne, ed ivi presentandosi il Breve, se ne decreta l'esecuzione, per loche, con qualche solennità, e col concorso del popolo si celebra la Messa di quel Beato, del quale però si possono celebrare la Messa, e l'Officio in quei luoghi che si conceda nell'Indulto dal Papa.

19

Ma quando si tratta delle Canonizazioni: Doppo che, precedendo in più Congregazioni le dispute, e l'esame maturo del processo, nell'ultima tenuta avanti il Papa, si sia conchiuso, che vi siano prove sufficienti, se ne tratta in un Concistoro secreto, per sentire il voto di tutti li Cardinali: E quando parimente in Concistoro si sia concluso lo stesso, si tiene un'altro Concistoro, nel quale, oltre li Cardinali, si ammettono non solamente tutti quei Prelati, li quali siano intervenuti nelle Congregazioni tenute in quella causa, ma ancora tutti li Vescovi, gli Arcivescovi, e li Patriarchi, li quali si trovino presenti in Roma: Anzi che per qualche tempo avanti s'invitano quelli de' paesi circonvicini, acciò v'intervengano, e tutti danno il voto, come per una specie, o immagine d'un Concilio, conforme ancora si accenna di sopra nel capitolo quarto, in occasione di parlare del Concistoro.

20

E quando si sia parimente in questa sessione concluso lo stesso, ne segue l'esecuzione dell'atto con molta solennità dentro la suddetta Chiesa di S. Pietro, celebrandosi la Messa pontificalmente dal

21

dal Papa, e facendosi in quell'atto il Decreto, con quei Riti, e Cerimonie, le quali con molta facilità si possono leggere nel Ceri- moniale Romano, ed in tante Relazioni date alle stampe sopra molte Canonizazioni seguite nell'età nostra: E vi si fa una Bolla, o Co- stituzione, nella quale si narrano quelle prove, e quelle cause, alle quali ciò si sia appogiato, conforme si può vedere in molte Bol- le fatte sopra questa materia, le quali sono già impresse nel cor- po del Bollario.

Ma perchè queste Canonizazioni seguono come sopra ad istan- za, ed a suppliche di Re, e Principi grandi, e delli Regni, e Pro- vincie, o Nazioni intiere: Quindi segue, che si celebrino con mol- ta solennità, e pompa, così nell'ornare la Chiesa di S. Pietro, come ancora nelle pitture dinotanti li Miracoli, e le virtù, ed in molte altre cose solite farsi per antica consuetudine.

22

E da ciò è nata una certa tradizione appresso il volgo non pra- tico, e semplice, fomentata, ed ingrandita dagl' inimici, e dagli emoli della Chiesa Cattolica, e della Curia Romana, che non si posſa canonizare un servo di Dio, quando anche di certo lo meritasse, e che vi fossero prove sufficienti, quando vi sia il man- camento del denaro, il quale in somme grandi a tal'effetto vi sia necessario.

Questa però è una semplicità, e respettivamente una malignità manifesta, lontana da ogni verità: Attesocchè, sebbene è vero, che in queste fonzioni vi corrono delle spese grandi: Tuttavia, ciò nasce dall'accennata ragione, che si facciano volontariamente da i Principi, e dalli Popoli, per dimostrazione d'allegrezza, e per me- ra divozione: Ed anche per loro decoro, ma non per necessità.

Dovendosi supporre, che le spese sono di due sorti: Una cioè delle pompose, nelli paramenti delle Chiese, e degli altari, e ne- gli stendardi, nelle pitture, nelle cere per i lumi, e nelle altre pub- bliche allegrezze del popolo: E l'altra di quelle spese, le quali si facciano nel fabbricare il processo, e nelle mercedi, ed onorarj degli Avvocati, Procuratori, Sollecitatori, Agenti, Notari, e Copisti: Ed ancora di quelle non molto considerabili, le quali per un'anti- ca consuetudine si sogliono fare per qualche piccola recognizione delle fatiche di quelli, li quali in queste fonzioni, e discussioni s'adoprino.

La prima specie è meramente volontaria, e per divozione, o per grandezza, e riputazione de' Principi, e de' popoli; sicchè quando non si posſano fare, ma che vi siano le prove concludenti, non per ciò si nega la Canonizazione, ma solamente alle volte, pru- dentemente, acciò non s'avvilisca la maestà della fonzione, e per mag- gior divozione, e soddisfazione de' popoli, si aspetta la compilazio- ne del processo di qualche altra canonizazione, nella quale, quel- li,

li, ad istanza delli quali si faccia, vogliano usare simili solennità, e fare le spese suddette; che però non vi corre necessità alcuna.

E quanto all'altra specie delle mercedi ed altre spese; eccettuatene quelle, le quali siano meramente necessarie, ed incapaci di donativo: Come (per esempio) sono le mercedi delle fatiche corporali, le quali si facciano dalli Sollecitatori, Copisti, Notari, ed altri operarj poveri, li quali vivano con questo mestiero: Nel rimanente, nella Curia, con molta facilità si ritrovano prontissimi degli Avvocati, e de' Procuratori, li quali facciano *Gratis*, e per carità tutte le fonzioni, che bisognano, molto volontieri, e di buona voglia: Ed ancora con maggior facilità, e di buona voglia si condonano quelle altre recognizioni, le quali siano solite darsi a coloro, li quali vi faticano: Attesocchè, se tutto ciò alla giornata, con molta facilità, e prontezza, così ne' Giudici, e ne' Tribunali per rispetto delle propine, e degli altri emolumenti, come ancora negli Avvocati, e Procuratori, per i loro onorarj, si pratica con i secolari nelle liti, e nelle cause profane indifferenti: Ed ancora si pratica dal Sacro Collegio nel condonare in tutto, o in parte quegli emolumenti, li quali si sogliono, e si devono pagare per le spedizioni sopra le nuove proviste delle Chiese Cattedrali, e Metropolitane particolarmente di là da' monti, per questo motivo dell' impotenza, o per altre occorrenze di quella Chiesa, la quale forse fosse stata, o fosse travagliata dagl'Infedeli, o dagl'Eretici, o da' Scismatici, o per altri accidenti.

Però molto più si deve fermamente credere, che volontieri, e con molta facilità si faccia la carità, e si condoni il tutto in questa specie di cause: Sicchè veramente la tradizione è erronea, e di niun fondamento, cagionata dalla simplicità degl'ignoranti, e dalla malignità de' tristi, come ultimamente si può conoscere appresso Gio: Hoorneb, il quale vomita il suo veleno contro la Bolla di Urbano VIII. *de Festis*, secondo il costume degl'Eretici pronti alle maledicenze, contrarj all'antiche e ricevute dottrine de' SS. Padri.

Accennandosi tutto ciò nella presente materia della Canonizazione, overo della Beatificazione, e Culto, in semplice forma discorsiva, per qualche lume de' non pratici, all'accennato effetto di togliergli dalla mente le erronee, e sinistre opinioni, senza stabilirvi cos'alcuna; mentre per i professori il tutto sta ben ordinato, e stabilito con la Costituzioni, e con i Decreti Appostolici, e con gli stili, e Rituali approvati dalla Chiesa. A

A *Di questa Congregazione de' Riti si parla nel Teatro nel cap. 81. di questo titolo.*

23 E quanto alle Reliquie, è cosa commessa agli Ordinarj de' luoghi, ed anche da tempo moderno vi si è eretta una Congregazione, della quale si parla di sotto nel capitolo vigesimo.

CA-

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Della Congregazione Conciſtoriale.

SOMMARIO.

1 *Della ſua erezione; e quali ſorte di negozj in eſſa ſi trattino.*
2 *Da quali perſone venga coſtituita.*

CAP. XV.

1 Ebbe anche queſta Congregazione la ſteſſa origine delle altre ſotto Siſto V. e ſi può dire, che ſia come una ſpecie di aſſeſſore, overo di Conſultore del Conſiſtoro; cioè che in eſſa ſi eſaminano, e ſi preparano molti negozj conciſtoriali, li quali non ſi propongono, nè ſi concludono nel Conciſtoro, ſe prima non precede il ſuo voto: Come particolarmente ſono: Le nuove erezzioni delle Chieſe Metropolitane o Cattedrali, o pure le loro diviſioni, o unioni, o ſuppreſſioni: Ed ancora quando qualche Veſcovo, o Arciveſcovo deſidera di raſſegnare la Chieſa, e che faccia la iſtanza di eſſere aſſoluto da quel vincolo; atteſocchè in queſta Congregazione ſi eſamina, ſe ciò ſi debba ammettere, o nò.

In queſta Congregazione ancora ſi eſaminano le confermazioni dell'elezioni alle medeſime Chieſe Metropolitane, o Cattedrali, o Monaſteriali in quei paeſi, nelli quali ſia ancora in uſo l'elezione de' Capitoli, o pure ſopra le Coadiutorie delle medeſime Chieſe, overo ſopra la facoltà di preſentare, o di nominare che ſi pretenda da' Principi, o dalle Repubbliche: O pure l'erezione de' Suffraganeati, la deputazione de' Suffraganei per eſercitare i Pontificali, la conceſſione del Pallio: La retenzione delle dignità, e de' beneficj incompatibili col Veſcovato, o con altra Prelatura: La ſeparazione della menſa Abbaziale dalla conventuale, la ſecolarizazione delle Chieſe Cattedrali, o Metropolitane, o Collegiate, e de' loro Capitoli: Le Commende de' beneficj conciſtoriali: La diſpenſa dell'inabilità al Veſcovato, ed altre ſomiglianti materie ſpettanti al Conciſtoro, del quale, conforme ſi è detto, queſta Con-

Congregazione, e una molto prudente, ed opportuna preparazione.
Viene ella constituita, non solamente da un numero competente de' Cardinali ad arbitrio del Papa, con un Segretario, il quale alle volte suol essere anche un semplice Togato, come è di presente: Ma ancora da un competente numero di Prelati; parimenvario ad arbitrio: Ed ha qualche figura di Tribunale contenzioso; attesocchè alle volte si fa la formale compilazione de' processi sopra la giustificazione delle cause, per le suppressioni, o divisioni delle Chiese Metropolitane, o Cattedrali; cioè sopra li requisiti accennati ancora nella suddetta materia delle Preeminenze, per i quali debba esser luogo alla nuova erezione, o respettivamente all'unione, o pure alla suppressione: Non ha però giornata ferma, congregandosi nel palazzo Appostolico, secondo che ricerchi l'opportunità de' negozj, de' quali si è ancora discorso di sopra nel capitolo quarto, in occasione di parlare del Concistoro, del quale si può dire, che sia parte, overo preparazione nelle suddette materie, o pure un Assessore, e consigliere. A

A *Nel disc. 16. di questo tit.*

C A.

CAPITOLO DECIMOSESTO.

Della Congregazione dell' Indice de' Libri proibiti.

SOMMARIO.

1 *Dell'erezione di questa Congregazione.*
2 *Da quali sia costituita.*
3 *Del suo stile.*

CAP. VII.

ANticamente, non essendo così moltiplicate le composizioni de'libri, per non esservi l'uso della' stampa, il Papa per se stesso, overo per li quali da esso, secondo le contingenze de' casi si deputassero, esaminava questa materia dell'approvazione, o proibizione, e riprobazione de' Libri: Ma così per l'uso suddetto della stampa, come ancora per esser insorta l'Eresia Luterana, essendosi moltiplicati de' libri perniciosi e pregiudiziali alla Fede Cattolica, ed alli buoni costumi: Però dal Papa, ed anche dal Concilio di Trento furono deputati alcuni Cardinali, ed altre persone di sperimentata pietà, e dottrina cattolica per l'esame, e proibizione de' libri già usciti, senza formal' erezione di Congregazione permanente: Ma questa con il presente titolo dell' Indice, fu originariamente deputata da Pio V. Ed avendo dipoi Sisto V. mediato successore con la più volte accennata Bolla, eretto diverse Congregazioni, di molte delle quali si è discorso ne' capitoli antecedenti, vi si legge anche questa, le parti della quale consistono nell' esaminare, ed approvare, o riprovare, e proibire, overo correggere i libri per tutto il Mondo.

Viene questa Congregazione costituita da un competente numero di Cardinali ad arbitrio del Papa, con un Segretario Religioso dell'Ordine di S. Domenico, per la medesima ragione accennata di sopra nel capitolo decimo, trattando della Congregazione dell' Inquisizione, e per la quale questa Religione gode molte prerogative nelli negozj, e nelle materie della Fede: E particolarmente perchè nell'accennata prima deputazione sotto il Concilio

di

di Trento vi fu deputato per Secretario un Religioso di quest' Ordine.

Si adopra ancora un numero considerabile di Teologi di diverse Religioni, col titolo di consultori, per la revisione de' libri, e per potersi più maturamente esaminare, se si debbano proibire, o correggere: E v'interviene il Maestro del S. Palazzo, del quale si è discorso di sopra nel capitolo quinto.

Si tiene questa Congregazione in alcuni tempi dell'anno nel palazzo Appostolico secondo che richiede l'opportunità de' negozj, senza che vi sia una giornata certa: E da essa ancora si concedono le licenze di leggere i libri proibiti, il che parimente si fa dalla Congregazione dell'Inquisizione, la quale ha la stessa facoltà di proibire; Però non è solita ingerirsi, che in quei libri, li quali contengano le materie della Fede: Ed ancora in Roma, e nel suo distretto questa licenza si concede dal suddetto Maestro del S. Palazzo.

Lo stile di questa Congregazione è, che quando si denunzia qualche libro sospetto, se ne commette la revisione a tre delli suddetti Consultori, li quali dipoi nella Congregazione, successivamente, uno separatamente dall'altro, riferiscono, se vi siano cose contro la fede Cattolica, overo contro li buoni costumi, overo che si parli talmente contro la giurisdizione ecclesiastica, che dia qualche sospetto di Fede: Ed avuta questa relazione si esamina, e si determina, se si debba proibire, overo correggere; Avendo i Teologi il voto consultivo, ed i Cardinali il decisivo. A

3

A *Nel disc. 19. di questo tit.*

CA-

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Della Congregazione; e del Tribunale della Fabbrica di San Pietro.

S O M M A R I O.

1 *Dell'erezione; e dello stato di questa Congregazione.*
2 *Quali siano le sue parti.*
3 *Del Vescovo del luogo; in che differisca da questo Tribunale nell' esecuzione.*
4 *Della Congregazione Generale.*
5 *Della particolare.*
6 *Conosce le cause, giudizialmente; e con che ordine.*
7 *Dello stesso Tribunale nel Regno di Napoli.*
8 *Dell'uso de' Commissarj.*

C A P. XVII.

1 Imettendosi agli Storici, ed ancora a quello che se ne accenna nel Teatro sopra l'erezione di questa Congregazione, o Tribunale, e sopra le antiche sue facoltà, e gl'inconvenienti, che ne nacquero, con le diverse forme di governo: E restringendosi allo stato presente, così stabilito sotto Clemente Ottavo; mentre sarebbe soverchia digressione il difondersi nello stato antico, che poco giova per la pratica, maggiormente che il curioso lo potrà vedere nel Teatro.

2 Questo Tribunale in sostanza è un esecutore delle pie disposizioni, in quella maniera che per la ragione canonica, e civile sono i Vescovi, con li quali ha questa facoltà cumulativa: Con due differenze però: Una che il Vescovo ha tal facoltà ristretta dentro la sua Diocese; che (all'incontro) questo Tribunale l'ha in tutti quei paesi, nelli quali sia ricevuto, per l'autorità più generale della Sede Appostolica.

3 E secondariamente che il Vescovo non ne può applicare a se stesso cos'alcuna; mentre fà le parti di semplice Giudice, ed esecutore; sicchè, quando l' opera pia si possa adempire secondo la volontà del disponente, ciò si deve fare precisamente, nè il Vescovo la può alterare, non spettandogli la facoltà di commutare la volon-

volontà, essendo ciò reservato al Papa: E quando non si possa adempire per ragione della insufficienza, o della incapacità, sicchè di ragione gli spettasse la facoltà di eseguire in altra maniera la pia disposizione, in tal caso avrà solamente l'arbitrio d'applicare quella disposizione, a quell' opere pie, le quali siano più adattate alla verisimile volontà del disponente, o veramente alla ragione, la quale l'avesse mosso a fare l'altra diposizione: Che però dall'una, o dall' altra circostanza si deve regolare quest' arbitrio, come di un'uomo retto, buono, e prudente, assumendo le parti del defonto, e non dalla propria volontà, o capriccio, o interesse suo, o de' suoi parenti, o servitori, o amici.

Ma (all'incontro) questo Tribunale applica alla fabbrica della Basilica di San Pietro tutta la robba contenuta nella pia disposizione, quando per l'insufficienza, o veramente per l'incapacità non si possa quella adempire precisamente, in quel modo che l' abbia ordinato il testatore: E quando anche si possa adempire, tuttavia si applica alla suddetta fabbrica una certa rata, e se gli applicano que' frutti decorsi, li quali si doveano impiegare in adempimento delle opere pie, anno per anno, conforme più distintamente si accenna nel Teatro.

Questa Congregazione è di due specie: Una generale, e l'altra particolare: La generale è costituita, secondo le altre, da un
4 numero competente di Cardinali ad arbitrio del Papa, e di più v' intervengono diversi Prelati, ed altre persone; cioè: L' Auditore della Camera: Il Tesoriere: Un'Auditore della Ruota, e qualche altro Prelato ad arbitrio del Papa: Oltre quegli officiali ordinarj, ed inferiori, i quali formano la Congregazione particolare con l'intervento del più antico Cardinale della suddetta Congregazione generale, che sono: Il Giudice ordinario di questo Tribunale nelle cause della prima istanza: Il Secretario: L' Economo: E l' Avvocato, oltre gli Architetti: Li Computisti, e gli altri Ministri, li quali intervengono in questa Congregazione particolare.

Non è questa Congregazione della natura delle altre, di conoscere, e decidere i negozj nella forma estragiudiziale, usandosi
5 questa forma solamente in quello che riguarda l'amministrazione, economica, ed anche in quelle cause contenziose, nelle quali la medesima fabbrica sia attrice, quando si tratta di transazioni, o composizioni, nelle quali è molto facile, e si cammina con benignità, quando si tratti dell' interesse della fabbrica solamente, senza mistura dell'interesse delle Parti.

Ma nel rimanente ha una forma di Tribunale contenzioso, avendo il suddetto Giudice ordinario col suo Notaro: Che però

si

si fanno i processi con il medesimo ordine di più istanze; cioè che il suddetto Giudice ordinario conosce le cause nella prima istanza, e dipoi in grado d'appellazione la medesima Congregazione, o pure il suddetto Cardinale più antico, il quale fa la figura di Prefetto, le commette ad altri: E quando siano cause gravi, si sogliono commettere al suddetto Auditore di Ruota, il quale (secondo lo stile del Tribunale) le disputa in piena Ruota, o pure si commettono a' Cardinali della medesima Congregazione singolarmente, ed alle volte si disputano nella piena Congregazione generale.

7 Nel Regno di Napoli si è introdotto questo Tribunale, ma con alcune convenzioni fatte con quei Regii ministri, in occasione dell'introduzione, cioè che il Giudice non possa procedere nelle cause, senza un'Assessore secolare; che però nella Città Regia, nella quale risiede il Commissario Generale di tutto il Regno, per le due, o tre istanze, vi sono i consultori deputati dal Vice Re, li quali per ordinario sogliono essere dell'ordine di quei Regii officiali, e ministri togati. E li Commissarj locali delle Diocesi non posono procedere senza un'Assessore secolare, il quale se gli assegna dalla Communità di ciascun luogo, sicchè l'una, o l'altra Congregazione generale, o particolare, che è in Roma, non si suole ingerire nella cognizione di quelle cause,' ma solamente nelle composizioni, quando le Parti ne facciano istanza.

8 L'uso di questi Commissarj suole alle volte partorire qualche disordine, e per conseguenza qualche scandalo appresso il volgo per l'estorsioni, che forse alcuni facciano, nella stessa maniera che porta la pratica nelli Commisarj Camerali degli spogli, e simili: Ma ciò si deve in qualche parte attribuire alli Vescovi, ed agli altri superiori locali, li quali non facciano bene l' officio loro, cioè di non invigilare, che questi Commissarj debbano osservare re le istruzioni molto giuste, e ben' ordinate, che se gli danno da' Superiori, non essendo possibile il dare la discrezione a questa sorte di gente; che però non vi si scorge colpa alcuna della Congregazione, o degli altri Superiori maggiori della Curia, con il di più che si accenna nel Teatro. A

A *Nel disc. 10. di questo tit.*

CAPITOLO DECIMOTTAVO.

Della Congregazione dell' Esame de' Vescovi.

SOMMARIO.

1 *Dell'introduzione di questa Congregazione.*
2 *Da quali sia costituita.*
3 *In che maniera si faccia l'esame.*

CAP. XVIII.

1 Essendosi nel Concilio di Trento discorso, e conchiuso, che la maggior cosa, nella quale si deve premere per la conservazione della Religione Cattolica, e de' buoni costumi, sia quella di una esatta, e particolare diligenza, la quale si debba usare nell' ellegger i buoni Vescovi, e nel provedere le pecore di buoni, e di pratici Pastori: Quindi Gregorio Decimoquarto, il quale, come Vescovo di Cremona intervenne nel suddetto Concilio, avendo appresa questa così buona, anzi necessaria massima, assunto al Pontificato, fece sopra di ciò una Costituzione, ordinandole le diligenze, le quali si debbano usare nell' elezione de' Vescovi, alcune delle quali si sono accennate di sopra nel capitolo quarto, in occasione di trattare del Concistoro, o degli atti concistoriali: Ma non potendo mettere in pratica questo pensiero per la brevità del suo Pontificato, Clemente Ottavo successore quasi immediato, per il brevissimo Pontificato d' Innocenzio Nono, che vi fu di mezzo, oltre le diligenze del processo Concistoriale, accennate nel suddetto capitolo quarto, ordinò che gli eletti alli Vescovati dell'Italia, e delle Isole aggiacenti, si dovessero esaminare pubblicamente in presenza del Papa, in Canoni, overo in Teologia Scolastica, o Morale: E per tal'effetto fu eretta questa Congregazione, la quale è costituita da un numero competente di Cardinali, e di alcuni

cuni Teologi Regolari di diverſe Religioni, tra li quali vi ſuole per lo più eſſere il Maeſtro del S. Palazzo.

L' eſame ſi fa in Canoni, overo in Teologia Scolaſtica, o nella Morale, ſecondo la profeſſione de' Soggetti, i quali ſi eſaminano, concedendoſi ad eſſi l'elezione in quale delle ſuddette tre facoltà ſi debbano eſaminare.

Gli Eſaminatori hanno uno ſtrettiſſimo giuramento di non manifeſtare, nè tampoco indicare la materia particolare, nella quale vogliono eſaminare: Ed anche ſi ſuole uſare qualche rigore, quando non ſi tratti de' Soggetti di una notoria idoneità, per le cariche eſercitate: Che però, così con queſto eſame, come ancora con le altre diligenze, le quali ſi uſano, ſopra le altre qualità de' Soggetti, che ſiano ſtimati degni di tal carica, ſecondo i decreti, e ſentimenti del Concilio, e delle Coſtituzioni Appoſtoliche, per lo più ſi ottiene il fine deſiderato da' Canoni, e dal ſuddetto Concilio, e da altre Leggi, e Decreti Pontificj. A

A Nel diſc. 21. di queſto lib.

CAPITOLO DECIMONONO.

Della Congregazione della Riforma de' Regolari.

Otto il Pontificato d' Innocenzo X. nella nostra età è stata eretta questa Congregazione, costituita al solito da alcuni Cardinali, col Secretario Prelato, col voto della quale, dal medesimo Pontefice, con una sua Bolla, fu fatta per l'Italia la soppressione delli Conventi, o Monasterj piccoli, nelli quali non si possono mantenere sei Religiosi almeno.

E sebbene doppo questa soppressione, pare che si fosse adempito il fine della presente Congregazione: Tuttavia resta ancora in piede per diverse occorrenze, così sopra la reintegrazione di alcuni di questi piccoli Monasterj, o Conventi, ad istanza de' Popoli, o veramente per altre giuste cause: Come ancora circa le pretensioni delli fondatori, ò altri benefattori per la reversione ad essi delle robbe donate per quel fine: Sicchè alle volte occorre in questa Congregazione trattare delli negozj forensi, secondo le diverse questioni accennate nel Teatro. A

A *Nel disc. 22. di questo tit.*

CAPITOLO VIGESIMO.

Della Congregazione della propagazione della Fede e di alcune altre Congregazioni sopra le materie spirituali, le quali spettino alla Chiesa Universale, & alla Religione Cattolica: E particolarmente della Residenza de' Vescovi: Delle Reliquie: Delle Indulgenze, e simili cose.

S O M M A R I O.

1 *Dell'istituzione di questa Congregazione.*
2 *Del Collegio di Propaganda.*
3 *Di alcune altre Congregazioni.*
4 *E particolarmente delle Reliquie e delle Indulgenze.*
5 *E della Residenza de' Vescovi.*

C A P. XX.

1 SOtto Gregorio XV. fu eretta questa Congregazione, la quale è costituita da un numero competente di Cardinali, con un Secretario Prelato, e con l'intervento di alcuni altri Prelati: Cioè dell' Assessore del Sant' Officio: E di un Protonotario, e di alcun' altri: E questa Congregazione alcune volte in ogni mese si tiene nell' infrascritto Collegio, all'effetto di mandare, e di mantenere i Missionarj per tutto il Mondo, e così nelle Parti degl'Infedeli, come in quelle degli Eretici, e de' Scismatici per la propagazione della Cattolica Religione, ed anche per il governo economico, il quale riguarda lo stesso fine per il mantenimento de' Missonarj, e per le altre spese che bisognino.

2 Dalla medesima Congregazione si governa un Collegio, il quale con un sontuoso edificio sotto Urbano VIII. fu fondato in Roma per gli alunni delle medesime Parti degl'Infedeli, o degl' Eretici, o de' Scismatici, acciò siano educati, ed isttruiti in quelle Sacre Lettere, le quali siano opportune per lo stesso effetto della propagazione, e conservazione della Cattolica Religione: Ed acciò, ritornando ne' loro paesi, possano meglio coltivarla, e propagarla: Servendo ancora il medesimo Collegio per abitazione di

quei Vescovi, ed altri Missionarj, li quali alle volte vengano in Roma per informare in voce la medesima Congregazione di quello che occorre: Ed in oltre si mantiene ancora nel medesimo Collegio una stampa per tutte le Lingue per lo medesimo fine.

E sebbene questa Congregazione non è di quelle, le quali riguardano la Curia forense: Tuttavia alle volte in essa occorrono ancora delle dispute giuridiche sopra le robbe del peculio destinato a quest' opera, o veramente nelle cause de' Ministri, ed Officiali, essendo di tutto ciò Giudice competente con la privativa ad ogn'altro, nella stessa maniera che si è accennato di sopra nel capitolo decimo della Congregazione dell' Inquisizione: Ed ancora sogliono aversi delle dispute tra li Missionarj di diverse Religioni, o pure tra li medesimi, e li Parrochi di quei paesi, onde conviene deciderle con i termini giuridici.

Diverse altre Congregazioni sono nella Curia, le quali riguar- 3 dano la materia spirituale per tutto il Mondo Cattolico: Come (per esempio): Del Cerimoniale delle Indulgenze: Delle Reliquie, e simili: Ed ancora ve ne sono altre particolari; come (per esempio) della Religione di Malta, e de' negozj particolari, li quali vanno alla giornata occorrendo: Ma sopra queste non si può dare una regola certa; mentre sogliono durare finchè dura quell' urgenza.

4 E particolarmente da tempo moderno, prudentemente è stata eretta la suddetta Congregazione delle Reliquie costituita parimente da alcuni Cardinali e Prelati, ed anche Togati, e Religiosi dotti, e pratici nelle materie, unita con l' altra delle Indulgenze per oviare ad alcuni inconvenienti, li quali sogliono occorrere per soverchia pietà de' divoti, overo per la malizia de' tristi: Essendo per altro la materia delle Reliquie appogiata agli Ordinarj de' luoghi.

Vi è ancora la Congregazione della Residenza de' Vescovi costituita con lo stile delle altre da alcuni Cardinali col Segretario 5 Prelato, il quale per lo più suol' essere quello stesso, il quale sia Segretario di quella del Concilio, ancorchè sia segretaria diversa, e possa esser in diversa persona, e diverso sia il suo Prefetto, il quale per lo più suol' esser il Cardinal Vicario: Però si tiene di raro, e poco in essa occorrono dispute contenziose, essendo il suo officio principale di dare le licenze, o respettivamente in dare gli ordini, d'andare alla Residenza. A

A Nel disc. 23. di questo tit.

CA-

CAPITOLO VIGESIMOPRIMO.

Della Congregazione della Visita Appostolica.

In'ora si è discorso di quelle Congregazioni Cardinalizie, le quali riguardano il Governo Pontificio in universale per tutto il Mondo Cattolico, ed il governo del Papa, come Papa: Ma la presente Congregazione è una cosa simile al Vicario di Roma, del quale si è discorso di sopra nel capitolo nono, cioè che riguarda il governo del Vescovato particolare di Roma, e del suo distretto: Attesocchè, conforme ogni Vescovo per disposizione de' Canoni, e più precisamente per li Decreti del Concilio di Trento, deve visitare ogn'anno, o pure (secondo il bisogno) la Città, e la Diocesi: Così il Papa, come Vescovo particolare di Roma, non potendo ciò fare per se stesso per le sue molte occupazioni, è solito deputare questa Congregazione d'un numero competente di Cardinali, tra li quali ha il luogo fisso il Vicario, ed anche qualche numero di Prelati, e tra questi ha il luogo fisso il Vicegerente, il quale si dice il Giudice ordinario, e l'esecutore delli decreti di questa Congregazione, dalla quale si danno gli ordini opportuni, e si decidono le questioni, che occorrono, sicchè partecipa del contenzioso in molte cose: Ed anche si fa la distribuzione delle visite locali delle Chiese, e de' luoghi ecclesiastici, o pii: Cioè dentro Roma tra li Cardinali della Congregazione, con la compagnia di qualche Prelato: E per le Chiese del distretto si sogliono deputare alcuni Prelati, ancorchè non siano di Congregazione, e particolarmente quelli, li quali siano stati Vescovi attuali, e che dipoi abbiano dimesso il Vescovato, o pure che siano anche di presente, e che si ritrovino nella Curia, come pratici nella materia. A

A Nel dis. 22. di questo tit.

CAPITOLO VIGESIMOSECONDO.

Della Congregazione della Sacra Consulta.

SOMMARIO.

1 *Si loda la sua introduzione.*
2 *Quando s'introdusse.*
3 *Da quali persone sia costituita.*
4 *Di quello che si faccia da' Prelati.*
5 *Delle giornate nelle quali si tiene.*
6 *Delli negozj che tratta.*
7 *Delli negozj delle Comunità.*
8 *Dell'altre cose che in essa si trattano.*

C A P. XXII.

Uesta Congregazione, ed alcun'altre susseguenti, così Cardinalizie, come Prelatizie, delle quali si parla, prima che si venga a parlare de' Tribunali, riguar- 1 dano il Principato secolare, cioè il governo dello Stato Ecclesiastico, nel quale il Papa fa la figura più di Principe, che di Papa, overo di Vescovo: E tra le altre cose, l'introduzione di questa Congregazione, merita d'essere sommamente lodata, ed innalzata fino alle stelle, sicchè dovrebbe servire di norma, e di esemplare a tutti li Principi.

Ancorchè questa Congregazione, la quale si dice della *Consulta*, fosse eretta, con molte altre di sopra accennate dallo stesso 2 Sisto Quinto in una sua Bolla: Nondimeno si può dire che abbia il principio più antico verso il fine del Pontificato di Paolo Quarto: Attesocchè, stimandosi ingannato da suoi parenti in alcune contingenze troppo note appresso li Storici, li scacciò non solamente dal suo cospetto, ma anche da Roma (il che fu la causa forse principale di quel fine funesto, e memorabile che fecero sotto il Pontefice successore) per il che, mancando quel Cardinale Nipote, il quale suol'essere il Primo Ministro, ed il sopraintendente dello Stato Ecclesiastico, conforme si accenna di sopra nel capitolo quinto, deputò quattro Cardinali alla sovraintendenza del governo temporale dello Stato Ecclesiastico, che è appunto quello che fa di presente questa Congregazione della Consulta, unita con il suddetto Primo Ministro del Papa, e sovraintendente

dello

dello ſteſſo Stato Eccleſiaſtico, il quale fa la figura di Cardinale Prefetto di queſta Congregazione; mentre egli ſottoſcrive le Lettere, e gli ordini li quali ſi danno alli Governatori, ed agli Preſidi per l' eſecuzione, e l' oſſervanza delle riſoluzioni della medeſima Congregazione, ed in ſuo difetto il Cardinale più antico.

Viene coſtituita queſta Congregazione da un numero competente di Cardinali ad arbitrio del Papa, nella ſteſsa maniera, che 3 ſi è detto delle altre Cardinalizie, ed anche da un'altro numero competente di Prelati, uno de' quali è il Segretario; e queſta è carica di ſtima, e di qualche emolumento, ma gli altri, così Cardinali, come Prelati ſervono *gratis*, ſenza emolumento alcuno.

Tra li Prelati ſono diſtribuite le Provincie, overo i Preſidati, e li governi col nome, overo col vocabolo di *Potenze*, acciò ciaſcuno porti e riferiſca li negozj della ſua ponenza, per lo mi- 4 glior ordine, il quale naſce da queſta diſtinzione: Non convenendo che li Cardinali frequentemente, e quando non ſiano cauſe gravi eccleſiaſtiche; come (per eſempio) contro i Veſcovi, ed altri Prelati, o ſimili, ſi occupino in queſto eſercizio di vedere i proceſſi, nè ciò permettendoſi alle loro occupazioni: Ed anche nella medeſima Congregazione interviene il Procurator Fiſcale generale, il quale ſi dice il Fiſcale di Roma, ſentendoſi alle volte in alcuni caſi dubbj il parere dell'Avvocato Fiſcale, quando il caſo porti, che ſia un'eccellente Giuriſconſulto, conforme per ordinario è ſtato ſolito d'eſſere.

Si tiene queſta Congregazione inceſſantemente due volte la ſettimana, cioè il Martedì, ed il Venerdì nel Palazzo Appoſtolico nella mattina, ſenza aver'alcun riguardo, ſe ſiano giorni feſtivi: 5 Per la ragione molto probabile, e giuridica, che ſi tratta di materia, alla quale biſogna provedere prontamente: Nè ſi dà altra vacanza, che nel Venerdì Santo, e nell'ultimo Martedì del Carnevale: Che però anche in tempo di Sede Vacante, quando tutte le Congregazioni, e li Tribunali collegiali ſtanno in ſilenzio, continua tuttavia a tenerſi queſta Congregazione, con i ſoli Prelati: E quando occorra qualche negozio grave, e di molta importanza, il Segretario lo partecipa alli Cardinali Capi d'Ordini dentro il Conclave: Però le ſpedizioni ſi fanno in nome de' Cardinali, e ſi ſottoſcrivono dalli tre Capi d'Ordini di quel giorno.

I negozj principali, e più frequenti, li quali ſi trattano, ſono 6 ſopra le cauſe criminali di tutto lo Stato Eccleſiaſtico dell'Italia, eccetto la Città di Roma, ed alcuni luoghi del ſuo diſtretto ſecondo l' oſſervanza: Però in quelle Provincie, le quali abbiano li Cardinali Legati, ſi cammina con qualche circoſpezione, e non vi

vi s'ingerisce, così frequentemente, come negl'altri luoghi de' governi, e presidati.

E' ancora un Tribunale delli ricorsi de' Vassalli contro li Baroni, e li loro Officiali, per lo che riesce questa Congregazione d'un gran profitto al buon governo, ed a riparare alle estorsioni degli Officiali, ed altri, ed a tutte le altre concussioni de' sudditi: Come ancora ad essa si riccorre nelle occorrenze de' Sindicati, li quali si danno da' Governatori, e dagli altri Officiali, quando, o le Parti, overo gli stessi Governatori riccorrano, perchè si sentano gravati da' Sindicatori ordinarj, overo che li Governatori ricusino di sottoporsi personalmente al sindicato, pretendendo di darlo per Procuratore, il che si suole giudicare dalla Consulta, se vi sia giuste cause di ammetterlo, o nò.

Nelle cause criminali gravi, sicchè vi entrasse la pena della vita, quando occorra il caso, che dal Governatore, o dal suo Luogotenente criminale si sia formato il processo contro il presente, o contumaciale contro l' assente, e che si debba venire alla condanna, o respettivamente all' esecuzione della condanna già fatta: Ed anche, quando si abbia da venire a quel tormento grave, e straordinario, il quale si dice della *veglia*, e non si dà se non per i delitti attroci, il Governatore ne dà parte a questa Congregazione, dalla quale, overo dal Segretario il negozio si rimette al Prelato Ponente di quella Provincia, o Governo, trasmettendo la relazione del caso, col sommario del processo, e col voto di esso Governatore, o del suo Luogotenente criminale: Ed alle volte si trasmette il processo intiero, quando ne facciano istanza le Parti per sospetto che si avesse del sommario, o per altro motivo, il quale venga dalla medesima Consulta giudicato giusto.

Da ciò nasce, che frequentemente s' informi questa Congregazione dagli Avvocati, e da' Procuratori criminali delle Parti, e si danno gli ordini opportuni alli Governatori, per istruzione de' quali si sono fatti alcuni decreti, o costituzioni, e particolarmente nelli processi contumaciali, per quello che se n' accenna nella Pratica Criminale: E quando il delitto sia tale, che non vi entrasse la pena della vita, ma quella della galera, li Governatori di Provincia hanno la facoltà da se stessi senza questa participazione di condannare alla galera in vita, egli altri fino alli dieci anni: Ma se si riccorra alla Consulta dalle Parti, si suol' ordinare la medesima informazione, con la trasmessione del sommario, e del voto: E così nell'uno, come nell' altro caso, la Consulta approva, o riprova, o modera, o pure dà quelle provisioni, che le pajono: Non cadendo sotto queste istruzioni li Cardinali

dinali Legati, ed alle volte quelli Presidi, e Governatori, li quali abbiano questa facoltà dal Papa per Breve speciale.

Si suole riccorrere ancora a questa Congregazione per la moderazione del monitorio, o della inquisizione trasmessa, quando contenesse la comminazione delle pene più gravi di quello che portasse il preteso delitto: Ed ancora sopra gli altri incidenti, ne' quali si pretendesse qualche gravame, secondo le circostanze de' casi, sicchè non è materia capace di una regola certa, e generale.

Anticamente, a questa Congregazione era appoggiato ancora in qualche parte il governo delle Comunità: Però per quello riguarda il governo economico, ancorchè ritenga tuttavia la medesima podestà, nondimeno non vi si suole ingerire, per esservi
7 la più moderna Congregazione, la quale si dice del *Buon Governo*, eretta a quest' effetto, e della quale si parla nel capitolo seguente: Che però nelle cause comunitative s'ingerisce solamente in quelle materie, le quali riguardano il politico, o l' etico per la pubblica quiete, e per ovviare alle oppressioni de' potenti, e particolarmente nell'elezione de' Magistrati, la quale si suol fare con la rinuovazione de' bussoli, e con l'estrazione, o pure nel formare i consegli, o nelle questioni di precedenza tra cittadini, con altre pendenze simili, le quali in sostanza influiscano alla quiete pubblica.

Invigila ancora di riparare a tutte le altre oppressioni de' Baroni, o de' cittadini potenti, e suol mettere le mani nelle questioni de' confini tra due luoghi: Attesocchè sebbene vi è una
8 Congregazione particolare, la quale si dice *de' confini*: Nondimeno questa si tiene molto di raro, sicchè in simili differenze si ripara da questa Congregazione, alla quale in somma è appoggiato in gran parte il governo temporale di questo Principato: E veramente (conforme si è detto) è un magistrato, il quale mai arriva a lodarsi a bastanza, non essendo credibili li buoni effetti che produce, per la vigilanza che vi si ha, e particolarmente sopra le oppressioni de' sudditi, che si sogliono patire dagli Officiali, e da' Governatori, ed ancora dalli cittadini potenti: Onde dovrebbe servire d'esemplare agli altri Principi: Quando però si mantengano, e si osservino i suoi stili antichi: Con il di più che si accenna nel Teatro. A

A *Nel disc. 25. di questo tit.*

CA-

CAPITOLO VIGESIMOTERZO.

Della Congregazione del Buon Governo.

SOMMARIO.

1 *Della introduzione.*
2 *Da quali viene costituita.*
3 *Delli negozj che tratta.*

CAP. XXIII.

1 L governo economico delle Comunità delle Città, Terre, e Castelli dello Stato Ecclesiastico, anticamente era appoggiato a quel Tribunale della Camera, del quale si discorre di sotto nel capitolo trigesimo: Non esclusa però la podestà della Congregazione della Consulta, della quale si è parlato di sopra nel capitolo decimo sesto; mentre in occasione dell' ivi accennato governo politico, e civile, anche in quest' economico, secondo l' oportunità, mettea, come anche di presente, ancorchè di raro, mette le mani nel fare i bussoli, e cose simili.

2 Ma perchè il trattare gl' interessi delle Comunità nel suddetto Tribunale della Camera nella forma giudiziale ritardava quelle pronte, e celeri provisioni, che in questo governo si stimano opportune, ed alle volte necessarie: Però Clemente Ottavo eresse questa Congregazione, alla quale aggiunse alcune facoltà, overo diede miglior forma Paolo Quinto.

3 Viene costituita questa Congregazione da un numero competente di Cardinali, e da un' altro numero di Prelati, uno de' quali è il Segretario: E questo regge la machina, nella maniera che per lo più segue nelle altre Congregazioni Cardinalizie di sopra accennate: Che però, quando si tratta dell' elezione del Magistrato, overo della formazione del bussolo, per fare da esso l'estrazione delle persone per lo suddetto Magistrato, overo degli Appalti degli effetti delle Comunità, o del rendimento de' conti

conti degli amministratori, e d'altro che riguardi la suddetta materia dell' amministrazione economica, si disputa in questa Congregazione, la quale viene a fare una certa figura di Tribunale contenzioso tra le Comunità, e li particolari cittadini, o forastieri per causa delle tasse, e delle collette, e per le altre contribuzioni: Ed in somma per tutte quelle altre cose, che riguardino gl'interessi delle medesime Communità, delle quali, così quando siano Attrici, come anche quando siano Ree, nelle cause civili, e criminali è competente questa Congregazione: E questa si tiene nel giorno di Sabbato nel palazzo Appostolico, facendosi ogni quindici giorni, e nell' estate ogni ventidue, secondo che ricerchi l'urgenza de' negozj, col di più nel Teatro. A

K *Nel discorso 26. di questo titolo.*

CA-

CAPITOLO VIGESIMOQUARTO.

Di diverse altre Congregazioni Cardinalizie, le quali riguardino parimente il Governo temporale dello Stato Ecclesiastico.

SOMMARIO.

1 *Quali siano le alte Congregazioni.*
2 *Che la Curia sia ben servita anche senza mercede.*
3 *Che ingiustamente sia malignata.*

CAP. XXIV.

Olte altre congregazioni sono nella Curia, con la medesima mistura de' Cardinali, e de' Prelati, ed anche respettivamente de' Togati, e di persone perite, le quali riguardano il governo temporale di questo Principato: Come (per esempio): Delle 1 strade: Delle acque: Dell'Annona: Dello studio: De' confini, e simili: Però queste rare volte si tengono: Maggiormente che le materie più frequenti, come particolarmente sono quelle delle strade, e dell'Annona, hanno i suoi Giudici particolari ordinarj, per quello che si discorre di sotto nel capitolo trentesimoquinto, trattando delli Maestri delle strade, e nel capitolo trentesimosettimo, trattando delli Prefetti dell' Annona, e della Grascia: Oltre che queste, e simili Congregazioni non riguardano veramente il fine della presente Relazione, cioè d'istruire i forastieri del Mondo Cattolico, delli Tribunali della Curia 2 Romana universale del Papa come Papa, per la direzione de' negozj: Ed anche per convincere le bugie, e le favole, che vanno disseminando gli Eretici, e gli Scismatici, così pubblici come occulti, li quali sotto la pelle di cattolici sono i peggiori, circa l' emulazione che hanno con questa Curia: Acciò così si veda il buon' ordine, col quale la Curia sia governata da tanti, e tanti operarj degnissimi senza alcuno interesse, facendo delle fatiche grandi, e mantenendosi del proprio, per quelle onorifiche mercedi, che è di dovere di dare al merito: Riflettendo al-

la

la regola, ed a quello che occorra più frequentemente, e non a qualche limitazione, dalla quale niuna regola si può dir' esente.

E conforme, quasi niuna donna per feconda, e buona che sia, è esente da qualche insolito, e raro aborto, al quale però non si deve badare, quando per lo più i parti siano perfetti: Così occorre anche nelle corti ben regolate. Però la malignità cagiona, che vedendosi una cosa, la quale degli otto' gradi di prefezione, ne abbia sette, e qualche cosa di più, tuttavia niente si badi a questi sette della perfezione, ma solamente a quell' uno, e meno dell'imperfezione: Appunto come quegli il quale attenda solamente a cavare quel poco di veleno, che stia dentro una quantità di medicamento salubre: O veramente che si bada solo ad una poca quantità di lega, la quale sia in una grossa moneta d'oro fino, senza badare a questo. A

A Nel disc. 27. di questo tit.

CA-

CAPITOLO VENTESIMOQUINTO

Della Congregazione della Visita de' Carcerati.

SOMMARIO.

1 *Della ragione, per la quale cemple di spedir presto li Carcerati.*
2 *Che il gastigo debba esser celere.*
3 *Della visita particolare ordinaria.*
4 *Delle visite generali.*
5 *Della spedizione de' Carcerati; e della Carità d' alcuni luoghi Pii.*

CAP. XXV.

1 IN questa Congregazione non intervengono de' Cardinali, ma solamente de' Prelati, ed altri Togati, ed officiali, o difensori, conforme di sotto si specifica: Ed è stata con molta prudenza, e pietà introdotta, per la buona amministrazione della giustizia: Attesocchè, per quello riguarda li Carcerati per le cause criminali, entra il dilemma che: O sono innocenti, e non è di dovere di farli lungo tempo macerare dentro le carceri: Maggiormente che queste per ordinario sogliono essere le sentine de' vizj, ed il ridotto della più cattiva gente che sia nella Repubblica, e per conseguenza quelli, li quali vi entrano innocenti, e da bene, n' escono pieni di vizj, ed addottrinati nel mal fare.

2 Overo (all'incontro) sono colpevoli: E conforme si accenna di sopra nella Pratica Criminale, la migliore, e la principal regola per l'amministrazione della giustizia, e per la pubblica quiete, consiste nel castigo, de' delinquenti quanto più presto sia possibile, sicchè la memoria del delitto sia fresca appresso il popolo, acciò in tal modo si concepisca il timore del gastigo rigoroso, e pronto, che è il fine principale, per il quale nelli pubblici spettacoli si puniscono i malfattori.

E se si tratta di carcerati per debito, è anche molto ragionevole il visitarli spesso, per oviare alle ingiuste oppressioni de' potenti, o veramente alle volte per meglio provedere all' indennità degli stessi creditori con qualche ripiego, conforme ricerchino le circostanze del fatto.

Di

Di due sorti è questa Congregazione della visita. Una della visita ordinaria, e particolare, la quale si fa nelle carceri grandi, ed ordinarie di Roma, che oggidì sono nel nuovo sontuoso edificio fatto d' ordine d' Innocenzo Decimo nella strada Giulia, ed anticamente erano vicino al ponte Sant'Angelo in quel luogo il quale si dice di *Torre* di Nona, molto nominato dagli scrittori criminalisti, oggi convertito in un'uso totalmente opposto di allegrezza, e spasso; cioè nel Teatro delle Comedie, così portando la vicendevolezza delle cose del Mondo.

Questa visita si fa ogni settimana nel giorno di Giovedì dal Governatore di Roma, con l' intervento: Del Preside delle Carceri, il quale è un Chierico di Camera: Del Fiscale di Roma, ed anche dell' Avvocato Fiscale, quando vi voglia intervenire: E dell' Avvocato, e di due Procuratori de' poveri; cioè uno deputato dal Papa in officio, secondo lo stile della Città, e de' Tribunali grandi: E l' altro per carità da una Compagnia, la quale si dice della *Carità*, conforme si accenna ancora di sotto nel capitolo trentesimoterzo, trattando del Governatore, e nel capitolo quarantesimoprimo trattando de' Curiali.

E quando si faccia la visita particolare delle carceri del Campidoglio dal Senatore, e dal Governatore assieme, v'intervengono anche il Preside delle carceri, e l'Avvocato e Procuratore de' Poveri, col Fiscale particolare del Campidoglio, e col suo Giudice criminale, de' quali si parla di sotto nel capitolo trentesimo quarto.

Le visite generali delle carceri si fanno due volte l'anno: Una, cioè vicino alle feste di Natale: E l'altra vicino a quelle di Pasqua di Resurrezione: Ed in queste intervengono, cioè: Nelle Carceri generali, le quali si dicono del *Governatore di Roma*: Il suddetto Governatore, e li suoi Luogotenenti criminali: L'Auditore della Camera, ed il suo Luogotenente criminale: Il Preside delle carceri: L'Avvocato, ed il Procuratore generale Fiscale: L' Avvocato, ed i due Procuratori de' poveri: Il visitatore delle carceri secrete: Il Luogotenente criminale del Vicario, e due Prelati Prefetti di due pie Congregazioni: Una la quale si dice della *Carità*: E l'altra della Pietà de' carcerati.

E nelle carceri del Campidoglio, oltre li suddetti Governatori di Roma, il Preside delle carceri, li due Prelati di dette pie Congregazioni, l'Avvocato ed i due Procuratori de' poveri, e l'Auditore dell'Auditore della Camera: V'intervengono ancora il Senatore di Roma, i tre Conservatori, due collaterali, il Giudice criminale, il Procurator Fiscale del Campidoglio, ed il Visitatore delle carceri segrete: Ed in questa visita si fanno due classi di-

ftinte di officiali; cioè che, presedendo il Governatore come Vicecamerario, da un lato stanno il Senatore con li suddetti officiali capitolini, e dall'altro il Presidente delle Carceri, con gli altri già accennati secondo gli ordini più esattamente descritti dallo Scannarola nel suo Volume composto sopra questa visita delle carceri, dove il curioso si potrà soddisfare.

In queste Visite si fa una gran spedizione di carcerati in criminale, con mandarne in galera, overo in esilio, o con liberarli: Ed a rispetto de' carcerati in civile per debito, si rilassano questi con partiti onesti: Essendone molti liberati dalla suddetta compagnia della Pietà de' carcerati, la quale paga i debiti fino ad una certa somma di quei carcerati, li quali abbiano i suoi requiti, secondo le sue leggi fatte per ovviare alle fraudi: Benchè ne anche bastano, mentre frequentemente vi sono di quei furbacci, li quali colludendo con i creditori veri, o finti, si fanno carcerare affettatamente, per estorquere questa limosina: Che però, essendo questo un furto manifesto, vi si dovrebbero alle volte, quando ciò si scuopre, adoprare delli castighi rigorosi, e delle pene gravi, secondo le circostanze de' casi.

Oltre questa diligenza della visita a beneficio de' carcerati, vi è l'altra continua d'ogni giorno dell'accennato Preside delle Carceri, il quale è uno de' Chierici della Camera, solito estrarsi ogn' anno a sorte, conforme si accenna di sotto nel capitolo trentesimo, trattando del Tribunale della Camera, sicchè questo, ed il suo Auditore tengono un'audienza continua ogni giorno, così per l'osservanza delli decreti e provisioni fatte in visita, come ancora per le altre contingenze, acciò i carcerati non siano oppressi, onde non si possono desiderare migliori, e più caritative provisioni.

A *Nel disc. 29. di questo tit.*

Con il più che in questo proposito di Carceri, e de' Carcerati si va discorrendo nel Teatro, e particolarmente sopra l' uso degli alimenti, che da creditori si danno a' debitori, e che più diffusamente si potrà vedere appresso l'accennato Scannarola. A

CAPITOLO VIGESIMOSESTO.

Delle Congregazioni de' Monti; e de' Baroni, e de' Conti.

SOMMARIO.

1 *Della Congregazione de' Baroni.*
2 *Di quella de' Monti.*
3 *Di quella de' Conti.*

CAP. XXVI.

1 DElla Congregazione de' Baroni, e della sua introduzione, e facoltà, si è discorso a sufficienza nel capitolo Quarantesimo del Libro Primo de' Feudi, in occasione di trattare della Bolla de' Baroni, dove si potrà vedere, per non repetere le stesse cose.

E nell'altra Congregazione de' Monti, la quale cammina unita, e per ordinario è solita tenersi la stessa mattina in casa del Tesoriero, con l'intervento delle medesime persone; cioè, d'alcuni Chierici di Camera, dell'Avvocato Fiscale del Commissario della Camera, e dell'Auditore del Tesoriero, si trattano le materie spettanti a' luoghi de' Monti sopra i loro vincoli, del che parimente si è discorso nel capitolo secondo, del libro secondo de' Regali.

Avanti il medesimo Tesoriero si suol tenere la Congregazione de' Conti, con l'intervento d'alcuni Chierici di Camera, soliti deputarsi dal Papa, e degli stessi Avvocati, e Commissario della Camera, ed ancora di due Computisti della medesima Camera, per saldare i conti con gli Appaltatori, e con gli altri ministri Camerali, overo con i Nunzj, e Collettori Appostolici: Oltre una Congregazione ordinaria, la quale si dice *Camerale*, solita farsi avanti il Tesoriere, con l'intervento delli suddetti Avvocato, e Commissario della Camera, e delli due Computisti. A

A *Nel disc. 28. di questo tit.*

E delle Congregazioni, che tengono il Governatore di Roma, 3 e l' Auditore della Camera, si discorre, trattando delli loro Tribunali, conforme di sopra nel capitolo nono si è discorso di quella del Vicario.

CAPITOLO VIGESIMOSETTIMO.

Della Segnatura di Grazia.

S O M M A R I O.

1 *Dell'origine della Segnatura di Grazia.*
2 *Quali persone v'intervengono.*
3 *Quali negozj vi si trattino.*
4 *Del modo di proporre, e di risolvere le cause.*
5 *Come si parli in questa Segnatura.*
6 *Del modo d'informare il Papa.*
7 *Se sia spediente il praticare, e frequentare questa Segnatura.*

C A P. XXVII.

1 Nticamente (conforme si è ancora accennato di sopra nel capitolo quarto, trattando del Concistoro) prima dell'introduzione della Dataria, e della Secretaria de' Brevi, e della Segnatura di Giustizia, e di diversi altri Tribunali: Il Papa trattava per se stesso tutti li negozj, così graziosi, come contenziosi, parte in Concistoro, e parte in Cappella: E nel medesimo Concistoro segnava tutte le suppliche, così graziose, come contenziose, anche sopra le Proviste de' beneficj, e sopra le commissioni delle cause, a relazione di alcuni pochi Prelati, li quali si chiamano Referendarj della Segnatura del Papa, e sono quelli, li quali oggi diciamo *votanti*: E questi erano in poco numero, per lo più di sette.

Ma crescendo le occupazioni del Papa per gli altri negozj più gravi, ed ancora, secondo la mutazione de' tempi, e de' costumi, non convenendo alla maestà del Papa di stare ogni giorno esposto a trattare simili negozj; Quindi seguì, che riserbandosene alcuni di riga maggiore, da trattarli nel Concistoro, conforme nel suddetto capitolo quarto si è accennato: Per le materie graziose, nelle Proviste de' beneficj, si segnano le suppliche, overo i memoriali nella maniera che si è discorso di sopra nel capitolo quinto, trattando della Dataria, e della Secretaria de' Brevi, rimettendo la maggior parte delle cose contenziose alla Segnatura di Giustizia, secondo che si accenna nel capitolo seguente.

Non

Non convenendo però dismettere affatto la Segnatura del Papa: Quindi seguì, che per mantenere questa funzione fu introdotto, che alcuni negozj, anche contenziosi, nelli quali sia necessaria la podestà estraordinaria del Principe Sovrano, si riservassero a questa Segnatura, acciò secondo l'usanza antica le commissioni si segnassero dallo stesso Papa pubblicamente in forma di Tribunale, però non in Concistoro, come si facea per prima, ma in camera, coll'intervento di alcuni Cardinali, e delli suddetti Referendarj, che oggi diciamo *votanti*, in numero di dodici, li più anziani.

Si fa dunque questa funzione dal Papa per ordinario in giorno di Martedì due volte il mese, o più di raro, secondo che permettano le altre sue occupazioni, in una stanza del Palazzo Appostolico, nella quale interviene il Papa in abito di Camera, cioè con veste bianca, rocchetto, mozzetta rossa, stola, e camauro, dove sedendo, e tenendo avanti un tavolino da scrivere, e da posarvi le commissioni, e le altre scritture, assistendogli un numero competente di Cardinali a suo arbitrio destinati per questa funzione, nella maniera che si è detto delle altre Congregazioni Cardinalizie, e sedendo questi in alcuni scabelli, con la beretta in testa, nella forma che stanno nel Concistoro, con questa differenza, che per essere questa una funzione più privata, non vanno con la cappa magna, ma col solito abito di rocchetto, e di mantelletta, e mozzetta senza mantello lungo, in quel modo che si costuma nelle altre Congregazioni.

Oltre di questi, v' intervengono ancora alcuni altri Cardinali, per ragione delle loro cariche: Cioè li Prefetti delle sacre Congregazioni, delle quali di sopra si è parlato: L'altro Prefetto della Segnatura di Giustizia: Il Vicario di Roma: Il Camerlengo: Il Vicecancelliere: Ed il Datario (quando il caso porti che sia Cardinale) acciò trattandosi di negozj, li quali spettino alle Congregazioni, overo alli loro Tribunali respettivamente, possano dire quelche occorra, ed anche ricevere gli ordini.

Per la stessa ragione v' intervengono ancora li capi degli altri Tribunali; cioè: Il Decano della Ruota: Il Decano della Camera: L'Auditore della Camera, con i suoi Luogotenenti: Il Tesoriero: Il Viccgerente: Uno del Collegio de' Protonotarj: Ed alcuni altri Prelati, li quali siano in cariche di giudicature, acciò occorrendo trattarsi di materia spettante a ciascun Tribunale, o Magistrato respettivamente, possa quegli, a cui spetta informare il Papa, e dire quel che gli occorra contro i richiami, o querele, che si abbiano dalle Parti.

Intervengono ancora li suddetti dodici Prelati votanti, e tre altri

referendarj attuali, cioè quelli li quali devono proporre, o riferire le commissioni in quella Segnatura, ed anche gli altri tre, li quali dovranno proporre nella seguente, acciò s'istruiscano: E con essi ancora l'Auditore domestico del Papa, del quale si è discorso nel suddetto capitolo quinto: E tutti (eccettuatone i Cardinali) intervengono con l'abito prelatizio di città, cioè con rocchetto, e mantelletta, stando però in piedi, e scoperti.

In questo dunque, così numeroso, e maestoso congresso li tre Prelati Referendarj propongono trenta commissioni, cioè dieci per ciascuno; e di queste la metà ne sono contenziose, e l'altra metà graziose.

3.

Le contenziose sono sopra quelle cause giudiziali, nelle quali si verifichi il concorso delle tre persone, che formano il giudizio, cioè dell'Attore, del Reo, e del Giudice; sicchè vi sia necessaria la citazione della parte interessata, la quale si opponga alla dimanda che si faccia; che però si assume la disputa formale, con scrivere *in facto*, *& in jure*, e con informare, così il Papa, come i votanti.

Come (per esempio) se si appella dalla sentenza di quel Giudice, il quale abbia la facoltà di procedere *appellazione remota*: Overo se si dimandi la suddetta commissione con la facoltà di procedere *appellazione remota*: O pure se si chiede la cumulazione del petitorio col possessorio: O la sospensione degli attentati a fine della lite: O la sanazione di qualche nullità, o difetto, conforme particolarmente la pratica più frequente, e quasi continua insegna, nelle sanazioni de' censi, li quali siano fatti contro la forma della Bolla Piana, e cose simili: O che si dimandi qualche restituzione in integro, la quale (secondo le regole legali) dalli Giudici ordinarj non si può concedere, con altre cose simili, nelle quali vi sia necessaria l'autorità del Sovrano, con qualche deroga, o dispensa a quel che la legge disponga.

Le graziose sono quelle, le quali non abbiano contradittore formato, nè tolgano le ragioni del terzo; cioè che per qualche giusto motivo si dimandi qualche deroga, o dispensa di quelle cose, le quali per stile non sogliono passare per la Dataria, ma per questa strada: Come (per esempio) sono le commutazioni delle ultime volontà: Le concessioni alli parenti del testatore d'alcuni pii sussidj dotali, e cose simili.

Si propongono queste commissioni, o suppliche dal Prelato Referendario, il quale sta in piedi, e scoverto vicino al tavolino del Papa di contro, in Lingua Latina, con la quale da tutti si parla in questo congresso: E sentita la relazione, sta in arbitrio del Papa il chiedere il voto delli suddetti Prelati votanti; che però alle

alle volte senza chiederlo ordina egli stesso il rescritto: E chiedendolo, resta tuttavia questo un voto consultivo, e non decisivo, sicchè resta in suo arbitrio a rescrivere in contrario.

Quando occorra, che nella proposizione di qualche causa, o sia per giustificazione, o per informare il Papa convenga, che 5 qualche capo di Tribunale Collegiale, overo qualche Prefetto di Congregazione, o che lo stesso Giudice di quella causa abbia da parlare: In tal caso, se sarà Cardinale, parlerà in piedi, e scoverto: E se sarà Prelato, parlerà in ginocchioni, facendo in tal modo questa funzione, e parimente si parla in latino.

Quando dunque il Papa abbia risoluto di tenere questa Segnatura, per ordinario ciò si dichiara la Domenica mattina, dandosi 6 l'ordine alli Cursori d'intimarla, nella maniera che si è detto del Concistoro, sicchè le Parti, con li loro Avvocati, e Procuratori cominciano ad informare i Prelati votanti, ed i referendarj, nella maniera che si fa negli altri Tribunali: E per ordinario nel Lunedì, ed anche alle volte nella stessa Domenica s'informa il medesimo Papa in camera, privatamente dagli Avvocati, e Procuratori, nella stessa maniera che s' informano tutti gli altri Giudici, e con lo stess'ordine del tempo, cioè che debba entrare ad'informare quegli, il quale sia prima venuto, nella maniera che si accenna di sotto nel capitolo ventesimo nono.

Si pratica per il Papa di discorrere, e di motivare familiarmente, e con gran benignità, ed umanità, come se fosse un Giudice privato, con quella sola differenza che s' informa in ginocchioni, e scoverto: E quando il Papa motiva in contrario, prima di rispondergli, con quell' ossequio che si deve ad un tanto gran Principe, se gli domanda la licenza, la quale con molta facilità, e benignità si concede, sicchè si disputa formalmente, come si faccia con ogni Giudice nelle informazioni domestiche, senza il contradittore.

Questo Tribunale, per alcuni, li quali discorrono solamente 7 con la superficie delle cose, viene stimato forse inutile, e superfluo, e che non convenga ad un Principe di tante occupazioni consumare il tempo di due, o tre giorni in cause, o negozj alli quali si possa supplire col segnare le commissioni in Camera a relazione dell'Auditore domestico, il quale senta le Parti, anche in contradittorio, conforme porta la pratica in molti casi: O veramente che si potrebbe fare questa funzione avanti il Cardinale Prefetto, con i Prelati votanti, nella maniera che si fa nella Segnatura di Giustizia.

Però ciò si stima un' errore manifesto, il quale nasce, o da poco zelo, overo da poca pratica, quando non lo persuada l'infer-

fermità, o altro giusto impedimento del Papa: Attesocchè veramente questo Tribunale è molto opportuno, e profittevole per il buon governo, e per l' amministrazione della Giustizia, per due rispetti: Primieramente che in tal maniera, con occasione di riceversi dal Papa le informazioni domestiche, ed auricolari in Camera, così dalli Curiali, come ancora alle volte dalle stesse Parti: O veramente in occasione della discussione delle cause in Piena Segnatura, può venire in cognizione di molte cose, ed in che maniera la giustizia sia amministrata: E secondariamente, perchè questo così pubblico, e solenne esame delle cause cagiona non poco freno alli Giudici, ed alli Magistrati, mentre sanno di stare esposti in un sì fatto congresso avanti il Principe Sovrano; come per una specie di Sindicato, con l'obbligo di dover rendere conto delli gravami, delli quali le Parti si richiamino: Che però si stima una funzione, non solamente lodevole, ed opportuna, ma necessaria, da doversi fare con frequenza, non ostante che le cause fossero tali, che non meritassero tanta solennità; mentre servono per una occasione, la quale produce li suddetti ed altri ottimi effetti, e buone conseguenze: Con il di più, che si discorre nel Teatro. A

A
Nel disc. 30. di questo tit.

CAPITOLO VENTESIMOTTAVO.

Del Tribunale della Segnatura di Giustizia, con la qual'occasione si parla generalmente di tutti li Prelati della Corte Romana.

SOMMARIO.

1 *Dell'introduzione della Segnatura di Giustizia.*
2 *Da quali sia costituita.*
3 *Di quali cose in essa si tratti.*
4 *Del Revisore delle commissioni.*
5 *In che forma si congreghi.*
6 *Dell'ordine di proporre le commissioni.*
7 *Della maniera che si votano le cause.*
8 *Il voto è decisivo; e se il Prefetto abbia voto.*
9 *Qual sia la maggior parte, la qual conchiude.*
10 *Delle nuove udienze.*
11 *Del deposito che si deve fare.*
12 *Della differenza tra li rescritti della Segnatura di Grazia; e quelli di Giustizia; e quali cose spettino a quella di Grazia.*
13 *Si disputa delli meriti, ed a che fine.*
14 *La Segnatura dichiara le cause appellabili.*
15 *Del modo di rescrivere, preservando le ragioni dell'una, e dell'altra Parte.*
16 *Dello stile di trasmettere le commissioni.*
17 *Dello stile d'informare questo Tribunale.*
18 *Della moltiplicità delle cause.*
19 *Quante cause si propongano per ogni Prelato.*
20 *Delle Superséssorie.*
21 *Quali siano li Tribunali subordinati a questo Tribunale; e quali nò.*
22 *Non giudica, nè fa sentenze; e che cosa faccia circa li meriti.*
23 *Delli Prelati della Corte quali siano; e come si distinguano.*
24 *Della differenza tra li Votanti della Segnatura di Grazia, e quelli di Giustizia.*
25 *Delle altre persone che intervengono nella Segnatura di Giustizia.*

C A P. XXVIII.

1 COn la stessa funzione, che si è accennata nel capitolo antecedente, ed in quella forma il Papa anticamente commetteva tutte le cause contenziose nel grado dell' appellazione, o del ricorso, ed anche nella prima istanza, secondo la contingenza, segnando di sua mano le commissioni: Ma portando questa Segnatura un troppo grand' incomodo; quindi cominciò di sua commissione a farsi ciò in sua presenza per un Cardinale, per lo che, anche di presente si ritiene la formola dello stile antico; cioè che il Cardinale Prefetto di questa Segnatura, segnando le commissioni, dice farlo d' ordine del Papa, overo nella sua presenza, ancorchè in effetto ciò non segua.

2 Questo Tribunale si tiene ogni settimana nel giorno del Giovedì (quando non vi occorra impedimento di festa, o di altri accidenti) in casa di quel Cardinale, il quale ne sia il capo che è chiamato il Prefetto, ed è costituito parimente da dodici Prelati li più anziani, li quali si dicono Votanti, proponendosi le commissioni dagli altri Prelati, li quali però a differenza de' Votanti, si dicono Referendarj, overo Ponenti.

3 Si congrega questo Tribunale per dare la forma di rescrivere in quelle commissioni, sopra le quali cada il dubbio, se vada rescritto più in una maniera che nell'altra: Attesocchè quelle commissioni, nelle quali non cada tal dubbio, si segnano in camera dal solo Prefetto, senza la citazione delle Parti interessate, e come volgarmente si dice, *sotto la banca*: Come (per esempio) se si appella da una sentenza diffinitiva dentro li dieci giorni in una causa ordinaria, la quale fosse di sua natura appellabile all' uno, ed all'altro effetto; in tal caso questa commissione non si propone nella piena Segnatura, ma si segna in camera, dirizzandosi alla Ruota, o veramente ad un Prelato, secondo la qualità della causa; cioè che, se sia causa grave, la quale nelle profane si dice, quando passi il valore di cinquecento scudi, e nelle beneficiali ogni qualunque volta il valore passi li ventiquattro ducati di camera, si commette in Ruota, ed essendo minore si commette ad un Prelato: E lo stesso se fosse una commissione sopra il giudizio della diffamazione nella prima istanza, con casi simili.

Ma se la causa di sua natura non fosse appellabile in modo alcuno, sicchè regolarmente non vi entri più appellazione all' uno, e l'altro effetto; sospensivo, e devolutivo: Come (per esempio)

pio) occorre quando vi siano tre sentenze conformi, o veramente che non si sia appellato in tempo; sicchè vi sia la regiudicata: O pure che sia una causa di sua natura esecutiva e privilegiata, onde non ammetta l'appellazione all'effetto sospensivo, ma solamente al devolutivo, per lo che l'ordinario stile sia disegnare la commissione con la clausula preservativa della giurisdizione del Giudice dal quale si appella, di potere eseguire la sua sentenza, o decreto, che per ordinario si dice *senza il pregiudizio dell'esecuzione ec.* overo *senza ritardare il pagamento*, o altra simile: Ma la Parte, la quale appella, pretenda, che per l' ingiustizia, overo per la nullità chiara debba entrare l' appellazione, anche all' effetto sospensivo, e per ciò ricorre alla piena Segnatura: Quindi segue che per tal effetto questo Tribunale gusta de' meriti, e suole alle volte uscire dalla suddetta regola ordinaria, e rescrivere con quelle clausule sospensive, le quali più distintamente si accennano nel Teatro: E da ciò nasce che si disputi delli meriti, come se si trattasse avanti il Giudice della causa, ancorchè questo Tribunale non sia tale.

All'effetto suddetto di distinguere le materie, e quali commissioni meritino di essere segnate in Camera, e quali nò: A somiglianza di quello che si è detto di sopra nel capitolo quinto, 4 trattando delli Revisori delle Suppliche della Dataria, il Prefetto tiene appresso di sè un'Officiale molto pratico, il quale si chiama il Revisore delle Commissioni; sicchè, sebbene quando si dia una commissione sotto la banca, uno de' Prelati semplici referendarj senz'altro esame sia solito ad ogni richiesta di chi faccia l' istanza, referendariarla: Nondimeno questa è una mera cerimonia, per soddisfare allo stile antico, perchè nel rimanente non sene ha ragione alcuna; attesocchè il Prefetto si regola col parere, e con la direzione di quest' Officiale.

Quando dunque si tratta delle commissioni ributtate da questo 5 Officiale, o veramente che si stimi di certo di doversi ributtare; che però si ricorra alla Segnatura Piena per l' effetto suddetto; o veramente che il dubbio cada circa la competenza del foro, e se la causa debba spettare più ad un Giudice, overo ad un foro che all'altro, con altre simili questioni, le quali occorrano sopra altri incidenti, per i quali convenga ricorrere al Principe, overo a questo Tribunale, il quale in questa parte sostiene le sue veci: In tal caso queste dispute si fanno in forma di Tribunale congregato, e costituito come sopra.

Sedono i Prelati Votanti in forma di Tribunale intorno ad 6 una tavola, con la presidenza in cima del suddetto Cardinal Prefetto, al quale assiste il suo Auditore, come informato delle cause,

cause, che si propongono, e come per una figura; o immagine di quello che fa il Papa nella Segnatura di Grazia: E tutti gli altri Prelati, li quali non siano Votanti (che però si dicono semplici Referendarj) quanti siano, che abbiano delle commissioni, le propongono, ed in questa proposizione il Prelato Referendario, il quale si dice il *Ponente*, ha il suo voto, e successivamente danno il suo voto i Prelati Votanti secondo l'ordine dell'anzianità, sicchè nasce la risoluzione, secondo quello che si conchiude dalla maggior parte, a comparazione della minore.

7

Questo voto non è consultivo come quello della Segnatura di Grazia, ma è decisivo, sicchè non può il Prefetto segnare la commissione diversamente; attesocchè egli solamente ha il suo voto, come ogn'altro votante, con la sola qualità della preponderanza, cioè che nella parità de' voti nasce la risoluzione per quella parte, alla quale egli aderisca: Appunto come nel titolo delle Parrocchie si dice dell'adesione del voto del Vescovo nel concorso: Però ordinariamente, e per lo più il Prefetto non è solito votare: Attesocchè, quando vi sia la maggior parte de' Prelati, ciò non bisogna: E quando vi sia la parità de' voti, allora si suole differire la causa, acciò si proponga un'altra volta: Che però il Prefetto (anche di raro) suole decidere le cause con il suo voto, in quel caso che, essendosi causa proposta, più volte si persiste nella medesima parità, onde convenga dargli il fine.

8

La maggior parte non va regolata da quello, che dispongono li Canoni nell'elezione, ma si costituisce da quella parte, la quale resti la maggiore a comparazione dell'altra: Sicchè (per esempio) essendo quattordici votanti, cioè il Prefetto, li dodici votanti, ed il Ponente, non si ricerca che siano otto, overo sette voti concordi, quando il Prefetto non voglia votare: Ma se si dividono in diversi voti, o cinque, anche quattro concordi conchiudono la resoluzione, nella maniera che anche usa il Tribunale della Camera, conforme si dice di sotto nel capitolo trentesimo.

9

Differiscono queste due Segnature di Giustizia, e di Grazia in diverse cose: Primieramente che in quella di Grazia, quando si sia presa la risoluzione, per quello che ne attestano anche li pratici antichi del secolo passato, non si concede la revisione, la quale nella Curia si dice la nuova audienza, se non quando il Papa voglia farlo per una grazia speciale, che si pratica di raro: Ed (all'incontro) in questa Segnatura di Giustizia, per ordinario si concede la nuova audienza per una volta, ed anche per

10

due,

due, e più: E quando paja, che non si debba più concedere, si suole esprimere nel rescritto, che più non si proponga.

Benſicchè quella Parte, la quale dimanda la nuova udienza, la quale si suol concedere dal Prefetto, o veramente dal suo Auditore, è tenuta di fare il deposito di quattro scudi di moneta, 11 nelli quali per uno stile antico è tassata la spesa d' una proposizione in Segnatura, acciò confermandosi la prima risoluzione, si liberino all'altra parte per rimborso della spesa fatta per la nuova disputa, ma se si riporta la vittoria, recedendosi dal primo rescritto, overo in qualche parte, riformandosi, in tal caso se gli restituiscono.

L' altra differenza è, che li rescritti di questa Segnatura di 12 Giustizia vanno intesi secondo i termini della ragione, e conforme li Giuristi dicono in latino *pro ut de jure*, stante che questo Tribunale non ha la podestà di dispensare, o veramente di derogare alle leggi, o d' uscire da' suoi confini, e però vanno intesi strettamente: Che (all' incontro) li rescritti della Segnatura di Grazia vanno intesi più benignamente, essendo del Principe Sovrano, il quale può dispensare, o derogare alle leggi: E per questo fine principalmente si suole ricorrere al Papa, per togliere quell' ostacolo il quale nasce dal rigore delle leggi: Anzi che il Tribunale della Segnatura di Grazia non usa, nè deve rescrivere in quei casi, ne' quali non vi sia ostacolo della legge; che però, quando siano simili dimande, si rescrive, che si vaglia delle sue ragioni, non dovendo darsi luogo alli remedj straordinarj, quando vi siano gli ordinarj

Nelle dispute, le quali si fanno in questo Tribunale, ancorchè si tratti solamente di quello, che riguarda l' ordine del giudizio, così circa la competenza de' Giudici, come circa l' appellabilità 13 della causa, al che pare che si restringa la maggior parte delle questioni: Nondimeno si tratta ancora delli meriti del negozio principale, non già per deciderli, overo per farvi sentenza, o decreto; mentre questo Tribunale non fa figura di Giudice, ma di Principe, in nome del quale si segnano le commissioni: Ma all'effetto di gustare dell' allegata ingiustizia, o nullità, per vedere, se quella vi sia, o almeno se ve ne sia ombra, o fumo tale, che meriti di ammettersi l' appellazione sospensiva, o di rescriversi con clausule traslative, conforme di sopra si è detto.

Gran differenza però si considera tra l' una forma di rescrive- 14 re, e l'altra: Attesocchè, quando la Segnatura Piena commette la causa dell'appellazione semplicemente, che vuol dire, all' uno, ed all'altro effetto, sospensivo, e devolutivo: In tal caso si viene a dichiarare la causa appellabile, in maniera che si retrotrae al

suo

ſuo principio, per il che ſi ſtimano attentati tutti quegli atti, li quali ſiano ſeguiti di mezzo, mentre a queſto Tribunale ſpetta il dichiarare, quando la cauſa ſia appellabile, per quello che ſi è accennato nella pratica civile, trattando dell' Appellazione, e degli Attentati.

Ma quando in una cauſa, la quale ſia di ſua natura eſecutiva, e non appellabile, vi ſia la dubbiezza dell'ingiuſtizia, o della nullità, ſicchè non paja di permetterne l' eſecuzione: E che 15 (all'incontro) non ſia di dovere il dichiararla ſemplicemente appellabile per molti effetti pregiudiziali che ne naſcono: In tal caſo ſi ſuole tenere un mezzo termine molto ragionevole, col quale reſti proviſto all' indemnità di tutte le Parti, cioè che ſi reſcrive con certe clauſule, con le quali ſi leghino le mani al Giudice, che non poſſa eſeguire il ſuo decreto, o ſentenza: Ed (all'incontro) reſta preſervato il proceſſo eſecutivo, rimettendo all' arbitrio del Giudice dell' appellazione, al quale ſi commette la cauſa, ſe gli paja, che il decreto, o la ſentenza ſi debba eſeguire, ſecondo quelle diverſe formule de' reſcritti, le quali ſi ſono accennate nel Teatro, mentre ſarebbe ſoverchia digreſſione il diffonderſi in ciò per minuto.

Lo ſtile d' informare queſto Tribunale, ſecondo lo ſtato preſente, innovato da qualche tempo moderno ſotto Aleſſandro Settimo, cammina con queſt'ordine: Cioè che almeno per otto giorni, prima che ſi tenga la Segnatura, ſi traſmette all' altra Parte la copia della commiſſione, con citarla a dire la cauſa, per la 16 quale quella commiſſione non ſi debba proporre nella prima Segnatura per un Prelato, che ivi ſi accenna, e perchè non ſi debba ſegnare nel modo che ſi dimanda: E dipoi nel Sabbato ſuſſeguente ſi deve fare alla medeſima Parte l' intimazione, qualmente la commiſſione già traſmeſſagli ſi proporrà per lo ſteſſo Prelato accennato nella prima citazione, o veramente per un' altro, mentre è lecito di mutarlo.

E ſe il caſo portaſſe, che per l' impedimento del Prelato, o per altro riſpetto, la cauſa non ſi doveſſe proporre in quella Segnatura, ſecondo l' intimazione fatta, vi è l' obbligo di fare la diſintimazione, almeno nel Lunedì mattina; ed altrimenti ſarà tenuto di riſare all'altra Parte le ſpeſe dell'aver'informato.

S' informano i Prelati Votanti, ed il Prefetto, overo il ſuo Auditore il Lunedì, e nella ſera del medeſimo giorno ſi danno le ſcritture degli Avvocati, e Procuratori, e queſte ſi communi- 17 cano tra le Parti per riſpondervi il Martedì ſeguente, ed anche nel Mercordì, che ſono li due giorni deſtinati allo ſtudio dal ſuddetto tempo moderno; mentre anticamente s' informava il Mar-

Martedì, sicchè vi era un giorno solo fra mezzo per lo studio, nella maniera che usano i Tribunali della Ruota, e della Camera.

Per la moltiplicità delle cause, le quali si sogliono proporre (mentre alle volte porta il caso che passino il numero di cento) pare sia umanamente impossibile di vederle, e di formarvi il voto, e pure si fa, essendovene di quelle che per più istanze siano passate per la Ruota, e per altri Tribunali, sicchè siano intricate, e portino per necessità una gran copia di scritture: E pure tutto ciò si fa *gratis* senza mercede, nè emolumento alcuno per minimo che sia, nè giudiziale, nè estragiudiziale: Consistendo in questo particolarmente la grandezza della Corte Romana, che vengono tante persone nobili, e molto qualificate a servirla, e che desiderano le occasioni di faticare, e nel medesimo tempo di spendere il suo.

18

Ciascun Prelato de' Referendarj non può proporre più di due, ed alle volte (secondo i tempi) più di tre cause, quando il Prefetto non gli dia la licenza di portarne fuora del numero: E quando al dare le Supersessorie, per potere andare in Segnatura, o respettivamente le licenze per ritornare, ancorchè sia cosa, la quale spetta al Prefetto, nondimeno per lo più si suol fare dal suo Auditore, avanti il quale perciò si è introdotta un' audienza più numerosa d'ogn'altro Tribunale.

19

20

Per regola generale si ricorre a questo Tribunale dalle sentenze, o dalli decreti, o altri gravami di tutti li Tribunali della Curia, ed anche fuori, di coloro i quali siano subordinati alla medesima Curia: Ve ne sono però diversi, i quali ne sono esenti: Come sono tutte le sacre Congregazioni Cardinalizie; attesocchè queste non fanno la figura di Giudici, o di Tribunali, ma costituiscono una specie di Senato superiore, il quale in forma estragiudiziale giudica più da Principe che da Giudice: Come ancora ne sono esenti le Congregazioni de' Monti, Baroni, e tutti quei Tribunali, li quali trattano le cause concernenti l' interesse della Camera: Cioè del Tesoriero: Del Camerlengo: E di alcuni officj, o Presidati dipendenti dal medesimo Tribunale della Camera, che si esercitano da suoi Chierici: Come sono i Presidati, e respettivamente le Prefetture: Dell'annona, e della grascia: Delle carceri: Della cecca: Delle ripe: Delle dogane, e simili: Ed ancora sono molti Giudici e Tribunali particolari delli Arcipreti, e delli Capitoli delle Basiliche, e li Protettori d' alcune altre Chiese, e luoghi Pii secondo che in ciascuno si va di sotto discorrendo: Come pure n' è esente il Tribunale del Campidoglio: E generalmente tutti quei Giudici commissarj per commissione segnate

21

gnate dalla mano del Papa, mentre in queste cause si ricorre alla Segnatura di Grazia: Ed a rispetto del Tribunale della Camera si dice, che abbia la Segnatura in ventre, sicchè il suo Decano fa la figura del suddetto Prefetto nella distribuzione delle cause, conforme si accenna di sotto nel capitolo trentesimo, trattando di questo Tribunale.

Non s'ingerisce la Segnatura (conforme si è detto) nel giudicare, ma bensì alle volte ordina in voce alli Giudici, li quali v' intervengono, quel che si debba fare, e particolarmente negl' incidenti, overo ne' giudizj esecutivi: Bensicchè il Prefetto, overo il suo Auditore con i suoi decreti rivoca quegli attentati, li quali si commettessero in disprezzo della Soprasessoria conceduta dalla medesima Segnatura, quando pendente il ricorso ad essa, overo in altra maniera fosse lesa la sua maestà: Peròin ciò non si può dare una regola certa, e generale; attesocchè (conforme più volte si è detto) le pratiche si mutano alla giornata, secondo i sentimenti di coloro, li quali sedono nelli Tribunali: E se ciò si verifica in tutti gli altri Tribunali, molto maggiormente in questo: Che però bisognerà camminare con le pratiche correnti di tempi in tempi.

Ed ancorchè il nome de' Prelati nella sua generica, ed ampia significazione, per il comun' uso di parlare, convenga anche alli Vescovi, ed Arcivescovi, ed alli Patriarchi, ed a tutti gli altri, li quali abbiano le cariche, anche primarie, sicchè non siano nè Cardinali, nè semplici Togati: Nondimeno vi è in questo genere una certa contradistinzione di diverse specie: Cioè, che un' ordine fra delli Vescovi, e degl' Arcivescovi, e de' Patriarchi, e questi non intervengono nella presente Segnatura di Giustitia.

23

Come ancora, in essa non intervengono quei Prelati, li quali siano in alcune cariche primarie, overo in alcuni Tribunali particolari: Come sono l' Auditore della Camera: Il Tesoriere: I Chierici di Camera: Gli Auditori di Ruota, ed alcuni altri Giudici, ed Officiali: Che però, a distinzione di questi, gli altri generalmente si dicono Prelati di Segnatura, parte de' quali nel suddetto numero di dodici sono Votanti, e tutti gli altri generalmente sono semplici Referendarj, overo Ponenti.

Però anche questo genere de' Referendarj, così de' Votanti, come de' Ponenti è di diverse specie: Attesocchè per lo più sono semplici Prelati Referendarj: Ma ve ne sono ancora de' Protonotarj Appostolici, degli Abbreviatori di Parco, ed altri Officiali della Cancellaria, e delle altre Prelature simili.

Quando voglia qualche persona mettersi in Prelatura, e che non sia di quelle Prelature, le quali portano seco annessi alcuni Officj

Officj venali: In tal caso, in questo Tribunale si esaminano li requisiti necessarj, e stabiliti dalle Bolle Appostoliche, e particolarmente dall'ultima d'Alessandro Settimo, circa la nascita, e le altre qualità personali, ed anche circa l'essere ben provisti d'entrada sufficiente per mantenersi in quel posto col decoro conveniente: Ma però non vi si può dare una regola certa per quella variazione delle pratiche, e de' stili, che alla giornata si vede.

24 Nell'altra Segnatura di Grazia, la parte di Ponente, o di Referendario si fa parimente dalli semplici Prelati Referendarj, come sopra, nella maniera che si fa in questa di Giustizia: Ma per quello che spetta alli Votanti, quelli alli quali per ragione d' anzianità tocchi di fare queste parti, non lasciano di farle, ancorchè siano Vescovi, o Arcivescovi senza il peso della residenza, perchè siano Titolari, o veramente perchè abbiano dimessa la Chiesa: Ed anche se siano Chierici di Camera: Non facendola gli Auditori di Rota, nè meno l' Auditore della Camera, ed il Tesoriero, ed altri, li quali in quel consesso intervengono per ragion di carica tale, che porti l'incompatibilità.

25 Intervengono ancora in questo consesso della Segnatura di Giustizia li due Luogotenenti civili dell' Auditore della Camera ed il Luogotenente civile del Vicario, come Giudici, li quali devono rendere conto delli loro decreti, e sentenze, delle quali occorre trattare in Segnatura: E v' intervengono ancora gli altri Giudici, li quali siano Prelati, non intervenendovi i Giudici Togati; attesocchè non vi si ammettono altri che Prelati: Con il di più, che si accenna nel Teatro. A

A Nel disc. 31. di questo tit.

CAPITOLO VIGESIMONONO.

Del Tribunale della Ruota Romana.

SOMMARIO.

1 *Si lasciano le questioni inutili sopra il nome, overo l'antico stato, ed erezione.*
2 *Dell' introduzione; e sua occasione.*
3 *Nome di Cappellani, e di Auditori.*
4 *Che l' erezione in Tribunale sia antica.*
5 *Dell' uso antico delle Decisioni.*
6 *Del numero, e nome degli Auditori.*
7 *Del Decano, e di qualche rimota Prefettura del Cardinale Viceecancelliero.*
8 *Numero prefisso, e quando.*
9 *Luoghi fissi per Nazioni; e della ragione.*
10 *Dell' Università, e Studj di Bologna.*
11 *Del Regno di Napoli privo di questa prerogativa; e di alcune cose sopra ciò.*
12 *Tradizione, che anticamente il detto Regno avesse il luogo, e lo rinunciasse; con la confutazione di questa tradizione.*
13 *Prerogative di questo Porto di Auditore di Ruota; e del passaggio alle dignità grandi.*
14 *Solennità, e requisiti prima di essere ammesso un nuovo Auditore a sedere nel Tribunale.*
15 *Se si godano i privilegi, e le prerogative prima di essere ammesso in Ruota.*
16 *Trattamenti del nuovo provisto fin che sia ammesso.*
17 *Giornate di Ruota.*
18 *Distribuzione di terzarie, e vacanze.*
19 *Solennità di cavalcata, ed altro nell' apertura della Ruota.*
20 *Luogo nel quale si tenga il Tribunale.*
21 *Di quali cause conosca; e che non s' ingerisca nelle criminali.*
22 *Delle cause Rotali, e di quelle fuori della Ruota; e della differenza.*
23 *Quando il Ponente voti, o no!*
24 *Dello stile di disputare per dubbj; e come questi si concepiscano.*
25 *Degl' incidenti, quando si trattino per dubbj, e quando per memoriali.*
26 *Distinzione delle Ruote de' dubbj, e di quelle de' memoriali, e della tabella.*
27 *Quanti dubbj si propongano.*
28 *Modo di proporre, e d' informare in voce, ed in iscritto,*

29 *Modo*

CAP. XXIX.

1 LAsciando a Cronologisti, ed agl' Antiquarj le dispute delle inutili questioni sopra l' introduzione, overo la significazione di questa parola *Ruota*: Ed ancora sopra tempo che si erigesse a forma di un Tribunale contenzioso, con altre somiglianti questioni; attesocchè ciò cagionarebbe una lunga digressione senza profitto alcuno per il fine del quale si tratta.

2 Certa viene stimata l' origine di questo Tribunale, della ragione assegnata di sopra nel capitolo quarto, in occasione di parlare del Concistoro: Cioè che usando anticamente il Papa di conoscere, e decidere col voto de' Cardinali nel Concistoro quelle cause, nelle quali, o per ricorso, o per appellazione, o per compromesso, o pure per legittima autorità si ricorresse al suo oracolo da tutte le Parti del Mondo Cristiano Cattolico, il quale ne' tempi antichi era di gran lunga maggiore di quel che sia di presente, per non essere ancora seguite le Eresie Luterana, e Calvinista, ed altre: Oltre la gran restrizione, che ne ha cagionata l' ampliazione del dominio a tirannia ottomanna: Nè potendosi in quel consesso decidere tutte le cause, e particolarmente quelle spirituali, e profane, le quali fossero tra le persone private, sicchè non avessero congiunta la causa pubblica, così del Pontificio Principato, come dell' altro Principato temporale, il quale si dice lo Stato Ecclesiastico: Però conoscesse, e decidesse queste cau-
3 se fuori del Concistoro, col voto, ed a relazione de' suoi Cappellani, li quali udissero le Parti; che però anche di presente, gli Auditori di questa Ruota vengono chiamati con due nomi, o vocaboli sinonimi: Uno cioè di Cappellani: E l'altro di Auditori: Per tanto nel progresso del tempo, per la moltiplicità de' negozj politici, e più gravi, li quali teneano occupato il Papa, e per le mutazioni degli stili

che portano le contingenze de' tempi, e dell'occasioni; ne seguì l'erezione di questo, e di molti altri Tribunali, de' quali nella presente Relazione si discorre, acciò giudicassero le cause senza l' intervento, e participazione del Papa, conforme nel suddetto capitolo quarto, ed altrove si accenna.

Ed in oltre certa cosa è (ciò che con errore dicano alcuni moderni Scrittori) esser questa forma di Tribunale antichissima, e molto prima della Traslazione della Sede Appostolica in Francia, conforme da molti chiari testimonj si comprova: E particolarmente con quello delle antiche decisioni, delle quali fanno menzione i più antichi, e primi maestri, e scrittori nella facoltà legale, Civile, e Canonica, sicchè antichissimo, ed immemorabile è l'uso, il quale tuttavia s' osserva da questo Tribunale d' assegnare la ragione delle sue risoluzioni, con la pubblicazione de' motivi, a' quali volgarmente si attribuisce questo nome, o titolo di Decisioni: Anzi, conforme di sotto si discorre, con molta probabilità si crede, che questo stile sia per una continuazione dello stile usato da' Giurisconsulti dell'antica Repubblica Romana.

4

5

Discorrendo dunque del Tribunale, secondo lo stato presente: Questo viene costituito da dodici Prelati, alli quali (per l' uso comune di parlare) conviene l'accennato nome, o titolo di Auditori: Però giuridicamente, e negli atti giudiziali, o pure nelle provisioni Appostoliche, per l'accennata ragione, vengono chiamati Cappellani del Papa.

6

Non vi è capo alcuno con il titolo di Prefetto, overo di Presidente, conforme in somiglianti Tribunali Supremi del nostro Mondo civile comunicabile pare, che porti la pratica più frequente: Ma il più anziano tra essi, al quale si dà il nome, overo il titolo di Decano, in alcune cose pare faccia una certa figura di capo per alcune prerogative. Si può dire però, che qualche specie di Presidenza, o di Prefettura vi abbia il Cardinale Vicecancelliere, per quel che, d' esso parlando, si dice di sopra nel capitolo settimo, dove si potrà vedere.

7

Lo stabilimento di questo numero è moderno seguito sotto il Pontificato di Sisto Quarto, con una sua Bolla, la quale si legge impressa nel Bollario: Attesocchè, non essendovi per prima stabilito numero certo, sicchè questo fosse vario ad arbitrio del Papa, nella maniera che di presente la pratica insegna nelle Congregazioni Cardinalizie, e Prelatizie di sotto accennate, onde portano i diarj, e le memorie, che ve ne fossero in numero eccedente la metà del presente, più o meno, secondo le contingenze de' tempi: E portando il caso, che sotto il suddetto Pontefice ve ne fossero solamente quattordici, forse perchè il medesimo, avendo

8

in animo questa riduzione, non provedesse studiosamente i luoghi vacanti: Però con l'accennata Bolla, senza pregiudizio de' presenti, ed ordinando che i due luoghi eccedenti, seguendone la vacanza, restassero soppressi, stabilì il suddetto numero di dodici, nella maniera che, o prima, o dipoi è seguito negli altri Tribunali Prelatizj, e Collegiali della Curia, cioè dell'una, e dell' altra Segnatura, e della Camera, conforme ne' suoi luoghi si accenna.

9 Ne' tempi antichi, prima che seguisse questo stabilimento del numero, si assumevano questi Auditori da tutte le Nazioni e Provincie: Ed in ciascuna Nazione, o Provincia, da tutte le sue Città, e Parti indiferentemente, senza stabilimento di luogo fisso più d'una Città, o Provincia che dell'altra: Che però, per quel che riguarda l'Italia, per quanto ne insegnano i diarj, e le memorie, vi furono degli Auditori di tutte le Parti, e Provincie subalterne, e particolarmente ve ne furono molti di quelle Provincie, le quali costituiscono il regno di Napoli.

Molto ragionevolmente ciò si praticava: Attesocchè, trattandosi in questo Tribunale le cause spettanti al foro ecclesiastico di tutte le Parti, e Nazioni del Mondo Cattolico, però conviene, che di tutte le medesime Parti, e Nazioni vene siano, come informati de' costumi de' stili de' paesi, ed anche della favella per intendere i principali, overo i loro agenti, ed ancora per intendere, ed esplicare le scritture, e non essere soggetti agl'inganni degl'Interpreti: Però, secondo lo stato suddetto, nel quale seguì lo stabilimento del numero; o fosse per il caso; o pure per antichi privilegi, e concessioni (nel che si lascia il suo luogo alla verità) delle Nazioni forastiere, oltre i Monti, vi erano: Un Tedesco: Un Francese: E due Spagnuoli; uno della corona costituita dalli Regni di Castiglia, di Leone, e suoi annessi: E l'altro della corona d'Aragona, costituita nella Spagna dalli regni d'Aragona, di Valenza, e di Cattalogna; mentre queste due corone, le quali di presente sono unite, in quel tempo erano divise.

Che però si è continuato, e si continua nello stesso stile, cioè che de' dodici luoghi ne siano fissi quattro per le suddette nazioni: Uno, cioè per la Germania Superiore ed inferiore a nomina dell'Imperatore: L'altro per la Francia a nomina di quel Re: E due per la Spagna con la suddetta divisione delle corone, e con un' alternativa, overo un' ordine turnario tra li suddetti regni, li quali respettivamente le formano, sicchè gli altri otto sono dell' Italia.

Però anche in questi vi sono stabiliti i luoghi per alcune Città, o dominj: Cioè che, o sia per consuetudine, o per privilegio antico, o veramente sia per moderna concessione, o reintegra-

grazione di Sisto Quinto (nel che si lascia il luogo alla verità) vi è un luogo fisso del dominio Veneto, a nomina di quella Repubblica, la quale nomina tre, o quattro soggetti, tra quali il Papa n'elegge uno.

L'altro luogo fisso, senza nomina però, ed a libera elezione del Papa, dentro il genere de' Nazionali, per privilegio conceduto da Giulio Secondo, si occupa dalla Città di Bologna : E pare probabile, che questo privilegio fosse una rinovazione dello stile
10 antico, che dalla celebre Università di questa Città, particolarmente nella facoltà legale, per quel che ne porta la testimonianza di S. Tommaso d' Aquino, e molto più l'altra del Pontefice Gregorio Nono, nel dedicarle i cinque libri de' Decretali di suo ordine compilati da S. Raimondo uno degli Auditori di questo Tribunale, ed ancora lo comprovano le Opere di tanti insigni Giurisconsulti, e primi maestri, e principalmente nella ragione canonica si assumessero de' Soggetti: Maggiormente per il notabile pregiudizio, che questa Università patì dall'Imperatore Friderico con la traslazione degli studj alla Città di Padoa in odio dell' aderenza al Pontefice ed alla Sede Appostolica.

A somiglianza di questo privilegio, in occasione della devoluzione della Città di Ferrara alla Sede Appostolica, Clemente Ottavo concedè il luogo fisso in questo Tribunale per un cittadino Ferrarese, parimente senza nomina, ma ad elezione del Papa: E nel mezzo di questi due privilegi, Pio Quarto fece una simile concessione alla Città di Milano sua patria, con la prerogativa della nòmina a quel nobil Collegio de' Dottori, di tre Soggetti, uno de' quali s'elegge dal Papa.

Degli altri quattro luoghi, li quali restano : Per ordinario se ne suòle occupare uno da qualche Soggetto della Toscana, presa più generalmente; sicchè abbraccia la Umbria, della quale è capo, e metropoli la Città di Peruggia, così benemerita della facoltà legale, ed anche quella Parte, la quale (secondo lo stato presente) cade sotto il dominio del Gran Duca di Toscana, così per ragione del Ducato di Fiorenza, e de' suoi annessi, come ancora per l'altro di Siena, ed annessi.

E sebbene corre una certa opinione appresso il volgo, che tra i Perugini, ed i Toscani suddetti si debba osservare l'alternativa : Nondimeno per le notizie, le quali si abbiano (riserbando sempre il suo luogo alla verità) così la tradizione dell' alternativa , come ancora il luogo fisso non pare abbiano fondamento alcuno, se non quanto lo porti l'osservanza, la quale a rispetto dell'alternativa si è praticata variamente.

Gl'altri tre luoghi, si presuppone che siano fissi de' Romani, e tale

tale è la pratica corrente; però non pare che sopra ciò vi sia privilegio, o altro titolo esplicito, riserbando parimente il suo luogo intiero alla verità.

Da questa distribuzione ne segue, che siano esclusi dal sedere in questo Tribunale i Nazionali delle dodici ampie Provincie, le quali formano il Regno di Napoli, e che almeno per lunghezza importano quasi la metà di tutta l' Italia, sicchè siano maggiori di tutte quelle Parti della Lombardia, ed altre aggiacenti, le quali vi hanno quattro luoghi: Ed oltre la grandezza del sito, e la quantità de' popoli, vi concorrono ancora molt' altre circostanze considerabili: Cioè che il suddetto Regno è Feudo della Chiesa: E da quello questo Tribunale, e l'altro dell' Auditore della Camera, e le Sacre Congregazioni Cardinalizie, e tutta la Curia ricevono più cause, che da tutte le sudette Parti, eccettuandone la Città di Roma: Dal medesimo la Sede Appostolica e la Curia Romana ricevono di gran lunga utili, e sussidj maggiori con le Badie, e Benefici ecclesiastici, e con le pensioni, spogli, frutti di Chiese vacanti, ed altro: Ed anche da Soggetti Nazionali di questo Regno ricevono maggior servizio nella Prelatura, e nelle altre operazioni; che però ciascuno potrà essere il Giudice, se la distribuzione cammini bene, o nò.

Corre nel medesimo Regno una certa tradizione, overo una credenza, che anticamente vi avesse anche il suo luogo fisso, ma che lo rinunciasse allo Spagnuolo dell'accennata corona d'Aragona, per una certa ricompensa che dagli paesani s'ottenesse un maggior numero de' luoghi nel Tribunale di quel Conseglio, il quale si dice di Santa Chiara, overo di Capuana: Però non si sa vedere a quale fondamento sia appoggiata questa tradizione, la quale si crede, che abbia del favoloso per più rispetti.

Primieramente cioè, che la Dominazione Spagnuola nel Regno uddetto ebbe principio nel Re Alfonso Primo d' Aragona per l' adozione fattane dalla Regina Giovanna Seconda, sotto il Pontificato di Martino Quinto, overo d' Eugenio Quarto, poco doppo il Concilio di Costanza: E pure per secoli antecedenti, quella Parte di Spagna particolarmente, la quale cade sotto questa corona, era in questo possesso, conforme portano le memorie di molti Auditori, e particolarmente dell'accennato S. Raimondo, il quale fu Cattalano, e per ordine di Gregorio Nono fu il compilatore de' Decretali.

Secondariamente perchè (conforme è troppo noto appresso gli Storici) il suddetto Re Alfonso conquistatore di questo Regno non ebbe animo di connetterlo con l'accennata Corona, ma credè, per essere di sua conquista, poternedisporre a suo arbitrio, come di fatto fece a favore del Re Ferdinando Primo suo figliolo naturale, verso

il quale mostrò maggior amore, che verso i legittimi Agnati trasversali suoi successori negli altri suddetti Regni, che mostrò amare, e stimar meno (e forse con qualche ragione) mentre per trenta, e più anni continui fece la residenza in questo Regno, dove morì: Che però non è probabile, che volesse privare questo Regno più diletto di sì fatta prerogativa, per darla agli altri meno diletti, e nelli quali il posto non è di tanta gran conseguenza, come è nell'Italiano.

Terzo, che quando il suddetto Re Alfonso, ad imitazione del Conseglio del Regno di Valenza, eresse in Napoli questo Tribunale del Conseglio, non vi era nella Ruota il numero prefisso, nè assegnazione alcuna, particolarmente nell'Italia de' luoghi per certe Città, o Nazioni; attesocchè la suddetta erezione del Conseglio fù in gran parte fatta con la direzione d' Alfonso Borgia Arcivescovo di Valenza suo Cappellano Maggiore, e Consigliero, il quale per essere stato Prelato nella Corte di Roma, in gran parte in ciò si servì dell'esemplare di questo Tribunale della Ruota; mentre questo essendo passato alla Dignità Cardinalizia, ascese al sommo grado del Pontificato sotto il nome di Calisto Terzo, prima di Sisto Quarto, suo mediato successore, il quale fece questa reduzione; che però nello stabilire i luoghi del suddetto Conseglio non vi era, nè occasione, nè necessità di fare questa permuta.

E quarto perchè, sebbene in questo Tribunale nei tempi più antichi vi abbiano sedoti molti Nazionali delle Provincie del suddetto Regno: Nondimeno in quel tempo non ve ne erano, nè apparisce che si stesse nel possesso di questa continua prerogativa, la quale si fosse dovuta rinunciare: Che però si crede non doversi ciò attribuire ad altra ragione che a quella della trascuraggine, e della poca applicazione de' paesani, li quali nelle occasioni opportune, applicando ad alcune piccole prerogative del paese, le quali senza dubbio sono di molto minor considerazione, hanno trascurato questa, senza badare alle sue gran conseguenze.

Attesocchè, oltre l'essere questo Posto per se stesso molto considerabile, e di grande stima, per la ragione che la giurisdizione, e l' 13 autorità di questo Tribunale non è ristretta dentro i confini d' un solo Principato, fuora del quale non faccia figura, nè si abbia in considerazione alcuna: Ma oltre l'autorità, e la giurisdizione nel proprio, e particolare Principato temporale dello Stato Ecclesiastico, il quale anche è un Principato molto considerabile, si diffonde per tutto il Mondo Cattolico: Ed oltre gli emolumenti, e le prerogative, delle quali di sotto si parla, quello che maggiormente importa, ed è degno di gran considerazione, consiste che il medesimo Posto sia un gradino molto opportuno, non solamente per la tanto considerabile Dignità Cardinalizia, ma ancora per la primaria, e la maggiore di

tutte,

tutte, cioè del sommo Pontificato: Attesocchè questo Tribunale si può dire un seminario, non solamente di Vescovi, ed Arcivescovi grandi, e di Cardinali in un gran numero, ma ancora de' Papi; mentre tralasciandoli tempi più antichi, ne' quali vi sono stati molti Pontefici per prima Auditori di Ruota: E particolamente degni di special menzione sono, Martino V. come eletto nel Concilio di Constanza, con quella prerogativa la quale si è accennata nel libro terzo della Giurisdizione: Ed Innocenzo Settimo, per prima Cosmo de' Megliorati di Sulmona, Nazionale del Regno suddetto: Ma restringendosi solamente al nostro decimo settimo secolo corrente, nello spazio di mezzo secolo, e meno vi sono stati tre Pontefici; cioè, Clemente Ottavo, Gregorio Decimo quinto, ed Innocenzo Decimo; e chi leggerà le Istorie de' Conclavi del medesimo secolo, ritroverà che molti altri usciti dal medesimo Tribunale, siano stati molto prossimi alla stessa Dignità: Che però ciascuno di sano giudizio potrà giudicare quanto gran taccia meriti sì fatta trascuraggine, e quanto impareggiabilmente dovesse essere di maggiore stima ai Nazionali questo Posto d'ogn'altro, per grande che mai sia nel paese: Potendosi, e dovendosi ad un Nazionale, per l'obbligo dovuto alla patria, condonare questa digressione, in una così giusta doglianza.

14 Quando per nomina, o respettivamente per libera elezione del Papa, nel luogo vacante sia assunto il nuovo Auditore, prima che arrivi a sedere nel Tribunale, devono precedere molte solennità: Primieramente, presentandosi nella Ruota il moto proprio del Papa in forma di Breve sopra la sua elezione, si forma il processo sopra i requisiti necessarj richiesti dalle Costituzioni Appostoliche, e dagli Statuti del Tribunale, come particolamente sono: I legittimi natali: Il Dottorato nell'una, e nell'altra legge, Civile, e Canonica: Ed un'entrata sufficiente del proprio, almeno di ducento fiorini d'oro per il condecente mantenimento; mentre per esso non bastano gli emolumenti, che dà la Carica.

Doppo devono precedere tre sorti d'esame sopra la sua idoneità: Primieramente, che come Avvocato debba scrivere in alcune cause, le quali si disputino nel medesimo Tribunale, dando in tal maniera qualche saggio di se: Secondariamente, che nella sala del palazzo della Cancellaria, in un giorno stabilito, debba pubblicamente in presenza di tutto il Sagro Collegio de' Cardinali, e di tutta la Corte sostenere alcune conclusioni legali, le quali per alcuni giorni prima siano esposte ne' luoghi pubblici, argomentandosegli da due Auditori del medesimo Tribunale, e da un' Avvocato Concistoriale: E terzo deve esser' esposto ad un'altro esame secreto più rigoroso, con l'intervento de' soli Auditori, e del Cardinale Vicecancelliere: E seguita che sia l'approvazione, se ne dà parte al Papa, il qua-

il quale dà l'ordine, che debba essere ammesso nel Tribunale, dando nell'atto dell'ammessione il solito giuramento nelle mani del suddetto Cardinale Vicecancelliero; Che però da questo tempo, e non prima si dice Auditore della Ruota; Cadendo la questione, in occasione de'casi seguiti disputati nel Teatro; se l'eletto prima di questa ammessione debba godere alcuni privilegi, ed esenzioni concedute a questi Auditori. A

A Nel disc. 28. nel tit. delle Preeminenze nel lib. 3.

Per l'adempimento delle suddette solennità vi corre un spazio notabile di più mesi, dentro il quale l'eletto, quando non sia già per altro costituito nello stato della Prelatura, assume quell'abito di Avvocato, del quale pienamente si discorre di sotto nel capitolo quadragesimo primo, trattando degli Avvocati, e Procuratori, ed altri Curiali Togati: Ed ha l'obbligo di visitare molte volte nelle proprie case ciascuno degli Auditori, da'quali riceve quei trattamenti, che si fanno agli Avvocati, sicchè non è trattato, nè riconosciuto per Auditore.

16

Si congrega questo Tribunale in due giorni di ciascuna settimana, cioè nel Lunedì, e nel Venerdì, quando non siano impediti da qualche festa, e nel caso di tale impedimento subentra la giornata del Mercordì; attesocchè questi tre giorni solamente sono i giuridici in questo Tribunale: Ma quando anche in questa giornata seguisse l'impedimento, si congrega nel giorno di Sabbato non impedito, e questa Ruota molto rara si chiama la Martiniana.

17

Segue ciò in nove mesi dell'anno, cioè dal primo giorno giuridico del mese di Ottobre, nel quale si apre il Tribunale, e comincia l'anno nuovo rotale, fino alla prima settimana di Luglio, che il Tribunale si chiude per le vacanze estive: E dentro questa vacanza, tra il fine di Luglio, ed il principio di Agosto si congrega in una mattina, non per la disputa de'dubbj, o delle cause, ma per le spedizioni delle già risolute, quando non paja di concedere la nuova audienza, spedindosi le sentenze, overo i decreti sotto la giornata dell'ultima Ruota antecedente, nella quale furono poste le vacanze generali in vigore di quel *Pro servato*, del quale si discorre nella Pratica Civile: E questa si dice una Congregazione generale.

18

Nelli medesimi nove mesi che il Tribunale stia aperto, vi sono alcuni spazj di vacanze per le ferie communi a tutti i Tribunali del Mondo Cattolico; cioè: Del Natale: Del Carnevale: E della Pasqua: E quindi nasce che sia il tempo delle dispute diviso in quattro spazj, volgarmente chiamati *terzarie*, ciascuna delle quali ha il suo proprio nome, o termine: Ed è, che dal giorno della suddetta apertura nel primo giorno giuridico del mese d'Ottobre, fino all'ultimo giorno giuridico del mese di Decembre, si dice *le Calende*, come principio dell'anno Rotale: Dal primo giorno giuridico doppo l'Epifania, fino all'

all'ultimo giuridico del Carnevale, si dice *de i Re*, per la ragione dell'accennata Epifania: Dal primo giorno giuridico doppo le ceneri, fino all' ultimo giorno giuridico della settimana di Passione, si dice *de i Pesci*: E dal primo giorno giuridico doppo l'ottava di Pasqua, fino all'accennata settimana di Luglio, che si mettono le vacanze generali della State, si dice *degli Agnelli*: E di più ci è una vacanza straordinaria, ed accidentale, la quale è comune anche a i Tribunali della Segnatura, ed a tutti i Giudici commissarj, accennata di sopra nel capitolo terzo, per il tempo che vaca la Sede Papale.

19 L'apertura del Tribunale nel suddetto primo giorno giuridico d'Ottobre segue con una gran solennità, la quale cagiona a questo Tribunale una certa maestà: Cioè, che, andando il Decano, e gli altri Auditori privatamente in carrozza nelle stanze del Palazzo Vaticano assegnate per tenervisi la Ruota: I due ultimi, con abito solenne di rocchetto, cappa magna, e cappello prelatizio sopra la berretta, in quel modo, che si va nelle cavalcate solenni Pontificie, in mezzo di due Avvocati Concistoriali, parimente nel loro abito solenne pavonazzo, col cappello sopra la berretta, cavalcano, accompagnati da alcuni Procuratori di quel collegio, del quale si parla nel cap. 41. e corteggiati con una nobile, e numerosa cavalcata, nella quale intervengono molti nobili Romani, e gentiluomini de' Cardinali, e Curiali, ed altri.

Ed anche giunti al suddetto luogo, mettendosi tutti gli Auditori a sedere col loro ordine nello stesso abito solenne, nel quale sedono continuamente in Rota, cioè di rocchetto, cappa magna, e berretta, in un luogo elevato, e maestoso, destinato per questa sola funzione, in una forma di sedere pro Tribunali, e sedendo ne i banchi tutti quelli, li quali siano intervenuti nella cavalcata, ed anche la maggior parte degli altri Avvocati, Procuratori, e Curiali, i quali non abbiano cavalcato: Ad alta voce da un ministro inferiore del Tribunale si leggono alcune Bolle Pontificie sopra il governo, e la riforma dello stesso Tribunale: E finita questa lettura, l'ultimo Auditore il quale non abbia ancor fatto questa funzione, facendosegli cenno dal Decano, fa una breve, ma grave orazione sopra la medesima materia: E quando l'ultimo l'abbia già fatta, si comincia per giro dal Sottodecano, essendone il Decano esente: E finita in tal maniera la funzione, se ne ritornano i suddetti due ultimi parimente alle case in cavalcata.

20 Quando il Papa dimori nell'accennato Palazzo Vaticano, la Ruote si tiene nelle suddette stanze assegnatele, ma non dimorandovi il Papa, perchè stia nel palazzo del Quirinale, secondo il moderno stato presente, si tiene nell'accennato palazzo della Cancellaria, in alcu-

alcune stanze a tal'effetto destinate, ma per prima si tenea nelle medesime stanze del Vaticano, eccetto in alcuni mesi del caldo, che si tenea nel Convento de'Canonici Regolari Lateranensi appresso la Chiesa della Madonna della Pace.

Le cause, le quali si disputano in questo Tribunale sono dell'uno, e dell'altro foro, ecclesiastico, e secolare; sicchè si può dir che sia un Tribunale misto, con l'una, e l'altra podestà, spirituale, 21 e temporale, per ragione della mistura delli due Principati, Pontificio, e temporale: Conosce però le sole cause civili, non ingerendosi in modo alcuno nelle criminali; cioè che siano principalmente trattate nel giudizio criminale per gastigo de' delinquenti: Disputandosi alle volte delle questioni criminali incidentemente per gli effetti civili, conforme parimente si pratica nel Tribunale della Camera: E forse da ciò nasce l'usanza accennata di sotto nel capitolo quadragesimo primo, ed ancora nel capitolo primo della Pratica Criminale, cioè che i Curiali classici, e qualificati, poco, o niente applicano alle cause, ed alle materie criminali.

Sono queste cause di due specie, una delle quali si dice delle *cause Rotali*; cioè di quelle, le quali per commissione speciale di 22 ciascuna, per la Segnatura di Grazia, o per quella di Giustizia, nella maniera che si è discorso nelli due capitoli antecedenti, si commettono a ciascuno degli Auditori singolarmente, sicchè quello sia il Giudice delegato della causa, che volgarmente si dice il *Ponente*: E l'altra delle cause *fuori di Ruota*: cioè, che vengono commesse ad alcuno degli Auditori come Prelato, conforme frequentemente occorre in quelle cause, le quali si commettano da alcune Congregazioni, overo dagli Arcipreti delle Basiliche, o dalli Cardinali Protettori d'alcune Chiese, e luoghi Pii a qualche Auditore come Prelato, per lo stile, che anche queste si disputano in piena Ruota: O veramente sono quelle le quali siano pendenti negli altri Tribunali, e particolarmente quello dell'Auditore della Camera, overo del Vicario del Campidoglio, o pure avanti i Prelati, che per ordine del Papa, overo consenso delle Parti se ne dimandi il voto della Ruota.

Differiscono queste due specie di cause in diverse cose, e particolarmente in tre: Una, cioè che nelle cause rotali il Ponente (per un certo stile forse singolare, e diverso da quello di tutti gli altri Tribunali del nostro mondo civile) non abbia voto, che (all'incontro) è il primo a votare nelle cause fuori di Ruota: L'altra che nelle cause Rotali si stima, che ne sia Giudice tutto il Tribu- 23 nale; che però corre la proposizione tra pratici *che ciascun Ponente sia delegato, ma che la Ruota sia ordinario*, sicchè ciascun Auditore può sottoscrivere le sentenze nelle cause commesse ad un'altro,

il che

il che non cammina nelle cause fuori di Ruota: E la terza che quando il Ponente, al quale sia dirizzata la commissione, manchi per morte, o per promozione, o pure sia impedito per infermità, o per assenza, nelle cause Rotali il Decano surroga un'altro: Ma ciò non cammina nelle cause fuori della Ruota: E questo surrogato, quando abbia già una volta proposta la causa, e che ne sia nata la risoluzione, continua non ostante che cessi l' impedimento del primo, il quale però ripiglia le sue cause non ostante la suddetta sorrogazione, quando non sia seguito l'atto suddetto.

Nell' una, e nell' altra specie di cause, di Ruota, e fuora, lo stile di questo Tribunale è di disputarle per dubbj, li quali per prima tra le Parti si concordano avanti il Ponente, e quando non 14 accordino nel modo del dubbio, se ne fa parola nella Ruota per via di memoriale, e da essa si stabilisce la forma del dubbio.

Anticamente questi dubbj si concepivano sopra ciascuno di que' punti, li quali cadevano in una causa: Ma secondo lo stile moderno, introdotto nel secolo corrente, si concepisce un dubbio solo generale, il quale abbraccia tutti i punti: Come (per esempio) pretende Tizio essersi aperto a suo favore un Fidecommisso, o Maggiorasco, per lo che pretende di vendicare le robbe a quello spettanti, possedute da una, o più persone, onde per quest' effetto gli bisogna fermare, overo giustificare più punti: Primieramente cioè, che quella scrittura, nella quale fonda il Fidecommisso, sia autentica nella forma probante: Secondariamente l'esistenza del Fidecommisso preteso: Terzo la legittimazione della sua persona, la quale porti la pertinenza: Quarto l'identità delle robbe: Quinto la competenza, o incompetenza delle detrazioni: Però questi cinque punti si solevano per lo più disputare con dubbj separati: Ma di presente per ordinario si dà un dubbio solo generale, cioè se all'Attore si debba dare l'immissione in que' beni, nelli quali la dimandi: E sotto questo dubbio generale si disputa di tutti i suddetti punti: Quando però il medesimo Attore, per beneficio del quale si è introdotto questo stile per abbreviare la causa, non elegga di disputare prima qualche dubbio particolare, e sopra di che non si può stabilire una regola certa e generale: Attesocchè alle volte il Reo, e possessore si suole opporre, con dimandare il dubbio generale per liberarsi con una disputa dalla lite; che però dal Tribunale si suole stabilire l'una, e l'altra specie di dubbio, secondo che portano le circostanze de' casi.

E quindi nasce la diversità dello stile, così nelle decisioni, come nelle scritture degli Avvocati, e de' Procuratori, cioè, che anticamente fossero più brevi: Bensicchè anche di presente, quando si voglia osservare, e non corrompere l'ottimo ed impareggiabile

bile stile della Curia nello scrivere strettamente al punto della causa senza divagare nelle superfluità, secondo le regole accennate nel capitolo nono della Pratica Civile, le scritture riescono brevi, e ben'ordinate: Restando per ciò chiaro l'errore de' forastieri non pratici, nell'attribuire questa bella forma di scrivere alla suddetta distinzione de' punti particolari, mentre questa distinzione non è più in uso.

Occorre bensì alle volte di fermare, e di disputare i dubbj, e 25 per conseguenza di fare anche le decisioni sopra quegl'incidenti, li quali siano stimati di pregiudizio considerabile, che però l'altra Parte si apponga, e si dimandi la disputa formale: Come (per esempio) quando si dimandi la remissoria, o la compulsoria speciale, overo l'ammessione degli articoli, o la rivocazione degli attentati, o l'apposizione del sequestro, o gli alimenti, e spese della lite, e cose simili: Ed (all'incontro) non per dubbj, ma per memoriali si tratta degl' altri incidenti: Come (per esempio) per l'accennato modo di dare i dubbj, overo di concedere la nuova audienza contro una, o più resoluzioni, o pure di concedere qualche dilazione per la proposizione della causa, o pure se la causa spetti più ad'uno Auditore che all'altro, con somiglianti incidenti.

E quindi segue, che le Ruote nelle giornate, come sopra stabilite siano di due specie; cioè, altre sono le Ruote de' dubbj, 26 nelle quali però non è proibito il trattare ancora de' suddetti incidenti; ed altre sono le Ruote de' soli memoriali, e queste per ordinario sogliono essere le prime, e le ultime di ciascuna terzaria: Ed a quest'effetto, ed acciò così i Curiali, come le parti sappiano le giornate, nelle quali sia Ruota, e di che specie, con un buon' ordine degno di molta lode, nell' accennato principio dell' anno rotale, cioè nell' apertura del Tribunale nell' Ottobre si forma per uno de' più pratici Procuratori del Collegio de' Procuratori una certa tabella, overo una carta stampata con la distinzione di tutti i mesi, e giorni, il che parimente si usa dal Tribunale della Camera, sicchè ogni Curiale comodamente la può avere in casa.

Ciascuno Auditore non può proporre più di due dubbj, ecce- 27 to le tre ultime Ruote di Giugno, che si portano delle cause fuori del numero prefisso, oltre li memoriali, nelli quali non vi è numero.

Il modo di proporre, e di disputare i dubbj segue: Cioè che, fermato come sopra il dubbio ad' istanza d' una delle 28 Parti, ed intimato all'altra, quando queste siano d'accordo, o pure non essendo, ad istanza d'una in contumacia dell' altra più volte intimata, il Ponente si dichiara voler proporre la causa per la tal Ruota:

Ruota: Che però se questa (per esempio) dovrà essere nel giorno del Lunedì il Sabbato antecedente, stando tutti gl'Auditori in casa a portiere aperte dalla mattina fino alla sera, eccettuatone il poco spazio del pranzo, ricevono le informazioni dagli Avvocati, e Procuratori di ciascuna delle Parti separatamente, non usandosi i contradittorj, ma in forma di discorso familiare, ed usandosi l'ordine dell'anteriorità del tempo; cioè che quegli, il quale prima arrivi nella casa dell'Auditore, sia primo ad informare senza distinzione alcuna tra gli Avvocati Concistoriali, o non Concistoriali, o Procuratori, osservandosi in ciò una totale uguaglinza.

Nella medesima sera del Sabbato i Sollicitatori distribuiscono le scritture degli Avvocati, e Procuratori di ciascuna delle Parti, per tutti gli Auditori, cioè una copia per ciascuno: Ed ancora, con uno stile troppo lodevole, in casa del Ponente si comunicano le scritture fra le Parti, sicchè ciascuna veda i fondamenti dell' altra, per il che i medesimi Sollicitatori, nella stessa sera, con diligenza distribuiscono le scritture della Parte contraria agli Avvocati, e Procuratori della Parte propria, cioè l' informazione del fatto al Procuratore, e le informazioni *juris* agli Avvocati, facendosene subito più copie, secondo il numero degli Avvocati; che però questi nella medesima sera del Sabbato, e nella seguente mattina della Domenica vi danno le risposte, le quali con diligenza si trasmettono a tutti gli Auditori, i quali in quel giorno stanno tutti occupati allo studio: Usandosi ancora diligenza dalle Parti, overo da' Sollecitatori, di avere le risposte della Parte contraria, per farvi delle repliche.

29

Nella mattina del Lunedì gli Auditori congregandosi nel luogo solito, a porte chiuse, senza ammettere le Parti, ed i loro difensori, ma disputando solamente tra essi, prendono le risoluzioni sopra tutti li dubbj, quando per la scissura de' voti, overo per discifrare meglio qualche circostanza di fatto, o per altro accidente non convenga differirne qualche risoluzione: E da questa brevità di tempo, congionta col numero delle cause, e della gran diversità delle materie, per l'accennata mistura dell'uno, e dell'altro foro, ecclesiastico, e secolare, nasce quell'impareggiabile, e quasi portentosa sufficienza de' professori della Curia, della quale si è discorso nel capitolo nono della pratica civile, ed altrove.

Sedono tutti gli Auditori ad una medesima tavola tonda, overo di forma sferica, sicchè costituiscono una sola Ruota, e volendo possono votare tutti in ciascuna causa: Però (secondo lo stile ordinario) votano solamente quei quattro, li quali sedono vicino al Ponente a mano sinistra, si dicono i Corresponsali: Eccetto se per ordine del Papa, overo del Decano, per la scis-

sura

sura de' voti de' Corrispondenti, o per altro rispetto debbano votare tutti.

Presa che si sia la risoluzione per la maggior parte, ciascuno de' Votanti consegna il suo voto in iscritto al Ponente, il quale ha l'obbligo sopra ogni risoluzione di dubbio, o sia nella causa principale, overo negl'incidenti come sopra di formarvi la decisione, con i motivi cavati da' voti, e questa comunicare alle Parti, acciò il soccombente possa risolvere, se si debba acquietare, o nò: E quando non si quieti, ma che si opponga all' altra Parte vittoriosa, la quale dimandi la spedizione, chiedendo la revisione, la quale nella Curia in questo Tribunale s' esplica col termine della nuova audienza, in tal caso per memoriale si disputa formalmente, se ciò si debba concedere, o nò: E sopra di che non cade una regola certa, e generale dipendendo della rilevanza, o almeno dalla dubbiezza de' motivi, che si portino in contrario: Ed ancora dalla qualità della causa se sia appellabile, o nò, e se vi resti altra istanza per riparare al preteso gravame, o pure se la risoluzione si sia presa, informando, o nò l' altra Parte: E quando paja di negarla, e di ordinare la spedizione per decreto, o per sentenza, questa con i suoi termini giudiziarj si concede dal solo Ponente come Giudice della causa.

30

Si usa ancora in questo Tribunale il termine delle Ruote inculcate, cioè quando per la festa la quale occorre nel giorno del Venerdì, convenga di fare la Ruota in quello del Mercordì, essendovi in tal caso l' inculcazione, cioè che non vi sia spazio alcuno tra l' una Ruota, e l' altra, ma che nello stesso giorno del Lunedì doppo pranzo non ostanti le fattiche della mattina si ricevono le nuove informazioni degli Avvocati, e de' Procuratori, e nel giorno seguente si faccia lo studio per l' altra Ruota immediata del Mercordì.

31

Le sentenze, o decreti di questo Tribunale non hanno privilegio alcuno particolare, ma a somiglianza d'ogn'altro Giudice, e Tribunale ordinario circa l' appellabilità, ricevono la regola dalla natura della causa, se sia appellabile.

32

Bensicchè, cadendovi la commissione dell' appello, sicchè, o della restituzione *in integrum*, o della nullità, si commette sempre nella medesima Ruota, nella quale la causa ha da ricevere il suo fine totale, senza che vi sia altro Tribunale superiore d' appellazione, o di ricorso: E lo stesso cammina nel Tribunale della Camera, quando al Papa non paja per qualche congregazione particolare da esso deputata, sopra di che non cade regola alcuna, per esser punto d'arbitrio, e di volontà del Sovrano.

Dell'

Dell'uso di fare le decisioni, che sia antichissimo si è già parlato di sopra: Anzi nel Teatro, dove il curioso potrà vedere; mentre sarebbe soverchia digressione, si considerano alcune ragioni, per le quali (con qualche probabilità) si crede che questo fosse un'uso dell' antica Roma profana trionfante, sicchè le leggi delle Pandette fossero cavate da sì fatte decisioni, conforme da queste della presente Ruota si è cavata qualche parte notabile de' Canoni registrati ne i sei libri de i Decretali, ma non già del Decreto, il quale non è volume autentico di leggi, o di Canoni, ma una privata fatica, ed una compilazione di un certo antico Graziano, conforme si accenna nel Proemio, ed anche nel capitolo decimo della Pratica Civile, e più diffusamente nel Teatro.

33

Sopra queste decisioni i forastieri non pratici prendono de' molti errori ed equivoci, e particolarmente in tre cose: Primieramente, che, facendo la comparazione con alcune decisioni degli altri Tribunali Supremi di alcuni Principati contenute ne i volumi (per esempio) dell'Afflitto: del Capicio; del Franco; del Cacherano; del Tesauro; del Sordo, e d'altri, tacciano alcune di queste decisioni della Ruota, o perchè siano debilmente composte o pure sopra incidenti, o punti facili, e leggieri non degni di tal dote: Secondariamente credono, che siano sentenze, perlochè le sogliono produrre negli atti de' loro Tribunali, chiedendone l'esecuzione, ed assumendo le dispute se siano autentiche, o nò, ed anche maravigliandosi quando in una stessa causa se ne veda maggior numero delle tre, camminando col presuppostodelle tre sentenze conformi, con altre somiglianti semplicità: E terzo consecutivamente, maravigliandosi dello stile, e della facilità nel rivocarsi per lo stesso Giudice, o Tribunale.

34

Sono però tutte sciocchissime simplicità ed effetti d'un ignoranza manifesta di chi non sa, e non vuole imparare: Attesocchè a rispetto della prima, queste decisioni della Ruota sono composte per la precisa necessità sopra ogni risoluzione di qualunque dubbio; che però si devono fare per ogni Auditore di qualunque talento, o abilità si fosse, sicchè altrimente le sentenze, e le altre provisioni siano nulle: pertanto (Non potendosi secondo la parabola dell'Evangelio) dare in questo mondo l'egualità de' talenti, e l'uniforme felicità de' stili, quindi segue, che tutte non siano stese in grado d'eccellenza: Ed anche perchè la debolezza della materia, per eccellente che sia il compositore della decisione, cagiona che questa paja debole: All'incontro le accennate, e simili decisioni degli altri Tribunali contengono una privata, e volontaria fatica di alcuni, i quali inquelli sedano, eleggendone di mol-

35

te cause già finite, alcune poche le quali gli pajano più nobili, e peregrine: Però è una specie di manifesta pazzia, non che d'ignoranza il fare la suddetta comparazione: Accenandosi più diffusamente nel Teatro il modo da doversi tenere nel formare queste idecsioni.

Parimente manifesto errore è l'altro nel credere, che queste siano sentenze; mentre sono atti estragiudiziali, ed in sostanza non 36 contengono altro, che i motivi, overo le difficoltà, le quali si comunicano alle Parti, acciò possano dire quel che gli occorre in contrario prima di sentenziare, come per una propalazione del voto: Che però in alcuni altri Tribunali, e particolarmente nelle due Ruote di Firenze e di Siena se gli dà il titolo di motivi, che vuol dir lo stesso: Servendo solamente queste decisioni negli atti giudiziali, come per una preparazione, overo una immagine della sentenza, per la prova, o veramente per il fumo delle buone ragioni di quella parte, la quale abbia la decisione a favore, all'effetto di ottenere gli alimenti, e le spese della lite, quando vi concorra l' altro requisito della povertà; Overo all'effetto del sequestro provisionale, o altra simile provisione.

E da ciò nasce la chiarezza dell'altro equivoco circa la rivoca- 37 zione: Attesocchè non si tratta di rivocare le sentenze, ma solamente pubblicandosi il voto, overo i motivi che s'abbiano in contrario, se per l'altra Parte si soddisfi in fatto, overo in legge alle difficoltà, in tal caso è cosa molto lodevole il mutare parere: Che però la revisione di queste decisioni, veramente non è quella specie di revisione della sentenza, o del giudicato, della quale parlano molti Dottori: Maggiormente che, molte di queste decisioni sono sopra quelle resoluzioni, le quali si siano prese, informando una delle Parti solamente in contumacia dell'altra , la quale non abbia curato d'informare: Con il di più che, con qualche maggior distinzione si discorre nel Teatro, di questo Tribunale, e de' suoi stili, dove il curioso potrà soddisfarsi.

Godono questi Auditori diverse prerogative, particolarmente 38 quella della quale, in occasione de' casi seguiti, si discorre nel Teatro sopra il punto, se l'Auditore eletto, ed ancora non ammesso a sedere nel Tribunale debba goderle, e particolarmente d'ottenere le spedizioni *gratis*, quando siano promossi a qualche Dignità, o Vescovato.

Da tempo antico hanno il luogo nella Cappella Pontificia con la prerogativa del Decano di tenere il Triregno, o Mitria del Papa: E due Auditori alzano in alcuni luoghi e funzioni respettivamente le fimbrie degli abiti pontificali al Papa, facendosi ciò in altri luoghi da i Protonotarj del Collegio : Anzi da tempo moderno

derno nella nostra età per la riforma della Cappella, lodevolmente fatta per Alessandro Settimo, occupano un luogo migliore come Suddiaconi, overo surrogati in luogo d'essi: E da ciò sono nate tre cose: Primieramente, che così si sia sopita a favore degli Auditori della Ruota l'antica lite di precedenza con i Chierici di Camera: Secondariamente, che conforme il Maestro del S. Palazzo, sedendo con essi, occupava il secondo luogo doppo il Decano, di presente occupa l'ultimo: E terzo per la mutazione dell'abito pavonazzo, mentre per prima usavano l'abito nero, il quale però più tosto veniva stimato una specie di prerogativa per la singolarità, e che quei Prelati, i quali già avessero l'uso dell'abito pavonazzo, ambissero e stimassero considerabile esaltazione l'assumere questo nero.

In uno degli Auditori della Ruota suole risedere l'officio del Reggente della Penitenzieria, conforme si è accennato di sopra nel capitolo ottavo: E per la più frequente pratica, uno di questi Auditori si suol' assumere alla carica del Datario del Papa, ed anche del Datario de' Cardinali a Latere, a quali si deputano alli Re, Principi Grandi: Ed alcuni di essi sogliono intervenire in diverse Congregazioni, e particolarmente in quelle della Immunità Ecclesiastica, e della Fabbrica: E molto più in quella straordinaria de' Riti, la quale si faccia per la canonizazione de' Santi: Intervenendovi tre più anziani, conforme si è accennato di sopra nel capitolo decimoquarto.

Gli emolumenti di questa carica, in tutto, e per tutto sono valutati, secondo il tempo corrente, in scudi mille, e cinquecento di moneta in circa l'anno, cioè cento scudi d'oro, che dona 39 il Papa a ciascuno, con la porzione duplicata al Decano, e quel che importino gli emolumenti delle propine, le quali (secondo la pratica introdotta nell' età nostra) si mettono in massa, come per una specie di distribuzioni collegiali: E quelle contribuzioni che si pagano dalli Notari del Tribunale, ed alcuni piccoli Regali, i quali per usanza consistono in candele di cera, e zucchero, e polli che per il più dalle case nobili della Città si facciano nelle feste di Natale, e nel primo giorno d' Agosto pubblicamente, senza che vi sia altro utile per la somma integrità generalmente usata in tutti i Tribunali, e Congregazioni: Bensì che questi non bastano al conveniente decoro, per lo che, conforme di sopra si è detto, tra gli altri requisiti è necessario quello che sia sufficientemente provisto di beni, ed entrate proprie: Essendovi per due di essi l'utile delle cariche straordinarie, cioè per quello dell' accennato officio del Regente della Penitenziaria, il quale cagiona un' utile di scudi quattrocento di moneta l'anno, e l'altro della Dataria

quando si caso porti, che il Datario sia uno degli Auditori di Ruota.

Usano questi auditori, per sollievo negli studj, tenere appresso di se un professore col titolo di Ajutante di studio, ed è un posto molto onorifico, e conveniente a qualsivoglia persona di nobili natali, per esser questo un gradino, dal qual si passa con maggiori vantaggi al posto dell'Avvocazione, ed altre cariche; E di più sogliono avere un'altro Ajutante straordinario, al quale possono comunicare, conforme fanno all'Ajutante ordinario, quel segreto de'voti proprj, e degli altri Auditori, che per una Bolla moderna d'Urbano Ottavo sotto Censure ed altre pene sono obbligati osservare: Con il di più che si discorre nel Teatro. B

40 B *Nel disc. 32. di questo tit.*

CA

CAPITOLO TRENTESIMO

Del Tribunale della Camera Appoſtolica.

S O M M A R I O.

1 *Dell' origine ed introduzione.*
2 *Che ſia Tribunale diverſo da quello del Camerario.*
3 *Del numero de' Chierici.*
4 *Degli altri Camerali che ſedono in Tribunale.*
5 *Dove ſi congreghi.*
6 *Delle giornate nelle quali ſi congrega.*
7 *Come le cauſe ſi commettano.*
8 *Del modo di diſputare le cauſe.*
9 *Del* dignemini *che ſi traſmette.*
10 *Il Ponente ha il voto; e delle ſue parti.*
11 *Votano tutti; e del modo di votare.*
12 *Quando ſi conchiuda la maggior parte:*
13 *Ha voto quello il quale ſia ſtato Giudice particolare in un altra iſtanza.*
14 *Degli Auditori de' Chierici.*
15 *Delle propine.*
16 *Si ripetono in queſto Tribunale, e non in Ruota.*
17 *E officio venale; e degli emolumenti.*
18 *Del modo d' ammettere li nuovi Chierici.*
19 *Degli officj che ſi diſtribuiſcono tra li Chierici.*
20 *Delle prerogative, e delli Ponteſici, e Cardinali che vi ſono ſtati*
21 *Si diſcifra la venalità.*
22 *Di quali cauſe abbia la cognizione.*
23 *Del governo delle Comunità.*
24 *De' luoghi che hanno nelle Congregazioni.*
25 *A quali Officiali antichi queſti Chierici ſi debbano raſſomigliare.*
26 *Della prerogativa di queſto Tribunale in tempo di Sede Vacante.*

CAP. XXX.

IN occasione di trattare del Cardinale Camerlengo di 1 sopra nel capitolo settimo si è fatta menzione dell' origine di questo Tribunale: Cioè che, conforme il Papa anticamente trattava le cause di maggior' importanza nel Concistoro col voto de' Cardinali, e le altre contenziose tra li privati d' importanza minore con il voto de' Cappellani, che sono gli Auditori della Ruota, de' quali si è discorso nel capitolo antecedente: Così trattava le cause, e li negozj spettanti alla sua Camera, overo al Fisco Pontificio, dell' uno, e dell' altro Principato, spirituale, e temporale, col voto de' suoi Chierici: Overo che non potendo applicare a questa sorte di negozj, li appoggiasse anticamente al Cardinale Archidiacono, in luogo del quale doppo succedesse il Cardinale Camerlengo, il quale avesse questi Chierici come tanti suoi Assessori, o Consiglieri.

2 Ma ciò che sia della verità delle cose ne' tempi antichi, e trattando dello stato presente, e de' tempi nostri: Ancorchè il Camerlengo abbia la facoltà d' intervenire, e di presedere in questo Tribunale della Camera quando voglia: Nondimeno non lo suol fare, eccetto che in alcune occorrenze straordinarie, ma costituisce un Tribunale diverso per la cognizione delle cause camerali, e delle altre ivi accennate nella prima istanza, cumulativamente col Tesoriero; che però questo Tribunale della Camera si dice diverso da quello del Camerlengo, come superiore, e Giudice delle appellazioni, e de' ricorsi.

3 Anticamente non vi era numero prefisso di questi Chierici, ma solamente vi era una certa distinzione tra gli ordinarj, e gli straordinarj, così per la maggiore, o minore giurisdizione nella cognizione delle cause, come ancora per la diversa participazione degli emolumenti: Però sotto il Pontificato d' Eugenio Quarto ne seguì la reduzione al numero di sette, li quali si dovessero dire Chierici ordinarj, e participanti, ed avessero la facoltà di sedere in Camera, sicchè fossero i Giudici delle cause, e nel progresso di tempo questo numero è stato ampliato a quello stesso numero di dodici, del quale sono costituiti gli altri Tribunali Collegiali di sopra accennati, dell'una, e dell'altra Segnatura, e della Ruota.

4 Questi Chierici sedono nel Tribunale da Giudici, col voto decisivo; attesocchè, sebbene vi sedono molti altri Officiali, cioè: il Governatore di Roma come Vice Camerlengo; l' Auditore della Camera, il Tesoriero, Il Presidente della Camera, l' Avvoca-

vocato della medesima Camera, e del fisco, L' Avvocato de' poveri, ed il Commissario della Camera: Nondimeno questi, i quali a differenza de' Chierici si dicono Camerali, hanno solamente il voto consultivo, o veramente tutti assieme fanno un solo voto decisivo; quello del Camerlengo, al quale assistono come suoi ministri ed officiali: E per questo rispetto si tiene un diverso ordine di sedere, quasi costituendo due classe, o veramente due ordini separati, cioè che sedendo a capo della tavola il Cardinale Camerlengo come capo, e Presidente; da un lato sedono unitamente i Chierici; dall' altro unitamente i suddetti Camerali.

5 Si congrega questo Tribunale in qualche parte dell' anno nelle stanze assegnategli nel Palazzo Appostolico Vaticano, quando il Papa vi dimori, e nell' altra parte che non vi dimori, dentro il Palazzo degli studj pubblici, il quale si dice della Sapienza: E ciò segue due volte la settimana nelle stesse giornate appunto, che si è detto nell' antecedente capitolo della Ruota.

6 Con alcune poche differenze, cioè che questo Tribunale non usa di fare Camere particolari de' soli memoriali, come fa la Ruota: E nel mese di Marzo, in cambio di tenersi la Camera nel Venerdì, si tiene nel Mercordì: Come ancora nelle vacanze d' estate, ed in altre si tiene la Camera sempre che dal Papa si tenga il Concistoro, e non si tiene la Ruota.

7 Le cause non si commettono per via di commissione dell' una, o l' altra Segnatura, come si fa nella Ruota, ma si distribuiscono a sorte tra li Chierici nella stessa Camera, sicchè il Decano fa una certa figura di Prefetto della Segnatura per le supersessorie, e per gli altri incidenti, e si cammina per via di proposta; cioè che l'appellante comparisce in camera, ed esponendo la sua appellazione, fa istanza per la commissione, quasi con la medesima formula, e con le stesse clausule salutari, che si sogliono mettere nelle commissioni rotali.

8 Si disputa parimente per dubbj, nella maniera che si è detto della Ruota, e s' informano i Cherici con lo studio, e con le proposizioni delle cause nello stesso modo per appunto che si è detto della Ruota nel capitolo antecedente; che però per isfuggire la superflua repetizione delle stesse cose, circoscritte le seguenti differenze, si potrà avere per repetito quanto nel suddetto antecedente capitolo si è accennato.

9 La prima differenza dunque è quella, che in questo Tribunale non si propongono le cause, quando paja ad una delle Parti, con le sole intimazioni fatte all' altra, conforme si fa nella Ruota, ma è necessario che il Ponente, il quale l' ha da proporre, se ne dichiari con un polizzino da esso sottoscritto, il quale si chiama

il *dignemini*, e questo s' intima all' altra Parte, e si trasmette per mano de' Chierici, acciò sappiano quali cause si debbano proporre, e studiare.

10 L' altra differenza è, che in questo Tribunale il Ponente ha il voto decisivo, come gli altri nel suo luogo, secondo l' ordine dell' anzianità: E con un' obbligo degno di molta lode, di dover riferire la causa con tutte le sue circostanze, e con mostrarsene ben' informato, portando seco in Tribunale il processo, per rincontrare le giustificazioni date nelli sommarj dalle Parti per soddisfare a tutte quelle altre cose, che circa il fatto desiderano sapere i Chierici, sicchè segue tutto l' opposto di quello che si pratica nella Ruota; che il Ponente non abbia informazione alcuna della causa; onde questo stile viene comunemente stimato migliore.

11 La terza differenza è, che non vi è la distribuzione de' turni, come è in Ruota; cioè che ordinariamente nella causa votano solamente quattro, restando in tal maniera la speranza alle Parti soccombenti di avere nella seconda, o respettivamente nella terza istanza Giudici nuovi, e non impegnati nella opinione negli altri due turni, i quali restano: Che (all' incontro) in questo Tribunale della Camera votano tutti dodici, o veramente quanti vi intervengono, cominciando dal più giovane, onde il Ponente vota al suo luogo della anzianità, sicchè nell' altre due istanze sono sempre li medesimi, mentre le cause non escono dal Tribunale, come anche segue in Ruota: Il che si stima inconveniente, e per conseguenza viene stimato migliore lo stile della Ruota.

12 La quarta differenza è nel modo di votare; cioè che in Ruota, se la causa è votata dalli quatro correspонsali, o respettivamente da tutti, si deve attendere la maggior parte, a comparazione della minore, mettendo in calcolo tutti li votanti, nella maniera che per disposizione di ragione si cammina negli atti elettivi, o collegiali: Per lo contrario in questo Tribunale la maggor parte si attende a comparazione della minore: Come (per esempio) se in Camera sedessero tutti dodici Chierici, e proponendosi la causa, due fossero di un voto, tre di un' altro, tre altri d' un' altro, e quattro d' un' altro, questi quattro concludono.

13 Vi è ancora uno stile, il quale ha dell' esorbitante, cioè che se tra questi quattro, o più, li quali concludono la maggior parte, vi fosse quel Chierico, il quale nella istanza precedente avesse sentenziato in ragione di qualche Presidato, o Prefettura di quelle, le quali di sotto s' accennano, sicchè si trattasse del dubbio; se la sua sentenza si debba confermare, o nò, egli vota, ed il suo voto si mette in calcolo.

La

La quinta differenza è nel modo dell'intitolazione di quel ministro, il quale l'ajuta nelli studj; attesocchè in Ruota si dice l'
14 Ajutante di Studio, ed in Camera si dice l'Auditore, con qualche prerogativa maggiore per l'esercizio della giurisdizione negl' infrascritti Presidati, o Prefetture, con altre differenze, le quali consistono in minuzie, che sarebbe nojosa digressione il riassumerle.

Usa ancora questo Tribunale le propine, nella maniera che fa
15 la Ruota; però è un'emolumento degli Auditori, tra i quali da tempo moderno si è introdotto ancora la stessa usanza della Ruota, di metterle in massa, e ripartirle egualmente nel fine dell'anno:
16 Con la differenza, che da questo Tribunale, le spese delle propine si rifanno, il che non si pratica dalla Ruota, conforme si è accennato nel capitolo ventesimo terzo della Pratica Civile.

La più notabile differenza, che si scorga tra questi due Tribu-
17 nali, consiste nell'interesse borsale; attesocchè l'ammessione in Ruota si fa *gratis*, e senza pagamento alcuno, sicchè l'emolumento accennato nel capitolo antecedente resta come una semplice mercede della fatica senza altra correspettività: Che (all'incontro) quest' officio è venale per il prezzo di scudi quarantadue mila d'oro delle stampe nuove, che vuol dire scudi sessantatre mila di moneta, oltre quel di più che importa l'aggio dell'oro: Onde sebbene gli emolumenti de' Chierici sono di gran lunga maggiori di quelli degli Auditori di Ruota, nondimeno è un frutto correspettivo al prezzo, il quale si perde per la morte naturale, o veramente per quella morte civile, la quale risulta dalla promozione al Cardinalato, nella stessa maniera, che sono gli altri officj venali della Curia, de' quali si è discorso sopra nel libro secondo de' Regali: Che però quell'incomodo, e quella fatica, che questi Chierici fanno nella cognizione di quel genere di cause, che spetta a questo Tribunale, si può dire, sia gratuita, e senza mercede alcuna.

Nell'ammissione di questi Chierici non si usano quelle solen-
18 nità, le quali seguono nell'ammissione degli Auditori della Ruota; attesocchè seguita che sia la deputazione fata dal Papa del nuovo Chierico nel luogo vacante, se gli dà il possesso nella piena Camera, la quale si congrega avanti il Cardinale Camerlengo, con la solennità del giuramento.

Da questo Collegio, per ordinario, con rarissimo esempio in contrario (sicchè in tutto il secolo corrente se ne racconta un solo)
19 si sogliono assumere li due Officiali maggiori, cioè l'Auditore della Camera, ed il Tesoriero, delli quali di sotto si discorre: Ed ancora a questo Tribunale sono annessi molti officj, li quali in

ogni

ogni principio d' anno si distribuiscono tra essi per sorte, quando il Papa non voglia, che in alcuni di essi si continui fino a suoi ordini: E questi sono: Le due prefetture del annona, e della grascia di Roma: Li cinque Presidiati; delle strade; delle Ripe; delle Dogane; della Cecca, e delle Carceri: E li governi della Tolfa, di Castelnuovo, di Collescipoli, delle Terre Arnolfe, Cesi, e Montane: E di più vi è l' officio di Commissario dell' armi, del quale si parla di sotto nel capitolo trentesimo nono, con altre prerogative più minute.

Godono ancora il luogo in Cappella, ed è una Prelatura molto riguardevole, così per ragione della carica, come ancora per essere un gran seminario di Cardinali, ed anche di Sommi Pontefici: Attesocchè, seguendo lo stile usato nella Ruota, di non riassumere le Storie delli secoli passati, ma trattando solamente del secolo corrente; In minor spazio di mezzo secolo ne sono usciti due Sommi Pontefici, cioè Paolo Quinto, ed Urbano Ottavo, oltre molti Cardinali, li quali (per quanto insegnano le memorie de' Conclavi) come Soggetti degni, sono stati molto vicini alla medesima Dignità Pontificia: Per il che si vedono alla giornata persone molto qualificate, di nobiltà primaria, e magnatizia del prim' ordine, ed anche capi e primogeniti delle case grandi applicare a questa Prelatura.

20

E quindi resta chiaramente convinta la sciocchezza, overo la malignità di coloro, li quali parlando a caso, e non essendo pratici della Curia, stimano che i Cardinalati siano venali per mezzo di questi Chiericati, ed altri officj; non riflettendo che questa sia una delle cariche prelatizie tra le molte, che vi sono, come gradini per passare alle dignità maggiori, quando li Soggetti se ne rendano meritevoli, servendo la Sede Appostolica anche nell' altre cariche, dalle quali da questo Tribunale si sogliono assumere, conforme si fa degli Auditori della Ruota, delli Prelati della Segnatura, de' Nunzij, de' Vescovi, e degl' altri, onorando tutti li Collegj, overo tutti gli ordini: Che però la venalità consiste nell' emolumento considerabile, che si ottiene, nella stessa maniera, che occorre in tanti altri Officj della Cancellaria, li quali si comprano da secolari, e dalle donne, senza questi riguardi, o considerazioni, sicchè quando anche questi Chiericati si riducessero ad uno stato meramente secolare, con il decreto che non si dessero a Prelati, ma solamente ad ammogliati, ed incapaci delle dignità ecclesiastiche, tuttavia si ritroverebbono prontamente i compratori per il medesimo prezzo, come per negozio, in quello stesso modo che si vendono gli altri officj vacabili inferiori sotto lo stesso pericolo della vita.

21

E sebbene l' ottenere il luogo in questo Collegio qualifica molto la persona, la quale forse per la strada della semplice prelatura, non

non passarebbe così facilmente a quei gradi, alli quali si passa per questo mezzo: Non perciò ne segue quella conseguenza, la quale scioccamente se ne tira dal volgo ignorante: Attesocchè tra li Vescovi, e gli Arcivescovi, e gli altri Prelati si tirerà più facilmente avanti quella persona facoltosa, la quale possa esercitare le Nunziature, e servire la Sede Appostolica nell'altre cariche dispendiose che faccia un' altro per la strada del solo merito personale, senza queste occasioni, ma non perciò si può inferire alla venalità; mentre (per esempio) nella Religione di Malta, un Cavaliere facoltoso, il quale possa mantenere una galera, o veramente che possa esercitare la carica di Generale delle galere o pure esercitare l' Albergo, overo altre cariche simili molto dispendiose, si renderà più facile ad ottenere per la strada della benemerenza la dignità di Priore, o di Balì, di quel che gli sarebbe riuscito, quando non avesse potuto sostenere questi posti; ma non perciò si potrà inferire, che queste Dignità siano venali, mentre molti se ne muojono in questo stato, senza passare alle dignità maggiori.

22 Non ha questo Tribunale la cognizione universale delle cause, come l' ha la Ruota; attesocchè l' ha ristretta a certi generi di cause principalmente a quelle, le quali direttamente, overo indirettamente spettano alla Camera Appostolica, ed all' uno, ed all' altro fisco, spirituale, e temporale del Papa; nelle cause civili però, senza ingerirsi nel fisco penale de' delinquenti: Eccetto nel caso dell' appellazione delle condanne a quelle pene, le quali nascessero dall' amministrazione delle cose camerali, o veramente ne' casi di quelle confiscazioni, o incamerazioni, delle quali conoscano il Tesoriero, ed il Camerlengo: Come ancora di tutte le altre cause, delle quali conoscano i suddetti Tribunali del Tesoriero e del Camerlengo, e li suddetti Presidi, e Prefetti, o Governatori che sono parimente Chierici come sopra: Attesocchè questo Tribunale è il giudice delle appellazioni, e de' ricorsi dalli suddetti: Come particolarmente sono le cause delli Ritratti, e delle Strade pubbliche, delle Servitù, e cose simili.

23 Anticamente avea la cognizione delle cause delle Comunità dello Stato Ecclesiastico, il governo delle quali, overo la sopraintendenza era appoggiata a questo Tribunale: Però oggidì queste parti si fanno dalla Congregazione del buon governo, conforme si è accennato di sopra nel capitolo ventesimo terzo, trattando della suddetta Congregazione: Pure alle volte si disputano le cause spettanti alle Comunità, per ragione delle gabelle o delle collette, anche in questo Tribunale.

Dal medesimo Tribunale si sogliono assumere alcuni per le Congregazioni accennate di sopra, de' Baroni de' Monti e de' Conti: Ed anche

anche uno di questo Tribunale, ha il luogo nella congregazione dell'Immunità Ecclesiastica.

Li professori dell'erudizioni, e dell'antichità vanno disputando la questione, a quali Tribunali, o Magistrati dell'antico Imperio Romano vadano rassomigliati questi Chierici: Ed in ciò si scorge la solita varietà delle opinioni: Attesocchè alcuni vogliono, che siano surrogati in luogo degli antichi Questori: Ed altri, che siano surrogati in luogo del procuratore di Cesare: E questa seconda opinione pare, che abbia più del probabile, mentre l'officio de' Questori pare, che propriamente si adatti più alli Tesorieri, ed alli Collettori, che a questi, li quali sono Giudici, ed hanno più l'amministrazione intellettuale per via di giustizia, che l'attuale, ed economica, con il di più che se n'accenna nel Teatro.

Di sopra nel capitolo terzo si sono accennate alcune altre prerogative di questo Tribunale in tempo che muore il Papa, e che dura la vacanza della Sede Papale, e particolarmente circa il governo, e l'amministrazione del Palazzo Apostolico; però ivi si potrà vedere, per non ripettere con superfluità le stesse cose. A

A *Nel disc. 33. di questo tit.*

C A-

CAPITOLO TRENTESIMOPRIMO.

Del Tribunale dell'Auditore della Camera, e de' suoi Luogotenenti.

S O M M A R I O.

1 *Dell' origine di questo Tribunale.*
2 *Della sua giurisdizione; e di quali cause conosca.*
3 *Di alcune sue prerogative particolari.*
4 *Che sia esecutore delle Lettere Apostoliche.*
5 *Se abbia la giurisdizione nelle cause beneficiali, e matrimoniali.*
6 *E' Giudice delle cause de' Cardinali, e Prelati.*
7 *Fuori della Curia è Giudice solamente della seconda istanza.*
8 *Delle vacanze di questo Tribunale.*
9 *Delli tre Luogotenenti.*
10 *E un Tribunale solo sicchè per la sentenza di ciascun Luogotenente spira la giurisdizione del Tribunale.*
11 *Dell' Auditore domestico, ovvero Ajutante dell' Auditore.*
12 *Del governo delle cause criminali; e della congregazione criminale.*
13 *Dell' udienza pubblica delle citazioni nelle cause civili.*
14 *Dell' altra udienza nel ricevere le informazioni.*
15 *Che la carica di Luogotenente sia molto laboriosa; e della sua mercede.*
16 *Delle cause che si conoscono dall' Auditore col voto delli due Luogotenenti civili.*
17 *Delli monitorj di questo Tribunale, che cosa contengano; e degli abusi sopra la loro esecuzione fuori della Curia.*
18 *L' officio venale, ed occupa il primo luogo tra la Prelatura.*

CAP.

C A P. XXXI.

Ello stesso capitolo settimo più volte accennato, in occasione di trattare del Cardinale Camerlengo, si è fatta menzione dell' origine di questo Officiale, e suo Tribunale: Cioè che fosse l'Auditore del suddetto Cardinale Camerlengo, al quale anticamente stava appoggiato in gran parte il governo della Città di Roma, e dello Stato Ecclesiastico, ed ancora furono cominciati ad appoggiarsegli li ricorsi, e le appellazioni dagli Ordinarj, e dalli Metropolitani, da' Legati, e dalli Nunzj Appostolici, ed altri Giudici, e Tribunali ecclesiastici.

1

Però in progresso di tempo questo Auditore, il quale per prima era come un'Ajutante, overo un Luogotenente del Carmelengo, divenne Officiale del Papa independente dal suddetto Camerlengo, sicchè costituisce un Tribunale da se: E per la ragione della moltiplicità de' negozj, è forse il maggiore che sia nella Curia: Attesocchè, secondo lo stato presente, senza divagare inutilmente sopra l' antichità, in Roma, e nel suo distretto è Giudice ordinario in tutte le cause, civili, criminali, e miste, così dell'uno, come dell'altro foro, ecclesiastico, e temporale, accettuatene alcune cause, le quali hanno i Giudici particolari privativamente, conforme si desume dal discorso di ciascun Giudice, o Tribunale della Curia: E da ciò apparisce ancora della cumulativa che abbia col Vicario, col Govenatore, e col Senatore, e con altri, onde trà essi ha luogo la prevenzione.

2

In oltre, nella Curia gode alcune prerogative particolari: Come (per esempio) che sia esecutore dell' obbligo camerale, e che possa camminare nel giudizio esecutivo tra mercanti, e negozianti, tra essi però, ed in cose concernenti il negozio, senza la mistura di chi non sia negoziante: E con lo stesso processo esecutivo può camminare in tutte quelle cause, nelle quali per gli statuti, o per altri rispetti si potrebbe camminare nel foro proprio delle Parti.

3

Nella stessa Curia, e dentro il distretto, che vuol dire lo stesso che dentro le due giornate, o diete legali, è esecutore di tutte le Lettere, e delle Grazie Appostoliche: Restando tuttavia in dubbio, con qualche varietà d' opinioni, se abbia questa facoltà nell'esecuzione delle Lettere Appostoliche oltre le suddette due giornate, quando non sia stato specialmente deputato: Attesocchè alcuni tengono la negativa, camminando con le antiche facoltà: Ed altri tengono l'affermativa psr alcune facoltà moderne, conforme più distintamente si accenna nel Teatro.

4

5 Corre l'opinione, forse più comunemente ricevuta, che non

abbia

abbia giurisdizione nelle cause beneficiali, così nel petitorio, come nel possessorio: Però tuttavia il Tribunale ritiene questa pretensione per alcune facoltà, onde se ne lascia il suo luogo alla verità: Come ancora se sia Giudice competente nelle cause matrimoniali.

Bensì che sotto il genere delle cause beneficiali vengono solamente quelle, nelle quali si contrasti della pertinenza di qualche beneficio tra due provisti, ma non già quando la lite sia tra li padroni, overo tra li collatori sopra il padronato, o veramente sopra la facoltà di conferire, ancorchè li provisti, overo li presentati per il loro interesse fossero in causa; sicchè di queste cause resta capace.

6

Gode ancora la prerogativa d'essere il Giudice competente con la privativa (quando il Papa non ordini altrimenti), delle cause de' Cardinali, e di tutti li Prelati, e de' Curiali.

Fuori della Curia, e delle due giornate non ha giurisdizione nella prima istanza, sicchè si dice Giudice incompetente, e per conseguenza procede nullamente, ogni volta che il consenso delle Parti non sani questo difetto, ma è Giudice competente delle appellazioni, e de' ricorsi, per lo che (conforme si è detto) per quello che riguarda la moltiplicità de' negozj, si può dire che sia il maggior Tribunale della Curia.

7

Opera giornalmente senza intermissione dello vacanze, dell'estate, o delle altre ferie legali, eccetto li giorni festivi, che si dicono ferie in onore d'Iddio, ed eccetto il giorno del Giovedì, stante che in questo giorno dalli suoi Luogotenenti civili si deve assistere alla Segnatura di Giustizia: Anzi in alcuni giorni feriali li quali non siano di feste solenni, e di precetto, ancorchè non si tenga l'udienza pubblica giudiziale, nè si possano fare i decreti, e le sentenze, per non essere giornate giuridiche, tuttavia opera con quell'altra udienza estragiudiziale, la quale si dia nel ricevere l'informazioni sopra le cause dagli Avvocati e Procuratori in contradittorio, conforme di sotto di discorre.

8

Stante la moltiplicità de' negozj, non potendo l'Auditore per se stesso a quelli supplire, tiene tre Luogotenenti, cioè due civili. E queste sono cariche Prelatizie: E l'altro criminale, che è carica d'un togato: E questi Luogotenenti sono come una specie del Vicario del Vescovo, sicchè sebbene uno inibisce all'altro, e tra essi occorrono le questioni della prevenzione, overo della competenza maggiore del foro: Nondimeno è un solo Tribunale; che però non può uno rivocare la sentenza dell'altro: Onde per quello che faccia ciascuno, si dice giuridicamente consumarsi la giurisdizione di tutto il Tribunale: Bensì che l'Auditore può reporre dalli decreti interlocutorj del Luogotenente, quando occorresse che reassumesse la causa, per ciò si pratica molto di raro: E questi

9

Luo-

Luogotenenti si deputano dall'Auditore, però in quelli soggetti, li quali si eleggano dal Papa, nella stessa maniera che si è detto di sopra nel capitolo nono delli Luogotenenti del Vicario.

Reggendosi dunque il Tribunale da quattro giudici; cioè dallo stesso Auditore, quando voglia, o veramente, per un certo stile già ricevuto, per mezzo del suo Auditore domestico, e totalmente dipendente da lui, il quale per ordinario suol'essere un pratico Curiale: E per i due Luogotenenti civili, e per il Luogotenente criminale, ed avendo secondo lo stato presente diece Notari; quindi segue, che ciascuno di questi tenga quattro sostituti; Uno per le cause criminali, e tre per le civili, cioè uno per ciascuno distintamente delli suddetti giudici.

11

Il governo delle cause criminali è diverso da quello delle civili; attesocchè il Luogotenente criminale ha sotto di se diversi Luogotenenti sostituti, onde per se stesso, o per mezzo di questi, secondo la qualità delle cause, si formano i processi; e si vanno facendo degli altri atti ordinarj, ma non si viene alla condanna, o veramente all'assolutoria, overo alli tormenti, o alla relassazione, ed ad altri atti di considerazione, senza farsene parola, e discutersi nella congregazione criminale, dalla quale si danno gli ordini al Giudice, conforme si è detto di sopra del Cardinale Vicario.

12

In questa Congregazione intervengono lo stesso Auditore, il suddetto suo Auditore, overo Ajutante domestico, quando voglia intervenirvi; il detto Luogotenente criminale, ed alcuno degli altri Luogotenenti sostituti, cioè quelli li quali fossero deputati a fare i processi, de' quali si parli; il Procuratore generale del Fisco, il quale si dice il Fiscale di Roma, l'Avocato Fiscale, quando voglia, e qualche altro secondo la contingenza de' negozj: Onde sebbene le sentenze si fanno da un Giudice solo, nondimeno si può dire che siano col voto d'un Collegio numeroso così costituito.

Ed in oltre, quando si tratta di venire alla condanna, overo ad altra provisione considerabile, lo stesso Auditore, il quale ogni settimana è ammesso all'udienza del Papa, conforme si è accennato di sopra, trattando delle occupazioni del Papa, glielo partecipa, e riceve il suo oracolo.

Quanto alle cause civili, così profane, come spirituali, le quali si conoscano dal suo Auditore domestico, e dalli suddetti due Luogotenenti civili, l'usanza è di tenere ogni giorno non feriato due specie d'udienza: Una in forma vera di Tribunale, cioè che sedendo il Giudice, e legendosi dal Notaro le citazioni, le quali contengano le istanze d'una delle Parti, ed opponendosi l'altra, si fanno de' decreti interlocutorj, o provisionali per lo più nelli pro-

13

li processi sommarj, ed esecutivi, ed anche negli ordinarj, in quello che riguarda gli atti ordinarj, o veramente qualche provisione: Ed in questa fonzione non intervengono gli Avvocati, anzi rare volte i Procuratori classici, ma per lo più li Sollecitatori, overo li Procuratori di classe mezana, onde propriamente vi si sentono quei clamori, o strepiti del giudizio, dei quali parlano gli scrittori antichi: Ed alle volte in alcuni, ancorchè per la minor parte, come per limitazioni della regola, si verifica il termine delle rabbole forensi, mentre si può ingenuamente dire che la regola sia in contrario, non dandosi regola senza limitazione.

14 L'altra specie d'udienza è quella, la quale si dice delle informazioni., cioè che in ogni giorno non impedito, che vuol vire in cinque giorni della settimana, detraendone la Domenica, ed il Giovedì, che sono ferie fisse, si trattano le cause, le quali con una certa alternativa per maggior comodità, sono distribuite tra li Notari; cioè che ogni giorno si trattano le cause di due Notari, coll'ordine delle giornate tra essi distribuite con una certa alternativa, cioè che uno de' suddetti due Notari tratta le cause in numero maggiore, che si dice nella lista lunga: Ed un altro le tratta in numero minore di cause per ordinario esecutive, o digerite, che si dice della *lista curta:* Trattandosi coll'ordine numerico posto nelle medesime liste pubblicamente esposte in casa del Giudice, acciò sappia ciascuno il suo luogo, e così si tolgano le confusioni.

15 In questa specie d'informazione intervengono gli Avvocati, ed i Procuratori, e si deputano le cause in forma di contradittorio: Però con ogni urbanità, o più tosto con uno stile di discorso famigliare, che di strepito, o di clamore forense, nella maniera che si è accennato nella pratica civile nel capitolo nono, e si accenna ancora di sotto nel capitolo quarantesimo, trattando delli Curiali.

Quindi segue che queste cariche de' Luogotenenti civili, ed anche il posto dell'Auditore domestico del medesimo Auditore, dal quale si tiene lo stesso stile, siano stimate laboriosissime, e quasi intolerabili; attesocchè senza intermissione, eccetto le vacanze, tra tutti i Notari in quest' informazione si disputeranno in un giorno, ragguagliando una giornata per l'altra, sopra trenta cause, tra le quali ve ne sogliono essere delle molto gravi in tutte le materie, dell'uno, e dell' altro foro temporale, e spirituale: E di più si tiene l' altra udienza pubblica suddetta delle citazioni, le quali si leggono ogni giorno da tutti li dieci Notari, che alle volte sogliono essere in un gran numero di molte centinara.

E pure questa carica di Luogotenente civile, con una fa-

tica così grande, non dà emolumento tale che basti per il mantenimento di chi l'occupa nello stato della Prelatura, forse ne anche per la metà dell'anno, per esservi solamente uno stipendio di cinquanta scudi il mese per ciascuno, li quali si pagano dalla massa de' Notari, ed alcuni altri emolumenti, li quali dipendono dalle propine delle cause commissarie, e particolarmente sopra l'esecuzione delle Lettere Apostoliche de' beneficj, o delle pensioni, e da alcune deputazioni de' curatori, e dall'accessi sopra la visione del luogo della differenza, e cose simili, che difficilmente arrivano ad altri scudi vinticinque il mese; sicchè sopportando tanta gran fatica, conviene spendere del proprio qualche somma notabile per il mantenimento: Nondimeno è carica molto desiderata: Non essendovi stipendio (oltre quegli stessi emolumenti di sopra accennati nelli tre Luogotenenti civili) certo, e pubblico dell'Auditore domestico, mentre a questo il medesimo Auditore suol dare qualche ricognizione ad arbitrio, sicchè non abbia la provisione come l'hanno i Luogotenenti.

Alle volte lo stesso Auditore della Camera con questi due Luogotenenti civili suole conoscere le cause, come per una forma col-
16 legiativa; cioè che il Papa è solito di commettere al medesimo, che proceda col voto de' suoi Luogotenenti: E ciò suole occorrere nelle cause gravi: E particolarmente quando si tolga l'appellazione, onde si commettano le cause *appellazione remota*.

Essendo solito, che da questo Tribunale si spediscano li mo-
17 nitorj in gran quantità per l'osservanza d' alcune Bolle, o Decreti Appostolici, o veramente de' decreti delle Sacre Congregazioni, overo per l'osservanza, e per l'esecuzione delle sentenze d'altri Tribunali, o per l'adempimento d'altre cose che si pretendano, e che queste spedizioni si facciano con certa ampiezza di parole, e di precetti, dirizzate a tutte le persone constituite in dignità Ecclesiastica, con la comminazione delle Censure, e dell'altre pene.

Quindi segue, che la simplicità de' forastieri non ben pratici della Curia crede, che questi siano Brevi Appostolici: E ciò cagiona qualche inganno nelle spese alterate che se gli suppongono; atteso che la spesa importa solamente uno scudo di moneta, con qualche poca recognizione per la fatica che si faccia nella spedizione, e nella cura di mandarlo, che a tutto rigore non potrà mai essere altrettanto: E pure frequentemente si sono viste delle liste di quelli li quali presupponendoli Brevi Appostolici, ne danno nota di spesa di diece, e più scudi per ciascun monitorio.

Anzi da questa credenza nasce un altro disordine maggiore, cioè che le persone costituite in qualche dignità, presupponendosi d'essere in tal maniera delegati, e commissarj Appostolici, assumono

mono le Parti de' Giudici per l'osservanza di quello che in essi si ordina, e procedono alle sentenze ed all'esecuzioni; reali, e personali, anche alle Censure, con estorquere delle somme considerabili per le loro giornate, o viatici, o cavalcate, overo per altri atti.

E pure niente di ciò si può fare anzi il tutto è nullo, sicchè senza dubbio si revoca prontamente con la condanna dell'altra Parte a tutti li danni ed interessi; attesocchè in sostanza questi monitorj non importano altro, che una semplice citazione, nella quale si risolvono quando si comparisca: E non comparendosi, operarà che si possa accusare la contumacia, sicchè osservando i soliti termini con quel giudizio, il quale si dice delle *contradette*, si cammini alla condanna col processo contumaciale: Però tutto ciò si deve fare nella Curia, e dallo stesso Giudice, del quale sia la citazione: Onde le parti di quei Prelati, o altre persone, alle quali il monitorio sia dirizzato, sono in dare il braccio, e l'ajuto, acciò che sia notificato, come una citazione, la quale si eseguisca, e niente più.

18 Tra la Prelatura questo Officiale occupa il primo luogo, sicchè precede anche i Patriarchi, e ciò per la ragione che egli è il giudice, ed il superiore di tutti, eccetto il Governatore di Roma, il quale lo precede come Viceccamerario; Ma questo officio del Governatore non è fisso.

E' anche questo posto un gradino molto prossimo al Cardinalato, e per ordinario si assume a questa carica, quando vaca, uno de' Chierici di Camera, gratificando quello, il quale si stimi più benemerito, e più prossimo alla dignità maggiore.

L'officio è venale come sono i Chiericati di Camera per la stessa ragione degli emolumenti, e non dell'amministrazione della giurisdizione: Anzi è di prezzo maggiore di scudi cinquantotto mila d'oro delle nuove stampe, e per conseguenza di scudi sedici mila d'oro più del Chiericato, che sono in tutto scudi ottanta sette mila di moneta, oltre l'aggio dell'oro: Mà ciò non ostante in questo Tribunale non vi è l'uso delle propine, eccetto che in alcune cause commissarie, quali si dicono, quando si tratta di dare l'esecuzione alle Lettere Appostoliche de' beneficj, overo delle pensioni, o di altre grazie: O pure che vi sia la particolare commissione del Papa: Con il di più che sopra quest' Officio, o Tribunale si accenna nel Teatro. A

A *Nel disc. 34. di questo titolo.*

CAPITOLO TRENTESIMOSECONDO.

Del Teforiero Generale.

SOMMARIO.

1 *Dell' origine.*
2 *Delle prerogative; e del suo prezzo.*
3 *Della sua giurisdizione.*
4 *Ha il governo de' luoghi de' Monti.*
5 *Del suo Auditore.*
6 *Vi è l' uso delle propine, e delle partecipazioni.*

C A P. XXXI.

1 Arimente in occasione di trattare del Cardinale Camerlengo, di sopra nel capitolo settimo si è fatta menzione di questo Officiale, e del suo Tribunale: E questo Officiale nella prelatura tra gli officiali fissi, e perpetui, fa la seconda figura, con la precedenza anche sopra i Patriarchi, non che sopra gli altri Prelati degli ordini inferiori; sicchè nelle prerogative cammina del pari con l' Auditore della Camera.

E' ancora questa carica un gradino molto prossimo al Cardinalato, ed è un posto di molta stima, ed autorità, per il maneggio maggiore, e quasi totale degl' interessi della Camera Appostolica, 2 e dell' uno, e l' altro Fisco ecclesiastico, e temporale; onde perciò molto frequentemente è ammesso all' udienza del Papa, cioè ogni settimana nelli giorni soliti, ed anche all' estraordinaria, quando lo ricerchi la contingenza de' negozj: Ed è parimente officio venale dello stesso valore, overo con poca differenza di quello, che si è detto dell' Auditore della Camera; e per ordinario a quello si assume un Cherico di Camera.

Quest' officio ha ricevuto, così nell' amministrazione delle cose camerali, come nella giurisdizione, un grand' aumento sotto Sisto V. per una sua Bolla, sicchè procede in forma sommaria, ed esecu- 3 tiva, e come volgarmente si dice *con la mano regia* nelle cose camerali: Ed in tutto lo Stato Ecclesiastico è collettore generale de' spogli con la facoltà di deputare i succollettori in ciascuna Diocesi: Come ancora è giudice della prima istanza in tutte le cause, nelle quali la Camera Appostolica abbia interesse direttamente, o indiret-

ta-

tamente; o veramente immediato, o mediato: Ed è giudice delle appellazioni, e de' ricorsi nella seconda istanza da tutti li Nunzj e Collettori Appostolici, in quelle cose, le quali riguardano gli spogli, e gl'interessi della Camera: Anzi nelle cause de' spogli ha la cognizione privativa, ed in molt'altre cose contenute in detta Bolla.

In oltre ha il governo di tutti i luoghi de' Monti, così Camerali, come Baronali, e delle Comunità, sicchè sopra di quelli non può seguire atto alcuno senza il suo consenso, overo il suo *exequatur*: Ed è capo della Congregazione de' Monti, e de' Baroni, e della Camerale, per quello che si è accennato di sopra nel capitolo ventesimosesto.

4

Tiene un' Auditore dipendente da esso, il quale esercita la giurisdizione, e giudica in quelle cause che lo stesso Tesoriero non voglia ritenere per se stesso, come per una specie di Vicario, overo di Luogotenente.

5

In questo Tribunale si ha l'uso delle propine in tutte le cause, le quali si spediscono per sentenza, per decreto diffinitivo, secondo le tasse accennate nella materia de' Giudizj: E si usa ancora la partecipazione delle pene, e delle incamerazioni: E gode diverse altre prerogative, che importa poco per la notizia universale di riassumerle per minuto, sicchè il curioso le potrà vedere nel Teatro. A

6

A *Nel disc. 33. di questo tit.*

CAPITOLO TRENTESIMOTERZO.

Del Governatore di Roma.

SOMMARIO.

1 *Dell' introduzione di questo Tribunale; e sua origine.*
2 *Delle sue preeminenze.*
3 *Cammina con le guardie.*
4 *Delli suoi Luogotenenti criminali.*
5 *Del Luogotenente civile; e sua giurisdizione.*
6 *In che consista principalmente quest' offizio:*
7 *Come si conoscano le cause.*
8 *Della Congregazione Criminale.*
9 *Delle buone regole di questo Tribunale nella spedizione delle cause*
10 *Governo di Borgo.*
11 *Dispute con i Baroni.*
12 *Uso lodevole delle Spie.*
13 *Degli emolumenti, e di altre cose concernenti quest' offizio.*
14 *Facoltà del Tribunale.*

CAP. XXXIII.

Ell'introduzione di quest' Officiale si è ancora fatto menzione nel più volte accennato capitolo settimo trattando del Cardinale Camerlengo, del quale questo officiale era come un Vicario, o Luogotenente, per il governo secolare della Città di Roma, col suo distretto; che però il suo titolo vero, e proprio è di Vicecamerario, ma volgarmente vien chiamato il Governatore di Roma, onde per la suddetta carica di Vicecamerario siede in Camera con gli altri Camerali, ed ha la precedenza, non solamente sopra tutti i Prelati, e sopra gli stessi primi officiali, cioè l'Auditore della Camera, ed il Tesoriero, e sopra il Senatore di Roma, conforme insegna la pratica nella visita delle carceri del Campidoglio: Ma ancora sopra gli Ambasciadori, e gli altri Signori del soglio, sicchè nelle cavalcate pontificie, e nell'altre funzioni occupa il primo luogo doppo i Cardinali.

Non è carica fissa, e perpetua, ma ammovibile, e ad essa si suole assumere un Prelato qualificato di quelli, li quali siano più sperimentati, e passati per gradi, sicchè si può stimare un posto anche prossimo alla porpo.

Porpora, alla quale da questa carica molte volte si suol fare il passaggio; che però la sua durazione è ad arbitrio del Papa, o respettivamente del Sacro Collegio, quando segua la vacanza della Sede Papale.

3 Gode la prerogativa di camminare per la Città, quando va all udienza del Papa, overo in altre funzioni pubbliche, e solenni, con una numerosa, e ben' ordinata guardia di Alabardieri, li quali però, così nell'abito, come nella forma delle alabarde, diversificano dalle guardie de' Svizzeri del Papa, acciò si contradistinguano da questi.

4 Per reggere il suo Tribunale, e per la cognizione delle cause, tiene diversi Luogotenenti, cioè due primi Luogotenenti criminali, ed uno civile, oltre diversi altri ministri, li quali si dicono Luogotenenti criminali inferiori, overo sostituti, e questi tutti sono togati, con la distinzione de' Notari, e criminali civili.

5 Il Luogotenente civile ha la cognizione delle cause civili: Però questa carica a proporzione dell' altre de' due primi Luogotenenti criminali, non è di molta considerazione; attesocchè per lo più si restringe alle cause di mercede de' servitori, e degli operarj, e ad altre cause sommarie, e brevi.

6 Che però tutto il nervo di questo Tribunale, e tutta l'applicazione di questo Officiale consistono nelle cause criminali, le quali si trattano per i suddetti Luogotenenti criminali: Ma sopra tutto, l' officio, e la carica del Governatore consiste nella vigilanza, e nella somma diligenza di sapere per mezzo delle spie, e de' ministri tutti gli accidenti, li quali occorrano, e che partoriscano degl' inconvenienti di presente, o pure che si possa temere, che siano per partorirli in avvenire nella Città, cercando di provedervi, e di darvi gli opportuni rimedj: Attesocchè il punto maggiore del buon governo consiste nell' ovviare, che li delitti non si commettano, più che nel gastigare i già commessi, essendo sempre migliore, e più degna di lode la cura preservativa, acciò il male non sortisca, che la curativa di quel male, il quale sia già sortito, conforme si avverte nella pratica criminale.

7 La cognizione delle cause non si fa dal Governatore per sestesso, ma per mezzo delli suddetti Luogotenenti, sicchè la sua giurisdizione consiste più nell' abito, che nell' atto, o veramente più in dominio, che in esercizio; mentre ciascun Luogotenente, secondo la distribuzione fatta tra essi delle cause, fa il processo offensivo, e difensivo, e tutti gli atti, e sottoscrive le sentenze.

Bensì che conforme ancora si è detto di sopra, parlando dell' Auditore della Camera, sebbene giudizialmente apparisce, che sia un giudice solo; tuttavia realmente, ed in sostanza si può dire che le cause criminali siano discusse, e giudicate col parere di mol

ti, ed in forma di un Tribunale collegiale: Attesocchè in un giorno d' ogni settimana, cioè nel Martedì avanti lo stesso Governatore nel suo palazzo si tiene la Congregazione Criminale, con l'intervento delli suddetti due primi Luogotenenti criminali; e degli altri Luogotenenti sostituti, li quali abbiano qualche partecipazione nelle cause: Come ancora v' intervengono l' Avvocato, ed il Procuratore fiscale, ed alcuni sostituti fiscali: L' Avvocato, e due Procuratori de' poveri; cioè uno deputato dal Papa, ed un' altro deputato dall' insigne Compagnia della Carità nella Chiesa di S. Geronimo.

8

Ma quel che più importa, quando in questa Congregazione si siano prese le risoluzioni, il giorno seguente, andando il Governatore alla solita udienza del Papa, alla quale è ammesso due giorni della settimana, cioè il Mercordì, ed il Sabbato, gli comunica tutte le risoluzioni de' negozj di qualche considerazione, e riceve gli oracoli, con la supplezione di alcune difficoltà, quando occorrano: E quando così ricerchi l' urgenza de' negozj, si fanno delle simili Congregazioni straordinarie: E se ne dà ancora parte al Papa, o con viglietti, o con udienza straordinaria.

9

Da questo Tribunale particolarmente si preme molto a quelle regole del buon governo, le quali si sono accennate nella Pratica Criminale, cioè nella sollicitudine, che il gastigo segua quanto più presto sia possibile, e quando sia ancor fresca la memoria del delitto; mentre questo è il vero modo di amministrare la giustizia nelle materie criminali: E sebbene in Roma, e nel distretto, col Governatore hanno la cumulativa nelle cause criminali l'Auditore della Camera, il Vicario, ed il Senatore respettivamente, secondo la qualità delle persone, sicchè ha luogo la prevenzione, conforme più volte si va accennando: Tuttavia la maggior parte delle cause criminali, e particolarmente nella Città, si conosce da questo Tribunale: E ciò per la ragione, che avendo molto maggior numero di Sbirri, e di Spie pubbliche, ed occulte, e di altri ministri, e consistendo in questa parte principalmente la carica di questo Magistrato; quindi segue che per ordinario sia il primo a sapere i delitti; che però previene gli altri.

A questo Magistrato ancora è appoggiato il govero di Borgo, e la sua giurisdizione, la quale per prima era separata, ed avea il suo Giudice con li proprj ministri Fiscale, Notaro, Barigello, famiglia, e carceri: Però sotto Clemente Nono fu questo Tribunale soppresso ed appoggiato a questo del Governatore.

10

Sogliono tra questo Tribunale, ed i Baroni, dentro il distretto, occorrere con molta frequenza delle controversie sopra la prevenzione nelle cause criminali: Ed ancora se gl' inquisiti, e molto più

li

li condannati in contumacia dalle Corti delli Baroni si possano costituire nelle carceri del Governatore, e togliergli la cognizione delle cause: Però in ciò non si può dare una regola certa, per dipendere il tutto dalle circostanze particolari di ciascun caso, e dallo stile corrente, il quale alla giornata si suol variare.

12 Usa questo Magistrato più che gli altri (li quali forse niente l' usano) d' avere un gran numero di Spie, così publiche, come occulte (che sono le migliori) dalle quali viene diligentemente avisato: E da ciò nascono due buoni effetti: Primieramente, cioè che

13 si scuoprono presto i delinquenti per averli nelle mani; per tanto suol provenire gli altri Tribunali: Secondariamente che meglio si rimedia alli disordini e delitti, che non succedano.

Sono tutti questi Luogotenenti stipendiati dalla Camera Appostoli-

14 ca: Ed anche la carica principale del Governatore produce alcuni emolumenti, per li quali, a proporzione della maggior parte dell' altre, le quali ne danno molto pochi, o niuni, viene stimata considerabile: Sono però tutti emolumenti leciti e pubblici, standosi con molta vigilanza, e rigore sopra l' integrità de' Magistrati, e de' Giudici, ed anche degli inferiori ministri: E particolarmente di coloro li quali si dicono Barigelli, e Sbirri: Ed è questa carica di molta stima, e per ordinario di confidenza col Papa: E delle parti di quest' Officiale nelle visite delle carceri si è discorso di sopra nel capitolo ventesimoquinto.

Sopra le facoltà di questo Magistrato non si può dare una regola certa, e generale; attesocchè sebbene è un Magistrato secolare, ed ha le sue facoltà limitate, tuttavia secondo le contingenze de' casi se gli comunicano dal Papa per breve, o per chirografo altre facoltà secondo che ricerchi l' opportunità. A

A *Nel disc. 36. di questo titolo.*

CAPITOLO TRENTESIMOQUARTO.

Del Senatore; de' Conservatori del popolo Romano; E del Tribunale del Campidoglio.

SOMMARIO.

35 *Resi*

35 *Residenza nel Palazzo.*
36 *Officiali, ministri, e servi.*
37 *Quando con loro intervenga il Senatore.*
38 *Officj vacabili del popolo.*
39 *Chiesa d'Araceli.*
40 *Dell'altre prerogative.*

CAP. XXXIV.

1 DI quell'antico, e celebre Campidoglio Romano, del quale troppo comune è la notizia appresso gli storici, come di quel luogo, nel quale si congregava il gran Senato della Romana Repubblica, regolatore, e governatore quasi di tutto il Mondo, con la Sovranità, ed arbitrio sopra i Re e Principi grandi; si conserva tuttavia di presente una certa immagine, anche maestosa nel suo genere, con quella proporzione, che vi sia adattabile: Attesocchè in quello stesso Colle Capitolino, 2 nel quale era l'antica tanto celebre, savia, e prudente Curia Romana di sopra accennata nel capitolo primo, vi è di presente un palazzo di nobile, e maestosa struttura, sicchè sembra tre cospicui palazzi, nel quale risiedono il Senatore di Roma con molti suoi ministri, ed officiali, ed anche li Conservatori del Popolo Romano, amministrando respettivamente quella giurisdizione, ed autorità, la qual riguarda il governo civile, overo etico, e l'economico della suddetta Città, e Popolo secolare di Roma, e del suo distretto; mentre il governo sovrano politico risiede tutto in potere del Papa, come Principe, e Signore assoluto.

Era questo distretto di Roma anticamente di cento miglia in giro: Ma essendosi disciolto l'imperio, ed essendosi la Città Trionfatrice: e Signora di tutto il Mondo overo di una gran parte di esso resa bersaglio di tante barbare nazioni, e quasi ridotta alla desolazione, se ne perdè per un certo modo di dire, la memoria, non che la pratica, ed il possesso: Ritenendosi tuttavia questo antico distretto, overo circondario per alcuni effetti de' confini spirituali del Vescovato Romano, conforme altrove si accenna. A

3 Ma avendo il Popolo Romano, col calore, ed ajuto di qualche Principe confinante, e per quelle congiunture, che portarono le guerre, e le fazioni nell'Italia, overo gli scismi, o pure la lunga residenza della Sede Appostolica in Francia, cominciato ad acquistare qualche dominio, e superiorità in alcuni luoghi del convicino: Quindi seguì l' introduzione di un peso, il quale si dicea il *focatico*, con una certa distribuzione del sale delle saline d' ostia: Che però si diceano del distretto di Roma quei luoghi, li quali pren-

A *Nel disc. 1. delle Preeminenze, nel disc. 1. del Miscelaneo ecclesiastico nel lib. 14. e nel disc. 72. e 94. de Regali ed altrove.*

prendeano il sale, e pagavano il focatico, ed in questi luoghi aveano vigore gli antichi statuti della medesima Città.

Ma perchè ciò cagionava qualche confusione: Però sotto il Pontificato di Gregorio decimoterzo, verso il fine del decorso secolo decimo sesto, in occasione della riforma de' Statuti ridotti a quella forma, che di presente abbiamo, tolta via la suddistinzione de' luoghi, li quali prendessero il sale, e pagassero il focatico, o nò, fu con una regola generale, ed uniforme all'antico stato, stabilito questo distretto di tutto il territorio in circuito, overo in giro di quaranta miglia vicino Roma: Regolandosi forse in questa parte con quel che già nelle materie ecclesiastiche, e particolarmente nelle beneficiali, era stabilito nelle due diete vicino la Curia; attesocchè lo stesso vuol dire due diete legali, che quaranta miglia: Ed a tutto questo distretto si stende nelle cause profane de' secolari ne' suoi casi la giurisdizione del presente Magistrato ed ancora l'osservanza de' statuti di Roma, quando non vi siano gli statuti particolari, overo locali, li quali prevagliono.

Questo Campidoglio dunque, secondo lo stato presente, viene costituito da due specie di Magistrati: Uno, cioè del Senatore, e del suo Tribunale, il quale vien formato da diversi Giudici, ed officiali, conforme di sotto si accennarà: E l'altro del Conseglio e dalli Conservatori del Popolo, con alcun'altri Officiali, e Ministri: Che però, parlando di ciascuno distintamente,

Per quello riguarda il primo: Questo nome, o vocabolo del moderno Senatore di Roma significa una cosa molto diversa da quel che significasse nel tempo di Roma antica nello stato di Repubblica, overo sotto li suoi Imperadori: Attesocchè, in quei tempi significava l'essere uno di quei savj Consiglieri, li quali governavano la Repubblica, nel numero di cento, o altro più vero secondo la varietà de' tempi; e che costituivano l'accennato celebre, e grande Senato Romano, e di questi Senatori scrivono alcuni, che facessero maestosa figura come di tanti Re (Ritenendone con la dovuta proporzione nella Roma presente qualche immagine li Cardinali. Che (all' incontro) l'odierno Senatore è come una specie di un Pretore Urbano, overamente di un Governatore secolare della Città di Roma, e del suo distretto nell'accennato governo civile, overo etico, per l'amministrazione della giustizia nelle cause civili, e criminali delli cittadini Romani, e distrittuali: Considerandosi in ciò Roma come una Città privata, e non come la Curia del Papa, con i suoi Curiali, contradistinti dalli cittadini per origine, e per domicilio.

Sopra l' introduzione di questo Magistrato si scorge la solità varietà delle opinioni: Attesocchè alcuni, dando un certo

to

to principio più antico, credono che la primiera introduzione fosse di quattro Senatori, e che doppo si riducessero à due, e finalmente ad uno: Ed altri vogliono, che anche da principio l'introduzione fosse d'uno solo, e che ciò seguisse ne' primi tempi del secolo duodecimo, sotto il Pontificato d' Innocenzo Secondo (il qual'è molto memorabile per quelle Provincie, e Signorie assolute, le quali di presente costituiscono il Regno di Napoli, nella di cui forma con tanto loro danno, e pregiudizio, congionte con l'Isola della Sicilia in questo tempo furono erette): E che sotto diversi Pontefici ricevesse doppo varie riforme: Sopra di che si lascia il suo luogo alla verità, importando poco per il fine del quale si tratta, il vedere, se sia più vera un'opinione, che l'altra.

Varietà grande parimente (secondo le contingenze de' tempi guerrieri, o pacifici, o respettivamente de' Scismi) si scorge circa l'autorità di questo Magistrato, il quale in alcuni tempi non fu ristretto al solo governo civile, ma ebbe ancora il maneggio del politico, facendo come una figura in piccolo dell'antico Console Romano, quando questo popolo, valendosi delle congiunture, procurò di risvegliare, overo di vedere alcune scintille delle ceneri del gran fuoco dell'antica sua libertà: Che però questa carica fu per il corso di più secoli in grandissima riputazione, essendo occupata da' cittadini del prim'ordine magnatizio, e più potenti, ed ancora da molti de' più famosi, e celebri capitani de' loro tempi nell'Italia: Anzi da molte teste coronate, tra le quali fu Carlo Re delle due Sicilie, la di cui statua di bronzo con questa iscrizione di Senatore Romano tuttavia di presente si vede nella gran Pala della parte superiore dell' accennato Palazzo Capitolino, dove risiede il Senatore, e con i suoi Officiali regge il Tribunale.

8

Lasciando però agli Storici l'esatto, ed il più minuto racconto di queste antichità, e parlando da Giurista: Per quel che appartiene al foro, che è il fine dell' Opera presente: Nell' accennata ultima riforma degli Statuti di Roma sotto il Pontificato di Gregorio Decimoterzo, questo Magistrato fu costituito in quello stato, che di sopra si è accennato, cioè di un Pretore urbano, o Governatore della Città di Roma in particolare, contradistinta dalla Curia del Papa; mentre ne furono dichiarati incapaci li Cittadini, ed i distrittuali: Anzi anche quei forastieri ancora fuori del distretto, li quali avessero attinenza fin'al terzo grado con Magnati Romani: E di più che a forma, o somiglianza di un Governatore, o Podestà, dovesse esser' annale, e soggetto al sindicato, conforme ne' suddetti Statuti si legge.

9

Il primo requisito d'essere forastiero fin'ora si è praticato, ma

non

non gli altri due dell'annalità, e del sindicato: Attesocchè si suol deputare per Breve ad arbitrio del Papa, con quella durazione che al medesimo, overo al successore piaccia: E forse dalla suddetta riforma fino al Pontificato d'Alessandro Settimo la continua osservanza è stata di assumere a tal carica un Togato di privata fortuna, e per lo più dall'ordine degli Avvocati, e Procuratori.

Ma avendo il suddetto Pontefice Alessandro nobilitato molto la Cappella Pontificia, con la soppressione d'alcuni officj venali, di Suddiaconi, di Accoliti, ed altri, surrogando in loro luogo i Prelati delli tre gran Tribunali della Curia, cioè della Ruota, della Camera, e della Segnatura di Giustizia, conforme di sopra, di essi parlando, si è accennato: Ed avendo anche in gran parte abbellita, e nobilitata la Città con edificj sontuosi, ed accomodamenti di strade, e piazze magnifiche: Volle anche maggiormente nobilitare questa carica, e tutto il Campidoglio: Che però creò Senatore un qualificato Cavaliere Ferrarese, chiamato il Marchese Giulio Cesare Negrelli, il quale risedeva appresso il medesimo Pontefice in carica di Ambasciadore della suddetta Città sua patria, il quale è stato confermato nella carica dalli successori Pontefici Clementi, Nono, e Decimo, e tuttavia di presente vi continua.

Da tempo antico, quando il titolo dell'Illustrissimo, per quello che se n'è accennato di sopra nel libro terzo delle Preeminenze, conveniva solamente alle teste coronate, ed a' Principi grandi, era posseduto da questo Magistrato (dal che si cava un chiaro argomento della sua grandezza antica) ma perchè in questo titolo è occorso quel grande abuso, il quale nella suddetta materia delle Preeminenze si accenna: Però il medesimo Pontefice, in occasione di qualificare come sopra la carica in persona d'ordine maggiore del solito, gli diede il titolo di Eccellenza, il quale viene stimato maggiore, conforme si è accennato nella stessa materia delle Preeminenze.

10

Nell'abito, e ne' trattamenti questo Magistrato del Senatore conserva tuttavia una maestosa immagine dell'antico Console Romano; mentre in alcune funzioni solenni, come (per esempio) sono, quando prende il possesso della carica, o pure quando assiste al Pontefice nelle processioni, e nelle altre funzioni solenni, overo quando cavalca col Governatore di Roma pe'l Corso ne' giorni carnevaleschi, usa un robbone brocato d'oro, longo fin' a piedi, con collana d'oro nel petto, e con scettro eburneo nella mano, andandogli avanti due paggi, uno de' quali porta lo stocco in mano, e l'altro una specie di Capello Ducale di brocato: E nell'altre funzioni meno solenni: Come (per esempio) sono l'udien-

11

12

l'udienza del Papa, alla quale va ogni settimana, nella stessa maniera che di sopra si è detto degli altri officiali, quando l'opportunità de' negozj lo ricerchi: O pure quando unitamente con i Conservatori interviene nelle Chiese per l'occasione d'alcune maggiori solennità, nelle quali il Popolo costuma d'offerire ogn'anno al celebrante un calice d' oro con alcune torcie: Usa il robbone parimente di veluto nell'inverno, e di damasco nella State.

Il Senatore nuovamente creato suol prendere il possesso della carica con quella solenne cavalcata, che si suol fare nell' ingresso degli Ambasciatori de' Principi, così col nobile corteggio di persone nobili, e delle famiglie de' Cardinali, e Principi, come con l'uso de' carriaggi, e dell'equipaggio, con lo sparo del Castello, e con altre solennità, e pubbliche allegrezze del popolo; sicchè, conforme si è detto, in tal modo si conserva una certa immagine dell'antica maestà Romana.

13

Porta ancora una certa tradizione, che assistesse al Soglio Pontificio in luogo cospicuo sotto l'Ambasciadore dell'Imperatore; però ciò di presente non si pratica, ma tuttavia s'invita; E si suppone, o si pretende, che preceda tutti i Prelati, anche qualificati, e costituiti in Magistrato, dal Governatore di Roma in fuora, come Vicecamerario: Non si può discorrere però della pratica, perchè (secondo le solite prudenze della Curia) si sfuggono le occasioni del cimento con quegli officiali, i quali pretendono di non cedere a questo punto, conforme di sopra si è accennato nel capitolo vigesimoquinto, trattando della Congregazione della visita delle carceri, in occasione di accennare la ragione, per la quale l'Auditore della Camera non intervenga nella visita generale delle carceri di questo Tribunale del Campidoglio, ma che in sua vece vi assista il suo Auditore domestico: Pure sopra di ciò si lascia in tutto, e per tutto il suo luogo alla verità, non essendo mia parte il fare il decisore di sì fatte questioni.

14

La giurisdizione di questo Senatore, e del suo Tribunale, il quale viene chiamato il foro capitolino, consiste nella cognizione privativa a qualunque altro giudice, delle cause civili de' cittadini d' origine, o di domicilio Romani secolari, senza mistura di Chiese, o di persone ecclesiastiche, o de' Curiali: Eccetto il caso che si trattasse dell'esecuzione dell' obbligo camerale, o veramente che di comun consenso delle Parti, o per ordine del Papa, la causa si conoscesse in qualch'altro Tribunale.

15

Nelle cause criminali parimente tra cittadini, ed abitanti secolari (per esser questo un Tribunale meramente laicale) ha la cognizione generale, però non privativa, ma cumulativa, col Governatore di Roma, e con gli altri Tribunali di sopra accennati; e perciò ha luogo la prevenzione. Per

Per reggere questo Tribunale, quasi nella stessa forma detta di sopra degli altri Tribunali; del Vicario; del Governatore; e
16 dell'Auditore della Camera, tiene appresso di se alcuni officiali, come tanti Vicarj, o Luogotenenti, li quali parimente risiedono nella stessa parte superiore del suddetto Palazzo Capitolino: O pure quando, per maggior loro comodità, non valendosi dell'abitazione ivi destinatagli, vivano nelle proprie case, tuttavia nell' accennata gran sala di questo Palazzo ogni giorno giuridico intervengono, dandovi l'udienze, e sentendo leggere le citazioni dalli trenta Notari Capitolini, li quali per comodità del popolo sono opportunamente distribuiti in tutte le parti della Città.

Per le cause civili dunque della prima istanza, ha due officiali, li quali si chiamano Collaterali, con un'ordine tra essi; cioè che uno si dice il Primo, e l'altro il Secondo, e con la distribuzione delli suddetti Notari; sicchè, per togliere le confusioni, ciascuno abbia i suoi: E per la seconda istanza delle cause dell'appellazione vi è un' altro giudice, il quale si chiama il Capitano dell'appellazione, col suo Notaro particolare.

E per le cause criminali vi è un'altro officiale, il quale si chiama il Giudice de' Maleficj, col suo proprio Notaro, e col Procuratore Fiscale proprio, il quale si dice il Fiscale del Campidoglio, diverso da quel Procuratore Fiscale generale del Papa, il quale si chiama il Fiscale di Roma: Avendo ancora il proprio Bargello con la sua famiglia di sbirri, ed altri ministri, e le proprie carceri nella medesima parte superiore del Palazzo, nella quale ha la residenza.

La pratica di questo Tribunale è diversissima da quella degli altri, e di tutta la Curia: Attesocchè si sta molto sopra certe antiche formalità delle leggi civili, ed anche per alcune formalità de-
17 gli Statuti; che però avrebbe bisogno di qualche riforma, e forse sarebbe meglio il ridurre il tutto ad' una pratica uniforme, e spedita, come è quella del Tribunale dell'Auditore della Camera: Attesocchè queste formalità non servono ad'altro che al nutrimento delle lunghezze delle cause, e forse alle volte anche delle calunnie: Dandosi un inestricabile labirinto di ricorsi al Senatore, e di restituzione in integro di diverse specie, una delle quali si di-
18 ce principale, e l'altra incidente, con altre simili cabale e formalità, per le quali occorre ch'uno stesso giudice, non ostante che vi abbia già sentenziato, conosca di nuovo la medesima causa, col voto però d'un Consultore, overo Assessore, il quale suol'essere un Prelato, overo un Curiale solito deputarsi dal Senatore, il quale in questo Tribunale fa una certa figura del Prefetto della Segnatura di Giustizia, nella maniera che si è detto del Decano della Came-

Camera; mentre questo Tribunale non soggiace alla suddetta Segnatura, ma bensì all'altra Segnatura di Grazia.

19 Tutti gli officiali suddetti, ancorchè siano deputati dal Senatore, nondimeno (conforme si è accennato di sopra) degli altri Luogotenenti, ed Officiali dell'Auditore della Camera, del Governatore, e del Vicario, s' eleggono, ovvero si nominano dal Papa amovibili a suo arbitrio, e tutti sono togati; sicchè non vi è carica alcuna prelatizia.

20 E sebbene i suddetti officiali conoscono le cause singolarmente con l'autorità di giudici ordinarj, ed anche come tali interpongono i decreti di volontaria giurisdizione nelli contratti de' Minori, e delle donne per soddisfare alle solennità ordinate dagli Statuti: Nondimeno si può dire ancora che sia un Tribunale Collegiale almeno abitualmente in alcuni casi: Attesocchè, quando si tratta di cause appellabili, e non esecutive, e che una delle Parti, diffidando del giudizio di quel solo, il quale sia il giudice della causa, dimandi il voto dell'Assettamento, non se gli nega.

Questo Assettamento vuol dire una radunanza collegiale, la quale segue nelle stanze del medesimo Senatore: Cioè di esso, delli due Collaterali, e del Giudice de' Maleficj; e tre voti concordi conchiudono la risoluzione.

Questo Assettamento s'informa tre giorni avanti di congregarsi, ed alle volte si sentono le Parti con i loro Avvocati e Procuratori in contradittorio, quando già siano congregati in forma di Tribunale: Usandosi ancora a somiglianza di quel che si è detto della Ruota, e della Camera, di concedere la nuova audienza, che altrove si dice la revisione, contro la risoluzione, la quale si sia presa.

21 Usa ancora il Senatore, a somiglianza di quel che si è detto del Governator di Roma, ogni tre settimane, con l'intervento del Giudice, e de' suddetti officiali, e ministri di fare la visita privata delle sue carceri: Oltre quella visita generale, la quale si fa due volte l'anno ne' tempi, e modi accennati di sopra nel capitolo vigesimoquinto, in occasione di trattare della Congregazione della Visita de' carcerati.

22 Vi sono delle altre minuzie concernenti questo foro capitolino contenzioso, o veramente questo Tribunale del Senatore; però forse cagionerebbe nojosa prolissità il riassumerle tutte, per essere meno praticabili, e di poca importanza: Che però quello il quale sia più curioso, ed esatto investigatore di tutte le cose, potrà ricorrere a que' professori, li quali lo pratichino più frequentemente; attesocchè l' intricato laberinto della pratica di questo Tribunale (conforme di sopra si è detto) e le occupazioni degli altri

Tribunali della Curia più generale, non facilmente concedono agli Avvocati di qualche occupazione. il praticare molto questo
23 Tribunale, ancorchè sia qualificato, e da non sdegnarsi, quando la qualità delle cause lo ricerchi, conforme di fatto in questo caso segue, ancorchè non molto frequentemente; mentre segue solamente in alcune cause gravi, conforme più distintamente si discorre nel Teatro.

L'altro Magistrato del Campidoglio più economico ed amministratorio, che forense, overo giudiziale, è quello, in potere del
24 quale risiede l' amministrazione della Camera del Popolo, overo della Comunità secondo l'uso universale di tutte le Città e luoghi abitati.

Questo Magistrato, secondo la distinzione accennata di sopra nel libro terzo delle Preeminenze, ed ancora nel libro settimo nel titolo delle Alienazioni, e de' Contratti proibiti, in occasione di trattare delle Alienazioni de' beni delle Città, è di due specie: Una più generale, la quale rappresenta tutto il popolo, con l'amministrazione abituale, ed anche con qualche sorte d'attuale in quegli atti gravi, nelli quali la legge desidera il consenso di tutto il popolo: Come sono le alienazioni de' beni, l' imposizione delle gabelle, ed altre gravezze, e cose simili: E questo (secondo l'uso più comune delle ben regolate Città) si dice il Conseglio ed è costituito da un competente numero de' cittadini, più savj, e qualificati.

Si congrega questo Conseglio molto di raro per una certa ra-
25 gione particolare, la quale non così facilmente si adatta alle altre Città; cioè che quando debba seguire un'atto di quelli, nelli quali la legge desidera tal solennità, se ne dà parte al Papa dalli Conservatori, overo dal Senatore, e più frequentemente per mezzo di qualche Prelato deputato dal Papa; e quando vi sia la sua approvazione solita darsi col voto di qualche congregazione particolare da esso a tal' effetto deputata, in tal caso, per Breve, o per Chirografo si supplisce questa solennità: Così alle volte richiedendo le regole della prudenza, e del buon governo, le quali sogliono proibire queste pubblicità, ed apparenza.

Pure, quando occorra di congregarsi, ciò segue nell' accennata
26 gran sala della parte superiore del Palazzo del Campidoglio, nella quale, come sopra risiede il Senatore, e si regge il Tribunale: Ed in questa funzione, la quale ha le sue formalità, e cerimonie, interviene ancora il Senatore, il quale vi suol essere invitato da due de' Consiglieri.

Il Magistrato ordinario, ed attuale viene costituito dalli tre di sopra accennati Conservatorj, li quali sono per lo più nobili, e

qua-

qualificati originarj, o domiciliarj, e cittadini Romani; e secondo l'uso più frequente di questo Principato l'officio loro dura tre mesi solamente, verso il fine de' quali, per il Papa si fa l'estrazione degli altri da un certo bussolo solito perciò farsi, se pure al medesimo Papa non piaccia di prorogare questo termine, e di lasciarli continuare per qualche altro tempo a suo arbitrio, conforme alle volte occorre in pratica per il giusto motivo di perfezionare alcuni negozj cominciati, overo per altre ragioni che portassero le contingenze de' tempi, e de' casi: Come particolarmente porta il caso della morte del Papa: Attesocchè que' Conservatori, li quali già si ritrovano nell'officio, continuano per tutto il tempo della sede vacante, nel quale fanno qualche figura maggiore, e la carica porta qualche emolumento considerabile; mentre in quel tempo risiedono nel luogo del Conclave, con la custodia d'una delle ruote, per quel che si è accennato di sopra nel capitolo terzo, discorrendo del Conclave.

27

28

E sebbene questo Magistrato in apparenza pare sia costituito da quattro persone, per esservi un'altro, al quale si dà il titolo di Priore, cioè primo e capo delli quattordici Caporioni della Città, mentre usa lo stesso abito appunto, ed occupando l'ultimo luogo, interviene in tutte le funzioni pubbliche: Tuttavia non ha participazione alcuna nell'amministrazione, e nell'esercizio di quella giurisdizione, che ha questo Magistrato competente: Avendo qualche prerogativa maggiore in tempo di Sede Vacante, poi Creato che sia il nuovo Papa, è solito, che questi Conservatori, e Priore siano confermati per un'altro trimestre.

29

Parimente in questo Magistrato, con la sua proporzione, si verifica quello che si è accennato del Senatore, cioè che in esso si conserva qualche maestosa immagine dell'antica grandezza Romana, così nell'abito, come ne' trattamenti, e nell'altre occorrenze: Attesocchè usa tuttavia l'antica tanto celebre impresa, o scudo delle quattro lettere *S. P. Q. R.* denotanti il Senatore, ed il Popolo Romano: Anzi questa impresa tuttavia continua in una gran riputazione, cioè dell'eguaglianza, così nella grandezza dello scudo, come nell'egualità del ito a mano sinistra all'armi, o imprese del Papa regnante, e dell'Imperatore, e delli gran Re, Cattolico, e Cristianissimo, ed altri; che per l'usanza della Città di Roma si sogliono tenere sopra i portoni de' Palazzi de' Cardinali, e de' Principi, sicchè stanno di sotto nella riga inferiore le armi de' Cardinali, e di altri Principi di riga minore: Continuandosi ancora l'antico geroglifico della lupa, la quale, allattando

30

tando i due fanciulli, Romolo, e Remo, tenga in una delle sue branche lo stendardo con questa impresa.

Il trattamento antico era col medesimo accennato titolo dell'Illustrissimo, il quale in quei tempi era congruo solamente alle teste coronate, ed a' Principi, e Signori grandi, il che argomenta la maestà del Magistrato: Ma di presente per la stessa ragione di sopra accennata in occasione del Senatore il corpo ha gli trattamenti del titolo maggiore dell' Eccellenza, quando sia unito, ed in corpo concedutogli dal regnante Pontefice Clemente Decimo.

L' abito solenne de' Conservatori è diverso da quello del Senatore nella forma; attesocchè non ha quella forma di robbone lungo a piedi, che usa il Senatore, ma come quella sopra veste a mezza gamba con il collaro o bavaro grande di dietro, e con certe maniche larghe, la quale volgarmente si suol chiamare la *Toga*, solita usarsi in Spagna, ed in Francia ed in altre parti dalli Senatori, e Consiglieri ed altri Magistrati, ed anche in Italia dalli Magistrati di molti Tribunali grandi, e primarj, e particolarmente dalli tre Principati, che vi possiede il Re Cattolico: Ed anche da' Senatori della Città di Bologna, gli Ambasciadori della quale, così estraordinarj d' obbidienza, come l'ordinario, l'adoprano in alcune fonzioni solenni, e particolarmente nell' udienza del Papa, con qualche poca differenza, secondo le diverse usanze de' paesi: E quest' abito è di color nero, nell' Inverno di veluto piano, e nella State di terzanello: Però in alcune solennità maggiori, come sono le feste del Natale, della Pasqua di Resurrezione, e di S. Pietro, quando però celebri solennemente il Papa, e nella processione del *Corpus Domini*, come anche nel solenne possesso che si suole prendere dal nuovo Papa nella Chiesa di S. Gio. Laterano, col passaggio per il Palazzo del Campidoglio, nel quale s' ergono archi trionfali, e si fanno altre solennità, ed in altre funzioni solenni, e primarie, e che porti la contingenza dell' occasione, adoprano ancora il maestoso abito di un rubbone di brocato d' oro, come adopra il Senatore.

Esercita ancora questo Magistrato qualche giurisdizione, la quale è di due sorti: Una, cioè totale, e piena in tutte le cause civili, e criminali, e nella stessa maniera che l' esercitano i Baroni Romani nelle loro terre, e castelli: E ciò segue nelle due Città di Magliano; e de' Cori, ed ancora nelle due terre, o castelli di Barbarano, e di Vitorchiano, essendone Signore il Popolo, con quella Signoria subordinata al Papa, conforme l' hanno gli altri Signori, e Baroni.

L' altra giurisdizione è dentro la Città sopra i ricorsi dalli Consoli dell' arti, e sopra le fraudi, o invenzioni di quei loro ministri, li quali si dicono straordinarj, per la contravenzione de' bandi, o de' statu-

31 32 33 34

statuti, overo per l'alterazione di pesi, o misure nella vendita del pane, del vino, della carne, del pesce, e di altri vittuali: Intervenendo an-
35 cora questo Magistrato nelle tasse, le quali si fanno dal Camerlengo in sua casa con l' intervento de' Chierici di Camera più volte l' anno, delli prezzi delle carni: Ed ancora intervenendo nelle due visite generali delle carceri del Campidoglio, conforme si è accennato di sopra nel capitolo vigesimo quinto; trattando della Congregazione della Visita.

Per esercitare questa giurisdizione, ed anche per far gli altri atti concernenti l' amministrazione economica degli effetti della Camera del Popolo, si congrega due volte la settimana in giorni non feriati, che si dicono di *Audienza* in una parte laterale del suddetto
36 Palazzo Capitolino, la quale per se stessa costituisce un nobile Palazzo, maestosamente ordinato con pitture insigni, e con parati. E questa parte è destinata alla continua loro abitazione, quando vogliano dimorarvi; però la brevità del tempo cagiona, che vivano nelle proprie case; andandovi ne' suddetti giorni a dare udienza per l' amministrazione suddetta in forma di Tribunale, con molto decoro, e maestà.

Per quest' effetto, oltre la famiglia inferiore di dodici palafrenieri, con la livrea di panno rosso, molto ricca e maestosa, li quali hanno nome, o titolo de' fedeli, e di molti mandatarj, ed anche trombetti, e sonatori di flauti, e d' altri stromenti, ed ancora de' scalchi, e credenzieri, ed altri officiali per la tavola, hanno appresso di se tre officiali, o ministri: Uno non continuo, ma solito intervenirvi secondo l' opportunità de' negozj, come una specie di consultore volontario, il quale si dice l' Avvocato del Popolo, ed è de fatto uno dell' ordine degli Avvocati concistoriali, secondo che l' elegga il Papa; e che passando allo stato della Prelatura tuttavia suole ritenere questa carica: l' altro più continuo, ed il quale abita nello stesso Palazzo come un Secretario, o Consigliere, il quale si chiama lo Scriba del Senato: Ed il terzo, secondo la contingenza de' negozj, il sudetto Fiscale di questo Tribunale del Campidoglio, il quale ha il peso delle tabelle dell' entrate, e delle uscite, e dell' altre cose spettanti alla Camera del Popolo; sicchè a proporzione ne fa quella figura che nella Camera Appostolica fa quell' officiale, il quale si dice il Commissario della Camera: E con questa occasione li Conservatori si trattengono ivi a pranzo a spese del pubblico con gran fasto, e pompa ad uso de' Principi, ed a suono di trombe, e di flauti, ed altri stromenti, con molta maestà, e decoro.

In queste funzioni ed atti non interviene il Senatore, eccetto che
37 quando si trattasse di riformare, o di rinovare gli statuti dell' ar-

ti, ed ancora quando si vada alle Chiese a fare le accennate solite oblazioni di un calice, e di alcune torcie ed a somiglianti funzioni, o pure alle visite che si facessero in figura di tutto il corpo della Città.

Vi sono molti officj vacabili chiamati del Popolo accennati nel libro secondo de' Regali, li quali anticamente, quando ne occorrea la vacanza, si concedeano dalli suddetti Conservatori a loro parenti, o amorevoli; o pure vendendoli impiegavano il prezzo a comodo proprio. Però, conforme in occasione di casi seguiti si accenna nel Teatro, nell' età nostra per ordine d' Innocenzo Decimo si fanno le concessioni dal medesimo Magistrato, ma il prezzo va a beneficio della Camera.

38

Nello stesso Colle Capitolino vi è un' insigne Chiesa chiamata l' Araceli, per la tradizione, che abitando ivi Ottaviano, volgarmente chiamato Cesare Augusto, col lume della lettura de' libri Sibillini adorasse Cristo Signor nostro nascente: Ed è servita da' Minori Osservanti, li quali vi hanno un Convento molto grande, e numeroso, ed è luogo della residenza del Generale: Questa è la Cappella del Popolo Romano, mantenuta a spese della sua Camera della sacra suppellettile, e dalla medesima Camera ristorata, ed ornata secondo il bisogno.

39

Gode questo Magistrato diverse altre prerogative, che sarebbe nojosa digressione il riassumerle tutte per minuto: E particolarmente nell' età nostra dal Pontefice Innocenzo Decimo gli fu assegnato un posto nel soglio Pontificio, cioè di sedere sopra i gradini del medesimo: E dal regnante Pontefice Clemente Decimo, amendue Romani, se gli è conceduto l' accennato titolo dell' Eccellenza in corpo, ed anche la prerogativa di doversegli sonare la campanella nelle case de' Cardinali in occasione delle visite conforme si usa con gli Ambasciadori de' Principi: E dell' altre cose, il curioso potrà con facilità avere più esatta notizia da persone informate, e particolarmente dal suddetto Scriba del Senato, che è una specie di Secretario, e di Archivista. B

40

B Nel disc. 37. di quest o tit.

CA-

CAPITOLO TRENTESIMOQUINTO.

Del Tribunale de' Maestri delle strade; ed anche del Presidente delle medesime strade.

SOMMARIO.

1 *Di questo Magistrato in tempi antichi.*
2 *Qual fosse la sua giurisdizione.*
3 *Della sua dismessione; e della reintegrazione.*
4 *Qual sia la sua autorità di presente.*
5 *Della differenza tra l' Agro Romano ed il distretto circa la cura delle strade, e de' ponti.*
6 *Del Presidente delle strade.*
7 *E Tribunale misto con la giurisdizione con gli Ecclesiastici.*

CAP. XXXV.

1 QUesto Magistrato nell'antica Repubblica, ed Imperio Romano è celebre, così appresso i Giurisconsulti, come ancora appresso gli antichi Professori della Lingua Latina, Storici, ed Oratori.

2 Non era la sua giurisdizione ristretta alla sola Città di Roma, ed al suo distretto, come è di presente, ma si dilattava con la medesima ampiezza dell'Imperio per tutte le Parti del Mondo soggette, attesa la cura particolare, che si aveva delle strade pubbliche, e de' ponti, così per la maggior facilità, e commercio de' popoli; come ancora, e sopra tutto, per lo più spedito cammino degli eserciti, e delle legioni, conforme anche di presente insegnano le vestigia delle magnifiche strade, Appia, Flaminia, ed altre.

3 Ma essendosi disciolto l'Imperio, ed avendo questa Città patito così grandi incorsioni de' Barbari, e tante mutazioni di stato, quindi seguì che andassero in oblivione questo, e molt' altri officj, e buone provisioni. Maggiormente che per l' ultimo Scisma, il quale durò per anni quaranta in circa, anche furono in gran parte dismesse quelle buone provisioni, le quali si fossero introdotte nel nuovo Imperio Pontificio. Che però essendo sopito il suddetto Scisma col Concilio di Costanza, nel quale seguì la più volte accenata elezione legittima nella persona del Cardinale Colonna chia-

mato Martino Quinto: Ed essendosi questo dato con ogni maggio applicazione a ristorare i danni, ed a togliere gli abusi seguiti dentro questo spazio: Riflettendo ancora (com'era di dovere) all'ornamento della Città di Roma sua patria, istituì, o veramenre rinuovò quest'officio de'Maestri di strada, li quali appresso gli antichi scrittori latini si dicevano gli Edilj Curuli, e nel Regno di Napoli si dicano li Maestri Portolani.

L'autorità, e la giurisdizione di questo Magistrato si restringe alla Città di Roma solamente, e suo distretto, sicchè non s'ingerisce nelle strade, e ne' ponti del restante di questo Principato; che però si può dire fosse più tosto un'officio, Tribunale privato della Città, che un'officio pubblico di tutto il Principato: Però ne'tempi futuri questo Magistrato è andato alla giornata ricevendo aumento sotto diversi Sommi Pontefici, e particolarmente lo ricevè notabile sotto Gregorio Decimoterzo per la Bolla, che questo Pontefice fece sopra il retratto prelativo, e coattivo, del quale si è discorso nel libro quarto, nel titolo delle Servitù, per lo che fa figura di Tribunale con il suo Notaro, Assessore, e Fiscale: Venendo amministrato da due nobili Romani soliti eleggersi ad arbitrio del Papa, conforme ancora si è accennato di sopra nel capitolo settimo, trattando del Camerlengo.

4

Per la Città di Roma, e per il suo territorio particolare (il quale a differenza del distretto, viene chiamato l'Agro Romano) del giro di diece miglia in circa, più, o meno secondo li siti: La cura delle strade di qualunque sorte, come ancora la materia de'retratti spettano a'questo Tribunale con qualche discreta congiunzione con quello del Camerlengo.

5

Però fuori dell'Agro suddetto non cadono le questioni del ritratto; attesocchè la suddetta Bolla di Gregorio non si stende più oltre: Ed a rispetto delle strade, e de'ponti dentro il distretto delli quaranta miglia, questi Maestri di strada hanno la cura solamente delle strade principali che si dicono *strade Romane*, e de'ponti parimente della stessa natura; sicchè delle strade più particolari tra un luogo e l'altro, e de' ponticelli sopra fossi, o fiumicelli, ne hanno cura le Comunità, o respettivamente li Baroni di ciascun luogo.

Ma, perchè conveniva, che il Papa come Principe temporale provedesse ancora per le strade, e per i ponti di tutto lo Stato Ecclesiastico; Però fu introdotto l'officio del Presidente delle strade, il quale suol'essere uno de'Chierici di Camera, conforme si è accennato di sopra nel capitolo trentesimo, e questo ha la giurisdizione in tutto lo Stato Ecclesiastico: Ed anche dipoi Sisto Quinto, trà le molte Congregazioni, eresse questa delle strade, e de ponti.

6

ti.

ti. Per tanto questa Congregazione si tiene molto di raro; attesocchè il suddetto Presidente delle strade, il quale anche in Roma, e nel distretto ha la giurisdizione nelle suddette cause delle strade, ponti, retratti, e fabriche, tra vicini, nella seconda istanza, ed in grado d'appellazione avendo la giurisdizione per tutto lo Stato come officiale del Principe, pare che supplisca a tutto: Che però, quando si tratta d'accomodare, o di fare di nuovo le strade, o li ponti, ciò si fa dal Presidente, con l'intervento ancora di questi Maestri di strade, come periti nel mestiere: E quando sia negozio grave, si suole tenere la Congregazione suddetta, nella quale, oltre i Cardinali ed altri deputati, intervengono i suddetti Presidente, e Maestri.

Ed ancorchè questo Tribunale veramente sia secolare, nondimeno si può dire che de fatto sia misto; attesocchè per le Constituzioni, e Brevi Appostolici procede anche contro le Chiese, e li Chie-
7 rici, e le altre persone ecclesiastiche, così nel giudicare le cause suddette, come ancora nelle tasse e nelle contribuzioni, conforme insegnano tanti casi seguiti nell'una e nell'altra materia delle strade, e de' retratti, delli quali si discorre nel Teatro, dove il curioso potrà vedere del modo di fare queste tasse; e se il peso spetti alli padroni de' poderi, overo alli coloni, o conduttori, ed in che operi in questa materia l'Immunità Ecclesiastica, con molt' altre questioni simili, che sarebbe improprio il riassumerle in questo luogo. A

A *Nel disc. 38 di questo tit.*

CAt.

CAPITOLO TRENTESIMOSESTO.

Del Tribunale delli Consoli dell'Agricoltura.

SOMMARIO.

1 *Dell' origine, e rinovazione d' questo Tribunale.*
2 *Degli statuti dell' Agricoltura; e de' suoi Officiali.*
3 *Che l' Agricoltura sia compatibile con la nobiltà.*
4 *Del modo di procedere.*
5 *Di un Consiglio più generale, oltre li Consoli.*

C A P. XXXVI.

1 Nche nell' antica Repubblica Romana vi era questo Magistrato dell'Agricoltura, il quale si chiamava de' Celerari: Ma parimente fu dismesso per la stessa causa della destruzione dell' Imperio, dopoi da alcuni secoli a questa Parte fu rinnovato nella Città di Roma, e nel suo distretto: Questo Magistrato è costituito da quattro Consoli, li quali s'eleggono dal Papa, e sono nobili Romani; che, ò per essere padroni de' casali, o veramente per attendere all' Agricoltura, siano in quella pratici, e si sogliono mutare ogni sei mesi; cioè due, acciò restino gli altri due informati delle cause le quali restano indecise per istruirne i nuovi.

2 Parimente questo Tribunale ha il suo Assessore, ed il Notaro all'uso di Tribunale, e la sua giurisdizione abbraccia tutto quello che riguarda l'arte del campo, e molt' altre arti spettanti alla campagna, distintamente accennate nelli suoi statuti approvati da' Pontefici, li quali sono impressi in un piccolo volume, e sono ancora esornati con alcune non disprezzevoli glose di un Giurisconsulto, il quale ebbe la cura di farli stampare, e si è accennato ancora nel Teatro.

3 In questi statuti l'arte dell'Agricoltura viene chiamata nobile; conforme anche per disposizion di ragione è stimata tale; che però conviene ad ogni persona, anche di nobiltà generosa, o magnatizia, e particolarmente quando non si faccia principalmente per mercanzia ne' pòderi altrui, ma per la cultura de' casali, e de' poderi proprj, ancorchè il caso portasse accessoriamente, e per una conseguenza la coltura de' poderi d'altri, e che non vi sia l'esercizio me-

mecanico, e sordido per se stesso, secondo si è accennato di sopra nel libro terzo delle Preeminenze in occasione di trattare della Nobiltà: Ed in questo Principato, nell'età nostra è stato modernamente stabilito con una Bolla di Clemente Decimo.

4 Oltre li suddetti Consoli, li quali sono li giudici ordinarj, li quali nel decidere le cause si possono servire del voto del loro Assessore in quegli articoli che gli paja, e quando l'Assessore fosse sospetto alle Parti, sogliono deputare un Consultore: E con il voto de' medesimi decidono le cause de' danni dati, ed altre spettanti a questo Tribunale, secondo la forma già data dal medesimo statuto, nella prima istanza; e nella seconda istanza deputano due cittadini nobili, che rivedano la causa in devolutivo e sospensivo, o in devolutivo solamente; attesocchè da questo Tribunale non si dà l'appellazione, ma solamente la revisione.

5 Vi sono ancora altre tredici persone parimente perite nell'arte della campagna, le quali costituiscono una forma di consiglio, overo di congregazione per le cose più gravi, come per una immagine di quello si è detto di sopra nel capitolo trentesimo quarto, trattando del Campidoglio, tra il Consiglio generale, ed il Magistrato particolare delle Comunità con il di più, che si accenna nel Teatro: E parimente questo si può dire un Tribunale misto per le facoltà dategli dal Papa come Principe, e come Vescovo di Roma, anche con gli ecclesiastici, nella maniera che è quello delle strade. A

A *Nel disc. 39. di questo tit.*

CAP.

CAPITOLO TRENTESIMOSETTIMO.

Di Diversi Officiali, e Magistrati della Città, e distretto respettivamente: Cioè: Delli Prefetti dell' Annona e della Grascia: Delli Presidenti delle Dogane; delle Ripe; della Ceccha; e dell' Archivio.

SOMMARIO.

1 *Dell' origine di diversi offizj e presidati camerali.*
2 *Dell' Annona.*
3 *Della stessa materia.*
4 *Dell' Archivio.*

CAP. XXXVII.

1 E Molto probabile, che questi officj abbiano avuto la stessa origine che si è detto di sopra dell' Auditore della Camera, e del Tesoriero; Cioè che avendo il totale governo della Città, ed anche in gran parte dello Stato Ecclesiastico, il Cardinale Camerlengo, nè potendo per se stesso attendere a tutto conforme nel progresso del tempo commesse la cognizione delle cause indifferenti all' Auditore della Camera, e delle Camerali al Tesoriero, così appoggiasse alli Chierici di Camera singolarmente queste altre incombenze straordinarie, per la Cecca delle monete, per la Grascia della Città, per le Dogane, per le Ripe.

2 Attesocchè quanto all' Annona ne abbiamo il principio moderno; cioè che essendo questo per disposizione di ragione un' officio della Comunità quasi dapertutto, Gregorio Decimoterzo ne mutasse la sua forma, e l' appogiasse ad un Chierico di Camera: E dopoi Sisto Quinto vi eresse ancora una Congregazione solita costituirsi, parte da Cardinali e Prelati, e parte da persone pratiche dell' arte del campo, e de negozj de' grani, solita però tenersi di raro nelle gravi urgenze, quando vi sia timore di carestia.

3 Di questa materia dell' Annona, ed anche dell'altra delle monete, e della loro Cecca, e delle Dogane si è discorso di sopra nel

nel libro secondo de' Regali, dove ancora si è accennato delle Ripe, se siano del Principe, overo de' particolari: E delle strade, e delle Carceri si è parlato di sopra.

E per quel che tocca all Archivio, questo è governato da un
4 Collegio degli Scrittori Appostolici sotto la giurisdizione, e presidenza di questo Officiale, il quale suole deputare i Commissarj per tutto lo Stato Ecclesiastico, sopra li Notari, così all' effetto di vedere se esercitino l' Officio con autorità legittima, come ancora se lo facciano bene, e se gli stromenti siano ne' suoi debiti tempi posti nell' Archivio di ciascun luogo secondo che ordinano le Costituzioni Appostoliche: E di questo Archivio è Presidente un Chierico di Camera: Con il di più, che si accenna nel Teatro. A

A *Nel disc. 40. di questo titolo.*

CAPITOLO TRENTESIMOTAVO.

Di diverse giurisdizioni, e protezioni Cardinalizie; e degli Arcipreti delle tre Basiliche Patriarcali; e delle Chiese, e Titoli Cardinalizj: Ed ancora di diverse giudicature, e protezioni di Religioni, e de' Luoghi Pii.

SOMMARIO.

1 *Dell' Arciprete delle tre Basiliche.*
2 *Del Clero delle stesse.*
3 *Del Vicario di ciascuna.*
4 *Delle Chiese de' Titoli Cardinalizj.*
5 *Delli Procuratori delle due Cappelle di Sisto, e Paulo V.*
6 *Di diversi luoghi Pii, con li loro Protettori e Giudici.*
7 *Delli Protettori delle Religioni.*

CAP. XXXVIII.

1 Tralasciando di discorrere delle cose antiche, e delle diverse mutazioni di stato delle tre Basiliche Patriarcali di Roma; cioè S. Gio: Laterano, di S.Pietro, e S. Maria Maggiore, delle quali si è con altra occasione discorso di sopra nel libro terzo, nella materia delle Preeminenze, ed altrove: Nè occorrendo quivi trattare dell'altra Basilica di S. Paolo per essere un monastero Regolare della Congregazione Cassinense.

Per quel che spetta alle suddette tre Basiliche secondo lo stato presente, queste sono servite da un numeroso, e molto qualificato Clero secolare, il qual'è diviso in più ordini, o classi; cioè di Canonici, di Beneficiati, di Cappellani, e di Chierici, oltre li Musici, e gli altri serventi, e ministri inferiori: E ciascheduna di 2 queste Chiese ha come per Prelato, o Prima Dignità, e Capo un Cardinale, con il titolo d'Arciprete, con la giurisdizione ordinaria, e quasi Episcopale, privativa ad ogni altro nella Chiesa, e nelle persone suddette, ed in altre dipendenti, secondo la diversa qualità de' privilegi, o veramente secondo le diverse osservanze di ciascuna Basilica: Tenendo ogni Arciprete il suo Vicario generale; il quale per ordinario suol essere un Vescovo Titolare di quelli che risiedano in Roma, senza il peso della residenza, acciò nelle feste principali in luogo del Cardinal Arciprete possa fare le funzioni pontificali.

Come

Come ancora la stessa figura di Prelati con la giurisdizione ordinaria nelle Chiese, e nelle persone respettivamente, con i loro Vicarj, che per lo più sogliono essere Prelati, fanno i Cardinali nelle Chiese de' loro Titoli, conforme si è discorso nel libro terzo nella materia Giurisdizionale: E da tempo moderno fanno la medesima figura li Cardinali Protettori delle due Cappelle di Paulo, e di Sisto Quinto nella Chiesa di S. Maria Maggiore, con li cappellani, Chierici, e serventi, o dipendenti; per quello che, in occasione de casi seguiti, si discorre nella materia Giurisdizionale, dove si potrà vedere, per non ripetere le stesse cose più volte.

5

Ed in oltre vi è ancora in Roma un gran numero di Chiese, e di Collegi, e di monasteri, e di altri luoghi pii, li quali hanno i Cardinali Protettori, con la piena giurisdizione in tutte le cause, civili, e criminali, così spirituali, come profane, per lo che deputano i giudici, anche nelle altre istanze in grado dell'appellazione, o del riccorso Come (per esempio) è il Collegio Germanico, il quale ha quattro Protettori; E con un Protettore solo sono; il Collegio de' Neofiti; La Compagnia della Santissima Annunziata: Il Monte della Pietà: L'Ospedale della Santissima Trinità de' convalescenti: L'altro Ospedale ivi annesso di S. Sisto de' Vecchi mendicanti: L'Ospedale di Santo Spirito, e molti altri Monasterj, e luoghi Pii in numero molto considerabile.

6

7

Vi Sono ancora li Cardinali Protettori delle Religioni, delli quali si è discorso nel libro 14. trattando de' Regolari, e questi nell' occorrenze de' ricorsi delli Religiosi dalli gravami de' loro superiori alle volte sogliono fare una figura di Tribunali, senza però che in ciò si dia una regola certa e generale, dipendendo in gran parte da' diversi stili, e genj de' medesimi Cardinali d'ingerirvisi più o meno: Ed anche una figura di Tribunali simili fanno tanti Generali delle Religioni, li quali per lo più risiedono nella Curia. A

A Nel disc. 41. e 42. di questo tit.

CAP.

CAPITOLO TRENTESIMONONO.

Delli Giudici, e Superiori militari con i Soldati.

SOMMARIO.

1 *Delli Generali delle Armi, e delle Galere, e del Castellano, e de' loro Auditori.*
2 *Del Commissario delle arme di terra, e del sopraintendente delle Galere e del Capitano delle guardie del Papa.*
3 *Quali si dicano li veri soldati, e se la giurisdizione delli Magistrati militari sia privativa overo cumulativa remissivamente.*

CAP. XXXIX.

1 PEr le milizie ordinarie, e Straordinarie, così di terra, come di mare per difesa della Città di Roma, e dello Stato Ecclesiastico, secondo l' uso di tutti li Principati del Mondo, vi sono in Roma tre Magistrati, ed officiali maggiori, quando al Papa non piaccia d' unirli in una persona; cioè il Capitano Generale delle Armi di S. Chiesa: Il Generale delle Galere, al quale alle volte si suole annettere la soprintendenza di tutte le Fortezze, e Torri delle marine: Ed il Castellano del Castello S-Angiolo, con i soldati del suo presidio, ed anche con i Bombardieri, ed altri ministri, come ancora con gli Artefici, e Vivandieri, ed altri, secondo il tenore delle Bolle, e de' privilegi, e secondo la pratica, alla quale in ciò va molto deferito: E ciascuno di questi Magistrati suol tenere il suo Auditore perito nelle leggi, come un Assessore o Consultore, oltre molti Luogotenenti, ed Officiali subordinati, così soldati, come togati, nelle Città, luoghi, e fortezze dello Stato, e nelle Galere respettivamente.

Questi Auditori non sono deputati dal Papa in officio, ma si eleggono dal Capitanio Generale, overo dal Castellano respettivamente, sicchè facciano più tosto l' accennata figura di Assessori, overo di Consultori, che di Giudici, e Magistrati: Eccetto l' Auditore Generale dell' esercito, quando vi sia la guerra attuale.

Vi è ancora il Commissario Generale dell' Armi, il quale per ordinario è un Chierico di Camera', l' autorità, e la giurisdizione

ne del quale ha luogo nelle soldatesche di terra: Attesocchè il governo, e la sopraintendenza delle Galere, così nelli soldati, come nelli marinari, e negli artefici, e vivandieri ed altri dependenti spetta al Tesoriere generale: E vi è un' altra specie di Magistrato militare, cioè del Capitano della guardia del Papa con i soldati della medesima guardia, secondo le pratiche, sopra le quali non facilmente si può dare una regola certa.

3 Tra i Giuristi, ne' termini generali della ragion comune, si scorge non poca disputa, con la solità varietà delle opinioni; se la giurisdizione di questi, e somiglianti magistrati, ed officiali militari sia privativa, o veramente cumulativa con i Giudici e Magistrati ordinarj de' luoghi: Ed ancora quali siano quelli, li quali si dicano veri soldati, e quali più tosto abusivamente, sicchè più tosto siano del popolo eletto: Ma di ciò si tratta nella materia della Giurisdizione: Nè vi si può dare una regola certa, e generale, stantechè la decisione dipende dalle leggi, e dagli stili particolari di ciascun Principato, e dalla natura, o qualità delle cause, e de' tempi, e dall'altre circostanze, che però manifesto si stima l'errore di coloro li quali in questa materia sogliono camminare con le leggi antiche de' Romani, che diciamo civili, o veramente con quelle autorità, le quali feriscono altri paesi, e Principati. A

A *Nel disc. 47. di questo tit. e nelli discorsi 33. e 78. nel lib. 3. della Giurisdizione e nel suo Supplemento.*

CAPITOLO QUARANTESIMO.

Degli altri Giudici, e Collegi, li quali siano in Roma.

S O M M A R I O.

1 *Di diversi Giudici ed Assessori delle Arti.*
2 *A che fine si sia fatta questa Relazione.*
3 *Degl' Ambasciadori.*
4 *Delli Generali delle Religioni.*
5 *Di diversi Collegi e particolarmente de' Protonotarj, e di quelli di Parco.*

C A P. LX.

1 I è ancora un numero considerabile di giudici particolari sotto nome di Consoli, o di assessori di diverse Arti: Come (per esempio) della Lana, e della Seta, de'Speziali, e di molte altre, che sarebbe soverchia digressione il diffondervisi in ciascuna per minuto: Maggiormente che sono giudicature di poca considerazione, e ristrette alla gente popolare della Città; che però non è cosa proporzionata all'Opera presente, la quale principalmente è dirizata alla Relazione della Curia Romana, cioè Papale per istruzione de'forastieri, acciò sappiano le diverse qualità de'Tribunali, e de'negozj, li quali in ciascheduno si trattano, per dargli la strada, e buona direzione, sicchè l'essersi discorso del Cam-2 pidoglio, e dell'Agricoltura, e de'maestri delle strade, e simili Tribunali particolari della Città di Roma, e del suo distretto, si è fatto più tosto per una sovrabbondanza; mentre in effetto non appratengono alla Curia Romana, ma alla Città di Roma particolare, che è cosa molto diversa.

Gran maestà riceve ancora la Curia dalla Residenza di tanti Ambasciatori delle Corone, e di altri Principi, o Repubbliche: Ed 3 anche di alcune Città suddite, come sono particolarmente Bologna, e Ferrara; Però ciò non ferisce l'accennato fine di questa Relazione per la cognizione delle cause, e per la direzione de'negozj: E quando anche per lo stesso fine vi fosse qualche cosa degna di essere osservata; nondimeno non è materia da mettersi in bocca de' volgari, accennandosene qualche cosa nel Teatro: In quello però che riguarda solamente le materie legali forensi, senza entrare nelle regole della politica, e della convenienza, delle quali non è mia parte, nè professione il trattare.

Pariman-

Parimente dà maestà alla Curia la Residenza di tanti Generali delle Religioni, ciascuno de' quali ha tanti Consiglieri, Officiali e Ministri per decidere le cause, e le differenze, che occorrono tra Religiosi per tutto il mondo, sicchè si può dire, che formino tanti Tribunali, ma di ciò si è discorso a bastanza nel libro antecedente sotto il titolo de' Regolari, e qualche cosa anche di sopra nel capitolo duodecimo, trattando della Sagra Congregazione de' Regolari.

4

Vi sono in oltre molti Collegi qualificati, li quali hanno alcune preeminenze, ed ancora qualche giurisdizione, almeno volontaria, se non contenziosa: Come (per esempio) è il Collegio de' Protonotarj Apostolici partecipanti, il quale anticamente era di sette, ed oggi è di dodici Prelati: Ed è una Prelatura molto stimata, godendo diverse preeminenze, per la sua antichità; sicchè quelli, li quali per nascita qualificata si vogliono mettere in Prelatura, sogliono per lo più tenere questa strada, intervenendo questi Protonotarj in molte Congregazioni, conforme in esse si è accennato.

5

Vi sono ancora altri Collegi: Uno cioè anche Prelatizio delli Presidenti di Parco della Cancellaria, del quale si è discorso di sopra nel capitolo sesto: Il Collegio de' Secretarj Appostolici: L'altro Collegio de' Scrittori Appostolici, ed altri simili: E tutti questi sono officj venali. B

B *Nel disc. 41. di quest. tit*

CAPITOLO QUARANTESIMOPRIMO.

Delli Curiali; cioè degli Avvocati Procuratori, e sollecitatori, spedizionieri, Agenti; e degli altri Curiali Togati.

SOMMARIO.

1 *Quali siano giuridicamente i Curiali; e quali per uso comune di parlare.*
2 *Quali Avvocati, e Procuratori non siano veri Curiali.*
3 *Delle altre persone, oltre i Causidici, le quali vengono sotto il nome de' Curiali.*
4 *Di una specie mista di Curiali, e di Cortigiani.*
5 *Di que' Togati, li quali attendono alle giudicature.*
6 *Delli Togati, quali siano.*
7 *Della parola* Toga; *della sua origine; e diverse specie e quale sia la presente.*
8 *Antica veste de' Chierici, ed ecclesiastici; e quale sia la presente.*
9 *Abito de' Cardinali, o de' Prelati.*
10 *Mutazione di forma di Toga moderna.*
11 *Si taccia la meraviglia de' forastieri sopra l' uso dalla Toga in Roma.*
12 *Nella Curia è lecito alli Chierici anche in sacris di fare il causidico: e dell' origine.*
13 *Stile singolare della Curia negli Avvocati, e Procuratori diverso dagli altri.*
14 *Procuratori di Roma rassomigliati agli Avvocati di fuora ed è officio nobile.*
15 *Quale sia propriamente l' officio degl' Avvocati nella Curia.*
16 *Del poco numero degli Avvocati, e maggiore de' Procuratori.*
17 *Distinzione di due classi di Avvocati, Concistoriali, e non Concistoriali.*
18 *Delle Concistoriali e delle loro prerogative, ed utili.*
19 *Degli Avvocati Concistoriali; e del paralello di queste due classi.*
20 *Delli Procuratori; e delle loro specie.*
21 *Delli Sollicitatori.*
22 *Delle cariche annesse alli suddetti ordini di causidici; cioè degli Avvocati de' Poveri, e del Fisco, del fiscale di Roma, del Commissario della Camera, e Sottodatario, ed altre.*

23 *Della*

23 *Della mercede de' suddetti causidici.*
24 *Della ragione delli otto testoni.*
25 *Che la frequenza, e la moltiplicazione compensino la somma.*
26 *Degli effetti della tassa certa.*
27 *Del modo dello scrivere; e dell' informare; e delle altre parti.*
28 *Degli Spedizionieri.*
29 *Degli Agenti.*
30 *Delli Lettori overo Cattredatici.*
31 *Che la teorica non basti senza la pratica.*

C A P. XLI.

1 El principio di questa Relazione, si è già accennato, che giuridicamente per gli effetti li quali risultano dalla Curialità, sotto il genere, o vocabolo di Curiali, vengono tutti quelli li quali seguono la Curia Romana, o veramente che per suo servizio, ed occasione dimorino in Roma, o in altra Città, nella quale occorra che risiede il Papa: Che però, eccettuatene li cittadini d' origine, overo di domicilio di Roma, o di altra Città della Residenza Papale, o pure quegli artefici, ed operarj forastieri, li quali non abbiano impiego alcuno nella Corte, e che quando anche questa non vi fosse, perchè il Papa risedesse altrove, tuttavia vi dimorassero, tutti gli altri si dicono Curiali.

2 Anzi i medesimi cittadini, i quali avessero degl' impieghi curiali, si diranno anche tali: Che però questo genere abbraccia i Cardinali, i Prelati, gli Avvocati, i Procuratori, i Sollecitatori, i Spedizionieri, gli Agenti, i Cortegiani, i Notari, i Cursori, e gl' altri Ministri, anche della famiglia bassa de' Tribunali, e delle Corti; Attesocchè a tal'effetto basta che stiano in Roma; o in altra Città della Resideuza Papale per l' occasione suddetta.

Bensì che (per un cert' uso comune di parlare) molte delle suddette persone s' esplicano con i proprj nomi, o vocaboli, sicche quello di Curiali propriamente conviene alli Causidici li quali come difensori trattano le cause contenziose nel foro giudiziario: E questi sono di tre generi, cioè di Avvocati, di Procuratori, e di Sollecitatori, ed alcuni altri, de' quali di sotto si parla più impropriamente.

Anzi in istretti termini di ragione non tutti gli Avvocati, Procuratori, e Sollecitatori, li quali siano in Roma, si devono dire Curiali, ma solamente quelli, li quali attendano alle cause delli Tribunali propriamente Pontificj: Come sono: Le Sacre Congre-

gazioni Cardinalizie: La Dataria, e la Cancellaria Appostolica: L'una e l'alta Segnatura; di Grazia, e di Giustizia: La Ruota: La Camera: L'Auditore della Camera: Il Camerlengo: Ed il Tesoriero. Che però quei Causidici, li quali in niun modo praticassero negli accennati Tribunali, ma che solamente praticassero in quelli, li quali siano particolari della Città di Roma, e del suo distretto, o di altra Città della Residenza come sopra, prescindendo dalla Curia, e quando anche questa fosse in un altro paese; Come sono in Roma: Il Vicario: Il Senatore col suo foro Capitolino: Il Governatore di Roma: I Maestri delle strade: I Consoli dell'Agricoltura: E gl'altri Giudici particolari delle Basiliche, o de'luoghi Pii, overo d'alcune Arti: Questi non si devono dire veramente Curiali: Però questa teorica difficilmente si può ridurre alla pratica, non dandosi forse il caso de' professori, li quali si contengano così strettamente dentro i limiti de'suddetti Tribunali particolari della Città, che niente s'ingeriscano negli altri Tribunali Papali: Maggiormente che (conforme di sopra si è accennato discorrendo di ciascuno Tribunale, o Magistrato) sogliono anche questi trattare, e conoscere le cause de'cittadini, e de'distrituali, per lo che ha quasi dell'impossibile il ridurre alla pratica la suddetta distinzione.

3 Sotto il medesimo genere di Curiali, per l'accennnato uso di parlare alquanto più largo, e più improprio, vengono ancora quelli; li quali attendono parimente alli negozj, della Curia, ma in forma più tosto graziosa, che contenziosa, o veramente in forma più estragiudiziale, che giudiziale: Come i Procuratori, overo i Sollecitatori delli negozj e spedizioni della Dataria e Cancellaria Appostolica, e della Segretaria de'Brevi, e delle Sacre Congregazioni, e questi volgarmente si dicono Spedizionieri: Ed anche sono i Procuratori, overo messi, ed i nunzj de'Principi, de'Baroni, de'Vescovi, de'Legati, de'Governatori, e degli altri assenti, ed anche delle Comunità, e de'Capitoli, e simili; E questi volgarmente si dicono gli *Agenti*. Che però a questi cinque generi di persone, per l'accennato uso di parlare, si restringe il genere de'Curiali; attesocchè quelli li quali seguono la Corte aulica, si dicono Cortigiani, e non Curiali.

4 Vi è però una specie mista di coloro, li quali attendono all'uno ed altro mistiere; cioè che servendo qualche Cardinale, o Prelato, o Barone in carica di Auditore, come Cortigiani formali, perchè siano scritti al rollo, ed abbiano la parte, attendono ancora alli negozj in qualità di Avvocato, o Procuratore, o Spedizioniere, o Agente: Purchè però (conforme si è detto) siano scritti a rollo, ed abbiano la parte: Attesocchè se essendo la loro professione principale d'Avvocato, o di Procuratore, o di Spedizioniero, o di Agen-

Agente servissero qualche Cardinale, o Prelato, o Barone da Auditore, senza essere scritti a rollo, e senza aver la parte; in tal caso non si diranno Cortigiani, o famigliari, ancorchè per ricognizione delle fatiche ricevessero qualche premio col termine di regalo.

5 Vi è ancora un'altra specie di que' professori, li quali fanno il mestiere del Giudice in quelle giudicature, le quali non convengano a Prelati, ma si esercitino da semplici togati già accennati di sopra, trattando di ciascuno Tribunale: Come (per esempio) sono: I due Collaterali: Il Giudice de' Malefícj: Ed il Capitano dell'appellazione del Campidoglio: Li due Luogotenenti criminali del Governatore di Roma, e del Vicario, e dell'Auditore della Camera: Gli Assessori delli Maestri di strada, e de' Consoli dell' Agricoltura, e simili: E tutti questi sono togati, così chiamati a differenza delli Prelati, e delli cittadini, o Cortigiani di professione di cappa corta.

6 Bensì che non a questi solamente si ristringe il genere delli togati: Attesocchè in Roma l'uso della toga si ha da tutti i professori delle lettere; cioè anche da' Medici ed altri letterati, e da quei Cortigiani, l'officio de' quali sia letterario; come sono gli Auditori, ed i secretarj, oltre il genere de' Preti e Chierici; attesocchè la toga generalmente conviene ad ogni professore di lettere, come contradistinto dal professore delle armi, conforme insegna la celebre accademica questione di precedenza tra le arme, e le lettere, che queste ultime si esplicano col vocabolo della *Toga*.

Non è per ciò fuori del proposito l'accennare qualche cosa intorno a questa Toga: E lasciando la questione, se fosse usata da' Greci, e da altre Nazioni, appresso le quali furono le antiche Monarchie avanti che fosse la Romana: Certa cosa è, che fosse in uso appresso gli antichi Romani, e significa una sopravveste, la quale si usava da certe persone più qualificate, per dinotare la loro dignità, o l'officio, o la nobiltà, o la professione, o altra qualificata circostanza: che però molte erano le sue specie: Pretesta, Candida: Virile: Pura: Pinta: Puerile, e simili: E ne' tempi nostri tuttavia quest'uso continua, almeno in qualche parte, nella Repubblica di Venezia, la quale in molte cose ritiene una grande immagine dell' antica Repubblica Romana: E parimente in Roma resta qualche reliquia nel Senatore, e nelli Conservatori del Popolo Romano, per quello che se n'è accennato di sopra nel capitolo trigesimo quarto.

Ma lasciando agli eruditi antiquarj queste ispezioni: Per quel che appartiene al nostro proposito: O fosse per una continuazione dell' usanza dell' antica Roma: Overo sia per più moderne introduzioni di tante Nazioni, le quali in diversi tempi

vi hanno dominato: Certa cosa è, che in questa Curia Romana, ed in alcun'altre Città, e pubbliche Università dell'Italia verso i monti, per quel che ne insegnano le pitture, le sculture, e le stampe antiche, ed anche alcune croniche, e tradizioni, quella Toga la quale distingue i professori delle lettere, ed alcuni Magistrati civili dalli soldati, e da'Magistrati militari, era una certa sopra veste lunga fino a piedi, forata nelle braccia senza maniche, e ristretta al collo, sicchè coprisse tutta la vita, appunto com'è quel mantellone, che di presente usano in Roma gli Avvocati Concistoriali, ed i Camerieri: I Cappellani: I Bussollanti, ed altri familiari del Papa, i quali non siano Prelati.

Non da tutti però si usava di uno stesso colore: Attesocchè i professori delle lettere senza qualche carica pubblica, o magistrato l'usavano del color nero, ed i Magistrati, e gli altri Officiali l'usavano di colore pavonazzo, o rosso, secondo la maggiore, o minore qualità delle cariche, e de'magistrati: Conforme anche di presente, nelle persone nobili, o civili, o professori, e respettivamente ne'Magistrati l'insegna la pratica nell'accennata Città di Venezia.

8 Riuscendo dunque appresso il popolo questa Toga, secondo le sue diverse forme, di molto decoro, e di riverenza verso quelli, li quali ne avessero l'uso; Quindi seguì, che ne cominciassero molto lodevolmente ad'avere anche l'uso i Chierici, l'abito de' quali, per quel che si è accennato nel libro antecedente nel capitolo terzo nelle Annotazioni al Concilio di Trento, era a meza gamba: Attesocchè i Canoni antichi loro proibiscono la veste breve, acciò si distinguessero dalli soldati, e dagl'altri secolari, ed anche questa veste molto lunga, la quale importasse una specie di Toga, come cosa di lusso, e di pompa mondana: Permettendosegli solamente quella veste, o sopraveste lunga, ma umile, la quale in forma di Mantello, overo di Cuculla usavano, ed usano tuttavia le antiche Monastiche Religioni: Basiliana, e Benedettina, ed altre simili, e da quali una opinione vuole che l'abito de'Chierici, e Prelati qualificati derivasse.

9 In progresso del tempo, anche lodevolmente, e con molta ragione, per accrescere, e per conservare ne'popoli una maggior riverenza verso i Prelati, e le persone ecclesiastiche costituite in qualche dignità maggiore, fu parimente introdotto ne'Chierici la stessa diversità de'colori, come sopra: Ed in oltre per indurre qualche distinzione tra gli Prelati, egli altri Chierici, ed ancora acciò si distinguessero dagli altri togati secolari, o Chierici inferiori, fu ragionevolmente introdotto l'uso d'una Toga, overo sopraveste più breve fino alle ginocchia, con una veste lunga di sotto fino a piedi; che però a differenza della suddetta Toga, o Sopraveste lunga,

la

la quale volgarmente si chiama il Mantellone, questa si dicea, conforme tuttavia di presente si dice, la *Mantelletta*; sicchè i Cardinali l'usassero di color rosso, ed i Prelati dell'Ordine Vescovale l' usassero di color pavonazzo, e gli altri Prelati della Curia di color nero, se pure questa Mantelletta non abbia l' origine dall'accennato uso de' Monaci, nel che si lascia il luogo alla verità: Essendo però di certo erronea l'opinione di coloro, i quali la derivano da quel Pallio, del quale parlano i Canoni.

E successivamente questo colore pavonazzo fu ancora comunicato a quei Prelati, ed altri Chierici, ed anche secolari togati, li quali fossero famiIiari del Papa: Con quella differenza tra li Prelati, e gli altri; che li primi usassero la Mantelletta, e gli altri usassero lo stesso Mantellone lungo fino a piedi dello stesso color pavonazzo, conforme anche di presente la pratica l'insegna.

Che però tutti gli altri Prelati Referendarj della Segnatura usano tuttavia la veste, e la Mantelletta nera, quando non siano votanti, nè abbiano altre cariche, le quali portino la suddetta familiarità: Anzi fino all'età nostra l'usavano gli Auditori della Ruota; attesocchè da tempo moderno, in occasione della più volte accennata riforma della Cappella Pontificia fatta per Alessandro Settimo, hanno assunto l'abito pavonazzo, conforme si è accennato di sopra nel capitolo ventinove.

Essendo doppoi cresciuto il lusso, ed il più decoroso trattamento de'Prelati, prima con l'andare a cavallo assistiti da conveniente equipaggio, e doppoi con l'andare in carro: E correndo appresso il volgo qualche somiglianza, almeno dalle ginocchia in su, tra la suddetta Toga lunga chiamata Mantellone, e l'altra Toga prelatizia più breve, chiamata Mantelletta, sicchè l' andare per la Città a piede, e senza il conveniente equipaggio fosse stimata una cosa disconveniente, e cagionasse qualche occasione di disprezzo: Quindi seguì, che i professori di qualche minor riga, cioè i Procuratori: Sollicitatori, e Medici, ed altri letterati: Come ancora quei Chierici, li quali non fossero costituiti nel grado della Prelatura; dismettessero il suddetto Mantellone, e che in sua vece usassero quel Mantello lungo fino a piedi non aperto nelle braccia, che di presente da per tutto si usa da'Chierici Secolari, e Regolari: Ritenendone, overo continuandone tuttavia l'uso gli Avvocati, ed i pubblici Cattedratici, o Professori della pubblica Università chiamata la Sapienza, come professori più qualificati: Anzi in alcune Città l' hanno ritenuto, e lo ritengono i Canonici della Cattedrale, ed altri come Chierici più qualificati, li quali siano constituiti in qualche dignità, conforme anche l'insegnano gli atti della Chiesa di Milano sotto S. Carlo Borromeo.

10

Ma

Ma per la stessa ragione della disconvenienza nell' andare con questa Toga per la Città a piedi, e senza il conveniente equipaggio, l'uso pian piano insensibilmente ha introdotto nel nostro decimosettimo secolo corrente, che anche gli Avvocati non Concistoriali, ed i Lettori di Sapienza lo abbiano dismesso: E ciò per la ragione che gli Avvocati giovani, e principianti, ed anche a quei provetti, alli quali per l'avarizia che con essi abbia usato la natura, overo la fortuna, non si permetta, secondo il moderno lusso, il tenere la carozza, e l'equipaggio conveniente, ciò riusciva di troppa gran soggezione: Che però anche gli Avvocati non Concistoriali di presente usano la stessa forma di Toga, che usano tutti gli altri professori; cioè veste, e mantello non forato.

E quindi segue che il suddetto antico Mantellone sia rimasto singolare negl'Avvocati Concistoriali, de' quali di sotto si parla: Ed a favore de' quali si suppone, che senza contradittore, e senza alcuna necessità sia nato un decreto della S. Congregazione de' Riti per quest'uso, il quale anche di presente si ha per coloro, li quali non essendo nello stato della Prelatura, siano assunti all'Auditorato della Ruota: Attesocchè, seguita che ne sia l'elezione, in quello spazio di molti mesi che corre, finchè siano ammessi a sedere nel Tribunale, per quel che se nè accenna di sopra nel suddetto capitolo ventinove, facendo la figura, anzi la professione dell' Avvocato, assumono questa specie d'abito.

11

Quando in Roma giungono i forastieri delle altre Città dell'Italia, e fuori, nelle quali la suddetta specie di Toga di veste, e di Mantello lunghi fino a' piedi, si usa solamente da' Chierici, anche qualificati, e riformati; sicchè gli Avvocati, e Procuratori, e Medici, ed altri professori adoprino l'abito corto all' usanza de' secolari, overo una certa Toga più breve, e di forma diversa, venuta, non si sa se dalla Spagna, o dalla Francia, se ne sogliono meravigliare: E particolarmente perchè con frequenza il caso porta, che vi siano degli Avvocati, e Procuratori, o Spedizionieri, o Medici, e degli altri professori, li quali siano secolari, ed ammogliati, parendogli, che questa fosse un'usanza particolare, è poco lodevole.

Nasce però questa meraviglia dall'ignoranza, per non sapersi l' origine, e la ragione delle cose: Attesocchè non è cosa nuova, nè particolare, ma è una continuazione dell'antica, e comune usanza di tutti i Professori del Mondo soggetto all'Imperio Romano, essendo questa l'antica, e la vera Toga dottorale, overo letteraria, sicchè gl'altri Professori piuttosto hanno dismesso l'uso antico, conforme in occasione di casi seguiti si discorre più distintamente nel Teatro. A

12

A *Nel detto disc. 93. nel titolo della Giurisdizione.*

Dalla somiglianza però dell'abito, tra i Chierici, ed i Curiali, sicchè

ficchè non ne nafca fcandalo alcuno; ed anche dalla ragione, che quefta fia una Curia ecclefiaftica; e nata la confuetudine, che nella Curia Romana fia lecito alli Chierici, anche in *facris* di efercitare il meftiere dell'Avvocato, e del Procuratore, o Sollecitatore, o Spedizioniero, o Agente, ancorchè ciò fia efpreffamente proibito da Canoni, folendofene aftenere i Canonici delle tre Bafiliche Patriarcali.

Effendofi dunque accennato (non fenza fuori del propófito) qualche cofa circa l'ufo della Toga, e quali fiano que' Togati, li quali per l'ufo del parlare vengano fotto il nome di Curiali: E venendo alle loro diverfe fpecie: Per quel che appartiene alli Curiali Caufidici; cioè Avvocati, Procuratori, e Sollicitatori (parlando di coloro, li quali puramente efercitino la propria profeffione col dovuto decoro, e puntualità) pare che lo ftile della Curia Romana fia fingolare, e diverfo dagli altri.

13 Attefocchè, forfe in tutte le altre Città, e Parti del noftro Mondo civile comunicabile, il quale viva con l'ufo delle leggi civili, e canoniche, e che offervi la loro tela giudiziaria, nella cognizione delle caufe, con l'intervento di quefti operarj: La principale direzione, e cura delle caufe nel principio, mezzo, e fine del proceffo fpetta agli Avvocati, alli quali però conviene il titolo di padroni delle caufe; mentre da effi fi formano le prime petizioni, le quali (fecondo la diverfità de' paefi, e de' Tribunali) hanno tanti diverfi vocaboli accennati nel capitolo duodecimo della Pratica Civile: Cioè di Libello, o di Comparfa, o di Supplica, o di Commiffione, o di Monitorio, e fimili: Ed effi formano parimente gli articoli per le prove, e fanno tutte le altre iftanze, o rifpofte, o repliche, e tutti gli altri atti fino alla totale compilazione del proceffo: E quando quefta fia feguita, gli Avvocati ancora ftudiano i proceffi, e portano le ragioni de' Clienti, così in fatto come in *jure*, ficchè i Procuratori fi poffono dire nudi miniftri, overo Ajutanti, piuttofto mecanici degli Avvocati nel far' efeguire le citazioni, e nell'indurre i teftimonj, o ritrovare le fcritture, e nel fare altre diligenze: Ed anche alle volte nello ftudiare il proceffo per facilitare lo ftudio del medefimo proceffo agli Avvocati, con indicargli i fogli delle fcritture, e degli atti più importanti, con altre diligenze fimili.

14 Che (all'incontro) nella Curia, tutte le fuddette, ed altre parti delli Procuratori fi fanno dalli Sollecitatori, e tutte quelle parti, le quali come fopra fi facciano dagli Avvocati, fi fanno da' Procuratori, alli quali però per lo ftile della medefima Curia, e non agli Avvocati conviene il titolo di padroni delle caufe, per lo che gli Scrittoti comunemente fermano, che lo fteffo voglia dire Procuratore nella Curia, che Avvocato nelle altre parti.

E quin-

E quindi parimente nasce, che nella Curia l'officio del Procuratore sia nobile, e che convenga ad ogni persona, anche di qualificata, e generosa nobiltà, senza che in modo alcuno vi cada quel dubbio, il quale sopra quest'officio cade negl'altri paesi, per quel che se ne legge scritto appresso diversi Auttori.

Che però questa persona dell' Avvocato, nella Curia resta singolare; cioè che sia di un puro Giurisconsulto rispondente de *jure* per la comprovazione di que' motivi, li quali si promovano dal Procuratore, secondo i presupposti fattigli dal medesimo: Sicchè gli Avvocati non vedono i processi, nè si ingeriscono in quelle cose le quali riguardino il fatto: E per conseguenza restano totalmente esenti da ogni pericolo di bugia, overo di calunnia: Onde quest' officio si potrebbe forse esercitare da ogni Religioso di stretta, e di riformata Religione, per quelche più distintamente se n'è accennato nelli capitoli ottavo, e nono della Pratica Civile.

15

E da ciò nasce l' opposto di quel che sia nell' altre Corti, e Città; cioè che altrove maggiore sia il numero degli Avvocati, che de' Procuratori; all'incontro nella Curia di gran lunga è maggiore il numero de' Procuratori, e molto poco quello degl'Avvocati; attesocchè in ogni cento cause difficilmente gli Avvocati ne sono adoperati in diece, trattandosi la maggior parte dalli Procuratori, li quali per lo più sono Professori, e dotti, anche abili alla professione dell'Avvocato, quando vogliano esercitarla.

16

In tutti i tre ordini suddetti si scorgono alcune distinzioni, o diversità di classi, e di prerogative respettivamente: Attesocchè l' ordine degli Avvocati si distingue in due classi, e sfere, cioè di Concistoriali, e di non Concistoriali.

17

Li Concistoriali formano un Collegio con il numero prefisso, il quale anticamente era di sette, e di presente è di dodici: Con quella differenza però, che solamente i sette più anziani participano degli emolumenti, li quali risultano dalle infrascritte fonzioni, essendo eguali nell'altre prerogative.

18

Si provedono i luoghi di questo Collegio dal Papa per Breve, ed in titolo come per una specie di carica: E tra questi dodici ve ne sono per privilegi Appostolici tre luoghi fissi; cioè per i Cittadini di Milano, di Bologna, e di Ferrara: E prima che siano ammessi a sedere nel Colleggio, precede l'esame, così nell' idoneità, con le medesime dispute pubbliche, e secrete per appunto che si usano dagli Auditori della Ruota, accennate di sopra nel capitolo ventesimonono, come ancora sopra i legittimi, e nobili natali.

Intervengono questi Avvocati, così nella Cappella, come nelle Processioni, e nelle Cavalcate, e nell'altre fonzioni Pontificie: Ed in queste fonzioni, e nelle suddette dispute, ed in altre fonzioni

cennate di sopra nel suddetto capitolo ventesimo nono, e simili usano un certo abito più solenne di colore pavonazzo fino a' piedi, con un cappuccio con l'estremità di pelliccia, nella maniera che in alcune pitture si vede, che generalmente si usasse anticamente dalli Giurisconsulti.

Godono ancora per privilegio concessogli da Sisto Quinto, nelle altre funzioni (eccetto che in quella dell'ordine, il quale si tiene nell'informare i Giudici) la precedenza sopra gli altri Avvocati, e Procuratori: Ma la principale prerogativa consiste, che ad essi singolarmente spetta l'orare nel Concistoro, per quelle funzioni, o cause concistoriali, le quali si sono accennate di sopra nel capitolo quarto, e particolarmente per la concessione del Pallio agli Arcivescovi, ed ad alcuni Vescovi ivi accennati.

In oltre questo Collegio per concessioni Apostoliche ha la facoltà di conferire il grado del Dottorato, nell'una, e nell'altra legge, Civile, e Canonica, in nome della pubblica Università Romana, della quale ha il Rettorato, ed anche qualche amministrazione; che però da questa facoltà di dottorare, e dagli accennati atti concistoriali, e particolarmente da quello della concessione del Pallio, nascono i maggiori emolumenti, i quali nelli sette più anziani partecipanti importano da scudi seicento moneta l'anno per ciascuno: E per conseguenza, così per quest'utile, come ancora per l'accennate prerogative onorifiche, questo posto nel genere degli Avvocati è molto stimabile, e vantaggioso mentre non impedisce l'esercizio della professione, col quale, negl'altri utili, e vantaggi, quelli li quali abbiano l'idoneità, si possono rendere agl'altri uguali.

Questi emolumenti del Dottorato, e del Pallio in una gran parte nascono dal Regno di Napoli, donde viene la maggior parte de' Dottorandi, e dove sono vent'uno Arcivescovati: E pure niuni, overo molto rari sono i Soggetti del medesimo Regno, i quali vi occupino il luogo occupato da persone di quei paesi, da' quali, o niuno, o molto poco si fatto utile si cava: E ciò più chiaramente comprova quel che si è accennato di sopra nel capitolo ventesimo nono: Ed il di più circa le Coadiutorie de' figlivoli, o de' nipoti, e le altre prerogative si è accennato nel Teatro. B

B *Nel disc. 43. di questo tit.*

19 Gli altri Avvocati, i quali non siano Concistoriali, non formano Collegio, nè vi è numero prefisso, ed in essi non si desiderano alcuni requisiti, eccetto quello dell'abilità, la quale cagiona l'utile, e la stima: Che però vi si può addattare il paralello de' Canonici d'una Chiesa Collegiata, o Cattedrale recettizia non numerata, la quale abbia i Canonici di due specie: Una cioè di quelli, li quali in un numero prefisso siano provisti in titolo dal Papa, o

dall'

dall'Ordinario, ed abbiano le Prebende, e le Insegne Canonicali: E l'altra de' Canonici non numerati, senza Prebenda, e senza Insegne, e senza titolo, sicchè abbiano la sola Participazione della fatica, e del servizio, con lo stesso titolo, e sotto la stessa gerarchia de Canonici.

La stessa distinzione, con la sua dovuta proporzione, cade nell' Ordine de' Procuratori, li quali parimente sono di due specie: Una di quelli li quali formano un Collegio col numero prefinito di ventiquattro, e si dicono Procuratori del Sacro Palazzo Appostolico.

20

Godono parimente questi Procuratori di Collegio la precedenza ed alcune altre prerogative, sopra gli altri Procuratori: E ciò pare sia comune ad'alcune altre Città dell' Italia, cioè che li Dottori di Collegio precedano gli altri Dottori non Collegiali: Bensì che non si provedono dal Papa per Breve, ma si ammettono dal medesimo Collegio nei luoghi vacanti, per li quali ne siano stimati degni e che abbiano i requisiti, così dell' idoneità, e dell' integrità, come ancora de' natali, non solamente legittimi, ma ancora di qualche onesta civiltà, la quale si accosti alla nobiltà.

Anche tra gli altri Collegiali corre una distinzione tra i rotali, ed i non rotali, cioè quelli li quali abbiano, o non abbiano l'approvazione, la quale, precedendo l'esame, si concede dal Decano della Ruota, all' effetto di poter scrivere in questo Tribunale.

La stessa distinzione pare che si scorga nell' ordine de' Sollecitatori, almeno de fatto; cioè che, una specie sia di coloro, li quali poco applicando agli studj, o veramente non avendovi l'abilità, si diano totalmente a questo mestiere, come meri mecanici, per vivere con quello: E l'altra di coloro, li quali, essendo abili agli studj, ed a quelli applicando con intenzione di attendere alla procura, overo all' avvocazione, ed anche alla Prelatura, con titolo di giovani appresso li Procuratori vecchi e pratici, facciano queste parti di Sollecitatori, più teoriche però, overo intellettuali, che mecaniche: Cioè che facendo quegli atti li quali bisognano per la Sollecitazione, e servizio delle cause, principalmente attendono allo studio de' processi, ed anche a quello degli articoli legali; che però riescono di gran sollievo alli Procuratori, e di molto beneficio dalle cause: Ed in questa seconda sfera conviene ad ogni Giovine di qualificata, e generosa nobiltà di essercitarsi, anche quando volesse applicarsi alla Prelatura, overo all' avvocazione, riuscendo di grandissimo beneficio in tutti gli Stati questa pratica de' Tribunali, conforme solea dire il Dottissimo Pontefice Clemente Ottavo.

21

Nelli suddetti ordini di Avvocati, e Procuratori vi sono alcune cari-

cariche pubbliche: Cioè in quello degli Avvocati, le due cariche d'Avvocato de' poveri, e di Avvocato Fiscale, tutte due molto onorifiche, e di qualche utile notabile in somma di scudi mille, e cinquecento in circa per ciascuno, con diverse prerogative accennate nel Teatro.

In quello de' Procuratori civili, e respettivamente criminali, le cariche del Commissario della Camera: Del Fiscale generale di Roma: E del Sottodatario: Bensì che alle volte a quest' ultima si sogliano assumere anche degli Avvocati, o de' Spedizionieri: E parimente alle altre due si sogliano alle volte assumere degli Avvocati, secondo le diverse sfere di civili, e criminali, le quali nella Curia pajono quasi totalmente distinte, per quel che si è accennato nella Pratica Criminale: Ed anche delle prerogative di queste cariche il curioso potrà vedere nel Teatro; atteso che sarebbe soverchia digressione il diffondervisi.

22

Quanto alla mercede di questi tre ordini di Curiali: Nelli Sollicitatori non vi è tassa certa, ma secondo la qualità delle cause, overo delle case respettivamente se gli suole assegnare una mestrua, o annua provisione.

23

Nelli Procuratori lo stile è vario; attesocchè alcune Religioni, o luoghi Pij, o Monasterj, ed alcune case Romane usano di dargli parimente l'annua, o mestrua provisione stabilita, ed altre usano d'andar pagando le fonzioni nella maniera che si fa con gli Avvocati, conforme per lo più occorre nelle cause correnti, e particolarmente nelle forastiere.

Negli Avvocati però, sebbene ne' tempi andati, e particolarmente dentro la Città di Roma da' Monasterj, e luoghi, Pii, ed anche da alcune case de' Signori si usasse più frequentemente l'accennata provisione: Nondimeno ne' tempi correnti è andata quasi in disuso: Anzi dagli Avvocati classici, li quali professino di mantenere il posto con il convenente decoro, se ne sfuggono quelle poche occasioni, le quali vi siano; mentre pare che ciò sia una specie di salario servile; che però comunemente si usa di riconoscere le fatiche degli Avvocati, ed anche de' Procuratori classici come sopra, con onorario corrente tassato dalla consuetudine in una certa somma di otto testoni: che vuol dire lo stesso che ventiquattro giulj per ogni funzione, la quale si faccia, o sia in voce, overo in iscritto, o pure nelle Congregazioni.

Questa consuetudine suol dare occasione a forastieri di qualche meraviglia, parendo sia piccola, ed incongrua recognizione: Però quando si rifletta alla sua introduzione, ed agli effetti, che produce, si dovrà confessare, che sia cosa più tosto degna di lode: Attesocchè per quello spetta all' introduzione; si deve supporre

24

che

che in Roma ne'secoli decorsi, era molto in uso una specie di scudi d'oro larghi chiamati del *sole*, li quali si diceano ducati, per rispetto che fosse una moneta usata nell'antico ducato Romano, e 15 s'incominciorno a dire ancora Ducati di Camera, perchè la Camera, e la Cancellaria Appostolica non usavano ricevere altra moneta, conforme più volte si accenna nel Teatro in diverse materie, e particolarmente in quella delle Pensioni.

E perchè ne' tempi antichi vi era minor quantità d' oro, e di denaro, che sia nel secolo corrente, dal che nascea, che il prezzo de' vittuali, e dell'altre robbe fosse molto inferiore: Quindi seguiva, che uno di questi Ducati fosse di stima ed, utile maggiore di quel che di presente sia una dobla di Spagna, e per conseguenza il dare ad un'Avvocato per ciascuna funzione due di questi ducati, per la condizione de' tempi era una ricognizione molto pingue ed onorifica: Però essendosi sotto Leone Decimo cominciato a fabbricare gli scudi d'oro più stretti nella forma che li abbiamo di presente, il valore de' quali era minore in un giulio, e più, da ciò nacque, che difficilmente si ritrovassero questi antichi ducati larghi d'oro, il valore de' quali per una lunga serie d' anni fu di dodici giulj, mentre quello de' stretti fu di undici: E da ciò seguì, che per comodità si desse il loro valore in moneta bianca; sicchè due ducati importassero giulj ventiquattro, ch'è lo stesso che otto testoni, e questa fu l'introduzione della somma.

Quanto poi all'altro punto, che sia poca ricognizione, si devono considerare due circostanze. Una de' tempi antichi, ne' quali, 25 come sopra, questa somma era considerabile: E l'altra, che queste funzioni, così in iscritto, tra le prime informazioni, risposte, repliche, ed altre informazioni, quando le cause si ripropongono, come anche in voce, nelle Congregazioni, si moltiplicano notabilmente; che però a far bene il conto nel fine della causa sarà forse maggiore questa mercede, che quella, la quale si usi altrove in una volta; attesocchè, quando manca la suddetta ragione della moltiplicazione delle altre fonzioni nelle cause correnti, ma che si tratti di discorsi, o di consulti per la verità, overo per cause, le quali siano pendenti in altre Città, l'onorario suol essere maggiore a proporzione della causa, e della fatica.

Produce però questa usanza di riconoscere le fatiche in ciascuna fonzione con una tassa certa (la quale è anche solita ne' negozj 26 più gravi accrescersi alli diece testoni) due buoni effetti: Uno, che in tal maniera non si dà il caso delle male soddisfazioni tra i Causidici, ed i Clienti, mentre si sa quel che si deve dare, o respettivamente ricevere: E l'altro che si pratica il modo, veramente nobile, e proporzionato all'onorario delle opere scientifiche, ed intel-

let-

lettuali, cioè di ricevere quel che spontaneamente si dia, senza che (particolarmente negli Avvocati) si dia mai quel caso, il quale conviene più tosto a persone mecaniche, di dimandarsi giudizialmente, anzi nè anche estragiudizialmente le mercedi, nè di pretendersi, come dovuta qualch' altra ricognizione per la vittoria della causa: Cosa veramente degna di molta lode.

Del modo che si deve tenere nello scrivere, e nell' informare in voce dagli Avvocati, e respettivamente dalli Procuratori, perchè 27 ciascuno si contenga dentro i limiti della sua professione: Come ancora dell' integrità, e della perizia nelle altre lettere, e di molte altre cose, si è a bastanza discorso nelli capitoli ottavo, e nono della Pratica Civile, dove si potrà vedere, per non ripeterlo.

Quanto a quell' altr' ordine di Curiali, li quali si chiamano Spedizionieri, sono questi i professori delle cose pratiche nella materia 28 de' Beneficj, e delle Pensioni, e dell' altre Spedizioni della Dataria, e della Cancellaria Appostolica, e della Secretaria de' Brevi: Consistendo l' officio loro nel formare le suppliche, e le minute delle Lettere Appostoliche: E da quest' ordine si sogliono assumere alcuni Officiali della Dataria, e Cancellaria, e particolarmente i revisori delle commissioni, e quello il quale si dice il *Perobitum*, delli quali si è discorso di sopra nel capitolo quinto, trattando del Datario: E la mercede di questi operarj ha parimente una tassa onesta introdotta dalla consuetudine, simile a quella dei Causidici cioè ordinariamente di due ducati di Camera per ogni spedizione: Quando però la difficoltà, o la gravità del negozio con la maggior pratica, non ne persuada l' aumento, con la dovuta proporzione all' incontro; overo che la facilità non ne persuada la diminuzione in un ducato solo.

L' altr' ordine di sopra accennato degli Agenti riceve parimente la 29 distinzione in due classi, o sfere: Una maggiore, degli Agenti de' Rè, e de' Principi grandi, come specie di primi ministri, o di vicarj degli Ambasciadori, quando siano presenti, overo che essendo assenti, supplischino in molte cose le loro parti, e questi non cadono sotto queste regole Curiali.

L' altra specie è degli Agenti de' Vescovi, e de' Governatori, o Baroni, e de' Capitoli, e Comunità, ed altri assenti, sopra le cause, e negozj correnti, sicchè ne abbiano una certa cura, ed assistenza appresso li suddetti Causidici, o Spedizionieri: Ed ancora per tenere la corrispondenza delle lettere con i principali assenti: O pure per lo più, di trattare in forma estragiudiziale i negozj delle Sacre Congregazioni Cardinalizie, o veramente col Cardinale sopraintendente generale, o col Segretario di Stato, e con altri simili Officiali, come negozianti più che come Causidici, senza

dalla legge a i professori, convenissero a questi, e non a coloro, li quali si esercitassero nel mestiero pratico del Giudice, o dell' Avvocato, o del Procuratore: E pure di presente, particolarmente nella Curia, la pratica insegna l'opposto; cioè che la stima, e l' essere impiegato in quel che concerne l'amministrazione della giustizia, ed il governo civile della Repubblica sia tutto in potere de' suddetti praticanti, e che non si abbiano in considerazione alcuna questi Cattedratici.

Nasce quest'effetto, overo questa mutazione così diversa da due ragioni: Una che anticamente non era così dilatato lo studio di questa facoltà in quelle Città, e luoghi, ne i quali non vi fossero le pubbliche Università, sicchè solamente vi fossero alcuni Causidici meramente pratici, e mecanici per gli atti ordinatorj, e per la compilazione de' processi: Che però per la decisione degli articoli legali conveniva di ricorrere alle pubbliche Università, ed alli loro professori, Cattedratici.

E l'altra più efficace, che per la sperienza fattane dal Mondo, in tutte le facoltà, ma particolarmente in questa legale, la sola scienza scolastica della teorica per eminente, e grande che sia, poco, o nulla vale per la direzione dei negozj, e per la decisione delle cause, e per il governo civile de' popoli, e della Repubblica la lunga pratica, e la sperienza de' negozj nelle Città, e ne' Tribunali grandi; attesocchè con questa pratica si raffina il giudizio, e si acquista la prudenza, che sono le parti più principali, e necessarie ne i Giurisconsulti; mentre, conforme con qualche frequenza più volte si accenna, la legge non si dice *Iuris scientia*, ma *Iuris prudentia*, sicchè la forza non consiste nel sapere le regole, overo le proposizioni, e dottrine generali, ma nell'applicarle bene ai casi particolari, secondo le loro diverse circostanze.

31

Ed a ciò si addatta bene il paralello del Medico; cioè che poco importerà, esser egli un'eccellente teorico, sicchè abbia Ipocrate, Celso, e Galeno, e tutti gli altri Autori più gravi, come si suol dire, *per la punta delle deta*, se con la lunga pratica, e sperienza negli ospedali grandi, ed in altre simili occasioni, non si sarà approfittato nel conoscere bene gli effetti del polso, e degli altri segni, e sintomi, e nel sapere distinguere le complessioni, la età, le stagioni, il clima, e le altre circostanze: Che però, conforme anche si è accennato nel Proemio, le leggi nelle Cattedre, e nelle Scuole si mangiano, e s'inghiottiscono solamente, ma la buona digestione si fa ne' Tribunali grandi: Sicchè frequentemente ha insegnato la pratica, che persone di sommo studio, e di grandissima dottrina, le quali, con le loro opere date alla luce abbiano acquistato un gran concetto, essendo doppoi adoprate, e poste alla pratica.

con l' esercizio delle cariche, abbiano totalmente degradato dall' acquistato concetto.

Che però (parlando regolarmente, senza escluderne qualche rara limitazione) i puri Scolastici, e li Cattedratici, per eminenti, e dotti che siano in sommo grado, senza la pratica de' negozj nelle Città, e ne' Tribunali grandi, nulla, o molto poco valeranno, almeno finchè acquistino la pratica nella carica de' Giudici, o de' Consiglieri, e di Avvocati.

Gioverà però molto la buona notizia della teorica, la quale a tutti è necessaria, non che lodevole, per acquistare più presto, e con maggior facilità la pratica, la quale sola, e da se stessa parimente, nulla, o molto poco vale, richiedendovisi l' unione dell' una, e dell' altra perizia: Che però di questi Cattedratici pare doversi fare tre classi: Una di coloro, i quali all' usanza degli antichi siano ancora abili per il foro, con i consulti, e con la direzione de' negozj, ed a questi anderebbe dovuto forse il primo luogo tra Professori, quando se ne ritrovassero: L' altra di coloro li quali essendosi tutti dati alla Cattedra, ed alla sola teorica, facciano l' officio loro altamente, e nella maniera che si deve fare non solamente nelle ingegnose, ed elaborate repetizioni da essi composte, ma ancora nell' esercizio delle Accademie, de circoli, e delle dispute pubbliche de' scolari, le quali si fanno con il sostenere le conclusioni: E questi ancorchè minori de' Professori eccellenti del foro, tuttavia saranno degni di molta stima, e profittevoli alla Repubblica letteraria: E la terza di coloro, li quali non habbiano altro del Cattedratico, overo del Lettore, che il recitare alcune poche lezioni cavate da' scritti de' proprj maestri, o d' altri, senza i suddetti esercizj, e senza abilità alcuna per consulti, e per la direzione de' negozj, e difesa delle cause: E questi, non solamente non meritano dirsi Curiali, nè Professori degni di stima, ma più tosto meritano il disprezzo totale, sicchè tra Curiali, e Professori niuna figura facciano, e di niuna stima siano degni.

CA-

CAP. QARANTESIMOSECONDO.

Della ſteſſa materia de' Curiali cauſidici; e particolarmente degli Avvocati; ſe ſia migliore, o peggiore la loro condizione nella Curia Romana, che nelle altre Corti, e Città grandi.

SOMMARIO.

1 *Del fine di trattare di queſto problema.*
2 *Delli preſuppoſti, con i quali di ciò ſi tratti.*
3 *Delle ragioni le quali provino, che ſia migliore la condizione de' profeſſori Romani.*
4 *Delle ragioni all' incontro, che ſia peggiore.*
5 *Della diſtinzione, con la quale ſi decide la queſtione.*
6 *Della ragione, per la quale ſenza comparazione la condizione de Curiali ſia migliore.*
7 *Delle ragioni per le quali i Curiali di raro facciano paſſaggio alle cariche.*
8 *Della Prelatura, la quale le occupa.*
9 *Dell' altra ſpecie miſta.*
10 *Della ragione del numero de' Prelati.*
11 *Delli profeſſori legali nella Curia, oltre i Cauſidici.*
12 *Che la ſola facoltà legale non baſti nella Curia; e della ragione.*
13 *Della ragione della ſtima minore de' Giuriſti nella Curia.*
14 *Per qual cauſa ſia migliore la condizione de' Curiali piccoli, e mezzani, che de' gradi.*
15 *Dell' elezione alle cariche, ed alli Magiſtrati remiſſivamente.*
16 *Comodità delle Librarie pubbliche per ſtudiare in Roma.*

C A P. XLII.

1 Er lo stesso fine di ben' istruire i forastieri dello stato de' Curiali, e come, per una continuazione del capitolo antecedente, ma non già per fare alcun comparato pregiudiziale a veruno; si stima opportuno di discorrere dell' accennato problema; attesocchè in tal modo si verrà in cognizione migliore dello stato di questi professori, e delli comodi, e degl' incomodi, che patiscano, per lo che si toglieranno molti equivoci, con i quali si cammina, e si avranno alcune notizie opportune.

2 Col presupposto dunque, che si parli delle Corti, e delle Città grandi, e degli Avvocati parimente grandi, e di prima riga, sicchè nell' altre cose vi sia la parità, onde la disparità nasca dalle usanze, più, o meno vantaggiose d' una Curia, che dell' altra: Molti argomenti persuadono, che migliore sia la condizione degli Avvocati della Curia, che di quelli di fuori.

3 Primieramente, per la qualità del Principe, dalla quale dipende la prerogativa maggiore della Curia, e de suoi Magistrati, ed Operari; mentre li Giudici, ed i Magistrati, e gli Avvocati sono cose connesse: Attesocchè, sebbene nella sola ragione del Principato temporale vi sono delle Corti, e de Principi di potenze, e di dominio molto maggiore: Nondimeno, secondo le regole della nostra Cattolica Religione, non si dà Principato, ne Curia eguale a questa Romana: E ciò per la ragione dell' altra maggiore podestà Pontificia: Per lo che la Città di Roma (per una sua fatale prerogativa) di presente ancora ritiene il suo antico attributo di Capo, e di Metropoli del Mondo, sicchè la sua Curia sia superiore, e maestra di tutte le altre nelle materie civili, e pacifiche; mentre dalle sue ceneri è nata una fenice, la quale nello spirituale è molto maggiore, e di maggior Imperio sacro di quel che fosse l' antico profano.

Secondariamente in conseguenza della suddetta prima ragione, per la maggior grandezza, e qualità delli Giudici, e de' Magistrati; Attesocchè in ogni principato, per quelche spetta all' esercizio della giudicatura, e della cognizione delle cause, con la continua pratica degli Avvocati, e de' Causidici, poco, o niente s' intricano li Principi, e li Magnati, li quali facciano in quel Principato la prima figura; mentre questi si applicano alle materie politiche, e militari, sicchè le giudicature, e li magistrati sono in potere di quei letterati, che diciamo togati, e li quali ciò facciano per mistiere, e per professione, e questi per lo più sono del popolo

lo mezano, o minuto, e molto di raro della primaria nobiltà, quando la depressa fortuna non ve li necessiti, ma non già da quelli dell' ordine Magnatizio, e molto meno de' figli, o fratelli de' Principi assoluti: Che (all' incontro) nella Corte Romana, le cariche prelatizie, le quali portano seco la giudicatura, si assumono, e si desiderano da personaggi di prima riga, e dell'ordine anche Magnatizio, come mezzo alla Porpora: Ed in oltre gli stessi Porporati di sangue regio, overo figli, o fratelli di Principi assoluti si adoprano volontieri con fattica ed applicazione a questa parte del giudicare, e del trattare con gli Avvocati, e con gli altri Causidici per la cognizione delle cause.

Terzo per la maggior nobiltà, e generalità delle cause, e delle materie, che nella Corte Romana si trattano, più che in ogn'altra Corte, per la cagione del doppio Principato: Uno, cioè l'accennato spirituale Pontificio maggiore di tutti: E l'altro profano del dominio, o Stato temporale della Chiesa nell' Italia, e nella Francia, sicchè si trattano le cause feudali, ed altre grandi profane spettanti al Principato temporale, nella maniera che si trattano nelle altre Corti, e di più si trattano le cause maggiori ecclesiastiche, o spirituali di tutto il Mondo Cristiano: E ciò produce ne' suoi professori maggior prerogativa, ed anche suppone maggior'universalità delle materie, conforme si accenna nelli capitoli, ottavo, e nono della Pratica Civile.

Quarto, la professione dell'Avvocato nella Corte di Roma (conforme si è più volte accennato) è senza dubbio più nobile di quello, che sia nelle altre Corti, o Città, come più lontana da quella parte mecanica, la quale consiste nel vedere i processi, e le altre scritture, e nell'ordinare quel che riguarda la compilazione de' medesimi processi: Attesocchè sono puri Giurisconsulti, e rispondenti *de jure* sopra quello che se gli presuppone dalli Procuratori, li quali nella Curia fanno quelle parti, che altrove fanno gli Avvocati, conforme si è accennato nel capitolo antecedente: E ciò importa ancora una nobiltà grande della coscienza, e dell'anima, ch' è la maggiore, per la lontananza totale dalle bugie, e dalle calunnie.

Quinto, per lo stile circa la mercede; attesocchè questa nella Corte non si chiede, nè si pattuisce, ma solamente con titolo d'onorario si riceve quel che dentro i limiti dell'usanza, o di vantaggio se gli dia spontaneamente; per lo che si mantiene più lontano il mestiere servile, conforme nel capitolo antecedente si è accennato.

E ciò chiaramente si comprova dall'antico stile della Sede Appostolica nel concedere alli Chierici, particolarmente in *sacris*, la licenza di esercitare la professione dell'Avvocato, overo del Procura-

tore nel foro laicale, ed anche quella della Medicina; attesocchè tra le altre condizioni, è quella, che non si possa chiedere, nè pattuire mercede alcuna, ma che solamente si possa ricevere quello che spontaneamente si desse, dal che chiaramente si comprova, che questo stile abbia più del nobile, e del decoroso.

Sesto per la maggiore stima che in universale ne faccia il nostro Mondo civile comunicabile, il quale vive con l'uso delle leggi comuni, Civili, e Canoniche; Attesocchè non solamente da tutte le Parti dell'Italia, e particolarmente dalle superiori da Roma verso i monti, in tutte le cause gravi si ricorre all'oracolo di questi professori con molta frequenza, ma ancora dall'altre Provincie, e Parti Oltramontane; il che non segue, overo almeno non con tanta frequenza in quelli delle altre Città, e Corti.

Settimo per qualche figura quasi prelatizia che fanno nella Curia gli Avvocati, con l'avere il luogo nella Cappella, e nelle altre fonzioni Pontificie, conforme si è accennato nel capitolo antecedente: E sebbene ciò sia ristretto ad alcuni solamente, cioè agli Avvocati Concistoriali, nondimeno questo non toglie la prerogativa dell'ordine.

E finalmente, per le maggiori fortune, ed esaltazioni, le quali, sebbene in questo genere sono più rare di quel che nell' altre Corti sia il passaggio degli Avvocati, alle pubbliche cariche, ed alli Magistrati, conforme di sotto si discorre: Nondimeno la loro grandezza, come troppo eccedente lo stato d'un uomo privato, compensa, e di gran lunga supera la scarsezza.

4 All' incontro, di fatto, e per l'opinione popolare, overo per l' apparenza appresso il volgo, la condizione degli Avvocati, e de' Causidici della Corte di Roma pare, che sia molto inferiore a quella delli medesimi professori nelle altre Corti, e Città Grandi, col presupposto delle quali si parla.

Parimente per lo più facile passaggio alli Magistrati, ed alle cariche pubbliche primarie, per il governo del Principato; sicchè nell'altre Corti, e Città la maggior parte degli Avvocati insigni e qualificati fa questo passaggio; all' incontro nella Corte di Roma ciò occorre molto più di raro.

Secondariamente, perchè nelle altre Corti, e Città pare, che si verifichi negli Avvocati quel che Cicerone, e gl' altri Scrittori asseriscono degli Oratori, e de' Giurisconsulti di Roma antica; cioè che fossero gli oracoli della Città, sopra di che basta di leggere Plutarco nella vita di Cicerone: Attosocchè, non solamente nelle proprie case ricevono da' litiganti, anche Magnati di prima riga, una specie d' ossequie, e di corteggio, dando ivi gli oracoli, ma ancora quelli a molto caro prezzo vendono: Usandosi ancora in alcune

alcune Corti e particolarmente di là da' monti delle rigorose taglie, prima di dare i consulti, sicchè frequentemente occorre che a' litiganti, anche molto qualificati, convenga in molte cose patire e sentire una specie di tirannia finchè dura la lite: E maggiore quando quella sia finita in bene con la vittoria, per le mercedi, e recognizioni esorbitanti che per ciò si esigono, oltre, que' onorifici trattamenti, li quali si pretendono, e si esigono forse in eccesso.

Che (all' incontro) nella Curia, circa la mercede, non solamente è in quella poca quantità, accennata nel capitolo antecedente, ma ancora frequentemente di niuna: Anzi studiosamente alle volte si abborrisce, e l' offerta si ricusa, desiderandosi come si suol dire di servire, e di ringraziare: E quel che più importa, si ricevono de' trattamenti molto inferiori, e forse disconvenienti alla professione con qualche indiscretezza.

Terzo consecutivamente, che nell'altre Corti, o Città, secondo le diverse usanze, più, o meno, le persone nobili anche di famiglie primarie, facilmente, e con maggior frequenza si applicano alla professione dell'Avvocato, di quel che si faccia in Roma.

Quarto, che altrove, stante la stima grande di questi professori, quando giungano a posto primario, e sopra tutto per il facile, e continuo passaggio alle cariche ed alli magistrati anche supremi, ne segue un gran vantaggio, anche ne' giovani, e principianti, quando comincino a dare qualche saggio della loro riuscita, in diverse cose', e particolarmente nel fare de' Matrimonj vantaggiosi, con doti molto pingui; sicchè questa suol'essere una strada molto buona per gli avanzamenti maggiori; all'incontro nella Curia l'uso degli Avvocati ammogliati è molto raro, perchè non facilmente le donne inclinano ad avere i mariti togati.

E finalmente, tralasciando degli altri contrapesi, e pregiudizj, che nella Curia patiscono questi professori, che non patiscono altrove: Maravigliosa, e quasi degna di compassione, per regola ordinaria, la quale patisce molto rare limitazioni, è la lunghezza, e la durezza del noviziato, che conviene fare agli Avvocati, prima che giungano a qualche posto considerabile, col patire ancora una gran dipendenza d' Procuratori, li quali, conforme si è detto nel capitolo antecedente, sono i principali direttori, e li governatori delle cause, e per lo più da essi dipende l'elezione degli Avvocati nelle cause; il che non segue nell'altre Corti, e Città.

Considerando dunque li sopradetti argomenti, per l'una, e per
5 l'altra parte pare che la questione vada decisa con la distinzione: Cioè che, intellettualmente, e come si dice in astratto, i primi argomenti provino la maggior nobiltà, e la miglior condizione di

questa

questa professione in questa Curia, ma che (all'incontro) de fatto, e nel concreto siano molto maggiori, e più efficaci i secondi per la miglior condizione de' professori nell' altre Curie, sicchè nell'effetto, o veramente nella sostanza vi sia molto maggior vantaggio.

Tuttavia, ciò non ostante, si deve conchiudere, che impareggiabilmente sia migliore la condizione de' professori della Curia: E ciò per la troppo potente ragione dell'abilità con questo mezzo, 6 non solamente a passare alla gran Dignità Cardinalizia, la quale costituisce la persona di popolare, ed ordinaria condizione in grado, ed in figura di Principe, onde niun Magistrato che in altre Parti si ottenga, gli sia pareggiabile anche di gran lunga: Ma quel che maggiormente importa, e che veramente ha dell'impareggiabile, e non ammette concorso d'argomenti, nè discorso alcuno, consiste nell'abilità di giugnere per mezzo di que' gradi, a' quali questa professione dia l'introduzione, ad un Principato così grande, qual è il Papato: Conforme, tralasciando i secoli andati, anche nel nostro corrente, in più persone ha portato il caso: E sebbene questo caso del Pontificato è molto raro, nondimeno sono assai frequenti quelli della Dignità Cardinalizia: Che però la potenza così, non solamente raguaglia, e ricompensa, ma di gran lunga supera la frequenza delle cariche, e de' Magistrati degl' altri luoghi, sicchè non vi cade proporzione alcuna.

Oltre che, l' accennata scarsezza del passaggio degli Avvocati alle cariche cammina in quelle della medesima Curia, ma non già 7 nelle altre molto considerabili di fuora, e particolarmente nelle Dignità Vescovali, ed Arcivescovali di Chiese anche qualificate, ed insigni, quando tali professori di riga vogliano applicarvi; attesocchè sebbene la pratica è rara, nondimeno per lo più ciò nasce dalla loro volontà, e dal non applicarvi.

Hanno i suddetti contrapesi e svantaggi delli professori della Curia le sue congrue ragioni, non adattabili alle altre Curie e Città, per la sua particolar condizione, o natura; che però manifesta resta la sciocchezza, overo l' ignoranza di coloro, i quali vogliano camminare con simili comparati, essendo troppo grande la diversità delle ragioni, e de' stili.

Attesocchè per quel ch'appartiene al molto raro passaggio alle cariche, ed alli magistrati, si deve considerare che nella Curia, quasi niuni, o molto pochi sono i magistrati addattabili a simili professori; mentre non vi è per essi luogo nelli quattro Tribunali Collegiali maggiori; cioè della Ruota, della Camera, e delle due Segnature, di Grazia, e di Giustizia: Attesocchè il primo della Ruota, per quel che si è accennato di sopra nel capito-

lo

lo vigesimonono, è distribuito in Nazioni, ed in gran parte si provede a nomina d'altri, conforme ivi si può vedere: In quello della Camera, i posti sono venali ad un'altissimo prezzo accennato di sopra nel capitolo trentesimo, e per conseguenza totalmente sproporzionati a' Curiali di privata fortuna: E molto più sono le altre due cariche maggiori Camerali dell'Auditore della Camera, e del Tesoriero.

Sproporzionati ancora, e totalmente incongrui sono i luoghi degli altri due Tribunali, dell'una, e dell'altra Segnatura, sì perchè quelli s'ottengono con l'ordine dell'anzianità della Prelatura, conforme s'è accennato di sopra nelli capitoli ventisette, e ventiotto: Come ancora perchè sono di niun' emolumento, sicchè bisogna mantenersi col conveniente decoro del proprio, con dispendio molto considerabile.

E la stessa ragione cammina nelle Secretarie delle Congregazioni Cardinalizie, ed in diverse altre cariche onorifiche, mentre sono notabilmente dispendiose del proprio; e per conseguenza parimente sproporzionate a' professori di privata fortuna: Che però molto poche sono quelle cariche, le quali ad essi convengano, e che sia loro espediente il dismettere la professione, per esercitarle.

E nondimeno, anche in queste gli osta una circostanza molto considerabile, la quale non si addatta alle altre Corti e Città: Cioè che altrove sono due solamente gli ordini, overo le gerarchie; cioè di Giudici, o Magistrati, e di Professori Causidici in figura d' Avvocati; sicchè quando nel prim'ordine vacano i luoghi, bisogna per riempirli assumere i Soggetti del secondo: Che (all'incontro) nella Curia, tra li Magistrati, ed i professori Causidici in figura d' Avvocati, e di Procuratori vi è di mezzo un' altr' ordine, o gerarchia maggiore, cioè de' Prelati, li quali più arricchiti dalla fortuna della nobiltà, e delle ricchezze respettivamente, si mantengono nella Curia con maggior decoro, e con grave dispendio del proprio, col quale ancora servono la Sede Appostolica, e la medesima Curia, così nella Segnatura, e nell' altre cariche curiali, come nelli Governi, e nelli Presidati, Vicelegazioni, e Nunziature: E per conseguenza, quando si debbano provedere le dignità, e le cariche qualificate in premio del merito, si suol' avere qualche maggior riguardo a questi Prelati, così per la loro più cospicua qualità naturale, di nobiltà magnatizia, o equestre, come ancora per il lungo servizio gratuito fatto con un molto considerabile dispendio del proprio; all' incontro i Curiali, sebbene abbiano servito per lungo tempo la Curia, tuttavia ne hanno

hanno nel medesimo tempo cavato la mercede, con vantaggio piuttosto che con discapito del proprio patrimonio.

Ed oltre i Prelati, vi è ancora la mistura di alcuni altri Togati della specie mista, accennati nel capitolo antecedente; cioè di coloro, li quali sono parte Cortigiani, e parte Curiali, e che abbiano il merito di un lungo servizio, col di cui mezzo in un Principato elettivo, per l' esaltazione del proprio Padrone, o per altre contingenze occupano ancora di que' posti, li quali sarebbono convenienti a' Curiali qualificati, benemeriti, e forse di questi suol'essere la condizione migliore, e l'occasione più prossima.

9

Dalla ragione dell' ordine suddetto di mezzo de' Prelati, nasce ancora l' accennato inconveniente, che le persone le quali siano in qualche maniera favorite dalla natura, e dalla fortuna nella nascita, e nelle ricchezze, o comodità sufficienti, s' attaccano più volontieri alla strada della Prelatura, come più facile ed opportuna per i Magistrati e per le dignità grandi, che all'altra della Curialità: Maggiormente per esser questa di gran lunga piu laboriosa, e di un durissimo noviziato di sopra accennato; e quindi nasce che la Prelatura sia cresciuta, e tuttavia cresca nell' immenso, e che sempre vada mancando la curialità qualificata.

10

In oltre, nell' altre Corti, e Città lo studio, e la professione delle leggi, Civile e Canonica si restringono alli soli professori Causidici, li quali ancorchè siano molto dotti, ed eccellenti in questa professione legale, tuttavia per lo più sono puri Leggisti, e per conseguenza solamente opportuni per que' magistrati, l'officio de' quali principalmente consista nel conoscere, o nel giudicare le cause civili e criminali, col di più che concerna il solo governo civile; attesocchè il politico, ed il militare sono in potere di persone d' ordini, e di gerarchie diverse, cioè di soldati, e capitani veterani, e di altri non togati, li quali siano principalmente professori della Politica.

11

All' incontro nella Curia il minor numero de' professori legali è quello de' Curiali Causidici; Attesocchè tutti gli altri Togati, così nelle Prelature, e Dignità maggiori, come ancora nelle altre specie accennate nel capitolo antecedente, per la maggior parte sono anche professori legali: Però non restringono lo studio a questa sola facoltà, ma cercano d' unirvi le altre lettere, e scienze, e particolarmente quelle della Politica, e delle Storie sacre, e profane: E ciò per la ragione,

ne, che anche il governo politico suole andare unito col civile, ed è in potere de' Togati: Che però sogliono per li magistrati, e per le cariche, e le dignità primarie riuscire più atti questi, li quali abbiano sì fatta mistura; attesocchè con questa si fa far meglio quel maneggio della spada, che si è accennato nel Proemio.

Da queste medesime ragioni nascono per conseguenza gli altri effetti pregiudiziali di sopra accennati della stima minore, e de' 13 molti svantaggi, cioè per il concetto di qualche maggior lontananza dalle cariche e dalle dignità primarie, le quali portano seco il governo della Repubblica, ed il comando: Attesochè nell'altre Corti, o Città, questa potenza più prossima e più frequente cagiona una stima molto maggiore, riflettendo più allo stato futuro, che al presente.

Come ancora una gran cagione, e forse la maggiore, delli suddetti pregiudizj, e della tolleranza de' poco decenti trattamenti e del disinteresse, con ambire di servire, e di ringraziare senza mercede, nasce dalla qualità del Principato elettivo, in una forma di Repubblica Aristocratica, sicchè l' elezione non sia ristretta alli soli Principi e Signori Grandi, come occorre in alcuni Principati, cioè nell' Imperio e nel Regno di Polonia, e simili: O pure con la restrizione alle persone di Nobiltà Primaria, e di qualità Magnatizia, overo del genere di Principi, come occorre nelle Chiese Elettorali, ed in altre primarie della Germania, ma ne sono capaci tutti di qualunque genere, e qualità che siano: Che però frequentemente la pratica insegna il salto immediato dal servizio al dominio, ed al trono sovrano: E per conseguenza la potenza, la quale abbia ognuno di salire al sommo Principato, ed il vedersi che gli ossequj ed i servizj, e le umiliazioni siano gradini molto opportuni, cagiona, che il servitore, ed il soffrire ogni cosa non disconvenga a chi si sia di qualunque alta, e qualificata condizione: Attesocchè ciascuno fissando gli occhi a questo gran segno, che si desidera di colpire, non bada a' mezzi, ma s' accomoda alla vita servile, ed a soffrire il tutto: Appunto come un viandante, overo un navigante, il quale avendo il solo fine di giugnere alla patria, overo al luogo desiderato, niente bada alli disaggi ed alli patimenti degli alloggi nel cammino, acciò il badare a questo non gli impedisca, o non gli ritardi il suo fine.

Queste ragioni non sono addattabili alle altre Corti e Città di Principati ereditarj nelli quali è fissa la distinzione degli ordini e delle

delle gerarchie, ficchè quello, il quale fia in iftato di privata, e depreffa fortuna, non abbia così proffima la potenza, overo la fperanza di giugnere al Principato Sovrano, o veramente di venire dell' ordine Magnatizio grande, e primario: Che però quefte, e molt' altre ragioni, le quali fi potrebbono confiderare, come addattabili alla Curia Romana per la fuddetta fua particolar natura, o qualità elettiva, e non alle altre, moftrano ad evidenza, che fia chiaro errore il voler fare la fuddetta comparazione, e regolare gli altri profeffori con quefti della Curia.

Anzi quefta Curia fi fcorge in pratica per lo più una cofa totalmente oppofta alla pratica delle altre Curie e Città; cioè che quanto più un Caufidico fia in pofto grande, tanto maggiormente fi allontana dal paffaggio alle cariche ed alle dignità; ficchè a quefte fi renda più facile il tranfito ne' Curiali di piccola, overo di mezzana ftatura: Cofa la quale alli poco pratici, che badano alla fuperficie, e non penetrano al di dentro, pare eforbitante, ed irragionevole, e pure ha molte ragioni, e particolarmente due: Primieramente, che ricercandofi per arrivare pofti confiderabili nella profeffione dell' Avvocato, o Procuratore uno ftudio grande ed una fomma applicazione, e portando feco il medefimo pofto per la gran moltiplicità de' negozj della Curia continue occupazioni: Quindi fegue che non facilmente fe gli permetta il corteggio, e l' affiftenza nelle anticamere; attefocchè difficilmente fi accoppiano infieme la citera, ed il falterio, ficchè fi pofsa foddisfare bene all' uno ed all' altro: E nondimeno in un Principato elettivo, nel quale gran parte ha l' amicizia, e la contingenza, che portano le mutazioni de' regnanti; quefta parte del corteggio è la più opportuna, e forfe la necefsaria.

E fecondariamente, e forfe più, perchè alle cariche, ed alle dignità primarie e più qualificate, non facilmente fi fa il pafsaggio per falto dalla femplice Toga, e dallo ftato di Curiale, ma fi afcende per i gradini, cominciando dai piccoli delle cariche togate, o prelatizie, dentro, o fuori la Curia, ed a quefte non applicano i Curiali di pofto confiderabili, perchè non gli convengono, che (all' incontro) vi applicano gli accennati di piccola, o di mezana ftatura; cioè che non occupino pofti confiderabili nella loro profeffione, onde gli fia fpediente ogni piccolo, o mediocre impiego: E quefta ragione particolarmente introduce tal' effetto, non efcludendone però l' altra ragione la quale è parimente grande.

Cammina tuttociò, fupponendo l' ordine ben regolato, cioè di pro-

promovere i Soggetti più pratici, e più benemeriti, sicchè ne' Prelati, overo negli Aulici della qualità mista, concorrano ancora
15 le parti di sopra accennate: Che vi sia la perizia delle leggi in grado sufficiente, con la perizia dell'altre lettere, e con l'unione delle altre parti desiderate ne' Governanti, conforme si è accennato nel capitolo vigesimo nel libro secondo de' Regali, ed anche di sopra nel capitolo quarto della Pratica Civile: Ma non già quando si verifichi quello si è detto nel suddetto capitolo vigesimo de' Regali; cioè che nell'orto destinato per i peponi, che volgarmente diciamo meloni, vi si piantino delle Zucche, con opinione, o speranza che coll'inaffiarle e coltivarle possano diventare meloni, e con gli altri ivi accennati paralelli, in occasione di trattare dell'elezione de' Magistrati e Giudici.

Che però quel che si dice a favore della Prelatura, cammina col supposto dell'eguale, anzi della maggiore perizia, come sopra: Ma non già che la sola qualità prelatizia congionta con le ricchezze, senza i studj, e senza le virtù suddette, debba aversi in considerazione alcuna; attesocchè l'adoprare questi Soggetti, e posporre i Curiali dotti, e pratici, sarà il fare quel che si è detto di sopra, cioè di piantare sempre le zucche in vece de' meloni.

Degna di considerazione ancora viene stimata quella comodità, la quale da' Curiali anzi da ogni sorte di Letterati si gode in Roma dello studio d'ogni sorte di libri in tutte le scienze; mentre questo si può fare, senza proprio incomodo, e
16 dispendio, al quale particolarmente ne' principj della Curialità non facilmente s'ottiene l'abilità: Attesocchè vi sono per la pubblica comodità esposte a tutti due insigni Librarie copiose di libri di tutte le facoltà, e scienze, e particolarmente di questo legale: Una cioè nel Convento di Sant' Agostino: E l'altra nel Palazzo de' studj chiamato la Sapienza, ambedue in luoghi comodi, e nel centro della Città, essendovi i ministri a questo effetto deputati, molto diligenti, e pratici, per ritrovare i libri, e darli a chi li domandi: Oltre l'altra comodità molto facile, e pronta per i professori legali, nelle copiose Librarie di tanti Avvocati, e Procuratori, ed anche de' Prelati, e Cardinali, alle quali con molta urbanità, e carità si concede l'adito a' studiosi: Senza mettere a conto le altre celebri, e famose Librarie, le quali in gran numero sono in questa Città, e particolarmente, quasi in ogni Monastero, o Casa de' Regolari: Ed anche in molte case di Signori: Conforme oltre la maggiore, e la maestra di tutte,

senza

senza egdale nel Mondò , La Libraria Vaticana , vi sono : La Barberina : La Ghisiana : L' Altempsiana : Quella del Collegio Romano , e simili molto celebri , e famose , non solamente per la gran copia de' libri di tutte le scienze , ma sopra tutto per li singolari , e molto stimabili originali manuscritti ; sicchè di certo in questa parte la Città di Roma può vantare una ricchezza immensa , ed impareggiabile sopra tutte le altre Città del nostro Mondo civile, e letterato.

CA-

CAPITOLO QUARANTESIMOTERZO.

Delli Notari, e de' loro Sostituti: Ed anche de' Cursori: De Mandatarj De' Copisti, e degli altri operarj della Curia.

E nel fine si accennano le altre specie della Curia, delle quali però non si tratta.

SOMMARIO.

1 *Delli Notari, e che non si usino dalle Sacre Congregazioni.*
2 *Della ragione.*
3 *Delli Notari della Ruota.*
4 *Di quelli della Camera.*
5 *Di quelli dell' Auditore della Camera.*
6 *Di questi nel Tribunale del Vicario, e neglialtri Tribunali ;*
7 *Del Campidoglio.*
8 *Come abbiano il Notariato in officio.*
9 *Delli Notari privati senza officio.*
10 *Della fede che si dà alli Notari; e delli fogli sottoscritti in bianco da' Giudici.*
11 *Delli Sostituti, e giovani.*
12 *Delli Cursori; o del loro officio.*
13 *Delli Mandatarj.*
14 *Del Maestro de' Cursori.*
15 *Delli Sbirri e Barigelli.*
16 *Delle Spie.*
17 *Delli Copisti.*
18 *Delle altre specie della Curia, delle quali quivi non si parla.*

CAP. XLIII.

TUTTI questi ancora sono ministri, e membri della Curia; attesocchè anche essi sono considerati nell'esformazione de'Tribunali, non potendo, ne dovendo i Giudici fare quegli atti, li quali si esplicano da questi, per quello che si è accennato di sopra, trattando della Pratica delli Giudicj Civili: Che però secondo la suddetta distinzione de'Giudici, e de'Tribunali, entra ancora la distinzione de'Notari; mentre ciascun Tribunale ne tiene uno o più, eccetto le Sacre Congregazioni, le quali non hanno officio fermo di Notaro proprio, per la ragione che caminano in forma estragiudiziale: E quando alle volte occorre adoprare qualche Notaro, il che particolarmente si pratica più frequentemente dalla Congregazione de'Riti, si assume quello il quale piaccia alla medesima, o pure quello, il quale in quel tempo serva il Palazzo Appostolico.

Discorrendo dunque delli Tribunali ordinarj, e giudiziari: Il Tribunale della Ruota avea per prima un numero grande di quarant'otto Notari, distribuiti tra gli Auditori; cioè quattro per ciascuno: Ma per l'ultima riforma sotto il Pontificato di Clemente Decimo si sono ridotti a quattro, ciascuno de'quali tiene diversi ajutanti e sostituti.

La stessa riforma è seguita nelli Notari del Tribunale della Camera; attesocchè essendo nove, si sono ridotti a quattro, continuandosi tuttavia nello stile antico nel Tribunale dell'Auditore della Camera di esservi dieci Notari, ciascuno de'quali tiene molti Giovani, e Sostituti per ciascuno Luogotenente: Cioè due per i due Luogotenenti civili; Uno per il medesimo Auditore, overo per il suo Auditore domestico; Ed uno per il Luogotenente criminale; E di più un'altro per i rogiti degli stromenti sopra gli atti volontarj, il quale si dice l'Istromentante, oltre altri Giovani, e Scrivani ajutanti: E questi Notari fanno un Collegio con il loro capo per turno, il quale si dice il *Mensario*, conforme di sotto si accenna, in occasione delli Cursori.

Nel Tribunale del Vicario vi sono tre Notari, con la medesima distribuzione de'Sostituti, civili, e criminali: Come ancora li Tribunali del Camerlengo, e del Tesoriero hanno i loro Notari particolari; E quello del Governatore ha totalmente distinti gli officj, civili, e criminali; cioè uno criminale con un numero grande di Sostituti, ed ajutanti, e due civili, li quali parimente hanno i loro Sostituti ed ajutanti.

Il Tribunale del Campidoglio ne ha molti fino al numero forse di trenta sparsi per tutti li Rioni della Città con la distribuzione tra li Notari del Primo e del Secondo Collaterale, e del Capitano dell' appellazione: Però tutti questi sono per le cause civili, e rogiti di Stromenti; mentre per le cause criminali vi è un Notaro a parte: Come ancora i Tribunali de' Maestri di strada, e dell' Agricoltura hanno i loro Notari, cioè uno per ciascuno.

7

Tutti questi Notari l' hanno in officio venale dal Papa, o dal Popolo Romano, sicchè le scritture restano nell' officio, per quello che di questi officj si è discorso nel libro secondo de' Regali.

8

Oltre li suddetti Notari in officio, vi sono li Notari privati, cioè creati con l' autorità pubblica dal Papa, o dal Collegio dell' Archivio, o da altri, li quali ne abbiano la facoltà: E questi, quando siano matricolati nell' archivio, hanno la facoltà di rogarsi degli Stromenti, e degli altri atti pubblici volontarj tra quelle Parti, le quali se ne vogliano valere: Però questi casi sono molto rari dentro Roma; attesocchè con ragione ciascuno si vale di quei Notari pubblici, li quali abbiano il Notariato in officio, non solamente perchè a questi si dà qualche maggior fede come autenticata dal Principe, ma ancora per la migliore conservazione delle scritture.

9

Grande, e forse singolare è la fede, che si dà a questi Notari in officio nella Curia circa gli atti giudiziali; e mentre, per quello che si è accennato nella Pratica Civile, si crede al Notaro, anzi al suo Sostituto sopra i decreti interlocutorj, senza che si sottoscrivano dal Giudice, sicchè la sottoscrizione si faccia solamente nelle sentenze diffinitive: E maggiore è quella fede, la quale si pratica per un certo stile del Tribunale dell' Auditore della Camera, cioè che li Giudici sottoscrivono un numero grande di foglj in bianco per l' inibizioni, e li monitorj, e le altre spedizioni, che secondo l' urgenze conviene dare prontamente, senza che questa fede resti violata.

10

Vi è ancora uno stile, che li Giovani, ed i Sostituti si rogano degli atti pubblici fra vivi, ed anche per ultime volontà in nome del Notaro principale padrone dell' officio, sicchè il medesimo Notaro sottoscrive ed autentica gli Stromenti pubblici, come se fossero rogati da esso: Cadendo la questione se questi Sostituti o ajutanti debbano ancora essere Notari: E sebbene dalle Costituzioni Appostoliche sopra la riforma de' Tribunali, e particolarmente da quella di Paulo Quinto ciò viene ordinato: Nondimeno si deve deferire allo stile commune, onde quando il Notaro manchi di osservare questa legge, farà male, e sarà degno di essere ripreso, ma non però deve da ciò risultare la nullità dell' atto; attesocchè lo stromento non si dice farsi da quell' ajutante, o giovane, ma da esso, la fede del

11

quale viene seguitata dalle Parti, ne queste possono, o devono sapere, se i Giovani siano Notari, o nò; mentre si riccorre a quell' officio come pubblico; ed autenticato dal Papa, conforme più distintamante si discorre nel Teatro.

L' altro genere di ministri ed operarj della Curia è quello delli Cursori del Papa, li quali formano un Collegio numerato di molti, ed è un'officio venale, del quale circa il suo valore, egli emolumenti, overo circa la vacanza occorre frequentemente trattare in pratica, in occasione delle compagnie d' officj; mentre queste per lo più si fanno sopra questi offici di Cursori, conforme si discorre nel libro quinto trattando di queste Compagnie.

12

L' officio di questi Cursori principalmente consiste nell' intimare a Cardinali ed agli altri, a quali bisogna le funzioni Pontificie: Come sono: I Consistori: Le Cavalcate: Le Cappelle, ed altre: Ed in questi casi camminano per la Città con una sopraveste pavonazza lunga fino a piedi, e con una verghetta in mano, acciò siano conosciuti: Ed in tal maniera sono introdotti subito nelle stanze de' Cardinali, senza che si tenga loro portiera, non ostante che col Cardinale vi siano altre persone.

13

Consiste ancora l' officio de' Cursori nell' eseguire le citazioni, e le intimazioni giudiziali, o estragiudiziali di que' Tribunali, li quali si dicono veramente della Curia del Papa: Come sono: Le Sacre Congregazioni Cardinalizie: E li Tribunali della Ruota: Della Camera: Dell' una e l' altra Segnatura, di Grazia, e di Giustizia: L' Auditore della Camera: Ed il Tesoriero; Attesocchè gli altri Tribunlli del Vicario, del Governatore, del Senatore, overo del Campidoglio, de' Maestri di strade, dell' Agricoltura, e simili, sono più tosto Magistrati e Tribunali particolari della Città di Roma, che Tribunali generali della Curia Papale, ed universale, sicchè hanno li loro ministri per l' esecuzione delle citazioni, e degli altri atti con un'diverso nome, o vocabolo di Mandatarj.

15

Come ancora alli medesimi Cursori spetta di fare nella pubblica depositaria le subastazioni delle robbe, nelle quali dagli esecutori inferiori, che si dicono *Sbirri*, si sia fatta l' esecuzione: Ed anche d' incassare le commissioni nel banco, il quale si dice de' Cursori; e questo si tiene avanti il palazzo della Cancellaria, detto *Campo di fiore*, dove con una tabella pubblicamente esposta si denuncia a tutti quando si tenga il Consistoro, o l' una o l' altra Segnatura di Grazia, e di Giustizia, e vi si pubblicano ancora le Bolle Apostoliche, conforme si legge nella pubblicazione di ciascuna Bolla, mentre si narra fatta in questo luogo di Campo di fiore per il Maestro de Cursori, il quale è un di loro per giro in ciascun mese.

Questo Maestro di Cursori fa la figura di capo del Collegio, a somiglianza del Canonico Mensario, o Eddomadario negli atti capitolari:

ri: Il che si pratica ancora dal Collegio delli suddetti dieci Notari del Tribunale dell' Auditor della Camera, li quali a forma di Collegio, o di Capitolo usano una certa massa degli emolumenti, dalla quale si detraono prima li pesi, e che poi si fanno le destribuzioni; cioè che uno di essi per turno, o circolo fa la figura di capo e di superiore ciascun mese; che però si dice il Mensario, al quale spetta determinare molte controversie che nascano tra li medesimi Notari.

Di questi Cursori specialmente, e de' loro officj occorre in pratica frequentemente trattare, in occasione del contratto della Compagnia d' officio, del quale si parla nel suo titolo particolare nel libro quinto; attesocchè sebbene questo contrato si può, e si suole fare ancora sopra gl' altri officj, e particolarmente sopra quelli de' Notari: Nondimeno quelli contratti, li quali si facciano tra le persone private, sicchè l' officiale vi accomodi il solo nome, per il più si fanno sopra questi officj de' Cursori, alli quali pare che più si addatti, così la ragione, come la natura del contratto, forse con tal' occasione introdotto.

15 Vi sono ancora le famiglie inferiori de' Giudici e Tribunali per l'esecuzioni personali, ed anche per le reali di fatto, che legalmente in Italia si dicono *Sbirri*, con i loro capi, i quali si chiamano *Barigelli*: E questi sono diversi con le loro famiglie distinte: Cioè il maggiore, ed il principale con maggior numero di famiglia è quello del Governatore della Città, e questo si dice per antonomasia il *Barigiello di Roma*, sotto la famiglia del quale vengono, non solamente gli sbirri a piedi, & a cavallo, ma ancora un numero

16 considerabile di Spie, parte pubbliche, e parte occulte, le quali si stimano opportune per il buon governo della Città, oltre un' altro Barigello del Governatore per la campagna, per il distretto, con la sua famiglia.

Ed in oltre hanno i loro Barigelli particolari, con le proprie famiglie gli Tribunali dell' Auditore della Camera, del Vicario e del Senatore: E fino al tempo del Pontificato di Clemente Nono ve n'era un altro della Corte di Borgo, la quale poi fu suppressa, ed appoggiata al Governatore di Roma, ad imitazione di quella suppressione che sotto Innocenzo Decimo fu fatta d' un altro Tribunale, il quale si chiamava Corte Savella, della quale fanno ancora menzione diversi Dottori Criminalisti.

Operari della Curia, e delle sue cause si possono ancora dire

17 quelli, li quali in un numero molto grande attendono al mestiere del Copista; Attesocchè per lo stile accennato in diversi luoghi, e particolarmente nel capitolo ventesimonono dello scrivere in fatto, ed in jure, e di rispondere, e replicare nelle cause in spazj brevissimi di tempo e ad ore, vi è necessario un numero grande di Copisti,

acciò si possano fare prontamente, e quasi in un'istante le copie delle scritture da distribuirsi a dodici Prelati delli Tribunali Collegiali della Ruota, della Camera, e dell'una e l'altra Segnatura, ed alle volte in molto maggior numero nelle Sacre Congregazioni Cardinalizie; mentre nello stesso tempo, leggendo uno de' Copisti, il più pratico, le parole della scrittura, si forma da molti congregati assieme tutto il numero delle copie necessarie.

Quest'uso è di gran sollievo a quei Preti, e ad altri forastieri civili poveri, li quali per le loro occorrenze vengano alla Curia; mentre quando abbiano carraterre competente, con una sufficiente, anche mediocre perizia nello scrivere corretto, vivono con questo trattenimento compatibile con la vita civile, anzi anche con i nobili natali.

Il di più, in quello che generalmente riguarda questa materia della Curia forense, e de'suoi Tribunali, ed operarj si accenna più distintamente nel Teatro, e nel suo Supplemento, potendo bastare per l'Opera presente questa notizia generale per qualche istruzione de'non professori, e particolarmente de' forastieri per la direzione de' negozj.

18

Restano le altre tre specie della Curia Romana accennate di sopra nel capitolo primo; cioè della ceremoniale; dell'aulica e della politica, delle quali quivi non si parla come di cose fuori dell' istituto.

La Ceremoniale per lo più consiste nelle funzioni Pontificie, ed Ecclesiastiche; come sono, l'uscita solenne, la quale si fa dal Conclave per il nuovo Papa, calando nella Chiesa di S. Pietro, dove si riceve l'altra pubblica adorazione de' Cardinali, conforme si è accennato di sopra nel capitolo terzo: La sua Coronazione: Il Possesso, che va a prendere nella Chiesa di S.Giovanni in Lateranno: Le Cappelle Pontificie solenni, per lo più nella Chiesa di S. Pietro, ed anche alle volte nelle altre Chiese, nelle quali celebra pontificalmente lo stesso Papa: Le Cappelle ordinarie, e più private, le quali si tengono nella Cappella del Palazzo Appostolico: La solennne, e tanto maestosa processione chiamata del *Corpo di Christo*: Le Canonizazioni de' Santi: Le tante fonzioni della settimana santa: Le benedizioni dell' *Agnus Dei*: Le Cavalcate Pontificie, le quali sono anche di due specie, cioè solenni, e semisolenni: Il dare il Cappello a' Cardinali nuovamente creati: L'ingresso, ed il ricevimento pubblico, e solenne dell' Imperadore, e de' Re, e Principi grandi, quando vengano in Roma, conforme nell' età nostra si è visto nella Regina di Svezia, ed anche il loro alloggio nel Palazzo Appostolico: Il medesimo ingresso, e ricevimento pubblico, e solenne degli Ambasciatori d' ubbidienza de' medesimi Re, e Principi grandi, e del-

e delle Reppubbliche al nuovo Papa: Il ricevimento nella vigilia, o festa di S. Pietro del tributo per il Regno di Napoli, ed altre somiglianti funzioni Pontificie: Oltre molte Cappelle Cardinalizie, le quali si tengono dal solo Collegio de' Cardinali, senza l'intervento del Papa: Ed ancora quelle Cappelle solenni, le quali col corteggio, e con l'assistenza della Prelatura si tengono da' Cardinali singolarmente nelle proprie Chiese delli Titoli Cardinalizj, nella forma Pontificale col Trono elevato, che volgarmente diciamo Baldacchino, e molt'altre funzioni di minor sfera.

Però di questa specie ne spetta la cura, ed il conservarne i diarj, e le memorie, per regolarsi per l'avvenire, alli Maestri delle Ceremonie del Papa, i quali sono quattro; che però è materia lontana dalla propria sfera.

L'altra specie della Curia aulica, alla quale (conforme si è accennato di sopra nel capitolo primo) per l'uso comune del parlare più propriamente conviene il nome, overo il vocabolo della Corte, consiste in que' famigliari, li quali per necessità, overo per maggior comodità, o per grandezza siano destinati al servizio del Papa, e de' Cardinali, ed anche degli Ambasciatori de' Prencipi, e de' Baroni, e Magnati Romani, e de' Prelati qualificati: Come sono: Il Maggiordomo; Il Maestro di Camera; L'Auditore; Il Coppiero; Lo Scalco; Il Cavallerizzo; Il Segretario delle Ambasciate; l'altro Segretario delle Lettere; I Gentiluomini assistenti, li quali volgarmente si dicono di Spalliera; Il Maestro di Casa; Il Computista; overo Scritturale; I Cappellani; Li Camerieri, overo Ajutanti di Camera; E di più la famiglia bassa de' Staffieri, overo Palafrenieri, de' Cocchieri, de' luoghi, de' Credenzieri, e Bottiglieri, e degli Ajutanti delli suddetti officiali bassi in ciascuna officina respettivamente: Oltre alcune altre specie singolari nella Corte del Papa, cioè de' Camerieri d'onore diversi dalli segreti, de' Cappellani fuori le mura, de' Bossolanti, di Lancie spezzate, di Guardie, e di Scoppatori secreti, ed altri.

Dell'ordine, e delle regole di questi Cortiggiani appartiene trattare alli medesimi: Attesocchè, sebbene frequentemente se ne tratta da' Giuristi, nell'occasione della riserva de' Beneficj, la qual nasce da questa famigliarità: Ed ancora nell'occasione de' Legati, li quali per i Cardinali, e per altri Signori quando muojono, si sogliono fare alla famiglia: Ed anche per le franchizie, esenzioni, ed altri somiglianti privilegi, ed effetti: Nondimeno ciò riguarda la materia della familiarità in generale; e se vi sia, o nò questa qualità, ma non ferisce l'ordine delle precedenze, e le loro cariche, ed incombenze.

Si può dire però, che in Roma, quante Corti sono de' Cardi-

nali, e Signori, o Prelati, tanti siano i Tribunali estragiudiziali: Attesocchè con un'ordine molto bene regolato, e degno di lode, il Maestro di Camera, o respettivamente il Maggiordomo è come un giudice di tutte le differenze, le quali occorrono tra li famigliari della sala, e dell'anticamera: Il Cavallerizzo in quelle tra cocchieri, ed ajutanti di stalla: E lo Scalco tra i Cuochi, ed ajutanti di cucina, e simili, alli quali (secondo le diverse usanze) si deve deferire: Anzi che tra i staffieri, il più anziano nel servizio, il quale si dice il Decano, fa una certa figura di giudice inferiore tra essi, distribuendo i servizj, e le incombenze, ed anche decidendo molte differenze, dandosi rispettivamente le contumacie, come una specie di multa, per le contravenzioni, e mancamenti; che però è anche cosa degna di lode, e considerazione: Nel Palazzo del Papa però il Maggiordomo ha la giurisdizione, e costituisce una specie di vero Tribunale giudiziale, per quello che se ne accenna nel capitolo quinto: Ma parimente questa materia è fuori della sfera dello scrittore, e fuori del fine dell'Opera.

La terza specie maggiore è quella della Corte politica; E questa si distingue tra le due specie delli due diversi Principati, parimente di sopra accennate nel principio di questa Relazione; cioè del Principato temporale, volgarmente chiamato lo *Stato Ecclesiastico*, e dello spirituale Pontificio, overo Papale della Chiesa Cattolica Universale.

Sopra la prima specie, molto poca, e quasi niuna ragione politica vi cade: Attesocchè sebbene questo è Principato molto considerabile, de' maggiori che siano nell'Italia: Nondimeno essendo da per tutto circondato da Principi Cattolici, li quali riconoscono il Papa per padre, e pastore comune, sicchè cessa il desiderio delle nuove conquiste, ed anche il timore della perdita, o diminuzione: Quindi segue, che sia un Principato pacifico, il quale non dia, ne riceva gelosia di stato, e per conseguenza non sia soggetto a quelle vigilanze politiche, le quali sono necessarie, e connaturali negli altri Principati: E sebbene alle volte l'accidente porta anche in questo Principato la guerra, e gli armamenti: Nondimeno questa è cosa molto rara, ed anche di breve durazione, per la natura, e per la qualità del Principato elettivo, ed anche per la qualità dell'essere Principe Ecclesiastico il quale difficilmente, come padre, s'induce a prendere le armi con i proprj figli, quali sono gli altri Principi Cattolici: Ed alle volte inducendovisi; tuttavia è molto facile al perdono, ed al deporre le armi, anche con suo svantaggio, conforme insegnano le Storie.

Dal volgo ignorante ciò si suole attribuire a debolezza, overo a timore, o pure ad altri somiglianti rispetti: Però questo è un

è un chiaro errore, attesocchè ciò viene più tosto cagionato dalla suddetta ragione dello stile che deve tenere un padre con i figli, ed un amorevole pastore con le sue pecorelle: Essendo oggidì cessate quelle gelosie, e scissure, che ne' tempi antichi insegnano le Storie, e gli annali, ed i diarj con i proprj Baroni, e Feudatarj, ed anche col Popolo Romano; mentre di presente il Papa, senza contrasto alcuno, è totalmente assoluto Monarca: Che però questo Governo ha più del civile, overo etico, che del politico, circa quelle cose, le quali si sono particolarmente accennate di sopra nel capitolo ventesimo secondo, parlando della Congregazione della Consulta.

Nell'altro Principato Spirituale, overo Pontificio conviene forse più che in ogn'altro Principato usare quelle regole della prudenza pia, e cristiana, le quali si sogliono dire politiche: Però questa è una specie di politica diversa dall'altra totalmente mondana; onde merita dirsi un Governo più difficile di tutti gli altri per due rispetti; Uno cioè, perchè negli altri Principati ereditarj, overo nelle Repubbliche si continua con i medesimi ministri, e consigli, e con le medesime massime, sicchè la mutazione della persona del Principe cagiona niuna, overo molto poca alterazione: Che (all'incontro) in questo Principato, per essere elettivo, e che ogni nuovo Papa adoperi nuovi Secretarj, e nuovi Ministri, la cosa si rende molto più difficile, e dal che si scorge chiaramente l'assistenza particolare di Dio.

E l'altra, perchè negli altri Principati si procura di conservare, e di acquistare degli amici, e di abbassare li nemici, overo gli emoli, secondo che ricerchino i proprj interessi: Che (all'incontro) il Papa, come padre, e pastore comune, deve procurare (come fa) di mantenere la neutralità, ed indipendenza con tutti li Principi Cattolici, i quali siano tra essi nemici, overo emoli, procurando mantenersi confidente di tutti, per il fine molto lodevole, anzi necessario, e profittevole alla Repubblica Cristiana; cioè d'essere stromento più atto alla pace, ed alla concordia tra essi, ed alla loro unione contro li comuni nemici della Religione: Cosa molto difficile ad effettuarsi, e che frequentemente cagiona qualche inquietudine, e ricerca una grande applicazione, ed accuratezza.

E per le stesse ragioni, o rispetti non minor prudenza, overo politica bisogna in questa Corte nel maggior suo negozio; cioè nell'elezione del nuovo Papa: Ed anche per lo stesso fine nelle nuove promozioni de' Cardinali, e nelle deputazioni de' Nunzj alli Re, ed à Principi Grandi, ed alle Repubbliche.

Che però vi si può addattare il paralello di più figliuoli già maggiori, ciascuno de' quali possegga, ed amministri il suo peculio, essen-

essendo il padre ancora vivo: Attesocchè la cura di ciascuno di essi consiste nel bene amministrare, e conservare, anzi accrescere il suo peculio, e nel cercare di cattivarsi l'amorevolezza del padre, per essere da esso in qualche cosa gratificato più degli altri suoi fratelli emoli: Ma la cura del padre consiste nel mostrarsi con tutti i figliuoli egualmente amorevole, e di non dargli gelosia di maggior affezione più verso uno, che verso l'altro, cercando di mantenerli in pace, per lo che questa seconda parte senza dubbio è molto più difficile, che la prima.

Vi è ancora un'altra specie di politica spirituale degna di molta lode, la quale parimente ricerca una grande applicazione, e prudenza: Cioè l'invigilare sopra la soppressione, e l'estirpazione delle Eresie, e degli scismi, e sopra la propagazione, e la conservazione della Fede Cristiana, e della Cattolica Religione: Ed anche alla pacifica conservazione, e difesa della Giurisdizione, ed Immunità Ecclesiastica negli altri Principati, senza scandali, e senza rotture; Il che parimente cagiona a questa Corte non pochi incomodi, e richiede molta prudenza, sperienza, ed applicazione.

Quindi segue quello che si è detto nel capitolo antecedente; cioè che nelli Magistrati, e ne' Curiali, ed altri Togati, e Professori delle lettere, in questa Corte la minor perizia, la quale si ricerchi, venga stimata quella delle leggi: Non che non sia opportuna, anzi necessaria, ma perchè sola, e per se stessa poco, o nulla vaglia: Che però è specie di pazzia il voler fare le comparazioni degli Professori dell'altre Città, e Corti, con quelli di questa Romana.

Sopra questa specie della Curia politica si potrebbe discorrere molto, e forse più di quel che importa tutta la presente Relazione della prima specie della Curia forense, mostrandosi gli errori chiari circa alcune sinistre opinioni, così de' suoi emoli, come anche degl' ignoranti: Però non se ne discorre in quest' Opera, come in cosa diversa dal suo fine: Ed anche per la ragione accennata nel principio; cioè che il foro sia una cosa troppo diversa dalla Corte, per il che i Curiali non sogliono essere molto pratici Cortiggiani: E ciò particolarmente si verifica nello Scrittore, tra il quale, e quest' ultima specie di Corte non pare, che fin' ora corra gran conoscenza; che però non facilmente si può discorrere di chi non si conosca bene: Se ne lascia però l'impresa ad altre penne erudite, e culte, alle quali queste materie siano più proporzionate, che a quella di un semplice Giurista forense, il quale anche nel suo mestiere stima se stesso di mediocre, anzi di piccolo intendimento.

A proporzione però, e misura del suo piccolo talento lo Scrittore ha cercato di traficare per il pubblico servizio quello, che a Dio sia piacciuto di dargli: Attesocchè (secondo la parabola del Vangelo;) l'ob.

l' obbligo nostro non consiste nell' avere molti talenti; mentre ciò dipende dalla divina distribuzione, ma consiste nel trafficar bene quello, il quale ci sia stato dato: Per lo che dall' oracolo divino evangelico, egualmente viene lodato colui, il quale avendo cinque talenti, col negoziarli, ne abbia guadagnati altri cinque, che colui, il quale avendone avuto un solo, ne abbia guadagnato un' altro, per entrarvi la stessa proporzione: Che però quelli, li quali si stimino di capacità maggiore, e di essere stati provisti da Dio, e dalla natura di talenti maggiori, dovranno trafficarli per il pubblico beneficio, secondo l' accennata parabola evangelica, e non adoprarli solamente nella censura degli altri, senza dare saggio alcuno al Mondo di se stessi.

DELLO
STILE,
LEGALE,
Cioè

Del modo, col quale i Professori della facoltà legale, così Avvocati, e Procuratori, come Giudici, e Consiglieri, ed anche i Cattedratici, o Lettori, debbano trattare in iscritto, ed in voce delle materie giuridiche, giudiziali, ed estragiudiziali.

INDICE

DEGLI ARGOMENTI.

CAPITOLO PRIMO PROEMIALE.

CA-

CAPITOLO PRIMO PROEMIALE.

De' motivi dell'Autore a comporre questo discorso, con alcuni avvertimenti, e prenotazioni generali, per l'introduzione, e per l'orgine della materia: E della ragione per la quale di presente si debba tenere uno Stile diverso da quello degli antichi.

SOMMARIO.

1 *L'Uomo come animale ragionevole deve regolare le sue azioni per il fine anche ragionevole.*
2 *Della vicinanza tra la consuetudine, e la corruttela.*
3 *Che le leggi, e le consuetudini si debbano riformare, overo abolire, quando riescano pregiudiziali.*
4 *Lo Stile de' Leggisti dal principio fu poco grato, ed ameno.*
5 *Leggisti non ammessi al Parnaso; e del loro luogo.*
6 *Lettura de' Libri Legali non usata dagli altri Letterati.*
7 *Latinità delle Pandette migliore d'ogn'altra.*
8 *Della Storia legale, e dell'invenzione delle Leggi.*
9 *Introduzione della lingua de' Leggisti.*
10 *Della ragione dello Stile moderno copioso, e mal' ordinato.*
11 *Che oggi cessino le ragioni di questo Stile.*
12 *Stile della Curia Romana corrotto.*
13 *Motivi, e ragioni dell'Opera.*
14 *Altro fine per lo stesso.*
15 *Della ragione per la quale non si spera il frutto di quest' Opera nell'età corrente, ma nella futura.*
16 *A che giovino le regole, e le teoriche sopra lo Stile.*

C A P. I.

Sfendo l'uomo un'animale ragionevole, il quale regola, o deve regolare le sue azioni per il fine onesto, e con la ragione (mentre quelli i quali lo regolano per il solo fine del senso, poco o niente differiscono dalle bestie) quindi segue, che le usanze, o tutte, o per
1 la maggior parte, nella loro primiera introduzione abbiano avuto qualche fine onesto, e ragionevole, overo che la necessità, o la contingenza de' tempi così portasse, e che dipoi crescendo, e cominciando insensibilmente a corrompersi, siano passate nelle corruttele, essendo troppo confinanti la consuetudine, e la corruttela, sicchè con molta facilità si dia il passaggio dall'una all'altra: Per lo che dal principio del Mondo, in tutto il suo progresso,
2 ed in tutti i tempi, ed appresso tutte le Nazioni sono state, e sono connaturali le riforme, e le moderazioni, ed anche alle volte le totali abolizioni, non solamente delle consuetudini, delle quali, come introdotte a poco a poco insensibilmente con un tacito uso e consenso del popolo, non si può assegnare una certa ragione, la quale nella loro introduzione si fosse maturamente considerata: Ma eziandio delle leggi medesime scritte, le quali con molta maturità, ragione, e prudenza siano state ordinate da' Principi, e Re-
3 pubbliche, o Radunanze, e Comizj generali: Attesocchè la continua mutazione e vicendevolezza delle cose del mondo cagiona, che il lecito, onesto, ed utile alla Repubblica in un'altro sia illecito, dannoso, e pregiudiziale.

Anzi essendo l' osservanza de' patti, e de' contratti leciti, e giusti (per un modo di dire) ordinata dall' indispensabile legge della natura, o delle genti: Tuttavia se le contingenze de' tempi ne cagionassero l'ingiustizia, o altro inconveniente, meritano la riforma, e la riduzione alla giustizia.

Che però, sebbene i maestri de' precetti politici, e morali, ed anche l'una e l'altra legge, Civile, e Canonica, ed i loro primi Interpreti nostre guide insegnano la riverenza dovuta all'antichità, e che per lo più le innovazioni, e le riforme producano disordini, ed inconvenienti: Nondimeno ciò va inteso, quando le antiche usanze non siano giunte al grado della corruttela, sicchè deviino dalla ragione, la quale dev'essere la maestra, e la regolatrice delle umane azioni.

Così pare che segua nello Stile dello scrivere de' Leggisti: At-
4 tesocchè sebbene, anche dal principio che la legge fu ridotta a forma di scienza, o facoltà, lo Stile di questi Professori non fu

molto

molto ameno, nè grato agli altri Letterati, i quali però gli negano la bella stanza del parnaso, collocandoli per grazia special
5 in un vile ittinello al di fuori, per pascersi della scolatura dell broda che avvanza nella loro cucina: Ed ancora che quel primiero Stile nel corso del tempo si sia reso sempre peggiore, sicchè le opere, ed i libri de' Leggisti si siano rese troppo nauseanti, ed
6 indegne di quella lettura degli altri Letterati non professori, della quale la pratica insegna degni i libri dell' altre scienze, e facoltà.

A tal segno, che bene spesso se ne stomacano i medesimi suoi professori, i quali, quando siano d'elevato intelletto, ne assumono solamente la lettura, per la mera necessità, non già per dilettazione alcuna, all'usanza degl'infermi nel prendere le medicine: Tuttavia ne' tempi passati si poteva considerare qualche ragione, per la quale sì fatto Stile non meritasse dirsi totalmente irragionevole.

Attesocchè quantunque le leggi Civili, e particolarmente quelle delle Pandette, che volgarmente si dicono de' Digesti, ed alcune del Codice, fatte in Roma, prima che seguisse la traslazione dell'Imperio in Costantinopoli, siano composte nella più culta,
7 elegante Lingua Latina che vi sia: Onde, in senso più comune degli eruditi, questa occupa il primo luogo fra tutti i scrittori antichi: Ed anche molte opere di Cicerone, di Seneca, di Quintiliano, e di altri eccellenti antichi professori della medesima lingua siano intorno alle leggi, e sopra la difesa delle cause, e l' arte oratoria, per lo che di ragione i Leggisti dovrebbono parlare con eleganza sopra tutti gli altri Professori.

Nondimeno, per quanto insegna la Storia legale più volte accennata nell'una e nell'altr'Opera del Teatro, e del Dottor Volgare queste leggi doppo la compilazione fattane in Costantinopoli
8 per ordine di Giustiniano Imperatore nel principio del sesto secolo della nostra salute, per Triboniano, Teofilio, e Dorotteo, ed altri, non solamente nella Europa occidentale, e particolarmente nella nostra Italia giunsero in tempo, che già per le tante incorsioni de' Goti, o Visigoti, Ostrogoti, Vandali ed altre barbare Nazioni, la lingua era in gran parte corrotta: Ma quel che più importa, per la sopravenuta incursione de' Longobardi sotto Giustino figlio del medesimo Giustiniano: E dipoi, de' Francesi, Germani, Greci, e Saraceni, e per le altre contingenze, stettero sepolte ed incognite per sei secoli, finchè nella Città d' Amalfi circa il principio del secolo duodecimo ne seguì la casuale invenzione, nella sorpresa, e sacco datovi dall' Armata navale de' Pisani.

In questo tempo dunque l' Italia era quasi totalmente insalvatichita, e l'antica Lingua Latina quasi affatto perduta, per un certo miscuglio di molte lingue diverse delle suddette Nazioni, dal quale circa questo tempo nacque l' odierna favella Italiana: Che
9 però a que' primi Glosatori, ed Interpreti, li quali nel medesimo secolo duodecimo, e nel seguente decimoterzo, cominciarono ad interpretare, ed a ridurle in forma di facoltà nelle Scuole, e nelle Accademie, convenne forzosamente di parlare in quella così corrotta Lingua, perchè non si sapeva, nè si poteva meglio: Il che seguì ancora in alcune altre scienze.

Onde seguì, che gli bisognasse adoprare molti vocaboli già introdotti, ed usati dal foro, per le leggi de' Longobardi, sicchè non è meraviglia, che lo Stile da principio fosse poco ameno, e culto, perchè così portava la necessità di quei tempi, ne' quali questo era forse il più colto, ed il più elegante che fosse: Onde la prima introduzione, se pure non ebbe la ragione nella elezione, l'ebbe tuttavia per la necessità: E questo quanto alla poca eleganza, ed a' vocaboli barbari introdotti da principio.

Nè potè a ciò rimediare affatto la sopragiunta erudizione del Budeo, e degli altri Professori di questa facoltà, li quali professarono ancora in gran parte di restituire l' antica lingua latina; Attesocchè essendosi già per alcuni secoli introdotto quell' uso di parlare, non fu possibile il mutarlo affatto, ancorchè quelle moderne erudizioni, abbiano addolcito in gran parte l'antico barbarismo, ed anche abbiano chiariti molti equivoci ne' quali scusabilmente gli antichi incorsero.

Ma perchè i medesimi primi Interpreti, e maestri, per la solita diversità degli umani intelletti, così sopra l'interpretazione d' al-
10 cune leggi dubbie, come ancora sopra la conciliazione di quelle, le quali fossero contrarie, overo in quelle cose, nelle quali le leggi non avessero espressamente provisto, furono di varj pareri; Quindi seguì, che avendo ciascuna opinione i suoi seguaci, ad imitazione di quelle usanze fazionarie, le quali in que' tempi tanto regnavano, insorgessero infinite questioni molto dubbie, ed intricate, pretendendo ciascuna delle fazioni, che la sua opinione fosse la più comunemente ricevuta, overo la più fondata nelle leggi, o nella ragione; Perlochè ne' tempi più moderni, per alcuni scrittori di gran pazienza, con quella intollerabile fatica tutta di schiena, e niuna d'ingegno, la quale dagli altri letterati ne' soli leggisti viene in latino chiamata *labor improbus*, furono fatte grandissime raccolte di scrittori, facendo gran forza nel maggior numero aritmetico; Ed anche costituendo nelle opinioni i tre gradi, del positivo, comparativo, e superlativo, furono fatti grandi contrasti, sopra

sopra la comune, più comune, e comunissima, overo delle comuni contro le comuni: Ed altri, ritrovandosi intrigati, nè sapendo discernere qual fosse la più vera, furono di senso, che le questioni si dovessero determinare col duello, overo con una decisione Imperiale, con altre somiglianti inezzie e freddure.

E quindi, quasi per forza, e con qualche ragione que' scrittori, li quali per la difesa delle cause pendenti, overo per la giustificazione delle già decise, doveano provare, che un' opinione fosse più vera dell' altra, particolarmente nel decorso secolo decimosesto, e nel principio del corrente decimosettimo furono costretti di adoprare uno stile così laborioso, prolisso, ed infelice, con tanto gran cumulo d' allegazioni, quanto le loro opere insegnano.

Come ancora, non essendosi così dilattato per ogni Città e luogo l'uso de' professori di questa facoltà scientificamente, ma essendovi solamente nelle Città, e luoghi alcuni causidici piuttosto meccanici per la compilazione de' processi, quindi seguì che li consulti, e le scritture legali nasceano dalle pubbliche Università, e da' loro professori, conforme più distintamente s' accenna nel Dottor Volgare nella Relazione della Curia, in occasione di parlare de' Curiali: E quindi seguiva che agli accennati Causidici, ed a' Giudici, fussero nuove, ed incognite anche le regole, e le proposizioni certe e generali, che però conveniva a' suddetti scrittori di comprovarle con l'autorità delle leggi, e delli Dottori.

11 Queste ragioni oggidì, in tutto, o almeno per la maggior parte cessano: Attesocchè le suddette intricate questioni sono già terminate, conforme particolarmente se ne discorre di sotto nel capitolo sesto: E le regole, e le proposizioni generali sono già rese certe e cognite ad ognuno: Come anche a lingua latina è stata in gran parte restituita: E per conseguenza non vi resta ragione alcuna, per la quale si debba continuare il medesimo stile antico, il quale non serve ad altro, che a cumulare degli equivoci, con gran pregiudizio della verità, e della giustizia, e solo per rendere maggiormente disprezzevole, e nauseante la facoltà legale, e la maniera dello scrivere de' Leggisti.

12 E pure nell'età corrente, non solamente si continua con maggior abuso l'accennato stile in que' paesi, ne' quali si sia già introdotto: Ma quel ch'è peggio, essendosi lo stile nobile, o almeno meno ignobile, come più sugoso, e più ristretto al punto della difficoltà, come in un'asilo, ricoverato nella Corte di Roma, alcuni sciocchi moderni, non conoscendo il buono, e gustando il cattivo all'usanza degli Ebrei nel deserto, che nauseando la manna celeste, desideravano, e gustavano gli agli, e le cipolle dell'Egitto,

to, hanno cercato, e cercano di corromperlo, e di sbandirlo, conforme in gran parte già è seguito.

Quindi per quel medesimo zelo della verità, e della giustizia, per il quale (essendone vero e buon testimonio Iddio) si sono assunte quelle fatiche, le quali la pubblica luce ha vedute, e quell'altre che vedrà, quando qualche supersessoria della falce comune lo permetta; Ed anche per restituire quanto sia possibile la riputazione della facoltà, ed il commercio de' leggisti con gli altri letterati, mentre le materie per se stesse sono altissime, e respettivamente al genere umano grate, ed opportune, forse più dell'altre, come concernenti al governo politico, e civile della repubblica, ed alla vita, e morte degli uomini, agli onori, a' gradi, ed alla robba, sicchè il solo male proviene dallo stile; Lo scrittore, così nell' una come nell' altra opera, del Teatro e del Dottor Volgare, ha cercato di accennare sopra ciò alcune cose per torre via, se fosse possibile, o almeno riformare sì fatto stile.

13

Ma perchè, non facilmente si dà il caso dell'attenta lettura, e riflessione di que' luoghi, nelli quali di ciò si tratta, per la ragione che gli altri letterati, ne anche vedono le coperte de' libri legali; Ed i suoi professori, per lo più non li leggono seguitamente, e di proposito per addottrinarsi della facoltà in tutte le sue parti, ma solamente per via degl' indici, e de' repertorj, cercano all' usanza de' cacciatori di ritrovare quel che sia confacente all' istante bisogno de' negozj correnti; Però a' medesimi fini, non già per voler addottrinare, o riformare il mondo (essendo sì fatti pensieri totalmente lontani dalla mente dello scrittore); E seguendo l'orme, e gli esempj di que' moderni eruditi professori delle lettere umane, i quali in quel genere hanno composto discorsi, ed opere particolari sopra l'arte dello stile; Ha stimata opportuna quest'opera, riassumendo, overo mettendo in compendio quel che sparsamente si sia accennato nell'opere suddette; Valendosi in gran parte de' medesimi pensieri, e paralelli, all'usanza di quel Pittore, il quale voglia ridurre in piccoli quadretti di camera, quelle stesse figure, le quali siano già fatte in più tavole grandi sparse in diversi luoghi, valendosi perciò de' medesimi dissegni, e pensieri.

14

E quando agli altri di più chiaro, e più purgato intelletto, e di più alto intendimento paresse, che i pensieri dello scrittore fossero singolari, e sregolati, sicchè fosse più conveniente il continuare lo stile antico già introdotto; Tuttavia quest' opera cagionerà un buon' effetto, cioè che darà a' medesimi un'incentivo di palesare al mondo quelle migliori, e più efficaci ragioni, le quali per-

persuadano il contrario, acciò in tal maniera restino addottrinati, ed illuminati quelli, i quali di sì fatto stile si scandalizano, e lo stimano degno dell'abolizione, o della riforma.

Conosce bene lo scrittore, che quando anche li suoi pensieri siano ragionevoli, e degni d'esser'abbracciati, e praticati, tuttavia
15 nell' età corrente, difficilmente sia per vedersene l' effetto, e per raccoglierséne il frutto: E ciò per la ragione, che le già introdotte, ed invecchiate usanze, difficilmente si tolgono in quall'età, ed in quelle persone, le quali abbiano per qualche tempo in esse vissuto; A somiglianza di quelle piante, le quali si siano invecchiate, overo indurite nella mala piega; Ed ancora perchè, portando il comune istinto naturale, che tra gli uomini viventi, uno non facilmente ceda all'altro nelle parti dell'ingegno; Però difficilmente, e molto di raro si dà il caso, che a' scrittori vivi s'obbedisca, cagionandosi la loro autorità, e la venerazione dalla morte, e dall'antichità.

Ma non perciò si è stimato doversene astenere, seguendo l' esempio delle cose naturali, dalle quali in gran parte vanno regolate le morali, e le intellettuali: Attesocchè per un comune istinto naturale, regolato anche dalla ragione, gli uomini d' età provetta, anzi matura, e vicina alla corruzione, non si astengono dal piantare degli oliveti, e de' pineti, e dall' assumere altre imprese per beneficio de' posteri, ancorchè siano certi di non doverne vedere, ne godere il frutto: Nè perchè le piante invechiate, o indurite in una viziosa piegatura non si possano raddrizzare, deve il giardiniero astenersi dal ridurre i viali del giardino al buon ordine, ed al dovuto simetrico filo; attesocchè gioverà per le piante novelle, sicchè da queste nel progresso del tempo, seccandosi le vecchie, restino i viali ben' ordinati, ed ornati.

E questo è appunto il caso, posciachè l'ingegno de' giovani, come più vivace, e più raziocinativo, come un vaso nuovo, overo come un palato digiuno, sicchè non abbia appreso il mal odore, overo non abbia corrotto il gusto con l' uso de' mali cibi, con molta facilità si attaccherà a quello stile, che la ragione, e l' umano discorso gl' insegnerà essere il migliore, ed il più grato, e più ameno: Maggiormente perchè quando i giovani s' applicano allo studio delle leggi, per lo più sono di fresco passati per le altre più grate, e più discorsive scienze della Retorica, Poetica, Logica, e Filosofia, e per lo studio delle altre lettere umane: Che però con qualche ragione nell' età futura più che nella presente, si crede, e si spera il frutto di quest' Opera, acciò si desse una volta l' accennata

nata restituzione de' Leggisti al commercio degli altri Letterati, ed il loro ingresso nel Parnaso, sicchè le loro Opere potessero meritare d'esser collocate nella Delfica Libreria.

Le regole, ed i precetti del buono stile, che di sotto, secondo la diversità delle operazioni, e degli operarj si accennano, si rassomigliano alla lanterna, overo alla fiaccola per far lume, al viandante, accio cammini per la strada buona, e non caschi ne' sterpi. Ma conforme niente gioverà questo lume, se il viandante 16 sarà cieco, overo se camminerà con inavvertenza, senza badare dove metta il piede: Così nulla, o molto poco gioveranno queste regole, senza il dovuto studio, e l'applicazione al metterle in pratica, senza la quale resta inutile la teorica, non dovendo sempre, ed in tutti i casi la pratica essere uniforme.

Che però si addatta a questo proposito quel simile, il quale nel Proemio del Dottor Volgare si è dato alla legge, cioè che sia una spada di finissima tempra, la quale si deve avere al fianco, ma niente questa gioverà, se non si sappiano bene le regole della scherma, nè queste basteranno, quando non vi concorrano la fortezza del braccio, la destrezza, e l'agilità della vita, il corraggio, l' accortezza, e la prudenza circa il tempo ed il modo di adoprarla, e maneggiarla: E questo è anche il caso in tal proposito dello stile, per quello che in tutto il discorso si va accennando.

CA.

CAPITOLO SECONDO.

Dell' etimologia di questa parola, o vocabolo *Stile*; e delle sue varie specie con altre generalità.

SOMMARIO.

1 *Dell' etimologia della parola* Stile *appresso i Grammatici*.
2 *E qual sia appresso i Giuristi con varie distinzioni.*
3 *Di quale Stile quivi si tratti.*
4 *Se convenga trattare le scienze con eleganza di stile, o pure con i vocaboli proprj; e come si debbano trattare le materie legali, remissivamente.*
5 *Di quale Stile propriamente si tratti nell' Opera presente.*
6 *Come si addatti anche al legale l' etimologia dello Stile.*

CAP. II.

1 IN senso comune degli Scrittori antichi e moderni, questa parola *Stile* overo *Stilo*, la quale nella Lingua Latina vien usata promiscuamente nello mascolino, e nel neutro, deriva da quello strumento di ferro, overo in altra soda materia, col quale in forma aguzza e piramidata anticamente si scrivea nelle tavole, e nelle tele incerate, e della qual sorte di strumenti gli Uomini di presente si vagliano per arme offensive volgarmente chiamati *stili*, overo *stiletti*: Attesocchè, quando si vedea una scrittura ben fatta, si dicea effetto d' un buono Stile, il che doppo l' uso delle penne, e della carta fu addattato alla buona, o mala maniera dello scrivere, overo alla maggior, o minor chiarezza, ed eleganza: Ed in questo senso appresso i Grammatici ed altri Letterati oggidì e comunemente presa questa parola.

2 Però appresso i Giuristi la medesima parola ha molte, e diverse significazioni: E principalmente denota l' usanza, overo la consuetudine, che in alcune Parti si dice anche *rito*, così nelle materie graziose nelle Segretarie, e Cancellarie de' Principi, e nella Dataria, e Cancelaria Appostolica, per quello che sene discorre di sotto nel capitolo ultimo: Come ancora nelle cause contenziose, e giudiziali, nelle quali è più frequente la materia dello Stile de' Tribunali, e

Magi-

Magistrati, con la distinzione tra gli ordinatorj, ed i decisorj, con altre simili distinzioni solite darsi da' Giuristi, le quali si accennano nel suddetto capitolo finale.

Ma però in questo senso, lo Stile vuol dire lo stesso che una consuetudine, overo un rito; sicchè è cosa diversa dal sopradetto senso più generale, e più comune alle altre scienze, e facoltà, cioè sopra la maniera dello scrivere, e del parlare.

In questo senso dunque più comune, e più generale de' Grammatici, e de' professori delle altre Lettere, la parola *stile* si verifica anche tra i Giuristi sopra la maniera dello scrivere, o del parlare in prova de' fondamenti, e delle ragioni, per le quali si sia giudicato, overo si debba giudicare più in un modo, che nell'altro: Cioè a rispetto de' Giudici, e de' Magistrati, overo de' loro Assessori, nel modo di metter' in carta, come per una specie di manifesto, overo di pubblica giustificazione le ragioni, ed i motivi, che l'abbiano mosso a giudicare più in un modo che nell' altro, o pure che gli diano occasione di dubitare, o motivo di dover così giudicare: E queste scritture si sogliono esplicare sotto diversi vocaboli, de' voti, o motivi, o decisioni, secondo le diverse usanze, non solamente de' luoghi, e de' Principati, ma anche de' Tribunali, e Magistrati in un medesimo luogo, o Città, per quel che se ne accenna di sotto nel capitolo undecimo.

Ed a rispetto degli Avvocati, e Procuratori, ad altri difensori, o pure de' Savj Giurisconsulti richiesti dalle Parti de' loro pareri, secondo le diverse usanze di parlare, si dicono *Consegli*, overo *Consulti*, o *Responsi*, o *Allegazioni*, overo, *Informazioni*, o *Scritti*, o *Discorsi*, con altri simili vocaboli, con li quali s'esplicano quelle scritture che contengono le ragioni favorevoli per uno de' litiganti, quando siano per la sola difesa d'una Parte, ed al servizio della causa, o pure di tutte due, quando siano per la verità: Ed in questo caso si sogliono ancora chiamare *Discorsi*, importando poco la formalità de' nomi, o de' vocaboli mentre il punto consiste nella sostanza, se la scrittura sia più in un modo, che in un'altro.

Di quest' ultima specie di Stile estragiudiziale si dovrà in quest' Opera principalmente discorrere; cioè sopra il modo, col quale, così li Giudici, ed i Magistrati o loro Assessori, come anche gli Avvocati, e Procuratori, ed altri Giurisconsulti debbano formare i loro voti, o motivi, o decisioni, e respettivamente i loro consegli, overo informazioni, ed allegazioni: Ed anche come dai difensori, o relatori delle cause si debba parlare in voce, quando occorra far quelle parti che si facevano dagli antichi oratori: Accennandosi ancora per qualche soddisfazione de' professori nelli capitoli penultimo, e finale, ma fuori dell' idea,

idea, overo del fine dell' Opera, qualche cosa circa le altre specie degli Stili de' Principi, e Principati, e de' Tribunali nelle materie graziose, ed anche contenziose.

Sopra questo Stile (particolarmente nello scrivere) quei professori delle lettere umane, overo dell' Arte Oratoria, li quali sopra ciò hanno scritto di proposito, e particolarmente alcuni moderni eruditi, come sono, *il Mascardi*, *ed il Pallavicino* disputano molto la problematica questione; se nel trattare delle facoltà, e delle scienze sia più ispediente premere nella cultura e pulizia delle parole, e nell' eleganza della favella, o pure (all' incontro) nella sostanza delle cose, non badando alla cultura e proprietà de' vocaboli, usando le parole, ed i vocaboli barbari usati da' puri Interpreti, e maestri: Ma di ciò si tratta particolarmente di sotto nel capitolo quarto, dove si potrà vedere.

4

Il fine dunque di quest' Opera, conforme nel suddetto capitolo quarto si accenna, non sarà di trattare dello Stile grammaticale sopra la formalità, e la cultura de' vocaboli, e delle parole, overo sopra l' eleganza, e la polizia della favella; mentre di ciò lo scrittore non fa professione: Ma sarà di trattare dello Stile legale del foro, cioè come si debbano portare i motivi, e le ragioni, e le autorità per le quali si giustifichi che si sia giudicato, overo che si debba giudicare più in un modo che nell' altro, acciò meglio resti provato quale sia la verità e la giustizia di quella causa, della quale si tratta.

5

Con la solita protestà di discorrere di ciò in uno Stile piano, ed addattato all' intelligenza di tutti, anche volgari, posessando perciò di parlare volgare, e non toscano, e di scrivere da Giurisconsulto, e non da Grammatico, badando principalmente alla Sostanza delle cose, e non alla formalità delle parole; non volendo come Giurista riconoscersi soggetto alli rigorosi, ed alle regole de Grammatici.

Non è però totalmente fuori del proposito, anche nelle materie legali la suddetta etimologia originale, e generlea di questa parola *stile*: Attesocchè, conforme questa specie d' armatura, tanto più è buona, e stimabile, quanto che sia breve, aguzza, e penetrante: Così anche lo Stile dello scrivere, e del parlare nelle materie legali; sarà tanto più buono, e stimabile, quanto che sia breve, ma sostanzioso, stringente, e penetrante; mentre altrimente con le inutili digressioni, e con le superfluità fuori del bisogno sarà un arma in asta, e non sarà un stilo.

6

CA-

CAPITOLO TERZO.

Dello ſtile il quale ſi deve tenere dagli Avvocati e Procuratori, ed altri difenſori delle cauſe nelle loro ſcritture: Particolarmente ſe convenga che ſiano più toſto brevi con lo Stile che ſi dice *Laconico*, o copioſe e proliſſe con lo Stile che ſi dice *Aſiatico*.

SOMMARIO.

1 *Di quali ſcrittori ſi parli.*
2 *Del precetto della brevità.*
3 *Del detto che* homo longus, *raro* ſapiens.
4 *De' pregiudizj, i quali naſcono dalla lunghezza dello ſcrivere.*
5 *Le ſuperfluità ſono eſcrementi.*
6 *Paralelli.*
7 *Quando le ſcritture proliſſe ſiano ſcuſabili.*
8 *Si dichiara il precetto della brevità come vada inteſo; e quando ſia proliſſità viziosa.*
9 *Che anche la brevità ſia alle volte viziosa.*
10 *Degli altri paralelli; e quando ſia lodevole la proliſſità.*

CAP. III.
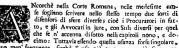
Ncorchè nella Corte Romana, nelle medeſime cauſe ſogliano ſcrivere nello ſteſſo tempo due ſorti di difenſori di sfere diverſe; cioè i Procuratori in fatto, e gli Avvocati in jure, con Stili diverſi per quel che ſe n' accenna di ſotto nelli capitoli nono, e decimo: Tuttavia eſſendo queſta uſanza forſe ſingolare, overo men frequente, ſicchè l' uſo più comune, e più frequente ſia che gli Avvocati come principali, e totali direttori delle cauſe ſcrivano nell' uno, e nell'altro, cioè in fatto ed in jure, conſiſtendo ſolamente le parti de' Procuratori nella compilazione di alcuni atti ordinatorj: Quindi ſegue che nel preſente capitolo, ed in molti ſeguenti ſi diſcorra generalmente di tutti li ſcrittori per la difeſa delle cauſe: Convenendo molte coſe a proporzione anche alle ſcritture, le quali ſi facciano da' Giudici, overo da' Conſiglieri

glieri col nome di voti, o di motivi, overo di decisioni: Discorrendosi di poi negli accennati capitoli nono, e seguenti di alcune particolarità, le quali riguardino le suddette diverse sfere de' scrittori.

Tra li precetti dunque, overo tra le regole del buono Stile nel-
2 lo scrivere, pare che meriti il primo luogo quello della brevità, usando quello Stile il quale si dice *Laconico*, e fuggendo al possibile il prolisso, e superfluo, il quale si dice Asiatico: E ciò per due rispetti: Uno principalmente per il servizio della causa secondo le ragioni che di sotto si accennano: E l'altro per la riputazione dello scrittore; attesocchè per lo più il modo dello scrivere suol'essere un grand'argomento del buono, o mal giudizio del di-
3 fensore, nascendo la superflua prolissità da intelletto confuso, overo dal poco giudizio di non saper sciegliere, e stringere le buone ragioni della causa: Che però quella proposizione, che *homo longus raro sapiens*, nel senso più comune de' Letterati non va intesa della lunghezza naturale della Scrittura (circa la quale lo scrittore difende la causa propria) ma per la lunghezza delle azioni, ed oprezioni, come denotante la tardità, e la confusione dell' intelletto.

Riesce per lo più la prolissità delle scritture pregiudiziali alle cause, così per la tardanza della loro spedizione; attesocchè i Giudici vedendo le scritture troppo lunghe non si sanno indurre ad
4 assumerne la lettura, e lo studio con quella facilità che si farebbe delle brevi, apportandoli noja, e timore la sola vista, ed il concetto della maggior fatica: Come ancora perchè i Giudici, o si annojano, o si confondono, overo s'insospettiscono che si usi la prolissità per intorbidare la causa, sicchè per tutti i rispetti la superflua prolissità si deve stimare degna del biasmo.

Le cose superflue sogliono esser'esplicate col termine, o vocabo-
5 lo degli escrementi; che però una scrittura piena di superfluità, e di cose le quali non facciano al bisogno, overo all'opportunità della causa, merita dirsi una cosa sporca, e piena d'escrementi.

Vien paragonato lo scrittore, ed anche l'oratore al debitore, il
6 quale debba dare al creditore qualche somma di denaro: Attesocchè sarà sempre degno di maggior lode, e riuscirà più comodo al creditore, che quella stessa somma se gli dia in piccoli gruppi di moneta d'oro, che in grossi sacchetti di moneta d'argento, e molto più dannabile e d'incomodo sarà, quando se gli desse in una gran quantità di moneta di rame: Attesocchè sebbene la somma ed il valore sono gli stessi, tuttavia di gran lunga più stimabile e più comoda sarà una specie che l'altra: A tal segno che (secondo i diversi costumi de paesi) ne segua una notabile variazione del

valo-

valore estrinseco, il quale volgarmente si dice l'*aggio*, conforme si accenna particolarmente nella materia delle Usure, ed in quella de' Cambj. Overo addattandosi l'altro paralello dell'agricoltore il quale sarà sempre stimato sciocco, e degno di biasmo quando in cambio di pochi sacchi di grano, ben polito, e netto, portasse al padrone affasciata su i carri la raccolta con tutta la paglia, e con tutta l'erba che abbia segato con la falce, con altri somiglianti paralelli.

Se pure questo Stile prolisso, e superfluo non meriti quella scusa, la quale frequentemente suol nascere dalla usanza d'alcuni paesi, overo dall'ignoranza del volgo; cioè che la bontà della scrittura, overo la mercede vada regolata dal numero delle carte all'uso dell'opere manuali, e mecaniche: Attesocchè, quando ciò fosse, in tal caso saranno i scrittori scusati, purchè si contengano dentro i limiti del giusto, e dell'onesto: Si deve però dire un costume molto sciocco ed irragionevole.

7

Va inteso però questo precetto della brevità con la sua discretezza, cioè che si resechino le inutili superfluità, e quelle evagazioni, le quali non facciano al bisogno, overo all'opportunità della causa; attesocchè se la lunghezza della scrittura nasca dalla moltiplicità de' motivi, che tutti convenga portare secondo il precetto, del quale si discorre nel capitolo quinto, overo per narrare il fatto con tutte le sue circostanze per maggior chiarezza, o pure per esplicare, o distinguere le conclusioni ed i motivi legali, o per altro somigliante giusto, e ragionevole rispetto; in tal caso non si dirà lunghezza disdicevole; mentre, conforme dice il Principe de' Lirici compatriota dello scrittore, non si dicono lunghe quelle cose dalle quali niente si possa, o convenga scemare, ma si dice lunghezza, e prolissità viziosa il fare i preludj, e gli apparati, o digressioni fuori della necessità, o dell'opportunità della causa, o pure quando si dicano con cento parole quelle cose, le quali possono dirsi con diece, overo ripetendo più volte le medesime cose con somiglianti difetti, dovendosi stare strettamente sul punto della difficoltà, e del bisogno, e non fare quel che si accenna di sotto nel capitolo decimoquarto, in occasione di trattare dell'informar'in voce.

8

Come (all'incontro) difetto sarebbe, se per voler troppo attendere alla brevità, si tralasciassero de' motivi, overo non si narrasse a bastanza il fatto con tutte le sue circostanze opportune, o che non si esplicassero bene i motivi legali, sicchè riesca quel che il medesimo Poeta dice, che si diventi oscuro, quando si voglia fare soverchio studio alla brevità.

9

Ed in somma tutti gli estremi sono viziosi; mentre in tanto lo Stile Laconico e stretto è degno di somma lode, in quanto che sia ben accompagnato dalla chiarezza, del requisito della quale si parla di sotto nel capitolo seguente: Ed ancora perchè alle volte compse

10 ple per servizio della causa l' usare la prolissità secondo le circo- stanze de' casi, sicchè vada il precetto della brevità inteso, che sia una regola, la quale non sia esente dalle limitazioni.

Sono i litiganti ed i loro difensori come i duellanti, overo i nemici, i quali combattano assieme con le arme de' motivi, e delle scritture, non essendo altro le liti che civili e pacifici duelli, e combattimenti: Che però a colui il quale sarà forte, e valoroso, sicchè creda di poter'essere superiore al nemico, e di ritrovarsi in posto vantaggioso, comple combattere con l'armi corte, ed andare alla vita del nemico quanto più presto sia possibile, per non dargli campo da schermirsi, o di mettersi in un posto di più vantaggio: Che (all'incontro) all'altro, il quale si conosca più debole, ed in sito, overo con arme ineguali, comple d'andare schermendo, e di tirare il nemico alla lunga, o pure cercare di levarlo dalla strada e da sito migliore e più forte, anche col fingere di dar'in dietro, o di fuggire, e con altri artificj, e stratagemme simili: Onde (parlando però sempre dentro i termini del lecito e dell'onesto) suol'esser artificio e prudenza degli Avvocati, e difensori di quella Parte, la quale si conosca debole all'effetto di sfuggire i motivi forti, e sostanziali, cercare di tirare gli Avvocati, e difensori avversarj alle dispute di quelle conclusioni, ed articoli, che siano fuori della necessità, o dell'opportunità della causa, e che da' medesimi defensori avversarj, con l'accennato vizio dell' inutile longhezza si siano addotte: Che però queste superfluità e digressioni serviranno a dar' adito all'altra parte schermirsi maggiormente, divertirla, e levarla di strada, overo del posto buono, e vantaggioso.

O pure che quando anche uno degli scrittori adoperi il buono Stile di scrivere con brevità, e strettamente al punto, l'altro per isfuggire, o divertire la difficoltà, cerchi di scrivere prolissamente, e di promovere molte questioni anche superflue, overo estranee, non già per sciocchezza, o per malo Stile, ma per artificio, e per l' opportunità della causa: E ciò alle volte (secondo le diverse circostanze de' casi) non è illecito, che fuora della calunnia si faccia per l'onesto fine d'aver maggior tempo, e di preparare quelle difese, che non s'abbiano pronte: O pure per isfuggire i mali influssi, e le male contingenze, e gli accidentali vantaggi del collitigante, ma non già per la calunnia di tirare in lungo la causa per defaticare l'avversario; mentre in questo caso è cosa illecita, e detestabilissima: Però si conclude, che queste, e tutti gli altri precetti s'intendono dati per regola, la quale riceva le sue limitazioni secondo le circostanze de' casi.

CA-

CAPITOLO QUARTO.

Della elocuzione, o favella, nella quale sì fatte scritture debbansi comporre; cioè se si debba scrivere nella Lingua Latina, overo nella materna, che si dice volgare: E così nell' una come nell' altra, se sia meglio attendere all' eleganza, e cultura della lingua, overo (all' incontro) si debba usare la più frequentata, e più facile senza badare alla cultura, ed alla eleganza.

SOMMARIO.

1 *La chiarezza, e la facilità sono requisiti utili, e necessarj nella scrittura.*
2 *Se si debba scrivere nella Lingua Latina, overo nella Volgare e Materna; si distingue.*
3 *Si danna la mistura dell' una, e l' altra Lingua.*
4 *Se la elocuzione debba esser culta ed elegante o nò.*
5 *Quale sia l' ordine, overo il metodo.*
6 *Quali siano i difetti maggiori, e quali i minori.*
7 *A che giovino il buon' ordine, e la eleganza del dire.*
8 *Della differenza tra i motivi, e le parole.*
9 *In che modo si debba scrivere, se nello Stile culto overo nel più basso e corrente.*
10 *Paralello, e quali parole si debbano sfuggire.*
11 *Detto notabile di Bartolo in questo proposito.*

CAP. IV.

1 Essendo, conforme si è di sopra accennato, necessaria sopra tutto per il buono stile la chiarezza, o la facilità del dire, quindi nasce la presente questione sopra la qualità della Lingua, nella quale si deve scrivere cioè se nella Latina, o veramente in quella la quale sia idiomatica, che si dice materna overo volgare: E posto che si debba scrivere, o nell' una, o nell' altra, circa l' eleganza del dire, e la cultura delle parole, e de vocaboli,

Quan-

Quanto alla prima parte sopra la qualità della Lingua: Primieramente si deve camminare con l'uso comune del paese, overo del Tri-
2 bunale, nel quale si scriva: Attesocchè, quando non si tratti di usanza, la quale si possa dire passata a termine di corruttella, sicchè abbia dibisogno d'abolizione, o di riforma, non si deve da quella partire, conforme nel principio si è accennato: Ma quando l'uso sia vario, o dubbio, sicchè convenga discorrere per ragione quale Stile sia il migliore, si deve distinguere secondo le diverse qualità de' Giudici, overo de' Magistrati, avanti i quali si scrive.

Attesocchè se saranno Giudici non professori, che legalmente, dicono illetterati, e volgarmente si dicono idioti, overo pettorali, e che abbiano da vedere le scritture, e da giudicare per se stessi col proprio giudizio, senza aver da dipendere dal voto giuridico degli Assessori, o Consultori; in tal caso si stima meglio lo scrivere nella lingua volgare: Non solamente, perchè i Giudici non siano intendenti della latina: Ma perchè, quando anche ne siano intendenti, come periti, e professori delle lettere umane, e delle altre scienze amene: Tuttavia non avranno per lo più la pratica delli termini, e de' vocaboli proprj legali, con li quali in quella lingua sogliono, e devono scrivere i Leggisti: Ed anche perchè le materie le quali si sogliono conoscere, e giudicare da sì fatti Giudici e Magistrati, per lo più sono pratiche, e non teoriche, o scientifiche, sicchè vanno meglio esplicate nella lingua corrente, e naturale.

Ma se (all' incontro) si scrive avanti i Giudici Giurisconsulti, li quali legalmente si dicono letterati, e volgarmente si dice togati, o pure avanti gli Assessori, o Consultori de' suddetti Giudici, o Magistrati non letterati; in tal caso cade l' altra distinzione, cioè che se si tratta di punti di fatto più che di legge, e particolarmente di calcoli, e di conti, overo di prove per mezzo de' testimonj, e cose simili, sicchè la decisione della causa non dipenda da' punti, e da' articoli legali, ma dal ben chiarire, e fermar il fatto; allora si stima anche migliore Stile lo scrivere nell'accennata lingua naturale o volgare più che nella latina: Che (all' incontro) se si tratta di punti, e di articoli legali, sarà meglio scrivere nella lingua latina per quella ragione che sì fatte materie sono di gran lunga meglio esplicate con i vocaboli usati nella facoltà dagli Autori, le autorità de' quali si portano.

3 In ogni caso però la scrittura dovrà essere tutta in una lingua solamente, o sia latina, o volgare; che però sarà sempre dannabile, e degno di disprezzo, come contrario a tutte le regole lo Stile di far'un misto nello scrivere cioè parte latino, e parte volgare, cosa che non si sa a qual ragione mai si possa addattare:

Eccetto quando bisognasse, scrivendo in latino, registrare alcune poche parole sostanziali del testamento, o del contratto o di altra cosa: O che (all'incontro) scrivendo in Italiano, bisognasse registrare le parole di qualche autorità, ma però di raro, e quando lo ricerchi la precisa necessità, e non altrimente, essendo sciocchissimo lo stile moderno di riempire le scritture con le parole d'altri Autori.

Quanto poi all'altra parte di questo requisito sopra la elocuzione; cioè presupposto che si debba scrivere nell'una, o nell'altra 4 lingua; se questa debba essere culta, ed elegante, o pure ordinaria, e corrente; si deve riflettere alla proposizione, la quale si è accennata da principio; cioè che essendo le umane operazioni dirizzate al suo fine, però lo scopo principale dell'operante deve essere nell'adoprare que' mezzi, per li quali con maggior facilità si ottenga quel fine, al quale sia indirizzata la sua operazione: E per conseguenza essendo il fine dello scrittore il persuadere il Giu-5 dice con i motivi, e con le ragioni, acciò interponga il suo giudizio a favore di quello, per il quale si scrive: Quindi segue che il suo studio, e lo scopo principale debba essere ne' sodi motivi, e nelle buone ragioni; mentre in queste consiste la sostanza della scrittura, sicchè questo è il panno, overo il drappo del vestito, e tutte le altre cose sono ornamenti.

Ma perchè non basta d'avere le buone ragioni, ed i motivi, 6 se non si capiscono, e non s' apprendano per tali dal Giudice: Però conviene dargli la sua forma, e gli ornamenti, acciò il panno, overo il drappo si riduca alla forma del vestito, sicchè serva per quel uso, e per quel comodo, al quale sia ordinato; che però a tal'effetto è necessaria l'opera del buon artefice: Onde primieramente se gli deve dare la sua forma che è il buon metodo, e l'ordine nel promoverli secondo le regole, le quali si accennano nel capitolo seguente: Secondariamente, conforme il vestito si deve accomodare alle fattezze del corpo, il quale avrà da averne l'uso ed il comodo, così occorre ne' motivi; cioè che sia la scrittura composta in maniera, che sia capita con facilità dal Giudice: Che però a quest' effetto si deve fare studio particolare sopra la chiarezza, e la facilità del dire: Ed in terzo luogo si deve attendere agli altri ornamenti ed abbellimenti più accidentali, che sono le frasi, e le parole, o vocaboli culti, sicchè la elocuzione per la sua eleganza riesca più grata, onde il Giudice la legga con maggior gusto, overo con minor noja, e per conseguenza che apprenda meglio i motivi, e le ragioni.

Quando dunque la scrittura potrà avere tutte queste parti unite assieme, sarà ottima, e perfetta, e si sarà soddisfatto al buono

Stile:

Stile: Ma quando ciò non poſſa ſeguire, ſicchè vi abbia da eſſere l' imperfezione in qualche parte: In tal caſo ſi deve riflettere all' 7 ordine ſuddetto, cioè che in primo luogo, e principalmente ſi prema ſu li buoni, e ſodi motivi: Secondariamente nel buon'ordine, o metodo di promoverli: Ed ultimamente nella eleganza, e nella coltura della lingua: Che però quando vi abbia da eſſer difetto, ſia nelle ultime parti meno ſoſtanziali, e non al roveſcio; cioè che principalmente ſi prema nella terza, overo nella ſeconda parte, e poco ſi badi alla prima.

Non ſi nega, che il ſecondo requiſito del buon' ordine, ed il terzo della culta, ed elegante favella giovano molto al primo più ſoſtanziale requiſito de' motivi, e delle ragioni, perchè li fanno 8 comparire, e ſpiccare molto più coll'accennato paralello del panno, overo del drappo, il quale ſi debba ridurre all' uſo del veſtire, dandoſi frequentemente il caſo, che ſopra una ſteſſa materia, un' artefice formerà un tappeto nobiliſſimo, overo una galantiſſima, e ben'acconcia veſte, ed un'altro farà uno ſtraccio di cucina, overo un ſciocco veſtito da villano: Però mai l'opera dell'artefice ſola ſenza la materia potrà eſſere profittevole ed opportuna.

Che però manifeſto reſta l' errore di coloro, i quali dovendo formare un conſulto, overo un'informazione, coſtituiſcono la maggior' applicazione nella elegante, e culta favella, niente, o poco applicando alla ſodezza, ed al buon ordine de' motivi, e degli argomenti; atteſocchè queſta ſarà una bella orazione, o compoſizione accademica da far pompa dell'erudizione del compoſitore, ma non ſarà una buona informazione da Avvocato per ſervizio della cauſa, onde in concorſo di queſti due difetti, ſarà ſempre minore quello della eleganza delle parole, e della fraſe, che l'altro de' motivi: Atteſocchè, per ſervizio o beneficio della cauſa, overo del negozio ſarà ſempre di gran lunga migliore una ſcrittura in lingua Calabreſe, o Puglieſe, o Genoveſe, o Veneziana, ma piena di ſodi motivi, e di buone ragioni ed autorità, d'un'altra la quale ſia compoſta in una elegantiſſima, e culta lingua Toſcana, overo della Corte Romana, con tutte le regole, e precetti dell'arte, ma ſenza buoni motivi, e ſenza argomenti ſtringenti.

Le parole, ed i vocaboli con la loro ben' ordinata teſſitura, e le buone fraſi vengono paragonate alle foglie, ed i motivi, e le ragioni a' frutti: Che però ſarà degno di molta ſtima e lode quell 9 albero, il quale ſia carico di buoni, e ſalubri frutti, e ſia ancora ornato di foglie verdeggianti, e ben culto ſenza ſeccume, o altro difetto: Ma in concorſo di due alberi, uno de' quali eſſendo carico di buoni frutti, abbia delle foglie ingiallite, e mal compoſte, e del ſeccume, e l'altro che ſia ornatiſſimo di foglie verdeggianti, e

molto ben coltivato, ma senza frutti, al certo sarà di maggior stima, utile, e profitto il primo che il secondo: E questo appunto è il caso.

E sebbene alle volte insegna la pratica che siano più stimati gli alberi di questa seconda che della prima specie: Nondimeno questi sono casi molto rari, cioè per i giardini, e per le delizie de' Principi, e de' Signori, i quali desiderino quella sorte d'alberi per ombra o per verdura, non curandosi del frutto; ma non già per il beneficio più comune, ed universale della Repubblica, al quale si deve principalmente riflettere.

Ma quando lo scrittore con la dottrina della facoltà legale avesse anche accompagnata la erudizione nella cultura, e nella eleganza della favella, e nelle altre lettere amene, sicchè possa soddisfare all' uno ed all' altro requisito: Non perciò si deve la eleganza praticare indifferentemente, e come per regola generale in tutti i casi, ma si dovrà regolare secondo la qualità del Giudice col quale si parla, tenendo quel mezzo il quale per il suo genio, overo per la sua capacità sia stimato il migliore per ottenere il fine, dovendosi principalmente badare alla chiarezza ed alla facilità: Attesocchè dovendo l'intelletto del Giudice fare la principale operazione nell' intelligenza, non si deve astrarre o faticare nell' intelligenza della frase, o delle parole, e de' vocaboli, necessitandolo a studiare il Calepino, ed il Nizolio, o veramente il Vocabolario della Crusca; ma parlandosi in quello Stile più chiaro, e più facile che sia possibile, si deve fare in maniera, che l'intelletto faccia quella sola operazione, la qual'è la più necessaria per l' intelligenza, e per la buona apprensione de' motivi.

Che però ritenendo la medesima distinzione data di sopra, se avanti i Giudici non professori ed illetterati si scriverà (parlando per la nostra Italia) in lingua Italiana, si dovrà parlare in quella lingua la quale sia comune, e più frequentemente usata in quel paese tra la gente nobile e civile, sicchè sia la più polita che ivi corra, purchè la polizia non pregiudichi alla chiarezza, ed alla facilità, senza badare se i vocaboli siano usati, o nò dal Dante, dal Petrarcha, dal Bocaccio ed altri; e se siano conformi alle opinioni dell'Accademia della Crusca, o nò, dovendosi parlare volgare Italiano, e non Toscano, coll'accomodarsi all'uso corrente ed usato, e non all'antico, o non usato in quel paese.

E se si scriverà in lingua Latina avanti Giudici, e professori della facoltà legale: Non si dovranno usare le frasi, ed i vocaboli usati da Cicerone, Seneca, Plauto, Terenzio, Salustio, Livio, Celso, Quintiliano, e simili, ne meno quelli, che ne' tempi moderni abbiano usato ed usino quelli, i quali principalmente facciano

pro-

professione della grammatica, e della lingua Latina: Ma si devono usare i vocaboli, ed i termini proprj della facoltà, li quali siano più comunemente correnti, e praticati nel foro, e non nelle scuole, sicchè sia un parlare proprio per il bisogno della causa, onde appresso tutti le parole significhino quel che si voglia dire.

Attesocchè molte parole, le quali appresso gli antichi latini avevano una significazione, oggidì ne hanno un' altra: Come (per esempio) la parola Principe in latino significava il primo di un Senato, o di un'altro Corpo Collegiale, ancorchè per altro quello fosse eguale, e non superiore, onde era ben detto di chiamare Principe il primo Cardinale Prete, overo Diacono, o pure il Decano della Ruota, o della Camera, o della Segnatura, e simili Collegi: E pure di presente appresso ogni genere di persone, ma molto più appresso li Giuristi nel foro ciò sarebbe un chiaro errore, ed una pedanteria degna del disprezzo; mentre questo attributo, o vocabolo di Principe di presente, particolarmente nel foro, e nelle materie legali, conviene solamente a colui, il quale sia l'assoluto, e sovrano signore col dominio e governo Monarchico, sicchè anche impropriamente si addatta a quello, il quale sia in qualche primo Magistrato di Repubblica Democratica overo Aristocratica: Che però gli altri si dicono Prefetti, o Presidenti, o Decani, e simili, ma non Principi, con altri somiglianti vocaboli: Come (per esempio) nelle pubbliche gravezze, che anticamente si dicevano *Tributi*, *Inditti*, *e Superinditti*, *Vettigali*, e simili; ma oggi si dicono Doane, Gabelle, Collette, Contribuzioni, e simili: Dovendosi parlare secondo l' uso comune per la capacità, e la intelligenza di tutti, così nell'una, come nell'altra lingua, Latina, e Volgare.

Queste sono le regole generali, ed ordinarie; non escludendone però quella limitazione, la quale nascesse dalla qualità del Giudice; cioè che professando, o affettando la erudizione, gustasse uno scrivere culto ed elegante, sicchè in tal modo s'incontrasse più il suo genio, onde con maggior gusto, ed applicazione studiasse la scrittura: Però questa sarà una limitazione della regola, ed in ciò consiste la prudenza ed il giudizio dello scrittore.

Al che per la più facile capacità si può addattare il paralello (ancorchè basso) il quale in questo proposito si è addotto nel Dottor Volgare dello Scalco, overo del Cuoco circa il modo d' apparecchiare i cibi, a proporzione delle persone, le quali li devono mangiare: Attesocchè (valendosi del paralello del Bacalà al quale, a comparazione degli altri pesci nobili, li professori di quelle lettere che si dicono belle, paragonano le materie legali, a comparazione dell' altre lettere e scienze) se il bisogno porti di dover'apparecchiare per tutti, così nobili, e signori, come conta-

10

dini, ed operarj di questo medesimo cibo, sarà errore dello Scalco, o del Cuoco l' apparecchiarlo per tutti in un medesimo modo; mentre per i signori e Cavalieri, li quali abbiano il palato avvezzo a cibi nobili, e delicati, si dovrà con molta diligenza dissalzare, coprire, ed ornare con saporetti ed intingoli, sicchè si mangi con quella nausea minore, che sia possibile: Ma (all' incontro) alli contadini ed agli operarj il cibo non piacerà se non sia salato, e se non aurà la puzza del Bacalà.

E questo appunto è il caso, perchè a' puri legulei non piacerà se non lo Stile leguleico, e non elegante ed erudito che però si deve adoprare quello Stile il quale sia proporzionato alle persone, con le quali si parla: Valendosi del precetto del nostro Bartolo, accennato nel principio del Dottor Volgare; cioè che con i letterati si deve parlare letteratamente, e con i volgari volgarmente, cercandosi bensì d' addolcire, e di moderare quanto sia possibile le asprezze, e le amarezze de' barbarismi legali, senza però partire dal parlare proprio della facoltà, nel foro più che nelle Scuole, e nelle Cattedre, e senza pregiudicare alla facilità ed alla chiarezza, alle quali per le accennate ragioni si deve principalmente premere.

11

CA-

CAPITOLO QUINTO.

Dell' ordine il quale si deve tenere nel promovere i motivi proprj, e nel rispondere agli obietti, o motivi dell' altra Parte.

SOMMARIO.

1 *Delle due sorti di scrittori antichi; e da quali si debba prendere il metodo dello scrivere.*
2 *Dello Stile degli Oratori antichi.*
3 *Dello Stile delli Consulenti antichi, e moderni.*
4 *Della narrazione del fatto.*
5 *Motivi migliori nel principio.*
6 *Si devono portare tutti i motivi anche deboli; e della ragione.*
7 *della ragione di premettere i motivi migliori; e del paralello.*
8 *Non si loda il promovere gli obietti.*
9 *Per qual ragione non si debbano imitar gli Oratori antichi.*
10 *Quale sia oggidì il buono Stile nel promovere i motivi, e le ragioni.*
11 *Se si debbano promovere gli obietti ed i motivi dell' avversario; si distingue.*
12 *Conclusione circa questi precetti.*

CAP. V.

1 DUe sorti di Scrittori abbiamo, da i quali molti credono che si debba apprendere lo Stile dello scrivere legale per la difesa delle cause nel foro: Una degli Oratori, e Declamatori dell' antica Roma li quali appresero le regole e le forme dell' orare da i Greci, per quel che ne insegnano le orazioni, e le declamazioni di Cicerone, di Seneca, di Quintiliano, e simili, ad imitazione de' quali hanno dato alla pubblica luce le loro informazioni, e declamazioni alcuni moderni nell' una e nell' altra lingua Latina ed Italiana respettivamente: E l' altra de Giuristi antichi moderni, per lo più de' due ultimi secoli decorsi, ad imitazione de'

quali hanno scritto, e tuttavia scrivono molti moderni del nostro secolo corrente.

Lo Stile di coloro della prima specie cammina con le regole, e con i precetti della Rettorica, e dell' Arte Oratoria; cioè che con i proemi, ed apparati si rendea attento l'animo dell'uditorio
2 a quel che si dovrà dire, e doppo cominciando dalli motivi, e dalle cose più deboli, fare in modo, che l' orazione vada sempre crescendo, sicchè nel fine si conchiuda con i motivi, e con le ragioni migliori, e più concludenti, esaggerando anche, e ripetendo le medesime cose più volte, per quel che se ne discorre di sotto nel capitolo decimoquarto, trattando delle funzioni in voce.

Quello de' Scrittori dell'altra specie nel modo più legale che retorico, è di premettere tutte le ragioni del dubitare, ed i motivi, li quali facciano in contrario: E doppo addurre i motivi proprj per lo più con lo stess'ordine di cominciare dalli più de-
3 boli, acciò l'orazione vada crescendo, rispondendo nel fine agli argomenti, e motivi, li quali da principio si siano addotti in contrario per la ragione del dubitare, conforme insegnano tanti consigli già dati alla pubblica luce.

Però di presente, almeno secondo lo Stile vero, e buono della Corte di Roma (ancorchè in parte corrotto per alcuni scrittori moderni) ed il quale veramente dovrebbe esser imitato da
4 tutti, non pare lodevole nè l' uno, nè l'altro modo: Attesocchè quando sia una scrittura sola, la quale abbracci tutta la serie del fatto, ed i motivi legali, secondo l'uso più frequente fuori della Curia, ed anche alle volte in questa, e particolarmente nelli discorsi per la verità: In tal caso per il buon'ordine, e metodo della scrittura, deve precedere la pura, e candida narrazione storica del fatto, e delle sue circostanze, le quali influiscano alla giu-
5 stizia, ed alli meriti della causa, senza interserarla di motivi, o di digressioni, sicchè sia veramente una semplice narrazione storica, a forma di scrivere all' assente una lettera informativa, acciò il Giudice sia bene informato, così del fatto, come dello stato della causa, e del punto, del quale si disputa: E doppo venendo alli motivi, ed alle ragioni proprie, addurre da principio, e come si dice *in frontispizio* quelle le quali vengano stimate le migliori, e le più forti, e convincenti, senza però lasciar le altre, le quali siano stimate più deboli, ma portandole nel fine, sicchè la regola sia al roverscio da quella degli Oratori.

Si devono però portare tutti li motivi, per quel che ci viene insegnato da' nostri maggiori, e maestri in questa facoltà: E ciò per

per quella ragione, che stante la gran varietà de' cervelli, non tutti i gusti, o sentimenti sono uniformi: Onde segue che que' motivi, i quali ad uno pareranno buoni, e sodi, ad un'altro pareranno deboli, ed irrelevanti, ed (all' incontro) quelli che al primo pareranno di niuna vaglia, dall'altro saranno stimati i migliori: Alche si addatta il troppo volgare paralello, solito comunemente in ciò addursi, dello Scalco, al quale viene rassomigliato il difensore della causa; cioè che nel banchetto deve porre di tutte le sorti di vivande, che vi siano per la varietà de' gusti, e de' stomachi, per la quale molti nauseranno i cibi nobili, e delicati, e gusteranno gl'ignobili, ed i grossolani.

Che però si stima errore quello degli Avvocati, o difensori, maggiormente scrivendo in Tribunali Collegiali, quando abbiano de' molti motivi, di restringersi a quelli che ad essi pajono li
7 migliori, e di voler regolare il gusto, overo il giudizio di tutti gli altri col proprio; mentre, conforme si è accennato nel capitolo terzo, non si dice lunghezza, o prolissità viziosa quella, la quale nasca da questa moltiplicità de' motivi, e di ragioni, come ordinata al servizio, ed al buon governo della causa, sicchè in questo caso la prolissità avrà il suo fine onesto, e ragionevole.

Il suo giudizio dunque nello stimare più rilevanti gli uni, che gli altri motivi, sarà il regolatore dell'ordine di sopra accennato; cioè di cominciare in frontispizio i migliori, col medesimo paralello de' cibi (il quale viene stimato il più addattato; mentre i motivi, e le ragioni sono i cibi dell' intelletto) che da principio si devono mangiare i più sani, e buoni, lasciando nel fine della tavola l'erbe, i frutti, il cascio, e gli altri cibi men sani,
8 e più ignobili; attesocchè altrimente, riempiendosi lo stomaco a prima fame di questa sorte di cibi inferiori, ed escrementosi, non si gusteranno doppo i buoni, ed i nobili: Conforme trattandosi del vino, ne insegna l'Oracolo Evangelico nelle Nozze di Galilea: E questo è appunto il caso ne' motivi, perchè l'intelletto del Giudice, stanco, e nauseato dalli motivi deboli, ed irrelevanti, ed avendo cominciato a formare, per la debolezza delle prime ragioni, poco buon concetto della causa, non faranno i motivi buoni quella operazione, che avrebbono fatta da principio, econ i quali il Giudice soddisfatto non si sarebbe curato d'applicare agli altri meno rilevanti, o dubbiosi.

Per la stessa ragione non si stima degno di lode lo Stile dell' altra specie de' Scrittori legali come sopra; cioè di premettere gli obietti, e le ragioni del dubitare, e di comprovarle copiosamente, conforme si vede praticato appresso tanti Consulenti; attesocchè in tal modo si formano le prime idee, e le impressioni

catti-

cattive nella mente del Giudice, che non così facilmente si tolgono con le ragioni proprie apportate.

9 Nè deve in ciò attendersi l' esempio de' suddetti celebri antichi Oratori, e Declamatori, communemente stimati maestri dell' Arte Oratoria, per la chiara ragione della differenza assegnata di sotto nel capitolo decimo quarto, in occasione di trattare dello Stile dell' orare in voce, dove si potrà vedere, per non ripetere più volte le medesime cose: Attesocchè quelle orazioni, o declamazioni, che leggiamo appresso gli accennati Autori antichi, ed altri simili, ed anche ne' moderni loro imitatori, non si davano come informazioni in scritto al Giudice, perchè le dovessero studiare, ma si recitavano con la voce viva, accompagnata dall' emfasi, e da i gesti, e dalle altre parti: Come per appunto occorre in quelle prediche, che abbiamo imprese in tanti volumi: Che però chiaro resta l' errore di coloro, li quali paragonano li consulti, e le informazioni in iscritto d' oggidì; con le orazioni, e le declamazioni degli antichi Oratori.

Anzi che anche nell' orare in voce oggidì non si deve tenere quel medesimo Stile per le ragioni accennate nel suddetto capitolo decimoquarto; sicchè la parte retorica dello scrittore legale a tempi nostri avanti i Giudici Giurisconsulti, e Professori consiste nel portare i motivi, e le ragioni più strettamente che sia possibile: Però con buon'ordine, e metodo, e con spirito, e vivezza, acciò spicchino, e facciano maggior impressione, mentre il portarli languidamente, e con lo Stile ignobile, gli toglie gran forza, e li fa comparire minori, secondo il paralello accennato di sopra degli operarj, i quali diversamente lavorino una stessa materia, overo che d' uno stesso drappo facciano de' vestiti, più o meno al proposito.

10 Circa il promovere gli obietti, e le ragioni dell' avversario si scorge qualche varietà d' opinioni: Attesocchè alcuni lo lodano, acciò non si dia campo a far' impressione nella mente del Giudice; sicchè le risposte le quali arrivino doppo qualche dimora, non facciano quella operazione che avrebbono fatta, se si fossero date dal principio: Ed altri lo dannano per la possibilità, che l' avversario non sia per addurli, overo che non sia per portarli con quella chiarezza, ed efficacia, con la quale si promovano; onde le risposte riescano più deboli.

11 Che però frequentemente la pratica insegna, che le risposte servano ad autenticare maggiormente gli obietti: Anzi che alcuni professori della satira più fina, e proditoria, col manto d' amico, e di parziale, assumono l' impresa dalla difesa, e di rispondere alle satire, acciò in tal modo le rendano pubbliche e cognite a

te a tutti, portando gli obietti con molta vivezza, acciò con le risposte languide restino maggiormente autenticati, o pure più dichiarati, e scoverti.

Entra però quello stesso errore, il quale generalmente cade in tutte le questioni problematiche, particolarmente in questa facoltà legale; cioè nel camminare indifferentemente più con una che coll' altra opinione, applicandola a tutti i casi, senza distinguerli: Essendo, più vero, che si debba camminare con la distinzione de' casi, e delle loro circostanze: Cioè che quando si sia in dubbio, se li motivi de' quali si tema, siano per addursi, o nò, in tal caso non si debbano promovere: Ma se ciò sia certo, perchè si siano già promossi nell' altre dispute antecedenti della medesima istanza: O pure avanti il Giudice dell' altra istanza, ed allora si debbano promovere nella medesima scrittura, però nel fine, ed in forma oscura, e languida, sicchè spicchino molto più le risposte.

Bensì che non dandosi regola, la quale non patisca le sue eccezioni, alle volte conviene di mettere gli obietti, e le difficoltà nel frontispizio, per toglierle, perchè così porti lo stato della causa: Cioè che per altro sia chiaramente fondata l'intenzione di quello, per il quale si scriva nelle regole legali certe, overo nel fatto chiaro, sicchè non vi sia il bisogno di comprovarla con motivi, e con ragioni, ma che il modo delle difficoltà, ed il punto della disputa si restringa alla eccezione, overo all' obietto dell' Avversario; mentre in tal caso sarà lodevole, e sarà buono Stile l' andare ad incontrare la difficoltà, per impedire, che non faccia impressione nella mente del Giudice.

Ed in somma in tutti li requisiti, o precetti bisogna ripetere lo stesso intercalare; cioè che servano per una regola, la quale però riceve le sue limitazioni, secondo che persuadono le diverse circostanze de' casi: Onde a quest' effetto è necessario il giudizio dello scrittore, secondo quello che si accenna nella conclusione dell' Opera, nel fine del capitolo decimo ottavo, ed anche si è detto nel fine del primo capitolo proemiale, ed altrove; consistendo tutto il punto nella pratica; mentre in tutte le cose del mondo, infinito è il numero de' teorici, e de' discorrenti, ma molto raro è quello de' buoni praticanti.

CAPITOLO SETSO.

Qual sia il miglior Stile se il raziocinativo, discorsivo, premendo nelle ragioni, e negli argomenti: Overo il dottrinale, premendo nelle autorità: e di quali ragioni ed autorità lo Scrittore si debba servire.

S O M M A R I O.

1 *Della opinione de' seguaci dello Stile dottrinale; e delle sue ragioni.*
2 *De' seguaci dell' altro Stile raziocinativo; e delle sue ragioni.*
3 *Della distinzione con la quale si deve camminare.*
4 *La legge chiara ed espressa deve prevalere ad ogni discorso.*
5 *Che non facilmente si dia questo caso delle leggi chiare.*
6 *Quando anche sia una legge chiara, se convenga lo Stile raziocinativo.*
7 *Della distinzione quando si debba attendere la parte raziocinativa, overo la dottrinale respettivamente.*
8 *Quali siano quelle ragioni nelle quali deve consistere il buono Stile raziocinativo.*
9 *Delle considerazioni da farsi sopra le autorità.*
10 *Del disordine per non studiarsi le facoltà teoricamente, e per i suoi principj.*
11 *In che consista la vera parte discorsiva, e raziocinativa.*
12 *Della distinzione sopra il modo di praticare l' uno, o l' altro Stile.*

C A P VI.

Uesta è forse tra i Giuristi professori del foro la più problematica, ed intricata questione che sia in questo proposito dello Stile nel scrivere, ed anche nel giudicare, o consigliare, scorgendovisi una gran varietà d' opinioni: Attesocchè i seguaci della fazione, la quale si dice de' Prammatici, e che ne' tempi correnti molto trionfa, ed ha il maggior seguito, danano lo Stile discorsivo, overo raziocinativo, dicono che nella facoltà legale sia rossore, e vergogna il parlare senza l' autorità delle leggi, e de' Dottori: Che però frequentemente per le loro

loro penne, o bocche corre quella propoſizione, che vaglia più una dottrina, che cento raziocinj: E che ſia coſa da povero Dottore il camminare con le ragioni, e con le regole generali, overo con i ſimili.

Ed (all'incontro) i ſeguaci dell'altra fazione, la quale ſi ſuol chiamare de' Neoterici, o veramente de' Raziocinatori, dicono quel che ſi è detto nel capitolo primo; cioè che l'uomo ſia un'anima-
2 le ragionevole, il quale deve regolare le ſue azioni dalla ragione più che dal detto degli altri: Ed ancora che la ragione ſia l' anima della legge, la quale ſia un'effetto più della ragione che della podeſtà.

Però in queſta ancora, come nelle antecedenti, ed in tutte le altre queſtioni problematiche cade lo ſteſſo che di già ſi è detto: Cioè che manifeſto ſia l'errore di coloro, li quali vogliono cam-
3 minare con le ſole generalità, ſeguendo indifferentemente in tutti i caſi l' una, o l' altra opinione: Atteſocchè veramente la deciſione deve dipendere dalla diſtinzione de' caſi, e delle loro circoſtanze, ſicchè non ſia punto capace di regole generali applicabili a tutti i caſi.

Che però, quando vi ſia la chiara, e l'eſpreſſa autorità neceſſaria della legge comune, o particolare, la quale per i ſuoi requiſiti ſia valida, ed obbligatoria; in tal caſo non entrano i diſcorſi, nè i raziocinj, nè gli argomenti, ma ſi deve inſiſtere ſolamen-
4 te ſull'oſſervanza della legge chiara, ſenza badare ſe ſia ragionevole, o nò; mentre (ſecondo l'opinione più ricevuta nel foro eſterno pratico, e giudiziario) la legge, col preſuppoſto de' ſuoi legittimi requiſiti, ſi dice un'effetto particolare della podeſtà, ed in ciò conſiſte la ſua forza, che ancorchè ſia dura, ſi deve nondimeno oſſervare.

Queſto caſo però, ad un certo modo, ſi può dire ideale, ſicchè, o mai, o molto di raro ſe ne dia la ſua pratica, e verifi-
5 cazione, particolarmente quando ſi tratti di leggi comuni Canoniche, o Civili: Onde ſolamente reſta verificabile in qualche legge locale, o particolare; atteſocchè alle volte inſegna la ſperienza che ſi facciano delle leggi appaſſionate per intereſſe, o per altro fine, ne' caſi particolari.

E ciò per due ragioni una, che difficilmente ſi danno leggi comuni, le quali ſiano chiaramente contrarie a quella ragione, la quale ſia veramente naturale, e comune a tutto, overo alla maggior parte del genere umano: E l'altra, perchè quando vi ſia la legge così chiara, ed eſpreſſa, ſicchè non riceva gloſe ed interpretazioni, non facilmente ſi dà il caſo che vi ſia la lite, nella quale debbano gli Avvocati, e gli altri difenſori ſcrivere, ſoſte-

ſtenendo le ragioni più d' una Parte che dell' altra.

Però rare ſono queſte leggi così chiare ed eſpreſſe, ſopra l' intelletto delle quali non vi ſia la ſolita diſcordia de' Dottori, e la parietà delle opinioni: E dal che ſi convince la ſciocchezza degl' infarinati, i quali volendo fare i ſapientoni, non ſanno che ſi dicano, quando eſagerano che ſi debba ſcrivere ſolamente con i teſti, e con le gloſe, conforme più diſtintamente ſi diſcorre nell' una, e nell'altra Opera: Pure, quando queſto caſo ſi dia, ſi dovrà camminare con l'autorità della legge chiara.

Eccetto ſe ſi trattaſſe di ſcrivere avanti il Principe Sovrano, o veramente avanti un Magiſtrato Supremo, il quale abbia l' l'autorità di derogare, o moderare, o diſpenſare alle leggi, nel qual caſo ſi dovrà principalmente premere ſopra la ragione, e non ſopra l'autorità di quella legge, contro la quale ſi abbia il ricorſo. 6

Quando dunque porti il caſo, che non vi ſia legge alcuna ſopra il punto della queſtione, o pure che eſſendovi, quella foſſe dubbia, e capace di più intelletti, ſopra i quali concorra la ſolita varietà delle opinioni, con la differenza della più, ó meno comune: O pure che non eſſendovi queſto contraſto de' Dottori, vi ſiano alcune autorità per una parte, e per l' altra, aſſiſtano le ragioni, ſicchè propriamente vi cada la preſente queſtione del concorſo tra le autorità, e le ragioni, così per regolare lo Stile del difenſore, come quello del Giudice. 7

Ed in queſto caſo la deciſione in gran parte dovrà dipendere dalla qualità del Giudice, o del Magiſtrato, avanti il quale ſi ſcriva: Atteſocchè, ſe occorrerà di ſcrivere avanti il Principe Sovrano; come (per eſempio) occorre nella Corte di Roma, quando ſi ſcriva per il Tribunale della Segnatura di Grazia: O pure che ſia Tribunale, il quale abbia un' autorità da Sovrano, e che proceda in forma eſtragiudiziale, e con le regole prudenziali, più da Principe che da Giudice, a cauſa d'eſempio (ſenza uſcire dalla medeſima Curia) ſono alcune Congregazioni Cardinalizie, e particolarmente quelle ſopra Veſcovi, e Regolari, e della Conſulta, ed altre ſimili, delle quali ſi è diſcorſo nell'una, e nell' altra Opera nella Relazione della medeſima Curia: E da quali eſempj ſi potranno tirare le linee a ſomiglianti Tribunali, e Magiſtrati, a' quali ſi addatti la medeſima ragione.

Ed all'ora fuora d'ogni dubbio ſi dovrà principalmente per lo ſcrittore premere più nelle ragioni, che nell'autorità: Non traſcurando però queſte, quando vi ſiano, come famulanti, ed acceſſorie alle ragioni, le quali devono prevalere.

Ma ſe ſi dovrà ſcrivere avanti i Giudici, e Magiſtrati, li quali abbia-

abbiano l'arbitrio ristretto dentro i cancelli legali: In tal caso entra parimente la distinzione tra i Giudici unici, ed inferiori, ed i Tribunali Grandi, e Collegiali: Attesocchè difficilmente si dà il caso, che un Giudice solo, ed inferiore si muova più dalle ragioni, che dalle autorità: Maggiormente quando, secondo l'uso corrente, e più frequente, quelle siano di decisioni di Tribunali Grandi di quel Principato: E per conseguenza lo Scrittore dovrà premere più nelle autorità, quando possa: E non potendo, perchè siano in contrario, dovrà valersi delle ragioni, e de' discorsi, non già per distruggere, e per impugnare direttamente le autorità, col pensiero, che quelle debbano a queste prevalere, ma bensì per schermirsi da esse, e per isfuggire l'applicazione al caso del quale si tratti per la diversità delle circostanze: Che (all'incontro) ne' Tribunali Grandi si deve principalmente premere nelle ragioni (di quella qualità però, la quale di sotto si esplica) non ostante che in contrario vi siano delle autorità, e delle decisioni, anche dello stesso Tribunale, o altro simile; attesocchè con se stesso, e con gli eguali non fanno le decisioni quell'autorità, che fanno con gl'inferiori: E queste pajono le regole generali da limitarsi, o praticarsi, secondo che richiedano le circostanze de' casi, dalle quali veramente dipende la decisione.

Bensicchè quando attentamente si faranno le dovute considerazioni, così sopra la qualità delle ragioni, come anche sopra quella delle autorità, difficilmente, e molto di raro si darà il caso, che sia dibisogno d'esaminare, e di decidere sì fatta questione: Attesocchè per quello spetta alle ragioni, non si deve intendere di quelle che a ciascuno persuada il suo cervello, overo il proprio discorso, e lume naturale, conforme molti malamente credono, vivendo con questo inganno; mentre non ritrovandosi stabilito nel mondo quale sia la vera, e la certa ragione delle cose, ciascuno se la figura, o la suppone a suo modo, secondo la varietà de' cervelli, sicchè quello che ad uno parerà bianco, ad un'altro, con egual sentimento di verità parerà nero: Onde per questo effetto è stato dibisogno d'introdurre le leggi, ed in difetto di queste si è stabilito doversi deferire alle opinioni ricevute, ed alle decisioni de' Tribunali, per quel che più di proposito se ne discorre nel Proemio del Dottor Volgare: Ma s' intende delle ragioni derivanti dalli principj legali, e dalle regole, e massime certe della facoltà, sicchè siano ragioni legali, e non naturali solamente.

8

E quanto all'autorità: Quando si facciano le dovute riflessioni, e distinzioni, le quali si accennano nel capitolo seguente, sicchè non si cammini con lo sciocco stile della plebe leguleica, di fare (come

9

(come volgarmente si dice) *d' ogni erba fascio*, e col solo Stile Collettorio di badare al numero aritmetico di coloro i quali parlino di quel punto, senza distinguere il modo, e la qualità, ma che si attendano solamente que' Dottori, li quali veramente meritino di far autorità, difficilmente si darà il caso di questa contrarietà chiara, e diretta, tra le autorità, e le ragioni: Che però gli equivoci consistono nel confondere questi termini, e prendere per ragioni le naturali solamente, e per autorità il detto d' ogni scrittore tale quale sia: Onde a quest' effetto, e per tal distinzione, la parte discorsiva, overo raziocinativa si dovrà sempre stimare la migliore, e la più lodevole, come addattata al senso delle medesime leggi, e de' Dottori.

Che però a quest' effetto, nell' accennato Proemio del Dottor Volgare si è discorso di quello che anche si accenna di sotto nel capitolo duodecimo, sopra lo Stile da tenersi da' Lettori, e Cattedratici: E nel suddetto Proemio si è esagerato il disordine de' tempi nostri, nel non studiare la facoltà teoricamente, e per i suoi principj, e termini, ma solamente per tradizioni, o repertorj, con lo studio delle moderne autorità, e decisioni, all' uso de' papagalli: O veramente all'usanza di que' musici, li quali cantino per aria, e non per la scienza, e per la notizia delle note, e delle regole musicali.

10

Attesocchè, quando non vi sia la parte scientifica della teorica per i suoi principj, non si possono fare queste riflessioni: Che però la parte discorsiva, o raziocinativa, la quale sia degna di lode, non consiste in que' discorsi, o raziocinj, ed argomenti, i quali all'uso de' Dialettici si facciano col solo acume dell'ingegno, e col solo discorso, o lume naturale, ma è quella, la quale consista nel raziocinare, e discorrere per i veri principi e per le massime certe, ed inalterabili della facoltà, contro le quali i Dottori non possono parlare senza manifesto errore: E per conseguenza quelli i quali così parlassero, non meritano dirsi Dottori, ma ciavattini indegni d' ogni auttorità.

11

Tuttavia, quantunque questo discorso sia il più vero: Non perciò deve lo scrittore praticarlo indifferentemente, quando anche sapesse eccellentemente farlo, come ben versato nella parte scientifica: Ma secondo quel che di sopra si è accennato, circa l'elocuzione elegante, e culta, o respettivamente bassa ed ignobile, si dovrà regolare secondo la qualità, e la capacità del Giudice: Ad' imitazione del Medico, il quale, anche in una stessa specie di morbo, non deve con tutti egualmente adoprare la stessa qualilità, e quantità de' medicamenti, ma si deve regolare secondo le complessioni, l'età, le forze, la stagione, l'aria, e le altre circostan-

12

ftanze: Anzicchè con Giudici di baffo intendimento, e di poca capacità, lo fcrivere con quello Stile nobile, e difcorfivo, col quale fi dovrebbero trattare le materie, e gl' articoli altamente, ferve piuttofto a pregiudicare, ed a far danno alle caufe: Maggiormente quando l' Avvocato ftia in opinione d' uomo dotto, e d' ingegno elevato, e raziocinativo, per effer l' ignoranza, ed il fofpetto continui, ed indivifibili compagni; onde fi metterà piuttofto alla parata, e crederà, come volgarmente fi dice, *che se gli voglia buttare la polvere su gli occhi*, overo che con la forza dell' arte, e dell' ingegno fe gli voglia *far vedere il bianco per il nero*: Che però in quefto cafo farà Stile migliore l' abbaffarfi al poffibile, e portare i motivi in una forma più piana, e più facile, premendo più nelle autorità, che nelle ragioni: Overo quando le autorità oftaffero in contrario, fi dovrà (conforme fi è detto) premere nello sfuggirne l'applicazione col fatto, e con dimoftrazioni piuttofto piane, e pratiche, che alte, e fcientifiche: Valendofi dell'accennato paralello fopra il diverfo modo di preparre i cibi, overo i medicamenti fecondo la qualità di coloro, i quali devono mangiare, e prendere.

CAPITOLO SETTIMO.

Del modo di contenersi nelle Allegazioni delle autorità; così circa la loro copia, o scarsezza respettivamente; come ancora circa l' ordine da tenersi in esse: E se convenga di allegare le autorità de' Poeti, e degli Storici, e degli altri Autori non legali.

SOMMARIO.

1 *In che consista l' abuso dello stile sopra la autorità.*
2 *Si distinguono le ispezioni sopra le allegazioni.*
3 *Della ragione, dalla quale sia derivato lo stile delle copiose Allegazioni.*
4 *Che nelle regole, e negli assiomi generali certi non si debba allegare.*
5 *Ed anche nelle antiche questioni dubbie , nelle quali si siano già formate le regole, e le limitazioni; e quando si debba allegare.*
6 *Si dà il paralello:*
7 *Si risponde alle ragioni le quali si sogliono addurre per giustificare lo stile delle inutili Allegazioni.*
8 *Altro paralello.*
9 *Quando per sovrabondante cautela, anche sopra le cose certe si voglia allegare, quale stile si debba tenere.*
10 *Se le Allegazioni debbano essere copiose, o veramente poche.*
11 *Dell' ordine da tenersi nelle Allegazioni.*
12 *Dell' osservazioni, le quali si devono fare sopra le medesime Allegazioni.*
13 *Della ragione per la quale si debbano portare poche autorità.*
14 *Paralello de' testimonj.*
15 *Se le Allegazioni si debbano fare in corpo , overo nel margine.*
16 *Se convenga addurre delle autorità non legali, e dell' erudizioni.*
17 *Si conchiude sopra il modo che si deve tenere.*
18 *Paralello del Pittore.*
19 *Sopra l' abuso senza fine alcuno.*

CA.

CAP. VII.

IL maggior disordine che sia nello Stile de' Giuristi, e per il quale si è principalmente mosso lo scrittore a comporre il presente discorso, consiste in questa parte, sopra il modo di allegare le autorità: Non che ciò sia dannabile, e vizioso, essendo più tosto opportuno,
1 anzi necessario il provar bene gli assunti, ed i motivi con le autorità delle leggi, e de i Dottori; mentre tale è la natura di questa facoltà: Ma per l' abuso, il quale in ciò si scorge, e che principalmente ha cogionato, e tuttavia cagiona quel disprezzo de' Leggisti, che si è accennato di sopra nel capitolo primo proemiale.

Cinque dunque sono le ispezioni, le quali cadono nella presente rubrica: La prima sopra quali cose si debbano fare le Allegazioni, e sopra quali nò: L' altra, presupposto che siano opportu-
2 ne, e che si debbaño fare, se debbano essere copiose, ed in gran quantità, overo se sia migliore stile l' addurne poche: La terza qual'ordine si debba tenere nell'allegare le autorità: La quarta, sopra la qualità delle medesime, cioè di quali specie si debbano addurre: E la quinta sopra il modo materiale; se sia meglio interserarle nel corpo della scrittura sopra ogni proposizione o motivo; o pure, senza interrompere l' orazione, ed il filo del discorso, allegarle nel margine con i suoi segni.

Per quel che spetta alla prima ispezione: Nell' addotto capitolo primo proemiale pare, che si siano accennate a bastanza le ragio-
3 ni, per le quali sia passato in abuso, ed in corruttella questo stile dell' allegare, ancorchè appresso gli antichi fosse scusabile: Attesocchè, cessando oggidì quelle ragioni, per le quali i nostri Maggiori furono costretti a ciò fare, non si sa vedere qual ragione possa mai scusare, overo coonestare questa usanza di riempire inutilmente le carte, senza il bisogno, e senza proposito di superflue allegazioni: Che però, quando si tratta di
4 quelle regole, ed assiomi, e quali siano oggi notorj, ed assoluti, sicchè li difensori dell'avversario, ed il Giudice non siano per impugnarli, o dubitarne, in tal caso si deve stimare manifesto errore di riempire inutilmente le carte, e di sporcare le scritture con gli escrementi, quali si dicono le superfluità, e le cose inutili, non essendovi fine alcuno ragionevole, al quale le umane azioni devono dirizzarsi, quando si voglia operare da animale ragionevole, e non da bestia.

E lo stesso ne' tempi nostri cammina in quegli articoli, ed in quelle questioni, le quali appresso i nostri Maggiori erano

 mol-

molto dubbie ed intricate; mentre già per lo più vi sono stabilite le regole, e respettivamente le limitazioni, della verità delle qua-
5 li generalmente, ed in astratto più non si dubita, sicchè tutto il dubbio suol'essere nell' applicazione, perchè una delle Parti pretenda d'essere nel caso della regola, e l' altra in quello della limitazione.

Dunque manifesto abuso e molto detestabile stile si deve dire quello, di fare un gran cumulo di Allegazioni sopra sì fatte proposizioni già certe, e ricevute in modo, che non siano per impugnarsi, nè dall' Avversario, nè dal Giudice: Che però, quelle presupponendo, come già certe, e note, deve lo scrittore premere sopra l'applicazione a se opportuna, e sopra questa deve caricare la mano quanto più possa nel provare il suo intento con le autorità, e con le ragioni, e per conseguenza al bisogno, e non fuori del proposito, ed inutilmente: Si deve però copiosamente allegare, quando il caso porti che anche di presente si addatti la stessa ragione, la quale necessitò gli antichi a tenere quello Stile; cioè che l'articolo fosse tuttavia dubbioso, e disputabile: Ed in tal caso si segna pure lo stesso Stile degli antichi, e perchè si farà bene, e farà cosa degna di lode, ma senza questo bisogno è un errore manifesto.

Se in tempo di guerra, di peste, o di carestia, o di altri accidenti, i nostri Maggiori, per savj, e dotti che fossero, avessero tenuto
6 uno stile di governo della Repubblica addattabile a quei tempi, non perciò lo stesso si deve tenere ne' tempi correnti pacifici, e non calamitosi, ne' quali si deve tenere una diversa forma di governo: Onde di certo sarà chiaro errore il voler continuare quello stesso Stile, col motivo che l'usassero i Maggiori molto savj, e prudenti, per la diversità della ragione: E questo è appunto il caso.

Sogliono alcuni, per iscusare questo Stile, addurre una ragione, che non a tutti i Giudici siano cognite le regole, e le conclusioni, le quali appresso i savj, e dotti professori siano già certe, e
7 ricevute fuori d' ogni dubbio, e che però a quest' effetto sia bene di vestirle con l' autorità: Però si risponde, che ciò sia supporre un inconveniente, il quale non si deve presumere ne' Giudici professori, e togati, e molto meno nelle Città, e Tribunali grandi: E se pure alle volte se ne desse il caso, tuttavia questa sarà una limitazione speciale, per timore della quale non si deve distruggere la regola: Insegnandoci la medesima legge, che dobbiamo regolarci con quel che sia più frequente, e non con casi rari da no supporsi.

Se un Capitano, overo un soldato dovrà mettere in carta, all' effetto di persuadere al suo Principe, o respettivamente all' esercito, le

le ragioni, per le quali si debba assediare, overo assaltare l'inimico o la piazza più in un modo, che nell' altro; e che porti delle massime, e delle regole militari, le quali conviene premettere o supporre per cavarne le conseguenze, overo le illazioni al fine, del quale si tratta: In tal caso, se sopra ciascuna massima, o regola, ancorchè sia certa, e tra soldati notoria, portasse gran quantità di scrittori dell' arte della guerra, e delle Storie, con altri ornamenti d' erudizione, questa scrittura appresso i Religiosi Claustrali, overo appresso gl' altri del Clero, e del popolo imbelle, li quali niuna perizia abbiano dell' arte militare, sarà stimata una cosa molto dotta e bella, ed avrà un gran plauso: Ma dai capitani, e soldati, per i quali si sia composta, sarà stimata degna d' irrisione, non che del biasimo, come piena di superfluità, e di cose fuora del proposito; mentre parlandosi con soldati, queste cose si devono presupporre, e si devono brevemente accennare, premendosi sopra le illazioni, e le conseguenze che se ne vogliono tirare, overo sopra l' applicazione al fine, ed all' effetto del quale si tratta, e sopra il quale consiste tutta l' opera, e l' artificio dello scrittore: E questo è appunto il caso.

O pure, quando lo scrittore legale voglia soddisfar a se stesso in questa parte, per togliere l' accennato dubbio, che ad alcuni 9 Giudici, anche le massime, e le regole certe siano nuove, ed incognite, sicchè abbiano bisogno della prova: Stante che oggidì sono ripiene le librarie di tanti collettori, li quali sopra ciò hanno fatto delle fatiche immense; però senza fare il mecanico mestiere del copista, basterà d' accennare uno, o due sì fatti collettori, dove il poco pratico Giudice si possa cavare la sete sciocca.

Nel caso dunque, che le Allegazioni siano opportune, sicchè si debbano fare: Per quelche spetta alla seconda ispezione; se debbano esser copiose, ed in gran quantità, o pure che basti l'addurne alcune poche; la decisione dipende dalla qualità della massima, o della 10 conclusione, la quale si porti, ed anche dalla qualità delle autorità le quali sopra ciò s' abbiano: Attesocchè, se nel luogo, o Tribunale, nel quale si scriva, si abbiano delle moderne decisioni, e delle buone, e ricevute autorità, le quali copiosamente, e di proposito fermino quella conclusione, e canonizino più una opinione che l' altra, e che in esse si alleghino de' molti autori; In tal caso, superfluo parimente sarà il portare tutte quelle autorità, le quali più comodamente si possano vedere già stampate ne i volumi, sicchè sarà un far' il mestiere del copista: Che però sarà meglio il portarne poche, ma al proposito, e stringenti, accennando che appresso di queste si possono vedere le altre.

Onde quei cumuli, e quelle lunghe litanie, le quali si vedono appresso alcuni scrittori, saranno solamente opportune, ed

al proposito, quando l' articolo sia tuttavia dubbioso, ed indeciso, sicchè convenga pigliando da capo, ed esaminando tutte le autorità, dimostrare quale sia l' opinione più vera, e la più comunemente ricevuta, nella maniera che facevano i nostri Maggiori, per le ragioni accennate nel suddetto capitolo primo: Però oggidì molto di raro ciò occorre: Ed altrimente sarà ancora una inutile, e superflua riempitura di carte senza proposito.

Ma se per il bisogno, overo per la opportunità della causa convenisse fare questo cumulo: In tal caso si deve, per il buon Stile, avvertir all' ordine da tenersi nell' allegare le dottrine secondo le diverse classi de' Dottori, portandoli seriatamente, e con la distinzione delle sue classi di maggior', o di minor' autorità: Cioè di portare primieramente gli antichi Glossatori, o Ripetenti, e ad essi connettere anche i moderni della stessa classe: Dipoi i Trattatisti, e Questionanti, come quelli i quali hanno parimente scritto alla verità e con lo stesso ordine tra gli antichi, e moderni: In terzo luogo portare li Consulenti, e parimente con l' ordine dell' antichità: Ed in ultimo luogo le decisioni de i Tribunali grandi, per concludere che quell' opinione sia stata più canonizata in pratica: Attesocchè sebbene nel capitolo nono del Proemio del Dottor Volgare (per quel che spetta all' autorità) si è dato il primo luogo a queste ultime, per le ragioni ivi accennate, dove il curioso potrà vederle: Tuttavia a quest' effetto dello Stile, conviene tener' un' ordine diverso, quando s' abbia da far tal cumolo, o scala: Essendo chiaro l' errore di coloro, li quali fanno de' confusi miscugli delle suddette classi, cioè d' andare interſecando, e confondendo una classe con l'altra, e posponendo gli antichi alli moderni, con altre confusioni dell' ordine suddetto.

11

Il punto principale però in proposito delle autorità, consiste nell' altra ispezione, cioè circa la loro qualità, e quali si debbano addurre, e quali nò: Ed in ciò deve consistere la maggior diligenza, e l' applicazione dello Scrittore; cioè che debba sfuggire onninamente l' accennato mestiere del copista, col seguitare la fede de i collettori, overo de i proprj, o degl' altrui repertorj: Ma deve accuratamente considerare quelle autorità, e dottrine, le quali siano stringenti, ed al proposito: Attesocchè frequentemente si portano di quelle, le quali (secondo lo Stile degli antichi moderni) parlano in un modo per ragione del dubitare, ma dipoi concludono il contrario, sicchè l' avversario con le medesime lo convinca, e cavi l' antidoto, e la medicina dal veleno: Ed in quest' errore frequentemente s' inciampa, quando le allegazioni si facciano inconsideratamente.

12

Ed in oltre si deve ben riflettere ai casi, de' quali gli Autori parlino,

lino, e sopra tutto a gli presupposti, con i quali fermano, overo applicano quella proposizione, per vedere se facendosi la dovuta combinazione delle circostanze, si applichino, o nò al caso del quale si tratta; mentre frequentemente occorre, che per la diversità della ragione, o de' presupposti, quelle autorità più tosto si ritorcono.

Considerando ancora, se gli scrittori si fondino nelle leggi comuni, o particolari, le quali si osservano in quel luogo, o Tribunale, overo nelle leggi, e ne' Stili particolari di diversi paesi: Attesocchè sarebbe specie di pazzia, se a provare (per esempio) un' usanza di Spagna, si adducessero per testimonj li Francesi, li Tedeschi, gl' Italiani, ed i Polacchi i quali parlino delle diverse usanze de' loro paesi, e questi mettere in massa con i Spagnoli senza distinguerli.

Doppo fatte queste considerazioni, si deve ancora riflettere alla qualità de' Dottori, se siano di maggior, o di minor autorità, secondo le classi costituite nell' una, e nell' altra Opera, del Teatro, e del Dottor Volgare: Ed anche attentamentte si deve riflettere al modo, col quale parlano; cioè se maturamente, e di proposito, o pure incidentemente: O se siano semplici relatori del detto d' altri, o pure a diverso proposito, ed a diverso effetto.

Onde quando si faranno queste considerazioni si ritroverà che difficilmente tra cento ve ne siano dieci, li quali facciano al proposito, e che meritino fede: Che però è sempre più opportuno il portarne poche, e buone, ed al proposito, mentre portandone molte senza queste considerazioni; se il caso porti, che il Giudice voglia vederne alcune di quelle, le quali ritrovi, che non facciano al proposito, o pure che più tosto si ritorcano in contrario, si descrediteranno tutte le altre, e tutta la scrittura.

13

Sono i Dottori paragonati alli testimonj, i quali s' inducano per provare quel che si desidera: Onde, conforme manifesto errore sarebbe quello del Giudice, overo del difensore, che dovesse indifferentemente credere a' testimonj per il solo numero aritmetico, col trattarli tutti d' una maniera, affasciandoli assieme, senza riflettere alla loro qualità personale, per la quale siano sospetti, e più o meno degni di fede: Ed anche senza riflettere al loro detto, se sia di certa scienza, overo di udito, o pure se siano falsi, o varj, o contrarj, o che parlino con presupposti erronei, o diversi, con altre somiglianti considerazioni.

14

Così manifesto sarà l'errore nel tenere questo Stile, delle dottrine, e delle autorità; mentre, conforme non ha da uguagliarsi un testimonio, il quale sia personaggio grande di somma fede, ed integrità, non interessato nella causa, e ben' informato, sicchè alleghi

ghi concludenti ragioni della sua scienza, con un testimonio inutile, interessato, sospetto, vario, e che non assegni buona causa, o ragione della sua scienza, o che sia convinto per falso, overo per erroneo: Ed a ciò per gli Avvocati, e difensori, ed anche per i Giudici, si deve principalmente riflettere; mentre dal non farsi queste considerazioni, risultano tutti gli equivoci pregiudiziali alla verità, ed alla giustizia, ed alla nobiltà della facoltà legale, la quale così si confonde, e si avvilisce.

15 E finalmeute quanto all' ultima ispezzione; circa il modo materiale delle Allegazioni; cioè se si debbano interfecare dentro il discorso, e l' orazione, o pure si debbano addure nel margine senza interrompere il filo del discorso: Ancorchè a discorrerla con la ragione, e con le regole dell' arte oratoria, indifferentemente si dovrebbe dire, che sia erroneo, e dannabile lo Stile dell' interfecazione, e dell' interruzione dell' orazione, facendo ciò molti mali effetti, e particolarmente perchè rende il discorso di più difficile intelligenza per la diversione dell'intelletto, che ne segue: Tuttavia, quando si tratta di scritture composte nella Lingua Latina, è tollerabile questo Stile come più comunemente usato da' nostri Maggiori; attesocchè, quando le Allegazioni siano fatte con la dovuta discrezione, per il solo bisogno, e per l' opportunità, secondo le regole ed i precetti di sopra accennati, non ne seguirà tanto mal' effetto: Ma quando sia con il dannato abuso del superfluo, ed indiscreto cumulo, come sopra, anche scrivendosi nella Lingua Latina, sarà minor male, e produrrà minori inconvenienti, che si faccia nel margine; sicchè il farlo in corpo e con l' interfecazione sarà cosa dannabile.

Però nel caso, che si scriva nella Lingua Volgare, o materna sempre sarà chiaro errore il farlo in corpo, e con l' interfecazioni; attesocchè in questa Lingua cessa quell' unica ragione dell' antica usanza, e dell' assuefazione, la quale salva, quando si scriva in latino.

E ciò a tal segno si verifica, che essendo lo scrittore Giurista di professione, per quanto non provano le carte date alla pubblica luce: Tuttavia facendo anche forza a se stesso in diverse occasioni, non ha potuto indursi a leggere quelle scritture, le quali con tali interfecazioni siano composte in Lingua Italiana, come per una specie di manifesti, per giustificazione d' alcune cose pubbliche, politiche, o civili già cognite a quelli, i quali abbiano qualche mediocre notizia delle cose notabili occorse in questo secolo nella nostra Italia, ed anche fuora.

16 Sotto questa rubrica delle Allegazioni delle dottrine cade anche il vedere se allo scrittore legale convenga valersi delle autorità

rità non legali di scrittori nelle altre facoltà: Come (per esempio) de' Filosofi, Teologi, Scolastici, o Morali, de' Medici, degli Storici, de Poeti, de' Grammatici, ed altri simili.

Ed in ciò si deve camminare con la distinzione, cioè che se quelle autorità influiscono alla necessità, overo all' opportunità della causa, sicchè la decisione dipenda da cose spettanti a tali facoltà respettivamente ? Come (per esempio) per la maggior frequenza occorre nelle materie della Medicina, e nelle Storie, ed anche segue ne i Grammatici e negli eruditi per l' intelligenza, e significazione delle parole: Ed in questi casi sì fatte autorità sono degne di lode, come opportune per il bisogno, e per il fine della scrittura: Ma se siano per ornamento, e per far pompa dell' erudizione dello scrittore, sarà errore, ed una cosa dannabile, come superfiua, e che cagiona la prolissità della scrittura, e l' interrompimento de' motivi, e delle ragioni senza proposito: Eccetto se fossero rari, ed opportuni por allettare l' animo del Giudice, addattandosi il paralello altre volte addotto del sale, e del pepe, e del zucchero, e degli altri aromati nelle vivande.

Che però conchiudendo, conviene ricantare lo stesso intercalare; cioè che l' operazione dello scrittore deve ferire il fine, per il quale si faccia la scrittura, e per conseguenza, sfugendo le co-
17 se inutili, e superflue, si deve premere sopra quel che sia necessario overo opportuno per ottenere il fine desiderato, e sopra questo sarà lodevole, e di profitto l'addurre delle autorità, e delle ragioni per provare il suo intento: Ma non già che si faccia all' uso de' prodighi, e degl' imprudenti li quali abbondano nelle cose superflue, e mancano nelle necessarie, conforme frequentemente la pratica insegna in sì fatti scrittori seguaci di questo sciocco, e corrotto Stile, cioè ch' empiono le carte d' Allegazioni fuori del bisogno, e del proposito, e diffendendosi molto in queste, lasciano sprovisti i punti sostianziali ne' quali consiste la causa, anzi alle volte niente li toccano.

Le autorità, e le regole, e le conclusioni legali sono quelle piccole pietre colorite, con le quali si formano le pitture di mosai-
18 co, overo sono i colori, con i quali si dipinge a penello, atteso-chè per se stessi sono buoni, e coloriti, e sono atti a formare le figure: Però il punto consiste nella buona loro disposizione, e nell' applicarle opportunamente secondo il disegno, e per il fine che si desidera; mentre con le stesse pietre, overo con gli stessi colori possono così formarsi un' Angelo, come un diavolo, overo così un' uomo, come una bestia.

E quando si dispongano per formare una immagine desiderata, poco importerà che la pittura sia ricca: e copiosa di colori finissimi,

fimi, se non corrisponderà al disegno, e se non rappresenterà quell' immagine, o effigie che si desidera: Anzi l'abbondanza de' colori, e delle panneggiature in quelle parti, le quali devono essere ignude, pregiudica; Ed (all' incontro) le parti ignude, ed i scurci, overo l' ombre fanno spiccar meglio la pittura, e la rendono più perfetta, e vaga: E questo è appunto il caso delle Allegazioni delle autorità fuori del bisogno, e dell' opportunità della causa: Onde, conforme sì fatte pitture ricche e copiose di finissimi colori, ma senza il bon disegno, e senza l' aria di quella effigie, che si desidera, piaceranno molto al volgo ignorante, il quale appagandosi della vista, non s' intenda di disegno e di pittura, ma dagl' intendenti saranno stimate degne d' irrisione col disprezzo totale del Pittore: Così le scritture copiose di Allegazioni fuora del bisogno piacciono al volgo ignorante, ma sono disprezzate da' Dotti.

E veramente questa è una di quelle cose, le quali (conforme dice il più volte accennato Principe de' Lirici) muovono nello stesso tempo la bile, ed il riso; cioè che il volgo stima, e desidera questa copia di Allegazioni, senza fine alcuno, e non sapendo il perchè: Attesocchè per lo più, soddisfacendosi di quel confuso mosaico, il lettore non aprirà pure un libro, nè vederà pur una delle dottrine allegate, sicchè si desidera quel che non si vede, e si trascura a vedere quello che sia necessario: A somiglianza di colui, il quale nella orazione funebre, che si recitava nel Parnaso sopra la perdita delle dieci deche di Tito Livio, piangea così dirottamente tal perdita, che interrompeva l' oratore, e l' uditorio: E pure fu convinto, che mai si fosse curato di legger quelle dieci, che abbiamo.

19

Che però si conclude, che veramente ciò sia un discorrere ed un' operare senza bisogno ed opportunità e senza il suo fine, che vuol dir lo stesso, che operare all' usanza delle bestie senza ragione, ma solamente perchè così si veda fare dagli altri senza sapere, e senza discorrere il perchè.

CA-

CAPITOLO OTTAVO:

Se allo Stile dello scrivere convenga, o nò il requisito dell' integrità, e del buon concetto dello scrittore, e delle altre virtù, e buone parti, le quali in esso devono concorrere.

SOMMARIO.

1 *Che l' integrità e la bontà dello scritore non sia necessaria.*
2 *Il contrario; che sia necessaria overo profittevole.*
3 Di *quale integrità e bontà si debba intendere.*
4 *Degli effetti mali che producono ivi ancorchè fuori dell' esercizio della professione.*
5 *Che il requisito dell' integrità sia necessariò più nel Fattista che nel Giurista.*
6 *Delle altre virtù e buone parti che devono concorrere nello scittore.*

CAP. VIII.

CRedono alcuni, che l' integrità ed i buoni costumi dello scrittore non abbia connessione alcuna col buon talento, e col buono Stile nello scrivere, e nell' informare per difesa delle cause: Attesocchè dovendo il Giudi-1 ce persuadersi dalli motivi, e dalle ragioni, così di fatto come di legge, importa poco, che quegli il quale le promove, e le rappresenta, sia un' uomo da bene, overo sia un' tristo mentre non si bada allo scrittore, overo al dicitore, ma alla rilevanza de' motivi, e delle ragioni: Maggiormente che gli uomini viziosi, e di mal genio, per lo più sono d' ingegno elevato, abusandosi del talento, che Iddio gli ha dato, e malamente impiegandolo, sicchè nelle parti intellettuali oprano con maggiore spirito, e vivezza.

Ciò non ostante, più comunemente (e con ragione) viene stimato, che questo sia uno de' requisiti opportuni per il buono stile legale del foro pratico, per la ragione accennata da' medesimi antichi professori dell' arte oratoria, ancorchè fossero gentili, la quale molto più resta efficace tra noi Cristiani; cioè che difficilmente una bocca mendace, ed una persona mal costumata potrà persuadere ad altri la verità, ed indurre i Giudici a dargli fede.

E sebbene è vera la suddetta ragione, cioè che poco importa

la

la mala vita, ed opinione dello scrittore, se i motivi siano sodi, e rilevanti, ben provati, e portati con buon metodo: Ed (all' incontro) niente giova l'ottima vita e l'integrità, se i motivi siano irrelevanti e mal provati: Tuttavia per la migliore, e più facile apprensione de' medesimi motivi e ragioni, gran beneficio fa
2 il concetto che si abbia dal Giudice dell'integrità, e della buona vita dello scrittore, perchè applicherà allo studio, ed alla lettura della scrittura con minor sospetto, sicchè il suo intelletto farà molto meglio la sua principale operazione nell'apprendere il fatto, ed i motivi: A somiglianza del Viandante, overo del Corritore, perchè correrà molto più, quando abbia buona opinione della bontà, e della sodezza, e sicurezza della strada, di quel che faccia quando abbia il sospetto de' fossi, e de' lacci, e degl'inganni: Che però, senza dubbio questo si deve stimare uno de' requisiti del buono Stile.

Si deve però ciò intendere di quella integrità, e bontà, la quale riguardi la professione, ed il fine, per la quale sia desiderata; che però, se un causidico sarà puntuale, veridico, ed
3 intiero nella sua professione, ma sarà soggetto alle fragilità, e ad altri vizj personali, li quali non influiscano al fine del qual si tratta, ciò poco importerà: Ed (all'incontro) niente importerà che sia continentissimo, divoto, e tutto spirituale, se sia poco veridico, o calunnioso, o mancatore nell'esercizio della sua professione.

E' cosa però molto lodevole che vi concorra ancora la bontà della vita nelle parti personali, ed indifferenti, così per il maggior concetto che se ne formi da' Giudici, e da' litiganti, come ancora
4 perchè frequentemente la pratica insegna, che i vizj costituiscono la persona nel bisogno, per il quale si fanno de' mancamenti anche nell'esercizio della professione, ancorchè il genio sia buono, ed onorato; mentre il bisogno alle volte induce a fare molte cose, le quali non si vorrebbono, nè per altro si farebbono.

Si desidera questo requisito nello scrittore col presupposto più comune, e più frequente, che il medesimo sia direttore, così del-
5 le cose legali, come di quelle del fatto, sicchè faccia l'uno e l'altro offizio di Fattista e di Giurista: Attesocchè nelle cose del fatto più che in quelle della legge l'integrità, e la dabenaggine viene stimata necessaria, cadendo in esse più che nelle legali la calunnia, e la bugia positiva, con l'inganno de' Giudici, li quali degl' inganni nelle cose legali, e dottrinali si possono facilmente accorgere da se stessi, con lo studio, e con l'apertura de' libri: Che però, quando (secondo lo Stile della Corte Romana) queste professioni del Fattista, e del Giurista siano divise, per quel che si discorre nelli due capitoli seguenti, questo requisito resta più desiderabile nel primo, ancorchè nell'altro parimente sia cosa molto

devole, e profittevole, anche ad accompagnar il buono Stile dello scrivere, e del parlare, perchè le sue scritture, o le parole saranno più stimate; Ed ancora perchè un uomo da bene può parlare a' Giudici con maggior franchezza, e mettergli maggior timore, acciò facciano la giustizia, e che questa non sia corrotta, overo alterata per le compiacenze, o per altri rispetti.

Per le stesse ragioni, conferisce ancora molto al buono Stile il conveniente decoro, il quale dallo scrittore si deve sostenere, così nel trattamento proporzionato al suo stato, per quel che porta l'uso del luogo, come ancora di non avvilirsi con i Clienti, overo con i Giudici, e Magistrati, mendicando le cause con le suppliche, e con le raccomandazioni, sicchè si professi d'essere tra la curialità dell'ordine de' mendicanti, essendo ciò cosa molto pregiudiziale al concetto, ed alla stima; mentre da questa si suole ancora in qualche parte regolare il giudizio sopra la scrittura, conforme in proposito dell'integrità, e de' buoni costumi si è detto: Che però si devono abborrire quelle bassezze servili, e quelle viltà, delle quali si è discorso nella Relazione della Curia nel Dottor Volgare, in occasione di trattare de' Curiali, dove il curioso potrà vederlo.

Sogliono alcuni Giuristi, i quali però con il solito poco grato Stile leguleico hanno professato di dare i precetti, e le regole sopra lo Stile di esercitare la professione dell'Avvocato, ammonire i Professori, che debbano vendere cara la loro mercanzia, e farla stentare, acciò sia più grata, e più ben pagata, valendosi del detto, che *si disprezza quell' arte la quale non si vende*: Ed anche dando l'esempio del Medico, il quale deve premere, quando vi sia il male, senza aspettare, che l' infermo sia guarito: Cioè che il Cliente si debba mugnere, e pelare nel fervore, e nella maggior passione della lite.

Però questi sono precetti molto ignobili, e mecanici convenienti ad arteggiani, ed a mecanici operarj, ad un'ordine così nobile, qual è, o dev'essere quello degli Avvocati, a' quali non conviene il termine del salario, overo della mercede, ma quello dell'onorario da darsi spontaneamente; che però l'artificio dello scrittore, ò difensore, quando anche lo spinga il motivo dell' avarizia, dovrà essere nell'adoprare que' stimoli virtuosi, li quali nascano dalla sua dottrina, applicazione, integrità, e prudenza, sostenendo il conveniente decoro, e puntualità, conforme più distintamente si discorre nell' accennata Relazione nel Dottor Volgare, dove il curioso in ciò si potrà soddisfare.

CAPITOLO NONO.

Di alcune osservazioni particolari sopra lo stile de' Fattisti, che volgarmente diciamo *Procuratori nella Curia Romana*, nelle loro scritture, o informazioni, e sommarj.

SOMMARIO.

1 *Della distinzione delle classi de' Curiali nella Curia Romana.*
2 *Che questa distinzione fosse anche in Roma antica.*
3 *Dello Stile del Procuratore, ovvero fattista nella narrazione del fatto.*
4 *Dell' altro nel promovere i motivi.*
5 *Delle ragioni per le quali non deve diffondersi nelle Allegazioni, e ne' discorsi legali.*
6 *Dell' altra ragione per la quale i Procuratori non portino i motivi legali così bene, come gli Avvocati.*
7 *Della composizione ed uso de' sommarj.*
8 *Per questo rispetto si desidera maggior integrità ne i Procuratori.*
9 *Della perizia della pratica ne' Procuratori.*
10 *Se sia bene il valersi de' Sollecitatori, e de' Giovani nel comporre i sommarj.*
11 *Che li Procuratori debbano anche esser periti nella teorica.*
12 *Si desidera maggior abilità nelli Procuratori; e della ragione; e si danna il camminare con il solo studio de' praticanti.*
13 *Si danna lo stile che i soli Procuratori diano la direzione alle cause.*
14 *Che l' Avvocato si debba chiamare da principio, e poi non continuarsi l' opera sua.*

CAP. IX.

Uanto negli antecedenti capitoli si è detto, cammina generalmente in tutti gli scrittori nella facoltà legale, o siano Giudici, o Avvocati, o Procuratori o Cattedratici respettivamente, e da per tutto, applicando con la dovuta proporzione a ciascuno quelche gli conviene, ancorchè principalmente ferisca gli Avvocati, ed i defensori delle cause.

Ma

Ma venendo alla distinzione delle classi, e delle sfere de' professori di questa medesima facoltà: Se per l'uso del paese, in una stessa causa, nello stesso tempo scrivano più professori di sfere diverse: Come (per esempio) si pratica nella Corte Romana, che sono distinte le classe, overo le professioni de' Giuristi, e de' Fattisti, chiamandosi i primi Avvocati, e gli altri Procuratori, oltre le altre classi de' Sollecitatori, ed Agenti, per quel che nella Relazione della Curia si accenna nell' una e nell' altra Opera, trattando de' Curiali, in tal caso si deve camminare con un diverso Stile.

2 Questa distinzione de' Causidici della Corte di Roma non è nuova, essendovi ancora nell' antica Repubblica Romana; Attesochè oltre gli Avvocati, li quali anche in quei tempi erano contradistinti da i Procuratori, all' ora chiamati ancora col nome di Padroni delle cause, come parimente di presente si chiamano, e gli altri inferiori, i quali erano chiamati sotto il nome generale de' Causidici: Vi era ancora un altr' ordine, o classe, che oggidì non abbiamo, cioè degli Oratori, e Declamatori, de' quali resta una immagine nell'accennata Città di Venezia in coloro, li quali si dicono *Avvogadori*, che sono diversi dagli Avvocati, e sono più qualificati, conforme si accenna di sotto nel capitolo decimoquarto.

Per quel che dunque spetta allo Stile che deve tenere il Procuratore, che è lo stesso che il Fattista. L' officio suo dev' essere,
3 con quella brevità che sia possibile, senza pregiudicare però alla chiarezza, la quale in questa specie di scrittori è troppo necessaria, più che nell' altra de' Giuristi, di narrare candidamente il fatto con tutte le sue circostanze, concludendo quel che si chiegga, e ciò si deve fare con una serie continuata, senza divertirsi in digressioni, o illazioni, e motivi: Ed in somma, conforme si è detto di sopra, si deve far conto di far ad un' assente per lettera la relazione, o narrazione, storica d' un caso, il quale sia occorso, dovendosi presupporre, che si parli ad un uomo nuovo, e non informato, il quale abbia bisogno di sapere quel fatto per minuto, e distintamente per avervi a dare il suo giudizio.

Seguita che sia questa narrazione, senza ingerirsi nelle parti del Giurista con le Allegazioni, e con i discorsi, o raziocinj, deve succintamente accennare i motivi legali, però in forma più tosto
4 imperfetta, relativamente al Giurista, il quale supponga che sia per discorrervi perfettamente, senza diffondersi nelle Allegazioni, e ne' discorsi legali, dovendosi da ciò astenere per due ragioni; Una per il buon ordine della distribuzione degli officj, acciò fac-
5 cia ciascuno l' officio suo, e non s' ingerisca in quello dell' altro; mentre altrimente in tutte le cose del mondo questa confusione

parto-

partorisce de' disordini: E l' altra perchè altrimente l' opera delli Giuristi per lo più così suole restar' inutile; attesocchè vedendo il Giudice, che dal Fattista si opera, e si discorre anche da Giurista, presuppone che gli Avvocati, uno, o più siano per ripetere le medesime cose, onde non si cura di leggere le loro scritture, il che frequentemente ridonda in pregiudizio delle cause: Attesocchè sebbene nella Curia, conforme si è detto nella sua Relazione, tra i Procuratori vi sono de' periti Giurisconsulti, sicchè molti d' essi sarebbono abili, quando volessero far l' Avvocato e scrivere da Giurista, anche con eccellenza: Nondimeno valendosi del precetto della lege di regolare le nostre azioni con quelle cose, le
6 quali siano le più frequenti, e le più contingibili, e per essere i Procuratori molto divertiti, così nel sentire i litiganti, come nel fare gli atti ordinatorj, e nel vedere li processi, e le scritture, non possono attendere molto di proposito allo studio delle conclusioni legali, che non vi hanno quella consuetudine, e maniera propria, che vi hanno gli Avvocati, come tutti dediti a questo studio senza far altro; che perciò non portano le conclusioni, e le dottrine, o le ragioni con quella vivezza di spirito, e con quel buon metodo, che le portano i Giuristi: E per conseguenza deve scrivere in modo, che costituisca il Giudice, non solamente in curiosità, ma anche in necessità di ricorrere alle scritture degli Avvocati.

Consiste ancora il buono Stile, e la diligenza del Fattista, secondo l' uso della Curia (forse singolare) nel concepire bene il sommario delle scritture, e de i testimonj, e le altre prove, o atti per la prova di quel che abbia detto nella informazione, con l' ordine della medesima seriatamente: Attesocchè, conforme più distintamente si è accennato nella Relazione della Curia, così i
7 Giudici, come gli Avvocati non vedono i processi, e le scritture, ma camminano con questi sommarj, li quali contengono le cose più sostanziali per il bisogno, e per l' opportunità della causa, ed al fine, ed effetto del quale si tratta: Che però per questa ragione particolarmente si richiede nei Procuratori, più che ne-
8 gli Avvocati il concetto d' una somma integrità, conforme nell' una, e nell' altr' Opera si è più a pieno discorso, in occasione di trattare del punto, se si possano difendere le cause contro la propria opinione.

Si desidera ancora nei Fattisti (secondo lo Stile della Curia) la molta perizia, così nella teorica, come nella pratica, per la
9 buona direzione del giudizio, o dell' azione nel suo principio, acciò non s' intentino azioni inette, overo pregiudiziali, formando bene i libelli, overo i monitorj, le commissioni, e le al-

tre

tre petizioni, ed anche nel formare gli articoli, e le posizioni, egl' interrogatorj, e le cedole delle sentenze, le proteste, egli altri atti; mentre tutto ciò nella Curia si fa da' Procuratori, senza che vi si ingeriscano gli Avvocati.

Per far dunque in tutte le suddette cose l'officio di fattista bene, e con buono Stile, primieramente vi bisogna un esatto e diligente studio per se stesso, e non a relazione delle Parti, overo
10 de' Sollecitatori, o de' Giovani, del processo, e di tutte le scritture, e prove: Attesocchè mai si potrà ben informare il Giudice da quello, il quale non sia informato più che bene.

E quantunque non sia biasimevole il valersi in alcune cose, e particolarmente nella vista del processo, e nella composizione del sommario, dell' opera de' Sollecitatori, e de' Giovani, cioè per avanzo del tempo, e per sollievo di qualche inutile fatica, come ancora per istruire, ed impratichire la gioventù, la quale come più spiritosa, e più ardente ed invogliata in que' primi fervori, applicherà forse con maggior diligenza, e risveglierà de' buoni motivi, conforme si è discorso ancora nella detta Relazione, parlando de' Sollecitatori: Nondimeno deve dipoi per se stesso rincontrare il tutto, sicchè col suo maturo giudizio, e non con quello de' Giovani seguano gli atti.

Devono ancora, secondo questo Stile, i Procuratori della Curia esser molto periti nella facoltà legale, anche nella teorica; mentre
11 senza questa, congiunta con la pratica, non si potranno ben introdurre i giudizj, e le azioni, nè dare le buone direzioni alle cause, e promovere i motivi legali: Ed anche per sapere quali scritture si debbano produrre; mentre da queste produzioni, overo dalle commissioni, o monitorj, o libelli malamente concepiti, o da alcune proteste, o confessioni inconsiderate, sogliono frequentemente nascere de' considerabili pregiudizj.

Che però ne' Procuratori pare sia desiderata maggior abilità che negli Avvocati, attesocchè in questi basta la teorica, e la notizia
12 delle conclusioni più ricevute de' Tribunali, ma in quelli, oltre questa teorica, vi è anche necessaria la buona, e la perfetta notizia della pratica: Circa la quale manifesto errore, e gran disordine è quello nel credere di apprenderla a bastanza con lo studio, e con la lettura d'alcuni scrittori moderni mecanici, li quali hanno composto de' volumi sopra la pratica; mentre si deve apprendere col lungo praticare i negozj appresso i vecchi e provetti Procuratori, in occasione di sollecitare le cause: Addattandosi il paralello de' Medici, ne' quali non basta il solo studio della facoltà con la lettura de' libri, anche se siano d' ottimi praticanti: Ma bisogna che per un lungo tempo si faccia l'assistente negli Ospe-

dali, overo agl'infermi, nelle case sotto l'ordine, e la direzione de' Medici vecchi, e sperimentati, per apprendere bene la pratica col praticare; sicchè in ciò si scorge non poco disordine, ed un grande abuso nella gioventù.

Di qualche disordine ancora si può dire l'accennata usanza della Curia, che debba dal solo Procuratore dipender l'introduzione de' giudizj, e la direzione delle cause, ed il formare i libelli, 13 overo le commissioni e monitorj, ed il fare gli altri atti come sopra, ed anche di cominciare ad informare i Giudici, ricorrendo dipoi agli Avvocati, quando si sia ricevuto qualche provisione pregiudiziale, overo che s'incontrino nel Giudice delle difficoltà considerabili, sicchè gli Avvocati siano chiamati, come per una specie di Chirurgi, quando già si sia ricevuta la ferita, overo come una specie di Medici aggiunti estraordinarj, quando già il male abbia preso forza, e si sia fatto grande: Mentre in sì fatto stato quella loro opera, la quale dal principio sarebbe stata molto profittevole, per lo più resta inutile, e di poca operazione: O sia perchè il pregiudizio cagionato dalla mala direzione della causa, o dall'imprudente produzione delle scritture, overo dall'inconsiderata confessione sia irremediabile: O veramente perchè essendosi fatta nella mente del Giudice la mala impressione, molto di raro e con difficoltà questa si tolga dagli Avvocati.

Però dall'altro canto pare un male necessario per l'impotenza, 14 overo per il grand'incomodo de' litiganti, nell'avere in tutte le cause, e dal principio ad assumere gli Avvocati, per la maggiore spesa che perciò bisogna fare.

Si crede però che per ovviare quanto sia possibile all' uno ed all'altro inconveniente, sarebbe pratica migliore, che si adoprasse dal principio l' opera dell' Avvocato nella buona introduzione del giudizio, e respettivamente nella buona direzione della causa, e nelle prime informazioni per fare la prima buona impressione nella mente del Giudice, e che dipoi il progresso della causa segua col solo Procuratore, quando la qualità delle cause, e de' litiganti non comporti l'opera continuata dell'uno e dell' altro operario.

CA.

CAPITOLO DECIMO.

Di alcune altre osservazioni particolari sopra lo Stile de' Giuristi, che diciamo *Avvocati nelle loro scritture*: E se siano degni di lode, overo di biasimo i Ristretti, secondo lo stesso Stile della Curia Romana.

SOMMARIO.

1 *Quali siano le parti del Giurista nello scrivere.*
2 *Paralello tra l'Avvocato ed il Procuratore.*
3 *Quando l'Avvocato debba ingerirsi nelle cose del fatto.*
4 *Deve l'Avvocato comprovare tutti i motivi del Procuratore.*
5 *Che debba supplire secondo il bisogno.*
6 *Che alle volte debba vedere le scritture, e non camminare col solo sommario.*
7 *Se siano lodevoli, o nò i Ristretti; si discorrono le ragioni per l'una parte, e per l'altra.*

CAP. X.

1 COl presupposto degli altri requisiti, e precetti già accennati nelle rubriche antecedenti, così circa la brevità, e la chiarezza, come ancora circa l'ordine de' motivi, ed il modo delle Allegazioni, e de' discorsi, o raziocinj, col più che già si è detto.

2 Per quel che riguarda allo Stile particolare degli Avvocati della Curia Romana, nella quale più che altrove si pratica la contradistinzione de' Giuristi, e de' Fattisti: Il primo, ed il principale precetto dello scrittore Giurista è quello stesso che nell'antecedente capitolo si è dato al Fattista, cioè di doversi contenere nel suo officio, e dentro la sua sfera, scrivendo da Avvocato, e non da Procuratore: Che però dovendosi presupporre il fatto nella informazione del Procuratore, le sue parti saranno di comprovare con le autorità, e con le ragioni legali i motivi da quello promossi: Addattandosi a queste due diverse sfere di Scrittori il paralello del bracco, al quale va paragonato il Procuratore, e del levriero, al quale si rassomiglia l'Avvocato; cioè che il primo ritrova, e fa levare il lepre, o altra fiera, e l'altro col suo corso più veloce, l'arriva, e la ferma; sicchè il cacciatore ottenga il suo intento.

Che però il Giurista non avrà da ingerirsi nella narrazione del fatto, se non in due casi: Uno, che si tratti di discorsi, o consulti per la verità fuori della Curia: Attesocchè la narrazione del fatto rende più metodico, e molto migliore il discorso: E l'altro, quando il caso portasse, che il Procurator non avesse fatto a bastanza bene le sue parti, perchè la narrazione del fatto riuscisse oscura, o confusa, o manca; mentre in tal caso l'Avvocato deve supplire, riassumendo quanto più brevemente sia possibile a forma di compendio il fatto in quelle parti sostanziali, che stimi esser necessario che spicchino bene, per dare spirito, e calore alli motivi, ed alle ragioni legali, che da esso si portino.

3

Deve l'Avvocato vestire, e comprovare tutti i motivi promossi dal Procuratore, diffondendosi in esi più, o meno secondo il loro bisogno, ma niuno abbandonandone: E ciò per la ragione che, quando i Giudici vedono gli Avvocati lasciar sotto silenzio alcuni motivi, li credono irrelevanti: Ma quando il riassumerli tutti di proposito cagionasse viziosa superfluità, in tal caso dovrà almeno farne una breve menzione approvativa, e relativa, overo per lo più presuppositiva, quando le altre cose siano certe, nè in quelle consista la difficoltà della causa, ma negli altri punti, sicchè presupponendole, convenga d'incontrare i punti essenziali e maggiori delle difficoltà, senza imbrattare la maggior parte delle carte nel vestire le cose certe e notorie addotte dal Procuratore, perchè così ricerchi l'ordine del suo Stile, ma non quello del Giurista.

4

E sebbene queste sono le sue parti: Tuttavia, se il caso portasse, che il Procuratore non promovesse alcuni motivi, a' quali forse non avesse pensato, o che li promovesse in diverso modo da quel che l'Avvocato creda doversi promovere, sarà cosa degna di lode, anzi necessaria, per soddisfar bene all'officio suo il supplirli, overo il dargli miglior forma e metodo, secondo che stimerà utile, ed opportuno per la causa.

5

A quest'effetto però alle volte il Giurista, quando voglia soddisfar bene alle sue parti con la dovuta carità, senza fermarsi al solo sommario datogli dal Procuratore, deve vedere le scritture per se stesso, e particolarmente i testamenti, e le altre disposizioni dubbiose, dell'interpretazione delle quali si tratti; attesocchè spesse volte la sperienza insegna, che per gli Avvocati si cavino, e si promovano de' motivi sodi e rilevanti, a' quali non sia arrivato il Procuratore: Che però è ben lodevole, che il levriere segua la traccia del bracco; ma se vederà che la fiera tenga una diversa strada, appresso a questa, e non appresso il bracco, dovrà correre: Non soggiungendosi il di più sopra lo Stile dello

6

scrive-

scrivere; mentre di ciò a bastanza, si è discorso ne' capitoli antecedenti.

Ma perchè frequentemente nelle cause gravi, e di qualche difficoltà si sogliono assumere molti Avvocati, i quali tutti scrivano sopra una medesima informazione del fatto composta dal Procuratore: Quindi nasce la questione; se sia spediente, o nò per beneficio delle cause il ridurre tutte le scritture degli Avvocati in una sola, nella quale come in un compendio, vi siano tutti i motivi e le autorità, che in esse si portano, il che nella Curia si dice *fare il Ristretto*.

Questa viene stimata una delle questioni problematiche de' Causidici, avendo delle opinioni, e degli argomenti per l' una e per l' altra parte: Attesocchè quelli, li quali lo lodano, si muovono dalla ragione, che in tal modo per i Giudici si vedano meglio tutti i motivi, e tutte le autorità, e le ragioni; mentre per la molta brevità del tempo che porta lo Stile, particolarmente della Curia Romana, di doversi studiare molte cause in un giorno solo, conforme si è accennato nella Relazione della Curia, in occasione di trattare del Tribunale della Ruota, non è facilmente praticabile il vedere, e lo studiare le scritture di tutti gli Avvocati, per lo che suol seguire, che i motivi, e le autorità addotte dagli uni, e non dagli altri, non siano vedute, che in sì fatto modo cessa questo timore, ed a' Giudici riesce più commodo, per lo che i motivi facciano maggior impressione: Ed inoltre che vi sia ancora la maggior comodità delle Parti per lo sparamio nella spesa de' Copisti.

Altri (all' incontro) tacciandolo dicono, che sia un disordine per più rispetti: Primieramente, che ciò più tosto corrompe il così celebr e lodato Stile della Curia nello scrivere stretto, ed al punto, e con buon' ordine; Attesocchè, essendo ciascuno per il comune istinto naturale innamorato de' proprj parti, e desidera do ogni scrittore che i suoi motivi siano portati più che quelli degli naltri, come da esso stimati i migliori, secondo il troppo volgare pararello della scimia nello stimare i suoi scimiotti i più belli animali del mondo: Quindi segue, che quello il quale forma il Ristretto, cercando, e desiderando di soddisfare a tutti procura di mettervi i motivi di ciascuno, e ciò cagiona che riesca un centone mal composto, e confuso:

Secondariamente perchè la forza dello scriver bene non consiste nel sapere i motivi e le dottrine; mentre fatta che sia nella causa una congregazione, overo che si sia fatta una disputa, già si sanno egualmente da tutti i motivi, e le autorità, ma consiste nello Stile che uno avrà migliore dell' altro: A somiglianza di più Poeti, o Istorici, o Segretarj, li quali sopra uno stesso soggetto,

getto, o tema, o successo facciano le sue composizioni, perchè quella d' uno sarà di gran lunga migliore, e più esplicativa, e concludente dell' altra; sicchè l' eccellenza maggiore d' uno scrittore più che dell' altro suol essere nel dire le stesse cose con maggiore spirito e vivezza, e con Stile più elegante, e frizzante, e con maggior artificio retorico: A somiglianza di più artefici, a' quali si dia la stessa quantità, e qualità di seta, o di altra materia, per farne un medesimo lavoro; attesocchè uno ne farà un tappeto nobilissimo degno della stanza del Principe, ed un' altro ne farà uno molto inferiore, e di poca stima con somiglianti paralelli.

Maggiormente che per una certa usanza (con qualche ragione introdotta per le occupazioni maggiori de' più vecchi e de' più eccellenti, li quali però non facilmente possono a ciò applicare) questi Ristretti si sogliono comporre dall' Avvocato più giovane, e men pratico; E pure quando fosse praticabile, si dovrebbe fare da colui, il quale si stimi, che abbia Stile migliore, e maggior' artificio nella retorica legale però, la quale in alcune Parti è diversa da quella degli Umanisti e de' professori dell' Arte Oratoria, e particolarmente nel di sopra accennato precetto, circa l' ordine de' motivi.

Che però vi si può addattare quell' esempio, o paralello delle pitture, cioè che facendosi fare da più Pittori, o Scoltori sopra un medesimo dissegno, o modello più quadri, overo più statue per significare la stessa effigie, sicchè siano di magior, o minor bontà secondo il diverso talento, e l' eccellenza de' Scoltori, o Pittori, si dia poi l' incombenza al più giovane, ed al men pratico Pittore, o Scoltore, che da tutti i quadri, overo da tutte le statue, le quali abbiano diverse arie, e fattezze, e maniere, secondo le diverse idee e maniere de' Pittori, o degli Scoltori ne formi un quadro, overo una statua, la quale contenga delle fattezze, e maniere di tutti sicchè non si mostri di stimare più uno che l' altro; mentre ciascuno il quale, anche sotto la mediocrità s' intenda di dissegno, e della pittura, o scoltura, potrà argomentare che bel quadro, overo che bella statua possa riuscire.

E questo è appunto il caso, mentre generalmente agli scrittori giuristi forensi si addatta questo paralello de' Pittori a pennello, overo di mosaico, i quali con i colori, overo con le piccole pietre delli motivi, e delle conclusioni legali, e delle dottrine, devono formare un ritratto, o altra figura: Attesocchè l' artificio, e l' eccellenza del Pittore non consiste nella quantità e nella finezza de' colori, o delle pietre, ma principalmente nel dissegno, ed anche nella loro buona disposizione, e distribu-

zione;

zione; che però niente gioverà, che il quadro sia molto ricco di finissimi colori, se non abbia il buon dissegno, e l' aria, o la somiglianza di quella figura che si vuol esprimere, conforme di sopra si è ancora accennato; potendosi, e dovendosi condonare questo difetto di replicare i medesimi paralelli per maggior capacità, ed impressione.

La terza più efficace, e più importante ragione è quella, che quando si sappia doversi fare il Ristretto, sicchè le loro scritture non siano per vedersi da' Giudici, e dal mondo, i scrittori non vi applicano con quello spirito, e maggior attenzione che per altro si farebbe: Attesocchè nelle parti, e nelle operazioni degli artefici, o de' lavoratori di campagna, e degli altri operarj mecanici si opera per il solo stimolo della mercede stabilita, ma nelle operazioni dell' ingegno per lo più si opera principalmente con applicazione per lo stimolo della gloria, e particolarmente da' giovani per pigliare fama e grido, quando scrivono in concorrenza de' vecchi ed accreditati: Onde s' affaticano più dell' ordinario nell' addurre de' buoni ed ingegnosi motivi, e buone dottrine, e nello scrivere spiritosamente con buono Stile per esigere il plauso, il che cessa in questo caso.

E questa ragione deve ancora servire per ricordo, e per ammonizione a' litiganti, e particolarmente a' Signori, ed a Personaggi grandi, nel procurare con la stima, e con le cortesie di guadagnare l' affetto degli Avvocati e degli altri difensori; mentre l' affetto più che la mercede negli spiriti elevati, e puntuali dà lo stimolo d'operar bene, e con particolar applicazione.

Onde (ritornando al nostro proposito) da ciò nasce un doppio disordine: Uno, del pregiudizio privato del cliente, e della causa, perchè si opera, e si scrive più languidamente, e con minor applicazione: E l' altro maggiore come pubblico, e di cattive conseguenze nel progresso del tempo; cioè che la gioventù si inlanguidisce, onde a poco a poco si va perdendo, e corrompendo il buono Stile, come pare che per lo più vada già insegnando la pratica.

Queste ragioni dunque pajono senza dubbio migliori, e più efficaci delle prime, e per conseguenza ne segue la conclusione, che sia migliore, e più probabile quell' opinione, la quale danna sì fatta usanza: E de fatto da' primi giorni, che ancora forastiere, ed irresoluto cominciò lo scrittore a praticare la Curia, sperimentò che da i più vecchi, e da quelli del prim' ordine, comunemente ciò fosse disapprovato, conforme tuttavia si continua a disapprovarsi da quelli dell' ordine suddetto.

Bensì, che ciò si deve intendere con la dovuta discretezza;

cioè che questa sia la regola, da limitarsi però alle volte, secondo che ricerchino le circostanze de' casi, sicchè sia lodato ed approvato di comune consenso degli Avvocati, e non per arbitrio, e per elezione delle Parti, o d'un' Avvocato solo: Ed in tal caso il Ristretto, composto che sia, deve passare sotto l'occhio, e la correzione di tutti; mentre in tutte le cose del mondo, ed in tutte le operazioni intellettuali per lo più problematiche, sicchè vi sia il dritto ed il roversciò, la forza consiste nella preponderanza, conforme nel principio del Proemio del Dottor Volgare si va discorrendo.

Che però il disordine consiste nella frequenza, overo nell'uso, il quale sia con maggior, o minor discretezza adoperato: Insegnando la natura, che anche le cose velenose, e nocive, quando siano poche ed adoprate a suoi debiti tempi, non nuociono, ma più tosto giovano: Ed (all' incontro) che le buone e le giovevoli, anzi i medesimi medicamenti, quando siano in gran quantità, e fuori della dovuta dosa, o pure che s'adoprino troppo frequentemente, o fuori de' suoi tempi opportuni, non fanno giovamento alcuno, anzi che nuociono, e pregiudicano: E questo per appunto si può dire il caso sopra il punto del quale si tratta con altri somiglianti, a' quali s' addartino le medesime ragioni: Onde il tutto consiste nell' adoprar le cose opportunamente, e secondo le circostanze particolari de' casi, per lo che entra il più volte accennato errore del camminare indifferentemente in tutti i casi con le sole generalità, e senza le dovute distinzioni e le reflessioni alle circostanze particolari di ciascuno, dalle quali dipende l' applicazione opportuna.

CA.

CAPITOLO XI.

Di alcune osservazioni particolari sopra lo Stile de' Giudici, o de' Consiglieri ne' loro voti, o motivi, o decisioni che si diano inscritto.

SOMMARIO.

1 *Delle diverse specie di decisioni de' Tribunali.*
2 *A quali propriamente convenga il titolo delle Decisioni.*
3 *Della differenza tra l'una e l'altra specie di Decisioni.*
4 *Le Decisioni della Ruota Romana sono atti stragiudiziali.*
5 *Della ragione degli Stili antichi; e perchè di presente quelli siano degni della riforma.*
6 *Che a queste specie di scritture più si addattino i precetti della brevità, e della chiarezza, e gli altri.*
7 *Con qual stile si debbha parlare in queste scritture.*
8 *Si devono esplicar bene i motivi approvati, e li reprovati.*

C A P. XI.

IN due modi si sogliono formare le scritture giuridiche per i Giudici, e per i Tribunali, col nome di voti, o di motivi, overo di Decisioni: Uno cioè quando non richiedendolo lo stile del Tribunale per necessità, alcuno de' Giudici, overo de' difensori, doppo che la causa sia già terminata, per giustificazione del giudicato, eleggendo tra molte cause quelle le quali gli pajano più gravi, overo più degne di questa memoria, vi formi dei discorsi, a' quali dia il nome più frequente di Decisioni, sicchè sia una fatica privata, e volontaria: E l'altro, quando sì fatte scritture si formino per necessità da uno di quelli i quali sedono nel Tribunale, onde sia il Giudice, overo il Commissario o Ponente, o Relatore della causa, perchè così ricerchino le leggi, overo i Stili del Tribunale, e che ciò segua prima che si venga alla sentenza, o ad altra provisione giudiziale, onde la scrittura sia come una pubblicazione de' motivi, e de' sensi del Tribunale, in qual modo, e per quali ragioni abbia in animo di giudicare più a favore d'una Parte, che dell'altra, quando non si soddisfaccia a i suoi motivi; ed alle difficoltà accennate, sicchè sia come una preparazione, o preludio della giudicatura, la quale dovrà seguire.

Della

Della prima specie sono (senza uscire dalla nostra Italia) tante Decisioni che abbiamo impresse ne i volumi di diversi Tribunali grandi, e Collegiali: Come (per esempio) sono le Decisioni dell'Afflitto, del Gramatico, del Capicio, del Franco, del Gizzarella, del Tappia, del capicio Latro, del San Felice, del Mastrillo, del Castiglio, del Muta, del Giurba, del Cacherano, del Tesauro, del Sordo, del Medici, ed altri simili: E dell' altra Specie sono le Decisioni della Ruota Romana, ed anche quelle delle Ruote 2 Fiorentina, Senese, e Lucchese, e simili; le quali con termine, o nome più proprio, e più significativo si chiamano motivi, e lo stesso in quegli altri Tribunali, li quali abbiano il medesimo Stile.

E sebbene abbiamo ne i volumi sotto questo nome di Decisioni certi voti, o discorsi di alcuni Giudici unici, e singolari: Nondimeno, conforme si è accennato nell' una, e nell' altr' Opera, e particolarmente nel Proemio del Dottor Volgare, è stata una manifesta temerità di coloro, li quali alli loro sentimenti, o voti particolari, e per giustificare il proprio giudicio abbiano dato questo nome, o titolo di Decisioni, convenendogli più tosto quello d' annotazioni, o di discorsi decisivi; mentre questo titolo di Decisioni pare che non convenga, se non a' Tribunali Collegiali grandi e supremi, come sono i già accennati, e simili.

Gran differenza però si scorge tra l' una, e l' altra specie di queste scritture decisive: Attesocchè quelle della prima specie, come formate nelle cause già decise, e finite, non portano seco quegli effetti giovevoli, o respettivamente pregiudiziali, che cagiona- 3 no quelle dell' altra specie: che però importa poco, se lo stile sia buono, e perfetto, o nò, eccetto che per la gloria, e per la lode dell' Autore, a somiglianza di tutte le altre scritture, ed opere le quali si diano alla stampa: Giovando tuttavia il buono Stile per la direzione e determinazione dell' altre cause simili in avvenire, sicchè servano per esemplare: Che però anche a queste si addattano alcune di quelle ragioni, e di quei requisiti, li quali si considerano di sotto nell' altra specie di quelle scritture, le quali in effetto sono preparatorie della futura decisione giudiziale della causa, ancorchè non in tutto si addattino le stesse ragioni.

Che però, conforme si accenna nella Relazione della Curia, così nell' una, come nell' altra lingua, Latina, ed Italiana: parlan- 4 do del Tribunale della Ruota Romana, queste Decisioni si dicono atti stragiudiziali, onde chiaro resta l' errore di coloro i quali credono che siano sentenze, ed atti giudiziali, o veramente che vogliano fare le comparazioni tra questa specie di Decisioni, e l' altra, conforme ivi più distintamente si discorre.

Per

Per quel che dunque spetta a questa seconda specie di Decisioni preparatorie della futura sentenza, o provisione: Pare che per la mutazione de' tempi, e delle usanze si addatti ancora quello che circa la riforma degli antichi Stili si è accennato nel capitolo primo proemiale: Cioè che anticamente, quando non si era introdotto, overo non si era reso così frequente l' uso di raccogliere, e dar alla pubblica luce con le stampe ne' volumi sì fatte Decisioni di questo, e d'altri somiglianti Tribunali, li quali avessero lo stesso Stile, era scusabile quel metodo che si teneva di non premettere la ben distinta narrazione del fatto, ma di presupporlo; attesocchè essendo scritture, le quali principalmente si formavano per comunicarle alle Parti, ed à i loro difensori per rispondere alle difficoltà, non occorreva narrare quel fatto come molto ben noto a coloro, con li quali si parlava.

5

Come ancora erano scusabili alcuni altri Stili, cioè circa l' allegare i Scrittori sotto il solo nome della patria, overo col solo nome della dignità, o dell' officio: Ma di presente, ancorchè a rispetto delle Parti collitiganti, e de' loro difensori entrino le stesse ragioni: Tuttavia per l' accennato uso delle stampe, pare che sì fatti antichi Stili siano degni di qualche riforma per le ragioni, le quali si assegnano di sotto nel capitolo decimoterzo, dove si potranno vedere per isfuggire al possibile la repetizione delle stesse cose.

Circoscritta questa considerazione, circa le suddette, o simili cose accidentali: Per quel che spetta alle sostanziali, cioè che riguardano al fine, per il quale tali scritture si compongono: A questa specie, e più che a quelle degli Avvocati, e de' Consultori, si addattano quelle considerazioni, le quali si sono fatte di sopra in più rubriche antecedenti, cioè sopra la brevità, la chiarezza, la buona elocuzione, il modo discorsivo, o raziocinativo, e sopra tutto intorno allo Stile delle Allegazioni, quando si debbano fare, o nò: Attesocchè, parlandosi in nome di tutto un Tribunale a forma decisiva per indicare alle Parti, ed a' loro difensori le ragioni, ed i motivi, per i quali il Tribunale s' induca a dichiararsi di voler giudicare più in un modo che nell' altro; ne segue, che convenga parlare da maestro, e da provetto Giurisconsulto, presupponendo quelle regole, overo proposizioni, le quali siano cognite, o che non si controvertano dalli Parti, e da i loro difensori: Ornando solamente con le allegazioni quei punti, e quelle proposizioni, alle quali si ristringa la difficoltà della causa; sicchè l' opera sia ordinata al suo fine, il quale non è altro se non giustificare, che quella giudicatura, la quale si abbia nell' animo di fare, sia ben fondata

6

7

con

con autorità, o con ragioni legali: Usando anche nelle autorità lo stile grave, e da maestro; cioè di valersi delle autorità più stringenti, e più antiche ed accreditate.

Che però maggior diversità di Stile si deve usare in questa specie di scritture, che in quelle degli Avvocati, e particolarmente de' Giovani: Attesocchè questi sono scusabili, se per l' accennato motivo di fare qualche ostentazione della loro dottrina, o fatica, e per acquistare grido appresso il volgo si diffondono più del dovere nel cumulo delle Allegazioni, ma ciò non si addatta a' Tribunali grandi: Ed in somma basta dire che questo Stile debba essere magistrale, e grave come opera, non di un solo, ma di molti, li quali siano, o si debbano presuporre dotti, e provetti Giurisconsulti; onde troppo disconviene di usare lo stile di un' Avocato giovane: E questo pare quello Stile, il quale si debba tenere in questa specie di scritture.

Il requisito però, overo il precetto migliore, ed il più sostanziale, così per la causa particolare, e per il fine, a cui la scrittura si sia formata, come ancora per regolare le altre cause, si stima quello del discorrere di tutti i motivi, e di esprimere bene quelli siano stati riprovati, e quelli, che siano gli approvati, e quale veramente sia stato la causa, ed il fondamento della risoluzione, quando siano conclusioni addattabili all' una, ed all' altra opinione, secondo le diverse circostanze de' casi, allora si deve onninamente esplicar, e distinguer bene per qual circostanza si addatti la confusione, o regola legale, più ad una opinione, con la quale il Tribunale cammini, in quel caso, e perchè in un' altro cammini con l' altra.

Si deve ancora in questa specie sfuggire al possibile l'addure incidentemente, e fuori del preciso bisogno della causa, proposizioni pubbie; mentre da ciò sogliono nascere di molti equivoci pregiudiziali alla giustizia nelle determinazioni dell' altre cause: Che però lo stile di distinguere i casi, ed a ciascuno applicare le conclusioni, e le autorità opportunamente, in questa specie di scritture si stima molto appropósito, e profittevole; anzi più necessario che in quelle degli Avvocati, e de' Consulenti, ancorchè in queste parimente ciò sia molto lodevole, ed opportuno.

CA-

CAPITOLO DECIMOSECONDO.

Di alcune osservazioni particolari sopra lo Stile de' Cattedratici, overo Lettori, parimente in iscritto.

SOMMARIO.

1 *Dell' antico stato de' Cattedratici diverso dal presente.*
2 *Quale Stile si debba tenere da' Cattedratici ne' loro scritti.*
3 *Dello Stile da tenersi per i Lettori dell' Istituta.*
4 *E di quello de' Lettori dell' ordinario.*
5 *Si biasimano i compendj; ed a quali siano giovevoli.*
6 *Si danna l' allegare le Decisioni, e le autorità pratiche.*
7 *Della differenza tra le scuole, ed i Tribunali.*
8 *Delle ragioni per le quali sia necessario, e profittevole lo studio Scolastico.*
9 *A quale sorte di persone convenga lo studio per compendio e per pratica solamente.*
10 *Si loda ne' Scolastici la buona elocuzione, e l' erudizione.*
11 *Delle cose le quali si debbano abborrire da' Cattedratici, e Lettori.*
12 *Si dichiara che cosa sia quella legge delle Genti, della quale parlano i Giuristi overo i Politici.*

CAP. XII.

1 L trattare dello stile in questa specie di scritture de'Cattedratici, li quali volgarmente si dicono Lettori, per addottrinare i Giovani nella facoltà legale, pare incongruo ad un professore praticante del foro: Attesocchè sebbene anticamente i Cattedratici attendevano all' una, ed all' altra professione; cioè d' interpretare le leggi nelle Scuole, e nelle Cattedre, alla forma scolastica, e disputativa, coltivando però i circoli e le Accademie: Ed anche di dare i consulti, ed i voti, o risposte sopra i casi pratici i quali si disputavano nelle Città e Tribunali, conforme insegnano le Opere di tanti antichi nostri maestri; nell' uno, e nell' altro genere; di repetizioni, e di consigli.

Nondimeno perchè, conforme anche si accenna nel Dottor Volgare nella Relazione della Corte, in occasione di trattare de' Curiali, lo stato delle cose si è così mutato, che i Professori pratici del

del foro molto di rado applicano alla Cattedra: Ed (all'incontro) i Professori scolastici delle Cattedre, e delle Accademie, poco, o niente si curano applicare alle cose pratiche del foro, quasi che siano oggi rese professioni, overo classi totalmente diverse, e per un certo modo opposte.

Non sarà però inutile il dar anco brevemente qualche poco saggio di questa specie di Stile, lasciando il dovuto luogo a i medesimi Professori delle Scuole, e delle Cattedre, a' quali veramente spetta, e conviene il trattarne più di proposito, come dovrebbono fare.

Questo Stile deve essere totalmente diverso, e quasi opposto a 2 quello, del quale si è di sopra discorso per il foro pratico; attesocchè a questa specie di professori conviene più tosto di trattare le materie, e le questioni legali idealmente, ed in astrato, e più con argomenti, e con ragioni specolative, che con le autorità, e con le cose pratiche: Ed (all' incontro) agli altri conviene trattarle praticamente, e nel concreto, con le autorità, e le ragioni pratiche, e con gli esempj delle Deccisioni de' Tribunali grandi, premendo principalmente all' applicazione secondo le circostanze particolari del caso, del quale si tratta

Distinguendo dunque i Cattedratici Institutisti come primi maestri, ed introduttori de' Giovani allo studio di questa facoltà, da-
3 gli altri delle letture ordinarie: Pare che alli primi, a comparazione, o differenza degli altri, convenga il paralello delli Procuratori, con gli Avvocati; cioè che, conforme l'officio de' Procuratori deve essere l' attender con uno Stile piano, e candido alla ben distinta narrazione del fatto per informarne, ed imbeverne il Giudice non informato, col toccare, e promovere solamente i motivi, e le questioni legali, lasciando agli Avvocati l' incombenza di proseguirle, secondo l'addotto paralello del Bracco, e del Levriere: Co le parti del Lettore, o Cattedratico Istitutista devono essere di adoprare uno Stile piano, e facile, ma ben distinto, e più tosto prolisso, che breve, per imbever bene i Giovani de' principj, e de' termini della facoltà, senza molto divertirli alle difficoltà, ed alle questioni proporzionate agli scolari più provetti, li quali siano nel corso ordinario; Dovendo essere lo scopo, non solamente principale, ma unico di sì fatti Maestri, o Cattedratici nel corso d' un' anno intiero, di far apprendere, ed impossessare bene i Giovani de' principj, e de' termini, come troppo necessarj, toccando alcune piccole e facili questioni per cominciare a disporre l' ingegno alla parte disputativa, ma che ferisca lo stesso fine della suddetta notizia de' termini.

Adat-

Adattandosegli il paralello de' Maestri della Grammatica, li quali ne' principj devono attendere sol mente ad insegnare, ed a far apprendere bene alli scolari le regole, senza ingerirsi in modo alcuno nel fraseggiare, ed in quell' altre cose le quali riguardano la scuola dell' Umanità; perchè altrimente i discepoli saranno confusi, ed ignoranti nell' una, e nell' altra specie: O pure addattandosi l' altro più basso paralello, ma più significativo, dello Scozzone, il quale non deve fare da Cavallerizzo, anche quando ne avesse qualche perizia, e che conoscesse la disposizione del polledro, nel metterlo al passeggio, overo a i salti, e ad altri somiglianti esercizj; perchè l' officio suo deve essere d' attendere solamente al farlo trottare, e galoppare, acciò si rompa, e si allegrisca, ed intenda bene la mano, nel voltare, a nel dare in dietro, con simili esercizj, li quali convengono al polledro, e non al cavallo fatto, sicchè faccia da Scozzone, e non da Cavallerizzo, essendo queste professioni differenti.

Quanto agli altri Cattedratici delle letture, le quali si dicono le ordinarie, e che (secondo i precetti di Giustiniano) ricercano il corso d' altri anni quattro: Si deve parimente attendere al solo studio, ed all'addottrinamento della Teorica, con le questioni generali, anche ideali, e con l' avvezzare i Giovani alle dispute delle questioni problematiche, ed a sostenere l' opinioni più stravaganti, e meno comuni: Ed anche sopra tutto che si esercitino nella letttura, e nella pratica de' Testi, cioè delle Leggi, e de' Canoni, e loro Glose, ed Interpreti antichi, con le introduzioni, e conciliazioni delle contrarietà, e simili esercizj.

4

Attesocchè, sebbene a' pratici del foro questi pajono studj inutili e superflui: Nondimeno sono necessarj, non che opportuni, e molto profittevoli; mentre in tal modo si confermano meglio i termini, ed i principj appresi nel primo anno dell' Istituta, e s' avvezza l'ingegno al discorrere, ed al raziocinare per acquistare il modo dell' applicar bene le leggi, e l' autorità al fatto, e di sapere distinguere, e conoscere le fallacie, sicchè si acquisti quella tanto lodevole, e buona parte discorsiva, overo raziocinativa, della quale si è discorso di sopra, senza la quale un professore mai potrasi dire che sia Giurisconsulto, e Dottore scientifico, ma solamente sarà un infarinato, il quale sappia alcune conclusioni, o proposizioni legali per tradizione, all' uso de' pappagalli: E questo deve essere il buono Stile de' Cattedratici nelle loro scritture, o lezioni le quali si diano a studiare agli scolari.

5

Devono però onninamente sfuggire due cose (ancorchè ne' tempi moderni, e particolarmente in Roma molto dannabilmente siano

no passate in abuso, sicchè può dirsi corruttela degna della riforma), una di astenersi dall'insegnare in compendio, essendo questo profittevole, e degno di lode per i già provetti, e più per reminiscenza delle cose appprese, e studiate che per primo studio, sicchè ciò si stima errore troppo manifesto: E l'altra di fuggire le conclusioni pratiche, e di allegare le decisioni, e le autorità de' Trattatisti, o de' Consulenti, overo de' Collettori, e particolarmente moderni, non dovendosi partire da' Testi, e dalle Glose, e da' Repetenti antichi, ed anche da que' moderni, li quali abbiano tenuto un buono Stile di puri teorici, o scolastici: Attesocchè desiderandosi volontieri dagli uomini d' ottenere presto quel fine, per il quale si faccia un' operazione laboriosa, ed essendo l' accennato studio scolastico di maggior fastidio, e di fatica all'intelletto: Quindi segue, che facilmente la gioventù lo sfugge, e

6 s'attacca alle cose pratiche, ed allo studio delle Decisioni, e de' Trattati, o de' Consigli per il loro Stile più facile, e piano; ma però è cosa perniciosa alla gioventù nelle scuole, dispensandosene solamente verso il fine, e nell'ultimo anno a' scolari già provetti qualche poco saggio, come per una preparazione all'altro futuro diverso esercizio della pratica de' Tribunali.

Lo studio delle leggi teorico nelle scuole viene paragonato al mangiare, ed all' ingiottire, e l' altro pratico nelli Tribunali, al digerire il cibo già mangiato; acciò si converta in sangue di buon nutrimento, secondo il detto de' nostri Maggiori; cioè che le leggi si mangiano, e s' ingiottiscono nel-

7 le scuole, e si digeriscono ne' palazzi, e ne' Tribunali: Che però mai si potrà far buona digestione, quando non si mangi con la dovuta preparazione, e che non si mastichi bene, sicchè il palato ne abbia ottenuto il gusto, e la buona cognizione, ma che si sia divorato intiero ed inconsideratamente senza gustarlo: Eccettovati que' casi rari, ne' quali il Giovane mal avvezzo ad ingojare, e non a masticare, fosse di natura di bove; cioè che con gran fatica, e pazienza doppo assumesse un lungo studio camerale, col quale ruminasse bene l' ingojato, ed in tal maniera facesse la buona digestione.

E sebbene molti credono, che questa specie di studio sia inutile per il fine, al quale si faccia; mentre nel foro pratico, così ne' Giudici, come negli Avvocati, e difensori viene stimato dannabile lo Stile scolastico, per le ragioni diffusamente accennate nell' una e nell' altra Opera, sicchè debba bastare una compendiosa notizia de' termini: Nondimeno questo è un' errore, ed un inganno troppo grande, e manifesto; attesocchè

focchè lo Stile fcolaftico è neceffario per apprendere la facoltà fcientificamente, e con i fuoi dovuti termini, ficchè fi ottenga la vera fcienza, la quale confifte nel fapere le cofe per la fua vera caufa, overo per la ragione, e non per femplice tradizione.

Altrimente (conforme fi è accennato nel Proemio del Dottor 8 Volgare) non occorrerebbe confumar tanto tempo nell'infegnare per regola a' putti la Grammatica, e l'Umanità, per parlare, e per fcrivere nella Lingua Latina, e per intenderla; mentre bafterebbe che l' apprendeffero per pratica, e per tradizione, in quel modo che fi apprendono nella noftra Italia la Lingua Spagnuola, Francefe, Tedefca, e fimili. O pure non occorrerebbe confumar così lungo tempo nell' infegnare la Mufica con le note; perchè quando vi fia un buon'orecchio, in poco tempo fi può imparare a cantare per aria: Overo a quelli i quali vogliono fare il Medico, bafterebbe in compendio, con breve tempo acquiftare qualche notizia de' termini della Medicina, e di poi metterfi negli Ofpedali a praticarla: E pure vi fi deve confumare un fettennio ad apprendere le due fcienze; cioè prima della Filofofia; e poi della Medicina, e ciò per l'accennata ragione; che altrimente non fi cantarebbe, nè fi parlarebbe latino, nè fi medicarebbe per fcienza, ma per pratica, e tradizione, overo fi canterebbe per aria: E quefto è appunto il cafo in quei Leggifti, li quali non avendo fatto i ftudj della teorica col fuo corfo ftabilito da Giuftiniano, ed anche da' primi Interpreti e Maeftri, cominciano con lo ftudio delle Decifioni, e de' Trattati, e degli altri libri pratici; perchè mai faranno Giurifconfulti e profeffori fcientifici, i quali fappiano le conclufioni legali per la fua caufa, ma faranno Mufici d' aria o Medici di fola pratica.

Quefto Stile compendiofo, e più per tradizione, e per pratica, che in forma fcolaftica e fcientifica, conviene a coloro, a' quali fia efpediente d' avere folamente una infarinatura, ed una notizia 9 fuperficiale, così della facoltà legale, come anche d' alcune altre fcienze e lettere, per non effere tanto foggetto agl'inganni de' loro Configlieri, ed Auditori, e Miniftri, ficchè non abbiano da far il Giurifta in sfera di Avvocato, o di Procuratore, o di Giudice per profeffione: Come fono i Signori e Perfonaggi, ed anche i privati cavaljeri e nobili, overo grandi negozianti, e fimili, per i quali s'è compofta l' Opera del Dottor Volgare: Che però a sì fatto genere di perfone forfe farebbe opportuno il fare apprendere anche la Lingua Latina per pratica, in quello fteffo modo che fi apprendono, la Francefe, la Spagnola, e la Tedefca, e fimili; acciò poffano più fpeditamente attendere allo ftudio della Politica, e delle Storie, overo agli efercizj militari, e cavalerefchi,

per quel che si discorre nel Proemio dell' accennato Dottor Volgare.

E da ciò deriva l' inganno, particolarmente in Roma, che essendosi facilmente tenuto questo Stile con alcuni Signori e Personaggi, si voglia generalmente usare con persone private, e popolari, le quali abbiano a fare il Giurista per professione, senza riflettere alla distinzione delle persone ed al fine per il quale si faccia l' operazione.

A questo Stile scolastico pare, che sarebbe ancora conveniente una Lingua Latina più elegante, e culta, come per appunto l'hanno usata molti Professori della Cattedra più che del Foro: Ed anche la mistura delle erudizioni, per sollevare maggiormente l' ingegno de' Giovani, e per avvezzarli in modo, che quando gli conviene nel foro dovere trattare per necessità li barbarismi, per le ragioni accennate di sopra nel capitolo quarto, li sappiano in qualche modo addolcire, e temperare.

Dovendosi ancora sopra tutto abborrire d' imbevere la gioventù di quelle simplicità, e sciocche favolette, overo di quegli equivoci della lingua, ne' quali gli antichi incorsero per le ragioni allegate di sopra nel capitolo primo proemiale: E particolarmente circa l'antica comunione de' beni, overo del non esservi anticamente l'uso delle monete d' oro, e d' argento. E di certe cose, le quali si dicono della legge della Natura, o delle Genti; mentre veramente sono della legge positiva, e cose simili, in più occasioni accennate nel suddetto Dottor Volgare: E specialmente di quella sciocca favola, la quale da molti si racconta di quel pazzo, il quale da Romani fosse mandato in Grecia a prendere le leggi, cosa veramente non solo inverisimile, ma degna dell' irrisione, e del disprezzo non ordinario, per molte chiare ragioni, che sarebbe nojosa digressione il riassumerle.

11

E particolarmente devono avvertire, che sebbene, così per gli antichi Giurisconsulti, dalli Responsi de' quali si sono formate quelle leggi, le quali si dicono delle Pandette, overo de' Digesti, come anche per alcuni Imperatori nelle loro Costituzioni, dalle quali si sono formate quelle leggi, che si dicono del Codice, e dell' Autentico, overo delle Novelle, e per conseguenza per i Glossatori, ed Interpreti, con i quali cammina la turba de' Consulenti, e degli altri Scrittori, si usa con frequenza la distinzione tra la legge Civile, e quella delle Genti, riferendo respettivamente alcuni contratti, ed ultime volontà, ed altre cose, parte all' una, e parte all' altra legge, con diverse distinzioni, e formalità.

12

Nondimeno, conforme più distintamente si discorre nel più volte accennato Dottor Volgare nel Proemio, ed in diverse

altre

altre ſue parti, queſta è una delle ſimplicità, così de' Giuriſti, come de' Morali: Atteſocchè quella legge indiſpenſabile, ed inviolabile delle Genti, della quale ſogliono così frequentemente diſcorrere i Politici, non ſi ritrova ſcritta, nè ha regole, o principj ſtabiliti dalla podeſtà umana, ma deriva da quella ragione, la quale diſtingue gl' uomini dalle beſtie, e che ſi ſtima neceſſaria per il commercio in generale, ſicchè ſia comune a tutto il genere umano, ſenza diſtinzione di Paeſi, e di Principati, overo di Religioni, e Sette: Che però ſia la medeſima fra Chriſtiani, Giudei, Turchi, Perſiani, Indiani, Tartari, ed altri ſenza differenza: Ma quella legge delle Genti, la quale da' Giuriſti ſi controdiſtingue dalla Civile ne' contratti, e nell' ultime volontà, e nelle altre coſe legali, o forenſi, in fatti è anche legge umana, e poſitiva introdotta con l' autorità, overo con i coſtumi d' alcuni popoli, più, e meno civili, ma ſi dice delle Genti, perchè non ſia ordinata di nuovo da' Romani, ma che già foſſe in eſſere prima che la Repubblica Romana diveniſſe grande: Dicendoſi perciò ſolamente legge Civile quella, la quale ſia ſtata di nuovo ordinate da eſſi Romani: A ſomiglianza di quel che ſi legge nella Sagra Scrittura del Teſtamento Vecchio; che Genti ſi chiamano tutti quelli, i quali non foſſero Ebrei.

Eſſendoſi anche da medeſimi ſavjſſimi Romani antichi incorſo in molti equivoci, per non aver notizia di altre lettere, ed iſtorie, che di quelle apprese da' Greci; atteſocchè non ebbero quel maggior lume, che di poi ci ha dato la più antica ſtoria della Suddetta Sagra Scrittura, dalla quale ſiamo venuti in cognizione delle più antiche, e grandi Monarchie, o Repubbliche; degli Aſſirj, de' Medi, de' Perſiani, e degli Egizzj: E che anche in molti ſecoli prima che naſceſſero le piccole Repubbliche, o Principati della Grecia, e la Repubblica Romana, in tempo di Abramo, e di Giacobbe, e Gioſeffo vi era l' uſo delle monete d' oro, e d' argento, e del contratto della compra, e vendita, e degli altri contratti: Anzi che tra gli ſteſſi primi figli Abbello, e Caino del primo padre Adamo vi foſſe la diſtinzione delle poſſeſſioni, e del mio, e del tuo con l' emulazione, la quale cagionò il fratricidio.

Che però reſtano chiare ſavolette da dirſi a putti a veglia quelle tradizioni de' noſtri Maggiori; che anticamente non vi foſſe la diſtinzione de' dominj, e che il tutto foſſe comune, e che non vi foſſero alcuni contratti, e particolarmente quello della compra, e vendita, per non eſſerſi ancora introdotto l' uſo del denaro, ſicchè ſi viveſſe col ſolo contratto della permutazione: Overo, che il fare i Teſtamenti, ed i Fidecomiſſi foſſe di ragion di natura,

o delle Genti, con altre simili simplicità, delle quali più distintamente si è discorso nell' una, e nell' altra Opera del Teatro, e del Dottor Volgare, e particolarmente in questa seconda.

A tutto ciò dunque devono riflettere i Cattedratici, e Lettori, correggendo, o riformando gli antichi Stili, per non imbevere la gioventù di sì fatti errori, e favolette, da' quali nascono dipoi de' molti equivoci, intorno la podestà del Principe, e le altre cose accennate più diffusamente nella suddetta Opera del Dottor Volgare, sparsamente, e particolarmente nel Proemio, e nel titolo de' Regali, in occasione di trattare della podestà del Principe di togliere le ragioni del terzo, e di derogare a' Testamenti, e Fidecommissi, ed anche a' contratti, e cose simili; sicchè chiaro errore si stima il continuare con le antiche, e solite tradizioni.

CA-

CAPITOLO DECIMOTERZO.

Della diversità dello Stile tra le scritture correnti, le quali si facciano per la sola opportunità della causa di presente: E quelle le quali siano ordinate alle stampe, ed alla luce pubblica, per la perpetuità.

SOMMARIO.

1 *Il primo requisito nelle scritture che si danno alle stampe è quello della narrazione del fatto.*
2 *Della differenza circa le Allegazioni tra le scritture correnti, e le opere in stampa.*
3 *Della differenza tra gli Scrittori discorsivi, o raziocinativi, ed i Collettori, o Prammatici.*
4 *Dell' altra differenza nel presupporre alcune opinioni.*
5 *Dell' errore di allegare i Dottori col nome della Patria, o della dignità, o dell' offizio.*
6 *Delle lodi de' Giudici, e degli altri superiori; se si debbano fare.*
7 *Che nelle stampe si debba tenere uno Stile più alto, e più nobile; e della ragione; e se ne dà il paralello.*
8 *Si danna il dare alle stampe le informazioni, e li consulti nel modo che si facciano nelle scritture correnti; e come ciò si debba fare.*
9 *Quando anche nelle scritture correnti si debba scrivere solamente per la verità.*
10 *Se si debbano ripetere le scritture sopra li stessi articoli.*
11 *Se nelle stampe convenga trattare le materie legali nella lingua volgare.*

C A P. XIII.

Ra gli errori, ne' quali vive il volgo, si scorge quello di regolare con uno stesso Stile lo scrivere nelle cause correnti per l' opportnnità presente, e lo scrivere per l' eternità nelle stampe, e ne' volumi, essendovi grandissima differenza in molte cose: Primieramente nell' esatta narrazione del fatto; attesocchè nelle informazioni, o consulti degli Avvocati per difesa delle cause correnti, ed anche alle volte nei discorsi per la verità, o per la direzione non disdice, anzi frequentemente conviene, ed è lodevole per isfuggire l'inutile prolissità di presupporlo come narrato nella informazione del Procuratore, o nella serie trasmessa, sopra la quale si dimandi il consulto, sicchè il fatto non si controverta: E lo stesso ne' voti, o motivi, o decisioni; attesocchè essendo scritture ordinate per ammonire le Parti, ed i loro Difensori delle ragioni per le quali si delibera, overo si accennma di voler giudicare più in un modo che nell' altro: Quindi segue che sia superflua la narrazione del fatto; mentre si parla con persone, le quali già ne sono bene informate, sicchè lo Stile merita dirsi più tosto degno di lode. [1]

Ma quando sì fatte, o simili scritture siano destinate alle stampe, o pure che probabilmente per l' uso più frequente siano per darvisi: In tal caso, necessaria, non che opportuna, si stima questa narrazione, senza la quale, così quelli li quali non ne siano informati, anche di presente, e nell' età corrente, non possono formare il giudizio, come ancora per l' età future, e per la posterità, all'effetto di vedere se le conclusioni, e le ragioni, e le dottrine, le quali si adducono, siano addattabili, o nò a quei diversi casi, per i quali si alleghino; onde altrimente appresso i sensati restano opere di poca autorità, e di poca stima.

L'altra differenza consiste nelle Allegazioni delle autorità: Attesocchè nelle scritture correnti è cosa lodevole, conforme già si è accennato, il valersi delle decisioni moderne de i Tribunali di quel paese o Principato, come di maggior autorità, e per mostrare che di presente si viva, e si cammini con quelle opinioni, e massime, sicchè non occorre insistere molto nelle autorità degli antichi, e nelle ragioni legali, mentre in quel Tribunale, già si ha la via spianata: Che (all'incontro) nelle scritture destinate alla posterità si deve principalmente premere nelle ragioni. [2]

Che però, quella è la differenza tra lo Stile collettorio, e prammatico, ed il discorsivo, o raziocinativo; che il primo, all' uso delle Zucche, e dell' altr' erbe, overo di alcune piante di fiori,

cresce presto, cioè che subito riceve il plauso appresso il volgo nell' età corrente, ma presto muore, perchè nell' età futura resta di niuna stima: All' opposto l' altro Stile discorsivo, o raziocinativo è una specie d' arbore sodo, il quale tarda più al crescere, ma riceve più lunga vita, e più durazione, per l' accennato rispetto, che le dottrine s' invecchiano, e le opinioni si mutano, ma le ragioni fondate nelli principj certi della facoltà sono sempre le medesime, sicchè in esse non si dà la differenza tra le antiche, e le moderne.

La terza differenza, la quale simboliza con l' antecedente, consiste che nelle scritture correnti molte proposizioni si possono, anzi si devono supporre, senza la necessità di comprovarle, perchè in quel Tribunale, overo in quel paese siano certe, e ricevute, overo che i Giudici avanti i quali si scrive, l' abbiano per vere, sicchè non vi facciano difficoltà: Che (all' incontro) quando generalmente siano dubbie, ed abbiano delle difficoltà, nell' altra specie bisogna ben provarle con l' autorità, e con le ragioni.

La quarta differenza consiste nel modo di allegare alcuni Autori moderni, li quali siano ancora viventi, cioè che nelle scritture correnti, o sia per soddisfare allo Stile, o sia per livore, ed invidia, o per altro rispetto, non sia solito d' allegarli col nome proprio, col quale in tutti i luoghi, ed in tutt' i tempi siano cogniti, ma si alleghino col nome della patria, o dell' officio, o della dignità, perchè in quel paese, ed in quell' età sia certo, e notorio quello il quale in tal modo si alleghi: Per lo contrario nell' altra specie delle scritture destinate all' eternità, e comunicabili da per tutto, questo è un' errore troppo grande, e degno dell' irrisione, non che del biasimo; mentre anche nella medesima età negli altri paesi, e nello stesso paese nell' età future, ed appresso la posterità sarà incognito qual' egli si fosse.

La quinta differenza è quella, che alle volte nelle scritture correnti (secondo le usanze de' paesi, overo il genio, e l'ambizione de' Giudici, e degli altri Magistrati) si stima degno di lode lo Stile adulatorio, per cattivare la loro benevolenza, diffondendosi nelle lodi de' Giudici, o de' Principi, o di altri Superiori: Che (all' incontro) nell' altra specie di scritture per l' eternità si stima una superflua riempitura di carte, ed un manifestare al mondo il vizio dell' adulazione senza proposito; mentre nell' età futura, e ne' paesi lontani ciò produce molti cattivi effetti, e niuno buono.

La sesta differenza è che, conforme si è discorso di sopra nelli capitoli quarto, e sesto, così a rispetto dell' eleganza, e della

frase, come a rispetto dello Stile più alto, e raziocinativo nelle scritture correnti, per l' opportunità della causa particolare, lo scrittore deve variare lo Stile, secondo la qualità, e la maggiore, o minore capacità de' Giudici; che però un medesimo scrittore sopra uno stesso articolo, avanti un Giudice scriverà
7 con uno Stile alto, e discorsivo, ed avanti un' altro, con uno Stile basso, e puramente dottrinale, overo prammatico, secondo l' accennato paralello di dover condire i cibi diversamente, conforme ricerca la diversa qualità di coloro li quali li debbano mangiare: Che (all' incontro) nell' altra specie delle scritture per le stampe, e per l'eternità, bisognando tenere un solo Stile invariabile, sicchè non sia addattabile la suddetta regola del variare, si deve eleggere lo Stile più alto, e più nobile, per soddisfare ai Magnati, ed ai nobili nel genere de' letterati, e professori, e non alla plebe. Attesocchè i libri popolari mai si nobilitano, nè si rendono degni delle persone di grande sfera; onde nel progresso del tempo muojono, o restano negletti: Che (all' incontro) gli alti, ed i nobili, nel progresso del tempo, come abbracciati da' Letterati, e dichiarati dagli altri Scrittori, in avvenire diventano anche cibo addattato a' popolari; per il che si rendono comuni all' uno, ed all' altro genere di persone.

Al che si addatta (con quella proporzione che vi cada) il paralello, il quale da San Gregorio, e da altri Santi Padri, si suol dare tra li cibi profani, e gli spirituali, cioè che li primi dagli affamati si appetiscono, ed a prima fame si mangiano con molto gusto, ed ansietà, ma satollano, sicchè dopo cagionano nausea, e sono disprezzati: Che (all' incontro) gli altri non si appetiscono, e nel principio pajono amari, e dispiacevoli, ma doppo, quanto più se ne mangia, tanto più gustano, e più ne cresce l' appetito.

E quindi segue, che non si debba badare a' primi sentimenti popolari, e del volgo, ma si deve camminare col sentimento, e col gusto de' nobili, e de' Magnati della Repubblica letteraria de' Professori: Attesocchè, secondo il bel detto di Seneca, i detti, e le voci del volgo sono come le ventosità de' corpi umani, che volgarmente si dicono pediti, o peti; perchè o facciano strepito, o nò, sempre sono puzzolenti, ed a caso, non già regolate dalla ragione, sicchè o siano in lode, overo in biasmo, non se ne deve far conto: E per conseguenza si deve cercare di soddisfare alle persone dotte delle prime classi, e non al volgo.

Finalmente, oltre molte altre differenze, le quali si potrebbono considerare: Grande, e la più notabile di tutte si deve stimare quella, che nelle scritture correnti per le cause particolari,

lari, quando lo scrittore creda che la causa sia giusta per alcuni sodi, e ben fondati motivi, ma che questi non siano capiti, nè abbracciati dai Giudici, se gli rende lecito di addurre degli altri motivi fallaci: Purchè però la fallacia sia legale, non già nel fatto, sicchè non vi sia l'inganno e la bugia positiva: O pure che, trattandosi di articolo legale disputabile, gli sia lecito di scrivere anche contro il proprio senso, secondo le distinzioni addotte nell' una, e nell' altra Opera, sopra il punto; se sia lecito di addurre de' motivi fallaci, overo di scrivere contro la propria opinione.

Che (all' incontro) nell' altra specie tutto ciò si stima di male conseguenze, e di molto pregiudizio alla verità, ed alla giustizia per gli negozj giudiziali, ed estragiudiziali: Maggiormente quando lo scrittore sia di qualche nome, o talento, sicchè nel progresso del tempo, e particolarmente doppo la sua morte, possa fare qualche autorità; mentre in tal modo sarà un manifesto inganno, che si faccia al mondo, ed alla posterità, publicando come sue quelle dottrine, e conclusioni le quali siano da esso stimate fallaci, e men sicure, onde avrebbe giudicato in contrario: Cessando in questa specie di scritture le accennate ragioni, le quali nell' altra specie possano rendere ciò scusabile.

E quindi segue la decisione della questione tra il Deciano, e l'Alciato sopra questo punto; cioè che degno di biasimo, e pregiudiziale alla giustizia, ed alla Reppublica si debba stimare l' uso di dar' alla pubblica luce sotto nome di Consigli, o di Responsi, o di Risoluzioni e simili vocaboli quelle scritture, le quali in forma venale si facciano per la difesa, e per l' opportunità delle cause correnti in quello stesso modo per appunto, che si son fatte secondo il senso dell' Alciato: Ed (all' incontro) che lodevole, secondo il senso del Deciano, sia quando si tratta di Responsi, o Consulti per la verità, overo che in quelli fatti per l' opportunità delle cause si scuoprano le fallacie, acciò non seguano gli accennati inconvenienti, e lo scrittore non meriti la taccia d' un buggiardo, e d' un' ingannatore della posterità: Che però l' una, e l' altra opinione è vera con i suoi dovuti termini, e distinzioni: Bensì di maggior taccia degni sono quei Giudici, o Consulenti, i quali deferiscano a sì fatte autorità, per quel che si accenna di sotto nel capitolo demosettimo.

Questa stessa considerazione, overo quest' ultima differenza, con la sua proporzione si addatta ancora a quelle informazioni, o consulti, li quali si diano dagli Avvocati, e Professori di Cit-

Città, e Corti grandi di qualche concetto, e grido, per le cause pendenti avanti i Giudici singolari, sicchè non siano Tribunali: Collegiali, e grandi fuori di quella Curia grande, della quale sia lo scrittore, sicchè non facilmente nel luogo, nel quale penda la causa, vi siano degli altri professori eccellenti ed abili a scuoprire le fallacie: Attesocchè il nome, overo il concetto dello scrittore, che appresso gli assenti, ed i lontani per lo più suol' essere maggiore, che tra presenti, può far qualche impressione nella mente del Giudice, ed indurlo a seguitare quelle fallacie, e stimarle vere per la sua autorità: Che però il buono Stile in questo caso si stima di doversi scrivere con sentimenti della verità, e di ammonire coloro, li quali chiedano i consulti delle fallacie, e de' suoi sentimenti, conforme, si è ne i suoi luoghi discorso in proposito dell' accennato punto; se; e quando gli Avvocati, e professori possano scrivere contro la propria opinione, ed i proprj sentimenti: E quindi segue, che non in tutti i casi lo Stile dello scrittore debba essere uniforme.

9

Si considera ancora un' altra diversità tra l' una, e l' altra specie di scritture; cioè che nelle correnti, per l' opportunità delle cause, non disconviene sopra uno stesso articolo, anche nella medesima istanza, ed avanti uno stesso Giudice, più volte ripetere, ed inculcare con diverse, e replicate scritture le medesime conclusioni, o dottrine, e ragioni: E molto più quando si tratti di cause, o istanze diverse, ed avanti diversi Giudici: Che (all' incontro) nell' altra specie di scritture per la stampa, disconviene, e si stima degna di biasimo la repetizione delle medesime cose, o conclusioni, quando in una occasione si siano già dette, e fermate.

10

E sebbene la natura di questa facoltà pare, che porti seco per necessità questo difetto; cioè che, anche in casi, ed in questioni affatto diverse, faccia di mestiere il valersi, secondo la sua proporzione, ed opportunità delle medesime regole, o conclusioni, e dottrine, o ragioni: Nondimeno in questa specie non conviene adoperare quello Stile, il quale si adopera nell' altra specie, di portarle pienamente e di pianta, ma basterà di accennarle brevemente, con rimettersene a quel che altrove più di proposito si sia detto, per isfuggire il vizio dannabile della superfluità, e dell' inutile riempitura delle carte senza lì bisogno.

Si deve però ciò intendere, conforme di sopra più volte si è accennato, quando questa operazione non si faccia per qualche fine ragionevole, e profittevole, sicchè sia solamente per soddisfare all' inetta usanza: Che

però

però bisogna sempre ripetere lo stesso intercalare; cioè che il tutto dipende dal fine, overo dall' effetto: Attesocchè non solamente è lodevole, e molto profittevole, ma anzi necessario in questa specie di scritture ordinate all' addottrinamento della posterità, il trattare di più, e diversi casi, li quali pajano simili, anzi medesimi, e che cadano sotto le medesime regole, ed articoli, ma che siano stati diversamente trattati, e decisi per qualche diversità anche piccola delle circostanze del fatto: E ciò per istruire ed illuminare i Giudici, ed i Consiglieri, ed anche i defensori, che per lo più sia manifesto l' errore tante volte inculcato di camminare alla cieca con le generalità delle regole, e delle conclusioni legali, overo con la sola lettera delle Decisioni e delle dottrine le quali feriscanó altri casi; attesocchè tutto il punto consiste nell' applicazione opportuna, la quale principalmente si deve regolare dalle circostanze particolari di ciascun caso, e di queste si deve fare attentamente il raguaglio, o la comparazione, con quelle dei casi, delli quali trattano le Decisioni, o le dottrine: E ciò particolarmente segue nelle ultime volontà, e nelle altre somiglianti materie congetturali, ed ambigue: Che però giova molto il vedere assieme trattati più, e diversi casi, i quali siano simili, e che cadano sotto i medesimi articoli, ma che siano stati diversamente decisi, per ricevere questo lume tanto necessario, col quale si tolgano le tenebre degli equivoci, nelle quali si camminerà sempre che si continuerà nell' usanza di fermarsi alla lettera delle dottrine, ed alla generalità delle regole e delle conclusioni.

Ed essendosi discorso nel capitolo quarto, se convenga, o nò lo scrivere per la difesa delle cause nella lingua naturale, overo idiomatica, chiamata volgare, con le ivi accennate distinzioni:

11 Cade lo stesso problema in questa specie di scritture destinate con le stampe alla perpetuità, ed all' addottrinamento della posterità: Ma perchè di ciò si è a bastanza ivi discorso in forma di questione problematica, esaminando gli argomenti, e le ragioni dell'una e dell'altra opinione: Però ivi potrà il curioso soddisfarsi; mentre sarebbe soverchia, e nojosa digressione il riassumerlo.

E da quella lettura si potranno in ciò chiarire della loro simplicità quelli, i quali parlano a caso, o veramente discorrono delle cose del mondo superficialmente, e senza saperne la ragione; e che (conforme volgarmente si dice) si fermano alla prima osteria, non riflettendo che le leggi furono da quei savissimi Imperadori, e Giurisconsulti fatte in quella lingua, la quale in quei tempi era volgare, e che nella medesima scrissero Cicerone,

ne, Seneca, Celso, Plinio, Salustio, Valerio Massimo, Quintiliano, ed altri, i quali trattarono delle altre scienze, ed anche delle materie legali, e giudiziarie per il Foro, conforme nell' accennato luogo si discorre di proposito,

Molte altre differenze vi sono, le quali sopra queste diverse specie di scritture si possono considerare; ma sarebbe troppo nojosa digressione il riassumerle, potendo bastare le suddette, e le loro ragioni, dalle quali si può inferire all'altre differenze.

CA-

CAPITOLO DECIMOQUARTO.

Dello Stile da tenersi dagli Avvocati, e Procuratori, ed altri difensori delle Cause nel parlare, e nelle funzioni in voce.

SOMMARIO.

C A P. XIV.

1 Ssendo troppo diversa l' usanza de' paesi, e de' Tribunali sopra il modo dell'orare, e di difendere le cause in voce, nè potendosi avere la distinta notizia di tutte sì fatte usanze, o pure che, avendosi, cagionerebbe troppo nojosa digressione, anzi confusione il riassumerle, e discorrere di tutte: Quindi si stima opportuno di restringere il discorso in questa specie di Stile all'uso della Corte di Roma, acciò ciascuno a proporzione possa tirarne le linee per applicare quanto si accenna all'uso del paese, o Tribunale, nel quale dimori, overo, che debba fare tal funzione.

2 Quattro specie dunque di funzione in voce sogliono farsi dagli Avvocati, e Procuratori, ed altri professori del foro nella Curia, per la difesa e respettivamente per il governo delle cause: La prima, cioè quella nelle congregazioni degli Avvocati, e Procuratori, ed altri operarj d' una delle Parti per la direzione, e per la buona preordinazione della causa, in quel modo, che si è più distintamente accennato nella relazione della Curia, discorrendo di sì fatte congregazioni, le quali altrove si dicono collegi, overo congressi: L'altra nelle pubbliche udienze avanti il Giudice, il quale nella forma veramente giudiziale seda pro Tribunali, sentendo leggere dal Notaro le citazioni, e sopra quelle decretando: La terza nelli pubblici contraditorj avanti il Giudice con gli Avvocati, e diffensori dell' altra Parte: E la quarta nell' informare in camera privatamente i Giudici, senza contradittore. Attesocchè sebbene vi sono quelle informazioni, le quali dagli Avvocati Concistoriali si facciano avanti il Papa ne' Concistorj pubblici, o respettivamente secreti per la canonizazione di qualche servo di Dio, o pure per la concessione del pallio, e per altre funzioni concistoriali: Ed anche vi è un' altra specie di funzione, parimente accennata nella suddetta Relazione della Curia, cioè quella, la quale si faccia dalli nuovi Auditori di Ruota, e dalli nuovi Avvocati Concistoriali nelle pubbliche dispute, coll' intervento del sacro Collegio: Nondimeno queste sono certe funzioni singolari, e rare, le quali dall' antica usanza hanno ricevuto un certo Stile uniforme; che però non cadono sotto il presente discorso ordinato ad alcune regole del buono Stile, ed alla riforma di qualche abuso per le cause contenziose del foro giudiziale.

Nella prima specie del parlare che si faccia nelle congregazioni, overo ne' congressi: Questa funzione (a giudizio de' sensati) si deve

deve dire la più difficile fra tutte le altre, sicchè venga stimata la pietra del paragone, e l'esame migliore del giudizio, e del sapere de' Professori: Attesocchè ne' contradittorj, e nelle altre funzioni, non è biasimevole l'addurre de' molti motivi, senza la necessità di sceigliere i sodi dalli debboli, essendo questa parte del Giudice; mentre (conforme si è detto più volte) frequentemente piaciono i motivi debboli, e dispiacciono i sodi, e buoni: Ma in questa funzione si fa mostra, così del sapere, come del giudizio nel fare questa scelta, ed anche nella direzione della causa: Questa difficoltà per lo più è maggiore de' Procuratori, e degli Avvocati giovani; attesocchè sono i primi a discorrere, essendo facile alli provetti, i quali discorrono in ultimo col sentire gli altri nel formare delle buone idee, e dare il loro giudizio più maturo e adequato: Che però ne' giovani consiste la maggior applicazione nell'elegger bene, e nel parlare al proposito.

3

Tuttavia si deve dire funzione difficile anche ne' provetti, quando tra primi vi sia qualche varietà d' opinione, overo che da essi giovani si promovano, e si discorrano molti motivi per la elezione, la quale da essi dipende, ed anche per dettare ivi all' improviso con ogni prontezza al Procuratore il modo, col quale si dovrà regolare.

In questa specie di funzioni, le parti del Procuratore sono le medesime, che si sono accennate nel capitolo nono, cioè di contenersi dentro la sua sfera nella candida narrazione del fatto, e dello stato della causa, con quella brevità, la quale non pregiudichi alla chiarezza, ed anche nel promovere tutti i motivi che gli sia parso potersi cavare dal processo, e dalle scritture, senza innoltrarsi in altro discorso sopra la rilevanza legale; mentre l' officio suo consiste nel discorrere delle prove, e delle giustificazioni in fatto sopra ciascun motivo, sicchè il di più si deve lasciare agli Avvocati.

4

Ed a rispetto di questi, cominciandosi a discorrere per i più giovani, devono questi essere molto ben' informati della causa, così in quelle cose le quali consistono nel fatto, come ancora nelle cose legali: E nel discorrere devono con buon metodo, risecando gli apparati superflui, non partirsi da quel che strettamente ferisca la necessità, o l'opportunità della causa.

Bensicchè devono i primi essere copiosi nel discorso, riassumendo tutti i motivi promossi dal Procuratore, e promovendone altri, che ad essi paja di potersi aggiungere, accennando con modestia il loro parere, cioè quali gli pajano più sodi, e sostentabili, e quali pericolosi; però devono rimetterne la elezione alli più provetti, li quali (all'incontro) più brevemente, ed in compendio,

dio, riassumendo quel che da' primi si sia discorso, devono concludere, così sopra la elezione di que' motivi, li quali si stimino i migliori, come ancora sopra l'ordine di promoverli, e nel di più che riguardi la direzione, ed il buon governo della causa: Dovendosi però da tutti sfuggire quella lunghezza superflua, e viziosa, la quale non ferisca la necessità, overo l' opportunità della causa, nello stesso modo che si è detto in proposito dello scrivere.

Si deve in oltre in questi discorsi avvertire, che; conforme l' obbligo de' Giovani è di discorrere con rispetto verso i vecchi, dicendo risolutamente il loro parere, ma con buon termine, e mostrando ad essi deferire; così (all' incontro) l' obbligo de' vecchi è di lodare, e di mostrare di fare stima de' discorsi fatti, e delle difficoltà promosse da' Giovani, sicchè nel rispetto, e nell' urbanità vi sia la conveniente reciprocanza, senza usare lo Stile d' alcuni indiscreti, ed accreditati provetti nel tacciare, e disprezzare qualche debolezza de' Giovani, dovendoli piuttosto con la dovuta carità, e discretezza compatire, e ricordarsi che ancor essi sono stati Giovani.

Però tutti nelle regole, e nelle proposizioni generali certe devono discorrere presuppositivamente; mentre tutto il congresso è d' Avvocati, a' quali si devono supporre cognite, sicchè non si devono diffondere nelle superflue allegazioni, ma solo si devono accennare quelle autorità, le quali pajano le più puntuali, e stringenti, onde facciano al proposito.

Dalla seconda specie di funzioni nelle pubbliche audienze giudiziali, quando il Giudice sedendo pro Tribunali senta leggere le citazioni, e v'interloquisca, sono (per lo Stile della Curia) totalmente esenti gli Avvocati, ed anche molti Procuratori di qualche classe qualificata; onde per lo più questa è fonzione de' Procuratori di minor classe, overo de' Sollecitatori, o de' Giovani, ed anche alle volte de' medesimi principali; che però non è facile il darvi delle regole, e de' precetti, per il buono Stile, o metodo del parlare, essendo una funzione, la quale ha molto di quello strepito del foro, del quale parlano gli antichi Scrittori, e le leggi, e particolarmente le canoniche: Tuttavia sarà sempre degna di lode la modestia, e la riverenza, dicendo quel che gli occorra, con quella' urbanità, la quale è propria della Città, e della Corte di Roma: Però ciò non è facile a praticarsi per la ragione, che parlando di questa medesima funzione, se ne assegna nel capitolo seguente, in occasione di parlare de' Giudici.

Della terza funzione, che è la più comune e la più propria per

per tutte le Parti del Mondo, più negli Avvocati, che ne' Procuratori; cioè dell' orare per i loro Clienti avanti i Giudici in pubblico contradittorio con gli Avvocati, e Procuratori dell' Avversario: Molto rara, a proporzione delle cause, e de' negozj è la pratica nella Corte Romana: Attesocchè, conforme nell' an-6 tico foro Romano, le maggiori funzioni degli Oratori, e Declamatori, ed Avvocati, ed altri Causidici erano nell' orare, e nel declamare, o strepitare, sicchè la maggior operazione nascesse dall' Arte Oratoria nel genere demostrativo, e suasivo in voce: Così nel presente Foro Romano le maggiori funzioni degli Avvocati, e Procuratori, ed altri Causidici sono nello scrivere; sicchè la maggior operazione sia delle scritture più che delle parole, e delle orazioni, o declamazioni in voce; mentre i Senati, ed i Magistrati, o Tribunali grandi, e primarj: Come sono il Concistoro, le Congregazioni Cardinalizie, ed i Tribunali della Ruota, della Camera, e dell' una, e dell'altra Segnatura di Grazia, e di Giustizia non hanno l' uso de' pubblici contradittorj, per quello che se ne accenna più distintamente nella Relazione della Curia.

E sebbene quest'uso si pratica avanti alcuni Giudici singolari, e particolarmente, per la maggior frequenza, nel Tribunale dell' Auditore della Camera, sicchè solamente si scorge nella Congregazione de' Baroni qualche immagine de' solenni contradittorj pubblici, a forma di Senato, o Tribunale Grande Collegiale: Tuttavia sono come una specie di discorsi famigliari, più che di que' solenni, e strepitosi contradittorj, i quali si possano rassomigliare alle antiche forme di orare, overo di declamare in pubblico con le regole, e con i precetti formali dell' Arte Oratoria.

E quindi segue l'equivoco manifesto di coloro, li quali, essendo un poco infarinati con la lettura delle Opere di Seneca, e degli altri antichi Scrittori, vogliono applicare agli Avvocati, ed 7 a' Causidici de' tempi nostri, e particolarmente a quelli della Corte Romana quelche agli Oratori, e Declamatori, e Causidici di quei tempi si attribribuiva; cioè di vendere, o locare le parole, i clamori, i pianti, e sospiri, il riso, le facezie, i gesti, e gli azzi, e cose simili; mentre di ciò niente si pratica.

Come ancora chiaro è l'equivoco degli stessi infarinati nel credere, che siano i medesimi gli Oratori, e Declamatori antichi, che i moderni Avvocati: Overo che quanto dagli antichi si dice delli Causidici, e delle Rabbole forensi in loro disprezzo, indifferentemente convenga agli Avvocati e Procuratori, e Curiali de' tempi nostri: Attesocchè anticamente', altri erano gli Oratori, e Declamatori, ed altri gli Avvocati, ed altri li Padroni

delle cause, ed altri quelli di classe inferiori, li quali vengono chiamati col nome generale de' Causidici: Essendo questi contradistinti come di sfere diverse: Nello stesso modo che di presente abbiamo le diverse specie, o classi, degli Avvocati, de' Procuratori, e Sollecitatori: Ed anche in questi abbiamo le distinzioni di diverse classi, secondo le diverse qualità e Stili de' Tribunali, per quel che distintamente si discorre nella più volte accennata Relazione della Curia: Sicchè que' Causidici, de' quali con disprezzo parlano Marziale, ed altri antichi Scrittori, erano per appunto quelli che di presente in Roma si dicono i *Mozzorecchi*: E ciò si comprova dal vedere, che Marziale parla di quel Causidico Postumo, il quale informava il Giudice in criminale ad offesa per il furto d'alcune poche capre (dal che si argomenti che sorte di causidico fosse.)

8 Nè oggidì è in uso l'antico ordine, o classe degli Oratori, o Declamatori contradistinti dagli Avvocati e Procuratori, restandone solamente qualche immagine nella Città di Venezia in coloro, i quali si dicono gli Avvogadori, contradistinti dagli Avvocati: Attesocchè, conforme quella Repubblica ritiene in qualche parte la dignità dell'antica libertà dell'Italia, e della maestà dell'antica Repubblica Romana, così ne conserva molti Stili.

9 Discorrendo però delle regole, e de' precetti, li quali da per tutto generalmente si devono osservare sopra questa forma di orare, overo d' informare ne' pubblici contradittorj, per applicarli con la dovuta proporzione a ciascun paese, o Tribunale, secondo le sue usanze, con le quali principalmente si deve camminare; entra la medesima distinzione, che di sopra nelli Capitoli quarto, e sesto si è data circa lo Stile da tenersi nello scrivere: Cioè che: O si tratta di parlare avanti Giudici, e Magistrati, li quali legalmente si dicono non Letterati, e volgarmente diciamo idioti, overo pettorali, secondo l' accennata usanza di quelle Città, le quali si governino a forma di Repubblica, o che non essendo tali di presente, lo siano state per lo passato, sicchè si ritengano tuttavia le antiche usanze: Ed in tal caso si debba imitare al possibile lo Stile degli Oratori, e Declamatori antichi, con le regole dell'Arte Oratoria: Usando i proemj, e gli apparati per rendere attento l'animo degli uditori: E cominciando dalli motivi più deboli, acciò l'orazione ne vada sempre crescendo, e nel fine si concluda con i motivi più forti, e stringenti, sicchè l' intelletto a poco a poco aperto resti appagato in quello stato, nel quale si deve venire alla decisione: Esaggerando, e ancora magnificando i motivi, e le ragioni col ripeterle più volte, acciò facciano maggior impressione: Ed anche ornando il discorso con erudizioni, e fa-

e facezzie, e con i gesti, ed azzi per dar grazia al parlare, e per tener attenti, e sollevati gli uditori, acciò il parlare de' soli motivi della causa non gli arrechi noja: Adoprando ancora degli antichi artificj; cioè col portare i motivi della compassione, e questi accompagnare con i pianti, e sospiri, overo esaggerando i meriti del litigante con il pubblico, e cose simili, ancorchè siano estranee dal punto della disputa, secondo quel che ne insegnano le Orazioni, e le Declamazioni di Cicerone, di Seneca, di Quintiliano, e simili, ad imitazione de' quali hanno composto ancora sì fatte Orazioni, e Declamazioni alcuni moderni, così della passata, come della presente età, nell'una, e nell'altra lingua, Latina, ed Italiana.

Overo (all'incontro) si tratta di parlare avanti Giudici Professori della facoltà legale, li quali legalmente si dicono Letterati, e volgarmente diciamo Togati: Ed in questo caso, manifesto si stima l' errore di adoprare il suddetto Stile; attesocchè, trattandosi con persone, le quali siano, overo si debbano supporre letterate, si devono strettamente portare i motivi e le ragioni, e provarle bene con le scritture, e con le prove nel fatto, ed anche con le autorità, e con le ragioni legali, sicchè quanto più l' orazione sia breve, e stretta al punto, senza che se ne possa resecare una parola superflua, tanto più sarà lodevole per l'Oratore, e profittevole per la causa.

E sebbene l'ignorante volgo dell'uditorio, anzi gli stessi principali sogliono gradire, e far molto plauso a quegli Avvocati, e Procuratori, i quali anche in questa specie di Giudici, e di Magistrati adoprino l'altro Stile superfluo, e pieno di cose fuori del proposito, del quale di sopra si è discorso: Nondimeno l' Oratore deve parlare in modo che soddisfaccia a' Giudici, e che giovi alla causa, e non che soddisfaccia all'udienza, overo al principale litigante: A somiglianza del Medico, il quale deve principalmente badare a curare il morbo, overo la piaga, e non alle soddisfazioni, o al gusto dell'infermo, e di coloro, li quali siano presenti alla cura.

Non che il parlare acconciamente, e con buon metodo, ed anche con qualche poca mistura d' ornamento, e d'erudizione al proposito, non sia cosa lodevole, ed anche profittevole alla causa: Ma però, che ciò sia un piccolo, e proporzionato condimento, il quale non tolga il sapore, secondo l'accennato paralello del sale, e del pepe, e del zucchero e degli altri aromati nelle vivande: O veramente secondo l'altro paralello delle trine e de' nastri, e degli altri ornamenti ne' vestiti, sicchè principalmente spic-

chi bene il panno overo il drappo, nel quale consiste la sostanza del vestito.

Chiara è la ragione della differenza tra queste due sorti di Stile; cioè che nel primo caso si parla con persone non legali, le quali devono in quello istante senza altro studio giudicare col solo lume e discorso naturale, overo con la sola pratica e sperienza de' negozj, sicchè in esse faccia la maggior operazione l'Arte Oratoria, e la persuasione dell'Oratore; che però si dicono Giudici Pettorali, cioè, che la resoluzione in quel punto nasca dal petto, cioè dal discorso naturale: Che (all' incontro) nell'altro caso si parla con persone, le quali sentendo quella informazione come una preparazione del futuro studio, overo per un maggior lume delle cose già studiate, devono giudicare col fondamento de' motivi, e delle loro giustificazioni, così in fatto come in legge, sicchè niente importa che l'oratore sia più facondo, ed artificioso di Demostene, e di Cicerone, se li motivi non saranno sodi, e ben giustificati: Giovando la facondia, e l'Arte Oratoria col buon metodo di portarli; acciò spicchino più, e facciano maggior impressione.

Al che si addatta bene il paralello del Predicatore, overo dell' Oratore accademico, e dell'Avvocato: Attesocchè se (per esempio) si dovrà parlare delle virtù, e de' miracoli d'un medesimo servo di Dio dal Predicatore, overo dall'Oratore accademico facendone un panegirico, o discorso accademico, e dall'Avvocato informando la sacra Congregazione de' Riti, per canonizzarlo, o beatificarlo: Il Predicatore, overo l'accademico userà la prima specie dello Stile oratorio, con i suoi proemj, ed apparati, e con le suddette altre parti, e precetti dell'Arte Oratoria, portando, e magnificando ancora quelle virtù, overo que' segni e miracoli, de' quali non vi sia quella prova perfetta, e concludente, la quale sia necessaria per la beatificazione, o canonizzazione, ma che vi siano prove tali, che la Chiesa per la pietà, e divozione de' popoli ne permetta una pia credenza, sicchè se ne possa predicare, o scrivere: Ma (all'incontro) se l'Avvocato tenesse lo stesso Stile, informando la sacra Congregazione, per lo suddetto fine, sarebbe degno dell'irrisione; attesocchè le sue parti devono essere di provare strettamente, che vi siano le prove perfette, e ben concludenti delle virtù, e de' segni, e miracoli con la qualità di sopranaturali: Che però manifesto sarebbe l'errore del Predicatore, overo dell'Oratore accademico, e Panegirista, se tenesse lo Stile secco e stringente dell' Avvocato: Ed (all'incontro) sarebbe errore dell'Avvocato, se tenesse lo Stile profuso, e largo del Predicatore, o dell'Oratore per l'accennata ragione della differenza che l' uno parla al popolo, il

quale

quale senz'altro studio delle scritture, e giustificazioni deve in quel punto formare il concetto della divozione, e della pia credulità; ma l' altro parla a' Giudici letterati, i quali si devono muovere dalle giustificazioni, e non dalle parole, e dalla facondia, ed arte dell' Oratore.

Questa differenza, per la medesima ragione fu anche conosciuta, e praticata dagli antichi Romani, per quel che ne porta la testimonianza di Quintiliano, e degli altri Scrittori di quei tempi; 11 cioè che molto diverso fosse lo stile dell' orare ne' tempi della Repubblica, quando anche per la decisione delle cause si orava al popolo, overo al Senato, o al Tribunale Centumvirale, o pure a' Tribuni delle Plebe: E quello più moderno sotto gl' Imperatori doppo l' introduzione de' Tribunali costituiti da' Giurisconsulti, da i Responsi de' quali si sono formate le leggi de i Digesti, overo delle Pandette, come sono, i Vulpiani, i Papiniani, i Pauli, gli Scevoli, i Iaboleni, i Pomponj, e simili.

E quindi, con troppa evidenza si convince l' errore, e la ignoranza del volgo, overo di quegli infarinati non professori, li quali facciano le comparazioni del facondo, e prolisso Stile degli Avvocati di quelle parti, nelle quali convenga orare appresso i Magistrati Pettorali, e non professori, con quelli li quali orino appresso Tribunali costituiti da' Giurisconsulti, e professori.

Venendo poi al particolare dell' informare in contradittorio nella Curia Romana, in quei Tribunali, ne' quali ciò sia in uso; 12 per darsi in questa facilmente il caso della suddetta distinzione della diversa qualità di Giudici, letterati, e non letterati; entra parimente la stessa distinzione tra i procuratori, e gli Avvocati, la quale si è accennata nel modo dello scrivere, overo nell' altro modo del discorrere nelle Congregazioni: Cioè che facendosi da ciascuno l' officio suo, e le sue parti in questa scena, il Procuratore deve con chiarezza, e con buon' ordine, senza interrogazione, o digressione, narrare candidamente il fatto, con accennare brevemente i motivi sopra i meriti: E l' Avvocato dipoi deve comprovare con le autorità, e con le ragioni legali i motivi già promossi: Ma parimente col medesimo Stile accennato sopra il medesimo modo di scrivere; cioè strettamente per il bisogno, e per l' opportunità della causa, lasciando i superflui apparati, e le digressioni, e adoprando l' opera sua principalmente per lo fine, a cui il Cliente l' abbia condotta, cioè d'informare il Giudice, e di cattivare la sua mente, e di far' il servizio della causa, e non per soddisfare all' uditorio, e per esigere il suo vanno plauso dal volgo, il quale non sa distinguere il bianco dal nero, ma è solito lodare quelle cose, le quali veramente sono di-

fettose, e che meritano biasimo: Attesocchè in tal caso non sarà informare per il servizio del Cliente, e della causa, ma per la sua vanagloria (Il che piaccia a Dio, che alle volte non segua ne' Predicatori della parola Evangelica.)

Quando poi vi siano più Avvocati, degno anche di biasimo si deve stimare quello Stile, il quale alle volte si vede usare; cioè che tutti con noja intollerabile vogliono recitare le loro informazioni, per appunto come l' abbiano composte, sicchè ricantino li medesimi motivi, e le medesime cose; difetto veramente grande; attesocchè, quando coll' ordine dell' anzianità abbia discorso il più giovane Avvocato, deve il secondo supplire solamente quello, che si sia mancato dal primo, o pure quel, che si sia detto, ma non con quella maggior chiarezza, e prova, sicchè si stimi necessario l' esplicarlo, e l' imprimerlo meglio, e così successivamente, onde in somma si parli al bisogno, ed all' opportunità, e non al superfluo, secondo i paralelli della moneta, o del grano, accennati di sopra nel capitolo terzo, in proposito della brevità: E questa quanto alla prima operazione, per informare e promovere i proprj motivi.

Restando le altre operazioni, le quali nello stesso contradittorio si facciano nel rispondere, o replicare a quel che si sia discorso dal Procuratore, o dagli Avvocati dell' altra Parte: Ed in questa specie, tenendo lo stess' ordine, che un Fattista risponda all' altro nelle cose concernenti il fatto senza ingerirsi più oltre, suppliscono gli Avvocati nelle cose giuridiche in quel che gli altri Avvocati non abbiano detto. Il tutto però con urbanità, e modestia, come per discorsi familiari, sfuggendo al possibile i clamori, i strepiti, le punture, e ingiurie, come cose contrarie all' urbanità sommamente professata nella Corte di Roma.

Quando siano più Avvocati, acciò la funzione non riesca troppo lunga e nojosa al Giudice si stima miglior ordine, che tra essi si debbano dividere i motivi, sopra i quali ciascuno respettivamente discorra: O pure che uno informi, e l' altro si riservi di rispondere, o di replicare, con altra simile discreta divisione.

Nel caso che convenga di rispondere al Giudice motivante: Quando il motivo sia nel puro fatto, dovrà rispondersegli dal Fattista; ma quando sia di cose legali, dovrà rispondersegli dal Giurista: E tra i più, questa funzione si deve far al rovescio del discorso; cioè che risponda il più provetto; e quando agli altri paja che non si sia soddisfatto a bastanza, e che se gli suggerisca risposta migliore; in tal caso, chiedendosi licenza al più anziano, con la conveniente urbanità, si potrà brevemente soggiungere quel

13.

che gli occorra: Però in questa funzione del rispondere al Giudice, più che nell' altra di rispondere alli difensori dell' avversario, si stima lodevole, anzi necessaria la modestia, e l' urbanità; sicchè quando il Giudice contro i precetti, li quali s' accennano nel capitolo seguente, parlasse troppo, o che s' infervorasse nel suo motivo, non conviene di assumere in quel punto le dispute formali, nè si deve apertamente convincere, che abbia promosso motivi fallaci, ed erronei, o che abbia preso degli equivoci legali, ma più tosto mostrando di stimar' il motivo, ancorchè non fosse stimabile, deve riserbarsi di farvi la conveniente riflessione: Quando però lo stato della causa lo comporti, ancorchè si abbia pronta, e facile la risposta, e ciò per cattivar l' animo, e per non irritarlo: O pure, quando vi sia il bisogno, si deve dare la risposta, ma ornata, e coonestata da qualche distinzione, o dichiarazione, ancorchè fallace, in modo che non segli rimproveri apertamente la fallacia; mentre non disdice il rispondere ad una fallacia con un' altra fallacia, purchè vi siano gl' altri motivi buoni.

Nelle seconde, o altre simili successive informazioni in contradittorio sopra la stessa causa si dovrà tenere uno Stile diverso da quel si sia tenuto nella prima: Cioè d' informare brevemente, e con modo presuppositivo delle cose già dette, mentre si parla con persona già informata, premendo strettamente sopra quelle cose, alle quali paja che nelli passati contradittorj si restringesse la difficoltà della causa: Ed in somma facendo studio di sfuggire le superfluità, e quelle cose le quali non conferiscono al bisogno, ed all' opportunità della causa, acciò non si tenga lo Stile dell' accennato Causidico Postumo burlato da Marziale; cioè che informando il Giudice sopra il furto d' alcune poche capre fattogli dal vicino, con grand' enfasi, clamori, e gesti discorresse della rota data da Annibale alli Romani a Canne, e dell'altre guerre, opure de' veleni, e de' maleficj, e di cose simili fuori del proposito, e totalmente lontane dal bisogno, e dall' opportunità della causa, senza stringere il punto della prova del furto delle capre, del che il Poeta finge che il Cliente si dolga. (14)

E sopra tutto, così per propria riputazione, come per servizio della causa, il discorso deve essere accompagnato dall' integrità, e dalla verità, fuggendo le calunnie, e le buggie, così positive nell' asserire quel che non sia vero, come anche le negative, nel negare con isfacciataggine quel che nello stesso istante si convinca vero, e si mostri, che già gli sia cognito, solendo ciò per lo più far molto pregiudizio alla causa, e dar discredito al difensore. (15)

Ricevono però queste regole alcune limitazioni; cioè che alle volte, quando si veda che il Giudice inflessibilmente si ostinasse

in qualche fallacia, o pure che dalli discorsi si temesse di qualche precipizio della causa, ed in altri somiglianti casi, non sarà difet-
16 to l' uscire dalle regole nel riscaldarsi, e nel concutere al possibi-
le, e con assumere le lunghe dispute sopra l' articolo per toglier gli equivoci, overo in altro modo uscire da' precetti del buono Stile: Sempre però dentro i termini del lecito, e dell' onesto, e che l' operazione abbia il suo fine ragionevole, al quale sia dirizzata.

Bisogna alle volte, ancora uscire dalle regole nella prolissità col
17 discorrere fuori del bisogno, overo nel riscaldarsi, e nell' uscir dalli confini della dovuta urbanità, per soddisfare al litigante, il quale sia presente: Attesocchè essendo i litiganti infermi nella loro passione, frequentemente gustano, e desiderano le cose dannose, e pregiudiziali: Però conforme è errore del Medico, il quale soddisfi all' ammalato, così è errore dell' Avvocato, o Procuratore di soddisfare al litigante, la presenza, e l' intervento del quale in sì fatta funzione, sempre, overo per lo più riesce dannosa, e pregiudiziale.

Finalmente, quanto all' ultima funzione dell' informare il Giudice privatamente in camera, senza l'intervento dell'avversario, e de' suoi difensori: Per lo più si addattano con la sua proporzione le stesse regole accennate nell' antecedente fonzione de' contraditorj,
18 e le altre, le quali si accennano nel capitolo seguente, in occasione di discorrere come il Giudice in questa specie d' informazione si debba regolare, e contenere: Soggiungendo solamente, che anche in una stessa causa, e con Giudici d' uno stesso Tribunale, non si deve tenere uno Stile uniforme, dovendo questo essere vario, secondo la diversa qualità delle persone, le quali s' informino: Attesocchè, se il Giudice sarà di molta capacità, e dottrina, l' informazione dovrà essere molto breve, restringendosi alli soli punti più sostanziali, a' quali si restringa la difficoltà della causa; mentre la superflua prolissità gli cagionerà noja, e sarà più tosto danno che utile.

Onde per questo rispetto, ed ancora per l' altro, che si accenna nel capitolo seguente, non è lodevole che i principali litiganti, overo i loro agenti non professori intervengano in questa funzione: Ma se sarà d' ingegno tardo, e di poca capacità, in tal caso si dovrà con maggior pazienza, e chiarezza informarlo, in modo però che la moltiplicità de' motivi, e la prolissità del discorso non gli confonda più l' intelletto, sicchè niente gli resti di chiaro: Ed in somma si devono somministrare i cibi a misura, ed a proporzione de' stomachi, e non si deve camminare indifferentemente col nojosissimo, e dannabile stile di volere ad uso degli

gli scolari, quando recitano la lezione al maestro; dire per minuto quanto si sia detto nell' informazione, senza lasciarvi nè pure una virgola, come alcuni sogliono fare.

Si deve parimente diversificare lo Stile per la diversa qualità di coloro, li quali s'informano: Attesocchè conviene, con la dovuta proporzione, usare qualche diversità nel modo d' informare un Giudice inferiore, e pedaneo, di quel che si faccia con un supremo: Overo (parlando nella Curia) tra un Prelato, ed un Cardinale, con somiglianti considerazioni: E molto più quando occorra d' informare il Principe Sovrano: Il che frequentemente occorre nella Curia in occasione d'informare il Papa per la Segnatura di Grazia, overo per le Congregazioni de' Riti che si facciano avanti di esse per la beatificazione, o canonizazione de' Servi di Dio, e cose simili: Attelocchè manifesto errore si deve stimare di coloro, i quali con un lungo, e nojoso Stile vogliano informare il Papa di tutta la serie del fatto, con tutte le sue minute circostanze, e dipoi fare le cantilene delle conclusioni legali con le allegazioni, come se si informasse un Giudice ordinario, ed inferiore; mentre si deve supporre, che quando il Papa, per i giusti, e molto lodevoli motivi accennati nella Relazione della Curia, in occasione di trattare della Segnatura di Grazia, riceve l'informazioni degli Avvocati, e de' Procuratori, già sia stato bene informato dal suo Auditore della causa, e di quel che si dimandi, ed a che si restringa la difficoltà, facendosegli i ristretti molto brevi nelle sole cose sostanziali: Che però l' informante, fatte alcune brevissime premesse della causa, deve con quella riverenza, e sommessione, con la quale conviene di parlare ad un tanto Principe, cercare d' incontrare la difficoltà la quale si sia scoperta in occasione d' informare per prima l' accennato Auditore, e sopra quella premere, e stringere con le ragioni della giustizia naturale, overo delle pietà, o della congruenza, o della mala introduzione, e con altri somiglianti motivi, con i quali si deve guadagnare l' animo, e cattivare l'intelletto del Principe Sovrano, come non soggetto a quella necessità, ed a quelle restrizioni, alle quali sia soggetto un Giudice inferiore, obbligato a giudicare con le regole legali, overo con le decisioni, e con dottrine, conforme si è ancora accennato di sopra, in proposito del modo dello scrivere avanti il medesimo Papa: E da ciò, a proporzione, si possono tirare le linee per regolarsi con gli altri Principi, e Magistrati grandi, e supremi: Ed anche per gli altri Giudici, e Magistrati secondo le diverse usanze de' paesi, a' quali conviene conformarsi.

19

CA-

CAPITOLO DECIMOQUINTO.

Dello stesso Stile nelle funzioni in voce da tenersi da' Giudici, e Magistrati, o loro Consiglieri.

SOMMARIO.

CAP. XV.

1 On la stessa distinzione addotta nel capitolo antecedente; in più modi occorre, che da' Giudici si parli delle cause: Primieramente, cioè in quei paesi, e Tribunali, ne' quali quello il quale si dice il Ponente, overo il Commissario, o il Relatore, deve riferire nel Tribunale proprio a' suoi Colleghi, ed alle volte ad un altro Tribunale maggiore, lo stato della causa: Il che nella Curia Romana in qualche parte si pratica dal Ponente nelle sacre Congregazioni Cardinalizie, e ne' Tribunali dell' una, e dell' altra Segnatura, di Grazia, e di Giustizia, ed in quello della Camera, e simili; mentre nel Tribunale della Ruota il Ponente vi fa poca figura, conforme si accenna nella Relazione della Curia, nell' una, e nell' altra lingua: Secondariamente nel dir'il suo voto, quando si tratti di Tribunali collegiali: Terzo nelle pubbliche audienze, sedendo pro Tribunali, e sentendo leggere le citazioni: Quarto sentendo le informazioni degli Avvocati, e Procuratori d' ambe le Parti in pubblico contradittorio: E quinto sentendo le medesime informazioni in forma privata, e familiare d' una Parte solamente in camera.

Nel primo, e nel secondo modo non facilmente si possono da-

re

re delle regole certe, e generali praticabili da per tutto; mentre in gran parte ciò dipende dagli Stili particolari de' paesi, e de' Tribunali:
2 Però discorrendo dell'uso della Corte Romana, come per un'esemplare, dal quale con la sua proporzione si potranno tirare le linee per gli altri luoghi, e Tribunali: Così nell' uno, come nell' altro modo, il vero Stile degno di lode è quello di unire assieme la sodezza de' motivi, la chiarezza del discorso, la brevità, e la modestia, sfuggendo al possibile gli apparati, ed i fuchi, overo il voler fare ostentazione di molta dottrina, ed erudizione; sicchè per un certo modo si voglia fare il maestro degli altri: Attesocchè la vera regola è, che ciò segua in fatti, onde gli altri lo conoscano, e lo confessino, ma non si mostri di volerlo fare, e di affettarlo.

Ed in ciò di gran lunga s' ingannano i forastieri poco pratici della Curia, quando avendo qualche poca erudizione, credono di
3 acquistare stima, e plauso grande, con quegli apparati, e lunghi discorsi, che in altri paesi si usano; attesocchè ciò più tosto gli cagionerà discredito, e concetto di poco giudizio; mentre parlandosi tra gente dotta, ed informata, l' eccellenza consiste nel parlare poco, ma sodamente, ed al punto: E se per il disparere de'
4 voti convenga di disputare, o di contrastare, si deve cercare di farlo con ogni maggior urbanità, e piacevolezza possibile, sicchè in fatti, e nella sostanza si mostri un uomo forte nel sostenere la sua opinione, quando la creda ragionevole, e ben fondata, ma placido, e dimesso al possibile nel modo di discorrerla, onde si stima sempre dentro i limiti della urbanità.

Come ancora deve mostrarsi alle volte flessibile, e facile a farsi convincere dalle ragioni, le quali si adducano da gli altri, acciò di se non si formi concetto d' ostinato: E per tal' effetto è necessario, non che lodevole, d' essere esattamente informato, co-
5 sì del fatto come delle conclusioni, e delle dottrine, e ragioni, all' effetto di poter discorrere bene della causa, e di poter persuadere gli altri, e tirarli nella sua opinione: O pure all' effetto di conoscere i motivi migliori, per mutar parere, quando veda che i motivi de' Colleghi siano sodi, e ben fondati: Dovendosi principalmente riflettere, che il voto del Giudice si deve regolare dall' intelletto, e non dalla volontà di compiacere più ad una Parte, che all' altra: Cercando di formare il suo voto, e di discorrerlo con le accennate buone maniere, ma sopra tutto metodicamente, e col buon' ordine, per rendere capaci gli altri a seguitarlo: Principalmente però col solo fine d' essere un buon ministro della verità, e della giustizia.

6 Nella terza funzione della lettura delle citazioni nell' Audienza

pubblica, sentendo le Parti nel contradittorio, e decretando, mentre stia sedendo pro Tribunali, deve forse più che in ogn' altra funzione il Giudice esercitare molti atti di virtù, cioè dell' urbanità congiunta con la gravità, e sostenutezza, sicchè si cattivi la benevolenza dell' uditorio, ma che nel medesimo tempo mantenga lo stesso uditorio nel dovuto timore, e rispetto: Ed anche (e forse sopra tutto) deve esercitare la virtù della sofferenza fino a quel segno, che sia compatibile col mantenimento della maestà, e del rispetto: Attesocchè in quello strepito giudiziale, e clamoroso, le parti interessate, quando ricevano qualche provista contraria, come inferme nella propria passione sogliono risentirsi, e dare alle volte in qualche stravaganza, o mal termine, onde sono degne di esser compatite, sicchè la cortesia, e la compassione del Giudice almeno rendano la piaga men dolorosa: Ed ancora perchè, conforme si è accennato nel capitolo antecedente, generalmente gli Avvocati, ed anche i Procuratori vecchi, e classici, non sogliono intervenire in sì fatte funzioni, sicchè per lo più intervenendovi i Sollecitatori, tra quali forse vi siano alcuni poco intendenti, e poco capaci, overo de i Giovani de' Procuratori, li quali siano intendenti ma troppo spiritosi, ed ardenti: Però vi bisona una gran prudenza, e destrezza, accennando solamente con brevità, e con soavità qualche soda ragione, e ciò più per soddisfare a gli altri, i quali sentono, che alle Parti, overo a i loro difensori; essendo mera vanità de' Giudici il credere, o pretendere di persuadere alla Parte soccombente, che si operi bene, quando se le facciano i decreti contrarj: Attesocchè i litiganti come infermi, overo acciecati dall' interesse, o dalla passione, molto di raro, e forse mai arrivano a conoscere la verità, ed a quietarsi: Ed i Causidici loro difensori, o non la conoscono per la stessa ragione d' appassionarsi nella causa, e nella propria opinione: Overo non la vogliono conoscere per adulare il Cliente.

Nella quarta specie di funzione; cioè nelle informazioni degli Avvocati, e de' Procuratori d' ambe le Parti nel pubblico contradittorio entrano a proporzione le stesse regole, e precetti, che nell' antecedente funzione si sono dette: Però con qualche maggior moderazione per esser funzione più urbana, e di minor clamore, e strepito, e con l' intervento di persone più intendenti e più discrete: Tuttavia è dannabile l' uno e l' altro estremo: Quello del silenzio totale senza promovere difficoltà, o motivo alcuno, sicchè i litiganti, ed i loro difensori si sentano venir adosso le sentenze, ed i decreti contrarj all'improvviso, e forse per motivi, a' quali, se si fossero accennati, si sarebbe potuto soddisfare: E l' altro estremo di parlare, e di motivare molto, essendo questo

sto anche dannabile per non palesare l' animo suo, e dimostrarsi inclinato più ad una parte che all' altra: Ed ancora perchè (secondo la maggior frequenza) di quell' articolo, o punto del quale si disputa, sono più informati gli Avvocati, ed i Procuratori, di quel che ne sia il Giudice, sicchè con la disputa ne possono seguire due inconvenienti: Uno che possa restare convinto di qualche equivoco, o errore nel motivare fuori del proposito: E l'altro, che se gli perda il rispetto: Che però deve solamente con urbanità, brevemente, come per un tocco, motivare delle difficoltà, così contro l' una, come contro l'altra Parte, per lasciarle ambedue sospese, e per mantenerle egualmente in speranza ed in timore.

Finalmente nella quinta, ed ultima specie di funzione, cioè nelle private informazioni in camera per una delle Parti senza il contradittorio: Questo non è punto capace d' una regola certa, e generale addattabile a tutti i casi, dipendendo il diverso modo da tenersi, non solamente dalla diversa usanza, o stile del paese, o del Tribunale, ma ancora in uno stesso Giudice, dalle diverse circostanze: Attesocchè quando vi sia presente il principale interessato, overo qualche suo Agente, o Ministro, il quale non sia professore, in tal caso si deve camminare molto cautamente nel motivare, per le stesse ragioni assegnate di sopra nell'antecedente funzione de' contradittorj, onde l' appassionato litigante non pratico

8 dello Stile, facilmente formerà il concetto, che già quel Giudice gli sia contrario, overo che motivandogli a favore, sia dalla sua; e pure nell' uno, e nell' altro caso l' evento suol essere in contrario, formandosi il voto dipoi con lo studio delle scritture; per lo che si darà maggior occasione di doglianza al soccombente, a favore del quale si sia motivato.

Però la pratica insegna, che l' intervento de' principali, e delle Parti interessate, così nell' una, come nell' altra funzione, sia per lo più dannoso e pregiudiziale: Ma quando, non essendovi i principali, o altri loro ministri non professori, si discorra fami-

9 gliarmente con i Curiali, e difensori, e come volgarmente si dice *a quattr' occhi*, in tal caso il doversi il Giudice aprire più e meno, nasce dalla qualità de' Curiali, più o meno intendenti, o veramente più, o meno discreti: Per tanto non è materia capace d' una regola certa e generale addattabile a tutti i casi, ma con la prudenza si dovrà regolare secondo le circostanze particolari di ciascun caso, conforme in tutte le umane azioni pare che si verifichi: Convenendo però, ed essendo servizio della causa il motivare le difficoltà, perchè se gli possa rispondere, e soddisfare: Ma sempre con l' accennata riserva, sicchè si usi bene l' urbanità, e si mostri

10 ſtri qualche deſiderio di compiacere all' informante per quantò la giuſtizia lo comporti, ma non in modo, che concepindo il litigante certa ſperanza, reſti deluſo, e ſi chiami tradito, overo ingannato.

CA-

CAPITOLO XVI.

Dello ſteſſo Stile nelle funzioni in voce da tenerſi dai Lettori, e Cattedratici.

SOMMARIO.

1 *Dello Stile antico de' Cattedratici, e del moderno del fare ſcrivere, il quale ſi loda.*
2 *Che nel tempo degli ſtudj pubblici ſi debbano proibire le lettere private.*
3 *Come ſi deve operare in voce da' Cattedratici.*
4 *Se convenga eſplicare la lezione anche in lingua materna.*
5 *Del Cieco maeſtro dell' Autore.*
6 *Degli altri eſercizj da farſi per i Lettori.*
7 *Che anche in queſti ſi ricerchino i buoni coſtumi.*
8 *Si devono aſtenere dall' uſo de' libri di poco ſana dottrina.*

CAP. XVI.

1 L' Antico Stile de' Catedratici nelle pubbliche Scuole, ed Accademie, conſiſteva ſolamente in queſta funzione in voce d' interpretare, ed eſplicare le leggi, e di addottrinare la gioventù nella teorica della facoltà legale, ammonendogli appreſſo quali Autori doveſſero ſtudiare, e vedere quelle materie delle quali già ſi ſia diſcorſo, overo che ſi doveſſe diſcorrere nel giorno ſeguente: Ma per la ſolita ragione della mutazione de' tempi, e delle circoſtanze, nelle ben regolate Scuole, ed Accademie pubbliche, acciò l' Opera de' Lettori, e Cattedratici riuſciſſe profittevole, e non foſſe cerimoniale, è ſtato introdotto, che ſi debba fare l' uno, e l' altro; cioè di dettare con pazienza agli ſcolari la lezione, in modo che da eſſi ſi poſſa, a debba ſcrivere, adoprando in ciò lo Stile, del quale ſi è diſcorſo di ſopra nel capitolo duodecimo: Ed anche di poi d'eſplicare con la viva voce quel che ſi foſſe ſcritto, con un breve epilogo della paſſata lezione: E la ſperienza inſegna, che queſto moderno Stile ſia veramente il migliore, ed il più profittevole, così per l' addottrinamento, e per l' applicazione degli ſcolari, come ancora per il decoro delle pub- 2
bliche

bliche scuole: Per il quale ancora molto lodevole si deve dire lo Stile di alcune Parti, così della nostra Italia, e della Spagna, come di altri paesi di proibire rigorosamente le letture private in quel tempo che stiano aperti gli studj pubblici, mentre in questi per l' obbligo suddetto dello scrivere, si ottiene quel fine, per il quale seguono le letture nelle case private.

Essendosi dunque discorso di sopra nel suddetto capitolo duodecimo dello Stile, il quale per i Cattedratici si deve tenere in iscritto: Per quello che spetta all' altro Stile dell' insegnare in voce: Acciò questa funzione segua con profitto, si deve riflettere a quel-

3 la massima, la quale si è accennata nel principio di quest' Opera, o Discorso; cioè che le umane azioni, e particolarmente le intellettuali devono essere indirizzate al suo fine onesto, e ragionevole; che però si devono adoperare quei mezzi, per i quali tal fine si ottenga: Onde essendo il fine dell' azione del Cattedratico, che gli scolari, e gli uditori si approfittino nell' apprendere la teorica, ed i veri termini, e principj della facoltà: Quindi segue, che debba adoprare quello Stile, il quale sia stimato per ciò il più opportuno, ed il più facile.

Quando dunque la sperienza insegni, che il discorrere in voce altamente, e con eleganza di parole riesca di poco profitto a' scolari, perchè in tal modo non apprendano bene quelche il Cattedratico voglia dire, in tal caso deve farlo in Stile più facile, e piano, e più comunicativo: Ed anche se bisognasse dovrà esplicare molte cose nella lingua materna, la quale si dice Volgare, con dare degli esempi, e de' paralelli: Attesocchè sebbene nel suddetto capitolo duodecimo, trattando dello Stile in iscritto de' Cattedratici, si è lodato, e tuttavia si loda lo Stile elevato, ed elegante, per avvezzare la gioventù alla nobile elocuzione, compatibile con i

4 termini, e col parlare proprio della facoltà: Tuttavia non si deve tenere lo stesso Stile nell' esplicazione di quello che in voce si sia scritto; che sebbene scrivendo, e studiando, intendiamo molto bene la Lingua Latina per elegante che sia, nondimeno se sentiremo una predica, overo un' orazione, nella medesima Lingua Latina, non l' apprenderemo così bene, nè ci farà quell' impressione, che ci farebbe, se fosse nella lingua materna: Conforme anche la pratica insegna la differenza nelle sceniche rappresentazioni, le quali si facciano nella lingua materna, e quelle che si facciano nella Latina: Attesocchè sebbene gli Uditori siano di questa intendentissimi, nondimeno gusteranno più di quella nella lingua materna.

Questo buono Stile fu sperimentato molto profittevole dallo scrittore ne' primi anni delle sue scuole delle letture ordinarie, con molta carità adoprato dal quasi miracoloso Cieco nato,

overo

overo alle fascie Salimbeni da Siena, primario Cattedratico negli studj di Salerno, dove lo scrittore studiò ne' primi anni, ed indi passò a quei di Napoli: Attesocchè sebbene fosse professore di una lingua culta, ed elegante, nondimeno doppo aver dettata la lezione scritta da' scolari, e d' aver fatto con lo Stile comune la repetizione su la Cattedra in lingua Latina parimente elegante, e con frase nobile, smontato dalla Cattedra faceva un circolo, nel quale discorreva della medesima materia, nella Lingua Italiana, e con esempj, e modi molto facili: Sentendo anche da' scolari le loro difficoltà, e le obiezioni, così in quella, come nell' antecedente lezione: Cosa veramente degna di molta lode, e dell'introduzione da per tutto per l'accennata ragione, che sì fatte operazioni devono aver per iscopo principale il suo fine, e non si devono ridurre ad una mera formalità, e cerimonia, senza profitto alcuno.

5

Devono ancora i Cattedratici accompagnare questo Stile, con gli altri esercizj delle dispute pubbliche, e delle Accademie, ed anche de' circoli privati continui, introducendo tra scolari emulazioni e picche: Ed in somma adoprando tutti quei mezzi, li quali la pratica insegni più opportuni, e profittevoli per ottenersi il fine, per il quale le operazioni si facciano.

6

Ed anche a questi Professori, più che a quelli del foro, convengono quelle virtù, e buone parti morali, le quali di sopra si sono accennate nel capitolo ottavo: Attesocchè da essi come esemplari devono le novelle piante apprendere i buoni costumi, e le virtù morali, sicchè siano come una specie di padri di famiglia, overo di Prelati: Che però a queste parti devono forse principalmente riflettere i superiori, ed i direttori delle Cattedre, e delle pubbliche Università, cioè, che i Lettori siano persone timorate di Dio, e di buoni, ed esemplari costumi, e dotati dell' altre buone doti dell' animo; acciò la gioventù non apprenda da essi i vizj in cambio delle virtù, e le false opinioni in vece delle buone, dal che la pratica ha insegnato, ed insegna, che alla Cattolica Religione, ed a tutta la Repubblica Cristiana sono nati gravissimi pregiudizj.

7

Per le stesse ragioni deve questa sorte di professori totalmente bandire la lettura, e l' uso de' libri di poco sana dottrina, e pregiudiziali alla Cattolica Religione, overo all' Immunità Ecclesiastica vera, e buona, non già a quella la quale per alcuni sregolatamente viene stirata, ed anche a' buoni costumi: Attesocchè sebbene questo preccetto è comune a tutti i Professori, anche del foro giudiziale: Nondimeno da questi, come quelli i quali mettono il vino, ed altri liquori ne' vasi nuovi, si deve più esattamente

8

 osser-

osservare per le maggiori cattive conseguenze.

Che però si deve stimare grand'errore di quei Cattedratici, i quali si vagliono d'alcuni Autori oltramontani infetti del veleno dell'eresia, o dello scisma, ancorchè abbiano scritto dottamente; mentre non mancano de' dotti scrittori cattolici, e sani.

E quantunque si allontanino poco da' dogmi cattolici, sicchè siano meno perversi degl'altri, nondimeno questi sono i peggiori, perchè più facilmente che gli altri ingannano: A somiglianza de' lupi, che sono peggiori quelli, i quali siano coverti con la pelle di agnello, e de' delitti proditorj molto più gravi, e detestabili, che quelli de' scoperti nemici; che però gl' ipocriti sono la razza peggiore di tutti gli uomini del mondo.

Onde vediamo che più rigorosamente sono proibiti, e dannati i libri degli Eretici, e de' mali Cattolici, che quelli delli Gentili, ed Infedeli: E nelle Scuole cattoliche si permette lo studio d'Aristotele, e non quello di Platone, e pure questo più che quello si accosta alla nostra Cristiana Religione, sicchè da molti gli vien dato l'attributo del divino: E ciò per l'accennata ragione, che dalli più perversi ci guardiamo più come da scoperti nemici: Onde la legge alle volte punisce più rigorosamente alcuni delitti ancorchè minori, come più facili, e familiari, e frequenti, che alcuni più enormi naturalmente abborriti.

CA-

CAPITOLO DECIMOSETTIMO.

Dello Stile de' Giudici, e Tribunali nel conoscere, e giudicare, e decidere le cause.

SOMMARIO.

1 *Della ragione per la quale si tratti d' alcuni altri Stili, ancorchè fuori del tema.*
2 *Niente giova il buono Stile de' difensori, se non corrispondono i Giudici.*
3 *Di quale Stile de' Giudici quivi si parli.*
4 *Ogni fallacia si può colorire con conclusioni, e con autorità, o ragioni.*
5 *Quali vengano sotto nome de' Giudici.*
6 *Il Principe ed il Signore non deve fare da Giudice, ne il Giudice deve fare da Principe, e da Signore.*
7 *Che nello stesso genere de' Giudici, o Superiori lo Stile non deve essere uniforme, ma vario secondo le circostanze de' casi: E di diverse considerazioni.*
8 *La giustizia è sempre la stessa; però il modo di esercitarla deve esser vario.*
9 *Delle ragioni per le quali la legge ha rimesso molte cose all' arbitrio de' Giudici.*
10 *Che cosa sia quest' arbitrio del Giudice; e come s' intenda.*
11 *Del simbolo della giustizia, e delle sue ragioni.*
12 *Delle diverse specie della giustizia, distributiva e commutativa, si esplicano con gli esempj.*
13 *Che non si tratti dello Stile del Principe, e de' Ministri della giustizia distributiva con le regole della politica; e qual sia la ragione di non trattarne.*
14 *Di quale Stile si tratti; e se questo convenga anche a' Principi, e Signori.*
15 *Che li Principi e signori debbano essere intesi delle cose legali.*
16 *Paralello della vigna; e che le cose non mutino il suo corso.*
17 *Qualità desiderate ne' Giudici.*

C A P. XVII.

ANcorchè nell'antecedente capitolo si sia compito di discorrere di quello Stile, per il quale propriamente l'Opera presente si è ordinata, cioè del modo di trattare la facoltà legale in iscritto ed in voce, sicchè le materie della presente, e della seguente rubrica siano più tosto estranee dal tema: Tuttavia per quella stessa ragione, la quale è la regolatrice di tutto questo discorso, cioè che le azioni, e le operazioni umane devono essere dirizzate al suo fine, senza il quale restano superflue, non si stima fuori del proposito il discorrere ancora di questa specie di Stile: Attesocchè, conforme niente giovano i mezzi, quando non si ottenga il fine per lo quale si siano quelli adoprati: Così niente gioverà, che gli Avvocati ed i Procuratori, e gli altri difensori, ed operarj delle cause scrivano ed informino bene, e tengano quei Stili migliori che si possano dare, se i Giudici non faranno l' officio loro nel terminar bene le cause, che è il fine, per il quale si richiede, e si desidera il buono Stile ne' difensori.

E sebbene si è parlato ancora dello Stile de' Giudici, e de' Consiglieri: Nondimeno quello Stile, del quale si è discorso, riguarda il modo del motivare, e del discorrere, overo del mettere in carta le ragioni ed i motivi, per i quali si sia giudicato, overo che si abbia in pensiero di giudicare, che è cosa diversa da questa specie di Stile, il quale non ferisce il modo dello scrivere, overo del parlare, ma riguarda la sostanza del giudicato: Attesocchè pos-

sono

sono star bene assieme che si giudichi male, e che la giustizia sia mal' amministrata, e nondimeno che con un buon metodo, e con un dotto, ed elegantissimo, e ben regolato Stile si coonestino le fallacie, e si ornino con molte conclusioni, ed autorità, o ragioni; mentre, conforme più volte si è detto, le conclusioni, e le dottrine, e le ragioni sono come le pietre colorite, overo come i colori, con li quali si dipinga a mosaico overo a pennello, sicchè si possono egualmente con esse formare un' Angelo, ed un Diavolo, overo un' uomo, ed una bestia, secondo che si applichino: Non dandosi oggi in questa facoltà legale per la gran copia, e varietà de' Scrittori, e delle decisioni, cosa più facile, che il colorire, e coonestare con dottrine, e con regole generali ogni risoluzione per ingiusta, e per iniqua che sia: Che però il punto consiste nella sostanza della opportuna applicazione delle ragioni, non nel modo di metterlo in carta, o di discorrerlo: Cioè che il Giudice faccia veramente bene le sue parti da sincero ministro della Giustizia, e della verità.

4

Ma perchè questo nome, o vocabolo di Giudice conviene ad ogni superiore, e commandante, o pure ad ogni ministro, ed operario della Repubblica, e della Giustizia, sicchè nella sua larga significazione abbraccia non solamente quelli li quali di fatto giudicano nelle cause, e proferiscono le sentenze, onde abbiano la giurisdizione, e la giudicatura nell' esercizio, e che propriamente nel comun' uso del parlare vengono chiamati tali: Ma ancora quelli, li quali abbiano la giurisdizione in abito, ed in dominio, e che ne commettano agli altri l' esercizio: sicchè abbiano respettivamente il governo, non solamente civile, ma anche il politico: Come sono i Principi Sovrani, ed i Magistrati, ed i Prelati grandi, overo i Signori, e Baroni, e simili.

5

Ed ancora essendo la giustizia, della quale gli uni, e gli altri sono operarj e ministri, di più specie, cioè che altra sia la distributiva, ed altra la commutativa, sicchè questa parte di Giudice si faccia diversamente, secondo le sue diverse specie, ed anche le diverse specie de' suoi ministri, ed operarj respettivamente.

Quindi segue, che manifesto sarebbe l' errore del Giudice, il quale deve giudicare le cause con i precetti della giustizia commutativa, e con le regole legali, se volesse adoprare lo Stile de' Principi, e de' Signori, o Magistrati grandi: Ed (all' incontro) errore sarebbe di questi, se nel governo del Principato, o della Repubblica si volessero restringere allo Stile, ed all' obbligo di quelli nell' amministrazione della distributiva, e della stessa commutativa respettivamente.

6

Anzi nel medesimo genere di quelli, li quali abbiano la giudicatura, e la giurisdizione nel solo esercizio, o respettivamente nel
7 solo abito, errore sarebbe il praticare in tutti i casi uno Stile uniforme: Attesocchè (parlando de' Principi, o de' Signori, o Prelati, li quali abbiano la giurisdizione in dominio, ed in abito) diverso è lo Stile del Papa, e dell' Imperadore, e degli altri Re Grandi, e totalmente assoluti, ed indipendenti, dallo stile di coloro, li quali abbiano la Signoria in Feudo, o con altra dipendenza, e suggezione: Ed anche tra questi si danno le differenze tra que' Feudatarj, e dipendenti, li quali abbiano i Regali maggiori, e le ragioni del Principato, e gli altri, i quali l'abbiano in natura di semplici Baroni, e Domicelli: E così a proporzione nelli Prelati, e Magistrati di maggior, o minor autorità.

Ed (all'incontro) nell'altro genere di coloro, li quali abbiano la giudicatura, e la giurisdizione nell'atto, e nell'esercizio, parimente sarebbe errore lo stabilirvi uno Stile di giudicare generale, ed uniforme, dipendendo ancora la varietà dalle loro diverse specie, e qualità: Attesocchè non si dovrà tenere da un Giudice pedaneo di villa, ed anche in Città nelle cause sommarie, e di poco momento, e tra la gente minuta, quello Stile che si tenga da' Giudici e Tribunali Grandi, e Collegiali nelle cause gravi ed ordinarie: Overo non dev'essere eguale lo Stile d'un Giudice ordinario in Città, di quel che sia un Giudice d'esercito, o di armata navale, o pure un Giudice di Porto, o Fiera tra negozianti: O pure non deve essere uniforme lo Stile de' Vescovi, e degli altri Prelati con i Chierici secolari, a' quali non disconviene il praticare il foro ecclesiastico, anche strepitoso, con la tela, e forma giudiziale, di quel che abbia da tenere un Giudice, e Prelato Regolare, tra i Religiosi dentro i Chiostri, con altre somiglianti differenze, che troppo nojosa digressione sarebbe il riassumerle, e distinguerle per minuto, potendo il curioso in ciò soddisfarsi nell'una, e nell'altra Opera, sotto la materia de' Giudizj, e sotto l'altra della Giurisdizione, e de' Regolari.

E quel che più importa, in ciascuna di queste specie parimente non si dà uno Stile generale, ed uniforme, quando anche si tratti dello stesso genere di cause, o di delitti, nascendo la diversità dalla diversa qualità delle persone, de' luoghi, de' tempi, e delle altre contingenze: Che però non si ha da tenere il medesimo Stile tra la gente militare, quando siano attualmente nel campo, o nella navigazione, che quando si stia ne' quartieri, o nel porto: E tra Religiosi non dev'essere uniforme lo Stile trà le Religioni più strette, e riformate, di quel che sia nelle più larghe, e quelle le quali meno si discostano dallo stato secolare: Ed in una

una medesima Religione diverso è lo Stile, il quale si deve tenere nelle cause, che occorrono ne' capitoli, e ne' Comizj Generali, o Provinciali da terminarsi brevemente nello spazio di giorni, o di ore, da quel che si tenga quando si stia ne' Conventi, e ne' Monasterj: O pure che in altro Stile vadano trattate le cause de' Religiosi del sesso mascolino, che del Femminino. E generalmente tra il Clero, ed il popolo secolare in tempo tranquillo e non accidentale, da quello che si debba tenere ne' tempi calamitosi di peste, o di guerra, o di carestia: O che altro sia il modo di procedere nelle prime contravenzioni d'una nuova legge, overo ne' primi, e ne' prossimi tempi a qualche inconveniente, sicchè vi sia la ragione dell' esempio, di quel che siano i tempi correnti, e quando non vi concorra qualche ragione particolare, con somiglianti considerazioni.

Attesocchè, sebbene la giustizia è una, e deve amministrarsi con egual rettitudine a tutti senza differenza di persone: Nondimeno il modo di praticarla, e di amministrarla non può, nè deve esser uniforme: Appunto come (valendosi delle cose naturali per regola delle morali) abbiamo nella scienza della Medicina, la qual'è una, e questa con tutti si deve egualmente esercitare ed adoprare: Pure non tutti i morbi vanno curati in una maniera: Anzi una stessa specie di morbo non si deve curare egualmente in tutti li corpi, ma con grandissima varietà, secondo le complessioni, l'età, le forze, le stagioni, l'aria, e le altre contingenze: E lo stesso con la sua proporzione si può addattare all' agricoltura, overo all'opera dell'artefice, e cose simili.

9 E quindi segue, che sia impossibile il dare sopra questa specie di Stile precetti, e regole certe, e generali: Che però, così nell' uno, come nell' altro genere di Giudici attuali, ed abituali, di sfere maggiori, e minori respettivamente, la legge è stata costretta di rimettere molte cose all'arbitrio de' Giudici, e de' Superiori, e Governanti, acciò secondo le diverse circostanze de' casi vi applichino quelle provisioni, le quali da essa legge si sono date, secondo l'accennato paralello del Medico, overo dell'Agricoltore, o dell'Artefice.

10 Si deve però circa quest'arbitrio avvertire ad un troppo manifesto, e dannabile errore, nel quale pare che molti vivano; cioè nel credere, che sia lo stesso l' arbitrio, che la volontà, sicchè dalla loro libera elezione, e compiacenza dipenda, o per interesse, o per affezione, o per altro rispetto, giudicare più in un modo, che nell'altro: Attesocchè questo arbitrio dev'essere d'un'uomo retto, savio, e prudente, il quale lo debba interporre con una totale indifferenza, e rettitudine, e con quella necessità che in noi

porta quel buon iſtinto ragionevole, e quel lume della natura, che da molti ſi dice participare del Divino.

Il ſimbolo, overo la figura della giuſtizia ſi finge in una donna bella, per dinotare il candore dell'animo: Con gli occhi bendati, acciò non la muovano le ſimpatie, e le affezioni: E con 11 una bilancia nelle mani, la quale ſtia in un totale equilibrio, per dinotare la totale indipendenza, e che il trabboccare che faccia più una bilancia che l'altra dipenda dal ſolo giuſto, ed approvato peſo maggiore delle ragioni, e de' motivi, e non dall'altro peſo de' doni, e delle paſſioni, overo degli altri illeciti riſpetti, ed intereſſi: Che però degni di molto biaſimo ſono quelli, li quali per mezzo de' favori, o di altre coſe illecite, eſigono da' Giudici l'arbitrio: Ma molto più degni di biaſimo, e di gaſtigo ſono i medeſimi Giudici, li quali credono di poter ciò fare, e che di fatto lo facciano: Dovendo egli ſapere che la legge diſtingue l' arbitrio dalla volontà, e che a queſta ſolo concede la libertà nell' eleggere il bene, ed il male, ma non all' altro, il quale dev' eſſere regolato dalla legge, e dalla ragione, ſicchè ſia una operazione neceſſaria, e non volontaria dell' intelletto.

Ma perchè la ſteſſa giuſtizia in aſtratto, overo in generale non è uniforme, per eſſere di due ſpecie, e dalla diſtin-12 zione delle quali ſpecie dipende ancora la diverſità della ſua amminiſtrazione tra gli accennati ſuoi operarj, e miniſtri di diverſe sfere, e qualità: Quindi, all' effetto di regolar bene l' arbitrio, e di tenere il buono Stile, queſta amminiſtrazione deve primieramente riflettere alla diſtinzione di queſte diverſe ſpecie della giuſtizia: Cioè che: Altra ſia la diſtributiva, ed altra la commutativa, conforme di ſopra ſi è accennato.

La diſtributiva, propriamente, e per ordinario viene eſercitata, ed amminiſtrata da' Principi, e da' Prelati, e Magiſtrati Grandi della prima ſpecie di ſopra deſcritta; cioè che abbiano queſta amminiſtrazione, e la giuriſdizione in dominio, e nell'abito: E la commutativa viene eſercitata, ed amminiſtrata da' Giudici, e Magiſtrati ordinarj dell'altra ſpecie di coloro, i quali abbiano queſta amminiſtrazione in eſercizio.

La diverſità tra queſte due ſpecie ſi è forſe a baſtanza eſplicata nel Proemio del Dottor Volgare, con l' eſempio pratico delle figure, sferica, e quadra; addattandoſi la prima alla diſtributiva, e l' altra alla commutativa: Cioè che, conforme la figura sferica ha il ſuo centro, o punto, che volgarmente diciamo *aſſo*, dal quale poi derivano con la ſua ſimetria i razzi, i quali coſti-

tuiſco-

tuiscono una figura ad uso di una ruota di carrozza, di maggiore, o minore circonferenza, secondo l' opportunità, e la douvta proporzione: Così concorrendovi il centro, overo il punto del merito, come precisamente necessario, si possono dal Prencipe, o dal Capitano, o da altro ministro, ed operario di questa giustizia tirare i razzi proporzionati di maggiore, o di minore circonferenze, secondo le circonstanze de' casi, e la maggiore, o minore potestà di colui il quale sia l'artefice di questa ruota, e che sia ministro di questa giustizia.

Cioè che se ne' stretti termini della giustizia commutativa il merito ricerca premio di dieci, ne' termini di questa giustizia il Principe, overo il Capitano, o altro superiore ne darà cento, o mille: E lo stesso del padre con i figli, del padrone con i servitori, con altri somiglianti paralelli accennati nel suddetto luogo; sempre però col presupposto del centro, overo dell'asso del merito, senza il quale ogni premio, ed ogni mercede sarà fuori de' termini della giustizia.

Ma (all'incontro) nell' altra specie della commutativa: Conforme la figura quadra rigorosamente ricerca un'egualità totale da tutte le parti, sicchè niuno eccesso si dia per piccolo che sia, più d'una linea, che dell'altra; Così l'amministrazione di questa giustizia dev'essere alla stretta misura, e proporzione del merito, sicchè se si meritano dieci, non si devono, nè si possono dare nove, o undici, ma si devono dare i dieci, con altri esempj parimente addotti nell' accennato luogo.

13 Della prima specie dell' amministrazione della distributiva, da farsi da' Principi, e da' ministri, o Prelati, e Magistrati, i quali abbiano questa amministrazione nella forma stragiudiziale, con le regole del governo politico, e civile, non è congruo trattare di proposito in quest' Opera, come principalmente ordinata allo Stile legale giudiziario per la decisione delle cause contenziose, la quale si deve fare da' Giudici con i termini dell'altra specie della giustizia commutativa: Maggiormente che questa è più materia di Politici, e di persone versate ne' maneggi più grandi delle cose del mondo, e nell' arte del governo della Repubblica, e de' popoli, che de' Giuristi.

Attesocchè, sebbene in quest'arte, la quale non ha le leggi, nè le regole e i principj certi come l' altre scienze, e facoltà, ciascuno si pretende istruttissimo, e maestro, sicchè molti siano i suoi professori, per quello che ne insegna la sperienza quotidiana: Ed anche si chiari con quell' ingegnoso, e bizarro pensiero dell' Imperadore Sigismondo (il quale con tanta gloria del suo nome procurò la convocazione del Concilio di Costanza, e la ter-

terminazione d' un così lungo, e perniciofo fcifma): Cioè che avendo ordinato in una folenne, e generale Dieta de' Stati, e delle Città franche, nella quale, all'ufo della Germania, v'intervennero molte perfone di diverfe profeffioni, ed arti, che dovef-fero folamente levarfi in piedi i profeffori di quella fcienza, o arte, la quale foffe chiamata, così fu efattamente offervato: Ma effendofi nel fine fatta la chiamata de' Profeffori della politica, e dell'arte di governare, e di riformare il mondo, tutti (niuno eccettuato) fi levarono in piedi: Tuttavia quefto è un inganno grande, effendo quefta la cofa più rara, e difficile che fia nel mondo, ficchè merita dirfi l'arte delle arti.

Ed ancora perchè lo fcrittore come Giurifta di profeffione avrebbe giufto timore d' una querela di ufurpata giurifdizione da quefti tali, i quali, fenza che veramente abbiano fondamento d' alcuna fcienza, ma con la fola infarinatura di qualche poca lettura delle Storie, o di gazette, fi profeffano Politici, e valevoli a rimattonare il mondo, e pretendono che i Leggifti non fiano a ciò atti; che però ad effi fi lafcia il pefo del trattarne: Affumendo folamente le parti proporzionate al fuo ftato, ed ordinate al fuo fine, cioè della buona norma, e decifione delle caufe nel foro: Accennandofi folamente qualche cofa dello Stile de' Principi, e Miniftri, o Prelati, o Magiftrati Grandi, nelle cofe graziofe, e eftragiudiziali, fpettanti a quefta amminiftrazione della giuftizia diftributiva, in ordine, però allo fteffo fine di regolare, e di decidere le caufe nel foro giudiziale, con le regole legali.

Si tratta dunque folamente dello Stile del giudicare nelle caufe giudiziali, e contenziofe con gli accennati termini dell'altra fpecie

14 della giuftizia commutativa di dare a ciafcuno quel che fia fuo, o che di ragione gli fia dovuto, ficchè fia uno Stile, il quale non fia giuftificabile negli atti giudiziali, cioè del modo, col quale deve il Giudice regolare il fuo giudizio, ed arbitrio, per giudicar bene, contradiftinto dall'altro Stile giuftificabile negli atti, e che abbia una forma, o regola certa, mentre di quefto fi tratta nel capitolo feguente.

Però anche quefto Stile conviene a' Principi, ed a' Miniftri, o Magiftrati Grandi, ancorchè non giudichino, e non conofcano le caufe per fe fteffi, ma ne commettano la cognizione, e la decifione a coloro, i quali propriamente fi dicono li Giudici: Attefocchè non meno della diftributiva, che di quefta commutativa, fono effi miniftri, ed operarj, effendo ad effi egualmente appoggiato il governo politico della Repubblica, per il tempo della guerra, e degli altri accidenti, che il governo civile per il

tempo

tempo della pace: Che però a quest'effetto devono i Principi, ed i ministri avere qualche notizia, ed infarinatura della facoltà le-
15 gale, per conoscere se la giustizia sia bene amministrata a' Popoli; e se i Giudici da essi deputati facciano bene l'officio loro, o nò, per quel che più distintamente si è accennato nel Proemio del Dottor Volgare, dove il curioso ne potrà più diffusamente veder le ragioni.

La Repubblica viene paragonata ad una vigna, la quale non solamente deve avere gli zappatori, e portatori, e gli altri ope-
16 rarj, che fatichino nella sua cultura, come sono i Giudici, e gli altri ministri attuali: Ma ancora deveavere i custodi, ed i soprastanti agli operarj, acciò vedano se questi facciano bene i lavori, prescrivendogli anche alle volte il modo, col quale li debbano fare: E questi sono i Principi, ed i Ministri, e Prelati, e Magistrati Grandi.

Ma parimente gli Stili devono essere diversi: Cioè, che quello de' primi sia nelle opere, e ne'lavori attuali, e quello, degli altri sia nella vigilanza, e nella sopraintendenza, sicchè ciascuno con la dovuta proporzione faccia l'officio suo, senza mutare il solito corso delle cose: Eccetto che per riformarlo, e ridurlo al buon stato antico: A somiglianza del corso dell'acqua per i soliti canali, e condotti: Attesocchè da questi non si deve divertire; mentre, quando non abbia il suo corso ordinario, il podere si allagherà, e si renderà infruttifero, ma solamente si deve invigilare, che i canali, o condotti siano politi, e sani, sicchè il corso segua bene, col rivederli esattamente, e con diligenza; onde, quando vi sia il bisogno, si ripoliscano, e si connettano, overo si risarciscano, ed anche alle volte si mutino, ma sempre senza mutare il solito corso dell'acqua per le sue vie.

Però restringendosi a' Giudici, come operarj attuali di questa giustizia commutativa, nel foro contenzioso, e giudiziale: Per acquistare questo buono Stile, si ricercano primieramente molte
17 virtù, e doti dell' animo, unite assieme nella persona di colui, il quale faccia questo personaggio: Cioè, l'integrità, la fortezza, la dottrina, la prudenza, ed il buon giudizio raffinato dalla pratica, e dalla sperienza, sicchè tutte queste virtù siano bene unite assieme, non bastandone alcune senza tal unione dell' altre, per quello, che più pienamente, e con maggior distinzione si è accennato nell'una, e nell' altra Opera, sopra questa materia de' Giudici, e de' Giudicj, dove il curioso si potrà maggiormente soddisfare.

Presupposte queste parti, devono i Giudici riflettere, che essi
18 più che gl'Avvocati, ed i Procuratori, e gli altri difensori, sono pittori da ritratti, e non da belle idee a loro capriccio: Che però,

con-

conforme un pittore da ritratti non farà bene l'officio suo, nè osserverà il buono Stile del dipingere, se piglierà le idee da altre figure, ancorchè al naturale, quando la pittura non abbia l'aria, e non rappresenti bene l'effiggie di quella persona, che si desideri; onde niente importerà, che quella si sia fatta con ogni maggior eccellenza dell'arte nel disegno, e che si sia benissimo colorita, mentre non si ottiene il fine, che si desidera: Così niente importerà, che il Giudice sia dotto, ed integro, e che faccia fatiche grandi nello studio degli articoli legali, i quali cadono nella causa, vedendo tutte le autorità, e facendovi grandissime annotazioni, e discorsi, se non colpirà bene il punto, e non addatterà bene la legge al fatto, secondo le circostanze particolari del caso, del quale si tratta: Che però le maggiori sue parti consistono nell' applicazione opportuna, ed addattata al bisogno.

Per far dunque bene quest'applicazione, si devono in esso unire quelle due parti, le quali nella Curia, e forsi in altri luoghi, ne' difensori sogliono essere disunite; cioè del Fattista, e del Giurista: Che però deve primieramente impossessarsi molto bene del fatto, e di tutte le sue circostanze, con vedere per se stesso diligentemente, secondo le diverse usanze de' paesi, e de' Tribunali, i processi, e le scritture, o respettivamente i sommarj: E quando gli paja, che questi non portino a sufficienza quel che bisogna per la buona, e per la perfetta notizia del fatto, deve vedere le scritture per intiero: Conforme particolarmente suol riuscire di molto profitto ne' Testamenti, ed anche ne' contratti dubbj, supplendo in ciò a quel che manchino i defensori: Ed ancora cercando d'aver notizia ben distinta, anche estragiudiziale, della qualità delle persone, e di quelle altre circostanze, le quali possano influire al medesimo fine: Attesocchè, sebbene il Giudice deve giudicare con quel che sia negl'atti, e non con le notizie, ed informazioni stragiudiciali: Tuttavia queste gioveranno molto ne' casi dubbj, per la buona interpretazione, overo applicazione, o regolazione del suo arbitrio.

Onde quantunque problematica sia la questione, con la solita varietà delle opinioni, e delle ragioni, se sia espediente, o nò, ne' Giudici la notizia della qualità delle persone: Credendo alcuni, che la giustizia sarebbe molto meglio amministrata, quando i casi, con le loro circostanze giustificate dagli atti si proponessero con nomi, e paesi supposti, sicchè i Giudici non avessero notizia alcuna de' litiganti, e delle Parti interessate, perchè in tal modo si giudicherebbe più disappassionatamente: Nondimeno viene stimata più probabile l' altra opinione, non solamente per l' impraticabilità di questo Stile, ma anco-

19

ancora perchè per regolare bene l' arbitrio, e per fare le buone interpretazioni, e le applicazioni, nei casi dubbj, conferiscono molto sì fatte circostanze risultanti dalla qualità delle persone, de' luoghi, e de' tempi, e dell' altre contingenze. Dovendosi, conforme si è detto più volte, nelle cose problematiche, attaccare alla parte preponderante, per non darsi diritto alcuno senza il suo rovescio, e per non darsi regola senza la sua limitazione.

Deve però questa conoscenza esser indrizzata al suddetto buono ed onesto fine ma non già che passi in soverchia pratica, ed amicizia, essendo ciò nel giudice cosa molto detestabile: Attesocchè, quando anche sia professore di una perfetta integrità, tuttavia darà occasione di sospetto al collitigante, e di scandalo al mondo.

E ciò parimente cammina nella soverchia pratica, e confidenza con gli Avvocati, e Procuratori, ed altri difensori per la medesima ragione: Ed anche perchè la pratica insegna, che vi siano di quelli, i quali di quest' amicizie fanno mercanzia, e vendono i Giudici, diffamandoli, quando anche siano innocenti: Che però si deve stimare cosa molto biasimevole, che li Giudici racommandino, o propongano alli litiganti gli Avvocati, o Procuratori, dovendo lasciarli nella loro libertà, a somiglianza degl' infermi, che debbano eleggere i medici a loro genio, e soddisfazione, e non per forza, come segue per queste raccommandazioni, le quali in sostanza fanno forza formale a' poveri litiganti.

Anzi questa forza suole nascere, quando anche non raccommandino espressamente, col solo lodare alcuni più degl' altri, overo senza parlare, col far apprendere al mondo la soverchia confidenza, e qualche prevaglianza.

Come (all' incontro) è difetto di quei Giudici, i quali volendo troppo affettare il concetto dell' integrità, cercano (come si suol dire) il pelo nell' uovo, per giudicare contro i loro amici: Che però in tutte le cose del mondo gli estremi sono sempre viziosi: Bensì che de' due mali sarà minore quest' ultimo, come di minore scandalo, e meno pregiudiziale alla buona aministrazione della giustizia.

Impossessato che si sia il Giudice del fatto, e non prima, deve applicare allo studio delle ragioni, e de' motivi legali: Essendo troppo chiaro l' errore di coloro, i quali al roverscio cominciano ad aprire i libri, ed a studiare le conclusioni, senza sapere bene il fatto, la notizia del quale ancora ne' Tribunali Collegiali è troppo necessaria per discorrere bene della causa, e per poter tirare gli altri alla sua opinione, o pure per farsi tirare dagl altri,

bilari, quando si sentano de' motivi, e delle ragioni più stringenti.

E circa l'applicazione delle conclusioni, e delle autorità, o veramente se queste debbano prevalere o respettivamente cedere alle ragioni, si dovrà riflettere ancora a quanto si è accennato negli antecedenti capitoli sesto, e settimo: E particolarmente deve
20 il Giudice valersi del simile già addotto de' testimonj, a' quali vengono paragonati li Dottori, circa il modo di deferirli, distinguendo le classi, e le altre qualità, e circostanze già accennate, che non occorre ripetere, potendole ivi vedere.

Corre una comune opinione, anche antica, che tra i Legisti, ed i Grammatici sia una naturale antipatia, la quale passi a qualche grado d'inimicizia: E che tra i medesimi Leggisti sia qual-
21 che inimicizia, overo antipatia, tra le diverse sfere de' puri Cattedratici, e Scolastici, e quelli, i quali facendo il Giudice, o l' Avvocato attendono solamente al foro pratico.

Troppo lunga, e nojosa digressione sarebbe il discorrere delle ragioni di queste antipatie, ed inimicizie, e de' quali sia la maggior colpa; che però se ne lasciano i discorsi ai più disoccupati curiosi, ed eruditi per le Accademie, non essendo cose, le quali facciano al nostro proposito: Però devono, così li Giudici come gli Avvocati, e gli altri professori del foro, ma più gli primi, che gli altri, considerare queste inimicizie, overo antipatie nel senso allegorico, cavando dall' una, e dall' altra il mistero, o veramente l' allegoria: Cioè quanto all' inimicizia con i Grammatici, che non si debba all' uso di questi ubbidire esattamente al senso litterale, ed alle significazioni grammaticali delle parole, ma si debba principalmente attendere la sostanza della verità, e della verisimile volontà, particolarmente quando le parole de' testamenti, o degli stromenti siano più tosto de' Notari, che delle parti: O pure che siano concepite più in una frase che nell' altra inconsideratamente: Overo che l' uso del parlare di quel tempo nel quale ciò che seguì, fosse diverso dal moderno, conforme particolarmente segue nelle parole degli Statuti, con altre simili considerazioni più distintamente accennate nell' una, e nell' altra Opera, del Teatro, e del Dottor Volgare.

Ed a rispetto dell' altr' inimicizia con gli Scolastici deve ancora cavarsene l' allegoria, overo l' ammonizione, cioè di non dover camminare con quelle irragionevoli sottigliezze, e superstiziose formalità, le quali, conforme si è discorso nel capitolo duodecimo, sono degne di lode nelle Scuole, e nelle Cattedre, ed Accademie per aguzzare l' ingegno de' giovani, e per avezzargli alla parte discorsiva, o raciocinativa, apprendendo in tal maniera bene i termini, ed i principj della facoltà: Ma non sono opportuni, nè lo-

deve-

devoli nel foro per la pratica, nella quale si deve camminare per la strada più addattata alla ragione, ed all' uso comune, conforme le distinzioni già date.

Allegorica parimente è quella favola, la quale per comun tradizione corre sopra la simplicità di quel Giudice, avanti il quale 23 si disputava molto sopra la vera interpretazione della volontà dubbia di un defonto, ordinando che questo si dovesse chiamare, acciò la dichiarasse: Cioè, che deve il giudice far conto di parlare col defonto, ed intendere da esso qual fosse la sua volontà, vestendosi della di lui persona, e riflettendo a quel che si dovesse rispondere da un uomo savio, e ragionevole, quale si deve supporre un disponente, e non farlo comparire per una bestia, o per un uomo irragionevole, conforme frequentemente insegna la pratica, quando le disposizioni de' morti s'interpretano litteralmente, e con lo Stile de' Grammatici più che de' Giurisconsulti: O pure con lo Stile dei scolastici nell' ubbidire, e servire esattamente alla sottigliezza, ed alla formalità delle leggi antiche, le quali in quei tempi, per i diversi costumi a noi incogniti, potevano essere ragionevoli, e ben ordinate, che oggidì restano irragionevoli, e contrarie all' uso, ed a' costumi correnti.

Dovendosi particolarmente riflettere a due cose: Una, cioè alla storia legale accennata di sopra nel capitolo primo proemiale, dalla quale apparisce, che abbiamo l' uso delle leggi più per volontaria elezione, che necessaria autorità del legislatore: E l' altra, che la legge non si dice scienza, ma prudenza, con altre conside-24 razioni accennate nell' una, e nell' altr' Opera suddette, che troppo nojosa digressione sarebbe il riassumerle per minuto, potendo bastare il cenno delle suddette cose, come più sostanziali.

Si devono ancora fuggire le opinioni singolari, abbraciando quelle, le quali siano più addattate all'uso comune: Non intendendo questo uso più comune, perchè in un articolo disputabile sia più numero di Dottori per una opinione, che per l'altra; mentre, conforme si è già di sopra accennato, particolarmente ne' Tribunali Grandi, non si deve il numero aritmetico considerare, ma la qualità de' Dottori, e quella de' loro fondamenti, e ragioni appog-25 giate a' veri principj, e termini legali: Ma per un' altra specie d' uso comune, cioè che, o tutti, o la maggior parte de' Tribunali del nostro mondo civile comunicabile, il qual viva con l' uso delle leggi, seguiti un' opinione, e che questa ancora sia più addattata alli costumi de' paesi, e de' popoli, ed al comun discorso naturale, sicchè l' altra opinione sia contraria a tutto ciò, ed abbia qualche ripugnanza alla ragion naturale, overo al comun sentimento: Dovendosi seguire quelle opinioni, le quali verisimilmente

te sono per essere seguitate, ed abbracciate da tutti gli altri Magistrati, e Tribunali, ed in tutti i paesi, e non fermare quelle opinioni, le quali restino singolari nel proprio paese.

E per questo rispetto il Giudice deve essere d' ingegno, e di natura flessibile, e facile al persuadersi, essendo perniciosissima in un Giudice la soverchia tenacità de' primi concetti, e delle prime impressioni: Come ancora, e sopratutto deve professare la virtù dell' umiltà, e di non avere molto concetto, o sentimento di se medesimo, presupponendo, che gli altri, come più dotti, e più consumati, overo d' intelletto più chiaro, ed elevato, possano promovere de' motivi migliori, ed aprir meglio la strada alla verità.

Al che frequentemente soggiacciono quelli, li quali per i soliti accidenti del caso, o della cieca, e pazza fortuna, siano per salto assunti a fare il Giudice in Tribunali Grandi, perchè facilmente s' innamorano di se medesimi, e si credono di essere Giganti, quando in effetto, anche ne' paesi de' Pigmei siano di piccola statura; sicchè tra difensori, e rispondenti sarebbe rotta l' infima classe, overo almeno un pezzo sotto la mediocrità: Non considerando, che quei plausi che ricevono da litiganti, overo da' causidici sono meramente adulatorj, per la soddisfazione del Giudicato a favore per il passato, o per la speranza in avvenire: Che però, quando con quell' alternativa, la quale lodevolmente si usa in alcuni paesi e nel Regno di Sicilia, particolarmente si facesse per un tempo da Giudici, e dopoi per un' altro tempo da Avvocato, si accorgerebbero bene di questo errore, e di questa falsa loro opinione, la quale [illegible] molto al buono Stile del giudicare.

CA-

CAPITOLO XVIII.

Di alcune generalità legali sopra questa materia dello Stile, particolarmente giudiziale; e di diverse altre sue specie.

SOMMARIO.

1 *Di quali Stili si è discorso ne' capitoli antecedenti.*
2 *Degli Stili giudiziali ridotti in scrittura.*
3 *Degli Stili generali, notorj, e certi.*
4 *Deli Stili stragiudiziali, della Dataria, e Cancellaria Appostolica, e simili; ed a qual fine si considerano.*
5 *Dello Stile giudiziale, con la distinzione dell' ordinatorio, e del decisorio.*
6 *Di alcune differenze, e questioni sopra queste specie di Stil, ordinatorio, e decisorio.*
7 *Degli Stili de' Notari, e de' mercanti, e simili.*
8 *Degli Stili, o Riti sacri, ed ecclesiastici.*
9 *Degli Stili onorifici ne' titoli, e negli altri trattamenti.*
10 *Conclusione dell' Opera; e che la teorica niente vale senza la pratica.*

CAP. XVIII.

1 Tutti quei Stili, de' quali fin ora si è parlato, così nello scrivere, e nel parlare, come nel giudicare, nascono da' precetti dell'arte per far bene, e lodevolmente le parti del Giudice, overo del Consigliere, o dell' Avvocato, o altro difensore delle cause, senza che si possa dire uno Stile necessario, e giustificabile negli atti, sicchè la sua inosservanza, o contravenzione possa cagionare la nullità, overo l' ingiustizia degli atti, o del giudicato: Attesocchè se un Avvocato scriverà, o parlerà male, overo un Giudice non formerà bene il suo voto, nè discorrerà la causa con le regole del buono Stile di sopra accennate, non per ciò si può inferire alla nullità, overo alla ingiustizia del giudicato, o che quello sia precisamente obbligatorio.

Resta però da discorrere dell' altro genere dello Stile giudiziale, ed obbligatorio, giustificabile negli atti, sicchè influisca alla validità, ed alla giustizia del giudizio: E questo genere si distingue 2 in più specie: Primieramente, che altri siano i Stili già ridotti

in scrittura, con l' autorità di quel Superiore, il quale possa autenticarli, e dargli forza di legge: Come (per esempio) sono i Riti della Vicaria di Napoli, e simili: Ed anche sono molte consuetudini, con la stessa autorità ridotte in scrittura: E si può dire, che siano alcune regole della Cancellaria Appostolica. Ed in questi cade poca disputa per la loro necessaria osservanza tra i sudditi di quello, con l' autorità del quale siano ridotti in quella forma; attesocchè camminano nella riga delle leggi, e degli statuti, sicchè si dicono Stili più tosto impropriamente, e che propriamente siano leggi.

L' altro genere più frequente è quello de' Stili non scritti, i quali siano giustificabili negli atti, o veramente che, come notorj, ed indubitatamente ricevuti, si abbiano per giustificati: E questi parimente si distinguono in diverse specie: Attesocche, altri sono gli Stili generali di tutto il Principato, overo di tutta la Curia, già notorj, e provati: Ed altri quelli d' un Tribunale, overo d' un Magistrato particolare.

3

Della prima specie ne abbiano alcuni nella Curia: Come (per esempio) le pensioni ecclesiastiche di loro natura, e per termine della ragione comune si possono ottenere, e possedere anche da' secolari, ma per lo Stile della Curia Romana non si ottengono, nè si possedono se non da' Chierici; sicchè così per la consecuzione, come per la retenzione, sia necessario il Chiericato, e ciò per la ragione di questo Stile, il quale non ha bisogno di giustificazione per essere notorio, e per conseguenza con esso si giudica come se fosse una legge, con molti altri casi di simili Stili generali addatabili ad ogni Tribunale.

Quanto a gli altri Stili particolari de' Tribunali e Magistrati; entra l' altra distinzione tra gli stragiudiciali nelle materie gratiose, li quali ancora s' attendono nel giudizio per regolare, e decidere le cause contenziose: Ed i Stili meramente giudiziali nel foro contenzioso: Come (per esempio) parlando degli stragindiziali abbiamo ne' Stili della Dataria, e Cancellaria Appostolica; se; e quali cose si sogliano concedere, e quali nò; attesocchè da questi Stili si argomenta la volontà del Papa, e de suoi officiali, per il vizio della surrezione, overo del difetto dell' intenzione, o per sospetto, ed amminicolo della falsità: Come ancora dallo Stile di concepire le Lettere Appostoliche in diverse forme si argomenta la natura, o la qualità della grazia: Cioè (per esempio) se la provista del benefizio sia nella forma graziosa, o veramente rigorosa, che volgarmente si dice *dignum*, overo se sia fatta per capo di riserva, o per quello di devoluzione, o di prevenire l' Ordinario collatore, con molti altri somiglianti esempi;

4

atte-

attesocchè dallo Stile di concepir le Lettere si argomenta questa volontà, anche all' effetto di regolar, e decidere le sue cause nel foro contenzioso : E da questi esempj si potranno tirare le linee da per tutto con la sua proporzione.

L' altro Stile giudiziale non scritto vuol dire lo stesso, che la pratica di un Tribunale: E questo si distingue nell' ordinatorio, e nel decisorio: Cioè, che l' ordinatorio sia quello, il quale riguarda il modo di far gli atti ordinatorj, e le prove, così circa
5 la forma delle citazioni, se debbano essere personali, overo se basti che siano fatte in casa, ed anche circa il termine, che si dice PRO SERVATO, overo per il modo di produr le scritture, ed esaminare i testimonj, e simili: Ed il decisorio è quello, il quale riguarda la giustizia, ed i meriti della causa; cioè come si debba decidere, e questo è come una specie di legge.

Sopra li varj effetti, overo sopra l' applicazione di questa di-
6 stinzione, i Giuristi s' intricano molto al solito, e particolarmente circa quelle cose, le quali concernono l' appellazione, se si debbano dire Stili ordinatorj, o decisorj: Ed anche, se gli esenti dalla giurisdizione di quel foro (se occorre, che in esso abbiano delle cause) debbano essere soggetti a tali Stili, o nò: O se facendosi degli atti in una medesima, causa in diversi fori, o Tribunali, come (per esempio) del delegante, e del delegato, o dell' esecutore, o di quello, per ordine del quale si faccia, e si consumi l' esecuzione, con quale Stile si debba camminare, con molte simili questioni.

E particolarmente si scorge la differenza sopra la forma, o modo di provare sì fatti Stili; cioè che quando siano ordinatorj, si provino con maggior facilità, e si deferisca alle attestazioni de' causidici pratici nel Tribunale, o foro, ma che i decisorj abbiano bisogno di prove, e di requisiti più rigorosi, a somiglianza delle consuetudini, con la distinzione, se siano contrarj alla legge scritta, o nò, conforme più difusamente si discorre ne' suoi luoghi, ne' quali si tratta de' Giudizj, overo della Pratica, così civile, come criminale, accenandosi quì ciò solo incidentemente, e per fuga come per un saggio di questo termine, o parola STILE, e quante diverse specie di significazioni abbia appresso i Giuristi.

Vi sono ancora delle altre molte specie di Stili, delle quali parimente occorre trattare nel Foro per la cognizione, e decisione delle cause; overo circa il modo di trattarle, e disputarle : Come (per esempio) se il Ponente abbia voto, o nò; overo se vi sia necessario il dubbio, o che si stenda la decisione; overo quanti voti concludano la maggior parte per la resoluzione, con tre

cose simili accennate nella Relazione della Curia in occasione di trattare delle Sacre Congregazioni, e de' Tribunali della Ruota, e della Camera, e loro Stili.

Si dà ancora lo Stile de' Notari, per la forza, ed operazione di alcune clausole, o parole, overo per conoscere se una scrittura sia autentica, ed originale, o nò per le cose giudiziali: Ed anche per le cose estragiudiziali in quel che si è detto nel Proemio del Dottor Volgare; cioè se li testamenti, ed i contratti si debbano da essi fare nella Lingua Latina, overo nella volgare: O pure lo Stile de' mercanti, o de' negozianti, per interpretare i loro contratti, e particolarmente le lettere di cambio, e gli altri negozj: E lo stesso tra gli artigiani: O pure nell' agricoltura, e tra coloro, i quali facciano i negozj di campagna, con casi simili; mentre a questi effetti lo Stile non vuol dire altroche un solito, overo una consuetudine, o pratica, sicchè si addattano quelle cose le quali nella legge appresso gli scrittori si dicono nella materia della Consuetudine, overo nella materia della Pratica Civile, e Criminale sotto il titolo de' Giudizj.

7

8

In oltre, essendo (conforme si è detto) sinonime queste parole, Stile, Rito, Usanza, Consuetudine, e simili: Quindi segue, che sotto questo genere de'Stili vengano ancora quei riti ecclesiastici, i quali si usano nelle Canonizazioni, o Beatificazioni de' Servi di Dio, e nelle Consecrazioni delle Chiese, e degli Altari, e de' vasi sacri, come anche nella collazione degli ordini e nell' amministrazione degli altri sagramenti, e nella celebrazione della messa, e degli altri officj divini: O pure circa i trattamenti, e le precedenze tra gli Prelati, ed i Sacerdoti, ed altri ministri sacri: Però di questa specie di Stili sarebbe troppo fuori del proposito il trattare in questo luogo, accennandosi ciò incidentemente, perchè si sappia anche questa specie di Stili, sopra la quale il curioso potrà intenderne qualche cosa nel Dottor Volgare, nel titolo delle preeminenze, e nelle Annotazioni al Concilio di Trento, ed anche nella Relazione della Curia, in occasione di parlare della Sacra Congregazione de' Riti, dove particolarmente si tratta dello Stile, o Rito delle Canonizazioni, o Beatificazioni de' Servi di Dio.

9

Abbraccia ancora questo genere di Stile, overo di Usanze le preeminenze de' secolari, ed i loro trattamenti, e cerimonie; come (per esempio) sono i titoli e le precedenze, e le altre prerogative, ed onorevolezze, con l' ineguaglità de' trattamenti tra gli ordini superiori, ed inferiori; mentre anche in ciò gran parte vi hanno i Stili, e le Usanze de' paesi: Ma parimente sarebbe fuori del proposito il trattare in quest' Opera delle suddette, e somiglianti cose, come estranee dalla sua idea: E parimente sopra di esse potrà il

curioso

curioso soddisfarsi nell' accennata materia delle Preeminenze nel Dottor Volgare, dove particolarmente si discorre dell' origine, e della qualità de' titoli, e de' trattamenti, ed a quali dignità convengano: Come anche donde derivi la parola Cavaliere, ed a quali veramente convenga questo attributo di Cavaliere, o di Signore, o di gentiluomo, e di quante sorti sia la nobiltà.

Accennandosi ancora, che le sole parti naturali non bastano per questi trattamenti, quando non siano accompagnate dalla virtù, e dalle doti dell' animo, e molto meno, quando non solamente vi manchi il lustro della virtù, ma che vi siano i nuvoli, e le macchie de' vizj, e dell' indegne azioni, le quali oscurano affatto quel poco lustro, che dia il caso, e la natura; mentre a considerar bene l' etimologia, e significazione de' titoli, tutti significano un lustro, o chiarezza, o cognizione maggiore, o minore con la distinzione de' gradi del positivo, comparativo, e superlativo, per tutto il nostro mondo comunicabile, overo per la Provincia, o Nazione, o Principato: Che però degni dell' irrisione si devono stimar quelli, i quali affettano, ed eleggono sì fatti titoli, anche nel maggior grado del superlativo, quando siano tali, che appena siano conosciuti nel proprio paese, anzi nel vicinato, e che niuna parte vi sia di lustro, e di splendore, che gli renda eminenti, e maggiori del restante del popolo, sicchè nè anche nel lustro, e nel chiaro gli convenga il semplice positivo: Anzi che quella cognizione, la quale da essi si abbia per i loro vizj, ed indignatà, serva più tosto ad oscurare qualche lustro, e chiarezza naturale, onde a questo Stile ancora si adatta quel che nel capitolo primo proemiale si è detto, cioè che sia uno Stile senza ragione, e senza fine, sicchè meriti dirsi più tosto abuso, e corruttela.

10 Si conclude però sopra tutto quel che nell' Opera presente si contiene, quello stesso, che già si è accennato di sopra nel fine del suddetto capitolo primo: Cioè, che le regole, ed i precetti generali, sono come le spade; le quali ancorchè siano di finissima tempra, e che le regole della scherma siano vere, e bene insegnate dal maestro: Nondimeno di niuna, o di poca operazione saranno, quando il braccio, l' agilità, il coraggio, ed il giudizio dello schermitore non vi concorrano; attesocchè in tutte le scienze e facoltà, ed anche nelle medesime arti mecaniche, le teoriche, ed i discorsi, sono molto opportuni, anzi necessarj, senza i quali particolarmeute nelle parti scientifiche, ed intellettuali, o mai, o molto di raro con la sola pratica, overo col solo intelletto chiaro, e perspicace si potrà fare cosa di buono continuatamente; mentre alle volte il buono evento suol nascere dal caso: Però (all' incontro) la sola teorica, senza l' abilità, e la buona disposizione,

ed ap-

ed applicazione di metterla bene in pratica, e di applicarla opportunamente, sarà di minor voglia: Che però il vizio consiste negli estremi, o veramente nella scompagnatura di queste due parti, le quali devono essere perpetue compagne, cioè della teorica, e della pratica, paragonandosi la prima alla testa, e pariicolarmente a gli occhi, e l' altra alle gambe, ed alle braccia, per far bene il cammino, overo le altre operazioni.

Si dà finalmente lo Stile de' critici, e de' censori i quali sono di più specie: Alcuni esercitano la censura per la sola maligna natura, e per il genio del dir male d' ogni cosa, o per livore senza veruna ragione: Altri per sciocchezza, perchè lo sentano dire dagli altri, senza sapere il perchè: Altri con qualche ragione rigorosa, ma senza che sappiano in che modo quello, il quale ad essi pare errore, si possa correggere: Ed altri finalmente i quali con ragione diano la censura, ma mostrino il modo migliore, overó il più proprio, ed addattato.

Quelli della prima, e della seconda specie meritano il disprezzo totale, e non sono degni, che di essi in verun modo si discorra.

La terza specie non si può, nè si deve dire degna del disprezzo, perchè i loro motivi possono giovare, come per un' avviso, o avvertimento per la correzione: Tuttavia non si può dire uno Stile degno di lode; essendo questo delle narici sempre smunte, overo critici stitici, come il Sole di Marzo, il qual muove e non risolve, e senza che nienre del loro si vegga sotto la luce: Buono, e degno di lode si deve stimare lo Stile della quarta specie.

E questo è quanto sopra queste seccaggine dello Stile leggale è sovvenuto in mente allo scrittore in alcuni pochi giorni del solito ozio di Frascati di accennare: Si supplisca però dagli altri quello di vantaggio, che parerà più opportuno.

Il Fine del Sesto, ed Ultimo Tomo.